



IL MEDIATORE EUROPEO

RELAZIONE ANNUALE 2001



<http://www.euro-ombudsman.eu.int>

IT

IL MEDIATORE EUROPEO

RELAZIONE ANNUALE 2001



*On. Pat Cox
Presidente
Parlamento europeo
rue Wiertz
B - 1047 Bruxelles*

Strasburgo, 8 aprile 2002

On. Presidente Cox,

a norma dell'articolo 195, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo 3, paragrafo 8, della decisione del Parlamento europeo sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, presento la mia relazione per l'anno 2001.

Voglia gradire i sensi della mia più alta stima,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jacob Söderman', written in a cursive style.

*Jacob Söderman
Mediatore europeo*

1	PREFAZIONE	11
2	DENUNCE AL MEDIATORE	17
2.1	LA BASE GIURIDICA DELL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE	17
2.2	IL MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO	17
2.2.1	“Cattiva amministrazione”	18
2.2.2	Il Codice di buona condotta amministrativa	18
2.3	RICEVIBILITÀ DELLE DENUNCE	19
2.4	FONDATEZZA DELLE INDAGINI	21
2.5	ANALISI DELLE DENUNCE	21
2.6	SUGGERIMENTO DI CONTATTARE ALTRI ORGANI E TRASFERIMENTO DELLE DENUNCE	22
2.7	I POTERI D'INDAGINE DEL MEDIATORE	23
2.7.1	L'interrogatorio di testimoni	23
2.7.2	Ispezione di documenti	23
2.7.3	I poteri d'indagine del Mediatore	24
2.8	INDAGINI DEL MEDIATORE E LORO RISULTATI	25
3	DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE	29
3.1	CASI IN CUI NON È STATA RILEVATA CATTIVA AMMINISTRAZIONE	29
3.1.1	Consiglio dell'Unione europea	29
	INTEGRAZIONE DEL SEGRETARIATO DI SCHENGEN NEL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO	29
	ACCESSO A DOCUMENTI E PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI LEGISLATIVI	32
3.1.2	Commissione europea	34
	RECUPERO DI SPESE MEDICHE	34
	PRESUNTA INTERPRETAZIONE ERRONEA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1370/95 DELLA COMMISSIONE	40
	PRESUNTA DISCRIMINAZIONE IN CONTRATTI PER RICERCATORI TITOLARI DI BORSA DI STUDIO: PAGAMENTI EFFETTUATI IN EURO ANZICHÉ IN YEN	45
	PRESUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO DA PARTE DELLA SVEZIA IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE ACCISE – TRATTAMENTO DEL CASO DA PARTE DELLA COMMISSIONE	48
	PRESUNTE IRREGOLARITÀ NELL'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO PHARE	52
3.1.3	La Fondazione europea per la formazione professionale	58
	MANCATA ACCETTAZIONE DI UN'OFFERTA	58
3.1.4	Banca europea per gli investimenti	63
	FINANZIAMENTO DELLA BANCA PER GLI INVESTIMENTI DI UN'AUTOSTRADA IN UNGHERIA	63
3.2	CASI RISOLTI DALLE ISTITUZIONI	71
3.2.1	Commissione europea	71
	PRESUNTE IRREGOLARITÀ NELLA GESTIONE DI UN CONTRATTO PHARE	71
	PRESUNTO MANCATO PAGAMENTO DI PARTE DI UNA SOVVENZIONE	73
	RIFIUTO DI PAGARE AD UN'ARTISTA I SUOI DIRITTI D'AUTORE	77
	RITARDO NEL PAGAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI UN PROGETTO PER LA PREVENZIONE DELL'AIDS	79

PAGAMENTI NON EFFETTUATI DA PARTE DELLA COMMISSIONE	80
RITARDO NEI PAGAMENTI A UN RESPONSABILE DI PROGETTO	82
DECISIONE DI NON CONCEDERE UNA BORSA DI STUDIO PER ATTIVITÀ SCIENTIFICHE	84
ESCLUSIONE DALLA COPERTURA DI UN'ASSICURAZIONE MALATTIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN SEGUITO A UN PRESUNTO DIVORZIO	86
RITARDO NEL PAGAMENTO DI LAVORI PORTATI A TERMINE	88
RICHIEDA DI PAGAMENTO DELL'ULTIMA QUOTA DEL FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO ECOS-OUVERTURE	89
3.2.2 Banca europea per gli investimenti	92
ABOLIZIONE DA PARTE DELLA BANCA PER GLI INVESTIMENTI DEI TASSI SPECIALI DI CONVERSIONE	92
3.3 CONCILIAZIONI AMICHEVOLI RAGGIUNTE DAL MEDIATORE	98
RISARCIMENTO PER IL RITARDO NEL PAGAMENTO DI UNA SOVVENZIONE	98
LA COMMISSIONE PAGA UN IMPORTO DOVUTO DAL 1995	101
3.4 CASI CHIUSI CON UNA VALUTAZIONE CRITICA DEL MEDIATORE	105
3.4.1 Parlamento europeo	105
RITIRO DEL PERMESSO DI INGRESSO AD UN EX DEPUTATO AL PARLAMENTO EUROPEO	105
3.4.2 Consiglio dell'Unione europea	112
ESCLUSIONE DI CANDIDATI DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE DURANTE UNA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI TIROCINANTI	112
3.4.3 Commissione europea	114
PRESUNZIONE DI INNOCENZA E VERBALI ADEGUATI DELLA REVISIONE DEI PROGETTI	114
PROCEDURA D'INFRAZIONE EX ARTICOLO 226: MANCATA MOTIVAZIONE DELL'ARCHIVIAZIONE DI UN FASCICOLO E VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA	122
FINANZIAMENTO NON RIUSCITO PER UN PROGETTO DI SVILUPPO	126
RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI CONSULENZA CON ECHO SULLA BASE DI ANALISI MEDICHE NON AGGIORNATE	135
MANCATA REGISTRAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI UNA DENUNCIA BASATA SULL'ARTICOLO 226	140
RIMBORSO DI DAZI DOGANALI	144
MANCATA MOTIVAZIONE DEL RIFIUTO DI CONCEDERE L'ACCESSO A DOCUMENTI SULLA BASE DELLA DECISIONE 94/90	150
OBBLIGO DELLA COMMISSIONE DI SPIEGARE LE RAGIONI SU UNA DENUNCIA BASATA SULL'ARTICOLO 226	152
MANCATA RISPOSTA AL RICORSO DEL DENUNCIANTE	157
MANCATA COMUNICAZIONE PER ISCRITTO DELLE RAGIONI	161
ESCLUSIONE DISCRIMINATORIA DA UNA PROCEDURA DI GARA D'APPALTO	164
PROCEDURE CHE LA COMMISSIONE DEVE SEGUIRE NEL TRATTAMENTO DELLE DENUNCE	171
MANCATO PAGAMENTO DI UN FINANZIAMENTO APPROVATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ECIP	176
FORMULAZIONE INGANNEVOLE IN UN BANDO DI GARA	180
3.4.4 Comitato delle regioni	184
MANCANZA DI INFORMAZIONI RIGUARDO ALL'ELENCO DI RISERVA	184
NOMINA IN UN IMPIEGATO SENZA INFORMARE LE PERSONE INSERITE NELLA GRADUATORIA DI RISERVA RELATIVA AL POSTO VACANTE	189
3.4.5 Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	193
PRESUNTA DISCRIMINAZIONE NELL'ANNUNCIO DI UN POSTO VACANTE/PRESUNTA VALUTAZIONE INIQUA ED ARBITRARIA ..	193
3.4.6 Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro	199
CONSIDERAZIONE DELL'ETÀ PER L'INQUADRAMENTO DI UN AGENTE LOCALE	199

3.5	PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE ACCOLTI DALLE ISTITUZIONI	203
3.5.1	Parlamento europeo	203
	IL PARLAMENTO EUROPEO ACCETTA DI CONSENTIRE AI CANDIDATI L'ACCESSO AI PROPRI ELABORATI DI ESAME CORRETTI . . .	203
3.5.2	Consiglio dell'Unione europea	205
	ACCESSO A DOCUMENTI DEL CONSIGLIO	205
3.5.3	Commissione europea	212
	COPERTURA ASSICURATIVA SUPPLEMENTARE PER GLI AGENTI LOCALI	212
	RIFIUTO DELLA COMMISSIONE DI CONCEDERE PIENO ACCESSO A DUE STUDI RELATIVI A PROCEDURE PER INADEMPIMENTO . . .	221
3.6	CASI CONCLUSI A SEGUITO DI UNA RELAZIONE SPECIALE	228
	ABUSO DELLE NORME SULLA PROTEZIONE DEI DATI - IL PARLAMENTO EUROPEO ADOTTA UNA RISOLUZIONE FAVOREVOLE ALLA RACCOMANDAZIONE DEL MEDIATORE	228
3.7	INDAGINI DI PROPRIA INIZIATIVA DEL MEDIATORE	228
	RITARDI DI PAGAMENTO	228
	INDAGINE DI PROPRIA INIZIATIVA SULLA GESTIONE DEL CCR A ISPRA	234
3.8	RELAZIONI SPECIALI AL PARLAMENTO EUROPEO	238
	DISCRIMINAZIONE BASATA SUL SESSO NELLE NORME DELLA COMMISSIONE PER IL DISTACCO DI FUNZIONARI NAZIONALI . . .	238
	ACCESSO AI DOCUMENTI DEL CONSIGLIO - ANCORA UNA VOLTA	239
4	RELAZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA	243
4.1	IL PARLAMENTO EUROPEO	243
4.2	LA COMMISSIONE EUROPEA	244
5	RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E ORGANI CORRISPONDENTI	247
5.1	RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI NAZIONALI E REGIONALI	247
5.2	LA RETE DI COLLEGAMENTO	247
5.3	RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI LOCALI	247
5.4	RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI NAZIONALI NEGLI STATI CANDIDATI ALL'ADESIONE	248
6	RELAZIONI PUBBLICHE	253
6.1	PRINCIPALI EVENTI DELL'ANNO	253
6.2	CONFERENZE E INCONTRI	257
6.3	ALTRI EVENTI	272
6.4	RELAZIONI CON I MEZZI D'INFORMAZIONE	276
6.5	COMUNICAZIONE VIA INTERNET	279

7	ALLEGATI	281
A	STATISTICHE	283
B	IL BILANCIO DEL MEDIATORE	289
C	PERSONALE	292
D	INDICE DELLE DECISIONI	295

1 PREFAZIONE **Trasparenza e buona amministrazione**

Nel corso del 2001 sono stati realizzati progressi significativi in due campi essenziali per l'attività svolta dal Mediatore europeo per conto dei cittadini europei.

In primo luogo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il regolamento sull'accesso del pubblico ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato CE. In seguito alla presentazione di un primo testo del regolamento, considerato di scarsa qualità, il Parlamento europeo e il Consiglio sono riusciti a negoziare un testo di gran lunga migliore e meritano le nostre congratulazioni per questo successo. Il regolamento è divenuto applicabile solo nel dicembre 2001, per cui non è ancora possibile valutarne gli effetti pratici ai fini della promozione di una maggiore trasparenza. Se nell'applicare il regolamento le istituzioni dell'Unione europea terranno fede al principio della trasparenza, esso migliorerà notevolmente la comprensione delle loro attività da parte dei cittadini. I prossimi anni costituiranno un banco di prova a tale riguardo, ragion per cui si auspica che vengano raggiunti i migliori risultati.

Sempre in relazione alla trasparenza, sarà importante seguire attentamente l'impatto sull'amministrazione delle norme in materia di protezione dei dati, le quali sono intese a tutelare la vita privata e familiare dei cittadini. Qualora le istituzioni dovessero applicare tali norme per scopi diversi, esse potrebbero pregiudicare la trasparenza dell'amministrazione nell'Unione europea e indebolire la necessaria tutela del diritto fondamentale alla vita privata e familiare.

Il secondo ambito in cui è stato conseguito un risultato positivo per i cittadini europei riguarda i principi di buona amministrazione. Il 6 settembre 2001 il Parlamento europeo ha approvato all'unanimità il Codice di buona condotta amministrativa dell'Unione europea e ha invitato la Commissione europea a presentare un regolamento al riguardo. In risposta all'interrogazione presentata dall'on. Roy Perry, la Commissione europea si è nuovamente rifiutata di dar seguito alla sua richiesta. Il Parlamento europeo prenderà sicuramente in considerazione l'opportunità di avviare un'azione legale sulla questione, a norma dell'articolo 192 del trattato CE.

Poiché in quasi tutti gli Stati membri sono in vigore simili norme sulla buona amministrazione, intese a promuovere buone relazioni con i cittadini, è difficile comprendere quali valide ragioni potrebbe avere la Commissione per adottare una posizione così prudente sulla questione.

Il Parlamento ha inoltre incaricato il Mediatore europeo di applicare il Codice di buona condotta amministrativa nello svolgimento delle indagini su eventuali casi di cattiva amministrazione. Per questo motivo, nella prossima primavera sarà avviata una campagna informativa al riguardo e il Codice sarà utilizzato quale base per l'attività relativa a denunce e alle indagini di propria iniziativa. È evidente che ciò promuoverà il diritto fondamentale dei cittadini a una buona amministrazione, sancito all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che è stata proclamata dai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in occasione del Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000.

La necessità di rispettare la Carta dei diritti fondamentali

Nella relazione annuale dello scorso anno ho definito la Carta dei diritti fondamentali come un passo avanti per i cittadini europei. Con rammarico devo ora constatare che, a parte i progressi summenzionati, le tre istituzioni che hanno proclamato la Carta non hanno ancora dimostrato l'intenzione di darne concreta attuazione. A parole, sia il Presidente della Commissione europea Romano PRODI sia il Commissario responsabile dei diritti dell'uomo António VITORINO, nonché le autorità politiche del Parlamento europeo, hanno dichiarato che la Carta va rispettata. In realtà, non è ancora stato dato effetto a questa dichiarazione. Il Parlamento europeo e la Commissione hanno continuato, per

esempio, a utilizzare le vecchie regole sulla discriminazione nei rispettivi bandi di assunzione, non tenendo conto del fatto che la Carta vieti anche la discriminazione basata sui limiti di età. Inoltre, sebbene abbiamo avviato un'indagine d'iniziativa, ispirata dalla Carta, sulla libertà di espressione dei funzionari e abbiamo presentato alla Commissione la proposta, sulla base dell'articolo 41 della Carta, di adottare norme di procedura scritte sul proprio ruolo di "custode dei trattati", nel corso dell'anno non sembra esservi stato alcun progresso nella posizione delle istituzioni. La lentezza della Commissione nel procedere all'esame di un caso di discriminazione sessuale mi ha indotto a presentare nel mese di novembre una relazione speciale al Parlamento europeo, mentre l'evidente incapacità della medesima istituzione di garantire al proprio personale il diritto al congedo parentale ha ispirato un'altra indagine d'iniziativa che dovrebbe ottenere una risposta nel febbraio del 2002.

Sono state presentate molte richieste per l'inclusione della Carta nel trattato o in un'eventuale Costituzione dell'Unione europea. A mio parere, il compito più urgente per le istituzioni è quello di rispettare le promesse fatte ai cittadini europei con la proclamazione della Carta. Non ha senso attribuire un valore giuridico a un testo se poi non sussiste l'obbligo di darne attuazione. Auspico pertanto che nel prossimo anno le istituzioni dimostrino concretamente di rispettare la Carta dei diritti fondamentali, il che sarebbe positivo per i cittadini e contribuirebbe sicuramente a migliorare le loro relazioni con le istituzioni.

Per una maggiore visibilità

Anche nel corso di quest'anno è stato più volte fatto presente che il comune cittadino europeo non è consapevole del proprio diritto di presentare denunce al Mediatore europeo. Lo stesso vale per il diritto dei cittadini di presentare petizioni al Parlamento europeo. Riguardo a queste critiche devo ribadire che il diritto a presentare denunce al Mediatore europeo è limitato alle attività delle istituzioni e degli organi comunitari e che l'ambito di competenza del Mediatore non include le attività delle amministrazioni nazionali, regionali o municipali negli Stati membri, né le attività di privati e imprese. Pertanto, il nostro scopo è stato quello di garantire che tutti coloro i quali sono effettivamente a contatto con l'amministrazione dell'Unione europea siano a conoscenza, o quanto meno possano venire facilmente a conoscenza, del proprio diritto a presentare denunce al Mediatore europeo.

Abbiamo proseguito la campagna informativa nei confronti dei cittadini continuando a fornire il nostro materiale alle rappresentanze della Commissione negli Stati membri, agli uffici d'informazione del Parlamento europeo, agli uffici dei difensori civici a livello nazionale e regionale e a simili organismi, nonché a tutti gli Info-Centres dell'Unione europea e inserendo nei loro siti Web un link al nostro sito. Nel corso dell'anno il abbiamo partecipato a numerose conferenze, seminari e riunioni a Bruxelles e a Strasburgo e negli Stati membri, avvalendoci di tali opportunità per fornire informazioni sul diritto di sporgere denuncia e sui risultati conseguiti. Abbiamo anche fornito informazioni ai deputati al Parlamento europeo e ai loro assistenti, considerando che essi vengono a contatto con numerosi cittadini che potrebbero nutrire timori sull'amministrazione comunitaria.

Abbiamo fatto in modo di raggiungere molti cittadini aggiornando costantemente il nostro sito Web con le ultime informazioni utili e inserendo un link verso tutti i siti Web che potrebbero rivestire interesse per i cittadini alla ricerca di informazioni sull'Unione europea. Ne è prova il crescente numero di denunce pervenute mediante il modulo elettronico disponibile sul sito. Né sono stati trascurati i tradizionali rapporti con la stampa, come testimoniano le numerose interviste e l'emissione di 24 comunicati stampa.

Queste attività proseguiranno attivamente anche in futuro. Nel corso dell'anno si sono potuti registrare dei successi, poiché il numero complessivo di denunce sta ancora aumentando. Inoltre, il fatto che il Mediatore europeo sia stato insignito del prestigioso Premio "Alexis de Tocqueville" conferito dall'Istituto europeo di amministrazione pubblica e sia stato candidato alla nomina di "europeo dell'anno" da *European Voice*, nonché le nume-

rose tesi di laurea sul Mediatore europeo provano che il messaggio ha raggiunto almeno alcuni ambienti.

Non mi risulta che nel mondo vi siano altri uffici del Difensore civico che si attivano maggiormente per informare i cittadini sul diritto di presentare denuncia e non esiste nessun altro ufficio che deve svolgere tale attività in 15 Stati membri e in 12 lingue ufficiali. Inoltre, abbiamo già iniziato a fornire informazioni nei paesi candidati, al fine di includere i loro uffici del Difensore civico nella rete che collega il Mediatore europeo e i Difensori civici nazionali e regionali e organismi analoghi negli Stati membri.

Saranno particolarmente apprezzati consigli per un più efficace svolgimento di questa attività e soprattutto un aiuto concreto e la collaborazione a questo livello. Non saranno invece soddisfatte le richieste di agire in maniera più populistica e vistosa, poiché ciò potrebbe danneggiare l'immagine di professionalità e serietà del Mediatore nell'ambito dell'Unione europea. Al fine di preservare le possibilità di conseguire buoni risultati per i cittadini, il Mediatore deve agire in modo equo e coerente, basandosi su indagini imparziali dei fatti e sul rispetto della legge.

Esame rapido delle denunce

Uno degli obiettivi più importanti è quello di dare un buon esempio di servizio pubblico, esaminando le denunce dei cittadini nei tempi più brevi possibile. I nostri obiettivi di gestione interna sono la comunicazione dell'avvenuto ricevimento delle denunce entro una settimana, l'accertamento della loro ricevibilità entro un mese e la conclusione delle indagini entro un anno, a meno che non si sia in presenza di circostanze eccezionali che giustifichino un'indagine più lunga.

Le denunce per le quali una decisione sulla ricevibilità richiede più di un mese sono soprattutto quelle in cui il Mediatore decide di avviare un'indagine. Tali denunce richiedono solitamente più tempo per la preparazione, poiché le denunce e le supposizioni del firmatario devono essere formulate in modo preciso e, in alcuni casi, è necessaria anche una ricerca giuridica. La durata media per una decisione positiva sulla ricevibilità delle denunce è stata superiore a 50 giorni nel 1998. Questo dato è sceso a 33 giorni nel 1999 e a 32 giorni nel 2000 mentre è risalito a 33 giorni nel 2001.

La durata media del tempo necessario per portare a termine un'indagine è stata di 289 giorni per le indagini concluse nel 2001, rispetto ai 316 giorni per le denunce evase nel 2000. Al 31 dicembre 2001, il numero di indagini rimaste aperte per oltre un anno era pari a 31. Per 9 di tali denunce, l'indagine si sta protraendo più a lungo del previsto a causa della complessità del caso, che prevede un progetto di raccomandazione o una relazione speciale al Parlamento europeo. L'arretrato effettivo a questa data era pertanto di sole 22 denunce, rispetto alle 35 al 31 dicembre 2000. Sebbene la nostra performance sia notevolmente migliorata nel corso dell'ultimo anno, non intendiamo riposare sugli allori ma siano determinati a proseguire sulla via del miglioramento.

Jacob Söderman

2 DENUNCE AL MEDIATORE

Il compito principale del Mediatore europeo consiste nell'occuparsi dei casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Eventuali casi di cattiva amministrazione sono sottoposti all'attenzione del Mediatore prevalentemente attraverso denunce presentate dai cittadini europei. Il Mediatore ha inoltre la facoltà di effettuare indagini di propria iniziativa.

Qualsiasi cittadino europeo o qualsiasi persona residente in uno Stato membro può presentare una denuncia al Mediatore. Possono inoltre sporgere denuncia imprese, associazioni o altri organismi che abbiano sede sociale nell'Unione. Le denunce possono essere presentate al Mediatore direttamente oppure tramite un deputato del Parlamento europeo.

Le denunce presentate al Mediatore sono trattate pubblicamente, a meno che l'autore della stessa non richieda la riservatezza. È importante che il Mediatore operi nel modo più aperto e trasparente possibile, sia per consentire ai cittadini europei di seguirne e comprenderne il lavoro, sia per fornire un buon esempio ad altri.

Nel 2001 il Mediatore ha trattato 2179 casi. 1874 erano nuove denunce ricevute nel 2001. 1694 di queste erano state inviate direttamente da singoli cittadini, 83 provenivano da associazioni e 86 da imprese. 4 denunce sono state trasmesse da deputati del Parlamento europeo. 301 casi sono stati riportati dal 2000. Il Mediatore ha inoltre avviato 4 indagini di propria iniziativa.

Come già indicato nella relazione annuale del Mediatore per il 1995, esiste un accordo tra la commissione per le petizioni del Parlamento europeo e il Mediatore in merito al reciproco deferimento, ove opportuno, di denunce e petizioni. Nel 2001, 2 petizioni sono state trasferite al Mediatore, con il consenso del firmatario, affinché venisse trattata come denuncia. 9 denunce sono state deferite, con il consenso del denunciante, al Parlamento europeo affinché venissero trattate come petizioni. Vi sono stati inoltre 167 casi in cui il Mediatore ha suggerito al denunciante di rivolgere una petizione al Parlamento europeo. (Cfr. Allegato A, Statistiche).

2.1 LA BASE GIURIDICA DELL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE

Il Mediatore svolge le sue funzioni nel rispetto dell'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea, dello Statuto del Mediatore¹ e delle disposizioni di esecuzione adottate dal Mediatore ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto. Il testo delle disposizioni di esecuzione e dello Statuto del Mediatore, in tutte le lingue ufficiali, è pubblicato sul sito Web del Mediatore (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>). Tali testi sono disponibili anche presso l'ufficio del Mediatore.

Le disposizioni di esecuzione riguardano il funzionamento interno dell'ufficio del Mediatore. Tuttavia, onde garantire che esse costituiscano un documento comprensibile e utile per i cittadini, esse comprendono anche materiale concernente altre istituzioni e altri organi che figurano già nello Statuto del Mediatore.

2.2 IL MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO

Tutte le denunce inviate al Mediatore sono registrate e ne viene accusata ricevuta. La lettera di avviso di ricevimento informa il denunciante in merito alla procedura di esame della sua denuncia e include il nominativo e il numero di telefono del giurista che se ne occupa. La fase successiva consiste nel valutare se la denuncia rientri o meno nel mandato del Mediatore.

¹ Decisione 94/262 del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 4 maggio del 1994, pag. 15.

Il mandato del Mediatore, definito dall'articolo 195 del trattato CE, autorizza quest'ultimo a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Una denuncia esula pertanto dal mandato se:

- 1 il denunciante non è una persona autorizzata a presentare una denuncia
- 2 non riguarda un'istituzione o un organo comunitario
- 3 riguarda la Corte di giustizia o il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali *ovvero*
- 4 non concerne un eventuale caso di cattiva amministrazione.

Esempio di una denuncia presentata da una persona non avente diritto

Nel maggio 1999 il sig. A. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo, per conto della propria società, relativa a un presunto caso di cattiva amministrazione concernente un prestito accordato dalla Banca europea per gli investimenti.

Poiché il sig. A. non era cittadino dell'Unione né era residente in uno Stato membro, il Mediatore lo ha informato, con lettera in data 29 giugno 1999, di non poter esaminare la sua denuncia. Ciononostante, il Mediatore ha deciso di indagare sulle asserzioni del denunciante nel quadro di un'indagine di propria iniziativa sulla base dell'articolo 195 del trattato CE.

Nel maggio 2001 il Mediatore ha concluso le indagini e, non avendo constatato la presenza di cattiva amministrazione da parte della Banca europea per gli investimenti, ha chiuso il caso.

Denuncia OI/4/99/OV

2.2.1 “Cattiva amministrazione”

In risposta a un invito del Parlamento europeo a precisare il suddetto concetto, il Mediatore ha fornito la seguente definizione nella relazione annuale per il 1997:

Si è in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante.

Nel 1998 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui tale definizione è stata accolta favorevolmente.

Durante il 1999 ha avuto luogo uno scambio epistolare tra il Mediatore e la Commissione che ha chiarito che anche la Commissione era d'accordo su tale definizione.

2.2.2 Il Codice di buona condotta amministrativa

Le origini del Codice

Nel novembre 1998, il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa sull'esistenza e l'accessibilità al pubblico, nelle varie istituzioni e organi comunitari, di un Codice di buona condotta amministrativa dei funzionari nelle loro relazioni con il pubblico. Nell'ambito dell'indagine di propria iniziativa è stato chiesto a diciannove istituzioni e organi comunitari se avessero già adottato o intendessero adottare un siffatto codice per i loro funzionari nelle relazioni con il pubblico.

Il 28 luglio 1999 il Mediatore ha proposto un Codice di buona condotta amministrativa sotto forma di progetti di raccomandazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al

Consiglio. Simili progetti di raccomandazione sono stati trasmessi alle altre istituzioni e organi nel settembre 1999.

Il diritto ad una buona amministrazione nella Carta dei diritti fondamentali

Il 2 febbraio 2000, nel corso di un'audizione pubblica organizzata dalla Convenzione responsabile della stesura della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Mediatore europeo ha chiesto che la Carta includesse, tra i diritti fondamentali, il diritto ad una buona amministrazione.

Il 7 dicembre 2000, in occasione del Consiglio europeo di Nizza, i Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione hanno proclamato la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. All'articolo 41 la Carta sancisce il diritto ad una buona amministrazione.

Verso un diritto amministrativo europeo

Il 6 settembre 2001, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione su un Codice di buona condotta amministrativa che le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, le loro amministrazioni e i loro funzionari dovrebbero rispettare nei rapporti con il pubblico. La risoluzione del Parlamento sul Codice di buona condotta amministrativa è basata sul Codice del Mediatore del 28 luglio 1999, con alcune modifiche introdotte dall'on. PERRY in qualità di relatore per la commissione delle petizioni del Parlamento europeo.

Contemporaneamente all'approvazione del Codice, il Parlamento europeo ha approvato anche una risoluzione in cui invita il Mediatore europeo ad applicare il Codice nelle indagini per l'accertamento di casi di cattiva amministrazione, in modo tale da rendere effettivo il diritto dei cittadini a una buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il Mediatore applicherà pertanto la definizione di cattiva amministrazione in modo tale da tener conto delle norme e dei principi contenuti nel Codice.

Facendo seguito a una proposta presentata originariamente dall'on. Jean-Maurice DEHOUSSE, relatore per la commissione giuridica e per il mercato interno, nella risoluzione del Parlamento europeo sul Codice di buona condotta amministrativa, del 6 settembre 2001, si chiede alla Commissione di presentare una proposta di regolamento contenente il Codice, basata sull'articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea.

L'incorporazione del Codice in un regolamento evidenzerebbe sia per i cittadini che per i funzionari la natura vincolante delle norme e dei principi in esso contenuti. L'articolo 192 del trattato CE conferisce al Parlamento europeo il diritto di avviare esso stesso, ove necessario, la procedura legislativa.

2.3 RICEVIBILITÀ DELLE DENUNCE

Una denuncia che rientra nel mandato del Mediatore deve soddisfare altri criteri di ricevibilità prima che il Mediatore possa avviare un'indagine. Tali criteri, definiti dallo Statuto del Mediatore, sono i seguenti:

- 1 occorre individuare l'autore e l'oggetto della denuncia (articolo 2, paragrafo 3 dello Statuto);
- 2 il Mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un sifatto organo (articolo 1, paragrafo 3);
- 3 la denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente (articolo 2, paragrafo 4);

4 la denuncia deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati (articolo 2, paragrafo 4);

5 in caso di denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi comunitari e i loro dipendenti, devono essere state esaurite le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo prima che possa essere presentata la denuncia (articolo 2, paragrafo 8).

Esempio di irricevibilità per mancanza di appropriati passi amministrativi

Nell'aprile 2001 un deputato al Parlamento europeo ha trasmesso al Mediatore la copia di una lettera inviata lo stesso giorno al Direttore generale della DG Ricerca della Commissione europea, riguardante una controversia sull'aggiudicazione di un appalto da parte della Commissione, chiedendo un parere sulle questioni sollevate.

Il Mediatore ha risposto che, prima di pronunciarsi su una controversia riguardante un'istituzione o un organo comunitario, è necessario procedere a un'indagine volta ad accertare la presenza di cattiva amministrazione, nell'ambito della quale entrambe le parti abbiano l'opportunità di essere sentite.

Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 4 dello Statuto del Mediatore stabilisce che una denuncia deve essere preceduta da passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati. La lettera del deputato europeo al Direttore generale potrebbe costituire un passo di questo tipo; tuttavia, è necessario concedere all'istituzione un lasso di tempo ragionevole per poter rispondere. Pertanto, in questa fase il Mediatore non ha potuto trattare la richiesta del deputato europeo come se fosse una denuncia e ha quindi chiuso l'esame del caso.

Il Mediatore ha altresì comunicato al deputato che, qualora la futura risposta della Commissione non fosse soddisfacente o qualora egli non ricevesse una risposta entro un termine ragionevole, potrebbe sempre valutare l'opportunità di sporgere denuncia al Mediatore europeo.

Denuncia 557/2001/IJH

Esempio di irricevibilità a causa di procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale

POLITICA DEL PERSONALE PRESSO IL CENTRO COMUNE DI RICERCA

Il 22 dicembre 2000 un avvocato italiano ha presentato denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea, per conto di cinque clienti. La denuncia riguardava la politica del personale praticata dall'istituzione presso il Centro comune di ricerca.

La denuncia è stata trasmessa al Presidente della Commissione europea, affinché si pronunciasse in merito alla questione. Nel suo parere, la Commissione ha comunicato che il denunciante aveva presentato una denuncia sulla stessa questione al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Durante una conversazione telefonica tra i servizi del Mediatore e il denunciante, quest'ultimo ha confermato di aver presentato denuncia al Tribunale di primo grado sull'oggetto illustrato nella denuncia presentata al Mediatore.

A norma dell'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea, il Mediatore europeo non può procedere a indagini quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria.

L'articolo 2, paragrafo 7 dello Statuto del Mediatore stabilisce che allorché il Mediatore, a causa di un procedimento giurisdizionale in corso o concluso sui fatti addotti, deve porre fine all'esame di una denuncia, i risultati delle indagini da lui eventualmente svolte in precedenza sono archiviati. Ciò considerato il Mediatore ha chiuso il caso.

Denunce 95/2001/IP, 138/2001/IP, 139/2001/IP, 140/2001/IP, 141/2001/IP

2.4 FONDA- TEZZA DELLE INDAGINI

Il Mediatore si occupa delle denunce che rientrano nel suo mandato e che soddisfano i criteri di ricevibilità. L'articolo 195 del trattato CE stabilisce che il Mediatore "procede alle indagini che ritiene giustificate". In taluni casi, possono non esservi motivi sufficienti a giustificare l'avvio di un'indagine da parte del Mediatore anche se la denuncia è tecnicamente ricevibile. Quando una denuncia è già stata trattata come petizione dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, il Mediatore generalmente ritiene che non sia giustificato avviare un'indagine, a meno che non vengano presentati nuovi elementi.

Esempio di un caso in cui l'indagine non era giustificata

Nel settembre 2001 uno studio legale italiano ha presentato denuncia, a nome di una società, contro l'Agenzia europea per la ricostruzione (EAR).

La società in questione ha partecipato a una gara a procedura aperta organizzata dalla EAR. La EAR ha successivamente cancellato la procedura aperta e ha fatto ricorso a una procedura negoziata. La società è stata invitata a partecipare alla procedura negoziata, ma la sua offerta non è stata accettata sebbene, stando a quanto affermato dal denunciante, essa sia stata corretta dal punto di vista tecnico e abbia offerto il prezzo più basso.

Nella denuncia presentata al Mediatore, lo studio legale afferma che la EAR ha agito violando il diritto comunitario e non rispettando i principi di trasparenza e di buona amministrazione. Per quanto riguarda la giustificazione della denuncia, si rimandava alla corrispondenza con la EAR in allegato.

La corrispondenza tra il denunciante e la EAR conteneva due accuse di azione illegale da parte della EAR: (i) la EAR aveva interpretato erroneamente una delle condizioni della gara d'appalto e (ii) secondo la sua stessa interpretazione della posizione giuridica, la EAR avrebbe dovuto escludere la società dalla procedura negoziata.

Per quanto riguarda il punto (i), non pare vi siano giustificazioni per un'indagine a norma dell'articolo 195 del trattato CE, perché il denunciante non ha fornito alcuna prova a dimostrazione che la EAR non era autorizzata a interpretare le condizioni della gara d'appalto in questo modo.

Per quanto riguarda il punto (ii), non pare vi siano giustificazioni per un'indagine a norma dell'articolo 195 del trattato CE perché, per quanto il denunciante avesse ragione, la società non sembra aver subito perdite in seguito alla sua mancata esclusione dalla gara.

Il Mediatore ha inoltre informato il denunciante che la sua decisione non pregiudicava il ricorso ad altri possibili rimedi legali aperti alla società.

Denuncia 1323/2001/IJH

2.5 ANALISI DELLE DENUNCE

Delle 8876 denunce registrate dall'inizio dell'attività del Mediatore, il 14% proveniva dalla Francia, il 16% dalla Germania, il 14% dalla Spagna, l'8% dal Regno Unito e l'11% dall'Italia. Un'analisi completa della provenienza geografica delle denunce registrate nel 2001 figura nell'Allegato A, Statistiche.

Nel 2001 il processo di esame delle denunce per accertare se esse rientrano nel mandato del Mediatore, soddisfano i criteri di ricevibilità e giustificano l'avvio di un'indagine è stato completato nel 92% dei casi. Il 29% delle denunce esaminate rientrava nel mandato del Mediatore. Di queste, 313 soddisfacevano i criteri di ricevibilità, ma 109 non giustificavano l'avvio di un'indagine. Sono state pertanto avviate indagini in 204 casi.

La maggior parte delle denunce che hanno condotto all'avvio di un'indagine riguardava la Commissione europea (77%). Dal momento che la Commissione europea costituisce il principale organo comunitario che adotta decisioni aventi un impatto diretto sui cittadini, è normale che essa sia l'oggetto primario delle loro denunce. 16 denunce riguardavano il Parlamento europeo e 5 il Consiglio dell'Unione europea.

I principali tipi di cattiva amministrazione contestati sono stati l'assenza di trasparenza (84 casi), la discriminazione (19 casi), le procedure irregolari o il mancato rispetto dei diritti di difesa (32 casi), l'inequità o l'abuso di potere (30 casi), il ritardo evitabile (37 casi), la negligenza (32 casi), il mancato adempimento degli obblighi, ovvero il mancato esercizio da parte della Commissione europea del suo ruolo di "custode dei trattati" nei confronti degli Stati membri (3 casi) e l'errore giuridico (19 casi).

2.6 SUGGERIMENTO DI CONTATTARE ALTRI ORGANI E TRASFERIMENTO DELLE DENUNCE

Qualora una denuncia esuli dal mandato o sia irricevibile, il Mediatore cerca sempre di consigliare al denunciante di rivolgersi ad un altro organo che possa occuparsene. Ove opportuno e con il consenso del firmatario, il Mediatore trasferisce la denuncia direttamente ad un'altra autorità competente, a condizione che la denuncia risulti motivata.

Nel 2001 è stata fornita consulenza in 909 casi, la maggior parte dei quali riguardava questioni di diritto comunitario. In 418 casi è stato consigliato al firmatario di rivolgersi a un Difensore civico nazionale o regionale o a un organo corrispondente. A 167 denunciante è stato consigliato di presentare una petizione al Parlamento europeo e inoltre 9 denunce sono state trasferite al Parlamento europeo, previo consenso del denunciante, affinché venissero trattate come petizioni, 8 denunce sono state trasferite alla Commissione europea e 12 denunce sono state trasferite a un Difensore civico nazionale o regionale. In 157 casi è stato consigliato di contattare la Commissione europea. Questo dato comprende alcuni casi in cui una denuncia contro la Commissione è stata dichiarata irricevibile in quanto non erano stati compiuti i debiti passi amministrativi presso la Commissione. In 167 casi è stato consigliato al denunciante di contattare altri organismi.

Esempio di un caso trasferito alla Commissione europea

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DA PARTE DELLE AUTORITÀ SPAGNOLE AI CITTADINI CON SEDE LEGALE AD ANDORRA

Nel novembre 2001 il Mediatore europeo ha ricevuto una denuncia presentata dalla sig.ra C., a nome del Consiglio degli spagnoli residenti ad Andorra. Una copia di tale lettera era stata trasmessa al Mediatore anche dal sig. Fiter, Difensore civico di Andorra. Secondo la denunciante, le autorità spagnole applicano illegalmente imposte sul reddito ai cittadini spagnoli aventi sede legale ad Andorra. Si è inoltre lamentata della scarsa attenzione riservata a questo problema da parte dei servizi competenti della Commissione, che erano stati consultati dal Difensore civico di Andorra nel maggio 2001.

Poiché il merito della denuncia riguardava azioni di autorità nazionali, che non rientrano nel mandato del Mediatore europeo, quest'ultimo ha dovuto dichiarare la denuncia irricevibile. Tuttavia, considerando che alcune direttive CE potrebbero essere state rilevanti ai fini della valutazione giuridica del problema, il Mediatore ha deciso di trasferire il caso alla Commissione europea vista la probabilità che esso rientri nelle sue competenze. La decisione è stata notificata anche al Difensore civico di Andorra.

Denuncia 1527/2001/JMA

2.7 I POTERI D'INDAGINE DEL MEDIATORE

2.7.1 L'interrogatorio di testimoni

Nel 2001 il potere del Mediatore di interrogare testimoni è stato invocato in un solo caso.

Secondo l'articolo 3, paragrafo 2 dello Statuto del Mediatore:

“I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del Mediatore; essi rendono dichiarazioni a nome delle loro amministrazioni e in base alle istruzioni di queste e restano vincolati dall'obbligo del segreto professionale.”

La procedura generale applicata per l'interrogatorio di testimoni è la seguente:

1 La data, l'ora e il luogo della deposizione orale devono essere concordati tra i servizi del Mediatore e il Segretariato generale dell'istituzione od organo interessato il quale informa il testimone/i testimoni. Le deposizioni orali vanno rese nei locali del Mediatore, solitamente a Bruxelles.

2 Ciascun testimone viene ascoltato separatamente e non è accompagnato.

3 La lingua o le lingue in cui avviene la deposizione è concordata tra i servizi del Mediatore e il Segretariato generale dell'istituzione od organo interessato. Qualora un testimone ne faccia richiesta preventivamente, la deposizione si svolge nella lingua madre del testimone.

4 Le domande e risposte sono registrate e verbalizzate dai servizi del Mediatore.

5 Il verbale è inviato al testimone per essere firmato. Il testimone può proporre correzioni linguistiche alle risposte. Qualora il testimone desideri correggere o completare una risposta, la risposta rivista e le ragioni delle correzioni vengono specificate in un documento a parte, che è allegato al verbale.

6 Il verbale firmato, corredato di eventuali allegati, fa parte del fascicolo del Mediatore relativo al caso.

Il punto 6 implica anche che il denunciante riceve una copia del verbale firmato e ha l'opportunità di esprimere delle osservazioni.

2.7.2 Ispezione di documenti

Durante il 2001 sono stati invocati in 4 casi i poteri del Mediatore di ispezionare i fascicoli e i documenti relativi a un'indagine.

Secondo l'articolo 3, paragrafo 2 dello Statuto del Mediatore:

“Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al Mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. Essi possono rifiutarvisi soltanto per motivi di segreto professionale debitamente giustificati.

Consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e soggetti in tale Stato al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto previo consenso di detto Stato membro.

Consentono l'accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.”

Le istruzioni del Mediatore al suo personale riguardo all'ispezione di documenti riguardano i seguenti punti:

Il giurista non deve firmare nessun formulario di impegno o nessun attestato che non sia la semplice lista di documenti ispezionati o copiati. Qualora i servizi dell'istituzione o

organo interessato facciano una proposta in tal senso, il giurista ne trasmette copia al Mediatore.

Se i servizi dell'istituzione od organo interessato cercano di impedire o di imporre condizioni irragionevoli all'ispezione di un qualsiasi documento, il giurista deve informarli che ciò viene considerato come un rifiuto.

Se l'ispezione di un qualsiasi documento viene rifiutata, il giurista chiede ai servizi dell'istituzione o dell'organo interessato di esporre il motivo debitamente giustificato di segreto professionale sul quale si basa tale rifiuto.

Il primo punto è stato aggiunto a seguito di un caso in cui i servizi della Commissione avevano proposto che il personale del Mediatore firmasse un impegno a indennizzare la Commissione relativamente a danni causati a terzi con la divulgazione di informazioni contenute nel documento.

2.7.3 I poteri d'indagine del Mediatore

Nella relazione annuale per il 1998 il Mediatore ha proposto che i suoi poteri d'indagine venissero chiariti sia per quanto riguarda l'ispezione dei documenti che l'audizione dei testimoni. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che sollecitava la commissione per gli affari istituzionali a prendere in considerazione una modifica dell'articolo 3, paragrafo 2 dello Statuto del Mediatore secondo quanto proposto nella relazione elaborata dalla commissione per le petizioni².

Il 6 settembre 2001 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla modifica dell'articolo 3, paragrafo 2 dello Statuto del Mediatore, basata sulla relazione della commissione per gli affari costituzionali (*relatrice* on. Teresa Almeida Garrett) A5-0240/2001.

Il testo approvato dal Parlamento è il seguente:

Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che egli richiede loro e di permettergli di consultare e di riprodurre qualsiasi documento. Per "documento" si intende qualsiasi contenuto informativo a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva).

Consentono al mediatore l'accesso a tutti i documenti riservati provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.

In tutti i casi in cui i documenti sono classificati "SECRET" (segreto) o "CONFIDENTIEL" (riservato), il mediatore, a norma dell'articolo 4, non può divulgare il contenuto di tali documenti.

I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari, testimoniano a richiesta del mediatore; essi sono tenuti a fornire informazioni complete e veridiche.

A norma dell'articolo 195, paragrafo 4 del trattato CE, la Commissione ha l'opportunità di elaborare un parere sul testo rivisto, che richiederà per la sua entrata in vigore anche l'approvazione del Consiglio a maggioranza qualificata.

Al momento in cui è stata redatta la presente relazione, la Commissione non aveva ancora presentato un parere.

²

Relazione della commissione per le petizioni sulla relazione annuale sulle attività del Mediatore europeo nel 1998 (A4-0119/99). Relatrice: on. Laura de Esteban Martín.

2.8 INDAGINI DEL MEDIATORE E LORO RISULTATI

Quando il Mediatore decide di avviare un'indagine in merito a una denuncia, il primo passo consiste nel trasmettere la denuncia e gli eventuali allegati all'istituzione o all'organo comunitario interessato affinché formuli un parere. Una volta ricevuto il parere, esso viene inviato al denunciante per eventuali osservazioni.

In alcuni casi, l'istituzione o l'organo stesso provvede a risolvere il caso in modo soddisfacente per il denunciante. Se questo risulta dal parere e dalle osservazioni, il caso viene chiuso come "risolto dall'istituzione". In alcuni altri casi il denunciante decide di ritirare la denuncia e il fascicolo viene archiviato per questo motivo.

Se la denuncia non viene risolta dall'istituzione né ritirata dal denunciante, il Mediatore continua le proprie indagini. Se esse non evidenziano un caso di cattiva amministrazione, il denunciante e l'istituzione o l'organo interessato ne sono informati e il caso viene archiviato.

Se le indagini del Mediatore rivelano un caso di cattiva amministrazione, egli ricerca, per quanto possibile, una soluzione amichevole atta a eliminare tale caso di cattiva amministrazione e a soddisfare il denunciante.

Se una soluzione amichevole non è possibile o se la ricerca di quest'ultima non ha avuto esito positivo, il Mediatore chiude il fascicolo rivolgendo una valutazione critica all'istituzione o all'organo interessato, oppure giunge a una constatazione formale di cattiva amministrazione e corredata di progetti di raccomandazione.

La valutazione critica è ritenuta opportuna nei casi in cui la cattiva amministrazione non risulta avere implicazioni generali e non appare necessaria un'azione ulteriore da parte del Mediatore.

Nei casi in cui invece risulta necessaria un'azione ulteriore da parte del Mediatore (ovvero i casi più gravi di cattiva amministrazione o casi in cui si riscontrano implicazioni generali), il Mediatore adotta una decisione corredata di progetti di raccomandazione all'istituzione o all'organo interessato. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello Statuto del Mediatore, l'istituzione o l'organo interessato è tenuto a trasmettere entro tre mesi un parere circostanziato al Mediatore. Il parere circostanziato può essere costituito dall'accettazione della decisione del Mediatore e da una descrizione delle misure adottate per attuare le raccomandazioni.

Se un'istituzione o un organo comunitario non risponde in modo soddisfacente a un progetto di raccomandazione, l'articolo 3, paragrafo 7 stabilisce che il Mediatore trasmetta una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione o all'organo interessato). Tale relazione può essere corredata di raccomandazioni.

Nel 2001 il Mediatore ha avviato 208 indagini, di cui 204 in merito a denunce e 4 di propria iniziativa. (Per ulteriori dettagli si cfr. l'Allegato A, Statistiche).

80 casi sono stati risolti dall'istituzione o dall'organo stesso. Di questi 53 erano casi in cui l'intervento del Mediatore è riuscito ad ottenere una risposta nel caso di mancata risposta a della corrispondenza (si veda la Sezione 2.9 della relazione 1998 per ulteriori dettagli sulla procedura utilizzata in questi casi). 1 denuncia è stata ritirata dal firmatario. In 114 casi le indagini del Mediatore non hanno rilevato cattiva amministrazione.

In 46 casi è stata rivolta una valutazione critica all'istituzione o all'organo interessato. In 2 casi è stata raggiunta una soluzione amichevole. 13 progetti di raccomandazione sono stati formulati alle istituzioni e agli organi interessati nel 2001. 10 progetti di raccomandazione sono stati accettati dalle istituzioni nel 2001, 6 dei quali erano progetti di raccomandazione formulati nel 2000 (denunce 367/98/GG, 1372/98/OV, 457/99/IP, 610/99/IP, 1000/99/IP e 25/2000/IP). Nel caso di altri 4 progetti di raccomandazione formulati nel

2001 il termine per un parere circostanziato dell'istituzione interessata scadeva entro al fine dell'anno.

In 2 casi un progetto di raccomandazione è stato seguito da una relazione speciale al Parlamento europeo. Un'indagine riguardava la denuncia 242/2000/GG. L'altra indagine riguardava la denuncia 917/2000/GG (cfr. Sezione 3.8).

Il testo completo delle relazioni speciali è pubblicato sul sito Web del Mediatore in tutte le lingue ufficiali.

3 DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE

3.1 CASI IN CUI NON È STATA RILEVATA CATTIVA AMMI- NISTRAZIONE

3.1.1 Consiglio dell'Unione europea

INTEGRAZIONE DEL SEGRETARIATO DI SCHENGEN NEL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO

*Decisione sulla denun-
cia 579/99/JMA (confi-
denziale) contro il
Consiglio dell'Unione
europea*

LA DENUNCIA

Il 17 maggio 1999, il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo registrata con il numero 534/99/JMA. Egli sosteneva che la decisione del Consiglio 1999/307/CE, del 1° maggio 1999, che stabilisce le modalità d'integrazione del Segretariato di Schengen nel Segretariato Generale del Consiglio [d'ora innanzi la decisione del Consiglio] era arbitraria e discriminatoria, in quanto l'art. 3, lettera e) punto i. limitava l'integrazione del personale a coloro che alla data del 2 ottobre 1997 erano impiegati presso il segretariato di Schengen. Il denunciante ha presentato numerose argomentazioni a sostegno di quanto affermato.

Alla luce delle informazioni presentate dal denunciante nella sua lettera, risultava che precedentemente non era stato intentato nessun iter amministrativo presso l'istituzione responsabile. Come previsto dall'art. 2, paragrafo 4 dello statuto del Mediatore europeo, la denuncia è stata dichiarata irricevibile e il Mediatore ha deciso di chiudere il caso.

Il 26 maggio 1999, il denunciante ha inviato informazioni aggiuntive che dimostravano che, di fatto, egli aveva avuto numerosi scambi con il segretariato generale del Consiglio in merito alla natura discriminatoria della decisione del Consiglio, prima che questa venisse adottata. Alla luce di queste nuove informazioni, il Mediatore ha deciso di aprire un nuovo fascicolo (579/99/JMA) e di avviare un'indagine al riguardo. Le nuove informazioni fornite dal denunciante descrivevano la sua corrispondenza scritta con le Rappresentanze permanenti di diversi Stati membri, oltre che con il segretario Generale del Consiglio, di cui egli allegava copia.

In breve, il denunciante chiedeva che il Consiglio riconsiderasse la propria decisione di non ritenerlo idoneo all'integrazione nel segretariato generale del Consiglio, sebbene egli fosse entrato a far parte del segretariato di Schengen dopo il 2 ottobre 1997.

L'INDAGINE

Il parere del Consiglio dell'Unione europea

Il Consiglio ha esordito esprimendo l'opinione secondo cui la denuncia non rientrava nell'ambito delle competenze del Mediatore europeo. Esso ha spiegato che il denunciante aveva invocato l'illegalità di una decisione del Consiglio e, pertanto, di un atto di efficacia generale adottato dal Consiglio nella sua funzione di organo legislativo, e non di autorità avente potere di nomina. Inoltre, il Consiglio ha fatto rilevare che l'illegalità di tale decisione era stata sostenuta da diverse azioni dirette, attualmente pendenti innanzi al Tribunale di primo grado (causa T-164/99 e causa T-166/99).

L'istituzione ha riferito che, dopo il 1° maggio 1999, le relative decisioni prese dal segretariato generale del Consiglio nella sua funzione di autorità che ha potere di nomina avevano cercato di attuare la decisione del Consiglio del 1° maggio 1999 oggetto della controversia. In conclusione, il Consiglio ha ritenuto che la sentenza del tribunale fosse un elemento essenziale per determinare la necessità di qualunque ulteriore azione da parte del segretariato generale del Consiglio in merito.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ribadito gli argomenti già avanzati nella sua denuncia.

Relativamente alle cause pendenti presso il Tribunale di primo grado, il denunciante ha spiegato di essere a conoscenza della presentazione dei suddetti casi e che infatti aveva avuto dei contatti con uno dei ricorrenti. Tuttavia, egli era incerto riguardo alle implica-

zioni che le decisioni relative alle due cause pendenti avrebbero potuto avere sulla sua particolare situazione.

ULTERIORI INDAGINI

Decisione del Mediatore europeo di sospendere l'esame della denuncia

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore, risultavano pendenti due diverse cause contro il Consiglio dell'Unione europea innanzi al Tribunale di primo grado (Cause T-164/99 e T-166/99). Queste cause riguardavano contestazioni simili a quelle esposte nella denuncia presentata al Mediatore europeo.

Quantunque i ricorrenti delle cause presso il Tribunale di primo grado e l'autore della denuncia presentata al Mediatore non fossero gli stessi, entrambi sollevavano identici problemi giuridici. Alla luce di tali circostanze, il Mediatore nel gennaio 2000 ha deciso di sospendere le indagini sulla denuncia sino a quando il Tribunale di primo grado non avesse deciso in merito alle due cause pendenti.

Pronuncia del Tribunale di primo grado in merito alle due cause correlate

Il 27 giugno 2001, il Tribunale di primo grado ha emesso la sentenza per le cause T-164/99 e T-166/99.

La causa T-164/99, discussa unitamente alle cause T-37/00 e T-38/00, era stata intentata, fra gli altri, da un funzionario del Consiglio e dal vincitore di un concorso pubblico bandito dal Consiglio stesso. I ricorrenti sostenevano l'illiceità della decisione del Consiglio 1999/307/CE del 1° maggio 1999, che stabilisce le modalità d'integrazione del Segretariato di Schengen nel Segretariato Generale del Consiglio e che quindi tale decisione dovesse essere annullata. Essi basavano il loro reclamo sulle seguenti motivazioni: (i) la decisione era stata adottata violando il protocollo del trattato di Amsterdam sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (art. 7: integrazione delle funzioni del Segretariato di Schengen), alcune disposizioni del regolamento del personale (articoli 7, 10, 27 e 29: assunzione dei funzionari della Comunità tramite concorso), la gerarchia delle disposizioni legislative ed il principio di non discriminazione, e (ii) che la decisione era viziata da un errore di diritto. Dopo aver esaminato le argomentazioni delle parti, la Corte ha respinto tutte le eccezioni a sostegno delle richieste di annullamento ed ha rigettato le cause.

La causa T-166/99 era stata intentata da ex membri del personale del segretariato di Schengen. Anch'essi richiedevano l'annullamento della decisione del Consiglio 1999/307/CE. Il Consiglio, tuttavia, ha sollevato un'eccezione di irricevibilità e ha chiesto alla Corte di rigettare la causa senza esaminare le argomentazioni di merito avanzate dai ricorrenti. Il Tribunale di primo grado ha concluso che i ricorrenti non potevano essere considerati personalmente interessati dalla decisione contestata e pertanto ha rigettato la causa.

LA DECISIONE

1 La competenza del Mediatore a trattare la denuncia

1.1 Secondo il Consiglio, non era competenza del Mediatore trattare la denuncia perché quest'ultima contestava la legalità di una decisione del Consiglio che è un atto di efficacia generale adottato dal Consiglio nella sua funzione di organo legislativo e non di autorità che ha potere di nomina.

1.2 Il Mediatore ha rilevato che in virtù dell'art. 195 del trattato CE egli è abilitato ad indagare sui casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi

comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Il Mediatore ha ricordato che secondo la definizione accettata da una risoluzione del Parlamento europeo, sono considerati casi di cattiva amministrazione quelli in cui un organo pubblico non ottempera a una norma o un principio aventi carattere vincolante.

Nel caso specifico, il ricorrente ha asserito che il Consiglio aveva violato il principio generale del diritto comunitario che non ammette la discriminazione arbitraria. Il Mediatore ha ritenuto pertanto di essere competente a trattare il caso in cui si denunciava un episodio di cattiva amministrazione.

2 Data fissata per le modalità d'integrazione

2.1 Il denunciante sosteneva che la decisione del Consiglio 1999/307/CE del 1° maggio 1999, che stabilisce le modalità d'integrazione del Segretariato di Schengen nel Segretariato Generale del Consiglio fosse arbitraria e discriminatoria in quanto l'art. 3, lettera e), punto i., limitava l'integrazione del personale a coloro che alla data del 2 ottobre 1997 erano impiegati presso il segretariato di Schengen.

2.2 Il Consiglio ha spiegato che tutte le decisioni del suo segretariato generale relative al personale precedentemente impiegato nel segretariato di Schengen erano state prese in attuazione della decisione del Consiglio 1999/307/CE, evidenziando che l'illegalità di tale decisione era stata sostenuta da diverse azioni dirette presentate presso il Tribunale di primo grado (cause T-164/99 e T-166/99). Di conseguenza, il Consiglio ha ritenuto che il risultato dei procedimenti giudiziari fosse un elemento essenziale per la determinazione della materia oggetto di denuncia.

2.3 Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore, risultava l'esistenza di due cause contro il Consiglio dell'Unione europea pendenti innanzi al Tribunale di primo grado (Cause T-164/99 e T-166/99), relative ad accuse giuridiche simili a quelle esposte nella denuncia presentata al Mediatore europeo.

Quantunque i ricorrenti delle cause presso il Tribunale di primo grado ed il denunciante della causa depositata presso il Mediatore non fossero gli stessi, i problemi giuridici sollevati erano i medesimi. Alla luce di tali circostanze e in base all'art. 2 paragrafo 7 del suo statuto, nel gennaio 2000 il Mediatore ha deciso di sospendere le indagini sulla denuncia sino a quando il Tribunale di primo grado non si fosse pronunciato in merito alle due cause correlate.

2.4 Il 27 giugno 2001, il Tribunale di primo grado ha emesso la sentenza sulle cause T-164/99 e T-166/99. Nella sua sentenza relativa alla causa T-164/99, esaminata unitamente alle cause T-37/00 e T-38/00, il Tribunale si è soffermato a considerare, in particolare, se la scelta del 2 ottobre 1997 come termine entro il quale il personale, per poter essere integrato nel segretariato Generale del Consiglio, sarebbe dovuto essere impiegato presso il segretariato di Schengen, era arbitraria e discriminatoria. Il Tribunale ha fatto le seguenti considerazioni:

74. *“La data del 2 ottobre 1997 è quella della firma del trattato di Amsterdam, che include il protocollo. In tale data è perciò diventato chiaro che, salvo successiva ratifica del trattato, il personale del Segretariato di Schengen sarebbe stato integrato nel Segretariato Generale del Consiglio, e le relative disposizioni dettagliate sarebbero state adottate dal Consiglio stesso.*

75. *In tali circostanze, il Consiglio non può essere criticato per aver stabilito, nel piano autonomo di assunzione introdotto dalla decisione 1999/307, la classe di persone aventi diritto a tale integrazione fissando al 2 ottobre 1997 l'inizio del periodo durante il quale i medesimi sarebbero dovuti risultare in servizio presso il Segretariato di Schengen. Poiché il Consiglio era autorizzato a stabilire le disposizioni dettagliate per l'integrazio-*

ne, indipendentemente dal regolamento del personale e dalle condizioni di impiego, tenendo conto della posizione delle persone impiegate nel Segretariato di Schengen, esso aveva la facoltà di evitare un aumento artificiale del numero di quelle persone, dopo che il principio di integrazione era diventato di pubblico dominio il 2 ottobre 1997. La scelta della data del 2 ottobre 1997 non può pertanto essere considerata arbitraria.”

2.5 Alla luce della summenzionata sentenza, il Mediatore ha ritenuto che la scelta del 2 ottobre 1997, così come disposto dall'art. 3, lettera e), punto i. della decisione del Consiglio 1999/307/CE, non poteva essere considerata arbitraria e/o discriminatoria. Il Mediatore ha pertanto concluso che non vi è stata cattiva amministrazione riguardo a questo aspetto del caso.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore nel presente caso, non appare che vi sia stata cattiva amministrazione da parte del Consiglio. Il Mediatore ha pertanto deciso di chiudere il caso.

ACCESSO A DOCUMENTI E PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI LEGISLATIVI

Decisione sulla denuncia 327/2000/PB presentata contro il Consiglio dell'Unione europea

LA DENUNCIA

Nel marzo 2000 il denunciante ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro il Consiglio riguardante il rifiuto opposto da quest'ultimo alla richiesta di accedere al documento 14238/99 formulata dal denunciante conformemente alla decisione del Consiglio 93/731 (testo consolidato della Presidenza presentato al gruppo di lavoro sulla proprietà intellettuale relativo alla proposta modificata di direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione).

La richiesta iniziale del denunciante era stata respinta ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 93/731 del Consiglio, adducendo come motivazione che il documento conteneva le posizioni dettagliate di delegazioni nazionali in merito a una questione in fase di dibattito in seno al Consiglio, che la relativa divulgazione avrebbe potuto pregiudicarne le decisioni, e che tutto sommato l'interesse del richiedente nell'ottenere accesso al documento era in contrasto con l'interesse del Consiglio nell'efficacia della discussione che richiedeva di tutelare la segretezza del documento, e pertanto quest'ultimo prevaleva sul primo nel caso specifico.

Il denunciante ha presentato una richiesta di conferma di accesso sottolineando che il Consiglio gli aveva in precedenza concesso di accedere a documenti di lavoro del gruppo di esperti che contenevano in gran parte informazioni particolareggiate sulle posizioni assunte dagli Stati membri. Inoltre, il documento riportava la posizione al termine del periodo della Presidenza finlandese fatte salve eventuali modifiche sotto la presidenza successiva.

Il Consiglio ha respinto la richiesta di conferma sostenendo che la divulgazione del documento, che in alcune parti riportava una sintesi della posizione delle delegazioni, avrebbe potuto nuocere alle discussioni in materia ancora in corso. È stato ribadito che era stata effettuata una valutazione dell'interesse prevalente.

Il Consiglio ha altresì avanzato la possibilità di concedere un accesso parziale al documento e comunicato che la questione era all'esame della Corte di giustizia in seguito a ricorso presentato al Tribunale di primo grado.

Il denunciante ha formulato le seguenti richieste:

- (i) che il Consiglio renda pubblico il documento in questione e
- (ii) il Consiglio renda pubblici tutti i documenti legislativi oggetto di dibattito in seno ai vari gruppi di lavoro del Consiglio.

L'INDAGINE

Il parere del Consiglio

La denuncia è stata trasmessa al Consiglio per ottenerne il parere. Nella lettera inviata al Consiglio, il Mediatore ha chiesto di includere nella risposta un parere in merito alle seguenti questioni:

- (i) se era tenuto a spiegare in quale modo era pervenuto alla conclusione che l'interesse generale del Consiglio nell'efficacia della discussione in seno al Consiglio stesso prevalesse sull'interesse del denunciante nell'ottenere l'accesso, e
- (ii) se nel trattare la richiesta di conferma del denunciante il Consiglio doveva rispondere alle doglianze avanzate dal denunciante relative al rifiuto opposto alla sua richiesta iniziale.

Il Consiglio ha espresso in sintesi il parere riportato di seguito.

Riguardo alla prima doglianza del denunciante, il Consiglio ha affermato che a seguito della presente denuncia aveva riesaminato la decisione di rifiutare l'accesso ai documenti in questione. Aveva pertanto ritenuto che da quel momento il documento poteva essere reso pubblico, poiché le discussioni in seno al Consiglio si erano concluse con un accordo politico. Il Consiglio avrebbe pertanto fornito al denunciante il documento su richiesta. Il Consiglio ha pertanto ritenuto che le due domande poste dal Mediatore nella lettera al Consiglio non fossero più pertinenti.

Per quanto attiene alla seconda doglianza del denunciante, il Consiglio ha innanzitutto rilevato che essa non riguardava l'applicazione delle norme relative all'accesso del pubblico ai documenti, bensì una questione di carattere politico più che amministrativo ed esulava pertanto dalla sfera dei poteri di indagine del Mediatore.

Dopo aver formulato queste osservazioni preliminari in merito alla seconda asserzione del denunciante, il Consiglio ha dichiarato che, onde fornire un'informazione più adeguata sulla propria attività e facilitare l'accesso ai propri documenti il Segretariato generale del Consiglio pubblica su Internet l'elenco degli argomenti presenti all'ordine del giorno provvisorio delle riunioni del Consiglio e dei suoi organi preparatori allorché il Consiglio delibera nell'esercizio della sua funzione di legislatore. Inoltre nel quadro dell'impegno assunto dal Consiglio per migliorare l'informazione sulle proprie attività legislative, il Segretariato generale pubblica un estratto mensile degli atti legislativi e non legislativi adottati dal Consiglio, nonché le dichiarazioni messe a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici. L'estratto riporta altresì i voti contrari all'adozione, le astensioni e le dichiarazioni di voto e si può consultare sul sito web del Consiglio (<http://ue.eu.int>) sotto il titolo "Trasparenza - Elenco degli atti del Consiglio".

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante non ha presentato alcuna osservazione.

LA DECISIONE

1 Rifiuto di divulgare il documento

1.1 Il denunciante asseriva che il Consiglio gli aveva illegittimamente rifiutato di accedere a un documento. Il Mediatore aveva chiesto al Consiglio di esprimere un parere in merito alla denuncia, e di rispondere a due domande riguardanti il trattamento della richiesta di accesso al documento formulata dal denunciante. A seguito della presentazione della denuncia al Mediatore, il Consiglio aveva deciso di consentire al denunciante di accedere

al documento. Il Consiglio aveva ritenuto che la nuova decisione rendesse superfluo rispondere alle due domande postegli dal Mediatore.

1.2 Il Mediatore ha innanzitutto sottolineato che dalla risposta fornita dal Consiglio alle due domande poste era emersa un'errata interpretazione. Rientra nella sfera delle competenze del Mediatore indagare su eventuali casi di cattiva amministrazione nelle procedure o nelle decisioni precedenti che sono state riesaminate e modificate. Il Consiglio ha pertanto erroneamente ritenuto che le domande rivolte dal Mediatore non fossero più pertinenti in seguito alla decisione del Consiglio di permettere al denunciante di accedere al documento. Tuttavia, dal momento che al denunciante è stato consentito di accedere al documento e che questi ha dimostrato di non voler dare ulteriore seguito alla questione, il Mediatore ha deciso di porre termine alle indagini relative alla prima doglianza.

2 Pubblicazione di documenti legislativi già discussi

2.1 Il denunciante ha asserito che il Consiglio dovrebbe rendere pubblici tutti i documenti legislativi che sono stati oggetto di discussione in seno ai vari gruppi di lavoro del Consiglio. Il Consiglio ha fornito un resoconto in merito alle prassi seguite per la pubblicazione dei suoi documenti.

2.2 Alla luce del resoconto del Consiglio in merito alle rispettive prassi per la pubblicazione il Mediatore ha ritenuto non si fosse in presenza di cattiva amministrazione.

3 Conclusioni

Sulla base delle indagini del Mediatore in merito alla presente denuncia, non è risultato che il Consiglio si sia reso responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.1.2 LA DENUNCIA

Commissione europea

RECUPERO DI SPESE MEDICHE

Decisione sulla denuncia 1275/99/(OV-MM-JSA)IJH (confidenziale) presentata contro la Commissione europea

Nell'ottobre 1999 il signor X ha presentato una denuncia relativa al prepensionamento obbligatorio impostogli dalla Commissione, alla decisione della stessa di rivalersi su di lui per il rimborso di spese sostenute per una commissione medica e alla mancata risposta, da parte della Commissione, alle tre lettere inviatele.

I fatti presentati nella denuncia sono i seguenti:

Dal 1964 al 1979 il denunciante aveva lavorato presso i servizi della Commissione a Bruxelles e a Lussemburgo come funzionario di grado A5. Fra il 1965 e il 1977 aveva sofferto di depressione, a causa della quale si era frequentemente assentato dal lavoro. Il 1° marzo 1979 erano state decise le sue dimissioni d'ufficio per invalidità. Il 30 maggio 1980 il denunciante aveva presentato ricorso affinché venisse riconosciuto che la sua malattia era di carattere professionale. Dietro sua richiesta, venne convocata una commissione medica incaricata di esaminare il suo caso. Il 23 dicembre 1988 la commissione medica perveniva alla conclusione che la sua malattia non poteva essere classificata come professionale. Il 13 gennaio 1989 l'autorità che ha il potere di nomina adottava una decisione di conseguenza. Il denunciante impugnava la decisione presentando denuncia ai sensi dell'articolo 90 dello statuto del personale. La denuncia e i successivi ricorsi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia non hanno sortito alcun risultato.

Il 3 aprile 1998, quasi dieci anni dopo la decisione finale dell'autorità che ha il potere di nomina relativa al carattere non professionale della malattia che aveva colpito il denunciante, la Commissione ha emesso una decisione di recupero nei confronti del denunciante con la quale richiedeva il rimborso di 149,982 BEF per le spese sostenute per lo specialista scelto dal denunciante e per metà delle spese relative al terzo specialista, interpellato dalla commissione medica che aveva esaminato il suo caso. Il denunciante ha presentato ricorso contro la decisione di recupero a norma dell'articolo 90 dello statuto del per-

sonale, che la Commissione ha respinto con una decisione del 4 marzo 1999. La decisione di recupero è stata attuata mediante trattenute dalla pensione del denunciante.

Nella denuncia al Mediatore il denunciante ha presentato le seguenti doglianze:

(i) Fra il 1965 e il 1975 era stato vittima di soprusi di natura psicologica da parte del suo superiore di allora presso la Commissione, soprusi che erano la causa della sua malattia.

(ii) Poiché era un dissidente della rivoluzione ungherese del 1956, fra il 1960 e il 1970 era stato sorvegliato dai servizi segreti ungheresi. Inoltre il suo superiore di allora era un agente comunista in contatto con i servizi segreti ungheresi.

(iii) La Commissione non aveva risposto alle sue lettere del 3 marzo 1999, del 16 marzo 1999 e del 15 aprile 1999, indirizzate all'(ex) Direttore generale Steffen SMIDT e al capo unità della DG IX (Personale e Amministrazione), signor KAHN, e in cui egli forniva nuovi elementi al fine di ottenere un riesame del suo caso da parte della Commissione e la revoca della decisione di recupero.

Sulla base di tali doglianze, il denunciante ha formulato le seguenti richieste:

(a) che la Commissione lo riabiliti sotto il profilo morale e finanziario riconoscendo il carattere professionale della sua malattia e riconsiderando la decisione del 1979 di dimetterlo d'ufficio;

(b) che la Commissione revochi la decisione di recupero pronunciata nei suoi confronti in merito alle spese sostenute nel 1998 per l'attività della commissione medica.

Il 31 dicembre 1999 il Mediatore ha comunicato al denunciante che riteneva irricevibili le doglianze (i) e (ii) e la richiesta (a) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dello Statuto del Mediatore, tenendo presente che i presunti fatti risalivano al periodo compreso tra il 1960 e il 1975.

L'indagine del Mediatore ha pertanto riguardato solo la doglianza (iii) e la richiesta (b) di cui sopra.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Il parere della Commissione si articola in sintesi nei seguenti punti.

Riguardo all'asserzione del denunciante inerente al recupero delle spese sostenute dieci anni addietro per il lavoro della commissione medica:

Da un controllo effettuato nel 1998 dal servizio medico della Commissione era emerso che il denunciante non aveva pagato le spese mediche a suo carico ai sensi dell'articolo 23 della normativa relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei funzionari della CE. Il denunciante aveva presentato ricorso avverso la decisione di recuperare da lui la somma in questione. Il ricorso era stato respinto con la decisione del 4 marzo 1999. La Commissione ha ritenuto che questa decisione costituisse una risposta adeguata e sufficiente alla lettera del denunciante del 3 marzo 1999.

Riguardo alle doglianze per la mancata risposta alle altre lettere del denunciante:

La lettera del 16 marzo 1999 indirizzata dal denunciante al Direttore generale di "Personale ed amministrazione" contestava la decisione del 4 marzo 1999 e richiedeva una proroga dei termini per presentare ricorso al Tribunale di primo grado contro la decisione del 4 marzo 1999. La Commissione ha dichiarato che non rientrava nei suoi poteri modificare i termini fissati e ha sottolineato che il 12 maggio 1999 la signora Ebert, Mediatore

del personale della Commissione, aveva informato il denunciante a mezzo lettera di non poter intervenire nel suo caso, suggerendogli di presentare ricorso al Tribunale di primo grado prima della scadenza dei termini fissati per il 4 giugno 1999.

Secondo la Commissione, la lettera del 15 aprile 1999 indirizzata al signor Kahn, cui era stata allegata una lettera del ministero della Difesa ungherese, non conteneva alcuna informazione in merito alla questione del carattere professionale della malattia del denunciante. La Commissione ha ammesso di non aver risposto a questa lettera e ha rimediato alla negligenza inviando una risposta al denunciante il 21 marzo 2000.

La Commissione ha allegato al suo parere una copia della lettera inviata al denunciante datata 21 marzo 2000.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante ha criticato la decisione del Mediatore di considerare irricevibili la prima e la seconda delle sue doglianze e la prima richiesta. L'autore della denuncia ha sostenuto di non avere avuto la possibilità di presentare la denuncia in precedenza, in quanto l'ufficio del Mediatore europeo era stato istituito solo di recente. Inoltre, le conoscenze in campo psichiatrico hanno compiuto progressi rilevanti negli ultimi anni. Il denunciante ha altresì fornito elementi di prova della presunta negligenza con cui il servizio medico avrebbe svolto le visite di controllo tra il 1970 e il 1974.

GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER PERVENIRE AD UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

Dopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, il 26 ottobre 2000 il Mediatore ha scritto alla Commissione al fine di ricercare una soluzione amichevole della richiesta relativa alla decisione di recupero.

La proposta del Mediatore in merito a una soluzione amichevole riguardava le motivazioni addotte dalla Commissione per respingere la denuncia presentata dal denunciante ai sensi dell'articolo 90 contro la decisione di recupero. La Commissione aveva ammesso di aver pagato l'intero importo delle spese degli specialisti della commissione medica nel 1988 e si rammaricava di essersi accorta solo a distanza di dieci anni che queste spese avrebbero dovuto essere sostenute dal denunciante. La Commissione ha giustificato la decisione di chiedere un rimborso dopo un lasso di dieci anni adducendo le seguenti argomentazioni.

(i) Ai sensi dell'articolo 23 della normativa applicabile, la Commissione era obbligata a addebitare le spese al denunciante.

(ii) Il denunciante aveva presentato ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado e successivamente dinanzi alla Corte di giustizia e la Commissione aveva pertanto differito la decisione di addebitare le spese al denunciante.

Riguardo alla prima argomentazione, il Mediatore ha fatto presente che l'articolo 23.2, paragrafo 4 della normativa applicabile attribuisce alle istituzioni un potere discrezionale per quanto attiene al pagamento di tutte le spese della commissione medica anche qualora, come nel presente caso, il parere della commissione medica confermi il progetto di decisione dell'autorità con potere di nomina.³

Per quanto riguarda la seconda argomentazione, il Mediatore ha rilevato che non è risultato che la Commissione abbia notificato al denunciante che essa si faceva carico del paga-

³

“Tuttavia, in casi eccezionali e dietro decisione adottata dall'autorità con potere di nomina dopo consultazione del medico incaricato, l'intera spesa indicata nel precedente paragrafo può essere sostenuta dall'istituzione.”

mento dell'intero importo delle spese sulla base di una decisione provvisoria, in attesa di una sentenza definitiva da parte delle giurisdizioni adite. Secondo il parere della Commissione, il servizio medico della Commissione ha scoperto che la parte di spese che poteva essere a carico del denunciante non gli era stata addebitata solo in seguito a un controllo effettuato a dieci anni di distanza.

La conclusione provvisoria del Mediatore era pertanto che la Commissione non avesse giustificato in modo adeguato la decisione del 3 aprile 1998 di recuperare le spese dal denunciante dieci anni dopo. Egli ha quindi proposto alla Commissione una soluzione amichevole comportante per la Commissione la revoca della decisione di recupero e il rimborso al denunciante degli importi dedotti dalla sua pensione.

Nella risposta datata 21 dicembre 2000 la Commissione ha presentato nuovi elementi di prova per dimostrare che il denunciante era stato formalmente informato a mezzo lettera del 20 febbraio 1989 del fatto che l'amministrazione non avrebbe sostenuto l'intera spesa relativa alla commissione medica. Inoltre, la Commissione riteneva che la decisione di recupero adottata nell'aprile 1998 fosse ineccepibile dal punto di vista legale ed amministrativo. La Commissione si dichiarava tuttavia disposta, in via eccezionale e senza creare un precedente, a revocare la decisione di recupero e a rimborsare al denunciante 149,982 BEF.

Il Mediatore ha informato il denunciante che la Commissione aveva deciso di accettare una soluzione amichevole che avrebbe soddisfatto la sua richiesta di revocare l'ordine di recupero. Egli ha altresì inoltrato al denunciante una copia della risposta della Commissione. Nella sua risposta il denunciante ha ringraziato il Mediatore per gli sforzi compiuti, sottolineando tuttavia che la Commissione aveva dichiarato che il rimborso era un atto in via eccezionale. Il denunciante non ha accettato questo approccio e ha proposto che il Mediatore ispezionasse il suo fascicolo riservato compiendo così un passo nell'ambito di un'indagine più generale sulle attività comuniste all'interno della Commissione durante la guerra fredda. In alternativa il denunciante ha invece proposto alla Commissione di versare 149,982 BEF al Collegio d'Europa a Bruges e di inviargli una lettera di scuse da parte del Presidente della Commissione europea. Nella risposta ad un'ulteriore lettera del Mediatore, il denunciante ha confermato di non accettare la soluzione amichevole, sebbene fosse grato al Mediatore e ai suoi servizi per gli sforzi compiuti.

LA DECISIONE

1 Ricevibilità della prima e della seconda doglianza e della prima richiesta.

1.1 Il denunciante ha affermato che tra il 1965 e il 1975 era stato vittima di soprusi di natura psicologica da parte del suo superiore presso la Commissione, soprusi che erano all'origine della sua malattia. Egli ha inoltre dichiarato che il suo superiore di allora era un agente comunista in contatto con i servizi segreti ungheresi. Il denunciante desiderava che la Commissione lo riabilitasse sotto il profilo morale e finanziario riconoscendo il carattere professionale della sua malattia e riconsiderando la decisione del 1979 di dimetterlo d'ufficio.

1.2 Il Mediatore ha comunicato al denunciante che riteneva irricevibili le summenzionate doglianze e la richiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dello Statuto del Mediatore⁴, tenendo presente che i presunti fatti risalivano al periodo compreso tra il 1960 e il 1975.

1.3 Nelle sue osservazioni il denunciante ha affermato che l'ufficio del Mediatore europeo è stato istituito solo di recente e che pertanto non aveva avuto la possibilità di presen-

⁴ “La denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente e deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni e gli organi interessati.”

tare denuncia in precedenza. Inoltre le conoscenze in campo psichiatrico hanno registrato progressi rilevanti negli ultimi anni.

1.4 Il Mediatore riconosce che il suo ufficio è operativo solo dal settembre 1995. Tuttavia lo scopo dell'articolo 2, paragrafo 4, dello Statuto del Mediatore, che è una decisione del Parlamento europeo, consiste chiaramente nel limitare le richieste basate su fatti di cui il denunciante sia a conoscenza da oltre due anni. Il Mediatore ha confermato la decisione di ritenere irricevibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, le summenzionate doglianze e la richiesta basate su presunti fatti che risalgono al periodo compreso tra il 1960 e il 1975.

2 La presunta mancata risposta alle lettere del denunciante

2.1 Il denunciante ha asserito che la Commissione non aveva risposto alle sue lettere datate 3 marzo 1999, 16 marzo 1999 e 15 aprile 1999.

2.2 Nel suo parere la Commissione ha ritenuto che alla lettera del 3 marzo 1999 fosse stata fornita risposta con la sua decisione del 4 marzo 1999, pervenuta al denunciante il 12 marzo 1999. Per quanto riguarda la lettera datata 16 marzo 1999 la Commissione ha affermato che non rientra nella sfera dei suoi poteri modificare i termini fissati per le azioni giudiziarie come richiesto dal denunciante e ha fatto notare che il 12 maggio 1999 la signora Ebert, Mediatore del personale della Commissione, aveva informato a mezzo lettera il denunciante di non poter intervenire nel suo caso, suggerendogli di presentare ricorso al Tribunale di primo grado prima della scadenza dei termini. Il denunciante non ha contestato questi punti nelle sue osservazioni.

2.3 La Commissione ha ammesso, e se ne è scusata con il denunciante, di non aver risposto alla lettera del 15 aprile 1999. Essa ha rimediato alla negligenza inviando la lettera del 21 marzo 2000. In queste circostanze non si rende necessaria alcuna osservazione critica da parte del Mediatore.

3 Richiesta di revoca della decisione di recupero della Commissione

3.1. Il denunciante ha chiesto che la Commissione revocasse la decisione di recuperare 149,982 franchi BEF adottata nei suoi confronti nel 1998 in merito alle spese relative al lavoro della commissione medica che aveva esaminato il suo caso dieci anni addietro. La decisione di recupero era stata attuata trattenendo parte della pensione del denunciante.

3.2 Nel suo parere la Commissione ha dichiarato che da un controllo effettuato dal suo servizio medico nel 1998 era emerso che il denunciante non aveva pagato le spese mediche che erano a suo carico ai sensi dell'articolo 23 della normativa relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari della CE. Il denunciante aveva presentato ricorso avverso la decisione di recuperare da lui l'importo in questione. Il suo ricorso era stato respinto con una decisione datata 4 marzo 1999. La Commissione ha giustificato la decisione dichiarando che ai sensi dell'articolo 23 della normativa applicabile era obbligata ad addebitare le spese al denunciante. La Commissione ha spiegato di non aver agito in tal senso nel 1988 poiché il denunciante aveva presentato ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado e successivamente dinanzi alla Corte di giustizia. La Commissione aveva pertanto differito l'aggravio delle spese al denunciante.

3.3 Il Mediatore ha sottolineato che l'articolo 23.2, paragrafo 4, della normativa applicabile attribuisce alle istituzioni un potere discrezionale per quanto attiene al pagamento di tutte le spese della commissione medica anche qualora, come nel presente caso, il parere della commissione medica confermi il progetto di decisione dell'autorità con potere di nomina.⁵ Il Mediatore ha altresì rilevato che non è risultato che la Commissione abbia notificato al denunciante che essa si faceva carico del pagamento dell'intero importo delle

⁵ "Tuttavia, in casi eccezionali e dietro decisione adottata dall'autorità con potere di nomina dopo consultazione del medico incaricato, l'intera spesa indicata nel precedente paragrafo può essere sostenuta dall'istituzione."

spese sulla base di una decisione provvisoria, in attesa di una sentenza definitiva da parte delle giurisdizioni adite.

3.4 Sulla base di quanto esposto in precedenza, il Mediatore è pervenuto alla conclusione provvisoria che la Commissione non avesse giustificato in modo adeguato la sua decisione del 3 aprile 1998 di recuperare le spese dal denunciante dieci anni dopo. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, dello statuto⁶ il Mediatore ha pertanto proposto alla Commissione una soluzione amichevole comportante la revoca della decisione di recupero e il rimborso al denunciante degli importi dedotti dalla sua pensione.

3.5 Nella sua risposta la Commissione ha fornito elementi di prova per dimostrare che il denunciante era stato formalmente informato con una lettera del 23 febbraio 1989 del fatto che l'amministrazione non avrebbe sostenuto l'intera spesa relativa alla commissione medica. Inoltre la Commissione riteneva che la decisione di recupero adottata nell'aprile 1998 fosse ineccepibile dal punto di vista legale ed amministrativo. La Commissione si dichiarava tuttavia disposta, in via eccezionale e senza creare un precedente, a revocare la decisione di recupero e a rimborsare al denunciante 149,982 BEF.

3.6 Il denunciante non ha accettato l'approccio della Commissione che considerava la revoca della decisione di recupero e il rimborso "un atto in via eccezionale". Egli ha proposto che il Mediatore ispezionasse il suo fascicolo riservato compiendo così un passo nell'ambito di un'indagine più generale sulle attività comuniste all'interno della Commissione durante la guerra fredda. In alternativa il denunciante ha invece proposto alla Commissione di versare 149,982 BEF al Collegio d'Europa a Bruges e di inviargli una lettera di scuse da parte del Presidente della Commissione europea.

3.7 Il Mediatore ritiene che non sia stato presentato alcun motivo per giustificare un'indagine più generale come proposto dal denunciante. Il Mediatore ritiene che gli impegni assunti dalla Commissione per quanto riguarda la revoca della decisione di recupero e il rimborso al denunciante degli importi trattenuti dalla sua pensione siano adeguati a soddisfare la denuncia oggetto dell'indagine del Mediatore e a porre fine a qualsiasi eventuale caso di cattiva amministrazione.

4 Conclusione

La Commissione si è impegnata a revocare la decisione di recupero e a rimborsare 149,982 BEF al denunciante. Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla denuncia e dell'impegno summenzionato non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

Nota: il 2 luglio 2001 il denunciante ha comunicato al Mediatore che la Commissione gli aveva accreditato l'importo di cui sopra.

⁶ "Il mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione o all'organo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata."

**PRESUNTA INTER-
PRETAZIONE ERRO-
NEA DEL REGOLA-
MENTO (CE) N.
1370/95 DELLA
COMMISSIONE**

*Decisione sulla denun-
cia 1298/99/(IJH)BB
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Nell'ottobre 1999 uno studio legale francese ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro la Commissione per conto del suo cliente C. relativa ai titoli d'esportazione nel settore delle carni suine rilasciati in conformità dal regime stabilito dal regolamento (CE) n. 1370/95⁷ della Commissione, modificato. Secondo il denunciante, il 3 luglio 1999 la società C. aveva presentato domanda per tre titoli d'esportazione presso l'agenzia nazionale francese di competenza (OFIVAL) per esportare determinati quantitativi di carni suine in Russia. L'OFIVAL aveva rilasciato i titoli il 5 luglio 1999.

Il denunciante ha affermato che il regolamento n. 1370/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine, modificato⁸, era stato erroneamente interpretato ed applicato pertanto ai tre titoli d'esportazione rilasciati al suo cliente il 5 luglio 1999.

Il 13 luglio 1999 la Commissione ha adottato il regolamento n. 1526/1999 che stabilisce:

“Per quanto riguarda le domande di titoli di esportazione presentate in virtù del regolamento (CE) n. 1370/95 nel settore della carne suina, non è dato seguito alle domande pendenti, i cui titoli sarebbero dovuti essere rilasciati a partire dal 14 luglio e a partire dal 21 luglio 1999 per le categorie 1, 2 e 3 di prodotti di cui all'allegato I di detto regolamento.”

Il regolamento n. 1526/1999 è entrato in vigore il 14 luglio 1999.

Il denunciante ha sostenuto che la Commissione aveva interpretato il regolamento in modo da applicarlo ai tre titoli d'esportazione che C. ha ricevuto il 5 luglio 1999. Ciò si è tradotto per C. in un danno economico, dal momento che non ha beneficiato delle restituzioni all'esportazione che avrebbe dovuto ricevere, e ha perso il 60% dell'importo che aveva dovuto versare a titolo di cauzione all'atto di richiedere i titoli.

Il regolamento n. 1370/95, modificato, autorizza la Commissione ad adottare “*misure specifiche*” in merito alla validità dei titoli d'esportazione per “*la settimana di cui trattasi*”. Il denunciante riteneva che per i tre titoli di esportazione rilasciati il 5 luglio 1999, la “*settimana di cui trattasi*” fosse compresa tra il 5 e l'11 luglio 1999. Il denunciante ha pertanto affermato che, poiché la Commissione aveva deliberato solo il 13 luglio 1999, l'applicazione del regolamento ai tre titoli di esportazione costituiva una misura retroattiva, contraria ai principi giuridici generali.

Il denunciante ha pertanto richiesto che venissero riconosciute al suo cliente le restituzioni che gli spettavano per i tre titoli in questione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni.

Il denunciante ha contestato gli effetti del regolamento (CE) n. 1526/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore della carne suina e ha asserito che la

⁷ Regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine.

⁸ Regolamento (CE) n. 1526/99 della Commissione, del 13 luglio 1999, che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore della carne suina, GU L 178 del 13.7.1999, pag. 6.

Commissione aveva interpretato erroneamente ed applicato in modo non corretto questo regolamento.

Come regola generale e conformemente al regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, la richiesta di restituzione all'esportazione per tali prodotti è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione che fissi in anticipo l'importo della restituzione.

Le modalità di applicazione di questo regime (per il periodo in cui si sono svolte le operazioni in questione) sono fissate dal regolamento n. 1370/95 della Commissione del 16 giugno 1995 e dai successivi emendamenti.

I considerando del regolamento n. 1370/95 spiegano che *'dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni suine, è opportuno subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime in parola al rispetto di precise condizioni e disporre la non trasferibilità dei titoli d'esportazione'*, e che *'le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo un periodo d'attesa; [...] questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti ...'*.

I considerando fanno altresì riferimento alla necessità di rispettare gli obblighi comunitari derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume di esportazione, che *'è garantito dai titoli d'esportazione'*.

I considerando del regolamento n. 1122/96 specificano inoltre che *'per quanto concerne i titoli rilasciati immediatamente, occorre prevedere un periodo di attesa per la concessione della restituzione durante il quale i titoli possono essere eventualmente modificati in funzione delle misure specifiche adottate dalla Commissione'*.

Per quanto riguarda le carcasse e le mezzene di suini (a cui si riferiva la richiesta di C.) l'importo delle restituzioni all'esportazione è stabilito in funzione del prezzo delle carni suine; è più elevato se il livello dei prezzi è basso, scende nel caso opposto.

In genere la Commissione adotta le decisioni in merito al livello di restituzioni all'esportazione dopo aver consultato il comitato di gestione di competenza. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, ultimo capoverso, del summenzionato regolamento n. 2759/75, la Commissione può modificare gli importi adottati, in qualsiasi momento, di propria iniziativa e senza seguire la procedura del comitato.

Per l'anno in corso dell'OMC, la quantità media di carni suine che può essere esportata nel quadro del regime delle restituzioni è di circa 9000 tonnellate a settimana.

Durante il periodo di riferimento (da metà giugno a metà luglio 1999) i prezzi delle carni suine, in precedenza bassi, stavano aumentando. Era pertanto ragionevole aspettarsi che in occasione della riunione del comitato di gestione fissata per il 13 luglio 1999 venisse approvata una riduzione delle restituzioni. Ne è conseguito che, al fine di beneficiare della favorevole concomitanza dell'aumento dei prezzi e dell'alto livello di restituzioni, il settore delle carni suine ha presentato un'enorme quantità di carne per l'esportazione, equivalente a circa 34.000 tonnellate.

Per una sana gestione del bilancio, e in considerazione dei suoi impegni internazionali, la Commissione non poteva accettare un quantitativo di tali proporzioni.

Per tale ragione, il 13 luglio 1999 la Commissione ha fatto uso dei poteri ad essa conferiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1370/95 e ha approvato il regolamento n. 1526/1999 a cui si riferisce la contestazione del denunciante.

Il regolamento, considerando che 'la modifica imminente delle restituzioni applicabili a tali prodotti ha provocato la presentazione di domande di titoli di esportazione a scopi speculativi', stabilisce che (articolo 1) 'per quanto riguarda le domande di titoli di esportazione [...] non è dato seguito alle domande pendenti, i cui titoli sarebbero dovuti essere rilasciati a partire dal 14 luglio e a partire dal 21 luglio 1999 ...'. Il regolamento è entrato in vigore il 14 luglio 1999.

L'affermazione del denunciante secondo cui i titoli presentati non rientravano nel periodo menzionato nel regolamento n. 1526/1999 dovrebbe essere esaminata in relazione alla scadenza fissata dal regolamento n. 1370/95 modificato.

Non è oggetto di contestazione il fatto che le domande inviate all'autorità francese competente durante il fine settimana siano state registrate dall'OFIVAL nella giornata di lunedì 5 luglio 1999 e che i titoli siano stati rilasciati provvisoriamente lo stesso giorno.

Come è risultato chiaramente dalle fotocopie presentate dal denunciante, la sezione 22 del titolo riporta: *'Titolo rilasciato subordinatamente a misure specifiche ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1370/95'*.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1370/95, 'Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.' Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 'I titoli d'esportazione sono rilasciati il lunedì successivo al periodo indicato al paragrafo 1' (ad esempio la settimana seguente), 'sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4'. L'articolo 7, paragrafo 1 stabilisce che 'Ogni venerdì, a partire dalle ore 13.00, gli Stati membri comunicano mediante telefax alla Commissione, e per il periodo precedente:

(a) le domande di titoli d'esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 1 presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso'.

I titoli in possesso di C., che erano stati rilasciati all'inizio della settimana, vale a dire il lunedì 5 luglio 2000, sono quindi rimasti pendenti per l'intera settimana fino a quando gli Stati membri hanno trasmesso le informazioni alla Commissione, la cui riunione era fissata per la giornata di venerdì 9 luglio e da quella data fino al mercoledì della settimana successiva.

Da un esame delle informazioni trasmesse, la Commissione ha notato la quantità anormalmente elevata di domande a scopi speculativi presentate durante la settimana precedente e nella giornata di martedì 13 luglio 1999 ha pertanto adottato il regolamento n. 1526/1999, entrato in vigore mercoledì 14 luglio, che copriva senza dubbio i titoli in possesso di C.

La Commissione ha infine fatto presente che, su richiesta dell'ufficio BREIZE EUROPE, il 21 ottobre 1999 il signor Nagel ha concesso un colloquio al direttore di C. durante il quale l'impresa ha esposto i problemi incontrati in seguito alle misure adottate dalla Commissione. Il signor Nagel ha spiegato con dovizia di particolari la situazione che aveva portato la Commissione ad adottare le misure approvate nel luglio 1999.

In tale occasione C. ha trasmesso al signor Nagel la nota, inclusa all'allegato 2 della denuncia e ha ricevuto una copia del documento di lavoro che era stato a sua volta inserito nella denuncia come allegato 3.

Oltre alla sua denuncia, il legale di C. ha inviato un'altra lettera il 16 novembre 1999, che il Mediatore ha trasmesso alla Commissione il 20 dicembre 1999.

In tale lettera il denunciante ha sottolineato che la sua contestazione riguardava anche il trattamento delle cauzioni depositate per i titoli di esportazione a cui si riferiva la denun-

cia principale e ha richiesto che la Commissione cancellasse dette cauzioni con effetto retroattivo.

La Commissione ha osservato che, in questo caso, il trattamento della cauzione era una diretta conseguenza dell'entrata in vigore del regolamento n. 1526/1999, come già spiegato al paragrafo 2 del documento di lavoro della Commissione, che C. aveva allegato alla propria denuncia.

Osservazioni del denunciante

Il denunciante non ha inviato alcuna osservazione.

LA DECISIONE

1 Presunta erronea interpretazione del regolamento n. 1370/95 della Commissione, modificato

1.1 Il denunciante ha dichiarato che la Commissione aveva interpretato in modo errato il regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, modificato, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine, in modo da applicarlo ai tre titoli d'esportazione rilasciati al suo cliente C. il 5 luglio 1999. Il regolamento n. 1370/95, modificato, autorizzava la Commissione ad adottare "*mesures spécifiques*" in merito alla validità dei titoli di esportazione per "*la settimana di cui trattasi*". Il denunciante riteneva che per i tre titoli d'esportazione rilasciati il 5 luglio 1999, "*la settimana di cui trattasi*" fosse quella compresa tra il 5 e l'11 luglio 1999. Il denunciante ha pertanto affermato che, poiché la Commissione aveva deliberato solo il 13 luglio 1999, l'applicazione del regolamento ai tre titoli d'esportazione era una misura retroattiva, contraria ai principi generali della legge.

1.2 Nel suo parere inviato al Mediatore, la Commissione ha dichiarato che durante il periodo di riferimento (da metà giugno a metà luglio 1999) i prezzi delle carni suine, in precedenza bassi, stavano aumentando. Era pertanto ragionevole aspettarsi che in occasione della riunione del comitato di gestione fissata per il 13 luglio venisse approvata una riduzione delle restituzioni. Ne è conseguito che, al fine di beneficiare della favorevole concomitanza dell'aumento dei prezzi e dell'alto livello di restituzioni, il settore delle carni suine ha presentato un'enorme quantità di carne per l'esportazione, equivalente a circa 34.000 tonnellate. Per una sana gestione del bilancio, e in considerazione dei suoi impegni internazionali, la Commissione non poteva accettare un quantitativo di tali proporzioni. Per tale ragione, il 13 luglio 1999 la Commissione ha fatto uso dei poteri ad essa conferiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1370/95 e ha approvato il regolamento n. 1526/1999 a cui si riferisce la contestazione del denunciante.

1.3 La Commissione è dell'avviso che l'affermazione del denunciante secondo cui i titoli presentati non rientravano nel periodo menzionato nel regolamento n. 1526/1999 dovrebbe essere esaminata in relazione alla scadenza fissata dal regolamento n. 1370/95, modificato. Non è oggetto di contestazione il fatto che le domande inviate all'autorità francese competente durante il fine settimana siano state registrate dalla OFIVAL nella giornata di lunedì 5 luglio 1999 e che i titoli siano stati rilasciati provvisoriamente lo stesso giorno.

1.4 La Commissione ha sottolineato che i considerando del regolamento n. 1370/95 specificano che 'dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni suine, è opportuno subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime in parola al rispetto di precise condizioni e disporre la non trasferibilità dei titoli d'esportazione', e che 'le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate

solo dopo un periodo d'attesa; [...] questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti...'. I considerando del regolamento n. 1122/96 specificano inoltre che 'per quanto concerne i titoli rilasciati immediatamente, occorre prevedere un periodo di attesa per la concessione della restituzione durante il quale i titoli possono essere eventualmente modificati in funzione delle misure specifiche adottate dalla Commissione'.

1.5 Il Mediatore ha fatto presente che il regolamento n. 1370/957 della Commissione per quanto attiene alle domande di titoli d'esportazione all'articolo 3, paragrafo 1⁹, stabilisce principalmente quanto segue: 'Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.' Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, 'I titoli d'esportazione sono rilasciati il lunedì successivo al periodo indicato al paragrafo 1' (ad esempio la settimana seguente) 'sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4'. L'articolo 7, paragrafo 1, stabilisce che 'Ogni venerdì, a partire dalle ore 13.00, gli Stati membri comunicano mediante telefax alla Commissione: (a) le domande di titoli d'esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 1 presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso...'.

1.6 Sulla base dell'interpretazione delle disposizioni citate in precedenza, la Commissione ha ritenuto che i titoli in possesso di C., che erano stati rilasciati all'inizio della settimana, vale a dire il lunedì 5 luglio 1999, fossero pertanto rimasti pendenti per l'intera settimana fino a quando le informazioni sono state trasmesse dagli Stati membri alla Commissione, la cui riunione era fissata per la giornata di venerdì 9 luglio, e da quella data fino al mercoledì della settimana successiva. Da un esame delle informazioni trasmesse, la Commissione ha notato la quantità anormalmente elevata di domande a scopi speculativi presentate durante la settimana precedente e martedì 13 luglio 1999 ha pertanto adottato il regolamento n. 1526/1999, entrato in vigore mercoledì 14 luglio, che copriva senza dubbio i titoli in possesso di C.

1.7 In base alle indagini svolte dal Mediatore, l'interpretazione fornita dalla Commissione del regolamento n. 1529/1999 che modifica il regolamento n. 1370/95 della Commissione è risultata corretta. Il Mediatore non ha pertanto riscontrato cattiva amministrazione per quanto riguarda la principale doglianza del denunciante. È tuttavia opportuno ricordare che la Corte di giustizia è la massima autorità in materia di applicazione ed interpretazione del diritto comunitario.

2 Richieste di risarcimento e cancellazione delle cauzioni

2.1 Il denunciante aveva richiesto un risarcimento per compensare il danno economico subito dal suo cliente a causa della perdita delle restituzioni all'esportazione che avrebbe dovuto ricevere nonché del 60% dell'importo che aveva dovuto versare a titolo di cauzione all'atto di richiedere i titoli. Inoltre il denunciante ha richiesto che la Commissione cancellasse le cauzioni versate dal suo cliente con effetto retroattivo.

2.2 Sulla base dei risultati del Mediatore riportati al punto 1.7 della decisione, la richiesta di risarcimento e quella di cancellazione delle cauzioni non sono pertinenti nel caso di specie.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, non è risultato che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore pertanto ha archiviato il caso.

⁹ Modificato dal regolamento (CE) n. 1122/96 della Commissione del 21 giugno 1996, GU L 149 del 22.6.1996, pag. 17.

PRESUNTA DISCRIMINAZIONE IN CONTRATTI PER RICERCATORI TITOLARI DI BORSA DI STUDIO: PAGAMENTI EFFETTUATI IN EURO ANZICHÉ IN YEN

Decisione sulla denuncia 1393/99/(IJH)/BB presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il 9 novembre 1999 il signor S. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia a suo nome e per conto di altri 14 ricercatori europei che lavorano in Giappone nell'ambito di un programma di borse di studio organizzato dalla Commissione europea. Secondo il denunciante, i ricercatori si sono candidati per le borse di studio partendo dal presupposto che i versamenti a loro spettanti sarebbero stati effettuati in yen. Tuttavia i contratti che entro breve tempo sono stati proposti loro, e che essi hanno firmato, indicavano il pagamento in euro. Successivamente l'euro si è indebolito rispetto allo yen, per cui l'importo delle borse di studio è risultato inferiore al previsto.

I borsisti asseriscono di essere vittime di discriminazione, in quanto alcuni ricercatori, in circostanze peraltro analoghe, vengono pagati in yen e non in euro, e sostengono che la Commissione ha un dovere legale e morale di compensarli per la perdita dovuta al cambio.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione, che ha formulato le osservazioni di seguito riportate.

1 Come indicato in una lettera dell'8 ottobre 1999 inviata ai borsisti dal sig. Bourène, primo consigliere per la scienza e la tecnologia presso la delegazione della Commissione europea in Giappone, la Commissione ha pienamente rispettato il contratto firmato, e pertanto non vi è alcun dovere legale di compensare i borsisti.

2 Tuttavia, come indicato altresì in detta lettera, i servizi della Commissione hanno tenuto adeguatamente conto delle conseguenze sui redditi dei borsisti dovute alle oscillazioni del tasso di cambio dell'euro rispetto allo yen, e hanno quindi cercato di trovare una soluzione soddisfacente al problema.

3 Il 21 dicembre 1999 la Commissione ha deciso di concedere ai 33 borsisti un'indennità complementare il cui importo corrispondeva alla perdita finanziaria registrata nel 1999 (decisione della Commissione C (1999)4774). Tale indennità era in corso di pagamento da parte della delegazione della Commissione europea in Giappone.

4 Nelle settimane successive la Commissione avrebbe proposto ai borsisti una modifica dei loro contratti al fine di evitare che i rispettivi redditi risentissero di eventuali future oscillazioni del tasso di cambio dell'euro rispetto allo yen.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha confermato la sua denuncia. In una e-mail del 16 maggio 2000 il denunciante ha informato il Mediatore che alla fine di dicembre 1999 la Commissione aveva effettivamente versato ai borsisti un'indennità complementare, la quale non copriva tuttavia tutto il 1999, ma solo il periodo fino al mese di ottobre. Il denunciante ha sottolineato che i servizi della Commissione non avevano fornito alcuna informazione riguardo alle proposte di modifica dei contratti. Nella sua e-mail del 18 giugno 2000 il denunciante ha informato il Mediatore che il 23 maggio 2000 i servizi della Commissione lo avevano contattato per comunicargli che nell'aprile 2000 la DG "Ricerca" aveva avviato le procedure necessarie per ottenere dalle varie autorità competenti l'autorizzazione per effettuare il secondo pagamento compensativo. Si prevedeva che occorressero almeno uno o due mesi prima che l'iter giungesse alla fase finale e che l'effettivo pagamento venga eseguito. Il denunciante dubitava che la Commissione potesse trarre vantaggio dalla situazione e che rinviasse i restanti pagamenti fino a novembre 2000.

ULTERIORI INDAGINI

In seguito a un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante sono risultate necessarie ulteriori indagini. Il 10 luglio 2000 il Mediatore ha pertanto deciso di chiedere alla Commissione ulteriori informazioni in merito ai punti di seguito riportati:

“Secondo il punto 3 del parere della Commissione, il 21 dicembre 1999 la Commissione ha deciso di versare al denunciante e agli altri ricercatori che lavorano in Giappone un’indennità supplementare a compensazione della perdita dovuta al cambio registrata nel 1999. Secondo il denunciante, l’importo pagato non copre tutto l’anno 1999, ma solo il periodo fino a ottobre. Inoltre, il denunciante sottolinea che l’indennità corrisposta non copre i due pagamenti iniziali relativi al viaggio e alla prima sistemazione in Giappone.

Secondo il punto 4 del parere della Commissione, nel prossimo futuro la Commissione proporrà ai borsisti una modifica del loro contratto per evitare in futuro gli effetti negativi delle fluttuazioni del tasso di cambio yen/euro. Il denunciante sostiene che il contratto modificato non è ancora stato proposto. Egli ritiene che il ritardo nell’attuazione dell’impegno assunto in tal senso dalla Commissione sia eccessivo”.

Il 21 settembre 2000 il denunciante ha informato il Mediatore che a metà agosto 2000 i ricercatori avevano ricevuto la seconda quota di indennità per il periodo da novembre 1999 ad aprile 2000. Il denunciante ha precisato che non sapevano quando sarebbe stato effettuato il pagamento per l’ultimo periodo da maggio 2000 a novembre 2000.

Il secondo parere della Commissione

La Commissione ha ribadito di aver deciso di concedere ai ricercatori indennità complementari per quanto riguarda la sola incidenza sul loro reddito fisso dovuta alle oscillazioni del tasso di cambio dell’euro rispetto allo yen, al fine di evitare qualsiasi conseguenza negativa sul loro tenore di vita e sulla loro capacità di portare a termine i progetti di ricerca.

Ne consegue che le indennità coprono unicamente l’indennità forfettaria mensile versata su base trimestrale per tutta la durata del contratto, e non le indennità di viaggio e prima sistemazione inizialmente corrisposte.

L’indennità complementare decisa dalla Commissione il 21 dicembre 1999 corrisponde alla perdita finanziaria registrata nei tre periodi trimestrali completati nel 1999 (da febbraio al 15 novembre 1999). Considerato che il restante periodo del 1999 è compreso nel primo trimestre del 2000 che termina in febbraio, la perdita può essere effettivamente quantificata solo dopo il completamento di tale periodo.

Per il 2000, il 24 luglio 2000 la Commissione ha già deciso di concedere un’indennità complementare relativa ai due trimestri dell’anno completati, ossia dal 15 novembre 1999 al 15 maggio 2000. Il pagamento dell’indennità da parte della delegazione della Commissione europea in Giappone è in corso.

La Commissione ha ribadito, com’è stato detto più volte ai borsisti, che continuerà a seguire questa procedura fino al termine dei contratti. Qualora le conseguenze delle suddette fluttuazioni dovessero persistere, alla scadenza del contratto verrà concessa un’indennità complementare finale per i restanti due periodi trimestrali.

Tenuto conto che per ognuna di queste indennità complementari è essenziale e altresì sufficiente una decisione della Commissione, non risulta necessaria una modifica del contratto.

Le osservazioni del denunciante

Non risulta che il denunciante abbia presentato le proprie osservazioni al riguardo. Il 20 febbraio 2001 il Segretariato del Mediatore europeo ha inviato una e-mail allo scopo di verificare se il denunciante aveva ricevuto l'indennità per il restante periodo trimestrale. Al Segretariato non è pervenuta alcuna risposta da parte del denunciante.

LA DECISIONE

1 Presunta discriminazione in contratti per ricercatori titolari di borsa di studio dovuta a pagamenti effettuati in euro anziché in yen

1.1 Il denunciante ha affermato di essere stato vittima di discriminazione, in quanto alcuni ricercatori, in circostanze peraltro analoghe, venivano pagati in yen e non in euro.

1.2 Secondo la Commissione, i suoi servizi avevano tenuto adeguatamente conto delle conseguenze sui redditi dei ricercatori dovute alle oscillazioni del tasso di cambio dell'euro rispetto allo yen, e hanno quindi cercato di trovare una soluzione soddisfacente al problema. Il 21 dicembre 1999 la Commissione ha deciso di concedere ai 33 borsisti un'indennità complementare di importo corrispondente alla perdita finanziaria registrata nel 1999 (decisione della Commissione C (1999) 4774).

1.3 Nel suo secondo parere, la Commissione ha affermato che l'indennità complementare che essa aveva approvato il 21 dicembre 1999 corrispondeva alla perdita finanziaria registrata in occasione dei tre trimestri completati nel 1999 (da febbraio al 15 novembre 1999). Considerato che il restante periodo del 1999 è compreso nel primo trimestre del 2000 che termina in febbraio, la perdita può essere effettivamente quantificata solo dopo il completamento di tale periodo. Per il 2000, il 24 luglio 2000 la Commissione aveva già deciso di concedere un'indennità complementare relativa ai due trimestri dell'anno completati, ossia dal 15 novembre 1999 al 15 maggio 2000. La Commissione ha informato il Mediatore che il pagamento dell'indennità da parte della delegazione della Commissione europea in Giappone era in corso.

1.4 Il Mediatore europeo osserva che la Commissione ha deciso di pagare ai 33 ricercatori un'indennità complementare corrispondente alla perdita finanziaria dovuta alle oscillazioni del tasso di cambio dell'euro rispetto allo yen. Inoltre, la Commissione ha confermato che qualora le conseguenze della fluttuazione dovessero persistere, al termine del contratto verrebbe concessa un'indennità complementare finale per i due restanti trimestri. Il Mediatore europeo non riscontra pertanto cattiva amministrazione da parte della Commissione riguardo all'asserzione del denunciante.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, non risulta che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore pertanto archivia il caso.

PRESUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO DA PARTE DELLA SVEZIA IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE ACCISE – TRATTAMENTO DEL CASO DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Decisione sulle denunce congiunte 1554/99/ME e 227/2000/ME presentate contro la Commissione europea

LE DENUNCE

L'autore della denuncia 1554/99/ME era il presidente dell'associazione svedese di libero scambio "Norrbottens Frihandelsförening" a nome della quale nel dicembre del 1999 ha presentato una denuncia al Mediatore europeo. L'autore della denuncia 227/2000/ME era un cittadino residente nella parte settentrionale della Svezia in prossimità del confine con la Finlandia e ha presentato la sua denuncia nel febbraio 2000. Quest'ultimo si era inoltre messo in contatto con l'associazione "Norrbottens Frihandelsförening" e le due denunce sono state pertanto riunite.

Considerate nel loro complesso, le doglianze dei denunciati si possono sintetizzare come segue:

I denunciati hanno affermato che la Svezia ha illegittimamente applicato la direttiva 92/12/CEE del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. La Svezia ha reiteratamente violato il diritto comunitario in materia applicando l'accisa sul trasporto di olio minerale dalla Finlandia alla Svezia.

Uno dei denunciati ha spiegato che nel nord della Svezia era prassi usuale importare dalla Finlandia olio minerale destinato al consumo privato ed era stato così per decenni. Da quando la Svezia e la Finlandia avevano aderito all'Unione europea i controlli su questi scambi si erano intensificati.

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE, lo Stato membro ha facoltà di applicare l'accisa qualora l'olio minerale sia trasportato con modi di trasporto atipici. L'articolo stabilisce inoltre che il trasporto nel serbatoio degli autoveicoli o nell'apposito bidone di scorta non va considerato come trasporto atipico. I denunciati sostengono che l'autorità fiscale svedese include nella formulazione "modi atipici di trasporto" tutti i trasporti di olio minerale effettuati da privati. D'altro canto, secondo i denunciati, tale disposizione va interpretata *stricto sensu*, poiché si tratta di un'eccezione al principio generale di libertà di circolazione. I denunciati hanno affermato che si deve consentire al privato di trasportare olio minerale nell'apposito bidone di scorta, in quanto, a loro avviso, ciò è conforme alle disposizioni della direttiva 92/12/CEE.

L'associazione "Norrbottens Frihandelsförening" aveva fornito assistenza legale a molti privati presentando ricorsi dinanzi ai tribunali amministrativi svedesi in seguito alle decisioni adottate dall'autorità fiscale svedese, e al riguardo aveva chiesto alle competenti giurisdizioni di rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunità europee affinché essa si pronunciasse in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234 (ex articolo 177) del trattato CE. Dette richieste non sono mai state prese in considerazione.

I denunciati si sono rivolti alla Commissione europea per denunciare il fatto. Hanno altresì avuto un incontro con la Commissione in occasione del quale hanno asserito che essa non aveva avviato alcuna indagine sul loro caso. Uno dei denunciati ha affermato che il mancato intervento era da imputarsi a pressioni politiche.

I denunciati hanno chiesto che la Commissione riprendesse l'indagine del caso e valutasse se la Svezia aveva violato il diritto comunitario e segnatamente la direttiva 92/12/CEE.

L'INDAGINE

I pareri della Commissione

Le denunce sono state trasmesse alla Commissione che ha formulato due pareri diversi. Considerati nel loro complesso i due pareri riportavano in sintesi quanto indicato qui di seguito.

La Commissione ha dichiarato di aver ricevuto una lettera da parte dell'associazione "Norrbottens Frihandelsförening" nel 1997, che conteneva informazioni sui controlli di confine effettuati in modo sistematico ed arbitrario. La Commissione aveva ritenuto che la lettera si riferisse esclusivamente ai controlli di confine fra la Svezia e la Finlandia. Si era pertanto occupata della denuncia la DG "Mercato interno". A mezzo lettera del 1° settembre 1998 la Commissione ha chiesto all'associazione di fornire ulteriori informazioni. Poiché non era pervenuta alcuna informazione entro i termini fissati, il 7 ottobre 1998 la Commissione ha archiviato il fascicolo.

Con lettera del 28 settembre 1998, pervenuta alla Commissione il 13 ottobre 1998, l'associazione ha fornito ulteriori informazioni corredate di nuovi elementi sul controllo delle frontiere, nonché sulle norme svedesi in materia di accisa. I nuovi elementi prodotti hanno indotto la Commissione ad occuparsi del caso che è stato registrato come denuncia. Nel maggio 1999 si è svolto un incontro con i denunciati. Secondo la Commissione era la prima volta che i denunciati fornivano informazioni più precise che hanno consentito alla Commissione di acquisire maggiore cognizione di causa. La Commissione è pervenuta alla conclusione che la denuncia non si riferisce ad una norma specifica, ma ai metodi utilizzati nei controlli di frontiera, nonché alla portata e al carattere sistematico di questi controlli.

Dopo l'incontro e l'analisi della denuncia la Commissione si è messa in contatto con le autorità svedesi per spiegare la denuncia e i dettagli del caso. Le autorità svedesi hanno respinto le doglianze contenute nella denuncia.

Il 19 novembre 1999 la Commissione ha chiesto ai denunciati di fornire ulteriori informazioni. Poiché non ne è pervenuta alcuna, il 3 gennaio 2000 la Commissione ha inviato ai denunciati un messaggio di posta elettronica in cui comunicava che la sua proposta sui passi da compiere si sarebbe basata sul materiale già in suo possesso. Tra la Commissione e i denunciati ci sono stati altri contatti; tuttavia non è stata fornita alcuna informazione effettivamente importante. Nondimeno la DG "Mercato interno" ha proposto di inviare alla Svezia una lettera di messa in mora sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione. Era all'esame della Commissione una decisione formale della Commissione riguardo all'invio di una lettera di messa in mora.

La Commissione ha respinto l'accusa secondo cui le sue azioni sarebbero state dettate da interessi politici.

La Commissione ha spiegato che durante l'intera procedura era stato molto difficile spiegare ai denunciati la situazione da un punto di vista giuridico e ottenere quindi informazioni adeguate in cambio.

Per quanto riguarda le norme specifiche sull'accisa, la Commissione ha dichiarato che la disposizione generale consente ai cittadini di acquistare prodotti in uno Stato membro a loro scelta e di versare l'accisa dovuta in questo stesso Stato. Sono tuttavia contemplate alcune deroghe a questa norma, tra cui l'accisa sull'olio minerale che invece deve essere pagata nello Stato membro di destinazione. È prevista una deroga a questa norma in caso di trasporto nel serbatoio di autoveicoli o in un apposito bidone di scorta. La Svezia ha pertanto facoltà di esigere l'accisa qualora i privati utilizzino modi di trasporto atipici secondo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE. È quanto è stato spie-

gato ai denuncianti ed è il motivo per cui la Commissione non è sinora intervenuta nei confronti della Svezia.

Le osservazioni dei denuncianti

I rispettivi pareri sono stati inoltrati ai denuncianti che hanno presentato osservazioni distinte.

In sintesi, i denuncianti hanno confermato le loro denunce. Essi hanno fatto riferimento alla formulazione “modi di trasporto atipico” e al fatto che la Commissione nel suo parere ha dichiarato che sarebbe consentito il trasporto effettuato in un apposito bidone di scorta. A tale proposito i denuncianti hanno affermato che la direttiva 92/112/CEE non indica il numero di bidoni e che la traduzione svedese riporta semplicemente “bidoni”. I denuncianti hanno altresì sottolineato che i bidoni omologati per il trasporto in conformità delle normative nazionali devono necessariamente essere considerati appositi bidoni di scorta. In caso contrario si tratterebbe di un palese ostacolo alla libera circolazione ed ai principi del trattato CE.

I denuncianti hanno ritenuto che la Commissione non avesse preso in considerazione tutti gli elementi pertinenti.

Uno dei denuncianti ha ammesso che nei confronti della Svezia era stata avviata un’indagine. Tuttavia non era soddisfatto delle azioni della Commissione nel complesso.

Sempre lo stesso denunciante ha inoltre sollevato una nuova questione in merito alla prassi invalsa presso le autorità doganali finlandesi che sequestrano gli autoveicoli immatricolati in Svezia con la motivazione che il proprietario dell’autoveicolo ha vissuto stabilmente in Finlandia per un periodo superiore a 185 giorni. L’associazione ha dichiarato di aver presentato denuncia per iscritto in occasione dell’incontro del maggio 1999, ma che la Commissione non era intervenuta al riguardo. Poiché si trattava di un nuovo punto che non riguardava l’applicazione dell’accisa in Svezia, esso esulava dall’ambito delle denunce iniziali e il Mediatore non ha riscontrato alcun motivo che ne giustificasse il trattamento nel quadro della presente indagine.

L’altro denunciante ha chiesto alla Commissione di attenersi al trattato anziché alla direttiva, dal momento che quest’ultima era in contrasto con il trattato CE. Inoltre il denunciante ha chiesto al Mediatore di indicargli l’autorità a cui rivolgersi per sottoporre la questione della mancata coerenza tra la direttiva e il trattato CE, qualora il Mediatore non potesse occuparsene. Il Mediatore ha quindi detto al denunciante che per questo aspetto specifico delle osservazioni della denuncia poteva presentare una petizione al Parlamento europeo e gli ha fornito il relativo indirizzo.

Richiesta di ulteriori osservazioni

Poiché il Mediatore ha riscontrato che il parere della Commissione espresso in merito alla denuncia 1554/99/ME era più esauriente di quello pervenuto riguardo alla denuncia 227/2000/ME, il primo parere è stato trasmesso all’autore della denuncia 227/2000/ME affinché potesse formulare osservazioni. Non risulta che il Mediatore abbia ricevuto alcuna osservazione.

ULTERIORI INDAGINI

Il 3 aprile 2001 i servizi del Mediatore hanno convocato il funzionario responsabile della DG “Mercato interno” della Commissione, per avere notizie in merito alla lettera di messa in mora proposta nei confronti della Svezia. Il funzionario responsabile ha quindi comunicato al Mediatore che la lettera in questione era stata spedita il 13 giugno 2000. Le autorità svedesi avevano risposto in data 29 agosto 2000. La DG “Mercato interno” della Commissione aveva tuttavia proposto di inviare alla Svezia un parere motivato che era al

momento in attesa di approvazione da parte della Commissione. Il funzionario responsabile ha dichiarato che i denunciati erano stati informati con regolarità per telefono e con messaggi di posta elettronica.

LA DECISIONE

1 Indagine sull'applicazione dell'accisa in Svezia

1.1 I denunciati hanno sostenuto che la Commissione non aveva svolto indagini sulla denuncia relativa all'attuazione da parte della Svezia della direttiva 92/12/CEE e alla reiterata violazione del diritto comunitario. Uno dei denunciati ha dichiarato che il mancato intervento era da imputarsi a pressioni politiche. I denunciati hanno affermato che la Svezia ha illegittimamente applicato l'accisa sul trasporto di olio minerale dalla Finlandia alla Svezia. I denunciati hanno chiesto che la Commissione riprendesse l'indagine del caso e valutasse se la Svezia aveva violato il diritto comunitario e in particolare la direttiva 92/12/CEE.

1.2 La Commissione ha respinto l'asserzione secondo cui non si sarebbe occupata della denuncia a causa di pressioni politiche. La Commissione ha spiegato di essere in realtà intervenuta in seguito alla lettera di uno dei denunciati, ma di aver archiviato il fascicolo poiché non erano pervenute ulteriori informazioni. La successiva corrispondenza inviata dal denunciante in questione è stata registrata come denuncia e la Commissione aveva proposto di inviare una lettera di messa in mora alla Svezia. La Commissione ha altresì spiegato il quadro giuridico dell'accisa sull'olio minerale.

1.3 Il Mediatore fa presente che rientra nei poteri discrezionali della Commissione decidere di avviare procedimenti giudiziari nei confronti di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE. Ciononostante nell'indagine svolta di propria iniziativa dal Mediatore in merito alle procedure amministrative della Commissione per trattare i ricorsi riguardanti le violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri (303/97/PD) archiviata il 13 ottobre 1997, la Commissione si era impegnata a rispettare determinate garanzie procedurali di cui godono i denunciati in tale procedura. Non emerge alcun elemento che indichi che la Commissione non abbia rispettato dette garanzie nei casi di specie.

1.4 La Commissione ha respinto l'accusa secondo cui non avrebbe svolto alcuna indagine per motivi di carattere politico. Il Mediatore riscontra che il denunciante non ha presentato nessuna prova a sostegno della sua affermazione.

1.5 In merito alla richiesta del denunciante che la Commissione riprenda l'indagine, il Mediatore sottolinea che la Commissione ha avviato una nuova indagine sul caso a seguito della lettera del 28 settembre 1998. La Commissione ha anche incontrato i denunciati e ha proposto di inviare una lettera di messa in mora alla Svezia. La Commissione ha pertanto soddisfatto la richiesta dei ricorrenti. Inoltre, il Mediatore era al corrente che la lettera di messa in mora era stata inviata il 13 giugno 2000, che le autorità svedesi avevano risposto in data 29 agosto 2000 e che era in attesa di approvazione la proposta di inviare un parere motivato alla Svezia. Il Mediatore non rileva pertanto che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alle presenti denunce, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore pertanto ha archiviato i casi.

**PRESUNTE
IRREGOLARITÀ
NELL'ATTUAZIONE
DI UN PROGETTO
PHARE**

Decisione sulla denuncia 634/2000/JMA (confidenziale) contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il denunciante è un consulente aziendale che, fra il 1997 e il 1998, ha preso parte allo sviluppo di un progetto PHARE. Egli lavorava come consulente per un consorzio che, a sua volta, agiva in qualità di capofila PHARE. Gli incarichi assegnatigli consistevano nella preparazione di viaggi studio e nell'organizzazione di brevi workshop.

Alla fine del marzo 1998, il denunciante ha presentato il tabulato di lavoro relativo a PHARE svolto nell'arco di tale mese. Il capo gruppo del consorzio, tuttavia, si è rifiutato di approvarlo e, di conseguenza, il denunciante non è stato retribuito per alcuni degli incarichi che egli aveva presumibilmente svolto nell'ambito del progetto PHARE. Secondo il denunciante, questa situazione era conseguente al suo rifiuto di accettare il pagamento di una tangente a favore di un dirigente dell'Unità di gestione del progetto (PMU). Egli ha spiegato che alla fine del marzo 1998, e nel corso del suo lavoro nell'unità di gestione, era stato convocato negli uffici del direttore e gli era stato chiesto di acconsentire al pagamento di una somma pari a \$ 3.000 quale condizione per intraprendere una delle attività progettuali.

Poiché il consorzio ha rifiutato di riconoscere parte del suo lavoro, il denunciante ha scritto alla Commissione, chiedendole di riconoscere che il lavoro riportato nel suo tabulato del mese di marzo 1998 rientrava negli obiettivi del programma. Egli suggeriva anche che nei futuri contratti fossero inserite delle clausole anticorruzione. Facendo seguito allo scambio di varie comunicazioni scritte con i servizi della Commissione, il direttore responsabile della Direzione generale per l'allargamento e per l'attuazione del programma PHARE, concluse, in una lettera al denunciante datata 27 gennaio 2000, che la Commissione non era nella posizione di giudicare se tutto il lavoro oggetto di controversia fosse effettivamente relativo alla gestione strategica del programma PHARE.

Nel febbraio 2000, il denunciante ha risposto alla Commissione sostenendo che alcuni dei documenti prodotti come risultato del progetto, provavano che il suo tabulato di marzo 1998 era pienamente in linea con la missione e gli obiettivi del programma PHARE. Non c'è stata nessuna ulteriore risposta da parte della Commissione. Il denunciante ha ritenuto che la posizione della Commissione indeboliva i suoi tentativi di ottenere un risarcimento dal consorzio.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante affermava che a suo parere la Commissione sarebbe dovuta intervenire nella questione al fine di assicurarsi che le giornalieri presentate dal consorzio non contenessero dichiarazioni inesatte. Egli evidenziava che i suoi tentativi di comunicare con il consorzio erano falliti. Inoltre, il denunciante chiedeva che la Commissione riconoscesse formalmente che il lavoro riportato nella sua giornaliera di marzo 1998 era attinente agli obiettivi del programma PHARE. Le attività per le quali non aveva ancora ricevuto il pagamento consistevano nella pianificazione ed organizzazione di una missione nel 1998, come richiesto dalla gestione del progetto; nonché nella produzione di un documento programmatico.

Poiché le sue accuse di corruzione nei confronti dei dirigenti PHARE erano state apparentemente ignorate, egli desiderava anche sapere perché la Commissione, in primo luogo, non aveva agito seguendo la sua proposta di introdurre clausole anticorruzione nei futuri contratti e, in secondo luogo, aveva riconfermato il direttore dell'unità di gestione nonostante le accuse di corruzione.

Nella denuncia presentata al Mediatore, il denunciante ha sostenuto che: (i) parte del lavoro da lui svolto per questo progetto non è stato pagato, (ii) la presunta frode da lui denunciata alla Commissione riguardante la gestione del progetto non è stata adeguatamente presa in considerazione da parte della Commissione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La Commissione ha esordito offrendo un quadro generale della situazione e ha poi fatto riferimento alle accuse specifiche avanzate dal denunciante.

Informazione di base

L'istituzione ha spiegato che il denunciante lavorava come consulente in un consorzio che forniva assistenza tecnica per un progetto PHARE. Il contratto era stato siglato fra il governo del paese assistito e un consorzio di diverse organizzazioni.

Nel dicembre 1998, a seguito delle accuse di frode e cattiva gestione rivolte contro l'unità di gestione del programma dal denunciante ed anche dal signor J., un ex capo gruppo, la Commissione ha deciso di sospendere il programma e di ordinare una revisione contabile indipendente per verificare quanto sostenuto.

Uno studio contabile indipendente ha effettuato la revisione dei conti, i cui risultati sono stati resi disponibili alla fine di ottobre 1999. La verifica ha stabilito che la maggior parte delle accuse e tutte quelle relative alla frode, erano prive di fondatezza. Venivano fatte alcune raccomandazioni di carattere finanziario e gestionale, che l'unità di gestione e l'appaltatore accettavano di porre in essere. Alla fine di questa procedura e alla luce dei suoi risultati, le attività del programma sono state riprese.

Nel marzo 2000, un consorzio indipendente che valuta i programmi PHARE dell'Unione europea ha stilato un rapporto annuale di verifica del programma. La valutazione da loro espressa riguardo alla realizzazione generale degli obiettivi del programma è stata "altamente soddisfacente".

Le singole accuse fatte dal denunciante sono state prese in esame, in maniera specifica, nella verifica contabile. Relativamente alle attività riportate dal denunciante nella sua giornaliera di marzo 1998, la verifica ha concluso che queste esulavano dall'ambito diretto di PHARE. La Commissione ha spiegato, tuttavia, che tali attività erano diverse dal lavoro preparatorio svolto dal denunciante e relativo alla missione strategica di gestione che, al contrario, era un'attività facente parte del programma PHARE. Riguardo alle accuse di corruzione e frode presentate dal denunciante, il rapporto ha ritenuto che fossero infondate.

La Commissione ha anche fatto riferimento ad alcune conclusioni della revisione relative ad incarichi svolti dal denunciante senza un contratto. Sulla base di tali risultanze il suo rapporto con il consorzio doveva essere ridefinito. Nonostante il consorzio avesse accettato un contratto a tempo determinato con il denunciante, l'unità di gestione ha deciso di non continuare i suoi rapporti con l'autore della denuncia.

Le contestazioni del denunciante

Riguardo alla prima contestazione avanzata dal denunciante relativamente al tabulato contestato, la Commissione ha sottolineato che la controversia era sorta fra un consulente e un capofila nel quadro di un programma PHARE e che la Commissione non poteva intervenire in tali controversie contrattuali. L'istituzione ha spiegato che la giornaliera preparata dal denunciante per il periodo marzo-aprile 1998 descriveva due attività di base: (i) il lavoro preparatorio svolto per una missione di gestione strategica e (ii) gli altri incarichi relativi ai workshop e ad un seminario. Come richiesto dal denunciante, la Commissione ha confermato con lettera del gennaio 2000 che la missione di gestione strategica è in effetti un'attività finanziata da PHARE.

La Commissione ha spiegato di essere stata informata dal consorzio circa l'esistenza di un accordo interno di subappalto, che regolava i rapporti tra i membri del consorzio stesso, secondo il quale sarebbe stato pagato solamente l'espletamento dei corsi, escludendo così il lavoro preparatorio. Sulla base di tali spiegazioni, la Commissione ha ritenuto che il rifiuto da parte del consorzio di pagare i lavori preparatori costituiva una controversia interna ai membri del consorzio, in cui l'istituzione non poteva intervenire.

La Commissione ha evidenziato che, per quanto riguarda PHARE, la responsabilità per i pagamenti spetta alle autorità nazionali e non alla Commissione europea. I suoi servizi, comunque, hanno chiesto ulteriori informazioni in merito al tabulato, per assicurarsi che fossero state incluse soltanto attività pertinenti al programma PHARE e che si mantenesse una certa coerenza fra i programmi presentati dai diversi consulenti.

Quanto alle accuse di frode, la Commissione ha in primo luogo spiegato che, a seguito della lettera del denunciante del marzo 1999 nella quale raccomandava l'inclusione di clausole anticorruzione nei nuovi contratti PHARE, tale suggerimento era stato portato all'attenzione dei servizi responsabili della gestione finanziaria di PHARE (SCR). Inoltre, l'istituzione ha spiegato che intendeva emanare nuove regole sulle procedure contrattuali, nel quadro di un nuovo manuale per il "Sistema di attuazione decentrato" e introdurre una clausola deontologica nei futuri contratti.

Alla luce delle risultanze della revisione contabile, che ha concluso che le accuse contro l'unità di gestione sono infondate, le attività del programma sono state riprese sotto la gestione dello stesso gruppo dirigente. La Commissione ha fatto rilevare che i dirigenti delle unità di gestione sono parte integrante dell'amministrazione nazionale e che la Commissione non può intervenire nella nomina o nella riconferma dei funzionari nazionali.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha risposto dettagliatamente alle dichiarazioni fatte dalla Commissione, ribadendo la sua posizione riguardo al lavoro svolto nel marzo 1998 per il programma PHARE, nonché le sue accuse relative alle richieste illecite fatte dall'unità di gestione del programma. Egli ha allegato alle sue osservazioni alcuni documenti quali prove a sostegno delle sue asserzioni, chiedendo che venissero mantenuti riservati.

Il denunciante ha sottolineato che, come evidenziato dalla Commissione, la questione del mancato pagamento per il lavoro preparatorio era un problema che doveva essere risolto fra il capofila e il consulente. Tuttavia, ha insistito sul fatto che l'istituzione avrebbe dovuto essere a conoscenza degli incarichi da svolgere nel quadro del programma PHARE e di conseguenza avrebbe dovuto sapere se le giornaliere presentate riflettevano lavori PHARE reali, o se erano state indebitamente modificate. Egli ha spiegato che lo schema di lavoro era sempre stato simile e che il lavoro preparatorio ne formava parte integrante.

Riguardo alla questione della frode, egli ha dichiarato che il proposito della Commissione di includere clausole anticorruzione nei futuri contratti doveva essere accolto favorevolmente, come deterrente efficace alle pratiche illegali. Tuttavia, ha affermato con insistenza le contestazioni di frode a carico dei dirigenti dell'unità di gestione, ritenendo che la revisione dei conti, che era stata utilizzata per accantonare le sue accuse, equivaleva ad un insabbiamento. A parer suo, il revisore aveva scelto di accettare la storia proposta dall'unità di gestione senza esaminare i documenti relativi al progetto e senza chiedergli informazioni aggiuntive. Egli riteneva che il fatto che due esperti, lui stesso e il signor J., precedente capo gruppo, avessero presentato due denunce indipendenti avrebbe dovuto dare maggior peso alle loro accuse di comportamento illecito.

LA DECISIONE

1 Riconoscimento e pagamento di parte del lavoro del denunciante

1.1 Il denunciante aveva asserito che un capofila PHARE (il consorzio), non aveva pagato parte del lavoro relativo a PHARE incluso nel suo tabulato relativo a marzo 1998. Poiché i suoi tentativi di comunicare con il capofila avevano fallito, egli sosteneva che la Commissione sarebbe dovuta intervenire al fine di assicurarsi che i tabulati presentati dal capofila non contenessero dichiarazioni false. Egli ha chiesto alla Commissione di riconoscere formalmente che il lavoro riportato nella giornaliera era connesso agli obiettivi del programma PHARE.

1.2. La Commissione ha sottolineato che il problema costituiva una controversia contrattuale fra un capofila PHARE e uno dei suoi consulenti e che l'istituzione non poteva intervenire in questo tipo di situazione. Secondo la Commissione, il pagamento del lavoro contestato era una questione interna che doveva essere risolta fra i membri del consorzio che agivano in qualità di capofila del programma PHARE. Essa ha evidenziato che, in base a questo contratto decentrato, la responsabilità per i pagamenti era riposta nelle autorità nazionali.

Inoltre, l'istituzione ha spiegato che nella risposta del gennaio 2000 ad una richiesta di informazioni fatta dal denunciante, i suoi servizi hanno confermato che alcune delle attività oggetto di controversia, e precisamente la missione di gestione strategica, erano di fatto attività finanziate da PHARE.

1.3 Al fine di determinare, in primo luogo, se la Commissione aveva il dovere di intervenire per assicurarsi che i tabulati giornalieri del programma non contenessero dichiarazioni false, era necessario esaminare l'ambito dei poteri e degli obblighi dell'istituzione nel quadro di un contratto finanziato tramite il programma PHARE.

1.4 In virtù del regolamento di base del programma PHARE¹⁰, l'aiuto viene concesso dalla Comunità sia autonomamente, sia sotto forma di cofinanziamento. Questa assistenza finanziaria è sovvenzionata dal bilancio generale delle Comunità in conformità con il Regolamento finanziario, come modificato, in particolare, dal regolamento n. 610/90¹¹. Come disposto dagli articoli 107, 108 paragrafo 2 e 109, paragrafo 2, e secondo la giurisprudenza comunitaria, i contratti finanziati dal programma PHARE devono essere considerati contratti nazionali, aventi carattere vincolante solamente per il paese beneficiario e l'operatore economico. La Commissione, d'altra parte, è responsabile per il finanziamento dei progetti, e deve pertanto assicurarsi che le risorse destinate ai progetti PHARE siano gestite con criteri economici¹².

1.5 La situazione esposta dal denunciante è sorta da una controversia nel quadro di un rapporto di lavoro fra un capofila PHARE e un suo consulente o subappaltatore. Non è probabile che questo tipo di situazioni, per la sua stessa natura, abbia effetti sul finanziamento generale del programma PHARE, o sulla gestione economica delle relative misure e, di conseguenza, è raro che suscitino l'intervento della Commissione.

¹⁰ Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e alla Repubblica popolare di Polonia (GU L 375 del 1989, pag. 11), modificato dai regolamenti del Consiglio nn. 2698/90 del 17 settembre 1990 (GU L 257 del 1990, pag. 1), 3800/91 del 23 dicembre 1991 (GU L 357 del 1991, pag. 10), 2334/92 del 7 agosto 1992 (GU L 227 del 1992, pag. 1), 1764/93 del 30 giugno 1993 (GU L 162 del 1993, pag. 1), 1366/95 del 12 giugno 1995 (GU L 133 del 1995, pag. 1), 463/96 del 11 marzo 1996 (GU L 65 del 1996, pag. 3) e 753/96 del Consiglio del 22 aprile 1996 (GU L 103 del 1996, pag. 5).

¹¹ Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31/12/1977, pag.1), come modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 del Consiglio, del 13 marzo 1990 (GU L 70 del 16/3/1990, pag. 1).

¹² Causa T-231/97 *New Europe Consulting/ Commissione* [1999] Racc. II-2403, par. 32; causa T-185/94 *Geotronics/ Commissione* [1995] Racc. II-2795, par. 31; causa C-395/95 P *Geotronics/Commissione* [1997] Racc. I-2271, par. 12.

Poiché il rapporto fra il capofila PHARE, il consorzio e il denunciante è basato su un contratto accettato da tutte le parti contraenti, qualunque controversia relativa ai diritti e agli obblighi delle parti dovrebbe essere definita in base alle clausole contrattuali.

1.6 Il denunciante riteneva che la Commissione sarebbe dovuta intervenire nonostante la natura contrattuale della controversia. Il Mediatore ha rilevato che la Commissione non ha nessun obbligo di mediazione in una controversia contrattuale fra le parti di un contatto nell'ambito di PHARE. Ciononostante, la Commissione è intervenuta chiedendo informazioni aggiuntive al capofila. Tale azione è stata giustificata dalla necessità di assicurarsi che fossero state incluse soltanto attività attinenti a PHARE e che venisse mantenuta una certa coerenza fra le giornaliere presentate dai diversi consulenti. Dopo aver esaminato questo materiale, la Commissione non ha rilevato nessun elemento che avrebbe potuto metterne in dubbio il contenuto. Il Mediatore ha rilevato che, al fine di stabilire la sua posizione, la Commissione dovrebbe dovuto prendere in esame le risultanze della revisione dei conti effettuata da uno studio contabile indipendente, che era giunto ad una conclusione simile.

1.7 Il denunciante chiedeva anche che la Commissione riconoscesse formalmente che i lavori inclusi nella sua giornaliera di marzo 1998 erano attinenti agli obiettivi del programma PHARE.

Il Mediatore ha rilevato che a seguito della richiesta del denunciante, i servizi della Commissione hanno confermato con una lettera del gennaio 2000, che alcune delle attività riportate nel suo tabulato erano in realtà attività finanziate da PHARE. Per quanto riguarda la questione se il lavoro preparatorio avrebbe dovuto essere incluso, e di conseguenza retribuito o meno, la Commissione era stata informata dal consorzio del fatto che il capofila e i suoi consulenti avevano convenuto di non tenere conto del lavoro preparatorio. In base a ciò, la Commissione ha ritenuto che il lavoro oggetto di contestazione fosse un problema interno fra il capofila e il suo consulente e che quindi doveva essere risolto tra le parti.

1.8 Prendendo in considerazione la natura del contratto nell'ambito di PHARE, le parti e le problematiche in causa, il Mediatore ha ritenuto ragionevole la posizione assunta dalla Commissione in merito ai lavori non definiti e al loro pagamento, nonché alle informazioni chieste dal denunciante relativamente a tali aspetti. Pertanto, il Mediatore è giunto alla conclusione che l'indagine non ha evidenziato un caso di cattiva amministrazione riguardo a questo aspetto.

2 Indagine sulle accuse di frode presentate dal denunciante

2.1 Il denunciante sosteneva che le sue accuse di frode alla Commissione concernenti la gestione del programma PHARE non fossero state indagate opportunamente dall'istituzione. Egli riteneva che la revisione dei conti del programma PHARE, preparata per rispondere alle sue contestazioni, fosse un tentativo di mascherare gli eventi, poiché il revisore incaricato della revisione dei conti avrebbe accettato la versione fornita dall'unità di gestione senza verificarla. Insieme alle osservazioni del denunciante, è stata presentata una lunga documentazione riservata a sostegno delle sue accuse di frode.

Il denunciante suggeriva alla Commissione di introdurre clausole anticorruzione nei futuri contratti PHARE.

2.2 La Commissione ha spiegato che a seguito delle accuse di frode e cattiva gestione mosse contro l'unità di gestione del programma, essa ha deciso di chiedere che si effettuasse una revisione dei conti indipendente da parte di uno studio contabile iscritto all'albo professionale. La revisione contabile, che è stata resa pubblica alla fine di ottobre 1999, ha concluso che la maggior parte delle accuse, e tutte quelle relative alla frode, erano prive di fondamento.

L'istituzione ha anche espresso la sua intenzione di emanare nuove regole sulle procedure contrattuali, nel quadro di un nuovo manuale per il suo "Sistema decentrato di attuazione", e di introdurre una clausola deontologica nei futuri contratti.

2.3 Per quanto riguarda l'ultima delle questioni avanzata dal denunciante, il Mediatore ha notato che in risposta al suggerimento fatto dal denunciante, la Commissione si era impegnata ad inserire una clausola deontologica nei futuri contratti PHARE. Il denunciante ha accolto favorevolmente questa iniziativa che, ritiene, dovrebbe fungere da deterrente alle pratiche illecite. Il Mediatore ha evidenziato che nel dicembre 2000, la Commissione ha reso pubblica la sua Guida pratica alle procedure dei contratti PHARE, Ispa e Sapard, che include una clausola deontologica¹³ al punto 2.4.11. Le speciali garanzie incluse in tale clausola dovrebbero essere applicabili a qualunque contratto PHARE a far data dal 1° gennaio 2001.

Sulla base della suddette informazioni, il Mediatore ha rilevato che la Commissione ha seguito il suggerimento fatto dal denunciante.

2.4 Con riferimento alle accuse specifiche di frode presentate dal denunciante, il Mediatore ha rilevato che la Commissione non era rimasta impassibile di fronte a tali accuse. Non appena venutane a conoscenza, essa ha adottato dei provvedimenti perché il programma venisse valutato, ed ha commissionato l'esecuzione della revisione dei conti ad uno studio contabile indipendente. La revisione ha preso in esame in modo specifico le accuse di frode, concludendo che i dirigenti del programma non avevano commesso nessun illecito.

Il Mediatore ha ritenuto che, alla luce dei risultati della revisione e di altre informazioni a sua disposizione, la Commissione aveva il diritto di stabilire che in quella fase non fosse necessaria nessuna ulteriore azione. L'indagine, quindi, non ha evidenziato nessun caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione in relazione a questo aspetto della denuncia.

2.5 Successivamente alla revisione e all'opinione della Commissione sul caso, il denunciante ha presentato all'attenzione del Mediatore documenti che contenevano prove aggiuntive a sostegno delle sue accuse contro il personale dell'Unità di gestione del progetto. Non risultava che il denunciante avesse presentato questi documenti alla Commissione e chiedeva che il Mediatore li mantenesse riservati.

2.6 L'Unità di gestione del progetto (PMU) non è un'istituzione o un organo della Comunità, ma fa parte dell'amministrazione nazionale. Il Mediatore europeo è competente a trattare soltanto i casi di cattiva amministrazione per quanto concerne l'attività delle istituzioni e degli organi comunitari. Pertanto, egli non è competente a trattare le accuse concernenti l'amministrazione nazionale.

Poiché il denunciante aveva acconsentito a un eventuale trasferimento, il Mediatore, in considerazione della natura delle nuove informazioni, ha deciso di trasmettere tali prove all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Spettava quindi all'OLAF la decisione di compiere ulteriori azioni e informare il denunciante degli eventuali sviluppi del fascicolo.

¹³ Uno dei più importanti paragrafi di questa sezione recita come segue: "La Commissione europea si riserva il diritto di sospendere o annullare il finanziamento del progetto se vengono scoperte pratiche di corruzione di qualunque tipo, in qualsiasi fase del processo di aggiudicazione o durante l'attuazione di un contratto e se l'autorità appaltatrice omette di porre in essere tutte le misure appropriate per porvi rimedio. Al fine di questa clausola, costituiscono "pratiche di corruzione" l'offerta di una tangente, i doni, le regalie o le commissioni offerte a chiunque come incentivo o ricompensa per aver compiuto o aver omesso di compiere qualsiasi azione relativa all'aggiudicazione o all'attuazione di un contratto già concluso con l'autorità appaltatrice."

3 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore relativamente alla presente denuncia, non risulta che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto deciso di chiudere il caso.

3.1.3 La Fondazione europea per la formazione profes- sionale

MANCATA ACCETTAZIONE DI UN'OFFERTA

*Decisione sulla denun-
cia 664/99/BB presen-
tata contro la
Fondazione europea
per la formazione pro-
fessionale*

LA DENUNCIA

Nel giugno 1999, il signor K. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo per conto di Josupek Oy, StarSoft Oy e TAO-produktio Oy relativa al trattamento di offerte d'appalto nell'ambito del *Progetto T-4/ES9612.02.01 Fornitura di un programma di gestione di una banca di dati per il sistema amministrativo della scuola estone*. La scadenza fissata per la presentazione delle offerte era l'8 febbraio 1999. Il denunciante ha affermato di aver appreso a metà marzo 1999 da un altro offerente che la selezione era già avvenuta. Il denunciante si è immediatamente messo in contatto con gli organizzatori chiedendo informazioni in merito al trattamento delle offerte d'appalto. Egli è stato informato che il trattamento delle offerte d'appalto era stato trasferito a Torino e che gli sarebbero stati comunicati per iscritto i risultati al termine del processo di valutazione delle offerte. Il 6 aprile 1999 il denunciante ha scritto alla responsabile del programma. L'8 aprile 1999 ha ricevuto una risposta che confermava quanto gli era stato precedentemente comunicato. La responsabile del programma aveva inoltre affermato di non comprendere su quale base il ricorrente aveva presentato la sua denuncia, dal momento che tutta la documentazione e le informazioni relative alla valutazione delle offerte erano ancora confidenziali. Il denunciante ha affermato che alcuni partecipanti erano favoriti per quanto riguardava il flusso di informazioni e che pertanto c'era stata discriminazione.

Secondo le informazioni fornite al denunciante mediante lettera del 2 giugno 1999, la sua offerta era stata esclusa con la motivazione che egli non aveva un partenariato locale in Estonia (punto 4.2.5. dei termini di riferimento del mandato). Il denunciante ha affermato di aver comunicato con la lettera del 6 febbraio 1999 che era stato concluso un accordo provvisorio di cooperazione con la Unikko Software di Tallinn. Il denunciante era dell'avviso che il requisito nel fascicolo di gara non comportasse che, ad una fase così iniziale della procedura di gara d'appalto, l'impresa fosse già stabilita in un altro paese. Il denunciante ha sottolineato che il testo al punto 4.2.5 dei termini di riferimento del mandato faceva riferimento a 'contraenti' e a 'offerenti'. Il denunciante ha asserito che la sua offerta di appalto era stata esclusa sulla base di una motivazione arbitraria.

Il denunciante ha formulato le seguenti doglianze di cattiva amministrazione:

- mancanza di informazioni e discriminazione nel trattare la gara d'appalto;
- assenza di motivazioni adeguate;
- ritardo ingiustificato nel trattare la procedura della gara d'appalto.

Il denunciante ha avanzato le seguenti richieste:

- risarcimento dei danni;
- responsabilità del funzionario incaricato del trattamento della gara d'appalto.

L'INDAGINE

Il parere della Fondazione europea per la formazione professionale

La denuncia è stata trasmessa alla Fondazione europea per la formazione. A titolo di informazione, la Fondazione europea per la formazione professionale ha spiegato di essere

un'agenzia dell'Unione europea la cui finalità consiste nel promuovere la cooperazione e il coordinamento dell'assistenza nel settore della riforma della formazione professionale nell'Europa centrale e orientale, nei Nuovi Stati Indipendenti, in Mongolia e nei paesi aventi diritto a fruire del sostegno a titolo del programma MEDA. La Fondazione e la Commissione europea di Bruxelles hanno firmate alcune convenzioni intese alla gestione di programmi specifici. Il paese beneficiario affidava la gestione pratica della gara d'appalto all'unità di gestione del programma (UGP) in seno al ministero di competenza.

Sulla base di queste premesse ed nel pieno rispetto del regolamento PHARE, il 17 novembre 1998 il ministero dell'Istruzione estone ha lanciato la gara d'appalto n. T-4 ES9612.02/ES/9622.02.01 per la fornitura di *“un programma di gestione di banca di dati per il sistema amministrativo della scuola estone”*.

La Fondazione ha fornito una descrizione particolareggiata delle diverse fasi della procedura d'appalto. Sette delle otto imprese che si erano candidate sono state invitate a partecipare. Tutte hanno ricevuto, conformemente al regolamento PHARE, gli stessi documenti per la gara d'appalto (comprendenti la lettera d'invito a presentare un'offerta, le istruzioni ai partecipanti, il regolamento generale per i partecipanti relativo all'aggiudicazione dei contratti di servizio PHARE, la bozza di contratto con i rispettivi allegati compresi i termini di riferimento del mandato in dettaglio, nonché informazioni di vario genere).

Le offerte tecniche sono state esaminate per verificarne la coerenza con i criteri riportati nel fascicolo di gara. Dall'analisi dell'offerta del denunciante è emerso che questa era priva dei termini di riferimento del mandato debitamente siglati, della descrizione dei partner presenti in Estonia, dei curriculum vitae e delle dichiarazioni di disponibilità degli esperti estoni, della descrizione del profilo della società partner e della documentazione per l'utente. L'8 febbraio 1999 il comitato di valutazione ha chiesto alla società di comunicare le informazioni mancanti entro le ore 14 del 9 febbraio 1999. La società non ha tuttavia presentato alcun CV degli esperti né alcuna dichiarazione di disponibilità né alcun accordo firmato di partenariato o descrizione della società partner. Sulla base di questi elementi il comitato ha deciso di non accogliere l'offerta.

Per quanto riguarda l'analisi della Fondazione europea per la formazione professionale le obiezioni sollevate dal denunciante riguardano principalmente i motivi dell'esclusione, la procedura di valutazione, e la comunicazione delle informazioni. Poiché la procedura si è svolta nel quadro del regolamento PHARE, la denuncia deve essere valutata nel rispetto di detta normativa.

Motivi per l'esclusione

Secondo quanto indicato nelle istruzioni agli offerenti al paragrafo A 7, alla sezione C 1.2 primo paragrafo *“Struttura e servizi di sostegno”*, e al punto 4.2.5 dei termini di riferimento del mandato, la presenza di partner locali in Estonia è di fondamentale importanza per il progetto. La società del denunciante non ha fornito alcun accordo firmato comprovante l'esistenza giuridica di un partenariato con un'impresa estone né alcuna descrizione relativa al profilo del partner locale. Alla richiesta del comitato di valutazione di fornire chiarimenti in merito a questi aspetti il denunciante ha risposto scrivendo che *“il loro partner estone o la loro impresa in Estonia, qualora venga creata, organizzeranno le attività descritte nei termini di riferimento del mandato”*.

Inoltre l'articolo 1.3, paragrafo 2, delle istruzioni agli offerenti richiede alle società di fornire i CV dei tecnici locali. Nonostante l'espressa richiesta per iscritto, il denunciante non li ha presentati.

Procedura di valutazione

La valutazione delle offerte è stata svolta nel pieno rispetto del regolamento PHARE usando moduli standard e attenendosi agli orientamenti previsti per un bando di gara ristretto.

L'utilizzo esatto di questi moduli non dà adito ad interpretazioni o distorsioni del regolamento PHARE. I moduli in questione includono inoltre tabelle intese a fornire un confronto chiaro e trasparente delle offerte. Il metodo di assegnazione del punteggio tramite un coefficiente ponderato predefinito consente di evitare qualsiasi interpretazione o alterazione. I membri del comitato inseriscono quindi i dati nella tabella e il calcolo della valutazione sulla base della funzione composta avviene in modo automatico.

Comunicazione delle informazioni

Il diritto del denunciante a ricevere informazioni esaustive e particolareggiate è stato del tutto rispettato in ogni fase della procedura della gara sotto il profilo dei contenuti e delle scadenze. Ai sensi degli articoli 3, 9 e 23 del regolamento PHARE le comunicazioni tra la Fondazione europea per la formazione professionale e il denunciante sono avvenute per iscritto ed entro un lasso di tempo ragionevole. Alla richiesta di informazioni inviata dal denunciante il 6 aprile 1999 la Fondazione europea per la formazione professionale ha risposto per iscritto l'8 aprile 1999. Conformemente a quanto previsto dalle norme al denunciante era stato comunicato che la sua offerta non era stata accettata. Per trasmettergli l'informazione era stato utilizzato l'apposito modulo standard PHARE previsto per gli offerenti che vengono esclusi.

In considerazione dei fatti indicati in precedenza ed in riferimento ai principi di sana amministrazione dei fondi pubblici ed al rispetto dei principi generali di trasparenza e non discriminazione, la Fondazione europea per la formazione professionale, in qualità di autorità preposta all'approvazione della gara in questione, ritiene che la valutazione della procedura di gara d'appalto in parola ed in particolare il trattamento dell'offerta presentata dal denunciante si siano svolti nel pieno rispetto delle norme e del regolamento PHARE.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha confermato la sua denuncia. Nelle sue osservazioni il denunciante ha spiegato che era disposto ad inviare i CV. Tuttavia, a causa della scadenza ravvicinata, aveva deciso di rivolgersi al direttore dell'unità di gestione del programma affinché gli indicasse in quale modo doveva trasmettere questi CV. Il 10 febbraio 1999 alle ore 13:11 il direttore dell'UGP gli aveva inviato un'e-mail in cui comunicava: "Non è necessario inviare i CV". Il denunciante si era pertanto comportato di conseguenza e non li aveva trasmessi.

ULTERIORI INDAGINI

Da un attento esame del parere della Fondazione e delle osservazioni del denunciante è emerso che erano necessarie ulteriori indagini. Il 21 luglio 2000 il Mediatore ha pertanto inviato alla Fondazione una richiesta di informazioni complementari. Il Mediatore ha chiesto il parere della Fondazione per sapere se il denunciante aveva il diritto di fare affidamento sull'e-mail inviata dal direttore della UGP il 10 febbraio 1999 alle ore 13:11.

La risposta della Fondazione europea per la formazione professionale

Per quanto riguarda lo scambio di e-mail avvenuto tra il denunciante e l'unità di gestione del programma in merito alla gara d'appalto summenzionata, la Fondazione europea per la formazione professionale ha formulato le seguenti osservazioni:

Il comitato di valutazione è autorizzato a respingere qualsiasi offerta presentata dai partecipanti che non soddisfino i requisiti indicati nei documenti di gara. Il comitato può chiedere ai partecipanti di definire con maggiore precisione alcuni elementi delle offerte o di fornire i documenti mancanti che costituiscono parte integrante dell'offerta presentata. Questo comportamento non deve comunque arrecare alcun pregiudizio agli altri offerenti. I principi di uguaglianza di trattamento e di non discriminazione tra gli offerenti devono

pertanto essere rispettati. Il tempo concesso per fornire i documenti o le informazioni mancanti dovrebbe di norma essere limitato onde evitare ritardi nel completamento della procedura di valutazione, cosa che potrebbe danneggiare gli altri offerenti.

Secondo la Fondazione europea per la formazione professionale, quando il denunciante ha inviato l'e-mail al direttore dell'UGP il termine fissato dal comitato per il completamento della documentazione di gara, vale a dire il 9 febbraio 1999 alle ore 14, era già scaduto.

Il denunciante ha inviato due e-mail il 9 febbraio 1999 alle ore 12:28 e il 10 febbraio alle ore 11:43. Tuttavia in entrambi i casi non aveva fornito al comitato di valutazione la documentazione pertinente richiesta ed in particolare i CV. Poiché la procedura di valutazione era ancora in corso, il comitato di valutazione doveva mantenere la confidenzialità. Al direttore dell'UGP non era pertanto possibile comunicare al denunciante a quella fase della procedura che la mancata presentazione a tempo debito dei documenti richiesti aveva determinato il rifiuto della sua offerta.

Alla luce delle suddette considerazioni la Fondazione europea per la formazione professionale ha affermato che l'e-mail inviata dal direttore dell'UGP al denunciante era corretta e in linea con il regolamento PHARE applicato alla procedura della gara d'appalto in questione.

Le osservazioni complementari del denunciante

Nelle osservazioni relative alle informazioni complementari il denunciante ha confermato la propria denuncia. Il denunciante ha considerato superflua la richiesta della Fondazione europea per la formazione professionale di inviare copie dei CV dei tecnici, dal momento che non figurava nel fascicolo di gara.

LA DECISIONE

1 Mancanza di informazioni e discriminazione nel trattamento della procedura di gara

1.1 Il denunciante ha affermato che il trattamento della gara d'appalto è stato inficiato dalla mancanza di informazioni e da discriminazione. Secondo il denunciante è risultato che alcuni partecipanti erano favoriti per quanto riguardava il flusso di informazioni e che pertanto c'era stata discriminazione.

1.2 La Fondazione europea per la formazione professionale ha dichiarato nel suo parere che il diritto del denunciante a ricevere informazioni esaustive e particolareggiate era stato del tutto rispettato in ogni fase della procedura della gara sotto il profilo dei contenuti e della scadenza. Alla richiesta di informazioni inviata dal denunciante il 6 aprile 1999 la Fondazione europea per la formazione professionale ha risposto per iscritto l'8 aprile 1999. Al denunciante era stato comunicato, conformemente a quanto previsto dalle norme, che la sua offerta non era stata accettata. Per trasmettergli l'informazione era stato utilizzato l'apposito modulo standard PHARE previsto per gli offerenti che vengono esclusi. Secondo la Fondazione europea per la formazione professionale nel trattamento dell'offerta presentata dal denunciante ci si è attenuti ai principi generali di trasparenza e non discriminazione.

1.3 In considerazione delle informazioni fornite dalla Fondazione europea per la formazione professionale in merito alle dichiarazioni del denunciante, il Mediatore ha ritenuto che non si riscontrava cattiva amministrazione in merito a questo aspetto del caso.

2 Mancanza di una motivazione oggettiva

2.1 Il denunciante ha affermato che la sua offerta era stata esclusa senza una motivazione oggettiva ossia, che non aveva un partenariato locale in Estonia. Secondo quanto sostenuto dal denunciante nella lettera del 6 febbraio 1999, egli aveva comunicato di aver concluso un accordo provvisorio di cooperazione con la Unikko Software di Tallinn. Il denunciante ha ritenuto che la richiesta di fornire copie dei CV degli esperti fosse superflua, dal momento che non figurava nel fascicolo di gara. Ha inoltre affermato che il 10 febbraio 1999 alle ore 13:11 il direttore dell'UGP gli aveva inviato un'e-mail in cui comunicava "Non è necessario inviare i CV". Il denunciante si era pertanto comportato di conseguenza e non li aveva trasmessi.

2.2 Secondo la Fondazione europea per la formazione professionale, il paragrafo A 7 e la sezione C 1.2, primo paragrafo, "Struttura e servizi di sostegno" delle istruzioni agli offerenti, nonché il punto 4.2.5 dei termini di riferimento del mandato specificano che la presenza di partner locali in Estonia è di fondamentale importanza per il progetto. La società del denunciante non ha fornito alcun accordo firmato comprovante l'esistenza giuridica di un partenariato con un'impresa estone né alcuna descrizione relativa al profilo del partner locale. Alla richiesta del comitato di valutazione di fornire chiarimenti in merito a questi aspetti il denunciante ha risposto scrivendo che *"i loro partner estoni o la loro impresa in Estonia, qualora venga creata, organizzeranno le attività descritte nei termini di riferimento del mandato"*. Inoltre l'articolo 1.3, paragrafo 2, delle istruzioni agli offerenti richiede alle società di fornire i CV dei tecnici locali. Nonostante l'espressa richiesta per iscritto da parte del comitato di valutazione, il denunciante non li ha presentati. Secondo la Fondazione europea per la formazione professionale, quando il denunciante ha inviato l'e-mail al direttore dell'UGP il termine fissato dal comitato per il completamento della documentazione di gara, vale a dire il 9 febbraio 1999 alle ore 14, era già scaduto.

2.3 Il Mediatore ha fatto presente che il punto 4.2.5 dei termini di riferimento del mandato stabiliva che *"il contraente deve avere un partner adeguato in Estonia o dimostrare in modo chiaro e inequivocabile in quale modo tale partenariato sarà creato..."*. Inoltre, l'articolo 1.3, paragrafo 2, delle istruzioni agli offerenti richiedeva ai partecipanti di fornire *"un curriculum vitae tipo per ogni componente del gruppo"*. Nel presente caso, il comitato di valutazione aveva dato al denunciante la possibilità di trasmettere i documenti richiesti dopo la scadenza dei termini. Poiché il denunciante non lo ha fatto, la Fondazione europea per la formazione professionale ha concluso che il denunciante non ha fornito le informazioni relative al partenariato locale in Estonia.

2.4 Sulla base delle informazioni a disposizione del Mediatore è emerso che la Fondazione europea per la formazione professionale aveva fornito una motivazione oggettiva all'esclusione dell'offerta del denunciante sia nella lettera del 22 giugno 1999 sia nel parere espresso al riguardo. Non si rileva pertanto cattiva amministrazione in relazione alla presente doglianza.

3 Ritardo ingiustificato nel trattamento della procedura di gara

3.1 Il denunciante ha affermato che si era accumulato un ritardo ingiustificato nel trattamento della procedura di gara. Il termine per la presentazione delle offerte d'appalto scadeva l'8 febbraio 1999. Il 22 giugno 1999 l'unità di gestione del programma ha informato il denunciante che la sua offerta non era stata accolta.

3.2 La Fondazione europea per la formazione professionale ha dichiarato nel suo parere che ai sensi degli articoli 3, 9 e 23 del regolamento PHARE le comunicazioni tra essa e il denunciante sono avvenute per iscritto ed entro un lasso di tempo ragionevole.

3.3 Il Mediatore ha constatato che la Fondazione europea per la formazione professionale ha impiegato quattro mesi e mezzo per completare la procedura di gara nell'ambito del Progetto T-4/ES9612.02.01 Fornitura di un programma di gestione di una banca di dati

per il sistema amministrativo della scuola estone. Il Mediatore era dell'avviso che l'intervallo di tempo trascorso non era da considerarsi eccessivo per una procedura del genere. Non si riscontra pertanto cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.

4 Richiesta di risarcimento danni e responsabilità del funzionario incaricato

Sulla base delle risultanze indicate in precedenza, da cui non emerge cattiva amministrazione, le richieste avanzate dal denunciante relative al risarcimento dei danni e alla responsabilità del funzionario incaricato, sono prive di fondamento.

5 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia non è risultato che la Fondazione europea per la formazione professionale si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.1.4 Banca europea per gli investimenti

FINANZIAMENTO DELLA BANCA PER GLI INVESTIMENTI DI UN'AUTOSTRADA IN UNGHERIA

Decisione sulla denuncia 1338/98/ME presentata contro la Banca europea per gli investimenti

LA DENUNCIA

Nel dicembre 1998 il Segretario generale dell'Ufficio europeo dell'ambiente ha presentato al Mediatore europeo una denuncia per conto dell'Ufficio stesso relativa al finanziamento concesso dalla Banca europea per gli investimenti per la costruzione del tratto nord dell'autostrada periferica A0 (autostrada A0-A2) intorno a Budapest in Ungheria. Il denunciante ha affermato che la pianificazione e la costruzione dell'autostrada violavano la costituzione ungherese e altre leggi ungheresi, nonché la direttiva 85/337/CEE¹⁴ del Consiglio.

Il denunciante ha dichiarato che il tratto nord dell'autostrada periferica A0 avrebbe dovuto collegare l'autostrada A3 con la strada statale n. 11. La A0 avrebbe dovuto attraversare un'area pressoché disabitata in prossimità della A3, quindi collegarsi alla nuova A2, costruita grazie a un finanziamento della Banca. Da lì la strada avrebbe dovuto passare su un viadotto alto 16 metri e lungo 270 metri che si trova a 250-300 metri dal centro residenziale Káposztásmegyer II, dove abitano 500 persone. Il progetto prevedeva la costruzione del raccordo 2, che doveva collegare la nuova A0 a un raccordo stradale in direzione del centro di Budapest, a 150 metri da una scuola materna e a 400 metri da edifici di tipo abitativo. Per il traffico diretto al raccordo autostradale erano in progetto strade a due corsie a soli 15 metri di distanza dagli edifici residenziali, nella zona della scuola locale, della scuola materna e delle abitazioni. Il raccordo 3 e la circonvallazione, collegamento tra la A0 e la A2, avrebbero attraversato una zona naturale di protezione in cui cresceva l'*Hippophae rhamnoides*, una specie protetta di arbusto. Per proteggere quest'area non era stata predisposta alcuna opera di recinzione.

Il denunciante ha dichiarato che gli esperti avevano richiamato l'attenzione sui rischi per la salute. Con l'aumento del traffico, ad esempio, le concentrazioni di ossidi d'azoto e di particolato nell'atmosfera sarebbero stati superiori rispetto a quanto previsto in Ungheria. I livelli di rumore avrebbero verosimilmente superato le soglie e raggiunto 70-76 dB di giorno e 63-68 dB di notte, mentre i valori limite ammessi sono rispettivamente 65 dB e 55 dB. L'intensificazione del traffico avrebbe comportato conseguenze anche sulla qualità dell'aria. Il settore settentrionale della circonvallazione A0 è inoltre il corridoio da cui l'aria pulita soffia verso Budapest.

Secondo il denunciante, il pubblico avrebbe dovuto essere informato in merito al progetto in occasione di un'audizione. Tuttavia, poiché questa audizione non era stata annunciata in modo adeguato né pubblicata su un quotidiano importante, nessuno dei cittadini o dei gruppi ambientalisti interessati ne era venuto a conoscenza. Per contro, nel dicembre 1997

¹⁴ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

il ministero dei Trasporti, delle Comunicazioni e della Gestione delle risorse idriche aveva firmato un contratto con la UTIBER srl per avviare i lavori. Gli abitanti hanno saputo del progetto solo all'inizio della primavera del 1998, quando si sono resi conto che erano iniziati i lavori di costruzione a 250 metri dalle loro case.

Il denunciante ha dichiarato che la Banca ha finanziato la costruzione con un prestito di 46 milioni di ECU. In sintesi il denunciante ha pertanto asserito che il finanziamento della Banca per la realizzazione della parte nord della strada periferica A0 intorno a Budapest violava la costituzione ed altre leggi ungheresi, nonché la direttiva 85/337/CEE del Consiglio. Il denunciante ha affermato di aver scritto alla Banca chiedendo di revocare il finanziamento.

L'INDAGINE

Il parere della Banca europea per gli investimenti

La denuncia è stata trasmessa alla Banca. Nella suo parere la Banca ha spiegato che il finanziamento cui si riferiva il denunciante era uno stanziamento di 72 milioni di euro concesso alla Repubblica d'Ungheria alla fine del 1993 per cofinanziare un progetto avente per oggetto assi stradali e comprendente la costruzione di circa 35 km della strada E77 a nord di Budapest e il ripristino di circa 350 km di strade esistenti. La denuncia riguardava il prolungamento di 270 metri di un tratto di 4,3 km della circonvallazione – noto come fase III (b) – in cui la strada passa sopra ad una linea ferroviaria e ad una strada locale. A lavori ultimati, la fase III (b) prevede quindi il decongestionamento delle strade locali nel settore nordorientale di Budapest, nonché un collegamento diretto tra la E77 e l'autostrada A3. Infine, il tratto della fase III (b) sarà contemplato nella progettata e in parte costruita circonvallazione A0 di Budapest.

Il Consiglio europeo e le Conferenze paneuropee dei trasporti di Creta e di Helsinki hanno individuato nell'Europa centrale ed orientale dieci corridoi che richiedono con urgenza di essere migliorati e sviluppati negli anni di preadesione. La circonvallazione A0 di Budapest è parte integrante del "V corridoio di Creta". Nel 1993 l'Ungheria ha chiesto un prestito alla Banca per cofinanziare il progetto di lavori stradali oggetto della denuncia.

La Banca ha dichiarato che le sue attività di finanziamento sono disciplinate dal suo statuto, che costituisce l'oggetto di un protocollo allegato al trattato CE, e inoltre indirizzate dalle politiche comunitarie nonché dalle priorità dei paesi in cui opera.

Conformemente alle politiche della Banca, l'impatto ambientale del progetto era stato analizzato quando era stata esaminata la richiesta di finanziamento nel 1993, prima di sottoporre la domanda di prestito al consiglio di amministrazione della Banca. I documenti presentati dall'agenzia di attuazione del progetto, ossia il ministero dei Trasporti, delle Comunicazioni e della Gestione delle risorse idriche ungherese, hanno dimostrato in modo tale da non lasciare alcun dubbio alla Banca, che, sebbene l'Ungheria non abbia una legislazione in materia di ambiente paragonabile alla direttiva 85/337, l'impatto della costruzione della circonvallazione e del suo funzionamento su suolo, acqua, aria, paesaggio, aree edificate e fauna era stato esaminato in modo completo e approfondito, e che inoltre nel piano del progetto erano state inserite misure adeguate volte a ridurre e a limitare l'impatto ambientale (riassetto paesaggistico, recinzioni di protezione per la selvaggina, barriere acustiche, ecc).

La Banca ha fatto presente che le sue responsabilità in materia sono limitate e ha fatto riferimento all'articolo 16 della dichiarazione sulla politica ambientale della Banca. Spetta al promotore del progetto assicurarsi che il progetto risponda agli obblighi giuridici e alle norme in materia di ambiente. La Banca aveva altresì fatto notare al denunciante che non compete alla Banca esprimersi in merito alle procedure giuridiche previste dai vari Stati per concedere l'autorizzazione del progetto ed altri permessi. Qualora un progetto doves-

se essere oggetto di un esame legale nelle competenti giurisdizioni, se ne discuterà con il promotore.

La Banca ha inoltre dichiarato di aver assunto il preciso impegno di attuare una politica d'informazione attiva, sebbene il suo ruolo di istituzione finanziaria e il carattere delle sue attività commerciali impongano un certo grado di riservatezza in determinate operazioni.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante ha fatto notare che, secondo la Banca, la circonvallazione A0 faceva parte dei corridoi di Helsinki (menzionati dalla Banca come "V corridoio di Creta"). Il denunciante ha tuttavia affermato che il tratto della circonvallazione A0 oggetto della denuncia non rientrava tra i corridoi di Helsinki.

Per quanto riguarda l'aspetto ambientale, il denunciante ha dichiarato che, secondo tecnici indipendenti, i risultati degli studi finora svolti si basano su calcoli errati. In particolare, mancavano un'indagine adeguata e un'analisi degli impatti negativi sulla qualità dell'aria e sulle aree residenziali derivanti dalla costruzione del tratto di autostrada in questione.

Il denunciante ha altresì espresso alcune osservazioni riguardo agli obblighi generali di informazione che incombono alla Banca in relazione ai progetti che finanzia.

ULTERIORI INDAGINI

A seguito di un attento esame del parere della Banca e delle osservazioni del denunciante, è emersa la necessità di svolgere ulteriori indagini. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Banca di spiegare in modo più circostanziato quale metodologia aveva seguito nel caso specifico, per esaminare l'attuale legislazione in materia di ambiente e quella prevista per il futuro, nonché le valutazioni dell'impatto ambientale effettuate dal promotore. Il Mediatore ha altresì chiesto alla Banca di fornire i documenti presentati dall'agenzia di attuazione del progetto (il ministero dei Trasporti, delle Comunicazioni e della Gestione delle risorse idriche), principali riferimenti su cui risulta si sia basata la Banca per valutare gli aspetti ambientali del progetto ai fini della decisione di concedere il prestito.

Il secondo parere della Banca europea per gli investimenti

Nel suo secondo parere la Banca ha dichiarato che la decisione di finanziare il progetto in questione era stata adottata dal consiglio di amministrazione della Banca in seguito al parere favorevole espresso dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 21 dello statuto della Banca. Nel deliberare, il consiglio di amministrazione gode di un ampio potere discrezionale conferitogli dallo statuto della Banca. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione della Banca non sono soggette a controllo giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 237, lettera c), del trattato CE, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 21 dello statuto della Banca, come confermato dal Tribunale di primo grado¹⁵.

Inoltre la Banca era del parere che la denuncia presentata e la richiesta di indagini esulassero dal mandato di trattare casi di cattiva amministrazione secondo la definizione fornita dalla relazione annuale del Mediatore europeo per il 1997 (sezione 2.2.1). La Banca non ha pertanto ritenuto opportuno formulare ulteriori osservazioni in merito alla questione specifica.

La Banca ha infine assicurato al Mediatore la sua collaborazione conformemente agli obblighi istituzionali del Mediatore.

¹⁵ Causa T-460/93, Tête e a./BEI, Racc. II-1257.

In seguito al secondo parere espresso dalla Banca e interpretato dal Mediatore come un rifiuto di cooperare ulteriormente nell'indagine sulla presente denuncia, il Mediatore ha scritto nuovamente alla Banca rinnovando la richiesta di fornire ulteriori informazioni e sottolineando che le sue attività non sono disciplinate dall'articolo 237 del trattato CE, bensì dall'articolo 195. Il Mediatore stava inoltre esaminando se si potesse eventualmente rilevare cattiva amministrazione nella procedura amministrativa che aveva portato alla decisione della Banca di finanziare il progetto.

Il terzo parere della Banca europea per gli investimenti

Nella suo terzo parere la Banca ha respinto l'accusa di aver rifiutato di collaborare all'indagine. La Banca non ha tuttavia accettato che la denuncia si riferisse a un caso di cattiva amministrazione ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE e ha fatto riferimento alla definizione fornita nella relazione annuale del Mediatore per il 1997. Secondo la Banca, il mandato del Mediatore non si estende alla valutazione delle politiche di credito della Banca né al potere discrezionale che essa ha la facoltà di esercitare in merito alle domande presentate, a livello di decisioni del consiglio di amministrazione, o a livello di valutazioni effettuate dai servizi della Banca oppure di proposte adottate dal comitato direttivo da sottoporre al consiglio di amministrazione. La Banca ha inoltre allegato alcuni documenti relativi alla denuncia, quali informazioni ottenute in occasione di una recente visita sul sito del progetto, nella speranza che si rivelassero strumenti utili per il Mediatore e gli consentissero di meglio comprendere il contesto generale del progetto oggetto della denuncia.

Le osservazioni del denunciante sul terzo parere

Il terzo parere della Banca è stato trasmesso al denunciante. Nelle sue osservazioni il denunciante ha confermato la propria denuncia dichiarando in sintesi quanto segue: il tratto nord dell'autostrada A0 non figurava neppure nel decreto ungherese che riporta un elenco delle principali strade nazionali da costruire. Non c'era alcun elemento che comprovasse che la strada avrebbe contribuito a ridurre il degrado ambientale dovuto al traffico che passa attraverso il centro di Budapest. Inoltre, nell'agosto 1999 il ministro ungherese dei Trasporti ha ammesso di non essere in possesso di dati relativi al previsto impatto ambientale del tratto nord dell'autostrada.

Il denunciante ha inoltre fatto riferimento in generale alle politiche creditizie della Banca affermando che una delle principali lacune dell'attività della Banca è l'assenza di una specifica politica in materia d'ambiente cui essa debba attenersi, e inoltre che le considerazioni di carattere ambientale potrebbero essere ritenute meno prioritarie rispetto a considerazioni economiche o di altra natura. Non esiste un quadro giuridico adeguato che attribuisca alla Banca una maggiore responsabilità nei confronti del pubblico per quanto riguarda i prestiti.

A seguito del terzo parere della Banca e delle osservazioni del denunciante, il Mediatore rilevava che la Banca non aveva ancora fornito le informazioni richieste. Il Mediatore ha pertanto scritto di nuovo alla Banca affermando che era l'ultima volta che chiedeva di fornire informazioni. Il Mediatore ha altresì comunicato alla Banca che, qualora essa si fosse ancora rifiutata di cooperare, avrebbe informato il Parlamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dello Statuto del Mediatore europeo.

Il quarto parere della Banca europea per gli investimenti

Nel suo quarto parere la Banca non ha contestato il mandato del Mediatore di svolgere indagini sulla denuncia. La Banca ha dichiarato che la denuncia riguardava una valutazione dell'esercizio del potere discrezionale che l'attuazione delle sue politiche creditizie impone nel processo decisionale del rispettivo consiglio di amministrazione, il che rispecchia pertanto una divergenza rispetto alle decisioni discrezionali che sono state adottate su

un determinato progetto. Le decisioni discrezionali sono subordinate ai limiti posti dalla potestà legale della Banca e ai limiti generali sull'autorità legale secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui la Banca deve agire in conformità dei principi fondamentali del diritto. La Banca aveva inteso che l'indagine del Mediatore mirasse a verificare se essa aveva davvero rispettato questi limiti all'atto di decidere di finanziare il progetto in questione.

Per quanto riguarda il progetto che la Banca aveva deciso di finanziare nel 1993, la Banca ha tenuto in considerazione le priorità d'investimento del suo cliente, il governo ungherese, tra cui vi erano la modernizzazione della rete stradale nazionale e internazionale mediante il ripristino di strade esistenti e la costruzione di nuove finalizzate, *inter alia*, al decongestionamento del traffico urbano e al conseguente miglioramento della qualità dell'ambiente. La Banca ha quindi applicato i propri consueti criteri nell'esaminare l'attuabilità del progetto dal punto di vista economico, tecnico, ambientale e finanziario. La Banca ha allegato un elenco di tutti i documenti presi in considerazione nella fase di valutazione del progetto.

La Banca ha ribadito che, sebbene l'Ungheria non avesse una normativa ambientale paragonabile alla direttiva 85/337, i documenti presentati dal ministero ungherese dei Trasporti, delle Comunicazioni e della Gestione delle risorse idriche dimostravano che l'impatto della costruzione e del funzionamento della circonvallazione su suolo, acqua, atmosfera, paesaggio, aree edificate e fauna era stato valutato in modo approfondito e che nel progetto erano state inserite adeguate misure di riduzione e limitazione dell'impatto ambientale.

La Banca si è altresì impegnata sul versante di temi ambientali dopo la decisione di finanziare il progetto. Nel 1995 la Commissione europea in collaborazione con la Banca ha intrapreso uno speciale studio dell'impatto ambientale. L'obiettivo dello studio consisteva nel confrontare i requisiti della normativa ambientale ungherese e comunitaria applicati a questo specifico progetto nel settore della viabilità. Dei risultati e delle raccomandazioni dello studio in questione si è tenuto conto nella pianificazione definitiva e nell'attuazione del progetto. Inoltre la Banca ha subordinato l'erogazione del prestito alla conferma, da parte delle autorità ungheresi, della concessione dell'autorizzazione definitiva sotto il profilo ambientale ai relativi elementi del progetto e del benessere a procedere. Tale condizione si è verificata nel periodo 1993-1996; e l'autorizzazione ambientale definitiva relativa alla fase III e alla circonvallazione è stata concessa nel luglio 1996, e nel settembre dello stesso anno è pervenuta l'autorizzazione a costruire.

Le osservazioni del denunciante sul quarto parere

Il quarto parere della Banca è stato trasmesso al denunciante con l'invito a presentare le proprie osservazioni. Non risulta sia pervenuta alcuna osservazione da parte del denunciante.

Esame dei documenti

Dopo un attento esame delle informazioni fornite dalla Banca e dal denunciante, il Mediatore ha ritenuto necessario ispezionare i documenti forniti alla Banca dal ministero ungherese dei Trasporti, delle Comunicazioni e della Gestione delle risorse idriche. Il Mediatore ha pertanto scritto alla Banca annunciando l'esame di tali documenti. In seguito alla richiesta, la Banca ha deciso di inviare copie dei documenti al Mediatore. In considerazione di questa azione, il Mediatore ha ritenuto che la Banca avesse fornito la sua totale collaborazione all'indagine del Mediatore.

LA DECISIONE

1 Osservazioni preliminari

1.1 In considerazione del fatto che nel corso dell'indagine la Banca europea per gli investimenti ha in un primo tempo contestato il mandato del Mediatore ad indagare sulle doglianze relative alla decisione discrezionale, il Mediatore ha ritenuto necessario formulare le seguenti osservazioni preliminari.

1.2 Ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate, procede alle indagini che riguardano casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. L'articolo 195 del trattato CE non contempla altre eccezioni oltre quelle relative alle giurisdizioni comunitarie nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. In particolare non prevede alcuna eccezione relativa alla Banca.

1.3 La relazione annuale del Mediatore per il 1997¹⁶ riportava la seguente definizione di cattiva amministrazione: *Si è in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante.*

1.4 Il 16 luglio 1998 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che accoglieva tale definizione¹⁷.

1.5 Nella relazione annuale del 1997 il Mediatore ha inoltre osservato che vi sono limiti a ciò che si può intendere per cattiva amministrazione. Nell'adempire ai compiti amministrativi conferiti dal trattato CE, un'istituzione o un organo comunitario può avere la potestà legale di scegliere fra due o più possibili linee di condotta. Il Mediatore non tenta di mettere in discussione decisioni amministrative discrezionali, purché l'istituzione interessata abbia agito entro i limiti della propria potestà legale. I poteri discrezionali non coincidono pertanto con i poteri assoluti. I limiti generali ai poteri discrezionali sono stabiliti dalla giurisprudenza delle giurisdizioni comunitarie la quale richiede, ad esempio, che le autorità amministrative agiscano in maniera coerente e in buona fede, evitino le discriminazioni, si attengano ai principi di proporzionalità, eguaglianza e legittime aspettative e rispettino i diritti umani e le libertà fondamentali¹⁸.

2 Il finanziamento da parte della Banca del tratto nord dell'autostrada A0 in Ungheria

2.1 Il denunciante ha dichiarato che il finanziamento della Banca europea per gli investimenti del tratto nord dell'autostrada periferica A0 attorno a Budapest ha violato la costituzione ungherese e altre leggi ungheresi, nonché la direttiva 85/337/CEE del Consiglio. Il denunciante ha sostenuto di aver scritto alla Banca chiedendo di revocare il prestito.

¹⁶ Relazione annuale del Mediatore europeo per il 1997, sezione 2.2.1, GU C 380 del 1998, pag. 14.

¹⁷ GU C 292 del 1998, pag.168.

¹⁸ E' importante in questo contesto anche la Raccomandazione n. R (80) 2 che stabilisce che un'autorità amministrativa, allorché esercita un potere discrezionale:

1. Non deve perseguire uno scopo diverso da quello per cui il potere le è stato conferito;
2. Deve essere obiettiva e imparziale, e considerare unicamente gli elementi di pertinenza del caso particolare;
3. Deve rispettare il principio dell'eguaglianza dinanzi alla legge, evitando discriminazioni inique;
4. Deve mantenere un adeguato equilibrio tra eventuali effetti negativi che una decisione rischia di avere sui diritti, le libertà o gli interessi delle persone e lo scopo che essa persegue;
5. Deve adottare la sua decisione in tempi ragionevoli tenendo conto dei fattori in gioco;
6. Deve applicare qualsiasi direttiva amministrativa generale in maniera coerente, pur tenendo conto al tempo stesso delle circostanze particolari di ciascun caso.

Cfr. *The Administration and You: a handbook*, 1996, pag. 362.

2.2 La Banca ha spiegato di aver applicato i propri consueti criteri nell'esaminare l'attuabilità del progetto dal punto di vista economico, tecnico, ambientale e finanziario. I documenti presentati dal ministero ungherese dei Trasporti, delle Comunicazioni e della Gestione delle risorse idriche dimostravano che l'impatto della costruzione e del funzionamento della circonvallazione su suolo, acqua, atmosfera, paesaggio, aree edificate e fauna, era stato valutato in modo approfondito. Dopo la decisione di finanziare il progetto si è proceduto a una verifica degli aspetti ambientali i cui risultati sono stati presi in considerazione durante l'esecuzione definitiva del progetto.

2.3 In primo luogo è necessario appurare le responsabilità della Banca in merito alle considerazioni di carattere ambientale nella concessione di prestiti. Il Mediatore rileva che non sono state stabilite norme al riguardo. Esistono tuttavia regole, orientamenti e principi di cui si dovrebbe tener conto in fase di definizione di queste responsabilità. Lo statuto della Banca europea per gli investimenti¹⁹ non fornisce molte indicazioni per quanto riguarda l'ambiente, ma stabilisce che il consiglio di amministrazione ha competenza esclusiva per decidere della concessione di prestiti relativi a domande ad esso sottoposte dal comitato direttivo (articoli 11 e 21). La Banca stessa ha stabilito che le attività creditizie sono ispirate alle politiche comunitarie, come è logico e naturale. A tal riguardo è importante sottolineare che l'articolo 174 del trattato CE considera l'ambiente come politica della Comunità. Inoltre esistono numerosi atti legislativi secondari relativi alla tutela ambientale tra cui va ricordata la direttiva 85/337/CEE del Consiglio²⁰.

2.4 La Banca ha elaborato una dichiarazione sulla politica ambientale e ha pubblicato orientamenti in materia d'ambiente sul suo sito web. Da questi documenti emerge con chiarezza che l'attuabilità dei progetti viene valutata dal punto di vista economico, tecnico, ambientale e finanziario, che la considerazione dei temi ambientali è parte integrante della valutazione del progetto indipendentemente dal settore, ed inoltre che la valutazione verifica la coerenza del progetto con la normativa comunitaria e/o nazionale. Nei paesi che mirano ad aderire all'Unione europea, ad esempio l'Ungheria, la legislazione comunitaria costituisce un logico orientamento.

2.5 Di solito la valutazione ambientale si basa sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e su altri studi ambientali svolti dal promotore o dietro sua richiesta. Qualora la valutazione dell'impatto ambientale o altri studi evidenzino una particolare preoccupazione per quanto attiene all'ambiente, la Banca riesaminerà le misure di abbattimento proposte e inserirà, se del caso, apposite clausole nel contratto di prestito concluso tra la Banca e il beneficiario. Secondo la dichiarazione sulla politica ambientale, ci sono limiti al ruolo e alle responsabilità della Banca nel settore ambientale. Il promotore è pertanto responsabile della conformità agli obblighi giuridici e alle norme in materia di ambiente, incluso l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale.

2.6 Sulla base di quanto esposto in precedenza, il Mediatore ritiene che la Banca, all'atto di concedere un prestito, abbia la responsabilità di verificare se si è proceduto a una valutazione dell'impatto ambientale adeguata o ad altri studi ambientali appropriati in merito al progetto. Dipende giocoforza dal contesto stabilire che cosa si intenda per valutazione dell'impatto ambientale adeguata o per altri studi ambientali appropriati è che, tuttavia gli Stati candidati devono prendere in considerazione i requisiti appropriati stabiliti dalla normativa comunitaria.

2.7 Nel presente caso la Banca ha effettuato una valutazione dell'impatto ambientale del progetto in materia di viabilità nel 1993. Il ministero dei Trasporti, delle Comunicazioni, delle Gestioni idriche ha fornito alla Banca una sintesi della valutazione ambientale relativa all'impatto ambientale della circonvallazione oggetto della denuncia in questione.

¹⁹ Protocollo (n. 10) allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.

²⁰ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Secondo la Banca i documenti dimostravano che l'impatto della costruzione e del funzionamento della circonvallazione su suolo, acqua, atmosfera, paesaggio, aree edificate e fauna era stato esaminato in modo completo e approfondito e che nel piano del progetto erano state inserite misure atte a ridurre e a limitare l'impatto ambientale. Il denunciante ha tuttavia affermato che mancava in particolare un'analisi adeguata della qualità dell'aria e delle zone residenziali. Dall'esame svolto dal Mediatore riguardo alla sintesi della valutazione ambientale è emerso che lo studio riguardava il tratto lungo circa 35 km della strada E77 a nord di Budapest, di cui la circonvallazione è parte, che, per quanto riguarda i piani terminati nell'agosto 1993, era stato valutato l'impatto ambientale del progetto su suolo, acqua, aria, paesaggio, aree edificate e fauna, e che inoltre erano state previste misure per mitigare tali effetti.

2.8 Conformemente alla dichiarazione sulla politica ambientale, la Banca riesaminerà le misure di riduzione proposte, qualora la valutazione dell'impatto ambientale o altri studi evidenziassero una particolare preoccupazione ambientale. Sebbene il Mediatore ritenga che dalla sintesi della valutazione ambientale non sia emersa alcuna preoccupazione ambientale, è opportuno tener presente che la sintesi è dell'agosto 1993, mentre la documentazione e il completamento dei piani di approvazione per alcuni tratti del progetto in parola erano previsti per i mesi di settembre e ottobre 1993. Si è tuttavia rilevato che nel 1995 è stato effettuato un secondo studio particolareggiato dell'impatto ambientale per iniziativa della Commissione europea e della Banca. Lo studio si proponeva di confrontare i requisiti previsti dalla normativa ungherese e da quella dell'Unione europea applicati al progetto. Dei risultati e delle raccomandazioni si è tenuto conto nella pianificazione definitiva finale e nell'attuazione del progetto e la Banca ha subordinato l'erogazione del prestito alla conferma, da parte delle autorità ungheresi, dell'autorizzazione definitiva sotto il profilo ambientale ai relativi elementi del progetto e del benessere a procedere. L'autorizzazione per la circonvallazione oggetto della denuncia era stata concessa nei mesi di luglio e settembre 1996.

2.9 Per quanto attiene alle asserzioni del denunciante sui rischi segnalati da alcuni esperti, il Mediatore rileva che il solo fatto che esistano opinioni divergenti in merito agli effetti ambientali di un progetto non può *ipso facto* obbligare la Banca ad astenersi dal concedere un prestito quando esercita la sua funzione di istituzione finanziaria.

2.10 In considerazione dei risultati summenzionati, il Mediatore ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che la Banca aveva confermato che era stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale adeguata. La Banca ha inoltre assicurato che era stato svolto un secondo studio e che aveva subordinato l'erogazione del prestito alla conferma, da parte delle autorità ungheresi, dell'autorizzazione definitiva sotto il profilo ambientale. La Banca ha in tal modo tenuto in debita considerazione gli aspetti ambientali come richiesto e risulta che abbia agito nei limiti della propria potestà legale. Le indagini del Mediatore non hanno pertanto riscontrato cattiva amministrazione.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla denuncia non è risultato che la Banca europea per gli investimenti si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.2 CASI RISOLTI DALLE ISTITUZIONI

3.2.1 Commissione europea

PRESUNTE IRREGOLARITÀ NELLA GESTIONE DI UN CONTRATTO PHARE

*Decisione sulla
denuncia 471/99/ME
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Nell'aprile 1999, il denunciante, il direttore del Centro europeo di studi politici (CEPS), ha presentato una denuncia al Mediatore europeo concernente il contratto n. 95-1111.00 del programma PHARE. Il contratto riguardava l'armonizzazione della legislazione in Romania e nel 1995 era stato aggiudicato dalla Commissione europea ad un consorzio facente capo al CEPS.

Secondo il denunciante, il progetto si divideva in due fasi alquanto distinte. Durante i primi diciotto mesi, il consorzio aveva avuto notevoli difficoltà nell'adempiere ai propri obblighi. Il denunciante è pertanto intervenuto direttamente nel progetto nel 1997. L'accordo raggiunto in seguito dalle parti prevedeva un taglio del 20% circa dei compensi. Il consulente principale è stato sostituito e la Commissione ha acconsentito alla proroga del progetto per altri sei mesi, sino a giugno 1998, in modo che la maggior parte del lavoro potesse essere completata.

Il livello dell'impegno e la qualità del lavoro in questo ultimo periodo sono migliorati enormemente e il governo rumeno, in diverse occasioni, ha elogiato sia il consulente principale, sia il CEPS. Sfortunatamente, al contempo la Commissione non amministrava più il progetto in maniera razionale e ragionevole. Il denunciante ha dichiarato che il CEPS non ha mai contestato il diritto e l'obbligo della Commissione di ispezionare la produttività e l'amministrazione finanziaria del consorzio. Tuttavia, il problema predominante nel corso degli ultimi quindici mesi era stato che il CEPS non aveva ricevuto nessuna documentazione dettagliata indicante il perché, e a che proposito, la Commissione fosse insoddisfatta del lavoro svolto dal consorzio. Il denunciante aveva provato a mettersi in contatto con la Commissione a varie riprese e allegava un diario dei suoi contatti con la Commissione stessa dalla fine del 1997 all'aprile 1999, nel quale ne illustrava il comportamento.

Sulla base di queste informazioni, il denunciante asseriva che la Commissione (i) non aveva saldato nessuna fattura, e (ii) non aveva fornito nessuna informazione che indicasse cosa non andasse bene o il motivo per il quale le fatture non erano state onorate.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere, la Commissione ha spiegato inizialmente che, nel quadro della "strategia di preadesione" della Comunità, la Commissione stipulava contratti con consulenti incaricati dell'assistenza e della consulenza ai governi dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale per tutte le materie relative all'avvicinamento del loro ordinamento giuridico all'*acquis* comunitario. Il CEPS si era aggiudicato il contratto per la Romania.

L'attuazione del progetto si è scontrata con molte difficoltà sin dall'inizio. Secondo la Commissione, la fornitura di formazione professionale e di documentazione alle autorità rumene poteva essere considerata accettabile, ma la qualità delle relazioni stilate in merito ai vari ambiti del diritto rumeno non era stata considerata sufficiente. Nel 1997, questo ha comportato una riduzione delle responsabilità del CEPS, la sostituzione del consulente principale e la riduzione dei pagamenti della Commissione per i servizi resi sino a giugno 1997.

Nonostante la Commissione avesse riconosciuto che le prestazioni del CEPS fossero migliorate da quel momento in poi, l'insufficienza della maggior parte delle relazioni presentate e l'inaccettabilità di altre, continuava ad essere il motivo principale di contrasto fra le parti. Le obiezioni principali della Commissione sono state riassunte in una lettera del 13 luglio 1999 indirizzata al denunciante. In seguito ad un accertamento straordinario

svolto nel 1998, e dopo completa analisi di tutte le relazioni presentate, la Commissione ha proposto una liquidazione finale delle fatture contestate per il periodo compreso fra luglio 1997 e giugno 1998. La Commissione ha affermato di non aver riscontrato fatture contestate nei propri libri contabili.

Per quanto riguarda le asserzioni del denunciante sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito informazioni sul perché le fatture non erano state onorate, la Commissione le ha respinte e ha fatto riferimento al diario allegato alla denuncia e all'accertamento del 1998, affermando così che il CEPS era sempre stato pienamente al corrente dei problemi esistenti.

La Commissione ha concluso che il CEPS poteva anche non essere soddisfatto della proposta di liquidazione, ma conosceva benissimo il motivo per il quale era stata avanzata.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ribadito le sue contestazioni.

In altre lettere inviate al Mediatore, il denunciante ha formulato alcune osservazioni riguardo al comportamento della Commissione. Il denunciante, *inter alia*, si è riferito al fatto che le fatture presentate per le attività di formazione professionale non erano mai state contestate dalla Commissione, tuttavia le stesse erano state saldate soltanto nel luglio 1999. Il ritardo più considerevole riguardava la stessa relazione sostanziale; nonostante il testo sia stato ripetutamente richiesto dal denunciante la Commissione ha impiegato ben otto mesi per apportare correzioni di lieve entità al documento.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, risultavano essere necessarie ulteriori indagini. Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di fornirgli informazioni complementari in riferimento ai seguenti punti: (i) il motivo per cui le parti del contratto non contestate (il lavoro svolto relativamente alla formazione professionale e alla documentazione) non fossero state pagate in una fase precedente, bensì incluse nell'accertamento finanziario, (ii) i motivi per cui vi è stato ritardo nell'emettere i due pagamenti da parte della Commissione, (iii) l'eventuale versamento degli interessi per i ritardati pagamenti, e (iv) i suoi commenti in merito all'affermazione che nel corso di otto mesi non erano state apportate modifiche di rilievo alla relazione sostanziale.

Il secondo parere della Commissione europea

In sintesi, nel suo secondo parere la Commissione ha formulato quanto segue.

Riguardo ai costi sostenuti durante il periodo compreso tra il 1° luglio 1997 e il 31 marzo 1998 (che comprendeva i costi relativi alla formazione professionale), i pagamenti non si erano potuti effettuare a causa di svariate difficoltà, illustrate più in dettaglio. La Commissione aveva stabilito che la revisione contabile avrebbe dovuto comprendere un esame del contratto. Relativamente ai due pagamenti, la Commissione ha ammesso di aver ritardato più del normale nell'emettere quanto dovuto, fornendo le motivazioni del suo comportamento. Per quanto riguarda la questione degli interessi di mora, la Commissione ha dichiarato che spetta al contraente richiederli.

Le seconde osservazioni del denunciante

Il secondo parere della Commissione è stato trasmesso al denunciante perché potesse presentare le sue osservazioni. Non risulta essere pervenuta nessuna osservazione da parte del denunciante.

Ulteriori informazioni

Nel maggio 2001, la Commissione ha comunicato al Mediatore che, a seguito di incontri con il denunciante nel febbraio e marzo 2001, le parti, in data 26 aprile 2001, avevano concordato in via informale un accordo di liquidazione. L'accordo sarebbe stato predisposto all'interno della Commissione e poi presentato al denunciante per essere controfirmato.

Il Mediatore ha inoltrato quest'informazione al denunciante invitandolo a formulare le proprie osservazioni. Il denunciante ha successivamente comunicato al Mediatore di aver accettato l'accordo proposto dalla Commissione e che lo stesso era stato firmato il 15 maggio 2001. Nel quadro dell'accordo, il denunciante si era impegnato a non procedere con la denuncia presentata al Mediatore. Infine, il denunciante ha ringraziato il Mediatore per gli sforzi profusi in questo caso.

LA DECISIONE

1 Le contestazioni del denunciante in merito al mancato pagamento, la mancata informazione e la relazione sostanziale

1.1 Il denunciante sosteneva che la Commissione non avesse saldato nessuna fattura e che non avesse fornito informazioni indicanti i motivi di eventuale scontento né perché le fatture non fossero state onorate. Inoltre, con riferimento alla relazione sostanziale, il denunciante riteneva che nel corso di otto mesi non fossero state apportate modifiche di rilievo.

1.2 La Commissione ha respinto entrambe le accuse esponendo il proprio punto di vista in entrambi i suoi pareri. Essa ha affermato che le fatture erano state onorate e di averne tenuto informato il denunciante. Per quanto riguarda la relazione sostanziale, la Commissione non ha fatto nessun commento specifico.

1.3 Nel maggio 2001, la Commissione ha comunicato al Mediatore che in data 26 aprile 2001 entrambe le parti avevano approvato in via informale un accordo di liquidazione. Nel luglio 2001, il denunciante ha comunicato al Mediatore che l'accordo era stato firmato il 15 maggio 2001. Nel quadro dell'accordo, il denunciante si era impegnato a non procedere con la denuncia presentata al Mediatore.

1.4 Il Mediatore ha preso atto del fatto che è stato raggiunto un accordo fra la Commissione e il denunciante. Il caso è risultato di conseguenza concluso.

2 Conclusione

Dal parere della Commissione e dalle osservazioni del denunciante è risultato che la Commissione ha intrapreso azioni volte alla soluzione del problema ed ha così soddisfatto il denunciante. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

PRESUNTO MANCATO PAGAMENTO DI PARTE DI UNA SOVVENZIONE

Decisione sulla denuncia 1364/99/OV presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel novembre 1999 il signor D. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia a nome di M., un istituto di ricerca europeo, riguardo al ritardo nel pagamento di 48 679 euro nel quadro di una sovvenzione per il 1998. Il denunciante è il Direttore generale di M., che per le proprie attività stipula contratti annuali di sovvenzione con la Commissione (DG IB, "Relazioni esterne").

Le difficoltà sono iniziate quando è stato firmato il terzo contratto relativo al periodo compreso tra marzo 1998 e marzo 1999. Nel novembre 1998 M. ha presentato alla DG IB i propri conti finanziari per i precedenti contratti. Nel gennaio 1999 il controllore finanziario della DG IB ha verificato detti conti. Poiché il revisore della Commissione riteneva che i conti presentati non fossero sufficienti e soddisfacenti, il trasferimento dei fondi a M. è

stato bloccato fino al termine del controllo. Il 15 luglio 1999 è infine stato firmato un nuovo contratto.

Il 30 settembre 1999 è stata trasmessa al denunciante la relazione di revisione finale, in cui si riportava che a M. sarebbero stati versati 48 679 euro (recupero da M. per le sovvenzioni del 1996 e del 1997, compensato dalla sovvenzione del 1998 ancora da corrispondere) non appena l'istituto avesse approvato le conclusioni del controllo.

L'8 ottobre 1999 M. ha scritto alla DG IB, chiedendo di apportare alcune modifiche a due punti del controllo, richiesta, questa, che la Commissione ha respinto con lettera del 22 ottobre 1999. All'epoca M. ha accettato la posizione della Commissione con lettera del 22 ottobre 1999.

Il 29 ottobre 1999 la Commissione ha tuttavia informato M. che l'importo di 48 679 euro sarebbe stato versato in due quote distinte rispettivamente di 26 879 euro (da pagare subito) e di 21 800 euro. Il secondo versamento a copertura dei costi per la realizzazione di un libro/studio (nel quadro delle attività del 1997) sarebbe stato versato solo dopo la conclusione di questo lavoro la cui scadenza era prevista per la fine del 1999.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha pertanto sostenuto che, secondo quando indicato nella lettera del 30 settembre 1999, la DG IB della Commissione doveva versare l'intero importo della sovvenzione pari a 48 679 euro, e non solo la prima quota di 26 879 euro, come deciso nella successiva lettera del 29 ottobre 1999.

Nelle sue lettere del 7 dicembre 1999 e del 5 gennaio 2000 inviate al Mediatore, il denunciante ha formulato una seconda doglianza. Egli ha sottolineato che a seguito della sua denuncia al Mediatore i servizi competenti della Commissione lo avevano penalizzato rifiutando di confrontarsi ulteriormente non solo in merito ai pagamenti oggetto della denuncia, ma anche sul programma di lavoro per il 2000. Il denunciante ha altresì segnalato che il 5 gennaio 2000 il libro/studio sarebbe stato consegnato alla Commissione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere la Commissione ha osservato che dal 1996 M. riceveva una sovvenzione annuale per finanziare le proprie spese, il cui versamento era strutturato in due quote, ossia un pagamento anticipato e uno finale. Quest'ultimo veniva effettuato soltanto dopo il controllo dei documenti giustificativi relativi ai costi sostenuti dal beneficiario per l'anno in questione. Non potendo determinare l'importo esatto delle spese ammissibili per le sovvenzioni del 1996 e del 1997 a causa di imprecisioni e inesattezze rilevate nei costi presentati dal denunciante, alla fine del 1998 il responsabile finanziario ha deciso di procedere a un controllo delle sovvenzioni del 1996 e del 1997.

Nella relazione di revisione del 20 maggio 1999 si riscontrava una cattiva gestione dei fondi comunitari e si fissavano gli importi da recuperare (97 928 euro per il 1996 e 37 022 euro per il 1997). Il denunciante ha contestato detti importi.

Nei mesi di giugno e luglio 1999 sono stati organizzati incontri tra il denunciante, il servizio di audit e l'ex DG IB, al fine di consentire al denunciante di presentare nuovi elementi e ulteriori documenti finanziari che giustificassero i costi dichiarati e chiarissero i punti emersi nel corso della verifica. Tuttavia, poiché il denunciante non poteva fornire i giustificativi necessari per provare l'esattezza delle informazioni finanziarie trasmesse, le conclusioni definitive della relazione di revisione stabilivano che gli importi dei pagamenti indebitamente versati per le sovvenzioni del 1996 e del 1997 erano pari rispettivamente a 91 794 euro e a 13 460 euro.

Nel frattempo si è deciso di procedere con prudenza e di versare a M. solo una parte della sovvenzione prevista per il 1998. Il contratto per la sovvenzione del 1999 è stato comunque firmato il 19 luglio 1999 e nello stesso mese è stato versato a M. un anticipo dell'80% in modo da consentirgli di continuare l'attività. Per quanto riguarda le previsioni per il 2000, la Commissione aveva iscritto nel progetto preliminare di bilancio un importo di 200 000 euro destinato a M. e confermato dal Consiglio e dal Parlamento europeo. La domanda di sovvenzione presentata dal denunciante sarebbe stata trattata in conformità delle normali procedure di bilancio.

La relazione di revisione stabiliva inoltre di recuperare l'importo di 21 800 euro destinato alla realizzazione di uno studio che rientrava nel programma di attività per il 1997 che alla fine di luglio 1999 non era ancora stato portato a termine. Poiché il denunciante aveva dichiarato che il lavoro stava per essere concluso, la DG IB è intervenuta al fine di non recuperare immediatamente l'importo e di concedere una proroga per portare a termine lo studio entro la fine del 1999.

Il 30 settembre 1999, previa consultazione del controllore finanziario, al denunciante sono state comunicate le conclusioni definitive della verifica e la proposta di compensazione degli importi indebitamente percepiti relativi agli anni 1996 e 1997. Dal momento che il denunciante ha contestato alcuni punti delle conclusioni definitive, nell'ottobre 1999 si è avuto uno scambio di corrispondenza.

Per quanto attiene al libro/studio, con la lettera del 29 novembre 1999 la Commissione ha informato M. che avrebbe effettuato il pagamento di 11 000 euro, ma che avrebbe versato il saldo, ossia 10 800 euro, solo a lavoro ultimato. I servizi della Commissione ritengono che occorra usare una certa cautela finanziaria prima di versare l'intero importo previsto per un lavoro che doveva essere consegnato entro la fine del 1998. Il lavoro è stato consegnato alla Commissione il 5 gennaio 2000, ma dalla verifica è emerso che non era conforme al capitolato d'onere del contratto. La Commissione non poteva pertanto effettuare il pagamento finale. Il denunciante è stato informato a mezzo lettera del 19 gennaio 2000.

Quanto alla seconda doglianza, la Commissione ha affermato di non aver mai penalizzato M. a causa della denuncia presentata al Mediatore. Essa ha altresì aggiunto che in effetti nel dicembre 1999 aveva annullato un incontro con il denunciante e che aveva preso questa decisione al fine di rispettare la procedura della denuncia avviata dal denunciante (il testo della denuncia non era ancora pervenuto ai servizi responsabili). Dopo l'esame della denuncia in questione, il 4 gennaio 2000 sono ricominciati i contatti con M. e il denunciante è stato ricevuto il 5 gennaio 2000, ovvero un giorno prima dell'invio della seconda doglianza al Presidente della Commissione. Durante questo incontro ne è stato programmato un secondo per il 13 gennaio 2000 allo scopo di discutere il programma di attività per il 2000. La Commissione ha aggiunto che il progetto del programma di attività per il 2000 e la relazione di attività del 1999 sono stati ufficialmente trasmessi alla Commissione solo il 12 gennaio 2000. In occasione dell'incontro in questione la Commissione ha chiesto al denunciante di apportare alcune modifiche al programma di attività. Dopo aver ricevuto tali modifiche e averle accettate, i servizi della Commissione hanno firmato la sovvenzione per il 2000, in conformità delle procedure applicabili.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante ha fatto presente che la Commissione aveva accreditato a M. 10 800 euro che corrispondevano all'importo scaduto destinato all'attuazione dello studio. Il denunciante ha ringraziato il Mediatore per il suo aiuto nel presente caso.

Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui egli sarebbe stato penalizzato per aver presentato una denuncia al Mediatore, il denunciante ha fatto presente nella sua lettera del 21 gennaio 2000 che, successivamente alla lettera del Mediatore del 6 gennaio 2000, i suoi rapporti con i servizi della Commissione erano significativamente migliorati. Egli ha

dichiarato di aver presentato il programma di lavoro di M. per l'anno 2000 al capo unità della DG "Relazioni esterne" in data 13 gennaio 2000 e che la Commissione gli aveva garantito che le difficoltà stavano per essere appianate.

LA DECISIONE

1 Presunto mancato pagamento della quota scaduta della sovvenzione

1.1 Il denunciante ha sostenuto che, secondo quanto indicato nella lettera del 30 settembre 1999, la DG IB della Commissione doveva versare l'intero importo della sovvenzione pari a 48 679 euro, e non solo la prima quota di 26 879 euro, come deciso nella successiva lettera del 29 ottobre 1999. Il denunciante ha pertanto chiesto che la Commissione pagasse anche l'importo scaduto di 21 800 euro che corrispondeva ai costi sostenuti per lo studio. La Commissione ha fatto presente che avrebbe effettuato il pagamento di 11 000 euro, ma che avrebbe versato il saldo, ossia 10 800 euro, solo a lavoro ultimato. Tuttavia, dopo la verifica è emerso che il lavoro non era conforme al capitolato d'oneri del contratto. La Commissione non ha potuto pertanto procedere al pagamento.

1.2 Il Mediatore ha fatto presente che, come è risultato dal parere espresso dalla Commissione, il motivo per cui la Commissione non aveva pagato subito l'importo che corrispondeva ai costi dello studio da svolgere era da imputare al fatto che il denunciante non aveva terminato il lavoro entro la scadenza fissata, prevista inizialmente per la fine di luglio 1999. Dopo aver segnalato in un primo tempo che questo importo era da recuperare, la Commissione ha infine acconsentito a concedere una proroga al denunciante, affinché concludesse il lavoro entro la fine del 1999. Il lavoro è stato infine consegnato alla Commissione il 5 gennaio 2000.

1.3 Nel novembre 1999 la Commissione ha comunicato al denunciante di aver già versato la prima quota pari a 11 000 euro. Tuttavia, poiché il lavoro finale non era conforme al capitolato d'oneri del contratto, la Commissione ha rifiutato di pagare l'importo scaduto di 10 800 euro.

1.4 Nel maggio 2000 il denunciante ha però comunicato al Mediatore che la Commissione aveva infine pagato il restante importo di 10 800 euro e lo ha ringraziato per il suo aiuto. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che, in merito a questo aspetto del caso, la Commissione aveva intrapreso i passi necessari per risolvere la questione con soddisfazione del denunciante.

2 Presunta penalizzazione a causa della presentazione di una denuncia

2.1 Il denunciante ha asserito che, in seguito alla sua denuncia al Mediatore, i servizi competenti della Commissione avevano penalizzato M. rifiutando di confrontarsi e discutere ulteriormente non solo per quanto riguardava i pagamenti oggetto della denuncia, ma anche in merito al programma di lavoro per l'anno 2000.

2.2 La Commissione ha dichiarato di non aver mai penalizzato il denunciante a causa della denuncia presentata al Mediatore. Essa ha altresì aggiunto che nel dicembre 1999 aveva annullato un incontro con il denunciante al fine di rispettare la procedura della denuncia avviata da quest'ultimo, e in considerazione del fatto che il testo della denuncia non era ancora pervenuto ai servizi responsabili. Tuttavia, la Commissione aveva in seguito incontrato il denunciante il 5 gennaio 2000, nonché il 13 gennaio 2000, per discutere il programma di attività per il 2000. Inoltre, il 21 gennaio 2000 il denunciante ha informato il Mediatore che, in seguito alla lettera del Mediatore del 6 gennaio 2000 al Presidente Prodi, i suoi rapporti con i servizi della Commissione erano significativamente migliorati.

2.3 Sulla base delle considerazioni esposte in precedenza, il Mediatore ha rilevato che in merito a questo aspetto del caso la Commissione ha intrapreso i passi necessari per risolvere la questione con soddisfazione del denunciante.

3 Conclusione

Dal parere della Commissione europea e dalle osservazioni del denunciante è risultato che la Commissione ha intrapreso i passi necessari per risolvere il caso con soddisfazione del denunciante. Il Mediatore ha deciso pertanto di archiviare il caso.

RIFIUTO DI PAGARE AD UN'ARTISTA I SUOI DIRITTI D'AUTORE

Decisione sulla denuncia 81/2000/ADB presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

La denunciante è un'illustratrice. Le è stato chiesto di fornire alla Direzione generale X della Commissione europea 8 illustrazioni da utilizzare per degli opuscoli informativi sull'Unione europea (*"Domande e risposte sull'UE"*). Tali opuscoli sono stati pubblicati per la prima volta nel 1996, ed alcuni ripubblicati, ma la denunciante non ne è mai stata informata, né ha ricevuto un compenso per le riedizioni.

La denunciante afferma che il buono d'ordine originario prevedeva soltanto un'edizione. Non è mai stato contemplato il pagamento per successive pubblicazioni, né la cessione dei diritti d'autore alla Commissione europea. La denunciante pertanto ha contattato la Commissione per concordare un compenso aggiuntivo che considerasse i suoi diritti d'autore per le riedizioni. La Commissione ha respinto la sua richiesta perché quanto domandato non era previsto dal contratto in origine.

La denunciante ha quindi presentato una denuncia al Mediatore europeo a seguito del rifiuto della Commissione di corrisponderle quando dovuto per i diritti d'autore relativi alle illustrazioni pubblicate dalla DG X della Commissione europea.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

In sintesi, il parere emesso dalla Commissione europea a seguito della denuncia è stato il seguente:

sulla base del buono d'ordine, la denunciante è stata incaricata di disegnare 8 illustrazioni per la somma di 6.000 FF ciascuna. Sulla fattura, la denunciante faceva riferimento solo al fatto che l'artista avrebbe mantenuto la proprietà delle illustrazioni, che avrebbero dovuto essere restituite in perfetto stato. Il pagamento per l'importo di 48.000 FF è stato effettuato il 25 ottobre 1996. La denunciante non ha mai accennato al fatto che il pagamento fosse solo per la realizzazione e non per la pubblicazione delle illustrazioni. La Commissione non avrebbe mai pagato solo per la realizzazione di lavori senza aver il diritto di pubblicarli. Sei illustrazioni in effetti sono state ristampate, con un testo leggermente modificato. Dato che la nuova edizione era quasi identica alle precedenti, la denunciante non ne è stata informata.

Tuttavia, nonostante la discrepanza d'interpretazioni fra quanto asserito dalla denunciante e quanto affermato, la Commissione si è impegnata a contattare la denunciante al fine di addivenire a una composizione amichevole.

I commenti della denunciante

Il Mediatore europeo ha trasmesso le osservazioni della Commissione alla denunciante, invitandola a replicare. Nella sua risposta del 14 giugno 2000, ella ha accolto favorevolmente l'intenzione della Commissione di arrivare a una composizione amichevole del caso.

Sulla base del Codice francese sui diritti di proprietà intellettuale, la Commissione ha degli obblighi di legge rispetto all'artista. La conciliazione non poteva naturalmente basarsi sul precedente accordo, insoddisfacente, ma avrebbe dovuto basarsi su quanto normalmente corrisposto per i diritti d'autore per opere riprodotte in 6 milioni di esemplari e distribuite in tutta l'Unione europea.

ULTERIORI INDAGINI

Il 16 agosto 2000 la denunciante ha informato il Mediatore che, nonostante l'impegno assunto l'11 maggio 2000 di contattarla per trovare una soluzione amichevole, la Commissione non aveva avanzato nessuna proposta. L'8 settembre 2000 il Mediatore ha pertanto contattato la Commissione per chiedere ragguagli in merito al ritardo. Il 16 novembre 2000, la Commissione ha fatto sapere al Mediatore che i ritardi erano stati causati da sostituzioni di personale nella DG responsabile, nonché dalle ferie estive. Nel frattempo, la Commissione aveva contattato la denunciante. Il 31 gennaio 2001, la Commissione ha informato il Mediatore di aver offerto la somma di 36.000 FF alla denunciante.

Il 26 marzo 2001, la denunciante ha informato il Mediatore che nella proposta formulata, la Commissione non aveva tenuto conto di un criterio importante nella valutazione dell'importo da corrisponderle; ella considerava pertanto insufficiente la proposta della Commissione e proponeva di accordarsi a 50.000 FF. Il Mediatore ha trasmesso quest'informazione alla Commissione europea.

Il 15 maggio la denunciante ha informato il Mediatore che per porre fine alla controversia, aveva accettato l'ultima proposta della Commissione di corrisponderle 42.000 FF.

LA DECISIONE

1 Rifiuto di corrispondere alla denunciante quanto dovuto per i diritti d'autore

1.1 La denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito al rifiuto opposto dalla Commissione europea di corrisponderle quanto dovuto per i diritti d'autore per talune illustrazioni pubblicate dalla DG X della Commissione europea.

1.2 La Commissione ha ammesso che vi era una discrepanza fra la sua interpretazione e quella della denunciante in merito al contratto originario. Tuttavia, essa dichiarava di aver l'intenzione di addivenire a una composizione amichevole della controversia.

1.3 Il Mediatore osserva che l'11 maggio 2001, la denunciante ha accettato l'importo offertole dalla Commissione per conciliare la vicenda.

2 Conclusione

Dalle indagini svolte nel presente caso, è risultato che la Commissione abbia intrapreso azioni volte alla soluzione del problema, soddisfacendo in tal modo le richieste della denunciante. Il Mediatore ha pertanto deciso di chiudere il caso.

Nota: Il 31 agosto 2001 la denunciante ha ringraziato il Mediatore e l'ha informato dell'esito positivo della vicenda con il pagamento dell'importo pattuito da parte della Commissione.

RITARDO NEL PAGAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI UN PROGETTO PER LA PREVENZIONE DELL'AIDS

Decisione sulla denuncia 423/2000/(IJH)JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel gennaio 2000 il denunciante ha presentato al Mediatore una denuncia, registrata con il numero 52/2000/RI, a nome della GAP Network. Il denunciante ha affermato che la Commissione non aveva effettuato l'ultimo pagamento per un progetto finanziato dalla Comunità affidato alla sua organizzazione (*"Programma di valutazione sulla prevenzione dell'HIV/AIDS rivolto agli uomini omosessuali attivi dell'Unione europea attraverso una rete di organizzazioni omosessuali europee"*).

Il denunciante ha spiegato che la GAP Network aveva anticipato un importo di entità rilevante per portare a termine il programma entro la fine del 1998, come inizialmente stabilito. Nonostante le garanzie formali che il progetto realizzato dal denunciante era stato valutato in modo positivo, la Commissione non aveva ancora rimborsato gli importi dovuti. Alla luce delle informazioni trasmesse dal denunciante nella sua prima e-mail, è emerso che la denuncia non era stata preceduta dai passi amministrativi appropriati presso l'istituzione interessata. In assenza di qualsiasi passo amministrativo previo, in base a quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 4, dello Statuto del Mediatore, la denuncia è stata dichiarata irricevibile e il Mediatore ha deciso di archiviare il caso.

Quando nel marzo 2000 il denunciante ha trasmesso ulteriori informazioni che comprovavano che tra questi e la Commissione vi era stato un fitto scambio di corrispondenza in merito al pagamento degli importi dovuti, il Mediatore ha deciso di aprire un nuovo fascicolo (423/2000/(IJH)JMA), e di avviare un'indagine sul caso in questione. La nuova documentazione fornita dal denunciante descriveva la corrispondenza scambiata con i competenti servizi della Commissione, ed era comprensiva delle copie delle lettere.

In sintesi, il denunciante ha chiesto che la Commissione gli versasse gli importi dovuti per la realizzazione del progetto finanziato dall'istituzione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. La Commissione ha innanzitutto spiegato gli antefatti della questione, affermando che la Commissione e la GAP Network avevano firmato un contratto per la realizzazione del progetto *"Programma di valutazione sulla prevenzione dell'HIV/AIDS rivolto agli uomini omosessuali attivi dell'Unione europea attraverso una rete di organizzazioni omosessuali europee"*, con validità da dicembre 1997 a dicembre 1998. Il sostegno finanziario per questo progetto era stato concesso nel quadro del programma comunitario per la prevenzione dell'AIDS e di determinate altre malattie trasmissibili. Il contratto prevedeva che la GAP Network presentasse la relazione finale del progetto a metà marzo 1999.

La Commissione era a conoscenza del fatto che, come sostenuto dal denunciante, il terzo ed ultimo pagamento per l'attuazione del progetto non era ancora stato effettuato e deploreava che le trattative relative alla chiusura del fascicolo si protraessero.

L'istituzione ha spiegato che nell'aprile 1998 e nel febbraio 1999 il contratto era stato oggetto di una serie di modifiche. Inoltre, la situazione creata era in parte imputabile a Euroskills, l'agenzia responsabile di seguire l'esecuzione del progetto. Fino alla fine di luglio 1999 l'ufficio per l'assistenza tecnica, ossia Euroskills, aveva coadiuvato i servizi della Commissione responsabili nell'attuazione del programma di prevenzione dell'AIDS, a causa della mancanza di risorse disponibili all'interno della Commissione per la gestione giornaliera sotto il profilo amministrativo e tecnico dei fascicoli dei progetti.

La relazione finale del progetto era datata marzo 1999. Euroskills aveva tuttavia richiesto ulteriori informazioni alla GAP Network, che le aveva inoltrate senza indugi. A causa del

numero rilevante di progetti da gestire, Euroskills non poteva soddisfare la richiesta del pagamento finale prima dello scadere del suo contratto con la Commissione alla fine di luglio 1999. A quella data il personale della Direzione Sanità pubblica ha rilevato l'attività svolta in precedenza da Euroskills.

La Commissione ha spiegato che i suoi servizi dovevano verificare ed approvare la spesa effettivamente sostenuta sulla base dei documenti giustificativi, al fine di rispettare le disposizioni di gestione finanziaria. L'esame della richiesta relativa al pagamento finale, riguardante anche la realizzazione delle modifiche contrattuali, è stato effettuato alla fine del mese di giugno 2000. Poiché la richiesta di pagamento non era corredata di sufficienti documenti giustificativi, è stata inviata una lettera alla GAP Network. Nel luglio 2000 la Commissione ha ricevuto una lettera dalla GAP Network che conteneva i documenti necessari.

Sulla base delle prove presentate dal denunciante, la Commissione ha erogato la terza ed ultima quota del finanziamento del progetto. L'istituzione ha sottolineato che la GAP Network dovrebbe già aver ricevuto il pagamento finale che era stato disposto dai servizi della Commissione all'inizio dell'agosto 2000.

Le osservazioni del denunciante

Nel giugno 2000 il denunciante ha trasmesso al Mediatore ulteriori informazioni relative agli sviluppi più recenti del caso. Egli ha fatto presente che la Commissione aveva contattato la GAP Network nel mese di giugno informando il denunciante che il ritardo nel pagamento del contratto era da imputare alla necessità di espletare le formalità dovute alle modifiche introdotte per due volte nel contratto originale. I servizi della Commissione avevano inoltre chiesto alcuni documenti sulla relazione economica del progetto. Il denunciante ha inviato questi documenti alla Commissione nel luglio 2000 e ne ha informato il Mediatore.

Con e-mail del dicembre 2000 il denunciante ha confermato che la Commissione aveva infine versato gli importi dovuti e ha ringraziato il Mediatore del suo intervento volto a risolvere la questione.

LA DECISIONE

Alla luce delle informazioni fornite dal denunciante e del parere formulato dalla Commissione europea, il Mediatore ha concluso che il caso è stato risolto dalla Commissione europea con soddisfazione del denunciante.

Sulla base di quanto esposto in precedenza, il Mediatore europeo decide pertanto di archiviare il caso.

PAGAMENTI NON EFFETTUATI DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 469/2000/ME presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel marzo 2000 il denunciante ha presentato al Mediatore europeo una denuncia relativa ai presunti mancati pagamenti da parte della Commissione europea delle spese sostenute e di altri oneri attinenti al decesso della figlia, un'ex dipendente della Commissione. Il procuratore legale del denunciante aveva tentato per vari mesi di ottenere il pagamento, senza alcun risultato. Il denunciante ha chiesto: 1) il rimborso delle spese sostenute per il funerale; 2) il versamento dello stipendio e 3) il pagamento delle spese mediche.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione europea. Nel parere espresso al riguardo, la Commissione ha dichiarato che i pagamenti erano stati effettuati nei mesi di gennaio, maggio e giugno 2000, e pertanto il caso era stato archiviato.

La Commissione ha inoltre spiegato le ragioni dei ritardi. Per quanto riguarda le spese per il trasporto della salma, il denunciante aveva presentato le fatture in data 19 novembre 1999 e l'unità "Stipendi" ne aveva accusato ricevuta l'8 dicembre 1999. Il 13 dicembre 1999 la Commissione aveva chiesto ulteriori informazioni via fax in merito al conto bancario del denunciante, e quest'ultimo aveva risposto, sempre tramite fax, in data 14 dicembre 1999. Il 27 gennaio 2000 la Commissione ha inviato al denunciante un fax della Direzione generale bilancio, nonché un nuovo modulo di informazioni finanziarie che il denunciante doveva compilare. Non avendo ricevuto alcuna risposta a questo fax, la Commissione ha inviato un altro modulo nell'aprile 2000. Il 2 maggio 2000 la Commissione ha ricevuto il modulo compilato dal denunciante e lo ha convalidato il 16 maggio 2000.

Per quanto attiene alle altre richieste, sono emerse alcune difficoltà riguardo alla verifica del conto bancario del denunciante e al fatto che non era possibile corrispondere le spese in questione finché non fossero state pagate quelle per il trasporto della salma.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni anche il denunciante ha dichiarato di considerare il caso chiuso. Ha ringraziato il Mediatore per l'attenzione dedicata alla questione relativa al decesso di sua figlia e per il suo intervento. Il denunciante ha riconosciuto che disguidi con la banca e altre difficoltà personali avevano causato qualche ritardo, ma ha espresso dubbi sul fatto che la Commissione gli avesse inviato i fax, dal momento che non possedeva un numero di fax.

LA DECISIONE

1 Mancati pagamenti da parte della Commissione

Il denunciante ha affermato che la Commissione non aveva effettuato i pagamenti di vari oneri e costi relativi al decesso della figlia e pertanto chiedeva di onorarli. La Commissione ha spiegato le cause del ritardo e ha dichiarato che nel frattempo tutti i pagamenti erano stati eseguiti. Il denunciante si è detto d'accordo a considerare il caso risolto e ha ringraziato il Mediatore del suo intervento.

2 Conclusione

Dal parere della Commissione e dalle osservazioni del denunciante è risultato che la Commissione ha intrapreso i passi necessari per risolvere il caso con soddisfazione del denunciante. Il Mediatore ha deciso pertanto di archiviare il caso.

RITARDO NEI PAGAMENTI A UN RESPONSABILE DI PROGETTO

Decisione sulla denuncia 562/2000/PB presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'aprile 2000 il denunciante ha presentato alcune denunce contro la Commissione a nome dell'IWB (Institut für Wirtschaftswissenschaftliche Bildung Radolfzell e.V). Il denunciante era un coordinatore di due progetti finanziati dall'Unione europea, segnatamente il progetto pilota SERVITEC (<http://www.eduvinet.de/servitec>) del programma LEONARDO DA VINCI, e il progetto pilota (25202-CP-2-97-1-DE-ODL-ODL) del programma SOCRATES. Entrambi i progetti riguardavano le politiche in materia di istruzione dell'Unione europea.

Per quanto riguarda il progetto del programma LEONARDO DA VINCI, il denunciante ha fornito la seguente sintesi dei fatti:

Il 27 aprile 1998 la Commissione ha ricevuto il contratto per il progetto. La data di inizio del contratto fissata era l'8 dicembre 1997.

Il 30 giugno 1998 il denunciante ha ricevuto la prima quota del finanziamento del progetto (80 000 euro), circa sette mesi dopo l'inizio del contratto.

Il 12 agosto 1999 sono stati pubblicati su Internet nuovi moduli per la presentazione delle relazioni intermedie dei progetti pilota. Tuttavia, quelle relazioni avrebbero dovuto essere presentate entro il 31 agosto 1999 ed ogni nuovo contratto avrebbe dovuto essere firmato da ogni partner. È risultato che durante le ferie estive non era possibile ottenere dai partner del progetto le firme del contratto richieste. Il denunciante ha pertanto richiesto una proroga dei termini fissati per la presentazione delle relazioni intermedie. La Commissione ha concesso una proroga fino al 31 dicembre 1999.

Il 19 novembre 1999 il denunciante ha trasmesso le relazioni intermedie alla Commissione.

Il 22 dicembre 1999 al denunciante è arrivata la ricevuta dalla Commissione da cui risultava che le relazioni intermedie erano pervenute il 26 novembre 1999. Secondo quanto previsto dal contratto, la Commissione doveva pagare la seconda quota entro 60 giorni dal ricevimento della relazione intermedia (nel caso specifico 60 000 euro).

Dopo varie richieste, il 9 marzo 2000 (ovvero 104 giorni dopo che la Commissione aveva ricevuto la relazione intermedia) il signor van Neuss della Direzione generale XXII ha informato il denunciante che la valutazione della relazione intermedia era stata conclusa e che egli aveva chiesto una seconda sovvenzione.

A causa di questi ritardi, il denunciante aveva dovuto spostare le riunioni già programmate con i partner del progetto; in un caso era stato necessario annullare le prenotazioni d'albergo poiché il limite del finanziamento della banca previsto per il progetto (30 000 euro) era esaurito.

Il successivo scambio di corrispondenza con la Commissione avvenuto nel marzo e nell'aprile 2000 non ha sortito alcun risultato.

Per quanto riguarda il progetto SOCRATES, il denunciante ha affermato che l'istituto stava aspettando l'ultimo versamento (pari a 20 000 euro) da oltre un anno e mezzo.

Il denunciante ha sottolineato che il contratto con la Commissione non consente di addebitare alla Commissione o di iscrivere al bilancio del progetto gli interessi da pagare per i finanziamenti bancari cui si è dovuto ricorrere a causa del ritardo nel pagamento da parte dell'Unione europea. A queste condizioni alle piccole e medie imprese non è più possibile portare avanti alcun progetto pilota senza dover affrontare difficoltà di pagamento e di finanziamento. Inoltre le difficoltà di pagamento ostacolano non poco o non consentono in alcun modo di concretizzare le idee positive del Parlamento europeo per quanto riguarda la politica europea in materia di istruzione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. La Commissione ha formulato il seguente parere.

Il progetto LEONARDO DA VINCI è stato approvato nel 1997, e doveva durare tre anni. Il contratto è stato firmato nell'aprile 1998. Nel giugno 1998 è stato versato il primo anticipo della sovvenzione comunitaria pari a 80 000 euro che corrispondevano al 40% dello stanziamento comunitario totale per il progetto.

La scadenza per la presentazione della relazione intermedia era il 31 agosto 1999. Il contraente ha tuttavia chiesto una proroga che la Commissione ha concesso, come risulta dalla lettera del 15 novembre 1999 in cui essa comunica di aver posticipato la scadenza al 31 dicembre 1999. Il 31 dicembre 1999 il contraente ha inviato l'ulteriore documentazione richiesta, segnatamente gli originali dei contratti conclusi con due dei suoi partner e gli originali delle firme di tutti i partner riguardo alle tabelle finanziarie. La Commissione ha ricevuto detta documentazione il 7 gennaio 2000.

La valutazione dell'aspetto finanziario della relazione è stata effettuata nel febbraio 2000, a seguito della quale al contraente è stato inviato un fax che lo invitava a chiedere di inserire una clausola aggiuntiva che modificasse la dotazione finanziaria del contratto, poiché una delle linee del bilancio era superiore. La valutazione degli elementi di contenuto della relazione è stata completata l'8 marzo 2000. Il 9 marzo 2000 il contraente è stato informato dalla "Cellula Leonardo da Vinci" (CLEO) che la valutazione della relazione intermedia era conclusa e che il valutatore aveva proposto di pagare la seconda quota.

Il 20 marzo 2000 il servizio della CLEO che si occupa dei contratti ha trasmesso un fax al contraente chiedendo di verificare il numero di conto del progetto. La CLEO ha ricevuto la rettifica il 21 marzo 2000. Il 6 giugno 2000 il contraente ha inviato una nuova lettera alla CLEO chiedendo il pagamento della quota in questione. Il 7 giugno 2000 la CLEO gli ha comunicato oralmente che detto acconto sarebbe stato pagato l'8 giugno 2000.

Tra l'approvazione della relazione intermedia e il pagamento della seconda quota sono trascorsi tre mesi. Conformemente all'articolo 5 del contratto, la scadenza per il pagamento della seconda quota è a 60 giorni da quando la Commissione approva la relazione intermedia e non da quando la riceve. La Commissione ha riconosciuto che nel caso di specie si era verificato un ritardo di 30 giorni.

Per quanto riguarda il progetto a titolo del programma SOCRATES, il ritardo accumulato nel trattare il contratto in questione era inaccettabile (la Commissione ha presentato un calendario dettagliato del progetto). I servizi della Commissione si sono scusati con il denunciante e hanno adottato misure d'urgenza grazie alle quali il pagamento è stato effettuato il 7 luglio 2000.

I servizi della Commissione si stavano adoperando per introdurre nel nuovo sistema di gestione dei progetti i necessari elementi che, si auspica, impediranno che in futuro ritardi simili passino inosservati.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha deciso di non presentare alcuna osservazione. Nel gennaio 2001 il Mediatore ha contattato il denunciante per chiedergli se considerasse il caso risolto. Il denunciante ha confermato di considerarlo risolto e ha ringraziato il Mediatore per il suo intervento.

LA DECISIONE

1 Le asserzioni di ritardo ingiustificato nel pagare il denunciante

1.1 Il denunciante lamentava:

a) un ritardo ingiustificato nel pagamento della seconda quota del finanziamento per un progetto “Servitec” del programma Leonardo da Vinci. Secondo il denunciante il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui la Commissione aveva ricevuto la relazione (ovvero il 26 novembre 1999). Alla data della denuncia non erano tuttavia pervenuti né il pagamento né una spiegazione del ritardo;

b) un ritardo ingiustificato nel pagamento finale della sovvenzione che doveva essere corrisposta per un progetto pilota del programma Socrates (25202-CP-2-97-1-DE-ODL-ODL). Secondo il denunciante il pagamento era scaduto da un anno e mezzo.

1.2 La Commissione ha ammesso che si erano accumulati ritardi ingiustificati, e ha intrapreso i passi necessari per soddisfare la richiesta di pagamento del denunciante. Quest’ultimo ha informato il Mediatore che considerava la questione risolta da parte della Commissione.

2 Conclusione

Sulla base delle informazioni fornite dal denunciante e dalla Commissione è risultato che la Commissione europea ha intrapreso i passi necessari per risolvere il caso con soddisfazione del denunciante. Il Mediatore ha deciso pertanto di archiviare il caso.

DECISIONE DI NON CONCEDERE UNA BORSA DI STUDIO PER ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

Decisione sulla denuncia 833/2000/BB presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel giugno 2000 è stata sporta denuncia contro il Centro comune di ricerca (in prosieguo: “CCR”) della Commissione europea di Ispra. Il CCR ha accettato a determinate condizioni la candidatura del denunciante per una borsa di studio per attività tecniche e scientifiche. Il CCR ha richiesto al denunciante di fornire alcuni documenti ed esami medici, chiedendogli inoltre se riteneva adeguata la data di arrivo fissata e quali erano le sue intenzioni riguardo all'alloggio. Per quattro mesi il denunciante ha effettuato i preparativi in vista del suo trasferimento a Ispra. Successivamente il denunciante è stato informato, senza alcuna spiegazione ufficiale, che il CCR non poteva concedergli alcuna borsa di studio.

Nella sua denuncia, il denunciante ha affermato quanto segue:

- (i) il CCR non gli ha comunicato i motivi della mancata concessione di una borsa di studio per attività scientifiche;
- (ii) su richiesta del CCR, ha presentato gli esiti di un esame medico che egli stesso aveva pagato senza ottenere alcun rimborso dal CCR;
- (iii) ha dovuto sostenere inutili spese di trasferimento.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

Il 3 febbraio 2000 il denunciante ha presentato domanda volta ad ottenere dal CCR una borsa di studio per la formazione nel campo della ricerca. Con lettera del 7 marzo 2000, il denunciante è stato informato che la sua domanda era stata accolta a determinate condi-

zioni. Il 14 giugno 2000 il denunciante è stato informato che il CCR non poteva concedergli una borsa di studio.

La Commissione ha dichiarato che il denunciante è stato informato della decisione con lettera del 14 giugno 2000. In merito al mancato rimborso delle spese sostenute per gli esami medici richiesti, gli importi addebitati per questo tipo di esami vengono rimborsati solo dietro esibizione delle relative ricevute, che il denunciante ha presentato solo il 5 giugno 2000. L'ufficio contabile del CCR ha effettuato il pagamento dopo aver verificato i documenti presentati. L'ordine di pagamento riporta la data del 19 giugno 2000.

Per quanto riguarda le inutili spese di trasferimento, la Commissione ha dichiarato di non poter essere ritenuta responsabile per la decisione dei candidati alle borse di studio di trasferirsi prima di aver firmato il relativo contratto.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha confermato la sua denuncia.

Il parere complementare della Commissione

La Commissione ha inviato un parere complementare senza una richiesta da parte del Mediatore. La Commissione ha dichiarato che a seguito di un ulteriore esame approfondito del caso era pervenuta alla conclusione che il modo in cui la domanda di borsa di studio del denunciante era stata trattata non era soddisfacente.

All'inizio del 2001 nell'ambito del CCR sono stati resi disponibili importi per favorire l'assegnazione di borse di studio per la formazione nel campo della ricerca. Ne è conseguito che all'inizio di febbraio 2001 una delle unità dell'Istituto per le applicazioni spaziali del CCR ha proposto al denunciante un contratto relativo alla borsa di studio da firmare il 1° maggio 2001.

La Commissione ha espresso il suo rincrescimento per i disagi causati al denunciante, dichiarandosi soddisfatta che fosse stata finalmente trovata una soluzione.

Le osservazioni complementari del denunciante

Il denunciante ha informato il Mediatore di essere completamente soddisfatto dell'esito dell'indagine. Secondo quanto affermato dal denunciante, il contratto era stato firmato il 2 maggio 2001.

Il denunciante ha espresso i suoi sinceri ringraziamenti al Mediatore.

LA DECISIONE

1 Decisione di non concedere una borsa di studio per attività scientifiche

1.1 Il denunciante ha dichiarato che il CCR non gli aveva comunicato i motivi della mancata concessione di una borsa di studio per attività scientifiche. Inoltre, il denunciante ha affermato che non gli erano state rimborsate le spese mediche e che aveva dovuto sostenere inutili costi di trasferimento.

1.2 Nel suo primo parere la Commissione ha sostenuto che il denunciante aveva ricevuto una notifica datata 14 giugno 2000 e che le spese mediche erano state rimborsate il 19 giugno 2000 dopo che egli aveva presentato le relative ricevute al CCR. Inoltre, la

Commissione ha sottolineato di non poter essere ritenuta responsabile delle decisioni dei candidati a borse di studio di trasferirsi prima di aver firmato il relativo contratto.

1.3 Nel suo parere complementare, la Commissione ha espresso il suo rincrescimento per i disagi causati al denunciante. La Commissione ha informato il Mediatore che al denunciante era stata offerta una borsa di studio per attività scientifiche e che il contratto doveva essere firmato il 1° maggio 2001.

1.4 Nelle sue osservazioni complementari, il denunciante ha informato il Mediatore di essere completamente soddisfatto dell'esito dell'indagine. Secondo quanto affermato dal denunciante, il contratto era stato firmato il 2 maggio 2001. Il denunciante esprimeva i suoi sinceri ringraziamenti al Mediatore.

2 Conclusione

Dal parere della Commissione e dalle osservazioni del denunciante è risultato che la Commissione ha intrapreso azioni volte alla soluzione del problema ed ha così soddisfatto il denunciante. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ESCLUSIONE DALLA COPERTURA DI UN'ASSICURAZIO- NE MALATTIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN SEGUI- TO A UN PRESUN- TO DIVORZIO

*Decisione sulla denun-
cia 1139/2000/JMA
(confidenziale) presen-
tata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

La denunciante, nata in Africa, nel 1986 si è trasferita in Lussemburgo per lavorare per il signor X., un funzionario della Commissione in Lussemburgo. La denunciante e il signor X. si sono sposati in Africa nel febbraio 1994 e subito dopo hanno formalizzato il matrimonio dinanzi alle autorità lussemburghesi. A seguito della richiesta presentata dal signor X. ai competenti servizi della Commissione, dal giugno 1994 la copertura di previdenza sociale della moglie è stata inserita nel regime comune di assicurazione malattia.

Nel marzo 1999, dietro richiesta del signor X. un tribunale di primo grado in Africa ha dichiarato nullo il matrimonio contratto con la denunciante. Tuttavia, un anno dopo la giurisdizione di grado superiore ha adottato una decisione di ricorso con cui annullava la prima sentenza e dichiarava che il matrimonio era valido. All'epoca la vertenza era ancora dinanzi alle giurisdizioni adite, poiché era stato presentato ricorso anche avverso quest'ultima decisione.

Sulla base della prima decisione del tribunale, alla fine del mese di aprile 1999 il signor X. ha scritto ai competenti servizi della Commissione informandoli del suo cambiamento di stato civile e chiedendo che l'ex moglie fosse esclusa dal regime comune di assicurazione malattia della Comunità europea. Nel giugno 1999 i servizi della Commissione lo hanno informato che avevano preso nota del cambiamento di stato civile e che le prestazioni di previdenza sociale dell'ex coniuge erano scadute il 1° aprile 1999. Essi hanno tuttavia chiesto di fornire ulteriori informazioni in merito alla registrazione del divorzio nell'ufficio del registro di competenza, e di comprovare il cambiamento di stato civile in Lussemburgo. La denunciante ha sottolineato di essere stata esclusa dal regime comune di assicurazione malattia della Comunità europea, benché il signor X. non avesse fornito alcun ulteriore elemento di prova.

La denunciante ha scritto alla Commissione in varie occasioni e ha informato i suoi servizi della validità del suo matrimonio, come riconosciuto dai tribunali africani competenti. A causa di questa situazione la denunciante era stata costretta a stipulare una polizza assicurativa personale con la previdenza sociale del Lussemburgo.

Nella sua denuncia al Mediatore, la legale che agiva a nome della denunciante ha chiesto che la Commissione:

- 1) riesaminasse la decisione di escludere la denunciante dalla copertura del regime comune di assicurazione malattia con effetto da luglio 1999;

2) risarcisse la denunciante delle spese sostenute a causa dell'esclusione da detto regime e riconoscesse tutti i diritti legali a lei spettanti quale coniuge di un funzionario della Comunità europea.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La Commissione ha spiegato che la lettera del signor X. aveva indotto i servizi competenti a ritenere erroneamente che il suo stato civile fosse cambiato. Essi avevano pertanto proceduto a modificare i relativi dati, sebbene solo in via provvisoria, poiché occorre ancora alcuni ulteriori documenti. Fino ad oggi, il signor X. non ha presentato i documenti richiesti e pertanto la Commissione ha concluso che la denunciante è ancora coniugata con lui.

In conseguenza di questa situazione, la Commissione ha deciso che lo stato civile del signor X. da considerare era quello di coniugato, e di reintegrare pertanto la denunciante, in quanto moglie di un funzionario comunitario, in tutti i diritti legali che le spettavano a partire dal 1° aprile 1999, in particolare per quanto riguardava i contributi previdenziali nel quadro del regime comune di assicurazione malattia.

La Commissione ha inoltre consentito a rimborsare alla denunciante tutti i contributi versati alla previdenza sociale del Lussemburgo, a condizione che questi versamenti venissero debitamente accreditati.

Le osservazioni della denunciante

Nel dicembre 2000 la legale che rappresentava la denunciante ha scritto al Mediatore, allegando alla lettera una copia della decisione pronunciata dalla corte d'appello competente che accoglieva la decisione della giurisdizione di grado inferiore e dichiarava valido il matrimonio. La denunciante ha sottolineato la richiesta rivolta alla Commissione in base alla quale quest'ultima doveva riconoscerle tutti i suoi diritti legali da giugno 1999 in quanto moglie di un funzionario comunitario.

Nelle osservazioni formulate in merito al parere della Commissione, la legale della denunciante ha espresso al Mediatore la propria soddisfazione per la soluzione positiva del caso. Nella lettera ha tuttavia riportato alcune domande da rivolgere alla Commissione, e segnatamente, se l'istituzione aveva trasmesso l'informazione del cambiamento di stato civile della denunciante (i) al regime comune di assicurazione malattia della Comunità europea e (ii) ai competenti servizi dell'istituzione; (iii) se il cambiamento retroattivo di stato civile avrebbe inciso sui diritti legali del signor X., in particolare in merito al pagamento di alcune indennità; e (iv) se l'istituzione stava prendendo in considerazione la prospettiva di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del signor X.

Il Mediatore ha tuttavia ritenuto che non fosse pertinente chiedere alla Commissione di formulare osservazioni in merito alle domande sollevate dalla denunciante. Riguardo alle domande (i) e (ii), il Mediatore ha fatto presente che la Commissione aveva formalmente acconsentito a reintegrare la denunciante in tutti i diritti che le spettavano in quanto moglie di un funzionario comunitario con effetto dal 1° aprile 1999. Si trattava di un impegno formale che la Commissione si era assunta e che doveva pertanto vincolare tutti i suoi servizi. Per quanto attiene alle domande (iii) e (iv), il Mediatore era dell'avviso che sollevassero nuove questioni che esulavano dall'oggetto del caso di specie, come definito nella denuncia iniziale. Non era quindi pertinente avviare alcuna indagine in merito a dette questioni che dovevano essere rivolte *in primis* ai servizi responsabili in seno alla Commissione, quale passo amministrativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dello Statuto del Mediatore.

LA DECISIONE

Sulla base delle informazioni fornite dalla denunciante e dalla Commissione europea, è risultato che la Commissione europea ha intrapreso i passi necessari per risolvere il caso con soddisfazione della denunciante. Il Mediatore ha deciso pertanto di archiviare il caso.

Dati questi precedenti, il Mediatore decide di archiviare il caso.

RITARDO NEL PAGAMENTO DI LAVORI PORTATI A TERMINE

*Decisione sulla denuncia 1591/2000/GG
contro la Commissione
europea*

LA DENUNCIA

Nel 1999 e nel 2000, la Commissione europea ha condotto una campagna europea per incrementare la consapevolezza sul problema della “violenza contro le donne”. Il 2 dicembre 1999, la Commissione ha concluso un accordo con la denunciante, un’associazione composta da strutture di accoglienza per le donne, secondo cui quest’ultima avrebbe dovuto partecipare alla suddetta campagna. La Commissione accettava di contribuire alla copertura dei costi sino ad un importo di € 50. 871. Nella sua denuncia presentata nel dicembre 2000, la denunciante ha asserito che la Commissione non aveva effettuato il pagamento finale di 350 000 ATS.

L’INDAGINE

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione affinché formulasse le sue osservazioni in merito.

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato che una prima rata di € 25. 436 era stata versata il 25 maggio 2000. La Commissione ha ricevuto la relazione finale e il rendiconto finanziario finale dell’attività, insieme alla richiesta di pagamento a saldo di € 25. 435 il 17 luglio 2000, la quale è stata approvata il 29 settembre 2000. La Commissione ha dichiarato che, a causa di problemi interni, non era stato possibile effettuare il pagamento in quel momento. Essa ha aggiunto, tuttavia, che il pagamento dei € 25. 435 residui era stato effettuato il 6 febbraio 2001.

Le osservazioni della denunciante

Il Mediatore non ha ricevuto nessuna osservazione da parte della denunciante, che ha comunque comunicato al Mediatore di aver già ricevuto il pagamento arretrato, ringraziandolo per gli sforzi profusi.

LA DECISIONE

1 Mancato pagamento dell’ultima rata

1.1 La denunciante sostiene che la Commissione ha omesso di pagare l’ultima tranche di 350.000 ATS dovutale in base al contratto concluso con la Commissione nel dicembre 1999.

1.2 Nel suo parere, la Commissione spiega che la relazione finale e il rendiconto finanziario finale dell’attività, insieme alla richiesta di pagamento a saldo di € 25. 435 era stata da lei ricevuta il 17 luglio 2000 e approvata il 29 settembre 2000. La Commissione dichiara che, a causa di problemi interni, non era stato possibile effettuare il pagamento in quel momento. Essa aggiunge, tuttavia, che il pagamento di € 25. 435 è stato effettuato il 6 febbraio 2001.

1.3 Risulta che la Commissione ha posto in essere le azioni volte alla soluzione della questione soddisfacendo in tal modo le richieste della denunciante.

2 Conclusioni

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore relativamente alla presente denuncia, risulta che la Commissione ha posto in essere delle azioni volte alla soluzione della questione soddisfacendo in tal modo le richieste della denunciante. Il Mediatore ha pertanto deciso di chiudere il caso.

RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'ULTIMA QUOTA DEL FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO ECOS-OUVERTURE

Decisione sulla denuncia 457/2001/OV presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel febbraio 2001 il signor T. ha presentato una denuncia all'ufficio del signor Van den Bos, deputato al Parlamento europeo, per conto del comune di Zutphen (Paesi Bassi), riguardo alle complicazioni sorte nell'ambito di un progetto per la città di Tartu (Estonia) finanziato dalla Commissione europea nel quadro del programma PHARE/ECOS-OUVERTURE. Il 27 marzo 2001 la denuncia è stata trasmessa al Mediatore. Secondo il denunciante, i fatti rilevanti sono i seguenti:

Il progetto in questione, approvato nel dicembre 1995, è stato complicato da una lunga serie di ritardi. Nel giugno 1997 il denunciante aveva già sporto denuncia al Mediatore europeo per segnalare un presunto episodio di cattiva amministrazione nell'ambito dello stesso (592/97/PD)²¹.

La presente denuncia riguarda i pagamenti che dovrebbero essere effettuati dalla Commissione a favore del programma ECOS-OUVERTURE, che a propria volta paga il comune di Zutphen, il partner principale del progetto in questione.

Il 7 dicembre 2000 il denunciante ha ricevuto dal direttore del programma ECOS-OUVERTURE una lettera in cui si segnalava che la Commissione non aveva pagato l'ultima quota del finanziamento (pari a un importo totale di 2.749 euro). I motivi addotti erano che da una relazione di revisione richiesta dalla Commissione risultava che il denunciante aveva modificato la finalità del progetto e non aveva rispettato i termini previsti per la sua esecuzione.

Il denunciante si è opposto a tale rifiuto e il 19 febbraio 2001 ha quindi scritto alla Commissione (DG Politica regionale, Direzione F). Nella sua lettera ha fatto presente che il progetto soddisfaceva gli obiettivi a breve termine della proposta di progetto. Il denunciante non ha ricevuto alcuna risposta alla sua lettera.

Il denunciante ha presentato quindi la denuncia, sostenendo che la Commissione dovrebbe pagare l'ultima quota del finanziamento del progetto, ossia un importo di 2.749 euro in conformità alla lettera del 19 febbraio 2001 da lui inviata alla Commissione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione nell'aprile 2001. Nel suo parere, la Commissione ha innanzitutto descritto gli antefatti del caso. La denuncia riguarda un progetto intitolato "Tartu" realizzato nel quadro del programma ENERGIA ECOS-OUVERTURE (contratto Energia II) e cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale

²¹ Il caso è stato chiuso il 16 aprile 1999. Il Mediatore non ha rilevato alcun episodio di cattiva amministrazione, poiché la Commissione aveva ammesso l'inadeguatezza della gestione del progetto, e se ne era scusata. La Commissione aveva altresì precisato che erano state adottate ulteriori misure per favorire il regolare svolgimento del progetto. La decisione può essere consultata sul sito web del Mediatore <http://www.euro-ombudsman.eu.int>.

(FESR). Si tratta di un progetto di cooperazione tra le città di Zutphen, Deventer, Dronten (Paesi Bassi), Uppsala (Svezia) e Tartu (Estonia). Il denunciante è il promotore del progetto a titolo di questo programma. Il contratto Energia II è stato stipulato nel 1998 tra la Commissione e il Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE) e il Consiglio comunale di Glasgow (CCG) (le organizzazioni di gestione) che a loro volta avevano un contratto per il progetto Tartu, anch'esso firmato nel 1998.

La Commissione sottolinea che questa denuncia è la seconda presentata in merito al progetto Tartu riguardo a un contratto stipulato nel 1995 tra le stesse parti citate in precedenza. Nella prima denuncia, la Commissione era stata accusata di cattiva amministrazione, ma il Mediatore non era giunto a tale conclusione.

A seguito del contratto concluso nel 1995, la Commissione aveva concesso una proroga per alcuni progetti nell'ambito di ENERGIA che si intendeva proseguire (vale a dire il contratto Energia II). Tartu era uno dei progetti per i quali era stata chiesta una proroga.

In questa (seconda) denuncia, il denunciante sostiene che la Commissione europea non ha pagato la quota finale del progetto, per un importo di 2.749 euro. In seguito alla sua richiesta, la Commissione aveva già fornito al denunciante informazioni dettagliate sui motivi del mancato pagamento. Gli elementi fondamentali contenuti nella lettera della Commissione del 3 aprile 2001 sono i seguenti:

Come già indicato in precedenza, il contratto della Commissione riguardo al programma ENERGIA II ECOS-OUVERTURE era stato stipulato con il CCRE e il CCG. Questi organismi gestiscono il programma in base alle norme contrattuali. I pagamenti della Commissione vengono effettuati direttamente a questi organismi e non ai singoli promotori dei progetti. Spetta al CCRE e al CCG versare ai promotori dei progetti gli importi compreso quello finale, se giustificati da spese sostenute ammissibili.

Ne consegue che il denunciante non può chiedere alcun pagamento direttamente alla Commissione, ma deve rivolgersi agli organismi di gestione.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha sottolineato innanzitutto che la sua prima denuncia presentata al Mediatore era adeguatamente motivata, perché due Commissari avevano scritto lettere di scuse.

Il denunciante ha precisato che gli obiettivi del progetto erano stati mantenuti, ma che per conseguire risultati positivi era necessario modificarne l'attuazione. La lettera della Commissione del 3 aprile 2001 riguardava la modifica autorizzata del titolo del progetto, ma non la finalità o i risultati. Il denunciante ha altresì sottolineato che il progetto è stato un successo e che tra le autorità locali e la popolazione si era instaurato un ottimo rapporto di collaborazione.

Il denunciante ha segnalato di aver ricevuto da Glasgow l'informazione che l'ultima quota del finanziamento del progetto sarebbe stata finalmente pagata.

Per quanto riguarda l'asserzione della Commissione secondo cui la gestione del progetto spetta al CCRE e al CCG e il denunciante deve rivolgersi a questi organismi e non alla Commissione per il pagamento, il denunciante ha fatto presente che tale affermazione non corrispondeva alla realtà: sia il CCRE che il CCG avevano precisato di non poter provvedere al pagamento in quanto "Bruxelles" non aveva fornito le risorse necessarie. Il denunciante ha fatto riferimento in particolare a una lettera dell'11 aprile 2001 pervenuta da ECOS-OUVERTURE, secondo cui il mancato pagamento era dovuto a risparmi pari a 2 milioni di euro operati dalla Commissione sui contratti ECOS-OUVERTURE. Ciò era in contraddizione con quanto affermato dalla Commissione nella sua lettera del 3 aprile 2001. Il CCRE e il CCG si sono lamentati con la Commissione riguardo alla situazione.

Un contraente tedesco si era addirittura ritirato dal progetto in quanto non era possibile lavorare con la Commissione.

In una conversazione telefonica con i servizi del Mediatore avvenuta il 26 ottobre 2001, il denunciante ha dichiarato che l'importo di 2.749 euro era stato finalmente pagato il 24 ottobre 2001. Il denunciante era soddisfatto di questo risultato concreto, ma ha ribadito di essere estremamente insoddisfatto in generale dei ritardi e dell'organizzazione complessiva del programma da parte dei servizi competenti della Commissione. Il denunciante ha pertanto fatto presente che il Mediatore avrebbe dovuto indagare sul modo in cui il programma è gestito dalla Commissione.

LA DECISIONE

1 La richiesta di pagamento della quota finale del progetto

1.1 Il denunciante sostiene che la Commissione dovrebbe pagare la quota finale del progetto, ossia un importo di 2.749 euro conformemente alla lettera del 19 febbraio 2001 inviata dal denunciante alla Commissione.

1.2 La Commissione ha dichiarato che il contratto a titolo del programma ENERGIA II ECOS-OUVERTURE era stato stipulato con il Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE) e il Consiglio comunale di Glasgow (CCG), che sono gli organismi che si occupano della gestione del programma e cui spetta effettuare i pagamenti al denunciante, il quale non può pretendere dalla Commissione stessa alcun pagamento diretto.

1.3 Il Mediatore osserva che nel quadro dei programmi ECOS-OUVERTURE i contributi finanziari vengono versati innanzitutto dalla Commissione agli organismi con i quali essa stessa ha stipulato un contratto in seguito a un invito a presentare proposte. Ne consegue che sono questi enti – che di fatto costituiscono gli intermediari finanziari – che trasferiscono gli importi ai beneficiari finali del progetto. Nel caso in esame, la Commissione doveva quindi versare i contributi al CCRE e al CCG, che a loro volta dovevano pagare le somme al denunciante.

1.4 Dalle osservazioni del denunciante e dalla conversazione telefonica con l'ufficio del Mediatore europeo risulta che il 24 ottobre 2001 il denunciante ha finalmente ottenuto il pagamento della somma in sospeso pari a 2.749 euro. Il denunciante ha affermato di essere soddisfatto di questo risultato concreto. Risulta pertanto che la richiesta sia stata definita in modo soddisfacente per il denunciante.

2 Conclusione

Dal parere della Commissione e dalle osservazioni del denunciante è risultato che la Commissione ha intrapreso azioni volte alla soluzione del problema ed ha così soddisfatto il denunciante. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ULTERIORE OSSERVAZIONE

Riguardo all'affermazione del denunciante, contenuta nelle sue osservazioni, secondo cui egli era estremamente insoddisfatto in generale dei ritardi e dell'organizzazione complessiva del programma ECOS-OUVERTURE da parte dei servizi della Commissione competenti, il Mediatore trasmette le osservazioni alla Commissione per informazione e affinché valuti la possibilità di intraprendere ulteriori azioni.

3.2.2 Banca europea per gli investimenti

ABOLIZIONE DA PARTE DELLA BANCA PER GLI INVESTIMENTI DEI TASSI SPECIALI DI CONVERSIONE

Decisione sulla denuncia 863/99/ME presentata contro la Banca europea per gli investimenti

LA DENUNCIA

Nel giugno 1999 il denunciante, in pensione dalla Banca europea per gli investimenti dal 1986, ha presentato al Mediatore europeo una denuncia relativa alla decisione della Banca di abolire i tassi speciali di conversione e corrispondergli la pensione in euro anziché in sterline.

Dal 1982 la Banca ha applicato un tasso speciale di conversione per tener conto delle differenze del costo della vita in vari Stati membri. Secondo il denunciante, la Banca aveva deciso di abbandonare questo sistema e di introdurne uno nuovo che consentiva solo pagamenti in euro. Per i pensionati era previsto un periodo di transizione di tre anni a partire dal 1° gennaio 1999. Il denunciante ha affermato che già nel primo anno il sistema aveva arrecato ai pensionati del Regno Unito una perdita economica del 14%. Entro il 1° gennaio 2001 la perdita avrebbe potuto raggiungere il 35%.

Il denunciante ha fatto presente che altre istituzioni comunitarie versano ai pensionati analoghe indennità di caro vita a seconda dello Stato. Nessun'altra istituzione ha proposto di abolire il sistema e pertanto i pensionati della Banca erano gli unici a essere interessati dal provvedimento. Il denunciante ha fatto riferimento al cosiddetto "Vademecum per i pensionati della BEI" che afferma:

"Se si è scelta la valuta dello Stato di residenza, la pensione sarà calcolata automaticamente in base al tasso speciale di conversione deciso dal Consiglio delle Comunità europee quando questo sia più favorevole della media di Bruxelles".

Il denunciante riteneva pertanto che la Banca fosse tenuta a continuare a indennizzare i propri pensionati in conformità dell'impegno menzionato nel vademecum. Il denunciante ha tentato per sei mesi di persuadere la Banca di questo senza ottenere alcun risultato.

In sintesi, il denunciante ha quindi affermato che la Banca ha deciso unilateralmente di abolire il vecchio sistema pensionistico, benché tutte le altre istituzioni continuino ad applicare il rispettivo sistema di indennità. Secondo il denunciante questo arrecava una perdita economica ai pensionati residenti nel Regno Unito. Il denunciante ha inoltre fatto riferimento alle disposizioni contenute nel cosiddetto "Vademecum per i pensionati della BEI".

Il denunciante ha chiesto che la decisione che stabiliva un taglio delle pensioni corrisposte dalla Banca venisse annullata o perlomeno sospesa fino a quando non si fosse pervenuti a una soluzione concertata.

L'INDAGINE

Il parere della Banca europea per gli investimenti

La denuncia è stata trasmessa alla Banca europea per gli investimenti. Nel suo parere la Banca ha spiegato la soppressione dei tassi speciali di conversione. In primo luogo la Banca ha sottolineato che il proprio personale non è annoverato tra i dipendenti statali, ma ha un rapporto di lavoro con la Banca su base contrattuale, conformemente a quanto riconosciuto dalla Corte di giustizia. Il rapporto di lavoro tra la Banca e il suo organico rientra pertanto in un quadro giuridico diverso da quello fornito dallo statuto del personale per i funzionari della Comunità. Il regolamento del personale della Banca prevede un regime pensionistico per il proprio personale. Detto sistema è disciplinato dal regolamento del regime pensionistico del personale approvato dal consiglio di amministrazione della Banca, secondo il quale le prestazioni del regime pensionistico si possono pagare presso la sede della Banca e versare in euro o nella valuta di uno degli Stati membri a scelta del

beneficiario. Laddove le prestazioni sono erogate in una valuta diversa da quella in cui è espressa la tabella retributiva della Banca, la conversione sarà effettuata allo stesso tasso applicabile al trasferimento degli stipendi del personale.

Nel 1982 la Banca ha introdotto un sistema in base al quale ai membri del personale in servizio era consentito ricevere parte dello stipendio in una moneta diversa dal BEF/LUF ad un tasso di conversione più favorevole del cambio di mercato. I tassi speciali di conversione erano inoltre applicati ai pagamenti di prestazioni secondo il regime pensionistico della Banca quando il beneficiario optava per i versamenti nella valuta del paese di residenza anziché in BEF/LUF.

I tassi speciali di conversione sono calcolati sui “coefficienti correttori” fissati dalle istituzioni comunitarie per la conversione della remunerazione corrisposta ai funzionari della Comunità in servizio in paesi diversi dal Belgio e dal Lussemburgo. Nel 1982 ai membri del personale è stato concesso di ricevere fino al 35% del proprio stipendio in una valuta diversa dal BEF/LUF. Nel 1996 l'importo è stato ridotto al 16% dello stipendio per i trasferimenti allo Stato membro di origine, mentre poteva raggiungere il 35% a condizione di presentare i giustificativi delle spese personali ammissibili sostenute in un altro Stato membro.

I pensionati potevano beneficiare di tassi speciali di conversione per l'intero importo delle loro pensioni e ogni mese veniva applicato il tasso di mercato o il tasso speciale di conversione a seconda di quale tra i due risultava più vantaggioso. La Banca ha sottolineato di aver introdotto e mantenuto come misura unilaterale il sistema di tassi speciali di conversione sia per il personale in servizio sia per i pensionati e di non averlo mai inserito nel regolamento del personale della Banca o nei singoli contratti di assunzione. L'esistenza di tassi speciali di conversione è menzionata nel “Vademecum per i pensionati della BEI”, una pubblicazione meramente informativa e non vincolante sotto il profilo giuridico, distribuita ai dipendenti al momento della cessazione del loro servizio presso la Banca.

Nel giugno 1998, dopo essersi consultata con il collegio dei rappresentanti del personale e l'associazione dei pensionati, la Banca ha annunciato che il sistema dei tassi speciali di conversione non sarebbe stato più in vigore dal 1° gennaio 1999 in seguito all'introduzione dell'euro, valuta in cui inoltre la Banca avrebbe remunerato il proprio personale. Nel giugno 1998 il consiglio di amministrazione della Banca ha deciso di introdurre l'euro come valuta per esprimere e pagare gli stipendi e le pensioni dell'organico. Al tempo stesso il comitato di direzione della Banca ha adottato la decisione di abolire il sistema dei tassi speciali di conversione poiché i tassi di conversione per gli Stati membri che facevano parte dell'Unione monetaria dovevano essere fissati dal Consiglio il 31 dicembre 1998 (regolamento n. 2866/98 del Consiglio). Il sistema non poteva pertanto essere applicato a queste valute a partire dal 1° gennaio 1999. Per ragioni di parità di trattamento ed equità nei confronti dell'intero organico, i tassi speciali di conversione erano stati aboliti anche per le valute degli Stati membri che non aderivano all'Unione monetaria. Nel febbraio 1999 il consiglio di amministrazione della Banca ha approvato la decisione. Nel giugno 1998 l'abolizione dei tassi speciali di conversione è stata comunicata sia al personale in servizio sia ai pensionati tramite un bollettino informativo consegnato a ogni interessato. Ogni pensionato ha ricevuto una lettera personale che spiegava l'impatto della decisione sulla rispettiva situazione personale.

Per quanto riguarda i pensionati, il comitato di direzione della Banca ha deciso di eliminare gradualmente il sistema dei tassi speciali di conversione nell'arco di tre anni. Quindi i tassi speciali di conversione dovevano essere applicati a un massimo del 75% nel 1999, del 50% nel 2000 e del 25% nel 2001.

La Banca ha sottolineato che a suo avviso la decisione impugnata non aboliva unilateralmente il vecchio regime pensionistico, come sosteneva il denunciante, ma modificava solo l'ulteriore prestazione concessa dalla Banca. Il regime pensionistico e il quadro giuridico che lo disciplina rimanevano in vigore senza subire modifiche.

La Banca ha quindi informato il Mediatore che il 31 agosto 1999 tre dipendenti della Banca – seguendo la procedura di conciliazione prevista dal regolamento del personale della Banca – avevano presentato un ricorso davanti al Tribunale di primo grado riguardante la soppressione dei tassi speciali di conversione per la remunerazione corrisposta al personale in servizio della Banca. I dipendenti contestavano così la legittimità della decisione della Banca. Secondo la Banca, poiché tra i tassi speciali di conversione di cui usufruiscono il personale in servizio e i pensionati esiste uno stretto collegamento, l'esito della causa pendente dinanzi alla giurisdizione competente poteva altresì incidere sulla situazione dei pensionati della Banca.

Per quanto riguarda in particolare la situazione dei pensionati, la Banca ha inoltre comunicato al Mediatore che il denunciante e alcuni pensionati del Regno Unito hanno avviato una procedura di conciliazione. Ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento del personale della Banca, è stata costituita una commissione di conciliazione che il 30 luglio 1999 ha formulato le proprie raccomandazioni. Il comitato di direzione della Banca ha deciso di non adottare le misure suggerite dalla commissione di conciliazione, ma di offrire invece due indennità aggiuntive ai pensionati, ovvero di compensare fino ad un determinato limite l'incidenza dell'inatteso forte rialzo di alcune valute al di fuori dell'euro rispetto a quest'ultimo, quali la sterlina inglese, e, in secondo luogo, di offrire un contributo sociale forfetario *una tantum*. Il gruppo di pensionati britannici ha successivamente manifestato il proprio disaccordo riguardo alla proposta del comitato di direzione. Le discussioni per definire le indennità aggiuntive da destinare ai pensionati erano tuttavia ancora in corso.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante ha in sintesi sottolineato quanto di seguito riportato:

La Banca ha offerto per alcuni pensionati, ma non per tutti, un versamento "sociale" forfetario *una tantum*, una forma di indennità che era tuttavia insufficiente persino a compensare le perdite verificatesi durante il periodo di transizione di tre anni. Secondo il denunciante il presidente della Banca ha dichiarato in varie occasioni che l'abolizione dei tassi speciali di conversione non era intesa a ridurre i redditi dei pensionati e che queste conseguenze erano impreviste.

Il denunciante ha inoltre sottolineato che la Banca ha presentato la soppressione dei tassi speciali di conversione come un cambiamento inevitabile che si imponeva in seguito all'introduzione dell'euro. Il denunciante ha sostenuto che la Banca non fosse informata in modo corretto ed adeguato poiché altre istituzioni, che dovevano verosimilmente affrontare la stessa necessità, hanno reagito in maniera diversa e continuano tuttora a pagare i propri pensionati con coefficienti correttivi in base ai rispettivi paesi di residenza, garantendo pertanto ai pensionati la possibilità di mantenere lo stesso potere d'acquisto che avevano prima dell'introduzione dell'euro. La Banca doveva almeno assicurare un'alternativa ai tassi speciali di conversione che si avvicinasse il più possibile al regime pensionistico adottato da altre istituzioni. I tassi inoltre erano stati introdotti per tener conto delle differenze del costo della vita. Il 1° gennaio 1999 non era stata registrata alcuna variazione nel costo della vita.

Il 1° gennaio 1999 il regolamento pensionistico della Banca era cambiato. Ai sensi dell'attuale articolo 33 del regolamento le prestazioni devono essere corrisposte in euro e l'articolo 81 dispone che il "nuovo" regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999, tuttavia i diritti degli assicurati che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro con la Banca prima di tale data saranno determinati sulla base del regolamento applicabile al momento della

cessazione dell'attività presso questa istituzione. La Banca non ha quindi trattato in modo corretto la modifica nell'applicarla a tutti pensionati. Il denunciante ha inoltre affermato che quando nel giugno 1998 il consiglio aveva deciso di modificare il regolamento, l'amministrazione della Banca non aveva comunicato al consiglio che la principale conseguenza della decisione proposta non consisteva nel cambiare la valuta in cui erano espresse le pensioni, bensì nell'abolizione dei tassi speciali di conversione.

Quando nel 1995 e nel 1996 la Banca ha modificato il sistema dei tassi speciali di conversione, lo scopo era di adeguarsi alle normative applicabili alle altre istituzioni. La Banca ha quindi espressamente esercitato la propria autonomia di conformarsi alle altre istituzioni comunitarie. Nel 1998 con l'abolizione dei tassi speciali di conversione la Banca si è allontanata da questa politica di allineamento.

Si tratta di un principio comune alle leggi degli Stati membri il fatto che le prestazioni unilaterali del personale possano diventare un diritto acquisito. Per revocare un diritto la revoca deve essere giusta ed equa, ovvero devono esserci motivi appropriati, consultazioni, indennità e un periodo di transizione.

Riguardo alla ricevibilità della denuncia, il denunciante ha affermato che lo Statuto del Mediatore non preclude al Mediatore di trattare il caso.

Il denunciante ha concluso che i motivi della denuncia erano i seguenti: sospensione da parte della Banca dei pagamenti in sterline delle pensioni il 1° gennaio 1999 (dopo 16 anni), deroga dopo 16 anni alla formula del potere di acquisto che utilizzava i coefficienti correttivi dell'Unione europea; mancato rispetto delle promesse formulate nel "Vademecum per i pensionati della BEI"; rifiuto della Banca di accogliere la decisione della commissione di conciliazione dal 30 luglio 1999; e discriminazione ai danni dei pensionati della Banca rispetto al personale pensionato delle altre istituzioni europee.

Sospensione dell'indagine

Dalle informazioni a disposizione del Mediatore è emerso che il 31 agosto 1999 tre dipendenti della Banca avevano presentato ricorso al Tribunale di primo grado contro la Banca in merito alla sua decisione di sopprimere i tassi speciali di conversione (cfr. causa T-192/99, *Dunnett e a./Banca europea per gli investimenti*).

Lo Statuto del Mediatore europeo²² stabilisce che il Mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto organo (articolo 1, paragrafo 3), né intervenire nelle attività della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali (articolo 2, paragrafo 2). Qualora i fatti addotti in una denuncia siano oggetto di un procedimento giurisdizionale in corso, il Mediatore deve dichiarare irricevibile la denuncia o porre fine al suo esame e archiviare i risultati delle indagini da lui eventualmente svolte in precedenza (articolo 2, paragrafo 7).

Tenendo presente che i fatti all'origine della denuncia erano strettamente correlati a quelli della denuncia pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, il Mediatore ha ritenuto di non poter proseguire le indagini sul caso senza rischiare di interferire su questioni attualmente oggetto di procedimenti dinanzi a tale giurisdizione. Allo scopo di evitare tale evenienza e di rispettare la lettera e lo spirito delle disposizioni dello Statuto del Mediatore europeo, il 22 maggio 2000 il Mediatore ha deciso di sospendere le indagini in merito alla denuncia fino a quando non fosse stato risolto il relativo caso pendente dinanzi al Tribunale di primo grado.

²² Decisione 94/262 del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore, GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

Sentenza del Tribunale di primo grado

Il 6 marzo 2001 il Tribunale di primo grado ha pronunciato la sentenza nella causa T-192/99²³. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto il ricorso ricevibile per quanto riguardava la domanda di annullamento delle buste paga dei ricorrenti relative al mese di gennaio 1999. Il Tribunale ha concluso che la Banca aveva violato un principio generale di diritto del lavoro, non essendosi mai consultata, in buona fede, con i rappresentanti del personale prima di adottare la decisione dell'11 giugno 1998. Il Tribunale ha pertanto dichiarato illegittima la decisione dell'11 giugno 1998 recante l'abolizione del sistema dei tassi speciali di conversione.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo un attento esame del fascicolo della denuncia e della sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-192/99, è risultato necessario procedere ad ulteriori indagini. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Banca di informarlo in merito alle misure che intendeva adottare nel caso di specie in seguito alla sentenza del Tribunale.

Il secondo parere della Banca

Nella sua risposta alle ulteriori indagini del Mediatore, la Banca ha spiegato che la decisione del Tribunale aveva annullato le buste paga in questione dei tre ricorrenti, le quali pertanto sarebbero state trattate come se la decisione del giugno 1998 di abolire i tassi speciali di conversione non fosse mai stata adottata.

La Banca non interpretava la decisione come un obbligo di estendere l'applicazione dei tassi evocati a tutti gli altri membri del personale o dei pensionati interessati. Nondimeno, per assicurare parità di trattamento, essa aveva deciso che tutti i dipendenti che avevano diritto ai tassi speciali di conversione fossero trattati sulla stessa base e che il medesimo principio venisse applicato ai dipendenti in pensione dal gennaio 1999. Le misure pratiche derivanti da questa decisione sarebbero state attuate a breve.

La Banca ha inoltre comunicato al Mediatore che erano già in atto consultazioni allargate con i pensionati prima che il caso fosse presentato davanti al Tribunale di primo grado. Al fine di considerare in modo più adeguato la situazione dei pensionati, si stavano svolgendo ulteriori consultazioni con l'associazione dei pensionati che procedevano in modo soddisfacente. La Banca ha assicurato al Mediatore che la prossima decisione in materia sarebbe stata adottata nel pieno rispetto della sentenza del Tribunale in modo da garantire parità di trattamento a tutti gli interessati.

Le seconde osservazioni del denunciante

Il denunciante si è ritenuto molto soddisfatto del fatto che la Banca applicherà la decisione del Tribunale relativa ai tassi speciali di conversione a tutto il personale compresi i pensionati e ha accolto favorevolmente l'impegno assunto dall'istituzione in questione. Il denunciante ha espresso quindi la propria soddisfazione per quanto riguarda il trattamento riservato ai precedenti pagamenti della pensione. Egli era tuttavia dell'avviso che le garanzie della Banca in merito ai futuri pagamenti della pensione non fossero precise. Il denunciante ha ammesso che erano in corso consultazioni con l'associazione dei pensionati, ma ha sottolineato che non tutti i pensionati ne facevano parte. Il denunciante ha pertanto chiesto che qualsiasi prossima decisione della Banca venisse applicata a tutti i pensionati. Infine, il denunciante ha chiesto alla Banca di chiarire se riconosceva la validità dell'impegno che aveva assunto nel cosiddetto "Vademecum per i pensionati della BEI" e di divulgare la sentenza del Tribunale presso tutto il personale e tutti i pensionati.

²³

Causa T-192/99, *Dunnett e a./Banca europea per gli investimenti*, Raccolta della giurisprudenza funzione pubblica 2001, pag. IA-65, II-313.

LA DECISIONE

1 L'abolizione dei tassi speciali di conversione

1.1 Il denunciante ha asserito che la Banca ha deciso unilateralmente di abolire il vecchio sistema pensionistico, sebbene tutte le altre istituzioni continuino ad applicare il rispettivo sistema di indennità. Secondo il denunciante questo si è tradotto in un danno economico per i pensionati residenti nel Regno Unito. Il denunciante ha inoltre fatto riferimento alle disposizioni contenute nel cosiddetto "Vademecum per i pensionati della BEI". Egli ha chiesto che la decisione che stabiliva un taglio delle pensioni corrisposte dalla Banca venisse annullata o perlomeno sospesa fino a quando non si fosse pervenuti a una soluzione concertata.

1.2 Poiché il Tribunale di primo grado stava esaminando una causa che riguardava tale questione giuridica, il 22 maggio 2000 il Mediatore ha deciso di sospendere le indagini sulla denuncia fino a quando non fosse stata pronunciata una sentenza in merito.

1.3 Il 6 marzo 2001 il Tribunale di primo grado ha pronunciato la sentenza nella causa T-192/99²⁴. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto il ricorso ricevibile per quanto riguardava la domanda di annullamento delle buste paga dei ricorrenti relative al mese di gennaio 1999. Il Tribunale ha concluso che la Banca aveva violato un principio generale di diritto del lavoro, non essendosi mai consultata, in buona fede, con i rappresentanti del personale prima di approvare la decisione dell'11 giugno 1998. Il Tribunale ha pertanto dichiarato illegittima la decisione dell'11 giugno 1998 recante l'abolizione del sistema dei tassi speciali di conversione.

1.4 A seguito della sentenza del Tribunale, la Banca ha dichiarato che la sentenza annullava le relative buste paga dei tre ricorrenti che sarebbero state trattate come se la decisione del giugno 1998 di abolire i tassi speciali di conversione non fosse mai stata adottata. Al fine di assicurare parità di trattamento, la Banca aveva deciso che tutti i dipendenti e i pensionati che avevano diritto ai tassi speciali di conversione fossero trattati sulla stessa base e che venissero attuate le misure pratiche derivanti dalla decisione del Tribunale. Inoltre erano in corso consultazioni con l'associazione dei pensionati. La Banca ha assicurato al Mediatore che la prossima decisione in materia sarà adottata nel pieno rispetto della sentenza del Tribunale in modo da garantire parità di trattamento a tutti gli interessati.

1.5 Il denunciante ha espresso la propria soddisfazione per il fatto che la Banca applicherà la decisione del Tribunale relativa ai tassi speciali di conversione a tutto il personale compresi i pensionati e ha accolto con favore l'impegno assunto dall'istituzione in questione. Egli ha tuttavia espresso alcune perplessità per quanto riguarda le garanzie della Banca in merito all'applicazione della sua decisione a tutti i pensionati.

1.6 Il Mediatore fa presente che il Tribunale di primo grado ha trattato la questione della legittimità della decisione della Banca dell'11 giugno 1998 di abolire il sistema dei tassi speciali di conversione e ha dichiarato illegittima tale decisione. Il Mediatore sottolinea inoltre che la Banca si è impegnata a tenere in piena considerazione la sentenza del Tribunale. Il Mediatore è pertanto dell'avviso che la Banca adotterà una nuova decisione in conformità della sentenza del Tribunale. Sia la Banca che il denunciante hanno inoltre informato il Mediatore che sono in corso consultazioni tra la Banca e l'associazione dei pensionati. Il Mediatore ritiene pertanto che la Banca abbia soddisfatto la richiesta del denunciante.

1.7 Per quanto riguarda la perplessità del denunciante in merito alle garanzie della Banca e all'applicazione della decisione dell'istituzione stessa a tutti i pensionati, il Mediatore

²⁴ Causa T-192/99, *Dunnett e a./Banca europea per gli investimenti*, Raccolta della giurisprudenza funzione pubblica 2001, pag. IA-65, II-313.

sottolinea che la Banca ha affermato di assicurare parità di trattamento a tutti gli interessati.

1.8 Quanto alla richiesta rivolta dal denunciante alla Banca affinché quest'ultima dichiarasse se riconosceva la validità dell'impegno che aveva assunto nel cosiddetto "Vademecum per i pensionati della BEI" e inoltre divulgasse la sentenza del Tribunale a tutto il personale e ai pensionati, il Mediatore non ritiene giustificato in queste circostanze proseguire le indagini in merito alle questioni sollevate dal denunciante nelle osservazioni formulate sul secondo parere della Banca.

2 Conclusione

Dal secondo parere della Banca e dalle osservazioni del denunciante è risultato che la Banca ha intrapreso i passi necessari per risolvere il caso con soddisfazione del denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.3 LA DENUNCIA

CONCILIAZIONI AMICHEVOLI RAGGIUNTE DAL MEDIATORE

Nel novembre 1995 il denunciante (un'impresa) ha partecipato al programma Partner investitori della Comunità europea (ECIP) e gli è stata concessa una sovvenzione a titolo dei fondi comunitari. La Commissione ha erogato nei tempi previsti la prima quota della sovvenzione. Tuttavia, il denunciante ha affermato che il pagamento finale è stato effettuato solo due anni dopo, ovvero il 15 giugno 1998, e che la Commissione non ha motivato in alcun modo il ritardo. A causa di questo pagamento tardivo il denunciante era stato costretto a chiedere un prestito bancario per coprire i costi.

RISARCIMENTO PER IL RITARDO NEL PAGAMENTO DI UNA SOVVENZIONE

Nella sua denuncia presentata al Mediatore il 25 giugno 1999, il denunciante ha chiesto un risarcimento per il ritardo con cui aveva ricevuto il pagamento finale dalla Commissione. L'importo richiesto era pari a 13 132 ECU e corrispondeva agli interessi del prestito bancario.

Decisione sulla denuncia 860/99/(IJH)/MM presentata contro la Commissione europea

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

Al denunciante è stata concessa una sovvenzione nel quadro del programma ECIP per organizzare un incontro di promozione degli investimenti con rappresentanti di imprese argentine e cilene. Basandosi sulle previsioni di bilancio del denunciante, la Commissione ha acconsentito a pagare "il 50% dei costi effettivi o 92 080 ECU, dei due importi quello che risulta inferiore".

Poiché i conti finali del denunciante divergevano in modo sostanziale dalle stime indicate, la Commissione ha limitato l'erogazione dei fondi a 78 541 ECU, applicando quindi la consueta formula di pagamento ad ogni voce di spesa. Il denunciante ha nondimeno chiesto l'importo totale di 92 080 ECU, poiché, a suo avviso, la formula in questione era applicabile solo ai costi totali del progetto che superavano il bilancio iniziale.

La Commissione ha ritenuto di non dover corrispondere alcun ulteriore pagamento. Dopo una lunga controversia in merito all'interpretazione del contratto, soprattutto dal momento che in passato la Commissione aveva derogato alla regola, la Commissione ha pagato ulteriori 13 438 ECU al fine di risolvere la questione, pur sottolineando il carattere eccezionale del pagamento.

Di conseguenza la Commissione ha rifiutato di versare al denunciante l'importo di 13 132 ECU a titolo di indennizzo per il presunto pagamento tardivo dell'importo contestato di

13 438 ECU. La Commissione ha ritenuto infondata la richiesta di un ulteriore indennizzo.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante ha ulteriormente sviluppato la doglianza relativa al ritardo ingiustificato e ha presentato informazioni aggiuntive che possono essere sintetizzate come segue:

(i) Il denunciante ha sottolineato che in una precedente azione finanziata dal programma ECIP, la Commissione ha accettato la formula “35% dei costi effettivi o 59 366 ECU, dei due importi quello che risulta inferiore” e ha pagato 59 366 ECU entro un lasso di tempo di sei mesi. La seconda azione si basava sullo stesso contratto con la Commissione ad eccezione della clausola “50% dei costi effettivi o 92 080 ECU, dei due importi quello che risulta inferiore”. Poiché il 50% dei costi effettivi era pari a 95 392 ECU la Commissione sarebbe pertanto stata tenuta a versare 92 080 ECU. Nel presente caso la Commissione ha tuttavia acconsentito a pagare solo 78 541 ECU. Il denunciante ha desunto che la Commissione avesse cambiato le procedure senza informarlo e ha ritenuto che il pagamento da parte della Commissione per un importo inferiore a 92 080 ECU costituisse una violazione del contratto. Il denunciante ha criticato la giustificazione fornita dalla Commissione di aver fatto delle eccezioni in passato nell'applicare le sue procedure.

(ii) Il denunciante ha ulteriormente sviluppato la doglianza relativa al ritardo ingiustificato da parte della Commissione e alla mancanza di spiegazioni in merito. Il denunciante ha specificato di aver inviato la relazione alla Commissione a mezzo corriere il 22 febbraio 1996. La Commissione non ha risposto fino al dicembre 1996, quando ha di nuovo chiesto i documenti che evidentemente erano stati persi. Il 22 ottobre 1997 la Commissione ha comunicato al denunciante di non essere d'accordo sulle fatture presentate. Solo allora ha avuto inizio la controversia che si è conclusa il 3 marzo 1998 con un primo pagamento incompleto da parte della Commissione. Il 18 giugno 1998 il denunciante ha ricevuto restante importo. Secondo il denunciante, la Commissione non aveva intrapreso alcuna azione nei 20 mesi precedenti l'inizio effettivo della controversia e aveva impiegato altri 8 mesi prima di pagare l'intero importo dovuto.

GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER PERVENIRE AD UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

L'analisi del Mediatore sulle questioni oggetto della controversia

Dopo un attento esame del parere e delle osservazioni, il Mediatore non ha ritenuto che la Commissione avesse risposto adeguatamente alle richieste del denunciante.

Per quanto attiene alla prima doglianza, relativa alla mancata reazione e spiegazione da parte della Commissione, il Mediatore ha ritenuto che il ritardo fosse imputabile alla mancata reazione dell'istituzione più che alla controversia tra le due parti.

La conclusione provvisoria del Mediatore era pertanto che, date le circostanze, il fatto che la Commissione non avesse agito né avesse fornito spiegazione per 20 mesi poteva costituire un episodio di cattiva amministrazione.

Di conseguenza, la seconda doglianza relativa a un indennizzo per il pagamento tardivo della sovvenzione sollevava la difficile questione di stabilire se una delle parti avesse violato il contratto. Poiché in definitiva detta questione doveva essere definita da un tribunale di competenza, il Mediatore ha limitato la propria indagine a valutare se l'istituzione o l'organo comunitario gli avesse fornito una motivazione coerente e ragionevole della base giudica delle proprie azioni. Benché la Commissione avesse accolto la richiesta del denun-

ciante e gli avesse corrisposto la differenza di 13 438 ECU, aveva provveduto al pagamento di questo importo con 28 mesi di ritardo senza fornire alcuna spiegazione.

La conclusione provvisoria del Mediatore era pertanto che, viste le circostanze, la decisione della Commissione di rifiutare di pagare gli interessi in un caso di pagamento tardivo poteva costituire un episodio di cattiva amministrazione.

La possibilità di una soluzione amichevole

Il 7 dicembre 2000 il Mediatore ha presentato alla Commissione una proposta di soluzione amichevole. Nella sua lettera, il Mediatore ha invitato la Commissione a versare al denunciante gli interessi dovuti per il pagamento tardivo.

Nella sua risposta del 13 febbraio 2001, la Commissione non ha contestato il ritardo in sé, ma ne ha fornito le seguenti motivazioni:

- (i) la Commissione ha perso la relazione finanziaria, probabilmente a causa del trasloco;
- (ii) l'ufficio di assistenza tecnica era in ritardo nell'effettuare il pagamento richiesto.

Anche se il contratto non prevedeva alcuna misura in caso di pagamento tardivo, la Commissione ha tenuto conto della sua comunicazione del 10 giugno 1997 (SEC(97) 1205), che si estendeva ai contratti tipo per le sovvenzioni destinate all'assistenza esterna²⁵ e che riporta le disposizioni applicabili ai contratti che rientrano nella normativa ECIP. Secondo i calcoli della Commissione gli interessi da pagare ammontavano a 3 541,45 euro. Il 3 aprile 2001 il denunciante ha accettato la proposta della Commissione.

LA DECISIONE

1 Risarcimento per il ritardo nel pagamento della sovvenzione

1.1 Il denunciante ha affermato nelle sue osservazioni che per 20 mesi la Commissione non aveva dato alcuna risposta alla relazione sull'azione ECIP trasmessa dal denunciante e non ha motivato in alcun modo il ritardo. Il denunciante ha chiesto un risarcimento per il ritardo con cui aveva ricevuto da parte della Commissione il pagamento finale della sovvenzione. A causa del pagamento tardivo il denunciante era stato costretto a chiedere un prestito in banca al fine di coprire i costi. Ha pertanto chiesto l'importo di 13 132 ECU che corrispondeva agli interessi del prestito della banca.

1.2 Nel suo parere, la Commissione ha fatto riferimento a questa doglianza solo con la formulazione "lunga controversia". La Commissione ha ritenuto di non dover corrispondere alcun ulteriore pagamento. Essa ha sottolineato di aver applicato la formula consueta a ogni voce di spesa poiché vi era una divergenza sostanziale tra le previsioni di costi e i conti finali indicati dal denunciante. L'importo che la Commissione acconsentiva a rimborsare era pertanto pari a 78 541 ECU. È seguita una lunga controversia con il denunciante in merito all'interpretazione del contratto, in particolare sul fatto se in passato la Commissione aveva fatto delle eccezioni alla regola. Al fine di risolvere la controversia la Commissione aveva acconsentito a pagare un ulteriore importo di 13 438 ECU al denunciante, pur sottolineando il carattere eccezionale del pagamento.

1.3 È emerso che la Commissione non ha reagito fino al dicembre 1996, quando ha nuovamente chiesto i documenti che il denunciante aveva già consegnato in data 22 febbraio 1996. Solo il 22 ottobre 1997 la Commissione ha comunicato di non essere d'accordo in merito alle fatture presentate. L'effettiva "controversia" ha avuto inizio solo allora ed è terminata sei mesi dopo con il pagamento dell'importo finale. Il ritardo pertanto sembrava

²⁵ Allegato II alle condizioni generali applicabili ai contratti di sovvenzione concessi dalla Comunità europea in caso di aiuto esterno, pagg. 8-9.

imputabile alla mancanza di reazioni da parte dell'istituzione più che alla controversia tra le due parti. Il denunciante ha inoltre affermato che la Commissione non aveva motivato in alcun modo il suo comportamento.

1.4 Nella sua proposta per una soluzione amichevole, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del suo Statuto, il Mediatore ha proposto alla Commissione di versare all'associazione gli interessi dovuti per il pagamento tardivo. Nella sua risposta la Commissione ha accettato la proposta del Mediatore e si è detta disposta a versare 3 541,45 euro a titolo di risarcimento per il pagamento tardivo della sovvenzione ECIP. Il 3 aprile 2001 il denunciante ha accettato la proposta della Commissione.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla denuncia risulta che sia stata raggiunta una soluzione amichevole tra la Commissione e il denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

LA COMMISSIONE PAGA UN IMPORTO DOVUTO DAL 1995

Decisione sulla denuncia 780/2000/GG presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel 1994 uno studio di consulenza tedesco rappresentato dalla denunciante, cittadina tedesca, ha stipulato con la Commissione un contratto per la prestazione di servizi di consulenza nel quadro del programma FORCE (progetto D/93B/1/3120/Q-FPC). In base al contratto, il costo totale del progetto era di 88 000 euro e il contributo comunitario massimo era pari a 65 000 euro. Il contratto prevedeva inoltre che l'80% del contributo comunitario fosse versato entro 30 giorni dal ricevimento del contratto debitamente firmato. Il restante 20% doveva essere corrisposto dopo il ricevimento e l'accettazione da parte della Commissione della relazione e della dichiarazione finanziaria che il contraente doveva presentare entro e non oltre il 14 novembre 1994.

La denunciante sostiene che la Commissione non ha pagato l'ultima quota alla sua impresa, affermando altresì che la Commissione non ha risposto alle varie richieste da lei stessa avanzate tramite telefono, fax e lettera raccomandata. La denunciante asserisce che il 5 novembre 1999, in occasione di una visita alla Commissione, il sig. P. Louis dei servizi della Commissione le aveva garantito che risultava che il pagamento fosse stato eseguito, che era necessario verificare la situazione effettuando una ricerca di tipo elettronico nella documentazione del programma FORCE e che sarebbe stata informata in merito. La denunciante afferma, tuttavia, che successivamente le era stato comunicato che i fascicoli relativi al programma FORCE non erano accessibili tramite mezzi elettronici. Ha pertanto chiesto una copia dell'ordine di pagamento, senza ricevere alcuna risposta.

Nella sua denuncia al Mediatore presentata nel giugno 2000, la denunciante ha formulato le seguenti affermazioni:

- (1) la Commissione dovrebbe inviarle una copia dell'ordine di pagamento;
- (2) la Commissione dovrebbe versare la somma in questione qualora non vi avesse ancora provveduto.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

Il programma FORCE era terminato ufficialmente nel 1995. Successivamente la documentazione relativa a questo programma era stata affidata a S.A. Agenor, ufficio di assistenza tecnica della Commissione per l'attuazione del programma Leonardo da Vinci

(1995-1999), nella prospettiva di chiudere i restanti progetti. Quando l'ufficio di assistenza tecnica è stato chiuso nel febbraio 1999, alcune pratiche, fra cui quella della denunciante, non erano ancora state definite.

Purtroppo la Commissione non era in possesso della documentazione pertinente che era stata posta sotto sigillo dalla magistratura belga nel febbraio 1999 e non era ancora stata restituita. Per il momento la Commissione non aveva pertanto accesso a tale documentazione e non era in grado di soddisfare subito le richieste della denunciante.

Il 6 settembre 2000 la Commissione aveva scritto al magistrato inquirente belga allo scopo di chiedere accesso alla documentazione relativa al caso della denunciante. La Commissione non era in grado di fornire una spiegazione effettiva riguardo a quanto accaduto nel caso in esame prima di aver avuto accesso ai fascicoli. Il 20 ottobre 2000 la Commissione ha anche scritto alla denunciante per chiederle di fornire una copia dei suoi documenti relativi al caso.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni (trasmesse al Mediatore dopo avere ricevuto la lettera della Commissione del 20 ottobre 2000), la denunciante ha sostenuto di aver già fornito alla Commissione copie dei suoi documenti in varie occasioni. Essa ha affermato altresì che durante la sua visita alla Commissione nel novembre 1999 aveva scoperto che i documenti si trovavano presso la Commissione. In ogni caso, i documenti relativi al pagamento dovevano trovarsi presso i servizi della Commissione incaricati del versamento di tali importi.

ULTERIORI INDAGINI

Richiesta di ulteriori informazioni

Dopo aver ricevuto le osservazioni della denunciante, il Mediatore ha ritenuto che fossero necessarie ulteriori indagini per esaminare la denuncia e ha quindi chiesto alla Commissione di comunicargli (1) se *tutti* i documenti pertinenti erano attualmente nelle mani della magistratura belga e (2) se quest'ultima aveva risposto alla sua lettera del 6 settembre 2000 e, in caso contrario, quali misure la Commissione proponeva di adottare per definire il caso.

La risposta della Commissione

Nella sua risposta, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

La Commissione nel frattempo aveva recuperato una copia del fascicolo di cui trattasi negli archivi della DG Istruzione e cultura. Dalla documentazione non è emersa alcuna prova del pagamento della somma in questione e nel sistema contabile interno della Commissione non è stata trovata alcuna traccia di un pagamento effettuato dall'ufficio di assistenza tecnica. I servizi della Commissione hanno quindi proceduto ad una nuova valutazione del fascicolo, in seguito alla quale non è stato tuttavia possibile chiudere la pratica. È risultato pertanto necessario chiedere alla denunciante ulteriori informazioni, in particolare per quanto riguarda le questioni sollevate dai controllori della Commissione in seguito ad una missione di controllo relativa ad un altro progetto del programma FORCE per il quale la denunciante era anche stata coordinatrice. Il 29 gennaio 2001 la Commissione aveva pertanto scritto alla denunciante. La pratica sarebbe stata esaminata sulla base delle informazioni supplementari richieste. I servizi della Commissione avrebbero accordato la priorità a questo caso.

Il 24 gennaio 2001 le autorità belghe avevano risposto, consentendo alla Commissione di aver accesso alla documentazione interessata. In effetti la Commissione stava procedendo

ad un confronto incrociato tra le informazioni in suo possesso e quelle contenute nel fascicolo originale.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni, la denunciante ha sottolineato di aver già inviato i suoi documenti al sig. Louis in diverse occasioni. Riguardo all'altro progetto citato dalla Commissione (progetto E/92/2/1608), la denunciante ha asserito di non aver mai ricevuto la relazione di valutazione che la Commissione aveva annunciato che le avrebbe inviato.

La denunciante ha presentato una copia della lettera del 29 gennaio 2001 inviata dalla Commissione in cui le si chiedeva di fornire varie informazioni entro 30 giorni. La denunciante ha fatto presente che per raccogliere tali informazioni sarebbe stato necessario non poco lavoro, tenuto conto del periodo di tempo trascorso, e pertanto ha chiesto una proroga²⁶.

Il 31 marzo 2001 la denunciante ha informato il Mediatore di aver fornito le informazioni che le erano state richieste.

GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER ADDIVENIRE AD UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

L'analisi della questione controversa da parte del Mediatore

Dopo un attento esame del parere e delle osservazioni e dei risultati delle ulteriori indagini, il Mediatore non ha ritenuto che la Commissione avesse risposto in modo adeguato alle richieste della denunciante.

Il Mediatore ha sottolineato che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del contratto il pagamento del restante 20% doveva essere effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relazione e della dichiarazione finanziaria da parte del contraente "salvo approvazione" da parte della Commissione. A quanto risultava nel presente caso, la Commissione non era ancora riuscita ad accertarsi se la dichiarazione finanziaria poteva essere accettata. Poiché la richiesta di pagamento della denunciante era subordinata a tale accettazione, risultava che la Commissione non fosse ancora tenuta ad effettuare un ulteriore pagamento.

In base al contratto, tuttavia, il contraente avrebbe dovuto presentare la relazione e la dichiarazione finanziaria entro e non oltre il 14 novembre 1994. La Commissione non aveva dichiarato che questo obbligo non era stato adempiuto, per cui a distanza di oltre sei anni da tale data la Commissione non era ancora in grado di soddisfare la richiesta della denunciante. Il Mediatore ha ritenuto che, pur tenendo conto della necessità di verificare alcuni aspetti o di chiedere ulteriori informazioni, questo ritardo era palesemente eccessivo. Il fatto che parte del ritardo potesse essere imputabile ad Agenor che non aveva dato seguito alla questione non poteva esonerare la Commissione. Il Mediatore ha inoltre osservato che, mentre la Commissione aveva sostenuto inizialmente di non poter esaminare il caso in quanto i relativi documenti erano stati posti sotto sigillo dalla magistratura belga, nella risposta alla sua richiesta di ulteriori informazioni aveva dichiarato di aver recuperato nel frattempo una copia del fascicolo interessato negli archivi della Direzione generale Istruzione e cultura.

Sulla base di queste considerazioni il Mediatore è pertanto giunto alla conclusione provvisoria che il mancato esame della questione da parte della Commissione entro un periodo di tempo ragionevole poteva costituire un episodio di cattiva amministrazione.

²⁶ In una conversazione telefonica con l'ufficio del Mediatore avvenuta il 26 febbraio 2001, alla denunciante è stato comunicato che una simile richiesta doveva essere rivolta alla Commissione.

La possibilità di una soluzione amichevole

Il 10 aprile 2001 il Mediatore ha presentato alla Commissione una proposta di soluzione amichevole. Nella sua lettera, il Mediatore suggeriva alla Commissione di concludere la sua valutazione della richiesta della denunciante il più rapidamente possibile e di pagare il relativo importo (nella misura definitivamente riconosciuta dalla Commissione).

Nella sua risposta del 28 giugno 2001, la Commissione ha informato il Mediatore che sulla base dei documenti presentati dalla denunciante risultava che le richieste di quest'ultima riguardo ai costi del personale erano adeguate e conclusive. Il Mediatore sarebbe stato informato quando sarebbe stato pagato il saldo alla denunciante. Il 16 luglio 2001 la Commissione ha comunicato al Mediatore che alla denunciante era stata versata la somma di 7 403 euro e che la denunciante era stata informata di conseguenza.

Nelle sue osservazioni inviate il 24 agosto 2001, la denunciante ha informato il Mediatore di essere soddisfatta del pagamento effettuato dalla Commissione, sostenendo tuttavia che la Commissione avrebbe dovuto corrisponderle gli interessi tenuto conto del ritardato pagamento e dei costi sostenuti per far valere la sua richiesta.

L'indagine supplementare

L'ulteriore richiesta della denunciante è stata trasmessa alla Commissione affinché esprimesse il proprio parere. Il 12 novembre 2001 la Commissione ha riconosciuto che doveva essere corrisposto un interesse del 7,5% per il periodo dal 27 febbraio 1995 al 25 giugno 2001 (la data in cui era stato effettuato il pagamento). Alla denunciante sarebbe stato versato l'importo finale pari a 3 422,62 euro.

Il 23 novembre 2001 la denunciante ha informato il Mediatore che la somma calcolata dalla Commissione era accettabile, ribadendo tuttavia che la Commissione avrebbe dovuto pagare la somma prima della fine dell'anno.

LA DECISIONE

1 Mancato pagamento dell'importo in questione

1.1 La denunciante sosteneva che la Commissione doveva pagare il saldo dovuto a titolo del contratto stipulato nel 1994 tra uno studio di consulenza tedesco, rappresentato dalla denunciante, e la Commissione stessa per la prestazione di servizi di consulenza nel quadro del programma FORCE (progetto D/93B/1/3120/Q-FPC).

1.2 Il 16 luglio 2001 la Commissione ha comunicato al Mediatore che alla denunciante era stato versato l'importo di 7 403 euro e che la denunciante era stata informata di conseguenza.

1.3 La denunciante ha informato il Mediatore di essere soddisfatta del pagamento effettuato dalla Commissione.

1.4 Dai commenti della Commissione e dalle osservazioni della denunciante risulta che la Commissione ha compiuto i passi necessari per definire questo aspetto della denuncia e ha pertanto soddisfatto la denunciante.

2 Pagamento degli interessi

2.1 Nelle sue osservazioni in merito alla risposta della Commissione relativa alla proposta di soluzione amichevole avanzata dal Mediatore, la denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto corrisponderle gli interessi tenuto conto del ritardato pagamento e dei costi sostenuti per far valere la sua richiesta.

2.2 Il 12 novembre 2001 la Commissione ha acconsentito a versare alla denunciante un interesse pari a 3 422,62 euro.

2.3 Il 23 novembre 2001 la denunciante ha informato il Mediatore che la somma calcolata dalla Commissione era accettabile, ribadendo tuttavia che la Commissione avrebbe dovuto pagare la somma in questione prima della fine dell'anno.

2.4 Il Mediatore confida nel fatto che la Commissione paghi la somma di cui trattasi nel più breve tempo possibile.

2.5 Risulta pertanto che la Commissione ha intrapreso i passi necessari per definire questo aspetto della denuncia e ha pertanto soddisfatto la denunciante.

3 Conclusione

Dal parere della Commissione e dalle osservazioni del denunciante è risultato che la Commissione ha intrapreso azioni volte alla soluzione del problema ed ha così soddisfatto il denunciante. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

3.4 CASI CHIUSI CON UNA VALUTAZIONE CRITICA DEL MEDIATORE

3.4.1 Parlamento europeo

RITIRO DEL PERMESSO DI INGRESSO AD UN EX DEPUTATO AL PARLAMENTO EUROPEO

Decisione sulla denuncia 1250/2000/(JSA)/JH contro il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

Nell'ottobre 2000, un avvocato ha sporto denuncia contro il Parlamento europeo per conto di un membro del Parlamento europeo, on. Koldo GOROSTIAGA, e di un ex MPE, il sig. Karmelo LANDA.

Secondo il denunciante, l'on. GOROSTIAGA aveva invitato il sig. LANDA ad assisterlo nel suo lavoro durante la prima tornata del Parlamento europeo a Strasburgo nell'ottobre 2000. Come ex deputato, il sig. LANDA era in possesso di un permesso di ingresso che gli dava il diritto di accedere all'edificio del Parlamento europeo. Il servizio di sicurezza del Parlamento europeo aveva contattato il sig. LANDA per inviargli il permesso di ingresso nel giugno 2000.

Il 5 ottobre 2000, due agenti dei servizi di sicurezza del Parlamento europeo si sono recati nell'ufficio dell'on. GOROSTIAGA, per eseguire l'ordine di espellere il sig. LANDA dal palazzo del Parlamento. Gli agenti di sicurezza hanno detto che il Presidente del Parlamento europeo aveva preso una decisione in tal senso. Tuttavia, invitati a produrre copia della decisione, essi non sono stati in grado di soddisfare la richiesta. Gli agenti di sicurezza hanno contattato telefonicamente i servizi della Presidenza. Gli stessi servizi hanno quindi trasmesso a mezzo fax la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento, datata 14 luglio 1997, che revocava tutti i diritti di cui godeva il sig. LANDA in qualità di ex deputato. Tale decisione non era mai stata notificata al sig. LANDA, che in precedenza non ne era stato informato.

Infine, due alti funzionari del Parlamento europeo si sono recati nell'ufficio dell'on. GOROSTIAGA. Essi hanno portato via il permesso di ingresso che il sig. LANDA aveva ricevuto in qualità di ex deputato, presumibilmente in applicazione della decisione dell'Ufficio di presidenza del 14 luglio 1997. Essi hanno munito il sig. LANDA di un permesso di ingresso valido per il 5 ottobre 2000.

Sulla base dei fatti suesposti, è stata sporta la seguente denuncia:

- la decisione dell'Ufficio di presidenza del 14 luglio 1997 è nulla in quanto essa è priva di qualunque fondamento giuridico e non è stata né firmata, né notificata alla persona interessata; inoltre, è stata presa senza dare al sig. LANDA la possibilità di difendersi e di contestare, oralmente o per iscritto quanto disposto;

- il signor LANDA aveva diritto di trovarsi nell'edificio del Parlamento europeo e la decisione di espellerlo il 5 ottobre 2000 non era firmata, era priva di motivazione e non gli era stata debitamente notificata, poiché non era stata neanche formulata per iscritto.

Il denunciante sostiene che:

- il sig. LANDA dovrebbe essere reintegrato in tutti i suoi diritti in qualità di ex MPE;
- i responsabili dell'incidente dovrebbero essere oggetto di sanzioni esemplari in modo tale da prevenire il ripetersi di tali episodi in futuro.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento europeo

In sintesi, il Parlamento europeo nel suo parere ha commentato i seguenti punti.

La decisione di ritirare il permesso di ingresso del sig. LANDA

Nella riunione del 16 luglio 1997, il Collegio dei Questori ha stabilito che i regolamenti e le procedure applicabili ai membri onorari avrebbero dovuto essere estese anche agli ex MPE, i cui diritti e privilegi sono essenzialmente paragonabili a quelli concessi ai membri onorari. L'articolo 4 del regolamento concernente i membri onorari, adottato dall'Ufficio di presidenza il 30 novembre 1988, prevede che il titolo e i privilegi di un membro onorario possano essere revocati, in caso di abuso, per mezzo di decisione del Presidente, su proposta del Collegio dei Questori, dopo aver consultato l'Ufficio di presidenza.

Alla riunione dell'Ufficio di presidenza del 17 luglio 1997, l'on. BALFE, questore, ha ricordato che i diritti concessi agli ex MPE consistono in agevolazioni sociali e, in nessun modo, li autorizzano a proseguire le loro attività politiche in Parlamento. L'on. GUTIÉRRE DÍAZ, vicepresidente, ha dichiarato che il sig. LANDA aveva agito come apologeta degli omicidi eseguiti da un'organizzazione terroristica basca spagnola. L'on. VERDE I ALDEA, vicepresidente, ha criticato il sig. LANDA per aver perseguito attività antidemocratiche dalla sede del Parlamento. L'Ufficio di presidenza ha quindi deciso all'unanimità di revocare i privilegi concessi al sig. LANDA in qualità di ex MPE.

In conformità con la normale procedura, il processo verbale della riunione dell'Ufficio di presidenza del 14 luglio 1997 è stato comunicato ai servizi di sicurezza affinché fosse reso esecutivo. Il processo verbale, probabilmente, non è stato trasmesso direttamente al sig. LANDA.

Gli addetti al servizio di sicurezza non hanno ritirato il permesso di ingresso del sig. LANDA a seguito della decisione dell'Ufficio di presidenza perché non conoscevano il suo indirizzo e non si erano accorti della sua presenza nell'edificio del Parlamento. Il servizio di sicurezza ha commesso l'errore di accogliere la richiesta del sig. LANDA e fornirgli un nuovo permesso di ingresso nel giugno 2000.

Ambito di competenza del Mediatore

Contrariamente a quanto sembra credere il denunciante, gli ex MPI non hanno nessun diritto di rivendicare le agevolazioni che il Parlamento concede loro, in quanto tali agevolazioni vengono loro concesse nell'esercizio del potere di organizzazione interna del Parlamento.

Da un punto di vista giuridico, la decisione di revocare i privilegi concessi a un ex MPI e, in particolare, la decisione in merito a ciò che costituisce un abuso di tali privilegi rientra nell'ambito dell'attività politica del Parlamento europeo, trattata da un organo politico secondo criteri politici.

Fintanto che il denunciante contesta la validità della decisione presa nel 1997 di revocare i privilegi del sig. LANDA come ex MPE, questo caso esula dal mandato del Mediatore.

La validità della decisione del 14 luglio 1997

La giurisprudenza comunitaria riconosce il diritto alla difesa come principio generale del diritto comunitario. Tuttavia, il diritto di essere ascoltato è applicato soltanto ai casi che implicano l'esistenza di un rapporto giuridico fra una persona fisica o giuridica e l'istituzione interessata. Questo caso riguarda invece solo agevolazioni a cui il sig. LANDA vorrebbe avere accesso.

Il sig. Landa, ai sensi dell'art. 230 CE, non avrebbe potuto contestare la decisione dell'Ufficio di presidenza, perché essa non produce effetti giuridici vincolanti e capaci di influire sui suoi interessi, dando luogo ad un cambiamento radicale nella sua posizione giuridica.²⁷

Inoltre, l'Ufficio di presidenza non può essere assimilato ad un organo amministrativo che applica regole che producono diritti e doveri, né il sig. LANDA è stato danneggiato gravemente nei suoi interessi, poiché il 5 ottobre 2000 egli è riuscito ad entrare al Parlamento europeo e a rimanervi anche dopo che il suo permesso di ingresso come ex MPE gli era stato ritirato.

Per quanto riguarda il dovere di motivare le decisioni prese, l'articolo 253 CE, che viene citato come fonte dell'obbligazione nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si applica soltanto agli atti aventi effetti giuridici. Secondo la giurisprudenza consolidata, lo scopo del dovere di dare motivazioni è quello di permettere alla persona interessata di accertare se la decisione è viziata da un difetto che possa permettere di contestare la sua legalità e consentire al Tribunale di reconsiderarne la validità. Poiché la sua decisione non avrebbe potuto essere contestata ricorrendo alle vie legali, l'Ufficio di presidenza non aveva nessun obbligo di motivarla.

Per quanto attiene a quanto sostenuto dal denunciante sul fatto che tutte le decisioni recanti pregiudizio a un individuo debbano essere firmate e notificate alla persona interessata, e corredate di motivazioni, nessun obbligo generale di questo tipo esiste nel diritto comunitario. La normale procedura nel Parlamento europeo prevede che le decisioni dell'Ufficio di presidenza siano notificate ai deputati tramite il processo verbale, del quale ogni membro riceve una copia.

In ogni caso, la decisione dell'Ufficio di presidenza era adeguatamente motivata e il testo della decisione è stato notificato al denunciante il 5 ottobre 2000. Pertanto, i denunciati non avevano più alcun interesse legittimo in questo aspetto della denuncia.

Se l'Ufficio di presidenza dovesse adottare una decisione simile oggi, sarebbe obbligato, almeno politicamente, a prendere in considerazione quanto sancito dall'articolo 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia di diritto a una buona amministrazione. Ciò include il diritto di ogni individuo di essere ascoltato, prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio, nonché l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. Tuttavia, gli estensori della Carta non si sono limitati alla codificazione dei diritti esistenti e il Parlamento europeo non può essere criticato per la mancata osservanza nel 1997 di una norma che è stata compilata e pubblicata soltanto nel 2000.

Le osservazioni dei denunciati

Nelle sue osservazioni, il rappresentante legale dei denunciati, si è lamentato di non aver ricevuto nessuna risposta dal Parlamento europeo alla richiesta che gli venisse trasmesso l'incartamento completo del materiale e dei documenti riguardanti l'adozione della deci-

²⁷

Causa 60/81 IBM / Commissione 1981 Racc. 2639 Par. 9.

sione contestata. Egli ritiene che la mancata risposta costituisca un'infrazione all'articolo 255 CE, alla decisione del Parlamento europeo del 10 luglio 1997 sull'accesso ai propri documenti, nonché agli articoli 171 e 172 del regolamento del Parlamento.

Il rappresentante legale dei denunciati ha contestato le eccezioni del Parlamento europeo secondo cui il Mediatore non è competente a trattare la denuncia. Egli ha fatto notare, in particolare, che gli articoli 22 e 25 del regolamento del Parlamento europeo si riferiscono alle funzioni amministrative, rispettivamente, dell'Ufficio di presidenza e dei questori. Inoltre, il Parlamento europeo dovrebbe, su richiesta, riconoscere un ex MPE come tale e fornirgli una carta d'identità e i diritti ad essa connessi. In tal modo si assicura che non vi sia nessuna differenza di trattamento fra ex MPE. Il ritiro del permesso di ingresso ad un ex MPE è un atto amministrativo, posto pertanto sotto il controllo del Mediatore.

Relativamente agli eventi del 5 ottobre 2000, il rappresentante legale dei denunciati ha affermato che questi non avevano commesso alcun abuso quella mattina e che l'ordine di espulsione era pertanto sproporzionato e costituiva un abuso di potere.

Egli ha anche osservato che l'organo competente a decidere sui casi di abuso da parte di un ex MPE è la Presidenza, che agisce su proposta dei questori, previa consultazione dell'Ufficio di presidenza. L'Ufficio di presidenza non aveva nessuna competenza a decidere sulla questione. Inoltre, si rilevavano delle discrepanze nelle date, in quanto risultava che l'Ufficio di presidenza avesse preso la decisione il 14 luglio 1997, sulla base di una riunione dei questori tenutasi il 16 luglio 1997 e di contestazioni avanzate il 17 luglio 1997.

Il rappresentante dei denunciati ha inoltre ribadito che la decisione non era stata comunicata al sig. LANDA in tempi ragionevoli e che questi non era stato ascoltato. Per quanto riguarda l'argomentazione della decisione dell'Ufficio di presidenza, essa era vaga, incerta e imprecisa.

Egli ha concluso che il caso avrebbe dovuto essere risolto per via amichevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 dello statuto del Mediatore, al fine di produrre la reintegrazione dei diritti dell'ex MPE nonché la presentazione delle scuse ai denunciati da parte della Presidenza.

LA DECISIONE

1 La competenza del Mediatore a trattare la denuncia

1.1 Il Parlamento europeo contesta la competenza del Mediatore a trattare la denuncia, fintanto che la denuncia verte sulla decisione dell'Ufficio di presidenza di ritirare il permesso di ingresso di un ex MPE. Secondo il Parlamento, gli ex MPE non hanno nessun diritto di rivendicare le agevolazioni che esso concede loro nell'esercizio del suo potere di organizzazione interna. Da un punto di vista giuridico, la decisione di revocare un privilegio ad un ex MPE e, in particolare, la decisione in merito a cosa costituisca un abuso del privilegio è un'attività politica, trattata da un organo politico secondo criteri politici: il Mediatore, pertanto, non ha competenza in materia.

1.2 Secondo la Corte di giustizia, il potere di organizzazione interna autorizza le istituzioni a prendere provvedimenti per assicurare il loro funzionamento interno, in conformità con gli interessi di buona amministrazione.²⁸ Il Mediatore, pertanto, ritiene di essere competente a trattare una denuncia che riguarda un presunto caso di cattiva amministrazione da parte del Parlamento europeo nell'esercizio del suo potere di organizzazione interna.

²⁸

Causa C-58/94, *Paesi Bassi / Consiglio*, [1996] Racc. I-2169, par. 37.

1.3 Il Mediatore rileva che il potere di organizzazione interna implica ampi poteri discrezionali e ricorda che egli non mette in discussione decisioni amministrative discrezionali, purché l'istituzione abbia agito nell'ambito delle sue competenze giuridiche.

2 La decisione di ritirare il permesso di ingresso di un ex MPE

2.1. Secondo i denunciati, la decisione dell'Ufficio di presidenza di ritirare il permesso di ingresso di un ex MPE è nulla. Essi sostengono che la decisione è priva di qualunque fondamento giuridico; non era stata né firmata né notificata alla persona interessata, e non era stata adottata dall'organo competente del Parlamento. Essi sostengono inoltre che i diritti dell'ex MPE dovrebbero essere ristabiliti.

2.2 Secondo il Parlamento, gli ex MPE non hanno nessun diritto di rivendicare le agevolazioni che il Parlamento concede loro. L'Ufficio di presidenza non può essere assimilato a un organo amministrativo che applica regole che producono diritti e doveri. La sua decisione di ritirare il permesso di ingresso di un ex MPE non produce effetti legali vincolanti che possono influenzare gli interessi dell'ex MPE dando luogo ad un radicale mutamento della sua posizione giuridica.

2.3 Il Mediatore rileva che il ruolo dei MPE quali rappresentanti eletti democraticamente dal popolo degli Stati membri è definito dal trattato CE e dall'articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Per contro, lo status di ex MPE è riconosciuto soltanto nei provvedimenti di organizzazione interna del Parlamento. Tali provvedimenti prevedono la possibilità di ritiro del permesso d'ingresso in caso di abuso.

2.4 Il Mediatore non è a conoscenza di nessuna norma o principio che potrebbe impedire al Parlamento di utilizzare le normali procedure amministrative per applicare i provvedimenti che ha adottato in merito ai permessi di ingresso per gli ex MPE. Le normali procedure amministrative prevedono i requisiti illustrati nel paragrafo successivo della presente decisione. Tuttavia, essi non implicano necessariamente tutte le formalità che attengono ad una decisione riguardante diritti e doveri da un punto di vista giuridico.

2.5 L'indagine del Mediatore non ha evidenziato nessun elemento di prova che potrebbe mettere in dubbio la legittimità dell'autorità del Parlamento, come istituzione, nel ritirare il permesso di ingresso dell'ex MPE. Il Mediatore non ritiene sia necessario o opportuno, in questo caso, indagare sull'attribuzione delle competenze fra i diversi organi del Parlamento, o sulle date precise nelle quali tali organi hanno trattato il caso.

2.6 L'indagine del Mediatore, pertanto, non ha rilevato nessun caso di cattiva amministrazione relativamente a questo aspetto.

3 Il diritto di essere ascoltato e l'obbligo di motivare le proprie decisioni

3.1 I denunciati sostengono che la decisione dell'Ufficio di presidenza di ritirare il permesso d'ingresso dell'ex MPE è stata presa senza rispettare i diritti della difesa, in quanto essi non hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni orali o scritte, la decisione o le sue motivazioni non sono state notificate.

3.2 Secondo il Parlamento, in base alla giurisprudenza comunitaria il diritto di essere ascoltato si applica soltanto nei casi in cui vi sia un rapporto giuridico fra una persona fisica o giuridica e l'istituzione interessata, mentre il caso in esame riguarda soltanto le agevolazioni di cui l'ex MPE vorrebbe godere, nonché l'impossibilità di ricorrere contro la decisione dell'Ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 230 CE.

3.3 Sempre secondo il Parlamento, esso è tenuto a motivare le proprie decisioni solo nei casi in cui potrebbero essere impugnate davanti a una corte. In questo caso, quest'eventualità non era contemplata, ragion per cui l'Ufficio di presidenza non era tenuto a fornire motivazioni, anche se si fa presente che la decisione dell'Ufficio di presidenza era ade-

guatamente motivata e il testo della stessa era stato notificato ai denunciati il 5 ottobre 2000.

3.4 Il Parlamento ha anche riconosciuto che, se l'Ufficio di presidenza dovesse adottare oggi una decisione simile sarebbe obbligato, almeno politicamente, a tener conto del diritto ad una buona amministrazione previsto dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tuttavia, il Parlamento ritiene che gli estensori della Carta non si siano limitati a una codifica dei diritti esistenti e che esso non possa essere criticato per non avere applicato nel 1997, un provvedimento che è stato stilato e pubblicato nel 2000.

3.5 La tesi del Parlamento, pertanto sembra essere che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea potrebbe essere uno strumento puramente politico, nel qual caso i cittadini non avrebbero nessun diritto ad essere sentiti prima di una decisione sfavorevole, o a conoscere le motivazioni di tale decisione, a meno che essi non abbiano anche il diritto di contestare tale decisione davanti a una corte.

3.6 Secondo il parere del Mediatore, l'argomentazione esposta dal Parlamento è giuridicamente scorretta.

3.7 Per quanto riguarda il diritto di essere ascoltato, la Corte di giustizia ha dichiarato che esiste "un principio generale di sana amministrazione, secondo cui, salvo grave motivo, l'amministrazione che ritenga di dover adottare, sia pure legittimamente provvedimenti che ledano in modo grave gli interessati è tenuta a consentire a questi di far conoscere il loro punto di vista."²⁹ Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in merito all'articolo 6 della convenzione, un'equa audizione nell'ambito di una procedura amministrativa è più importante, e non meno importante, nei casi in cui la decisione non sia soggetta a controllo giurisdizionale.

3.8 Per quanto riguarda il dovere di fornire delle motivazioni, è vero che uno degli scopi di tale obbligo è quello di permettere alle corti comunitarie di effettuare un controllo giurisdizionale sulla decisione. Questo, tuttavia, non induce a concludere che l'obbligo di motivare le decisioni sorge solo quando è possibile il controllo giudiziario. La giurisprudenza comunitaria fa anche riferimento a un altro scopo dell'obbligo di dare motivazioni, vale a dire "*portare la persona interessata a conoscenza delle motivazioni alla base del provvedimento*"³⁰

3.9 Secondo il parere del Mediatore, ogni cittadino ha quindi il diritto di conoscere le motivazioni di una decisione amministrativa che pregiudica i suoi interessi e di essere ascoltato prima che tale decisione venga adottata. Prima di revocare i privilegi all'ex MPE, il Parlamento avrebbe dovuto comunicargli, quindi, quali erano i comportamenti contestati e dargli la possibilità di esprimere il suo punto di vista sul caso. Esso inoltre avrebbe anche dovuto trasmettergli senza ritardi la sua decisione motivata. L'omissione di tali azioni costituisce un caso di cattiva amministrazione.

4 Le altre contestazioni e doglianze dei denunciati

4.1 Nelle osservazioni sul parere del Parlamento, il rappresentante dei denunciati ha sostenuto che i denunciati non avevano commesso alcun abuso la mattina del 5 ottobre 2000 e che l'ordine di espulsione era pertanto sproporzionato e costituiva uno sviamento di potere, asserendo inoltre che la Presidenza avrebbe dovuto presentare le sue scuse ai denunciati. Nella denuncia originaria si chiedeva che le persone responsabili dell'inci-

²⁹ Cause riunite 33 e 75/79, R. Kuhnner / Commissione 1980 Racc. 1677 par. 25. Si veda anche causa 17/74 *Transocean Marine Paint* [1974] Racc. 1063 a 1081: "qualora i provvedimenti della pubblica autorità ledano in maniera sensibile gli interessi dei destinatari, questi ultimi devono essere messi in grado di presentare tempestivamente le loro difese."

³⁰ Si veda per esempio, Causa 108/81 G. R. Amylum/ Consiglio [1982] Racc. 3107, par 19.

dente fossero oggetto di sanzioni esemplari in modo tale da prevenire il ripetersi di tali episodi in futuro.

4.2 Il Mediatore ha riscontrato che i denunciati non sono stati espulsi dall'edificio del Parlamento il 5 ottobre 2000, né risulta fondato chiamare in causa la condotta del personale del servizio di sicurezza, o dei servizi della Presidenza, in tale giorno.

4.3 Nelle osservazioni sul parere del Parlamento, il rappresentante legale dei denunciati ha lamentato di non aver ricevuto risposta alcuna dal Parlamento europeo alla sua richiesta di ricevere l'incartamento completo del materiale e dei documenti concernenti l'adozione della decisione contestata.

4.4 Il Mediatore ricorda che la mancata risposta alla corrispondenza può essere contemplato come un caso di cattiva amministrazione. Tuttavia, il Mediatore non ritiene necessario o appropriato esaminare le nuove contestazioni dei denunciati nel quadro della sua indagine sulla presente denuncia. Se necessario, si potrebbe presentare una nuova denuncia.

4.5 Nelle osservazioni sul parere del Parlamento, il rappresentante legale dei denunciati ha concluso che il caso dovrebbe essere trattato tramite una soluzione amichevole ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 5 dello statuto del Mediatore, che porti al ripristino dei diritti dell'ex MPE.

4.6 Nonostante il Mediatore abbia rilevato un caso di cattiva amministrazione nel paragrafo 3.9 di cui sopra, la sua indagine non ha evidenziato nessuna prova che potrebbe mettere in discussione la legittimità dell'autorità del Parlamento, come istituzione, di ritirare il permesso di ingresso dell'ex MPE. La scoperta di un caso di cattiva amministrazione, pertanto, non costituisce la base per addivenire a una composizione amichevole che potrebbe soddisfare il denunciante ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 dello statuto del Mediatore.

5 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore europeo in merito a questa denuncia, è risultato necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:

Ogni cittadino ha il diritto di conoscere le motivazioni di una decisione amministrativa che pregiudichi i suoi interessi e di essere ascoltato prima che tale decisione venga adottata. Prima di revocare i privilegi all'ex MPE, il Parlamento, quindi, avrebbe dovuto comunicargli quali erano i comportamenti contestati e dargli la possibilità di esprimere il suo punto di vista sul caso. Esso inoltre avrebbe dovuto trasmettergli senza ritardi la sua decisione motivata. L'omissione di tali azioni costituisce un caso di cattiva amministrazione.

Per le ragioni esposte al paragrafo 4.6 della presente decisione, non si è ritenuto appropriato perseguire una risoluzione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto deciso di chiudere il caso.

3.4.2 Consiglio dell'Unione europea

ESCLUSIONE DI CANDIDATI DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE DURANTE UNA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI TIROCINANTI

Decisione sulla denuncia 206/2000/MM presentata contro il Consiglio dell'Unione europea

LA DENUNCIA

Nel febbraio 2000 la signora T., una studentessa polacca, ha presentato al Mediatore europeo una denuncia relativa alla decisione del Consiglio di escludere candidati di paesi dell'Europa centrale e orientale durante lo svolgimento di una procedura di selezione dei tirocinanti per il 2000.

L'INDAGINE

Il parere del Consiglio

La denuncia è stata trasmessa al Consiglio.

Nel suo parere il Consiglio ha fatto riferimento alle norme relative ai tirocini presso il proprio Segretariato generale, in conformità delle quali i candidati devono presentare domanda entro il 30 settembre per poter essere ammessi alla selezione di un posto da tirocinante della durata da tre a quattro mesi nel corso dell'anno successivo. I risultati della procedura di selezione vengono resi noti all'inizio di ogni anno.

Per quanto riguarda la doglianza secondo cui ai candidati dei paesi dell'Europa centrale e orientale è stato riservato un trattamento discriminatorio, il Consiglio ha spiegato che, conformemente al proprio regolamento interno, in linea di principio sono ammessi al programma di tirocinio sia i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che quelli dei paesi candidati. Nondimeno, il Segretariato generale del Consiglio aveva il potere discrezionale di organizzare il proprio programma di tirocinio, il cui obiettivo originario sarebbe consentire ai cittadini dell'Unione europea di acquisire un'esperienza professionale in seno alle istituzioni. Inoltre, poiché i negoziati di adesione si svolgevano presso il Consiglio, quest'ultimo si asteneva, a scopo di sicurezza, dall'offrire tirocini ai concorrenti dei paesi candidati. Su questa base durante lo svolgimento dei negoziati di adesione le domande di ammissione provenienti dai paesi candidati sono state prese in considerazione solo in via eccezionale e hanno richiesto un accordo con il governo del paese candidato in questione che garantisse il rispetto di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza. Il Consiglio ha espresso il proprio rammarico per la decisione negativa adottata nei confronti della denunciante e si è impegnato a informare con maggiore tempestività i futuri candidati dell'esito delle procedure di selezione.

Le osservazioni della denunciante

La denunciante non ha formulato alcuna osservazione in merito al parere del Consiglio.

LA DECISIONE

1 La presunta discriminazione dei candidati dell'Europa centrale e orientale

1.1 La denunciante ha ritenuto che la decisione del Consiglio di escludere i candidati dei paesi dell'Europa centrale e orientale a causa dell'elevato numero di candidature fosse discriminatoria e non equa. A suo avviso, si dovevano invece tenere in considerazione le qualifiche personali.

1.2 Nel suo parere il Consiglio ha spiegato che, sebbene le norme interne in vigore presso il Segretariato generale del Consiglio stabiliscano che sia i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sia quelli dei paesi candidati siano ammessi al programma di tirocinio, il Segretariato generale dispone di un ampio potere discrezionale nell'organizzare questo programma. Il Consiglio ha sottolineato che i negoziati di adesione si svolgevano presso i suoi locali, e che di conseguenza la politica generale presso il Consiglio era di selezionare i tirocinanti, a scopo di sicurezza, principalmente tra i cittadini dell'Unione

europea. Le domande di cittadini dei paesi candidati vengono prese in considerazione solo in via eccezionale. In tali casi è necessario un accordo con il governo del paese candidato al fine di garantire il rispetto di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza.

1.3 Il Mediatore ha osservato che, conformemente alle norme interne del Consiglio che disciplinano i tirocini, sia i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sia quelli dei paesi candidati possono presentare domanda per svolgere tirocini presso il Consiglio. In linea con queste norme il Consiglio ha ammesso cittadini dell'Europa centrale e orientale a proporre la loro candidatura per i tirocini da svolgere nel 2000.

1.4 Poiché il numero di candidature in arrivo (circa 900 domande per il 2000) superava le aspettative, il Consiglio ha deciso di avvalersi del proprio potere discrezionale e di escludere i candidati dei paesi dell'Europa centrale e orientale dalla procedura di selezione in corso.

1.5 È buona prassi amministrativa che l'amministrazione agisca in modo coerente. Il fatto di escludere le domande provenienti dai paesi dell'Europa centrale e orientale nel corso di una procedura di selezione non era coerente con la politica del Consiglio di estendere il suo programma di tirocinio anche ai candidati dei paesi dell'Europa centrale e orientale. Questa mancanza di coerenza costituisce un episodio di cattiva amministrazione.

1.6 Il Mediatore ha inoltre ritenuto che non fosse opportuno nel presente caso che il Consiglio facesse riferimento a misure di sicurezza nei confronti di cittadini dei paesi candidati, poiché questa motivazione non era stata comunicata alla denunciante quando era stata esclusa dalla procedura.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, è stato necessario formulare la seguente osservazione critica:

È buona prassi amministrativa che l'amministrazione agisca in modo coerente. Il fatto di escludere le domande provenienti dai paesi dell'Europa centrale e orientale nel corso di una procedura di selezione non era coerente con la politica del Consiglio di estendere il proprio programma di tirocinio anche ai candidati dei paesi dell'Europa centrale e orientale. Questa mancanza di coerenza costituisce un episodio di cattiva amministrazione.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a specifici eventi verificatisi in passato, non si è ritenuto opportuno ricercare una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.4.3 LA DENUNCIA

Commissione europea

PRESUNZIONE DI INNOCENZA E VERBALI ADEGUATI DELLA REVISIONE DEI PROGETTI

Decisione sulla denuncia 960/98/PB (confidenziale) presentata contro la Commissione europea

Nel settembre 1998 il denunciante ha presentato doglianze relative alla revisione di un progetto finanziato dalla Commissione europea.

Alla luce della durata dell'indagine e delle circostanze in cui si è svolta, è stato ritenuto opportuno fornire il seguente resoconto degli antefatti e dei principali eventi.

Nel 1992 la Commissione e l'organizzazione del denunciante hanno stipulato un contratto per la realizzazione di un generatore per l'utilizzazione dell'energia eolica. Il contratto copriva il periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 29 febbraio 1996.

Nel marzo 1996 la Commissione ha comunicato al denunciante che il lavoro svolto dalla sua organizzazione non era adeguato. Nell'aprile 1996 la Commissione ha risposto alle richieste del denunciante informandolo che il contratto non avrebbe potuto essere prorogato oltre la data in esso prevista.

Nell'aprile 1996 la Commissione ha ricevuto dal denunciante una bozza della relazione finale del progetto, presentata in conformità del contratto. La Commissione ha accusato ricevuta della relazione e ha ricordato al denunciante che il contratto sarebbe scaduto alla data prevista dallo stesso. Tre mesi dopo la Commissione ha inviato al denunciante una risposta alla bozza della relazione finale.

Il 26 maggio 1997 la Commissione ha comunicato al denunciante a mezzo lettera che l'unità di coordinamento dell'Ufficio per la lotta antifrode (in prosieguito 'UCLAF') avrebbe effettuato una revisione contabile nei locali della sua organizzazione. È risultato che il 12 maggio 1997 la Commissione aveva informato il denunciante a proposito della revisione contabile anche telefonicamente. Il 26-28 maggio 1997 nei locali del denunciante è stato effettuato un controllo di carattere finanziario e tecnico.

Il 30 luglio 1997 la Commissione ha trasmesso la relazione di revisione al denunciante affinché questi potesse formulare le proprie osservazioni in merito. La relazione di revisione lo informava che, a causa del mancato adempimento del contratto e di dichiarazioni false o incomplete, la Commissione intendeva recuperare l'intero importo del contributo anticipato. L'11 settembre 1997 il denunciante ha inviato alla Commissione le sue osservazioni sulla relazione di revisione. Il 21 aprile 1998 egli ha ricevuto una lettera mediante la quale, tra l'altro, si accusava ricevuta dei suoi commenti dell'11 settembre 1997.

Nell'aprile 1998 le difficoltà emerse per questo contratto hanno indotto la Commissione a escludere il denunciante dalle trattative relative a due nuovi progetti. La Commissione ha inoltre deciso di non menzionare il progetto del periodo 1993-1996 in una sua pubblicazione su un programma di ricerca.

Il 6 luglio 1998 l'UCLAF ha informato il procuratore nazionale competente per le frodi gravi in merito al sospetto di frode che nutriva nei confronti del denunciante per quanto riguardava il contratto del 1993-1996. È emerso che i sospetti di frode grave sollevati dall'UCLAF coinvolgevano complici in altri Stati membri dell'Unione europea. Il procuratore competente per le frodi gravi ha avviato un'indagine sul caso di specie che è stata spesso trattata dalla stampa nazionale e in seno al parlamento. Il caso ha inoltre suscitato un dibattito di portata più generale sull'adeguatezza delle misure antifrode attuate dagli Stati membri nel campo delle finanze comunitarie. Il caso del denunciante è stato citato in vari articoli di giornale come una recente fonte di forte contrasto tra la Commissione e le autorità nazionali. Le dichiarazioni rilasciate dai funzionari della Commissione hanno confermato che gli organi antifrode della Commissione (in precedenza l'UCLAF, poi l'OLAF) erano sicuri della fondatezza dei loro sospetti di frode a carico dell'organizzazione del denunciante. A un certo punto la Commissione ha avviato un dialogo diretto con il ministero della Giustizia nazionale, che avrebbe attuato nuove misure a seguito di questo confronto. È inoltre emerso da articoli comparsi sulla stampa che alcuni giornali nazio-

nali avevano ottenuto accesso alla relazione confidenziale inviata dall'UCLAF al procuratore competente per le frodi gravi.

Il 20 dicembre 1999 il procuratore competente per le frodi gravi ha deciso che non sussistevano le basi per il procedimento penale. È risultato che il procuratore considerava le irregolarità finanziarie sostanzialmente alla stregua di errori di contabilità.

Il 5 gennaio 2000 la nuova unità antifrode della Commissione ('OLAF') ha presentato una denuncia formale al procuratore nazionale, chiedendogli di riesaminare la decisione del procuratore competente per le frodi gravi. La richiesta è stata formulata in conformità delle disposizioni previste dalla legislazione nazionale. Il giorno seguente la denuncia dell'OLAF è stata commentata sulla stampa nazionale. Su ogni giornale almeno un articolo ha citato o riportato le dichiarazioni rilasciate dai funzionari dell'OLAF e dal denunciante. Un funzionario dell'OLAF ha confermato la denuncia e ha affermato di non considerare adeguatamente fondata la decisione del procuratore competente per le frodi gravi.

Il 13 giugno 2000 il direttore nazionale delle procure ha deciso che non era emerso alcun motivo che giustificasse l'annullamento della decisione del procuratore competente per le frodi gravi. La decisione del direttore delle procure è, conformemente alla legislazione nazionale, definitiva.

A metà del 2000 i funzionari dell'OLAF hanno confermato alla stampa che la Commissione, come precedentemente deciso, intendeva recuperare dal denunciante i contributi finanziari comunitari tramite un procedimento civile.

Il denunciante ha presentato la sua denuncia al Mediatore quasi nello stesso periodo in cui un suo collega ne sporgeva una molto simile. Il Mediatore ha deciso di trattare le due denunce in un'indagine congiunta. Nel settembre 2000 il collega del denunciante ha ritirato la propria denuncia. Questa azione non ha praticamente inciso sulla presente indagine e sulla decisione definitiva.

Le doglianze su cui verteva l'indagine erano in sintesi le seguenti:

A) Principali doglianze relative alle conclusioni della Commissione in merito al comportamento fraudolento e non conforme al contratto:

(i) Le conclusioni della Commissione relative all'inadempimento e alla frode non erano corrette.

(ii) Non è stato corretto da parte della Commissione non informare il denunciante prima di citare l'organizzazione davanti al procuratore nazionale competente per le frodi gravi nel luglio 1998.

(iii) La Commissione non ha garantito la riservatezza della relazione che l'UCLAF ha trasmesso al procuratore nazionale competente per le frodi gravi come ha chiaramente dimostrato il fatto che i giornali nazionali ne fossero entrati in possesso.

(iv) Non è stato corretto da parte del personale antifrode della Commissione rilasciare interviste ai giornali nazionali in merito ai sospetti di frode a carico del denunciante e della sua organizzazione. Il denunciante sospettava che la Commissione intendesse esercitare una pressione pubblica sui procuratori nazionali. (Questa quarta doglianza è stata sollevata successivamente alla presentazione della denuncia iniziale, ma è stata trattata nell'indagine e presentata alla Commissione affinché formulasse osservazioni in merito.)

B) Altre doglianze erano:

(v) Non era corretto che la Commissione non avesse espresso alcun commento sulla bozza della relazione finale che era stata presentata alla fine di aprile 1996. Il contratto richiedeva che tali commenti venissero formulati entro due mesi.

- (vi) La Commissione aveva comunicato che il controllo effettuato dal 26 al 28 maggio 1997 sarebbe stato solo di carattere *finanziario*. Non era pertanto corretto che la Commissione avesse svolto anche un controllo tecnico.
- (vii) I funzionari che avevano effettuato il controllo nel maggio 1997 avevano agito in modo offensivo rivolgendo, ad esempio, accuse direttamente contro i dipendenti del denunciante.
- (viii) La Commissione non aveva risposto entro un ragionevole lasso di tempo alla lettera del denunciante dell'11 settembre 1997.
- (ix) La Commissione avrebbe dovuto adottare prima la decisione dell'aprile 1998 di escludere l'organizzazione del denunciante dalle trattative per i nuovi progetti. Il ritardo della Commissione aveva causato al denunciante una perdita di tempo e di energia nelle trattative per i nuovi progetti.
- (x) La decisione della Commissione di non inserire il progetto oggetto della controversia nella pubblicazione di ricerca della Commissione non era giustificata.

L'INDAGINE

I pareri della Commissione

In aggiunta al suo primo parere espresso in merito alla denuncia, alla Commissione è stato chiesto successivamente di presentare ulteriori osservazioni e informazioni soprattutto in risposta alla quarta doglianza di cui sopra, che è stata sollevata dopo la presentazione della denuncia iniziale.

La Commissione ha innanzitutto richiamato l'attenzione del Mediatore sul fatto che il procuratore nazionale stava indagando sul caso di frode a carico dell'organizzazione del denunciante. La Commissione ha suggerito che, poiché l'oggetto della denuncia poteva essere considerato "*sub iudice*" (*ovvero una causa non ancora risolta giudizialmente*), il Mediatore avrebbe potuto ritenere che questo aspetto pregiudicasse la ricevibilità della denuncia.

Le risposte concrete della Commissione alle richieste di pareri e informazioni da parte del Mediatore possono essere sintetizzate come segue (nell'ordine delle doglianze precedentemente esposte):

- (i) La Commissione ha ribadito che il contratto non è stato rispettato e ha fornito una descrizione particolareggiata delle relative questioni tecniche. Essa ha inoltre confermato che il controllo nel maggio 1997 aveva dimostrato che erano state rilasciate dichiarazioni false o incomplete. Era di competenza della Commissione costituire una base adeguata per presentare il caso davanti ai procuratori nazionali.
- (ii) Nell'assolvere il proprio dovere di denunciare i casi di presunta frode davanti alle giurisdizioni nazionali, la Commissione non aveva l'obbligo di informare preventivamente il denunciante.
- (iii) Per quanto attiene alla fuga di notizie riguardanti la relazione dell'UCLAF alla stampa nazionale, la Commissione ha dichiarato di aver osservato scrupolosamente le regole della riservatezza e di non poter pertanto esserne ritenuta responsabile. Inoltre, al momento della fuga di notizie la relazione (o copie di essa) erano in possesso della rappresentanza permanente degli Stati membri a Bruxelles, del procuratore nazionale e del denunciante stesso.
- (iv) Le dichiarazioni rilasciate dal suo personale antifrode ai giornali nazionali non erano tali da ledere i diritti della difesa del denunciante. Inoltre, il personale antifrode non

aveva informato il pubblico di propria iniziativa, ma era stato contattato dai giornalisti e aveva risposto in modo circostanziato alle loro domande.

Riguardo alle doglianze da (v) a (x), la Commissione ha fatto presente che:

(v) In circostanze normali, alla bozza della relazione finale si sarebbe dovuto rispondere espressamente entro due mesi, e la mancata risposta sarebbe equivalsa all'approvazione del documento. Tuttavia, nel presente caso la Commissione si è limitata ad accusare ricevuta della relazione senza formulare ulteriori osservazioni entro i due mesi previsti, in quanto aveva già comunicato al denunciante che il lavoro non era stato svolto in conformità del contratto stipulato.

(vi) L'articolo 5.1 delle condizioni generali del contratto attribuiva alla Commissione il diritto di svolgere un controllo sia tecnico che finanziario nel corso del progetto o al termine di esso. L'organizzazione è stata informata telefonicamente e a mezzo lettera che il revisore finanziario e il funzionario tecnico di competenza avrebbero svolto una revisione contabile e un controllo tecnico. Il denunciante non ha sollevato alcuna obiezione al riguardo durante il controllo.

(vii) I funzionari che hanno effettuato il controllo non hanno agito in modo non appropriato.

(viii) In un primo tempo la Commissione non ha ritenuto necessario rispondere alla lettera dell'11 settembre 1997, poiché nella risposta dell'organizzazione alla relazione non figurava alcun elemento nuovo.

(ix) Durante la fase di valutazione tecnica erano stati approvati due nuovi progetti. Tuttavia, nel corso della successiva valutazione finanziaria ed amministrativa, e dopo aver inoltre riscontrato l'inadempienza degli obblighi previsti dal contratto in questione, la Commissione ha avvertito le altre parti contrattuali di rinunciare o differire la stipulazione di contratti con l'organizzazione del denunciante.

(x) La pubblicazione di ricerca mirava a presentare i risultati dei progetti finanziati a titolo del programma per le energie non nucleari, che erano stati portati a termine positivamente. Poiché il progetto del denunciante non soddisfaceva questi criteri, non c'era alcun motivo di inserirlo nella pubblicazione.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni sui pareri della Commissione, il denunciante ha confermato le proprie doglianze.

LA DECISIONE

1 La doglianza relativa alle conclusioni non corrette in merito alla violazione del contratto e alla frode

1.1 Per quanto riguarda le doglianze secondo cui la Commissione avrebbe ritenuto a torto che l'organizzazione del denunciante non aveva rispettato il contratto, il Mediatore ha sottolineato che, sebbene possa riscontrare episodi di cattiva amministrazione nell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati con le istituzioni o gli organi comunitari, l'ambito dell'indagine che egli può svolgere in casi siffatti è necessariamente limitato. In particolare, il Mediatore ritiene che esuli dai suoi compiti cercare di appurare se una delle parti abbia violato il contratto, qualora la questione sia *sub iudice*. Detto caso potrebbe essere trattato in modo efficace solo dalla giurisdizione competente, che avrebbe la possibilità di ascoltare le argomentazioni delle parti sulla legge nazionale pertinente e di valutare le prove contraddittorie su tutte le questioni di fatto contestate.

1.2 Il Mediatore ritiene pertanto giustificato in casi relativi a controversie contrattuali limitare la propria indagine a valutare se l'istituzione o l'organo comunitario gli abbia fornito una motivazione coerente e ragionevole della base giuridica della sua azione e abbia giustificato la fondatezza del parere espresso in merito alla posizione contrattuale. Se queste condizioni sono soddisfatte, il Mediatore concluderà che dalla sua indagine non è emerso alcun episodio di cattiva amministrazione. Detta conclusione non pregiudica il diritto delle parti a chiedere che la loro controversia contrattuale venga esaminata e risolta in maniera autorevole dalla giurisdizione competente.

1.3 La Commissione ha dichiarato che il progetto non era stato svolto in conformità del contratto, in riferimento alle specifiche disposizioni dello stesso. La Commissione ha ritenuto che la revisione di controllo effettuata sul posto nel maggio 1997 abbia confermato detta asserzione.

1.4 Fatta salva la questione di appurare se una delle parti abbia violato il contratto, il Mediatore è pervenuto alla conclusione che la Commissione avesse giustificato con sufficiente coerenza le ragioni della fondatezza delle proprie azioni. Il Mediatore non ha pertanto rilevato un episodio di cattiva amministrazione in merito a questo aspetto del caso.

1.5 Per quanto riguarda la doglianza secondo cui la Commissione avrebbe a torto concluso che il denunciante e la sua organizzazione avevano agito con frode, la questione è stata oggetto di indagine approfondita da parte di due organi nazionali specifici di diverso livello, ovvero il procuratore competente per le frodi gravi e il direttore nazionale della procura. Entrambi i procuratori avevano deciso che non sussistevano le basi per avviare un'azione penale nei confronti del denunciante o della sua organizzazione.

1.6 Il fatto che i sospetti di frode della Commissione non fossero fondati nel merito non implicava di per sé che la Commissione stessa si fosse resa responsabile di cattiva amministrazione. Occorreva appurare se la Commissione aveva agito con la diligenza richiesta dalle circostanze nel concludere che era pertinente rivolgersi ai procuratori nazionali.

1.7 Il Mediatore ritiene che la Commissione abbia agito con un ragionevole grado di diligenza richiesta dalle circostanze nel decidere che era pertinente deferire la questione ai procuratori nazionali per ulteriori indagini e per una valutazione definitiva. Non è stata pertanto riscontrata cattiva amministrazione in merito a questo aspetto del caso.

2 La doglianza relativa alla decisione della Commissione di rivolgersi al procuratore nazionale

2.1 Il denunciante ha ritenuto che la Commissione avrebbe dovuto informare la sua organizzazione prima di deferire la questione al procuratore nazionale competente per le gravi frodi economiche. La Commissione ha dichiarato di non essere obbligata a informare preventivamente i soggetti.

2.2 La Commissione non è vincolata all'obbligo specifico di informare i soggetti che deferisce a un'autorità nazionale affinché questa svolga indagini nel settore delle frodi. Il Mediatore ritiene pertanto che la Commissione nel riferire il proprio sospetto di frode alla polizia federale nazionale senza informare il denunciante non abbia violato alcuna norma o principio vincolante in materia. Non è stata pertanto riscontrata cattiva amministrazione in merito a questo aspetto della denuncia.

3 La doglianza relativa al fatto che la Commissione non ha garantito la riservatezza

3.1 Il denunciante ha affermato che la Commissione non ha garantito la riservatezza della relazione che l'UCLAF ha trasmesso al procuratore nazionale competente per le frodi gravi. La Commissione ha respinto questa doglianza e ha dichiarato che non era provato che si fosse verificata una fuga di notizie.

3.2 È un fatto assodato che i quotidiani sono entrati in possesso della relazione. È inoltre emerso che quando si è verificato il fatto disponevano della relazione la Commissione, il procuratore nazionale, la rappresentanza permanente degli Stati membri a Bruxelles e il denunciante.

3.3 I principi di buona amministrazione richiedono che i cittadini debbano poter confidare nel fatto che la Commissione rispetta la riservatezza delle informazioni sensibili che li riguardano e che quindi adotta tutte le misure necessarie a tal fine. Nel caso di specie il Mediatore ritiene che non gli sia stata presentata alcuna prova che indichi con chiarezza che la fuga di notizie sulla relazione fosse dovuta a un comportamento scorretto da parte della Commissione. Non è pertanto stata riscontrata cattiva amministrazione in merito alla terza doglianza.

4 La doglianza di dichiarazioni non opportune rilasciate ai quotidiani nazionali

4.1 Il denunciante ha asserito che non era corretto che il personale antifrode della Commissione avesse rilasciato interviste ai quotidiani nazionali sui sospetti di frode a carico della sua persona e della sua organizzazione. La Commissione ha risposto che dette dichiarazioni non erano tali da ledere i diritti della difesa del denunciante. Ha inoltre sottolineato che il personale antifrode non ha informato il pubblico di propria iniziativa, ma è stato contattato dai giornalisti e ha risposto in modo circostanziato alle loro domande.

4.2 Dalla prova fornita al Mediatore è emerso che i membri del personale antifrode della Commissione hanno ripetutamente rilasciato dichiarazioni alla stampa nazionale in merito alla loro convinzione che il denunciante e la sua organizzazione avessero agito in maniera fraudolenta. L'organizzazione del denunciante veniva indicata come recente fonte di generale insoddisfazione da parte della Commissione per l'approccio antifrode adottato dalle autorità nazionali in materia di finanze comunitarie. È emerso che il personale antifrode della Commissione ha lasciato intendere alla stampa nazionale che spesso i procuratori nazionali si astengono dal perseguire i capi d'imputazione anche quando è evidente che il soggetto in questione è colpevole di frode.

4.3 La questione fondamentale emersa da questa doglianza consisteva nell'appurare se i funzionari antifrode della Commissione abbiano agito in violazione del principio secondo il quale qualsiasi persona deve essere ritenuta innocente fino a prova contraria, un principio che può essere violato non solo da un giudice o da un tribunale, ma anche da altre autorità pubbliche.³¹

4.4 La Corte dei diritti dell'uomo ha stabilito che, sebbene le autorità pubbliche possano informare il pubblico in merito alle indagini in campo penale, il principio di presunzione di innocenza richiede che esse lo facciano con tutta la discrezione e la cautela necessarie, se la presunzione di innocenza deve essere rispettata.³²

4.5 Nel caso di specie il Mediatore ha ritenuto che il personale antifrode della Commissione non abbia rispettato questa condizione. Il personale della Commissione avrebbe dovuto limitarsi ad informare la stampa solo sui passi procedurali di base che erano stati intrapresi in merito. Questa riservatezza era particolarmente importante dal momento che la questione era stata deferita ai procuratori nazionali per l'esame finale. Di conseguenza è stata rilevata cattiva amministrazione in merito a questo aspetto della denuncia ed è stata formulata un'osservazione critica al riguardo.

³¹ *Allenet de Ribemont/Francia*, causa 3/1994/450/529, punto 36.

³² *Ibid*, punto 38.

5 La doglianza relativa alla mancanza di commenti sulla bozza della relazione finale

5.1 Il denunciante ha asserito che non era corretto che la Commissione non avesse espresso alcun commento sulla bozza della relazione finale trasmessa alla fine di aprile 1996. La Commissione ha dichiarato che non ha ritenuto necessario formulare alcuna osservazione, in quanto aveva già comunicato al denunciante che il lavoro non era stato svolto in conformità del contratto che era stato stipulato.

5.2 È stato considerato ragionevole che la Commissione ritenesse il suo obbligo subordinato alla conformità e all'esistenza del contratto. Alla luce dei risultati relativi alla prima doglianza del denunciante, il Mediatore ha concluso che la Commissione non si è resa responsabile di cattiva amministrazione.

6 Comunicazione non corretta riguardo al tipo di controllo

6.1 Il denunciante ha affermato che non era corretto da parte della Commissione effettuare un controllo tecnico del progetto, dato che aveva annunciato che avrebbe svolto solo un controllo finanziario. La Commissione ha dichiarato di avere diritto per contratto a svolgere un controllo di carattere sia tecnico che finanziario nel corso del progetto o al termine di esso, e che comunque il denunciante era stato informato telefonicamente e a mezzo lettera che il revisore finanziario e il funzionario tecnico di competenza avrebbero effettuato una revisione contabile e un controllo tecnico. Inoltre il denunciante non aveva sollevato alcuna obiezione al riguardo durante il controllo.

6.2 Le indagini svolte dal Mediatore hanno confermato la versione dei fatti del denunciante secondo cui la lettera in questione faceva riferimento solo a un controllo finanziario. Tuttavia, dato il diritto contrattuale della Commissione a svolgere un controllo tecnico, il Mediatore ritiene che non si sia verificata cattiva amministrazione.

7 L'accusa di comportamento non corretto da parte dei funzionari della Commissione

7.1 Il denunciante ha sostenuto che i funzionari che hanno svolto il controllo nel maggio 1997 hanno agito in modo offensivo, ovvero rivolgendo accuse direttamente contro i dipendenti del denunciante. La Commissione ha respinto le accuse.

7.2 Il principio generale di buona amministrazione secondo cui i funzionari pubblici devono comportarsi in modo corretto mira non solo a tutelare i singoli dalle offese, ma può essere importante anche per evitare malintesi. Al fine di consentire agli organi di controllo di verificare se il principio è stato rispettato, la Commissione dovrebbe di norma assicurarsi che i controlli sul posto si concludano con un verbale che contenga un resoconto adeguato del loro svolgimento. L'assenza di siffatto verbale può costituire una presunzione a favore del resoconto del denunciante sulle frasi pronunciate durante il controllo. Il Mediatore ritiene che il fatto che la Commissione non si sia assicurata che venisse redatto un verbale del controllo costituisce un episodio di cattiva amministrazione. Viene pertanto formulata un'osservazione critica in merito.

8 La doglianza per la mancata risposta entro un lasso di tempo ragionevole

8.1 Il denunciante ha affermato che la Commissione non ha risposto alla sua lettera dell'11 settembre 1997 entro un lasso di tempo ragionevole. La Commissione ha dichiarato che in un primo tempo non ha ritenuto necessario rispondere alla lettera, poiché nella risposta dell'organizzazione alla relazione non figurava alcun elemento nuovo.

8.2 I principi di buona amministrazione richiedono che la Commissione risponda alle lettere dei cittadini entro un lasso di tempo ragionevole. Nel caso di specie la Commissione non ha risposto alla lettera in questione, poiché ha ritenuto che il suo contenuto non richiedesse una risposta. Dell'esame della lettera dell'11 settembre 1997, questo parere non

risulta ingiustificato. Il Mediatore ha inoltre rilevato che la Commissione ha accusato ricevuta della lettera dell'11 settembre 1997 in un momento successivo. Date queste circostanze il Mediatore ritiene che la Commissione abbia rispettato il principio sopra enunciato. Non è stata rilevata pertanto cattiva amministrazione in merito a questo aspetto della denuncia.

9 La decisione della Commissione di escludere il denunciante da nuovi progetti

9.1 Il denunciante ha affermato che la decisione della Commissione dell'aprile 1998 di escludere la sua organizzazione dalle trattative per nuovi progetti avrebbe dovuto essere adottata ad una data anteriore. La Commissione ha respinto la doglianza relativa al ritardo.

9.2 La Commissione ha osservato in primo luogo che l'esistenza di una controversia contrattuale tra un contraente e la Commissione non obbliga quest'ultima ad astenersi dall'avviare nuove trattative con il contraente. L'amministrazione deve tuttavia evitare che si verifichi un ritardo ingiustificato nella decisione di escludere un potenziale contraente quando i fatti in questione siano noti e siano stati valutati. Nel presente caso, la Commissione ha avviato le trattative per un nuovo contratto nella primavera del 1998 e sempre nello stesso periodo ha deciso di escludere l'organizzazione del denunciante da nuovi contratti. Su questa base, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia agito senza ritardo ingiustificato. Pertanto non risulta sia emersa cattiva amministrazione relativamente a questo aspetto della denuncia.

10 La decisione di non inserire il progetto nella pubblicazione di ricerca

10.1 Il denunciante ha asserito che la decisione della Commissione di non inserire il progetto oggetto della controversia nella pubblicazione di ricerca era ingiustificata. La Commissione ha risposto che la pubblicazione di ricerca mirava a presentare i risultati dei progetti finanziati dal programma per le energie non nucleari che erano stati portati a termine positivamente. Dato che il progetto del denunciante non soddisfaceva questi criteri, non vi era motivo per includerlo nella pubblicazione.

10.2 Nel presente caso, la Commissione godeva di ampi poteri discrezionali nel decidere la linea politica da adottare per la pubblicazione. Non risulta che in questo caso la Commissione abbia oltrepassato i limiti della propria autorità giuridica nell'esercizio di detti poteri. Non è stata rilevata pertanto cattiva amministrazione in merito alla decima doglianza.

11 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, è necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:

1 La Corte dei diritti dell'uomo ha stabilito che, sebbene le autorità pubbliche possano informare il pubblico in merito alle indagini in campo penale, il principio di presunzione di innocenza richiede che esse lo facciano con tutta la discrezione e la cautela necessarie, se la presunzione di innocenza deve essere rispettata.

Nel caso di specie, il Mediatore ha ritenuto che il personale antifrode della Commissione non abbia rispettato questo principio. Il personale della Commissione avrebbe dovuto limitarsi a informare la stampa solo sui passi procedurali di base che erano stati intrapresi in merito. Questa riservatezza era particolarmente importante dal momento che la questione era stata deferita ai procuratori nazionali per l'esame finale. Di conseguenza è stata rilevata cattiva amministrazione in merito a questo aspetto della denuncia.

2 Il principio generale di buona amministrazione secondo cui i funzionari pubblici devono comportarsi in modo corretto mira non solo tutelare i singoli dalle offese, ma può essere importante anche per evitare malintesi. Al fine di consentire agli organi di con-

trollo di verificare se il principio è stato rispettato, la Commissione dovrebbe di norma assicurarsi che i controlli sul luogo si concludano con un verbale che contenga un adeguato resoconto del loro svolgimento. L'assenza di siffatto verbale può costituire una presunzione a favore del resoconto del denunciante sulle frasi pronunciate durante il controllo. Il Mediatore ha ritenuto che il fatto che la Commissione non si sia assicurata che venisse redatto un verbale del controllo ha costituito un episodio di cattiva amministrazione.

Dato che questi aspetti del caso riguardano procedure relative a specifici eventi verificatisi in passato, non è opportuno ricercare una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore pertanto archivia il caso.

Nota: il 27 aprile 2001 la Commissione ha risposto alle osservazioni critiche del Mediatore.

La Commissione ha richiamato l'attenzione del Mediatore sul fatto che è stato redatto un manuale interno di procedura per fornire istruzioni concrete per l'OLAF. Il manuale tratta, *inter alia*, la questione dei rapporti con i mezzi di comunicazione. La Commissione ha inoltre affermato che la prima osservazione critica del Mediatore non era giustificata. Per quanto attiene alla seconda osservazione critica del Mediatore, la Commissione ha dichiarato che in seguito alla presentazione della denuncia le procedure di controllo nel competente servizio della Commissione erano state modificate in linea con le migliori prassi internazionali. La Commissione ha fornito esempi di questi miglioramenti.

Il 5 luglio 2001 il denunciante ha risposto alla decisione del Mediatore esprimendo soddisfazione per le osservazioni critiche che erano state rivolte alla Commissione. Tuttavia, il denunciante avrebbe voluto ottenere pubbliche scuse da parte della Commissione.

PROCEDURA D'INFRAZIONE EX ARTICOLO 226: MANCATA MOTIVAZIONE DELL'ARCHIVIAZIONE DI UN FASCICOLO E VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA

Decisione sulla denuncia 995/98/OV presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel settembre e nel novembre 1998 il sig. E. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo a nome della Macedonian Metro Joint Venture. La denuncia riguardava l'indagine della Commissione europea e l'archiviazione della denuncia presentata dal denunciante alla Commissione in data 23 gennaio 1997, a nome della Macedonian Metro Joint Venture (N. 97/4188 SG (97) A/3897). Nella sua denuncia alla Commissione il sig. E. aveva asserito che le autorità greche, coll'aggiudicare il progetto della metropolitana di Salonicco alla Thessaloniki Metro Joint Venture, una concorrente della Macedonian Metro Joint Venture, avevano violato la normativa comunitaria sugli appalti.

Secondo il denunciante, i fatti contestati erano i seguenti:

Nel giugno 1992, il Ministero greco dell'ambiente, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici (ΥΠΕΧΩΔΕ) aveva bandito una gara d'appalto pubblica per l'assegnazione del progetto "Progettazione, costruzione, autofinanziamento e sfruttamento della metropolitana di Salonicco". Il denunciante asseriva che sotto il profilo tecnico e finanziario l'offerta della società concorrente "Thessaloniki Metro", che era stata infine accolta dall'amministrazione aggiudicatrice, si discostava notevolmente dalle specifiche e dalle condizioni obbligatorie contenute nei documenti relativi al bando di gara. L'amministrazione aggiudicatrice aveva pertanto violato il principio della parità di trattamento dei concorrenti. Con decisione del Ministero dei lavori pubblici del 29 novembre 1996, i negoziati con il denunciante (nominato appaltatore temporaneo) erano stati improvvisamente portati a termine e la Joint Venture "Thessaloniki Metro" era stata invitata a negoziare la conclusione del contratto finale.

Alla luce di quanto suesposto, la "Macedonian Metro" aveva presentato una denuncia alla Commissione il 23 gennaio 1997, adducendo che la procedura seguita dalle autorità greche aveva violato le disposizioni delle direttive 93/37 e 89/665, nonché principi fonda-

mentali del trattato CE quali la non discriminazione, la trasparenza e la proporzionalità. Il denunciante aveva pertanto chiesto alla Commissione di avviare immediatamente una procedura di infrazione contro le autorità greche.

Successivamente il sig. E. aveva sporto denuncia al Mediatore contro il trattamento da parte della Commissione della sua denuncia contro le autorità greche. Le sue accuse contro la Commissione, quali risultavano dalla denuncia iniziale e dal successivo scambio di pareri e di osservazioni nel corso dell'indagine del Mediatore, si possono riassumere come segue:

1 Secondo il denunciante i servizi della Commissione responsabili del trattamento del suo fascicolo (DG XV, DG VII, DG XVI e il Servizio giuridico) avevano concluso che si trattava di una chiara violazione delle disposizioni della direttiva 93/37/EEC nonché del principio della parità di trattamento e pertanto avevano proposto d'inviare una lettera di messa in mora alle autorità greche. Tuttavia, allorché la questione era giunta dinanzi al collegio dei Commissari il 7 aprile 1998 si era verificato un radicale e inesplicabile mutamento di posizione. Il denunciante aveva pertanto ritenuto che il collegio dei Commissari avesse deciso di chiudere il caso in base a considerazioni politiche che non avevano alcuna base giuridica e non erano motivate dal pubblico interesse e che pertanto avesse scorrettamente ed abusivamente esercitato il suo potere discrezionale nel quadro della procedura di cui all'articolo 226.

2 Con lettera del 30 luglio 1998 la Commissione ha informato il denunciante della sua intenzione di archiviare il caso a meno che egli non potesse fornire elementi aggiuntivi a dimostrazione che vi era stata una chiara infrazione della legislazione comunitaria sugli appalti pubblici. Secondo il denunciante, tale lettera sottolineava che i documenti relativi al bando di gara erano voluminosi ed elaborati in maniera ambigua, il che poteva dare luogo a interpretazioni diverse da parte degli offerenti quanto ai requisiti. Tuttavia la lettera proseguiva con la considerazione che proprio a causa della complessità della procedura e dei documenti non si poteva sostenere che l'autorità aggiudicatrice non avesse consentito una procedura autenticamente competitiva o che il principio della parità di trattamento fosse stato violato. Il denunciante osservava anche che un motivo supplementare invocato dalla Commissione per archiviare il caso, vale a dire le assicurazioni fornite dal governo greco quanto alla sua futura politica, significavano di fatto che le autorità greche potevano eludere le conseguenze di passate violazioni semplicemente assumendosi l'obbligo di modificare in futuro il proprio comportamento. Il denunciante pertanto riteneva che le ragioni fornite dalla Commissione per spiegare la sua decisione di archiviare il fascicolo fossero inadeguate e contraddittorie.

3 A dire del denunciante, egli aveva ricevuto il 19 agosto 1998 la lettera della Commissione datata 30 luglio 1998. Egli ha contestato la proposta di chiudere il caso presentando nuovi elementi di prova con lettera del 10 settembre 1998 ed ha inviato altre lettere il 7 e 21 ottobre 1998 e il 25 novembre 1998. Tuttavia, la Commissione aveva già chiuso definitivamente il caso con la sua decisione n. H/98/3262 del 27 agosto 1998. Stando così le cose, il denunciante asseriva che la Commissione aveva violato il suo diritto di essere ascoltato prima della chiusura del caso.

4 Il denunciante ha asserito di aver dovuto attendere 18 mesi prima di essere informato ufficialmente del risultato della sua denuncia e riteneva che ciò rappresentasse un ritardo eccessivo nel fornirgli tale informazione.

L'INDAGINE

Il Mediatore ha trasmesso la denuncia alla Commissione, la quale ha trasmesso il suo parere il 9 marzo 1999. Il 19 aprile 1999, il denunciante ha espresso le sue osservazioni sul parere della Commissione. Il 24 giugno i servizi del Mediatore hanno ispezionato il fasci-

colo della Commissione sul caso negli uffici della DG XV a Bruxelles. Lo stesso giorno hanno raccolto le deposizioni di tre funzionari della DG XV. Il 26 luglio 1999, i servizi del Mediatore hanno svolto una seconda ispezione del fascicolo della Commissione negli uffici della DG XV a Bruxelles, durante la quale è stata loro fornita una copia del fascicolo. Il 14 settembre 1999, sono state fornite al denunciante copie delle trascrizioni delle deposizioni rese dai tre testimoni il 24 giugno 1999. Il 18 e 29 ottobre 1999, il denunciante ha inviato osservazioni supplementari sul trattamento da parte della Commissione del suo caso, nonché delle osservazioni sulle tre testimonianze. Il 18 novembre 1999, il Mediatore ha chiesto al Presidente della Commissione un ulteriore parere sulle osservazioni del denunciante. Il 3 gennaio 2000, il Presidente della Commissione gli ha trasmesso il suo parere sulle osservazioni del denunciante. L'11 gennaio 2000, la Commissione ha inoltre trasmesso il parere dei tre testimoni sulle ulteriori osservazioni del denunciante. Il 12 gennaio 2000, il Mediatore e i suoi servizi hanno raccolto le deposizioni di tre funzionari della DG XV. Il 27 marzo 2000, il denunciante ha trasmesso le sue osservazioni finali sul trattamento della sua denuncia da parte della Commissione. Il 7 giugno 2000, la Commissione ha trasmesso il suo parere finale sulla questione.

Ulteriori dettagli sugli elementi di prova forniti e sui pareri delle parti figurano nel testo integrale della decisione, che è disponibile in inglese al sito web del Mediatore: <http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/en/980995.htm>

LA DECISIONE

Sulla base delle indagini svolte in merito a tale denuncia, il Mediatore ha formulato le seguenti osservazioni critiche:

1 *Il Mediatore ritiene che la lettera della Commissione al denunciante in cui lo informava di aver archiviato il fascicolo sulla sua denuncia, nonostante la complessità della sua formulazione, vada intesa normalmente nel senso che la Commissione aveva archiviato il caso poiché riteneva che non vi fosse stata alcuna violazione del diritto comunitario. La conclusione del Mediatore è che tale non era la ragione della decisione della Commissione di chiudere il caso della metropolitana di Salonicco. Risulta che la Commissione abbia deciso a sua discrezione di chiudere il caso, nonostante le prove di una possibile infrazione. La Commissione ha pertanto omesso di fornire al denunciante delle ragioni valide della sua decisione di chiudere il fascicolo sulla denuncia. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione.*

2 *Il Mediatore rileva che affinché un denunciante abbia l'opportunità di trasmettere delle osservazioni occorre tra l'altro che siano assicurate le seguenti condizioni:*

(i) un tempo sufficiente per preparare e presentare osservazioni

(ii) informazioni sufficienti quanto alla base della proposta decisione di archiviazione di modo che il denunciante possa discutere nelle sue osservazioni i punti di interesse.

Nel caso presente, la Commissione ha trasmesso, poco prima che iniziassero normali vacanze estive, una lettera in cui informava il denunciante della proposta archiviazione del fascicolo, invitandolo a fornire elementi supplementari. Il Mediatore rileva che la lettera della Commissione non fissava una scadenza in tal senso; pertanto si sarebbe dovuto consentire un tempo ragionevole. Inoltre, se la Commissione desiderava agire rapidamente, sarebbe stato opportuno sia stabilire una scadenza che informare il denunciante con un metodo moderno di comunicazione piuttosto che fare affidamento sul servizio postale. Stando così le cose, l'archiviazione del fascicolo appena otto giorni dopo che il denunciante aveva ricevuto la lettera della Commissione non dava a quest'ultimo un tempo sufficiente per trasmettere delle osservazioni.

Il Mediatore ricorda inoltre che la Commissione ha omesso di fornire al denunciante una motivazione adeguata della sua proposta di decisione di archiviare il fascicolo. Pertanto la Commissione non ha concesso al denunciante un'autentica opportunità di discutere nelle sue osservazioni tutti i punti pertinenti.

Alla luce di quanto suesposto, la Commissione ha negato al denunciante una giusta possibilità di essere ascoltato prima di archiviare il fascicolo della sua denuncia. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione.

Dato che questi aspetti del caso riguardavano procedure relative ad eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno addivenire ad una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Il Mediatore ha rilevato che se la lettera con cui la Commissione informa un denunciante della sua decisione di archiviare il fascicolo della sua denuncia fosse considerata come una decisione rivolta al denunciante, l'omissione da parte della Commissione di concedere al denunciante una giusta possibilità di essere ascoltato prima della chiusura del fascicolo, nonché la sua omissione nel fornire una motivazione adeguata della decisione potrebbero entrambe essere considerate motivi validi di annullamento.

Il Mediatore aveva tuttavia già menzionato la giurisprudenza della Corte di giustizia che stabilisce che il potere discrezionale della Commissione di decidere se avviare un procedimento per infrazione dinanzi alla Corte di giustizia esclude il diritto dei singoli di esigere dall'istituzione che essa decida in un senso determinato e di proporre un ricorso di annullamento contro il suo rifiuto di agire.³³

Il Mediatore ha fatto presente che la giurisprudenza summenzionata non impedisce alla Commissione di compiere dei passi per evitare possibili casi futuri di cattiva amministrazione nel suo trattamento delle denunce di cui all'articolo 226. Il Mediatore suggerisce specificamente che la Commissione contempli la possibilità di introdurre un chiaro codice procedurale per il trattamento di tali denunce, analogo ai codici esistenti per quanto riguarda i concorsi.

Nell'indagine di propria iniziativa del Mediatore sulle procedure amministrative della Commissione nel trattare le denunce concernenti le violazioni da parte degli Stati membri del diritto comunitario (303/97/PD³⁴), la Commissione aveva già riconosciuto che nel periodo che precede l'avvio di un procedimento giudiziario, i denunciati godono delle salvaguardie procedurali che la Commissione ha costantemente sviluppato e migliorato. La Commissione si è dichiarata da parte sua disposta a continuare lungo queste linee.

A tale proposito la Commissione dovrebbe in particolare chiarire gli aspetti procedurali della fase amministrativa che precede la decisione finale di emettere un parere motivato, che conclude la procedura precontenziosa.

L'elaborazione di tale codice costituirebbe un passo importante nel dare concretezza al diritto del cittadino a una buona amministrazione, secondo quanto riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

³³ Causa 247/87 *Star Fruit/Commissione*, Racc. 1989, pag. 291; Causa 87/89 *Sonito/Commissione*, Racc. 1990, pag. I-1981; Ordinanza del tribunale di primo grado nella causa T-182/97, *Hubert Ségaud e Monique Ségaud/Commissione*, Racc. 1998, pag. II-0271.

³⁴ 303/97/PD, riportata nella Relazione annuale 1997 del Mediatore europeo, pagg. 270-274.

SEGUITO DATO ALLA PRATICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE

In data 15 maggio 2001 la Commissione ha informato il Mediatore europeo del seguito dato alle osservazioni critiche e alle ulteriori osservazioni relative al caso in questione.

La Commissione ha fatto osservare che la pratica che aveva dato luogo alle critiche era già stata profondamente modificata attraverso le informazioni fornite al pubblico riguardo alle nuove norme previste nel suo interesse all'interno della motivazione che accompagna la sua comunicazione del 30 aprile 1999 dal titolo: *“Violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro: formulario per le denunce da presentare alla Commissione europea”* (GU 1999 C 119/5).

La Commissione ha inoltre informato il Mediatore europeo del fatto che i suoi servizi stanno attualmente approntando una versione consolidata delle norme interne relative alla gestione delle procedure di infrazione e che, appena sarà completato, il nuovo codice procedurale sarà comunicato al Mediatore europeo e al Parlamento europeo e sarà reso accessibile al pubblico attraverso il sito Web “Europa”.

FINANZIAMENTO NON RIUSCITO PER UN PROGETTO DI SVILUPPO

Decisione sulla denuncia 511/99/GG presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il 10 maggio 1999 una fondazione tedesca ha presentato al Mediatore europeo una denuncia riguardante la procedura con cui la Commissione europea aveva trattato una domanda di finanziamento per un progetto di sviluppo in Cile.

Nel 1995 Sternenkinder e.V., un'associazione di solidarietà della Germania (in prosieguo “l'associazione”), si è rivolta alla Commissione europea affinché quest'ultima partecipasse al cofinanziamento di un progetto di sviluppo in Cile (un centro per bambini con handicap mentali). In una nota manoscritta inviata in risposta alla lettera dell'associazione, il funzionario responsabile presso la Commissione ha sottolineato che l'organizzazione, istituita solo da un anno, non era ammissibile all'aiuto, ma che tuttavia essa avrebbe potuto ottenere una sovvenzione presentando la domanda attraverso un'altra ONG che soddisfacesse i criteri pertinenti. La denunciante ha successivamente deciso di intervenire e di presentare la domanda inviata, a proprio nome, alla Commissione nel luglio 1996. Nel giugno 1997 la Commissione e la denunciante hanno concluso un contratto che prevedeva un contributo della Commissione pari a 70 443 euro rispetto ai costi totali del progetto. L'associazione ha iniziato pertanto a realizzare il progetto in forza del contratto stipulato.

La Commissione non ha tuttavia proceduto ad alcun pagamento, nonostante i vari solleciti inviati. La denunciante si è quindi rivolta a un deputato del Parlamento europeo il quale ha scritto alla Commissione. Nella risposta del 17 giugno 1998 indirizzata all'europarlamentare, la Commissione ha affermato che l'importo in questione sarebbe stato reso disponibile solo nel momento in cui la denunciante avesse rimborsato vari finanziamenti che la Commissione aveva concesso alla Verein der Freunde und Förderer [della denunciante] (in prosieguo “Amici”). Dopo essere venuto a conoscenza dell'atteggiamento della Commissione, la denunciante ha contattato la Commissione in diverse occasioni al fine di ottenere la mobilitazione dei fondi. In una lettera del 15 dicembre 1998, la Commissione ha tuttavia informato la denunciante che il pagamento richiesto non sarebbe stato effettuato. La Commissione confermava di non avere nulla da obiettare riguardo al progetto di per sé. Essa era tuttavia dell'avviso che la denunciante dovesse rimborsare alcuni importi che avrebbero potuto essere considerati come compensazione della somma in questione. Secondo quanto sostenuto dalla Commissione, queste rivendicazioni riguardavano contratti stipulati con la “Amici” per altri progetti di sviluppo. Essa riteneva che fosse la denunciante a dover rispondere per questi debiti della “Amici” che risultava essere in liquidazione o era già stata sciolta e aveva cessato l'attività.

In queste circostanze, la denunciante si è rivolta al Mediatore europeo per ottenerne l'aiuto.

La denunciante ha affermato che la Commissione doveva erogare i fondi in questione. Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, nel giugno 1997 la Commissione si era impegnata con una promessa vincolante a versare il relativo importo. La denunciante ha altresì dichiarato che la Commissione era a conoscenza del fatto che essa agiva solo in veste di fiduciario dell'associazione, e pertanto gli importi di cui si chiedeva il rimborso a terzi non potevano essere considerati come compensazione della somma in parola. In questo contesto, la denunciante ha sostenuto di non essere l'avente causa di "Amici" che, a suo parere, era un'entità giuridica distinta. La denunciante ha inoltre affermato che il rifiuto da parte della Commissione di erogare l'importo concordato aveva portato l'associazione sull'orlo del fallimento e, di conseguenza, aveva pregiudicato la continuazione del progetto in Cile.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

La Commissione aveva chiesto il rimborso di vari importi per un totale di 210 000 euro alla "Amici", in quanto quest'ultima non aveva giustificato in modo adeguato due progetti. Entrambi i progetti erano stati inizialmente presentati alla Commissione dalla denunciante stessa che agiva in nome proprio, subordinatamente al fatto tuttavia che dell'attuazione di detti progetti sarebbe stata responsabile la "Amici", di prossima istituzione. Di conseguenza, gli accordi di sovvenzione erano stati successivamente conclusi con la "Amici", con lo stesso soggetto che agiva a nome della denunciante e della "Amici". Gli ordini di recupero relativi agli importi da rimborsare emessi nel 1995 nei confronti della "Amici" non avevano sortito alcun risultato. Era emerso che la "Amici" non aveva attivi. La stessa denunciante ha rifiutato di assumersi la responsabilità degli impegni finanziari assunti dalla "Amici", nonostante in conformità del suo statuto gli utili delle attività di quest'ultima le fossero stati regolarmente trasferiti. La denunciante aveva creato la "Amici" per avere un sostegno nelle rispettive attività. Organico e membri di entrambe erano strettamente collegati e il recapito della "Amici" coincideva con quello della denunciante, compresi numero di telefono e logo.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni, la denunciante ha ribadito la propria denuncia. Ha anche presentato due nuove doglianze che si possono sintetizzare come riportato in appresso:

- (1) Nel 1997 la Commissione non avrebbe dovuto concedere una sovvenzione alla denunciante (che si limitava ad agire per conto dell'associazione) se riteneva di poter rivendere il rimborso di determinati importi nei confronti della denunciante.*
- (2) La Commissione non avrebbe dovuto attendere 18 mesi prima di comunicare alla denunciante i motivi per cui non venivano erogati i finanziamenti che essa aveva concesso alla denunciante.*

La denunciante ha sostenuto che era l'associazione, che rischiava il fallimento, che ora doveva farsi carico di ciò che la Commissione rivendicava nei confronti della denunciante. Quest'ultima ha affermato che la Commissione aveva di proposito abbandonato l'associazione al suo destino.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo aver ricevuto le osservazioni della denunciante in merito al parere espresso dalla Commissione, il Mediatore ha ritenuto che fosse opportuno esaminare le nuove doglianze presentate dalla denunciante nel contesto della presente indagine. Il 3 dicembre 1999 il Mediatore ha pertanto scritto alla Commissione per chiederle di esprimere un parere in merito.

Nel suo parere del 3 febbraio 2000 la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

La Commissione non conosceva l'associazione e non aveva discusso i termini del progetto con essa né le aveva concesso la sovvenzione. Tutte le trattative relative al progetto in questione erano state condotte con la denunciante. Nei suoi rapporti con quest'ultima, la Commissione si era attenuta al principio secondo cui il fatto che le parti non fossero d'accordo su un progetto non escludeva la possibilità di continuare gli altri rapporti commerciali in corso, purché la Commissione potesse fare affidamento su un partner onesto con cui trattare e con cui potesse raggiungere un'intesa accettabile. La Commissione aveva irrigidito la propria posizione solo nel momento in cui aveva compreso con chiarezza di aver malriposto questa fiducia nel caso della denunciante.

Sin dall'inizio, e in occasione di vari contatti, la Commissione aveva rifiutato di concedere la sovvenzione al Cile, proprio perché era emerso un chiaro collegamento con gli altri progetti. Di fatti le parti discutevano sugli importi oggetto della controversia dalla primavera del 1997. Il 1° luglio 1998 aveva avuto luogo una riunione congiunta. Nel novembre 1998 a una successiva richiesta di informazioni inviata alla denunciante non era stata fornita alcuna risposta esaustiva. La Commissione si rammaricava del fatto che fosse stata l'associazione a subire le conseguenze di un comportamento imputabile alla denunciante. Tuttavia la Commissione non aveva stabilito né agevolato i contatti dell'associazione con la denunciante.

Nelle osservazioni formulate in merito a questo parere, la denunciante ha affermato che la Commissione era a conoscenza del fatto che la domanda fosse stata presentata nell'interesse dell'associazione. La denunciante continuava a sostenere che la Commissione non avrebbe dovuto contrarre l'obbligo in questione oppure erogare i fondi, poiché le rivendicazioni nei confronti della "Amici" non riguardavano il progetto interessato ed erano altresì note quando la Commissione aveva accettato di concedere la sovvenzione per il progetto in Cile. La ricorrente ha anche ribadito che la Commissione le aveva spiegato la propria posizione per iscritto solo 18 mesi dopo la firma del contratto.

GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER PERVENIRE AD UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

L'analisi svolta dal Mediatore in merito ai punti controversi

Dopo un attento esame del parere e delle osservazioni e dei risultati delle ulteriori indagini, il Mediatore non ha ritenuto che la Commissione avesse risposto adeguatamente alle richieste della denunciante.

Il Mediatore ha ammesso che la prima richiesta della denunciante secondo cui la Commissione avrebbe dovuto rendere disponibili i fondi che aveva concesso poneva la questione di non facile soluzione di stabilire se la denunciante fosse responsabile dei debiti della "Amici". Poiché questo aspetto in definitiva doveva essere definito da un tribunale competente a giudicare in materia, il Mediatore è pervenuto alla conclusione provvisoria che non è risultato alcun episodio di cattiva amministrazione al riguardo.

Il Mediatore si è tuttavia espresso in modo diverso riguardo alla seconda affermazione della denunciante secondo cui la Commissione non avrebbe dovuto stipulare il contratto in questione se riteneva di poter rivendicare il rimborso di determinati importi nei suoi confronti. Il Mediatore ha sottolineato che è risultato che all'epoca della firma del contratto, ossia giugno 1997, la Commissione fosse a conoscenza di tutti gli elementi su cui si è basata per giustificare il fatto di ritenere la denunciante responsabile del pagamento dei debiti contratti dalla "Amici" nei confronti dell'istituzione. La Commissione non ignorava neppure che allora la denunciante aveva rifiutato di assumersi la responsabilità di questi debiti. Infine, la Commissione sapeva o doveva aver saputo che dell'assistenza finanziaria prevista dal contratto non avrebbe beneficiato la denunciante, bensì l'associazione e il suo progetto in Cile.

La conclusione provvisoria del Mediatore era pertanto che, tenuto conto delle circostanze, la decisione della Commissione di stipulare il contratto potesse costituire un episodio di cattiva amministrazione.

Per quanto riguarda la doglianza della denunciante secondo cui la Commissione non avrebbe dovuto attendere 18 mesi prima di comunicarle le ragioni per le quali non rendeva disponibili i fondi che aveva acconsentito ad erogare, il Mediatore ha fatto presente che è risultato che la denunciante sia stata informata per iscritto al riguardo solo nel dicembre 1998. La conclusione provvisoria del Mediatore era pertanto che il fatto che la Commissione giustificasse il mancato adempimento di un obbligo da essa assunto a distanza di quasi un anno (o anche oltre) dalla stipulazione del contratto in questione potesse costituire un ulteriore episodio di cattiva amministrazione.

POSSIBILITÀ DI UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

L'8 giugno 2000 la Sternenkind e.V. ha inviato al Mediatore una lettera in cui tentava di descrivere e quantificare il danno subito a causa del comportamento della Commissione.

Il 5 luglio 2000 il Mediatore ha proposto alla Commissione una soluzione amichevole. Nella sua lettera, il Mediatore invitava la Commissione a prendere in considerazione la prospettiva di indennizzare l'associazione dei danni subiti a causa del rifiuto della Commissione di erogare l'importo che aveva concesso per un progetto di sviluppo in Cile nel quadro di un contratto stipulato con la denunciante nel giugno 1997.

Nella sua risposta del 3 ottobre 2000 la Commissione ha sostenuto che l'associazione si era rivolta di propria iniziativa alla denunciante quale intermediaria, senza che la Commissione svolgesse alcuna indagine al riguardo. La Commissione ha affermato che all'epoca della firma del contratto era ancora dell'avviso che avrebbe raggiunto un valido accordo con la denunciante e che solo un anno dopo era venuta a sapere di essere stata vittima del comportamento disonesto adottato dalla denunciante nei rapporti di lavoro. Secondo la Commissione il vero problema era riconducibile al mancato trasferimento all'associazione da parte della denunciante "dei fondi ricevuti come compensazione". La Commissione ha aggiunto che non poteva accettare di sostenere le irregolarità della denunciante con i soldi dei contribuenti e neppure aumentare l'entità dei danni che aveva subito a causa di quest'ultima. Ad avviso della Commissione, la proposta avanzata dal Mediatore di "indennizzare in toto" l'associazione avrebbe obbligato la Commissione ad erogare la sovvenzione una seconda volta, cosa che essa riteneva inaccettabile.

Nelle sue osservazioni il denunciante ha confermato la denuncia e ha negato di essersi comportato in modo disonesto nei rapporti di lavoro.

IL PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

La lettera del 26 ottobre 2000 del Mediatore

In queste circostanze, il 26 ottobre 2000 il Mediatore ha trasmesso alla Commissione un progetto di raccomandazione il cui contesto era il seguente:

La Commissione europea dovrebbe prendere in considerazione la prospettiva di indennizzare l'associazione Sternenkinder e.V. dei danni subiti a causa del rifiuto della Commissione di erogare l'importo che aveva concesso per un progetto di sviluppo in Cile nel quadro di un contratto stipulato con la denunciante nel giugno 1997.

Il parere circostanziato della Commissione

Nel suo parere circostanziato del 19 gennaio 2001, la Commissione si è rifiutata di accogliere il progetto di raccomandazione del Mediatore e ha presentato ulteriori osservazioni, alcune delle quali rivestono un'importanza tale da essere citate testualmente:

“La denunciante biasima e considera cattiva amministrazione il fatto che la Commissione rifiuti di erogare i fondi concessi ad uno dei suoi progetti in Cile, in quanto non ha debitamente giustificato l'impiego di altri finanziamenti della Comunità europea, scomparsi da uno degli altri suoi progetti in Brasile. Da parte sua, [la denunciante] rifiuta di pagare il proprio subappaltatore, la Verein Sternenkinder, per il lavoro svolto relativo al progetto in Cile. Il Mediatore europeo riconosce in linea di principio che la rivendicazione della Commissione nei confronti della denunciante è valida, tuttavia deferisce la sua esecuzione ai tribunali di competenza.”

Nel corso degli anni la denunciante ha beneficiato di finanziamenti della Comunità europea destinati a vari progetti di sviluppo, tra cui uno in Brasile che non è mai stato realizzato. L'anticipo di 120 000 euro era stato indebitamente erogato dalla Commissione distratto e la Commissione aveva reiteratamente chiesto alla denunciante di spiegare in quale modo era stato impiegato. La denunciante aveva rifiutato di fornire informazioni al riguardo, dichiarando di non essere in grado di soddisfare la richiesta, in quanto il contratto di sovvenzione, negoziato dai suoi rappresentanti, era stato firmato dalla “Amici”. Quando, ciononostante, la Commissione aveva insistito, la denunciante aveva negato qualsiasi responsabilità e suggerito alla Commissione stessa di citare in giudizio la “Amici”, ormai in fallimento, dopo che la denunciante aveva sottratto dai suoi conti 120 000 DM e 170 000 DM rispettivamente nel 1990 e nel 1991.

Né la Commissione né la denunciante avevano in qualche modo subordinato la sovvenzione relativa al progetto in Cile alla composizione della controversia sul progetto in Brasile, “tuttavia il collegamento era inevitabile nel momento in cui la denunciante ha successivamente sollecitato il versamento della sovvenzione senza cedere su alcun punto riguardo al progetto in Brasile”.

La Commissione non aveva stretto alcun rapporto di carattere commerciale o amministrativo con l'associazione, né aveva intrapreso alcuna azione nei suoi confronti da cui risultasse un qualsiasi impegno a tutelarne gli interessi finanziari che avrebbe potuto essere eventualmente considerato causa di cattiva amministrazione. Ciononostante, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione dovesse versare l'indennizzo all'associazione, poiché era a conoscenza del fatto che quest'ultima era in definitiva la beneficiaria dell'intero importo della sovvenzione, o di parte di esso. Era tuttavia prassi usuale ricorrere a subappaltatori per progetti di questa natura. Poiché la Commissione non aveva contatti diretti con questi subappaltatori, non doveva farsi carico degli importi a loro dovuti qualora il rispettivo contraente e debitore non avesse onorato gli impegni assunti nei loro confronti.

Nel caso di specie, l'associazione era il subappaltatore della denunciante la quale avrebbe dovuto mantenere quanto promesso, vale a dire assumersi la responsabilità in toto del progetto impegnandosi a pagare i subfornitori.

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, l'associazione non aveva intrapreso alcuna azione giuridica nei confronti della denunciante per far valere i propri diritti.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni, la denunciante ha confermato la propria denuncia e ha espresso, *inter alia*, le seguenti ulteriori osservazioni:

La Commissione aveva travisato i fatti nel suo parere circostanziato. L'associazione non era il subfornitore della denunciante. Per quanto riguardava il progetto in Brasile, in Germania un pubblico ministero aveva avviato un'indagine nei confronti del dirigente responsabile. L'indagine era stata tuttavia chiusa. Anche la Repubblica federale tedesca aveva promosso un'azione giudiziaria contro il dirigente responsabile, che però i tribunali tedeschi avevano respinto. La denunciante non aveva sottratto alcun importo dai conti della "Amici". Le somme in questione provenivano da opere di beneficenza e la "Amici" le aveva raccolte per la denunciante.

LA DECISIONE

1 Rifiuto di erogare i fondi

1.1 La denunciante, una fondazione tedesca, ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto erogare l'importo di 70 443 euro che aveva concesso per un progetto di sviluppo in Cile nel quadro di un contratto stipulato nel giugno 1997.

1.2 La Commissione ha risposto di avere la facoltà di rifiutare di effettuare il pagamento in questione, dal momento che la Verein der Freunde und Förderer (la "Amici") le doveva rimborsare 210 000 euro relativi ad un progetto in Brasile di cui era responsabile la denunciante e che potevano essere iscritti a compensazione dell'importo rivendicato dalla denunciante.

1.3 A sostegno dell'affermazione secondo cui la denunciante può essere ritenuta responsabile dei debiti della "Amici", la Commissione ha fatto riferimento a vari fattori che indicavano una stretta relazione tra la denunciante e la "Amici", ad esempio il fatto che organico e membri di entrambe fossero legati da vincoli molto forti e che il recapito della "Amici" coincidesse con quello della denunciante, compresi il numero di telefono e il logo.

1.4 Il Mediatore non era nella posizione di stabilire se la denunciante dovesse veramente essere considerata responsabile delle richieste avanzate dalla Commissione nei confronti della "Amici". Questo aspetto poteva essere risolto in via definitiva solo da un tribunale competente in materia. Tuttavia le argomentazioni addotte dalla Commissione non sono risultate, ad un primo esame, prive di fondamento. Pertanto non era possibile riscontrare cattiva amministrazione riguardo a questo aspetto della denuncia.

2 Stipulazione di un contratto nonostante l'esistenza di rivendicazioni nei confronti della denunciante

2.1 La denunciante ha dichiarato di essersi limitata ad agire per conto della Sternenkinder e.V. ("l'associazione"), un piccolo istituto di beneficenza tedesco che aveva presentato in origine il progetto in questione alla Commissione ed era stato informato da quest'ultima che non era ammissibile all'aiuto. La Commissione aveva tuttavia fatto presente che l'as-

sociazione avrebbe potuto ottenere la sovvenzione presentando la domanda attraverso un'altra ONG che soddisfacesse i criteri richiesti.. La denunciante ha successivamente deciso di intervenire e di presentare la domanda a proprio nome. La denunciante ha sostenuto che nel 1997, in considerazione di queste circostanze, la Commissione non avrebbe dovuto stipulare il contratto con la denunciante se riteneva di poter rivendicare il rimborso di determinati importi nei confronti di questa.

2.2 La Commissione ha risposto di non conoscere l'associazione e di non aver discusso i termini del progetto con essa né di averle concesso la sovvenzione. Tutte le trattative relative al progetto in questione erano state condotte con la denunciante. Nei suoi rapporti con quest'ultima, la Commissione si era attenuta al principio secondo cui il fatto che le parti non fossero d'accordo su un progetto non escludeva la possibilità di continuare gli altri rapporti commerciali in corso, purché la Commissione potesse fare affidamento su un partner onesto con cui trattare e con cui potesse raggiungere un'intesa accettabile. La Commissione aveva irrigidito la propria posizione solo nel momento in cui aveva compreso con chiarezza di aver malriposto questa fiducia nel caso della denunciante.

2.3 Il Mediatore ha sottolineato che è risultato che all'epoca della firma del contratto, ossia giugno 1997, la Commissione fosse a conoscenza di tutti gli elementi su cui si è basata per giustificare il fatto di ritenere la denunciante responsabile del pagamento dei debiti contratti dalla "Amici" nei confronti dell'istituzione.

2.4 Secondo il Mediatore, nel giugno 1997, ossia al momento della firma del contratto, la Commissione non poteva nutrire il benché minimo dubbio sul fatto che la denunciante non avrebbe accettato la posizione della Commissione che la riteneva responsabile dei debiti della "Amici". La Commissione stessa ha dichiarato che gli ordini di recupero nei confronti della "Amici" erano stati emessi già nell'ottobre 1995 (vale a dire molto tempo prima della stipulazione del contratto), ma che non era stato possibile ottenere il rimborso degli importi richiesti. Inoltre, in una lettera inviata alla Commissione datata 28 febbraio 1997 la denunciante aveva spiegato che la domanda per ottenere la sovvenzione era stata presentata a suo nome e non della "Amici". In questa stessa lettera, la denunciante aveva altresì fatto presente che la "Amici" stava per essere sciolta ed era un'entità "del tutto distinta", invitando inoltre la Commissione ad operare una netta distinzione tra le due. Era pertanto difficile che la Commissione potesse ritenere che la denunciante sarebbe stata disposta a coprire i debiti contratti dalla "Amici".

2.5 Nel parere espresso in merito al progetto di raccomandazione del Mediatore relativo al presente caso, la Commissione ha ammesso che né essa stessa né la denunciante avevano in qualche modo subordinato la sovvenzione relativa al progetto in Cile alla composizione della controversia sul progetto in Brasile, "tuttavia il collegamento era inevitabile nel momento in cui la denunciante ha successivamente sollecitato il versamento della sovvenzione senza cedere su alcun punto riguardo al progetto in Brasile". Il Mediatore non poteva accettare questa affermazione fatta per la prima volta in una fase molto avanzata della procedura e non supportata da alcuna prova.

2.6 Aspetto di maggior rilievo è che dai documenti presentati dalla denunciante è emerso che la Commissione, in contrasto con quanto ha richiesto nel presente procedimento, sapeva o doveva aver saputo che i fondi non erano destinati alla denunciante, bensì ne avrebbero beneficiato l'associazione e la relativa attività. Quest'ultima aveva scritto alla Commissione il 15 settembre 1995 per chiedere di verificare se poteva presentare una domanda per una sovvenzione per il progetto in questione. La Commissione aveva risposto che non era possibile, ma che l'associazione poteva rivolgersi ad un'altra ONG affinché agisse in tal senso. La denunciante aveva pertanto accettato di intervenire e di presentare la domanda a proprio nome. I documenti prodotti dalla denunciante dimostravano che questo aspetto era stato discusso con la Commissione. In effetti, il nome dell'associazione compare sia nella domanda vera e propria sia nella breve lettera di presentazione inviata dalla denunciante alla Commissione in data 17 luglio 1996.

2.7 Il Mediatore ha pertanto ritenuto che la Commissione sapesse, o dovesse aver saputo, che qualsiasi sua decisione di non erogare i fondi che aveva concesso avrebbe influito sugli interessi dell'associazione. La Commissione sapeva altresì, o doveva aver saputo, che la denunciante non era disposta a pagare i debiti della "Amici". La Commissione non avrebbe dovuto pertanto stipulare il contratto in questione se non aveva intenzione di erogare i relativi fondi. Inoltre, si sarebbe pervenuti alla stessa conclusione se la Commissione avesse concluso il contratto senza prima accertarsi della posizione legale. La Commissione doveva evitare in qualsiasi caso che la sua controversia con la denunciante riguardante i debiti della "Amici" potesse arrecare pregiudizio all'associazione e al progetto in Cile nei cui confronti la Commissione non ha sollevato alcuna obiezione.

2.8 Nel parere espresso in merito al progetto di raccomandazione del Mediatore sul presente caso, la Commissione ha affermato che l'associazione aveva agito quale subappaltatore della denunciante e che quindi spettava a quest'ultima pagare l'associazione. Il Mediatore ha ritenuto che questo aspetto (che la Commissione non aveva menzionato in precedenza) non avesse alcuna pertinenza con le particolari circostanze del presente caso. La denunciante non aveva presentato alla Commissione un proprio progetto, ma era intervenuta solo perché l'associazione stessa non era ammissibile all'aiuto.

2.9 Da quanto esposto in precedenza, il Mediatore ha concluso che, in considerazione delle circostanze del presente caso, la decisione della Commissione di stipulare il contratto non era compatibile con la buona prassi amministrativa e costituiva pertanto un episodio di cattiva amministrazione.

3 Ritardo nell'informare la denunciante

3.1 La denunciante ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto attendere 18 mesi prima di comunicarle le ragioni per cui non erogava i fondi che aveva concesso.

3.2 La Commissione ha risposto di aver rifiutato sin dall'inizio, e in occasione di numerosi contatti, di versare la sovvenzione per il progetto del Cile e che le parti discutevano degli importi oggetto della controversia dalla primavera del 1997.

3.3 Il Mediatore ha fatto presente che in base alle prove presentategli è risultato che è solo nella lettera del 17 giugno 1998 inviata all'europarlamentare che la Commissione ha spiegato per iscritto e per la prima volta la sua intenzione di non erogare la sovvenzione fino a pagamento avvenuto dei debiti della "Amici". Inoltre, il primo documento con cui la denunciante stessa è stata informata in merito alla posizione della Commissione è la lettera del 15 dicembre 1998. La Commissione non ha prodotto alcun elemento di prova che dimostrasse che la denunciante era stata informata anteriormente a queste date. Il Mediatore ritiene che non si poteva considerare buona prassi amministrativa il fatto che la Commissione giustificasse il mancato adempimento di un obbligo da essa assunto a distanza di quasi un anno dalla stipulazione del relativo contratto. Questo aspetto ha pertanto costituito un ulteriore episodio di cattiva amministrazione.

4 Conclusione

4.1 Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, è risultato necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:

Il Mediatore ha pertanto ritenuto che la Commissione sapesse, o dovesse aver saputo, che qualsiasi sua decisione di non erogare i fondi che aveva concesso avrebbe influito sugli interessi dell'associazione. La Commissione sapeva altresì, o doveva aver saputo, che la denunciante non era disposta a pagare i debiti della "Amici". La Commissione non avrebbe dovuto pertanto stipulare il contratto in questione se non aveva intenzione di erogare i relativi fondi. Inoltre, si sarebbe pervenuti alla stessa conclusione se la Commissione avesse concluso il contratto senza prima accertarsi della posizione legale. La Commissione doveva evitare in qualsiasi caso che la sua controversia con la denunciante

riguardante i debiti della “Amici” potesse arrecare pregiudizio all’associazione e al progetto in Cile nei cui confronti la Commissione non ha sollevato alcuna obiezione.

Il Mediatore ha fatto presente che in base alle prove presentategli è risultato che è solo nella lettera del 17 giugno 1998 inviata all’europarlamentare che la Commissione ha spiegato per iscritto e per la prima volta la sua intenzione di non erogare la sovvenzione fino a pagamento avvenuto dei debiti della “Amici”. Inoltre, il primo documento con cui la denunciante stessa è stata informata in merito alla posizione della Commissione è la lettera del 15 dicembre 1998. La Commissione non ha prodotto alcun elemento di prova che dimostrasse che la denunciante era stata informata anteriormente a queste date. Il Mediatore ritiene che non si poteva considerare buona prassi amministrativa il fatto che la Commissione giustificasse il mancato adempimento di un obbligo da essa assunto a distanza di quasi un anno dalla stipulazione del relativo contratto. Questo aspetto ha pertanto costituito un ulteriore episodio di cattiva amministrazione.

4.2 Nella sua proposta di una soluzione amichevole, il Mediatore ha suggerito alla Commissione di prendere in considerazione la prospettiva di indennizzare l’associazione dei danni subiti. Nella sua risposta, la Commissione non ha accettato la proposta, affermando tra l’altro che ciò l’avrebbe obbligata a pagare l’intera sovvenzione una seconda volta. Il Mediatore aveva quindi ribadito il suggerimento sotto forma di un progetto di raccomandazione destinato alla Commissione. Egli ha fatto presente che la Commissione aveva interpretato in modo errato la sua proposta, in quanto si era limitato a suggerire di indennizzare l’associazione del danno che essa aveva effettivamente subito. Nel suo parere circostanziato, la Commissione ha confermato di rifiutare detta proposta. La Commissione ha dichiarato che questa volta non aveva fatto nulla che potesse essere considerato un atto di cattiva amministrazione nei confronti dell’associazione. Il Mediatore ha di nuovo concluso che tale interpretazione non era corretta. Poiché il Mediatore aveva constatato che nel presente caso era risultato un episodio di cattiva amministrazione, egli doveva valutare in quale modo fosse possibile porvi rimedio. Tenuto conto della controversia tra la Commissione e la denunciante e del fatto che la Commissione non avesse sollevato alcuna obiezione in merito alla realizzazione del progetto in Cile, è risultato più opportuno suggerire alla Commissione di considerare la prospettiva di indennizzare la parte che verosimilmente subiva la perdita di maggiore entità nel presente caso, vale a dire l’associazione che aveva finanziato in anticipo il progetto.

4.3 Il Mediatore ha deplorato che la Commissione non avesse accettato la sua proposta. Questa decisione della Commissione arrecava pregiudizio non solo agli interessi di un piccolo istituto di beneficenza, ma in definitiva a quelli dei beneficiari del progetto che la Commissione stessa aveva ritenuto meritevole dell’assistenza dell’Unione europea.

5 Relazione al Parlamento europeo

5.1 L’articolo 3, paragrafo 7, dello Statuto del Mediatore europeo³⁵ stabilisce che il Mediatore, dopo aver proposto un progetto di raccomandazione ed aver ricevuto il parere circostanziato dell’istituzione o dell’organo interessato, trasmetta una relazione al Parlamento europeo e all’istituzione o all’organo interessato.

5.2 Nella relazione annuale per il 1998 il Mediatore ha affermato che la possibilità di presentare una relazione speciale al Parlamento europeo era di valore inestimabile ai fini della sua attività. Egli ha inoltre aggiunto che le relazioni speciali non dovrebbero essere presentate troppo di frequente, ma solo in merito a questioni di rilievo quando il Parlamento può intervenire per assistere il Mediatore³⁶. La relazione annuale per il 1998 è stata presentata al Parlamento europeo che la ha approvata.

³⁵ Decisione 94/262 del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

³⁶ Relazione annuale per il 1998, pag. 28.

5.3 Il Mediatore ha concluso che il presente caso, che riguardava gli obblighi della Commissione europea in merito ad uno specifico contratto e di indiscussa importanza per le parti coinvolte, non poneva alcuna questione di principio. Non emergeva neppure con chiarezza quale azione il Parlamento avrebbe potuto intraprendere per assistere il Mediatore nel caso di specie. Date queste circostanze, il Mediatore ha ritenuto che non fosse opportuno presentare una relazione speciale al Parlamento europeo.

5.4 Il Mediatore decide pertanto di inviare alla Commissione una copia della presente decisione, nonché di inserirla nella relazione annuale per il 2001 che sarà trasmessa al Parlamento europeo. Il Mediatore chiude pertanto il caso.

5.5 La denunciante mantiene ovviamente il diritto di adire un tribunale competente per far valere nei confronti della Commissione la richiesta contrattuale relativa al pagamento di 70 443 euro.

**RISOLUZIONE DI
UN CONTRATTO DI
CONSULENZA CON
ECHO SULLA BASE
DI ANALISI
MEDICHE NON
AGGIORNATE**

Decisione sulla denuncia 1033/99/JMA (confidenziale) presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il denunciante ha cominciato a prestare la sua opera in qualità di esperto presso l'Ufficio europeo per gli aiuti umanitari d'urgenza (ECHO), un organo della Commissione, nel settembre del 1997. Da quella data egli ha prestato la sua opera come consulente per quattro mandati successivi. Prima del suo primo contratto con ECHO, al denunciante è stato richiesto di effettuare una visita medica. In quell'occasione, il denunciante ha informato i servizi della Commissione dei suoi problemi di salute, segnatamente le sue precarie condizioni cardiache, nonché le terapie prescrittegli al riguardo.

Alla fine di marzo 1999, il denunciante ha informato ECHO che avrebbe desiderato lasciare l'incarico che svolgeva all'epoca in Colombia per trasferirsi in Africa. Nell'aprile del 1999, ECHO gli ha offerto un incarico a Kinshasa (Repubblica democratica del Congo), che il denunciante ha accettato.

Nel luglio 1999, il denunciante ha firmato un nuovo contratto con ECHO e si è sottoposto a visita medica. Durante la visita medica egli ha effettuato un elettrocardiogramma, che non ha evidenziato problemi. Il denunciante ha informato il medico responsabile dei passati disturbi cardiaci ed ha convenuto di presentargli il suo ultimo ecocardiogramma, effettuato nel febbraio dello stesso anno, che evidenziava una completa guarigione dai suoi precedenti disturbi alle coronarie.

Per errore, il denunciante ha invece inviato al medico responsabile un ecocardiogramma precedente, effettuato nel gennaio 1999, immediatamente dopo aver accusato il disturbo coronarico.

Il denunciante è quindi partito per Kinshasa il 15 luglio 1999. Il giorno seguente ha ricevuto una telefonata dai servizi della Commissione di Bruxelles, con cui gli si chiedeva di fare immediatamente ritorno. Il denunciante è tornato a Bruxelles, dove è stato informato da ECHO che il suo contratto era stato cancellato. La decisione è stata notificata formalmente al denunciante con una lettera della Commissione che giustificava quanto avvenuto in base alle sue condizioni di salute.

Il denunciante, rientrato a casa, ha trovato una lettera del 9 luglio 1999 del medico responsabile che lo informava del fatto che, sulla base dell'ecocardiogramma del gennaio 1999 che aveva presentato, il medico aveva concluso che le condizioni di salute del denunciante non erano appropriate per svolgere le mansioni assegnategli.

Alla fine di luglio, il denunciante ha inviato al capo di ECHO, Alberto Navarro, al medico responsabile e ai servizi della Commissione responsabili per gli aiuti agli Stati non UE una lettera con la quale criticava il trattamento ricevuto e chiedeva che venissero riesami-

nate le sue condizioni di salute alla luce delle analisi più recenti. Il denunciante non ha ricevuto risposta.

Il denunciante ha ricevuto un messaggio e-mail dal servizio della Commissione responsabile per gli aiuti agli Stati non UE, datato 4 agosto 1999, che affermava che l'annullamento del contratto per ragioni di salute era previsto dal contratto stesso, ragione per cui il denunciante non aveva alcun diritto di chiedere il risarcimento per i danni subiti (art. 22, clausole generali del contratto).

Sulla base dei fatti di cui sopra, il denunciante afferma:

(i) che la Commissione ha bruscamente rescisso il contratto che aveva in qualità di consulente (Assistente tecnico) per ECHO sulla base di esami medici non aggiornati, senza avviso né previa consultazione e così facendo, la Commissione non ha rispettato i termini del contratto, secondo cui il contratto sarebbe stato effettivo solo una volta valutate positivamente le condizioni di salute del contraente. Il denunciante dichiara inoltre che l'istituzione avrebbe dovuto essere al corrente dei suoi precedenti problemi di salute, in quanto egli stava già lavorando per la Commissione

(ii) la Commissione non ha risposto alle sue lettere sulla questione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La Commissione ha spiegato che, come regola generale, le visite cliniche devono essere effettuate prima della firma di qualsiasi contratto. Tuttavia, la regola non può sempre essere rispettata in caso di missioni che implicano aiuti umanitari urgenti. Il contratto, d'altro canto, prevede una clausola secondo cui la Commissione poteva rescinderlo se le condizioni di salute del contraente l'avessero reso inadatto a svolgere le mansioni assegnategli.

In questo caso, a causa dell'urgenza della missione da svolgere, la Commissione ha riconosciuto di non aver potuto procedere in tempo alla visita medica, prima della firma del contratto.

Quando il medico incaricato della visita medica ha scoperto che il denunciante non era idoneo a svolgere le mansioni previste dal contratto, i servizi della Commissione responsabili non hanno avuto ragione di mettere in discussione la sua conclusione, e hanno dovuto pertanto rescindere il contratto. Questa decisione non dovrebbe in alcun modo precludere al denunciante la possibilità di tentare di siglare in futuro contratti con l'istituzione se le sue condizioni di salute dovessero consentirgli.

Per quanto concerne quanto suggerito dal denunciante e segnatamente che la Commissione avrebbe dovuto sottoporlo ad un'ulteriore visita medica prima di annullare il contratto, l'istituzione non lo ha considerato necessario in ragione della durata limitata del contratto. La Commissione ha aggiunto che la sua decisione nel contesto di un contratto può sempre essere contestata dalla controparte davanti alla giurisdizione competente.

La Commissione ha riconosciuto che il fatto di non avere il parere medico prima della partenza del denunciante ha prodotto una situazione incresciosa, e si è detta intenzionata a evitare simili situazioni in futuro.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha affermato che la Commissione aveva già acconsentito a conferirgli un incarico in Africa ben prima della scadenza del precedente con-

tratto in Colombia, e che pertanto aveva tutto il tempo per chiedergli di sottoporsi a un'altra visita medica.

Il denunciante ha precisato che la lettera del medico incaricato era del 9 luglio 1999. Poiché il denunciante avrebbe dovuto partire il 15 luglio 1999, la Commissione, ritiene il denunciante, non ha spiegato come mai non fosse a conoscenza delle conclusioni del medico in quella data. Egli ha inoltre aggiunto che la Commissione avrebbe dovuto permettere che si effettuasse un nuovo consulto medico, una volta chiarite le ragioni che causato delle conclusioni errate da parte del medico.

Egli ha ribadito che la Commissione non ha rispettato i termini del contratto, secondo cui lo stesso avrebbe avuto effetto solo una volta constatate le buone condizioni di salute della controparte.

Infine, il denunciante ha affermato che la Commissione aveva rifiutato di risarcirlo per i danni subiti a seguito dalla mancanza di diligenza della stessa. Egli ritiene di aver diritto a tale risarcimento danni.

GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER ADDIVENIRE A UNA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE

Dopo attenta valutazione del parere e delle osservazioni, il Mediatore non ha ritenuto che la Commissione avesse risposto in modo esauriente alle contestazioni del denunciante.

1 Il parere del Mediatore è che la Commissione naturalmente non può essere ritenuta responsabile del fatto che il denunciante abbia presentato l'ecocardiogramma sbagliato. Tuttavia, le conseguenze negative di questo errore avrebbero potuto essere minimizzate, se non evitate, se la visita medica fosse stata effettuata prima. La Commissione ha firmato il nuovo contratto il 30 giugno 1999 ed ha fissato la visita medica per il giorno successivo. Tuttavia, i suoi servizi avevano già – in via informale – accolto la richiesta del denunciante di essere trasferito ad un nuovo incarico in Africa nell'aprile 1999. Ma la visita medica avrebbe dovuto essere fatta prima della firma del contratto, se la Commissione avesse agito con maggiore prontezza. In questo caso, l'errore del denunciante avrebbe potuto essere scoperto e corretto prima della data fissata per la sua partenza in Africa.

2 Il denunciante ha affermato di aver subito un'ingente perdita economica a causa del fatto che si era già trasferito in Africa quando è stato reso noto il referto medico. Egli ha anche dichiarato che la Commissione aveva rifiutato di risarcirlo. Il Mediatore quindi ha proposto alla Commissione di rivedere la sua posizione e risarcire il denunciante per la perdita subita a causa della situazione creatasi.

3 Nella sua risposta dell'ottobre 2000, la Commissione ha espresso la sua disponibilità a considerare un eventuale risarcimento, per quanto subordinato a determinate condizioni, e segnatamente che tale responsabilità fosse definita secondo i criteri sanciti dall'articolo 288 del trattato CE, come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria. La Commissione ha aggiunto, comunque, che non considerava di dover avere alcuna responsabilità in questo caso, in quanto i suoi servizi si erano rigorosamente attenuti a quanto previsto dai termini del contratto. A sostegno di quanto affermato, essa ha ricordato le clausole contrattuali relative e i fatti che hanno portato alla decisione di annullare il contratto.

4 Il Mediatore ha trasmesso la risposta della Commissione al denunciante, il quale ha fornito al Mediatore dettagli sui danni che sosteneva di aver subito (imprevista disoccupazione, improvviso rimpatrio, perdita della copertura sanitaria, ritorno a casa), che, a suo parere, ammontavano a un totale di € 19.567,41.

5 Il Mediatore ha trasmesso la valutazione fatta dal denunciante in merito alle sue richieste di risarcimento alla Commissione. In risposta, la Commissione ha ribadito la sua disponibilità a considerare una possibilità di risarcimento, ma solo laddove la sua responsabilità fosse chiaramente accertata e non per le circostanze in cui i suoi servizi avevano operato correttamente ed entro i diritti e doveri previsti dal contratto. La Commissione ha concluso respingendo le richieste di risarcimento danni del denunciante.

Nel marzo 2001, il denunciante ha comunicato le sue osservazioni al Mediatore: egli riteneva le argomentazioni della Commissione indegne, e criticava il suggerimento fatto dall'istituzione di portare la controversia davanti a un'istanza giudiziaria, in ragione del costo elevato di questo tipo di procedura. In considerazione delle prove disponibili, egli concludeva che spettava ora al Mediatore di pronunciarsi sul caso.

LA DECISIONE

1 La risoluzione del contratto stipulato dal denunciante con ECHO

1.1 Il denunciante sostiene che la Commissione ha bruscamente annullato il suo contratto di consulenza (Assistente tecnico) con ECHO sulla base di esami medici non aggiornati, senza preavviso o previa consultazione. In tal modo, la Commissione non ha rispettato le clausole contrattuali secondo cui lo stesso avrebbe avuto effetto solo una volta accertate le buone condizioni di salute della controparte. Inoltre, il denunciante sostiene che l'istituzione avrebbe dovuto essere a conoscenza delle sue precedenti condizioni di salute, in quanto egli lavorava già per la Commissione a quel tempo.

1.2 La Commissione ha spiegato che, eccezionalmente, non era stato possibile in questo caso procedere in tempo debito alla visita medica prima della firma del contratto, a causa dell'urgenza della missione da compiere. Essa ha giustificato il suo operato sulla base del fatto che il contratto prevedeva una clausola che consentiva alla Commissione di annullare il contratto se le condizioni di salute della parte contraente rendessero questa non idonea a svolgere le mansioni affidatele. L'istituzione si rammaricava di non aver potuto ricevere il referto medico prima della partenza del denunciante, per quanto si impegnasse a non trovarsi nuovamente in situazioni simili in futuro.

1.3 Il Mediatore ha osservato che la Commissione non aveva risposto a quanto contestato dal denunciante riguardo al fatto che avrebbe dovuto conoscere le sue precedenti condizioni di salute, in quanto egli stava già lavorando per la Commissione a quel tempo.

1.4 Per quanto concerne i fatti, è indiscutibile che dopo la visita medica il denunciante ha presentato un ecocardiogramma non aggiornato al medico responsabile. Sulla base delle informazioni errate ricevute, il medico è giunto alla conclusione che il denunciante non fosse idoneo a svolgere le mansioni affidategli.

1.5 Pur attribuendo al denunciante la responsabilità di aver presentato l'ecocardiogramma non aggiornato, il Mediatore ha ritenuto che le conseguenze negative di questo errore avrebbero potuto essere minimizzate, se non evitate, se la visita medica fosse stata effettuata prima, o se la Commissione avesse agito più prontamente una volta reso noto il referto. In un caso o nell'altro, l'errore del denunciante avrebbe potuto essere scoperto e corretto prima della data fissata per la sua partenza in Africa.

1.6 Il Mediatore ha osservato che i servizi della Commissione avevano già – in via informale – accolto la richiesta del denunciante di essere trasferito ad un nuovo incarico in Africa nell'aprile 1999. Il Mediatore pertanto non ha potuto accettare quanto sostenuto dalla Commissione, ovvero che l'urgenza della missione aveva reso impossibile effettuare la visita medica prima della firma del contratto, il 30 giugno 1999. Il fatto di non aver provveduto alla visita medica prima della firma del contratto, come previsto dall'articolo 6 dell'allegato I del contratto costituisce, pertanto, un caso di cattiva amministrazione.

2 La richiesta di risarcimento danni da parte del denunciante

2.1 Il denunciante ha affermato di aver subito un'ingente perdita economica a seguito dell'operato della Commissione. Conformemente a quanto sancito dalla statuto³⁷, il Mediatore ha tentato di addivenire a una composizione amichevole della controversia. Egli si è rammaricato che la Commissione non abbia avanzato alcuna proposta costruttiva in risposta alle valutazioni fatte dal denunciante in merito alla natura e all'ammontare del danno subito.

2.2 In considerazione del fatto che la Commissione ha contestato la natura e l'ammontare in merito alla propria responsabilità di risarcire il denunciante ed ha rifiutato di negoziare una possibile conciliazione, il Mediatore ha ritenuto che la richiesta di risarcimento danni avanzata dal denunciante potesse essere meglio trattata da un tribunale della giurisdizione competente, che avrebbe avuto la possibilità di sentire gli argomenti addotti secondo la legge nazionale pertinente e valutare le prove delle due parti su ogni questione controversa. Il Mediatore non ha ritenuto, pertanto di dover effettuare ulteriori indagini in merito alla denuncia.

3 Risposta alle lettere del denunciante

3.1 Secondo il denunciante, la Commissione aveva omesso di rispondere ad alcune delle sue lettere, datate 21 luglio 1999 e 5 agosto 1999. In queste missive, egli faceva riferimento all'iniquo trattamento che avrebbe ricevuto, e chiedeva che venissero riconsiderate le sue condizioni di salute alla luce degli esami clinici più recenti. Pur avendo ricevuto un messaggio e-mail dai servizi della Commissione in data 4 agosto 1999, in tale missiva non si faceva riferimento alle richieste avanzate dal denunciante nelle sue lettere.

3.2 Come il Mediatore europeo ha dichiarato per casi simili, la Commissione in quanto pubblica amministrazione ha il dovere di rispondere adeguatamente alla corrispondenza ricevuta dai cittadini.

3.3 Il Mediatore europeo ha osservato, tuttavia, che a suo avviso la Commissione aveva adottato una posizione sui punti più importanti sollevati dal denunciante. Non sembrava pertanto necessaria un'ulteriore indagine da parte del Mediatore in relazione a questo aspetto della denuncia.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo sulla denuncia, sembra necessario formulare le osservazioni critiche che seguono:

Il Mediatore ha osservato che i servizi della Commissione avevano già – in via informale – accolto la richiesta del denunciante riguardo a un nuovo incarico in Africa nell'aprile 1999. Il Mediatore pertanto non ha potuto accettare quanto affermato dalla Commissione, ovvero che l'urgenza della missione aveva reso impossibile effettuare la visita medica prima della firma del contratto il 30 giugno 1999. Il fatto di non aver provveduto a far effettuare la visita medica prima della firma del contratto, come previsto dall'articolo 6 dell'allegato I del contratto costituisce, pertanto un caso di cattiva amministrazione.

La Commissione contesta la natura e l'importo dell'eventuale risarcimento danni al denunciante ed ha rifiutato di negoziare una possibile composizione amichevole.

Il Mediatore considera pertanto che la richiesta di risarcimento danni da parte del denunciante potrebbe essere meglio trattata da un tribunale della giurisdizione competente, che avrebbe la possibilità di sentire gli argomenti secondo la legge nazionale pertinente e valutare le prove delle due parti su ogni questione controversa.

³⁷ Art. 3, paragrafo 5 della decisione del Parlamento europeo 94/262 del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore, GU L 113/15 del 1994.

Il Mediatore ha deciso pertanto di chiudere il caso.

MANCATA REGISTRAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI UNA DENUNCIA BASATA SULL'ARTICOLO 226

Decisione sulla denuncia 1267/99/ME presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'ottobre 1999, il denunciante ha presentato un ricorso al Mediatore europeo per conto dell'associazione Fria Åland in merito a una denuncia presentata alla Commissione europea, DG XXI (ora: DG Unione fiscale e doganale) nel marzo 1998.

Nella sua denuncia alla Commissione, il firmatario ha affermato che le relazioni commerciali fra l'isola di Åland e la Finlandia continentale fossero favorite in modo indebito rispetto alle relazioni commerciali fra Åland e gli altri Stati membri. A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 2 dell'Atto di adesione della Finlandia, Åland è esclusa dal territorio della Finlandia per quanto concerne l'applicazione della direttiva (CEE) 77/388 del Consiglio, cosa che implica che si debbano versare i dazi doganali quando si effettuano scambi commerciali fra Åland e qualsiasi Stato membro. La dogana finlandese ha emesso una procedura speciale semplificata per le relazioni commerciali fra Åland e la Finlandia continentale che, secondo il denunciante, costituisce un'infrazione agli articoli 90 (ex articolo 95) e 12 (ex articolo 6) del trattato CE, in quanto favorisce gli scambi dalla Finlandia e quindi è discriminatoria nei confronti degli altri Stati membri.

Nella denuncia presentata al Mediatore, il denunciante ha sostenuto che poco dopo aver presentato la denuncia alla Commissione, l'associazione ha ricevuto una telefonata da parte di un funzionario della Commissione, il quale aveva cercato di convincere l'associazione a ritirare la denuncia. Da allora, l'associazione non ha ancora avuto notizie dalla Commissione e sospetta che questa stesse deliberatamente ritardando il trattamento della denuncia o perfino che abbia distrutto i documenti relativi. L'associazione sostiene che vi sia stato un indebito ritardo da parte della Commissione europea nel trattare la denuncia presentata.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere, essa ha dichiarato di aver ricevuto dal denunciante una lettera datata 6 marzo 1998 riguardo a presunte violazioni del diritto comunitario rispetto alle formalità doganali fra l'isola Åland e la Finlandia continentale. La lettera era collegata a un certo numero di altre questioni relative alle frontiere fiscali fra la Finlandia continentale e Åland. Per varie denunce relative a differenti aspetti della creazione del frontiera fiscale fra Åland e Finlandia continentale, la pratica IN/P/95/4812 è stata considerata come dossier principale, e la lettera del denunciante è stata allegata a tale pratica, in seguito archiviata il 15 ottobre 1997. La lettera non è stata registrata come denuncia separata in quanto, sulla base delle circostanze specifiche citate nella lettera, non si evidenziava una violazione del diritto comunitario.

La Commissione si è rammaricata di non aver inviato una risposta al denunciante, ma ha affermato di aver informato il denunciante, con una telefonata il 9 ottobre 1998, del quadro giuridico generale e delle informazioni necessarie per stabilire se vi fosse una violazione del diritto comunitario. Dopo la telefonata, non è giunta più nessuna informazione dal denunciante, e dato che non era possibile stabilire una violazione del diritto comunitario sulla base delle informazioni già fornite dal denunciante, l'aspetto particolare evidenziato da quest'ultimo non è stato ulteriormente indagato.

Inoltre, la Commissione ha sottolineato che la lettera del denunciante rappresentava un aspetto di una questione generale in merito alla creazione di frontiere fiscali fra Finlandia continentale e Åland. Sulla base di varie denunce, la Commissione ha esaminato e continua ad esaminare i vari aspetti della questione. Poiché lo scopo della procedura d'infra-

zione è quello di indurre uno Stato membro ad ottemperare al diritto comunitario, la procedura generale d'esame continua, a prescindere dall'esito delle singole denunce correlate con quella di cui sopra.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha precisato che la lettera del 6 marzo 1998 ha evidenziato un chiaro comportamento da parte delle autorità finlandesi, che secondo il denunciante violano gli articoli 12 e 90 del trattato CE e l'articolo 3 del Protocollo n. 2 dell'Atto di adesione della Finlandia. Era pertanto degno di nota che la lettera non fosse stata registrata come denuncia formale. La Commissione dovrebbe almeno registrare la lettera come una denuncia e trattare il denunciante alla stessa stregua degli altri denunciati. Se la Commissione non era d'accordo con quanto asserito dal denunciante riguardo all'operato della Finlandia rispetto ad Åland, il denunciante invitava la Commissione a trasmettergli in tempo debito un parere motivato. Infine, il denunciante chiedeva al Mediatore di assicurarsi che la Commissione stesse operando in conformità con i principi di buona amministrazione, invitandola per lo meno a rispondere alla denuncia in tempo debito.

ULTERIORI INDAGINI

A seguito di attenta considerazione del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, è emersa la necessità di ulteriori indagini. Il Mediatore pertanto ha chiesto alla Commissione di specificare con maggior dettaglio perché non avesse ritenuto necessario registrare la lettera del denunciante come una denuncia e di trattarla secondo i principi sanciti nell'indagine del Mediatore di propria iniziativa 303/97/PD riguardante le procedure amministrative della Commissione nel trattare le denunce relative alla violazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri.

Il parere complementare della Commissione

Nel suo ulteriore parere, la Commissione ha confermato che nei suoi commenti all'indagine di propria iniziativa 303/97/PD, essa ha dichiarato che tutte le denunce ricevute dalla Commissione vengono registrate, senza eccezione alcuna. Questo non significava comunque che tutte le lettere fossero registrate come denunce, ma piuttosto che la Commissione, in conformità con le sue procedure interne, registrava come denunce solo quelle lettere che verosimilmente richiedano un'indagine. Quindi si è proceduto a un attento esame della lettera del denunciante; ciononostante, non sono emerse nuove circostanze rispetto alle indagini concluse di recente dalla Commissione in questo caso (IN/P/95/4812). Di conseguenza, le contestazioni espresse nella lettera sono state considerate prive di fondamento e la Commissione non ha ritenuto quindi di dover registrare la lettera o di trattarla come una denuncia. La Commissione si è rammaricata del malinteso verificatosi in questo caso, ma ha concluso affermando che riteneva di aver agito in conformità con i principi della buona amministrazione.

Osservazioni complementari del denunciante

Nelle sue osservazioni complementari, il denunciante ha sostenuto che la dichiarazione della Commissione - che aveva trovato le sue critiche prive di alcun fondamento - era una prova di negligenza; egli inoltre ha evidenziato che la Commissione aveva anche evitato di spiegare le ragioni della sua conclusione. Per quanto concerne la sostanza della lettera, il denunciante si è sorpreso del fatto che la Commissione non sollevasse obiezioni contro il comportamento delle autorità finlandesi rispetto alle questioni in merito alle frontiere doganali ad Åland.

GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER ADDIVENIRE A UNA RISOLUZIONE AMICHEVOLE

Dopo attento esame del parere e delle osservazioni, il Mediatore non ha ritenuto soddisfacente la risposta della Commissione alle contestazioni del denunciante.

Il Mediatore ha quindi avanzato le seguenti proposte alla Commissione per arrivare a una conciliazione amichevole:

La Commissione dovrebbe registrare la lettera del denunciante, del 6 marzo 1998 come denuncia e trattarla in conformità con le garanzie definite dall'indagine di propria iniziativa del Mediatore 303/97/PD. Se la Commissione ha una giustificazione per non aver registrato la lettera come denuncia, dovrebbe rispondere alla lettera come normale corrispondenza, indicando quindi le ragioni della sua decisione.

La risposta della Commissione

Nella sua risposta, la Commissione ha precisato che riteneva di aver agito in conformità con i principi della buona amministrazione. Tuttavia, era pronta ad arrivare a una composizione amichevole col denunciante. Quindi, il 28 marzo 2001 la Commissione ha inviato una lettera al denunciante, nella quale spiegava la sua posizione.

La lettera al denunciante identificava quattro ragioni principali che avevano spinto la Commissione a non procedere formalmente con la lettera del 6 marzo 1998. Queste riguardavano il fatto che (i) Åland, fiscalmente, si trova al di fuori del territorio comunitario, (ii) non si poteva concludere che gli scambi fra Åland e Finlandia fossero favoriti rispetto a quelli fra Åland e altri Stati membri, (iii) non si poteva concludere che le merci provenienti dagli altri Stati membri fossero soggette a maggiori imposte rispetto alle merci provenienti dalla Finlandia, e (iv) l'articolo 3 del protocollo n. 2 dell'Atto di adesione della Finlandia si riferisce alle persone fisiche e giuridiche, non alle merci. La Commissione ha anche aggiunto che da allora aveva ricevuto denunce simili, che erano in fase di esame. La Commissione si è impegnata ad informare il denunciante se l'esame avesse portato a un cambiamento della sua posizione.

Le osservazioni del denunciante in merito alla risposta della Commissione

Il denunciante ha dichiarato di interpretare la risposta della Commissione nel senso che non avrebbe agito con la lettera del 6 marzo 1998 per le ragioni indicate. Nella sostanza, il denunciante ha affermato che aveva fornito informazioni in merito al fatto che gli scambi fra Åland e Finlandia erano favoriti rispetto a quelli fra Åland e altri Stati membri, che le merci provenienti da Åland erano soggette a una minore imposizione rispetto a quelle provenienti dall'esterno e che le persone fisiche e giuridiche che acquistavano merci erano soggette alla tassazione. Il denunciante ha concluso che non era soddisfatto della risposta della Commissione e chiedeva che questa agisse rispetto alla sua denuncia.

E' pertanto emersa chiaramente l'impossibilità di addivenire ad una composizione amichevole del caso.

LA DECISIONE

1 Indebito ritardo e mancata registrazione della lettera del denunciante

1.1 Il denunciante afferma che vi sia stato un indebito ritardo da parte della Commissione europea nel trattare la sua denuncia inviata il 6 marzo 1998. Quando il denunciante ha scoperto che la lettera non era stata registrata come denuncia, ha espresso il parere che la Commissione avrebbe dovuto registrare la lettera come denuncia o per lo meno risponde-

re in tempo debito. Il denunciante ha anche precisato che la Commissione non aveva dato nessuna spiegazione delle sue conclusioni.

1.2 La Commissione ha affermato che la lettera del 6 marzo 1998 non era stata registrata come denuncia, ma allegata al fascicolo della denuncia archiviata IN/P/95/4812. La Commissione aveva informato il denunciante con una telefonata del quadro giuridico generale relativo alle procedure d'infrazione. La lettera non era stata registrata come denuncia separata in quanto, all'esame della stessa non erano emerse nuove circostanze rispetto alle indagini concluse di recente dalla Commissione sull'argomento. La Commissione affermava inoltre che, secondo le sue procedure interne, essa registra come denunce solo quelle lettere che verosimilmente daranno luogo a un'indagine. In risposta alla proposta del Mediatore per una composizione amichevole, la Commissione ha fornito le quattro principali ragioni per cui non aveva proceduto formalmente dopo aver ricevuto la lettera del 6 marzo 1998.

1.3 Nella sua proposta per una risoluzione amichevole, il Mediatore ha dichiarato che rientra nelle pratiche di buona amministrazione rispondere alle lettere dei cittadini in tempo debito e comunicare le ragioni delle decisioni prese. Il Mediatore riconosce che la Commissione ha ora risposto alla lettera del denunciante, indicando le quattro principali ragioni che l'hanno indotta a non procedere formalmente con la lettera ricevuta il 6 marzo 1998. Il Mediatore ritiene tali ragioni congrue con la sostanza della denuncia. Anche se la risposta è stata differita, il Mediatore riconosce le buone intenzioni della Commissione nel voler rispondere al denunciante. Il Mediatore ritiene quindi che non vi sia cattiva amministrazione in merito a questa parte della denuncia.

1.4 Per quanto concerne il fatto che la Commissione non abbia formalmente registrato come denuncia la lettera del 6 marzo 1998, il Mediatore formula le seguenti osservazioni.

1.5 Nella sua indagine di propria iniziativa sulle procedure amministrative della Commissione nel trattare le denunce in merito alla violazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri, (303/97/PD) che è stata chiusa il 13 ottobre 1997, la Commissione ha riconosciuto che i denuncianti hanno un ruolo nelle procedure d'infrazione, in quanto le denunce dei singoli restano la fonte più importante su cui la Commissione basa la sua funzione di controllo dell'applicazione del diritto comunitario. Nel periodo che precede le procedure giudiziarie, i denuncianti godono di garanzie procedurali che la Commissione continua a sviluppare e migliorare. Essa si è dichiarata disponibile a continuare in tal senso. Inoltre, la Commissione ha dichiarato che tutte le denunce che vengono presentate alla Commissione sono registrate, senza eccezione alcuna. Una volta ricevuta una denuncia, la Commissione accusa ricezione della stessa con una lettera e, dopo la registrazione, il denunciante viene informato del seguito dato alla procedura.

1.6 La Commissione ha ritenuto che la lettera del denunciante non fosse una denuncia. Il Mediatore concorda sul fatto che la Commissione goda di una certa discrezionalità nel decidere quali lettere registrare come denunce. Tuttavia, il Mediatore non è convinto che la Commissione abbia spiegato le ragioni per cui la lettera non è stata registrata, sia come denuncia o sotto l'attuale fascicolo di denuncia e in seguito trattata in conformità con le garanzie sancite dall'indagine di propria iniziativa 303/97/PD. In risposta alla proposta del Mediatore per una soluzione amichevole la Commissione non ha in seguito spiegato perché non avesse registrato la lettera come denuncia.

1.7 La lettera del denunciante datata 6 marzo 1998 riguardava una presunta violazione del trattato CE e del protocollo n. 2 dell'Atto di adesione della Finlandia e chiedeva alla Commissione di avviare una procedura contro la Finlandia. Deve pertanto essere stato chiaro alla Commissione che l'intenzione del denunciante era quella di presentare una denuncia formale ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE. In tal senso, occorre precisare che una registrazione formale della lettera non avrebbe comunque impedito alla

Commissione di trarre le conclusioni e di non indagare ulteriormente la questione per le ragioni indicate nella sua lettera del 28 marzo 2001 al denunciante.

1.8 La Commissione dovrebbe agire in conformità con i suoi impegni, così come indicati dall'indagine di propria iniziativa 303/97/PD³⁸. Il mancato rispetto di queste garanzie costituisce un atto di cattiva amministrazione. Nell'attuale denuncia, la Commissione non ha registrato la lettera del denunciante come denuncia, omettendo quindi di compiere un atto conforme alla buona amministrazione. Il Mediatore invierà pertanto un'osservazione critica alla Commissione.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore sulla denuncia, si è ritenuto opportuno formulare le seguenti osservazioni critiche:

La Commissione dovrebbe agire in conformità con gli impegni presi nell'indagine di propria iniziativa 303/97/PD³⁹. Il mancato rispetto di queste garanzie costituisce un atto di cattiva amministrazione. Nella presente denuncia, la Commissione ha omissso di registrare la lettera del denunciante come denuncia, e pertanto non ha operato in conformità con la buona amministrazione.

Per quanto riguarda questo aspetto del caso, il Mediatore ha cercato di addivenire a una risoluzione amichevole, che però non è stata raggiunta. Il Mediatore ha pertanto deciso di chiudere il caso.

RIMBORSO DI DAZI DOGANALI

Decisione sulla denuncia 1278/99/ME presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il denunciante, vicepresidente della British Importers Association (Associazione degli importatori britannici), ha presentato una denuncia al Mediatore europeo nel settembre e nell'ottobre 1999 per conto di uno degli iscritti all'associazione, South Lodge (Imports) Ltd. La denuncia riguardava i dazi doganali in rapporto all'importazione di capi d'abbigliamento in tessuto dalla Cambogia secondo il Sistema di preferenze generalizzate (SPG). L'SPG ha consentito di applicare un'aliquota ridotta di dazi doganali.

Fra il 23 agosto 1994 e il 9 aprile 1996, South Lodge ha effettuato 51 importazioni da diversi fornitori cambogiani. Ogni consegna era accompagnata da un certificato d'origine modello A, e, a norma dell'SPG, veniva sdoganata a tasso zero.

Al fine di verificare che venissero rispettate le norme in materia di origine, una rappresentanza della South Lodge si è recata in Cambogia, dove i fornitori hanno assicurato che i capi d'abbigliamento che stavano fabbricando rispettavano le norme in materia di origine. Nel 1996, South Lodge è stata informata del fatto che i capi d'abbigliamento in tessuto di cui si dichiarava la presunta provenienza cambogiana non rispondevano, in effetti, ai criteri sulle norme d'origine richieste. South Lodge è stata quindi citata davanti alla giurisdizione fiscale del Regno Unito (UK VAT and Duties Tribunal) dai Commissari responsabili in materia di dogane e accise nel Regno Unito. Nella sentenza emessa nel 1999, il tribunale ha riscontrato che le norme d'origine non erano state rispettate, condannando South Lodge al pagamento dei dazi doganali e dell'IVA per un importo pari a £ 336. 000.

Il denunciante sostiene che la Commissione sapeva già nel 1994 che i capi d'abbigliamento tessile potevano non provenire dalla Cambogia, e che quindi non avrebbero potuto soddisfare le norme d'origine. Sembra che quest'informazione sia stata resa disponibile solo

³⁸ Vedi anche la decisione del Mediatore europeo del 7 giugno 2001 sulla denuncia 1194/2000/JMA contro la Commissione europea. Disponibile al sito web del Mediatore: <http://www.euro-ombudsman.eu.int>

³⁹ Vedi anche la decisione del Mediatore europeo del 7 giugno 2001 sulla denuncia 1194/2000/JMA contro la Commissione europea. Disponibile al sito web del Mediatore: <http://www.euro-ombudsman.eu.int>

alla Commissione. Il denunciante ha affermato che South Lodge non avrebbe acquistato capi d'abbigliamento da quei fornitori se fosse stata al corrente delle informazioni in possesso della Commissione. South Lodge è stata informata solo nel 1996, dopo una visita effettuata dalla Commissione in Cambogia.

Secondo il denunciante, la Commissione aveva l'obbligo di notificare agli operatori economici nel 1994, quando ha saputo del fatto che i capi d'abbigliamento in tessuto non provenivano dalla Cambogia e di conseguenza non erano conformi alle norme relative all'origine richiesta. Il denunciante afferma che la Commissione non ha ottemperato agli obblighi a cui era tenuta.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Il Mediatore ha trasmesso la denuncia alla Commissione. Essa, nel suo parere ha dichiarato che nell'agosto del 1994, ha inviato un messaggio che avvisava gli Stati membri dei possibili problemi legati all'importazione di taluni prodotti tessili dalla Cambogia. Il messaggio è stato emesso nell'ambito del regolamento n. 1468/81 sulla mutua assistenza fra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (in seguito sostituito dal regolamento n. 515/97).

L'articolo 19⁴⁰ del regolamento n. 1468/81 recita che "Le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente regolamento sono riservate. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e (...) non possono, in particolare, essere trasmesse a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni comunitarie, sono tenute per le loro funzioni a conoscerle". Alla luce di quanto disposto dal regolamento, la Commissione ha scoperto che non poteva trasmettere al denunciante il messaggio sulla mutua assistenza emesso nel 1994. Inoltre, la Commissione ha dichiarato che il messaggio non conteneva né fatti accertati né una valutazione della portata delle eventuali irregolarità. In esso la Commissione chiedeva agli Stati membri di avviare delle indagini allo scopo di definire la reale provenienza delle merci, che avrebbe potuto essere la Cambogia, fintanto che non si fosse dimostrato il contrario.

Dopo l'invio del messaggio e le indagini condotte dagli Stati membri, la Commissione ha inviato una delegazione in Cambogia nel marzo 1996. Lo scopo della missione era quello di verificare la validità dei certificati d'origine. La missione ha dimostrato che 1463 certificati d'origine erano contraffatti, mentre altri 1716 risultavano contenere inesattezze.

I risultati sono stati comunicati agli Stati membri interessati nell'aprile del 1996, a norma del regolamento n. 1468/81, al fine di avviare le procedure di recupero. La Commissione ha precisato che gli operatori economici vengono informati secondo le disposizioni legislative nazionali dalle autorità nazionali competenti. La Commissione ha inoltre sottolineato che il denunciante era stato informato dall'ufficio del Regno Unito per i dazi doganali e le accise nell'ottobre 1995 e nei mesi di gennaio e aprile 1996, prima e dopo la comunicazione dei risultati della missione in Cambogia.

La Commissione ha concluso asserendo di aver agito secondo quanto disposto dall'ordinamento giuridico vigente.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ribadito quanto lamentato, considerando ridicolo quanto affermato dalla Commissione sul fatto che il messaggio del 1994 agli Stati membri fosse riservato e coperto dal segreto d'ufficio. Il denunciante ha riferito di avvisi pub-

⁴⁰ Articolo 45 del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, attualmente in vigore.

blicati dalla Commissione sulla Gazzetta ufficiale riguardo i certificati d'origine di prodotti provenienti da Israele e Bangladesh. Il denunciante ha anche affermato che il Consiglio aveva chiesto alla Commissione, nel 1996, di esaminare con urgenza il problema SPG (decisione del Consiglio del 28 maggio, 1996, GU 1996 C 170/1), ma fino a quel momento la Commissione non aveva preso nessuna iniziativa al riguardo. In ragione del fatto che la Commissione non aveva informato South Lodge, l'impresa ha dovuto effettivamente cessare l'attività e 46 dei suoi 50 dipendenti hanno perso il posto di lavoro. Il denunciante ha concluso che il punto centrale della denuncia era che la Commissione sapeva dell'esistenza del problema, ma non ha messo al corrente gli operatori economici, pur avendo l'obbligo di farlo.

Ulteriori informazioni

In una ulteriore lettera del 20 gennaio 2000, il denunciante ha riferito il fatto che la Relazione della Commissione sulla missione in Cambogia del 28 marzo 1996 faceva riferimento alle indagini condotte dagli Stati membri nel 1994. Il denunciante riteneva che tali indagini avrebbero dovuto avvisare la Commissione delle irregolarità nelle operazioni del sistema SPG. Il denunciante ha inoltre affermato che dopo quanto scoperto dalla missione in Cambogia nel 1996, la Commissione aveva impiegato altri tre mesi prima di informare gli operatori economici. Il denunciante ha riferito della visita di South Lodge in Cambogia nel 1995 dove la rappresentanza della società aveva incontrato il Primo ministro e altri alti funzionari governativi, i quali avevano dato assicurazioni sul fatto che i capi d'abbigliamento rientravano nel sistema SPG. Nonostante accurate indagini, South Lodge non aveva potuto stabilire con esattezza i fatti.

In un'altra lettera del 2 agosto 2000, il denunciante ha precisato che in Bangladesh, negli ultimi anni sono stati emessi certificati d'origine non validi. Le autorità del Bangladesh hanno rifiutato di rispondere alle richieste di verifica. L'ufficio competente del Regno Unito ha proposto di provvedere alla riscossione dei dazi doganali dovuti, cosa che il denunciante ha accolto con favore, in quanto gli importatori dell'UE non avevano possibilità di controllare la validità di un certificato d'origine di preferenza. Tuttavia, per quanto riguarda la situazione dell'attuale denuncia, poiché le autorità cambogiane cooperano con la Commissione, South Lodge ha dovuto rimborsare i dazi doganali e a causa di ciò la società ha subito un tracollo economico. Poiché le autorità del Bangladesh non hanno cooperato con la Commissione, gli operatori UE che importavano da questo paese non hanno dovuto rimborsare alcun dazio. Il denunciante afferma che in questo vi è stato un trattamento iniquo.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo attenta considerazione del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante e le successive missive, è apparso opportuno svolgere ulteriori indagini. Il Mediatore pertanto ha chiesto alla Commissione di emettere un commento sui tre punti che seguono:

1 il Mediatore ha fatto riferimento alla decisione del Consiglio del 28 maggio 1996 sull'azione di recupero a posteriori dell'obbligazione doganale, nella quale si chiede alla Commissione di condurre uno studio al fine di trovare una soluzione ai problemi dell'azione di recupero e formulare una proposta che copra le situazioni passate e future. Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di tenerlo informato di qualsiasi eventuale studio condotto e, se del caso, dei risultati e delle implicazioni di tale studio per South Lodge. Il Mediatore ha inoltre chiesto alla Commissione di comunicargli qualsiasi altro sviluppo che potesse avere delle implicazioni per South Lodge.

2 Nella sua decisione del 28 maggio 1996, il Consiglio ha ritenuto che il sistema e le norme in vigore nel maggio 1996 fossero iniqui per gli operatori commerciali della

Comunità. La decisione del Consiglio inoltre precisava che la proposta della Commissione avrebbe dovuto coprire anche le situazioni passate. Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di esprimere le sue osservazioni in merito.

3 Il Mediatore ha infine chiesto alla Commissione di commentare le informazioni contenute nelle lettere del denunciante il 20 gennaio e il 2 agosto 2000.

Una copia delle osservazioni del denunciante è stata trasmessa alla Commissione.

Il secondo parere della Commissione

Nel secondo parere formulato, la Commissione ha affermato in sintesi quanto segue:

A seguito della decisione del Consiglio del 28 maggio 1996 in merito all'azione di recupero a posteriori dell'obbligazione doganale, la Commissione ha adottato, il 23 luglio 1997 una comunicazione sulla gestione dei regimi tariffari preferenziali, il documento COM (97) 402 finale. La Comunicazione delinea l'eventuale azione da intraprendere. Per quanto concerne le situazioni pregresse, la comunicazione afferma che sarà necessario dirimere casi sensibili sulla base dei regolamenti esistenti al momento in cui sono stati stabiliti i fatti, conformemente con il precedente giuridico che stabilisce che la verità nel certificato d'origine non è normalmente protetta, ma costituisce un "normale rischio commerciale".

La Commissione ha spiegato che il Codice doganale comunitario è stato modificato per tener conto dei problemi relativi alla buona fede⁴¹. L'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) è stato modificato allo scopo di definire i concetti di errore da parte delle autorità doganali e della buona fede da parte della persona responsabile del pagamento. Gli importatori che hanno agito in buona fede in futuro godranno di un maggior livello di protezione e, in determinate circostanze, non saranno tenuti a rifondere i dazi dovuti.

Per quanto riguarda le lettere del denunciante di gennaio e agosto 2000, la Commissione ha prima precisato che la gestione dei regimi preferenziali riguarda gli operatori economici che beneficiano delle tariffe preferenziali e le autorità di dogana degli Stati membri che verificano le importazioni e le dichiarazioni in dogana. La Commissione non è direttamente coinvolta in queste operazioni, ma se essa viene a conoscenza di frode o cattiva amministrazione (in virtù delle indagini condotte con i funzionari di dogana degli Stati membri o tramite informazioni fornite dagli operatori economici), non vi è nulla che le impedisca di pubblicare un avviso per gli importatori conformemente con la comunicazione della Commissione che precisa le condizioni di informazione degli operatori economici e delle amministrazioni degli Stati membri in materia di regimi tariffari preferenziali in caso di «dubbio fondato» circa l'origine delle merci, il documento COM (2000) 550. In quel contesto e anche con riferimento al secondo punto sollevato dal Mediatore nelle sue successive indagini, la Commissione ha affermato, come precisato nella comunicazione della Commissione sulla gestione dei regimi tariffari preferenziali, che i casi pregressi devono essere risolti sulla base dei regolamenti esistenti al momento in cui si è originata l'obbligazione doganale in questione.

La Commissione ha concluso che la modifica all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del Codice doganale comunitario è entrata in vigore il 19 dicembre 2000. Le situazioni in cui l'obbligazione di dogana si sia prodotta prima del 19 dicembre 2000, dovranno essere trattate secondo la vecchia legislazione, così come interpretata in numerose occasioni dalla Corte di giustizia.

⁴¹ Regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, GU L 311/17 del 2000.

Le seconde osservazioni del denunciante

Nelle osservazioni del denunciante sul secondo parere della Commissione, egli ha sottolineato di ritenere ancora una volta oltraggioso che la Commissione tenesse riservata l'informazione in suo possesso nel 1994 in merito ai problemi con i certificati d'origine emessi in Cambogia. La Commissione ha l'obbligo di occuparsi delle PMI dell'UE e dovrebbe e deve assicurare che tali questioni vengano pubblicate e rese note agli operatori economici. Il denunciante ha dichiarato che in nessuno dei pareri della Commissione ha trovato un riferimento alle sue giustificazioni per la mancata informazione fornita agli operatori economici. Inoltre, il denunciante ha fornito la prova che la Commissione sapeva dei problemi già nel 1994, aggiungendo che la Commissione non aveva espresso nessun commento al riguardo.

Il denunciante ha fatto riferimento alla lettera del ministero del Commercio cambogiano al presidente della Commissione in cui le autorità cambogiane accettano la responsabilità per gli errori nei certificati d'origine. Nel caso del Bangladesh, poiché le autorità non hanno cooperato con la Commissione, non è stata emessa alcuna richiesta di rimborso. Il denunciante trovava questa situazione iniqua.

Il denunciante ha precisato che il secondo parere della Commissione riguardava la questione delle situazioni future che erano ora contemplate nel Codice doganale comunitario entrato in vigore il 19 dicembre 2000, quattro anni dopo che il Consiglio ha chiesto alla Commissione di occuparsi della questione. Tuttavia, la Commissione non ha ritenuto di dover trovare una soluzione anche per situazioni pregresse.

Il denunciante ha inoltre affermato di non aver trovato riferimenti da parte della Commissione sul fatto che la situazione in cui si trovavano gli operatori che importavano dal Bangladesh fosse trattata in modo differente rispetto alla situazione cambogiana.

Il denunciante ha concluso che i punti di base della denuncia erano prima di tutto che la Commissione sapeva nel 1994 che vi era un problema con i certificati di origine emessi in Cambogia, e in secondo luogo che il Consiglio aveva chiesto alla Commissione di trovare una soluzione ai problemi sia passati sia futuri.

LA DECISIONE

1 La presunta mancata opera d'informazione da parte della Commissione nei confronti degli operatori economici

1.1 Secondo il denunciante, la Commissione aveva l'obbligo di notificare agli operatori economici nel 1994, quando è venuta a sapere del fatto che i capi d'abbigliamento in tessuto non potevano provenire dalla Cambogia e di conseguenza non rispettavano le norme relative all'origine. Il denunciante ha affermato che la Commissione ha omesso di adempiere ai suoi obblighi. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha fatto riferimento agli avvisi pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale relativa ai certificati d'origine da Israele e Bangladesh. Il denunciante ha affermato che la South Lodge, in quanto operatore economico, ha subito un trattamento iniquo a causa dell'omissione della Commissione, che non ha pubblicato un avviso simile relativo ai capi d'abbigliamento provenienti dalla Cambogia.

1.2 La Commissione ha dichiarato che nell'agosto del 1994, ha inviato un messaggio che avvisava gli Stati membri dei possibili problemi relativi alle importazioni di taluni prodotti tessili dalla Cambogia. Tale messaggio non poteva essere inviato al denunciante perché emesso a norma del regolamento n. 1468/81 che impone che tali informazioni siano riservate e coperte dal segreto d'ufficio. Dopo che la Commissione ha inviato una delegazione in Cambogia per verificare la validità dei certificati d'origine, essa ne ha informato gli Stati membri. Secondo la Commissione, gli operatori economici sono informati dalle auto-

rità nazionali competenti conformemente alle disposizioni legislative nazionali. La Commissione non ha fatto commenti specifici sugli avvertimenti relativi a Bangladesh e Israele, ma ha affermato che non vi è nulla che impedisca di pubblicare un avviso per gli importatori conformemente alla comunicazione della Commissione dell'8 settembre 2000 sulle informazioni agli operatori economici e le amministrazioni degli Stati membri riguardanti i casi di ragionevole dubbio rispetto all'origine delle merci.

1.3 Il Mediatore osserva che le disposizioni di legge relative contengono l'obbligo per la Commissione di comunicare le informazioni agli Stati membri. La legislazione non contiene, tuttavia, nessun obbligo esplicito per la Commissione di informare gli operatori economici⁴².

1.4 In ogni caso, il Mediatore rileva che la Commissione riconosce che l'obbligo di segretezza contemplato dal regolamento n. 1468/81 non impedisce di pubblicare annunci di avviso agli operatori economici conformemente con la comunicazione della Commissione sull'argomento, pubblicata nel 2000⁴³. Poiché una comunicazione non cambia la legge, la Commissione avrebbe potuto pubblicare prima tali annunci, come ha fatto nel caso del Bangladesh e di Israele⁴⁴. Il Mediatore ha anche osservato che il Consiglio ha dato istruzioni alla Commissione di esaminare i problemi nel 1996, al fine di trovare una soluzione al trattamento iniquo degli operatori commerciali della Comunità che non avrebbero potuto ragionevolmente rilevare irregolarità negli atti delle autorità di paesi terzi⁴⁵. Inoltre, il bisogno di pubblicare avvisi era stato già messo in rilievo nel 1997 dalla comunicazione della Commissione sulla gestione di regimi tariffari preferenziali⁴⁶, così come nella risoluzione del Parlamento su detta comunicazione⁴⁷.

1.5 Operare con coerenza rientra nell'ambito della buona prassi amministrativa. Durante l'indagine del Mediatore in merito alla denuncia presentata, la Commissione non ha fornito nessuna spiegazione del motivo per cui non ha pubblicato un avviso nel 1994 in merito alle importazioni di capi d'abbigliamento tessile dalla Cambogia, pur avendo pubblicato simili avvisi a beneficio degli importatori di talune merci dal Bangladesh e da Israele nel 1997. Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto operare con coerenza, facendo pubblicare un avviso sui capi d'abbigliamento tessile dalla Cambogia a tempo debito.

2 La decisione del Consiglio in merito alla richiesta della Commissione di effettuare uno studio

2.1 Il denunciante ha affermato che il Consiglio aveva chiesto alla Commissione nel 1996 di esaminare con urgenza il problema dell'SPG (decisione del Consiglio del 28 maggio 1996, GU 1996 C 170/1), ma fino ad oggi la Commissione non ha ottemperato a tale richiesta.

⁴² Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario, GU L 302/1 del 1992, e regolamento (CEE) del Consiglio n. 1468/81 del 19 maggio 1981 (successivamente modificato dal regolamento (CEE) n. 945/87, GU L 90/3 del 1987) relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola, GU L 144/1 del 1981 (regolamento attualmente in vigore, benché sostituito in seguito dal regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola, GU 1997 L 82/1.)

⁴³ Comunicazione COM (2000) 550 dell'8 settembre 2000 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che precisa le condizioni di informazione degli operatori economici e delle amministrazioni degli Stati membri in materia di regimi tariffari preferenziali in caso di "dubbio fondato" circa l'origine delle merci, GU C 348/4 del 2000.

⁴⁴ Vedi: Avviso della Commissione agli importatori – Prodotti tessili importati nella Comunità dal Bangladesh secondo il Sistema di preferenze generalizzate (SPG), GU 1997 C 107/16 e Avviso agli importatori, importazioni da Israele nella Comunità, GU 1997 C 338/13.

⁴⁵ Decisione del Consiglio del 28 maggio 1996 relativa alla riscossione a posteriori dell'obbligazione doganale, GU C 170/1 del 1996.

⁴⁶ Documento COM (97) 402 finale.

⁴⁷ Risoluzione sulla comunicazione della commissione sulla gestione di regimi tariffari preferenziali (COM(97)0402 C4-0447/97), GU 1998 C 341/145.

2.2 La Commissione ha dichiarato di aver adottato la comunicazione sulla gestione di regimi tariffari preferenziali, documento COM (97) 402 finale. Per quanto concerne i casi precedenti, la comunicazione afferma che questi dovrebbero essere affrontati sulla base dei regolamenti esistenti al tempo in cui si sono accertati i fatti, conformemente con i precedenti legali che sanciscono che la veridicità del certificato d'origine non è normalmente protetta, ma costituisce un "normale rischio commerciale".

2.3 Il Mediatore osserva che, a seguito della decisione del Consiglio sull'azione di recupero a posteriori dell'obbligazione doganale⁴⁸, la Commissione, il 23 luglio 1997 ha adottato una comunicazione sulla gestione di regimi tariffari preferenziali, il documento COM (97) 402 definitivo. Il Mediatore ha tenuto conto della conclusione della comunicazione e osserva che il quadro giuridico è stato adattato per poter meglio affrontare situazioni simili in futuro. Sembra che non vi sia stata cattiva amministrazione per quanto attiene questa parte della denuncia.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte nell'ambito della denuncia, il Mediatore ha ritenuto necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:

Operare con coerenza rientra nell'ambito della buona prassi amministrativa. Durante l'indagine effettuata in merito alla denuncia, la Commissione non ha fornito alcuna spiegazione dei motivi per cui non aveva pubblicato un avviso nel 1994 in merito alle importazioni di capi d'abbigliamento dalla Cambogia, pur avendo pubblicato simili avvisi a beneficio degli importatori di talune merci provenienti da Bangladesh e Israele nel 1997. La Commissione quindi avrebbe dovuto agire con coerenza, pubblicando a tempo debito un avviso in merito ai capi d'abbigliamento provenienti dalla Cambogia.

Poiché questo aspetto del caso riguarda le procedure che concernono eventi specifici del passato, non si è ritenuto opportuno cercare di addivenire a una composizione amichevole della questione. Il Mediatore pertanto ha deciso di chiudere il caso.

MANCATA MOTIVAZIONE DEL RIFIUTO DI CONCEDERE L'ACCESSO A DOCUMENTI SULLA BASE DELLA DECISIONE 94/90

Decisione sulla denuncia 374/2000/ADB (confidenziale) presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il denunciante è un cittadino dell'Unione europea che risiede stabilmente in un'isola dei Caraibi. Egli voleva ottenere alcune informazioni in merito ad un progetto inteso al ripristino di un tratto stradale sull'isola dove abita. Poiché il denunciante ha ritenuto che l'Unione europea avesse in programma di finanziare i lavori in questione, si è messo in contatto con la Commissione europea per avere chiarimenti riguardo all'interesse pubblico del progetto e per ottenere alcuni documenti ad esso attinenti.

Il denunciante era dell'avviso che questi lavori di viabilità non fossero necessari in questa zona dell'isola la quale aveva altre priorità, che il parlamento locale non disponesse delle risorse finanziarie adeguate per mantenere la strada in questione ed, infine, che l'intero progetto avesse un impatto negativo sotto il profilo ambientale e sociologico. In sintesi, il denunciante riteneva che l'Unione europea non avrebbe dovuto finanziare il progetto.

In considerazione del fatto che gli era stato negato l'accesso ai documenti richiesti e che il progetto non era stato valutato in modo adeguato, il denunciante ha presentato al Mediatore europeo una denuncia.

⁴⁸

Decisione del Consiglio del 28 maggio 1996 relativa alla riscossione a posteriori dell'obbligazione doganale, GU C 170/1 del 1996.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Il parere espresso dalla Commissione europea in merito alla presente denuncia è stato in sintesi il seguente:

Il governo locale aveva identificato i lavori di ripristino dell'asse stradale cui si riferiva il denunciante quale possibile attività da finanziare a titolo del FES (Fondo europeo di sviluppo). Il progetto mirava a migliorare la vita economica di un'area attrattiva dell'isola, sfavorita e di difficile accesso a causa di una strada fangosa.

Il denunciante ha presentato doglianze relative al progetto dalla fine del 1998. Alle questioni sollevate nelle sue lettere è stato risposto in tre diverse occasioni, ossia il 26 gennaio, il 15 febbraio e l'8 marzo 1999. Considerata la fase preliminare in cui si trovava il progetto, le informazioni fornite al denunciante sono state adeguate.

Secondo la Commissione: *“I documenti richiesti [dal denunciante] sono tutti documenti interni della Commissione volti ad agevolare l'identificazione e l'istruzione del progetto. I documenti che si riferiscono alla fase di identificazione del presente progetto sono preliminari e riguardano aspetti differenti del piano proposto. Fino a quando un progetto non raggiunge un certo livello di maturità, potrebbe rivelarsi controproducente e a volte fuorviante rendere pubblico qualsiasi dei documenti pertinenti.”*

La Commissione ha dichiarato di essere consapevole dell'eventuale impatto negativo del progetto e che non aveva alcuna intenzione di finanziarlo a queste condizioni. I lavori che erano stati eseguiti in loco devono essere stati finanziati con risorse locali.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante non ha presentato alcuna osservazione.

LA DECISIONE

1 Informazioni fornite al denunciante

1.1 Il denunciante ha affermato che la Commissione ha rifiutato di divulgare i documenti da lui richiesti.

1.2 La Commissione ha sostenuto che il denunciante è stato adeguatamente informato e che potrebbe rivelarsi controproducente e a volte fuorviante rendere pubblici documenti preliminari.

1.3 Con una decisione dell'8 febbraio 1994 la Commissione ha adottato un codice di condotta sull'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione⁴⁹. Obiettivo della decisione in questione è dare effetto al principio generale secondo cui il pubblico deve avere il più ampio accesso possibile all'informazione, nella prospettiva di rafforzare la natura democratica delle istituzioni e la fiducia dei cittadini nei confronti dell'amministrazione. Come ha stabilito il Tribunale di primo grado, la decisione 94/90 è un atto che attribuisce ai cittadini determinati diritti legali di accedere ai documenti della Commissione⁵⁰, e risulta che possa essere applicata in via generale alle domande di accesso ai documenti⁵¹.

⁴⁹ Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 1994, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (94/90/CECA, CE, Euratom), GU L 46 del 18.2.1994, pagg. 58 - 61.

⁵⁰ Causa T-105/95, WWF UK/Commissione, Raccolta della giurisprudenza 1997, pag. II-0313, punto 55.

⁵¹ Causa T-124/96, Interporc/Commissione, Raccolta della giurisprudenza 1998, pag. II-0231, punto 48.

1.4 Il codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione prevede un regime limitato di eccezioni al diritto di accesso ai documenti. La Commissione non ha assunto come base nessuna di dette eccezioni per motivare il rifiuto di divulgare i documenti oggetto della domanda del denunciante. In assenza di una motivazione di questa natura, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non avesse preso in considerazione la richiesta avanzata dal denunciante alla luce della decisione 94/90 da essa adottata. Ciò ha costituito un episodio di cattiva amministrazione.

2 Adeguatezza del progetto e finanziamento da parte della Commissione europea

2.1 Il denunciante riteneva che il progetto avesse un impatto negativo e che quindi non dovesse beneficiare di un finanziamento a titolo del FES. La Commissione ha informato il Mediatore di non ignorare tale situazione e che non aveva finanziato il progetto.

2.2 Il Mediatore non ha riscontrato cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, è risultato necessario formulare l'osservazione riportata in appresso:

Il codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione prevede un regime limitato di eccezioni al diritto di accesso ai documenti. La Commissione non ha assunto come base nessuna di dette eccezioni per motivare il rifiuto di divulgare i documenti oggetto della domanda del denunciante. In assenza di una motivazione di questa natura, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non avesse preso in considerazione la richiesta avanzata dal denunciante alla luce della decisione 94/90 da essa adottata. Ciò ha costituito un episodio di cattiva amministrazione.

In considerazione del fatto che non è risultato che il denunciante abbia mostrato un qualsiasi particolare interesse ad ottenere, oltre alle informazioni che gli sono state fornite nel corso della presente indagini, i documenti che aveva richiesto inizialmente, il Mediatore ha deciso di archiviare il caso.

OBBLIGO DELLA COMMISSIONE DI SPIEGARE LE RAGIONI SU UNA DENUNCIA BASATA SULL'ARTICOLO 226

Decisione sulla denuncia 493/2000/ME presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

La presidente dell'associazione "Väst kustbanans Framtid" ha presentato una denuncia al Mediatore europeo nell'aprile 2000. Essa si era rivolta alla Commissione europea denunciando il mancato rispetto da parte della Svezia della direttiva 85/337/CEE⁵² e della direttiva 92/43/CEE⁵³ relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. La denuncia presentata al Mediatore riguardava il modo di trattare la sua denuncia da parte della Commissione.

Il 2 giugno 1997, la denunciante ha presentato una denuncia alla Commissione in merito a una Valutazione d'impatto ambientale (VIA) realizzata per il collegamento ferroviario Väst kustbanan nel sud della Svezia. Per tali collegamenti erano state effettuate già due VIA, (i) Väst kustbanan Förslöv-Ängelholm, Miljökonsekvensbeskrivning för sträckan Förslöv-Norra delen av Skälderviken, datata 10 febbraio 1995, e (ii) Väst kustbanan Förslöv-Ängelholm, Miljökonsekvensbeskrivning för sträckan Lingvallen-Ängelholms stationsområde, datata 21 maggio 1996. La denuncia riguardava principalmente la seconda VIA ed è stata registrata dalla Commissione col numero di denuncia P-97/4837. Con lettera del 19 gennaio e del 9 febbraio 1998, la denunciante protestava contro la classifi-

⁵² Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175/40 del 1985.

⁵³ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206/7 del 1992.

cazione della zona di Skälderviken, anch'essa situata nel sud della Svezia, secondo la cosiddetta direttiva "habitat". La denuncia è stata trattata dalla Commissione congiuntamente con quella del 2 giugno 1997. Dal mese di marzo al mese di giugno 1998, la denunciante ha inviato ulteriori informazioni alla Commissione.

Nella lettera datata 10 agosto 1998, la Commissione ha concluso che non vi era violazione della legislazione comunitaria in materia di tutela dell'ambiente ed ha proposto di chiudere la procedura entro un mese, a meno che la denunciante non facesse pervenire nuove informazioni.

Nell'aprile 2000, la denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore, nella quale affermava che la VIA effettuata per il collegamento ferroviario Väst kustbanan, tratto Lingvallen-Ängelholms stationsområde, era inadeguata in quanto la valutazione non copriva tutti gli elementi pertinenti. Pertanto, la Svezia avrebbe commesso una violazione di quanto disposto dalla direttiva 85/337/CEE. Inoltre, la VIA per il tratto Lingvallen-Ängelholms stationsområde, sembrava essere stata consegnata troppo tardi dalle autorità svedesi. La denunciante sosteneva che la Commissione non avrebbe quindi dovuto accettare tale VIA.

La denunciante ha affermato inoltre che la Commissione avrebbe dovuto assicurare la designazione della zona di Skälderviken come sito della rete Natura a norma della direttiva 92/43/CEE.

La denuncia era contenuta di descrizioni dettagliate dell'ambiente e dei dintorni delle zone oggetto della denuncia.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato che la denuncia presentata il 2 giugno 1997 era stata dichiarata ricevibile il 25 novembre 1997. In seguito, la denunciante è stata informata sulle indagini e le azioni della Commissione con le lettere datate 9 e 23 febbraio, 10 agosto, 3 e 10 settembre 1998, 15 febbraio e 8 giugno 1999. La Commissione ha anche precisato che il fatto di avviare una procedura d'infrazione a carico di uno Stato membro rientra nei poteri discrezionali della Commissione, cosa di cui la denunciante era stata informata. La Commissione riteneva che la denuncia non riguardasse la trattazione della denuncia sottopostale, ma piuttosto la valutazione fatta dalla Commissione.

Per quanto concerne le VIA effettuate dalle autorità svedesi il 10 febbraio 1995 e il 21 maggio 1996, la Commissione ha ritenuto che tali VIA soddisfacessero i requisiti della direttiva 85/337/CEE in merito al progetto di ferrovia in questione. Inoltre, successive informazioni fornite dalla denunciante non dimostravano che la valutazione fosse inadeguata. La Commissione ha dichiarato che, nell'esame dei VIA, ha posto particolare attenzione alle questioni legate alle procedure, in quanto la direttiva 85/337/CEE regola piuttosto la procedura che la sostanza o la qualità della valutazione.

Per quanto concerne la classificazione della zona Skälderviken secondo la direttiva 92/43/CEE, la Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite dalla denunciante non costituissero una prova d'infrazione di detta direttiva.

Il 10 agosto 1998, la Commissione ha notificato alla denunciante la sua posizione in relazione ad entrambe le direttive 85/337/CEE e 92/43/CEE e le ha dato l'opportunità di fornirle nuove informazioni prima di procedere all'archiviazione. Nel mese di agosto, settembre e ottobre 1998, la denunciante ha inviato altre informazioni alla Commissione. Il 15 febbraio 1999, la Commissione ha nuovamente notificato alla denunciante la sua posi-

zione, vale a dire che non ravvisava alcuna violazione del diritto comunitario, e ha invitato la denunciante a produrre nuovi elementi entro un mese. Poiché la lettera successiva dalla denunciante, datata il 12 marzo 1999 non apportava nuovi elementi di prova a sostegno di quanto denunciato, l'8 giugno 1999 la Commissione ha informato la denunciante di aver chiuso il caso.

La Commissione ritiene pertanto di aver adempiuto ai suoi obblighi rispetto al dovere d'informazione della denunciante.

La Commissione infine ha fatto riferimento alle informazioni contenute nella denuncia presentata al Mediatore europeo, in merito a talune informazioni di base e descrizioni del modo in cui fosse stata trattata la vicenda dalle autorità nazionali. La Commissione ha dichiarato che avrebbe esaminato le nuove informazioni e tenuto al corrente la denunciante se queste avessero messo in luce elementi che potessero indurre la Commissione a rivedere le sue precedenti conclusioni.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni, la denunciante ha ribadito la sua denuncia e descritto in dettaglio l'ambiente della zona e identificato in che misura non erano state rispettate le direttive 85/337/CEE e 92/43/CEE da parte delle autorità svedesi. La denunciante ha dichiarato che le violazioni identificate avrebbero dovuto essere individuate dalla Commissione tramite le risposte ottenute dalle autorità svedesi alle sue domande.

La denunciante ha sottolineato il fatto che la VIA effettuata per il collegamento ferroviario Väst kustbanan, tratto Lingvallen-Ängelholms stationsområde, è stata completata il 21 maggio 1996, mentre la decisione di approvare la costruzione di quel tratto era già stata presa dalle autorità svedesi il 15 maggio 1995. Questo fatto di per se costituiva una violazione. Se le autorità avessero rispettato il diritto comunitario, l'associazione Väst kustbanans Framtid e altre interessate avrebbero avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sulla VIA effettuata.

La denunciante inoltre ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto identificare le basi giuridiche su cui fondare la sua posizione in merito al fatto che non vi era stata violazione.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo attenta considerazione del parere della Commissione e delle osservazioni della denunciante, è apparsa evidente la necessità di ulteriori indagini.

Il Mediatore pertanto ha chiesto alla Commissione di commentare in primo luogo il fatto che la decisione di approvare la costruzione del collegamento ferroviario Väst kustbanan fosse stata presa dalle autorità svedesi il 15 maggio 1995, mentre la VIA per il tratto Lingvallen-Ängelholms stationsområde era stata completata solo il 21 maggio 1996. Secondo la denunciante ciò costituiva una violazione del diritto comunitario (direttiva 85/337/CEE). Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di esprimersi al riguardo e spiegare i motivi per cui era giunta alla conclusione che non vi fosse stata violazione. In secondo luogo, per quanto concerne quanto sostenuto per la classificazione dell'area Skälderviken secondo la direttiva 92/43/CEE, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di informarlo in merito ad eventuali esami condotti, come menzionato dalla Commissione nel suo parere.

Il Mediatore ha chiesto alla Commissione una copia della VIA effettuata per il tratto Lingvallen-Ängelholms stationsområde, ed ha inviato una copia delle osservazioni della denunciante alla Commissione per eventuali commenti.

Il secondo parere della Commissione

Per quanto concerne il fatto che la decisione di approvare la costruzione del tratto ferroviario Väst kustbanan fosse stata presa dalle autorità svedesi il 15 maggio 1995 e che la VIA per il tratto Lingvallen-Ängelholms stationsområde fosse stata completata il 21 maggio 1996, la Commissione ha dichiarato di aver informato la denunciante dei suoi poteri discrezionali di avviare una procedura d'infrazione. Dopo aver ricevuto le valutazioni relative dalla Svezia e averle esaminate, la Commissione ha informato la denunciante, il 10 agosto 1998 e il 15 febbraio 1999, che le informazioni ricevute non evidenziavano alcuna prova che le valutazioni effettuate non ottemperassero a quanto disposto dalla direttiva 85/337/CEE.

Per quanto concerne la classificazione di Skälderviken, la Commissione ha dichiarato che dopo aver esaminato le informazioni fornite con la denuncia presentata al Mediatore, nonché quelle relative alla denuncia specifica rivolta alla Commissione il 31 ottobre 2000, la Commissione ha aperto una nuova pratica col numero di protocollo P-00/5160/Svezia. La nuova denuncia riguardava svariate problematiche, inclusa la classificazione dell'area Skälderviken come sito Natura 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE. Il 6 dicembre 2000, la denunciante ha fornito nuove ed esaurienti informazioni e con le lettere del 29 novembre e 12 dicembre 2000, la Commissione ha informato la denunciante di aver esaminato quanto ricevuto e di non aver ancora concluso la sua valutazione in merito a quanto sostenuto dalla denunciante. La Commissione ha inoltre sottolineato che, appena concluso l'esame, avrebbe informato la denunciante dell'azione da intraprendere.

Inoltre, per quanto concerne la valutazione generale della proposta svedese all'elenco dei siti di Natura 2000 secondo la direttiva "habitat", la Commissione ha deciso, il 22 dicembre 2000, di citare dinanzi alla Corte di giustizia la Svezia per non aver proposto un elenco completo. La Commissione da allora ha ricevuto comunicazione che la Svezia sta attualmente stilando una nuova designazione e proposta dei siti per la zona di Skälderviken.

Copie delle due VIA relative alla denuncia sono state allegate al parere.

Le seconde osservazioni della denunciante

Nelle sue seconde osservazioni, la denunciante ha nuovamente presentato informazioni dettagliate sulla misura in cui la valutazione non ha assolto ai requisiti previsti dalle disposizioni della direttiva 85/337/CEE, descrivendo inoltre alcuni contatti procedurali avuti con le autorità svedesi in merito alla classificazione dell'area Skälderviken secondo la direttiva.

LA DECISIONE

1 Le conclusioni della Commissione in merito al fatto che non vi è stata violazione della direttiva 85/337/CEE

1.1 Secondo la denunciante, la VIA effettuata per il collegamento ferroviario Väst kustbanan, tratto Lingvallen-Ängelholms stationsområde, era inappropriata, in quanto la valutazione non copriva tutti gli elementi pertinenti. Inoltre, la Svezia non aveva adempiuto a quanto disposto dalla direttiva 85/337/CEE. Peraltro, la VIA sembrava essere stata presentata troppo tardi dalle autorità svedesi. La denunciante affermava che la Commissione non avrebbe quindi dovuto accettare la VIA.

1.2 La Commissione ha dichiarato che per quanto concerneva le due VIA condotte dalle autorità svedesi, la Commissione ha ritenuto che soddisfacevano i criteri della direttiva 85/337/CEE in merito al progetto ferroviario in questione. Secondo la Commissione, non è stata fornita alcuna prova a dimostrazione del contrario. Quando la denunciante ha pre-

cisato che la decisione di approvare la costruzione del collegamento ferroviario Väst kustbanan era stata presa dalle autorità svedesi il 15 maggio 1995 e la VIA per il tratto Lingvallen-Ängelholms stationsområde era stata completata solo il 21 maggio 1996, la Commissione ha risposto informando la denunciante dei suoi poteri discrezionali in merito all'avvio delle procedure di infrazione.

1.3 Per quanto concerne le contestazioni della denunciante sull'inadeguatezza della VIA, il Mediatore osserva che la direttiva 85/337/CEE chiede agli Stati membri di determinare, al loro giudizio, quali siano le informazioni da fornire. In questo caso, l'indagine del Mediatore non ha evidenziato prove a sostegno del fatto che la Commissione non avesse il diritto di ritenere che lo Stato membro abbia ottemperato ai suoi obblighi a norma della direttiva 85/337/CEE per quanto concerne l'appropriatezza delle informazioni fornite nella VIA.

1.4 Per quanto riguarda quanto sostenuto dalla denunciante in merito alla data in cui è stata effettuata la VIA, il Mediatore osserva che la Commissione ha fatto riferimento ai suoi poteri discrezionali per avviare una procedura d'infrazione. Se ciò ha significato che la Commissione aveva usato il suo potere discrezionale per chiudere il caso, malgrado l'esistenza delle prove a sostegno di una violazione, allora la Commissione avrebbe dovuto dirlo a chiare lettere. Se, d'altro canto, la Commissione riteneva che non vi fosse stata violazione, non si comprende perché abbia fatto riferimento al suo potere discrezionale. Non resta quindi che concludere che la ragione per cui la Commissione aveva deciso di chiudere il caso resta poco chiara.

1.5 Motivare le proprie decisioni costituisce un atto di buona prassi amministrativa. Le ragioni addotte dovrebbero essere appropriate, chiare e sufficienti. Nel caso in questione, il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia motivato la sua decisione. Il Mediatore emetterà pertanto un'osservazione critica rivolta alla Commissione.

2 La classificazione della zona Skälderviken secondo la direttiva 92/43/CEE

2.1 La denunciante afferma che la Commissione avrebbe dovuto assicurare che l'area di Skälderviken fosse designata come sito della rete Natura a norma della direttiva 92/43/CEE.

2.2 All'inizio, la Commissione ha spiegato che le informazioni fornite dalla denunciante non costituivano una prova dell'avvenuta violazione della direttiva 92/43/CEE. Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite tramite la denuncia presentata al Mediatore, e la successiva documentazione aggiuntiva, la Commissione ha aperto un nuovo fascicolo sulla classificazione dell'area di Skälderviken come sito Natura 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE. La Commissione non aveva ancora completato la sua valutazione, ma sottolineava che, dopo un attento esame delle informazioni, avrebbe informato la denunciante delle azioni intraprese.

2.3 Il Mediatore osserva che questa parte della denuncia è ancora in fase d'esame da parte della Commissione, sulla base di ulteriori informazioni fornite dalla denunciante. La Commissione si è impegnata ad informare la denunciante dei risultati ottenuti. Non si è pertanto trattato di un caso di cattiva amministrazione per quanto concerne questa parte della denuncia.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in merito alla denuncia, pare opportuno formulare le seguenti osservazioni critiche:

In merito a quanto sostenuto dalla denunciante rispetto alla data di preparazione della VIA, il Mediatore osserva che la Commissione ha fatto riferimento ai suoi poteri discrezionali di avvio di una procedura d'infrazione. Se il significato era che la Commissione

aveva deciso, in base ai suoi poteri discrezionali, di chiudere il caso nonostante la prova di effettiva violazione, la Commissione avrebbe dovuto affermarlo a chiare lettere. Se, d'altro canto, la Commissione riteneva che non vi fosse stata violazione, non si comprende perché abbia fatto riferimento al suo potere discrezionale. Non resta quindi che concludere che la ragione per cui la Commissione aveva deciso di chiudere il caso resta poco chiara.

Motivare le proprie decisioni costituisce un atto di buona prassi amministrativa. Le ragioni addotte dovrebbero essere appropriate, chiare e sufficienti. Nel caso in questione, Mediatore ritiene che la Commissione non abbia motivato la sua decisione.

Poiché questo aspetto del caso riguarda le procedure relative a specifici eventi passati, non si è ritenuto opportuno ricercare una composizione amichevole del caso. Il Mediatore pertanto ha deciso di chiudere il caso.

MANCATA RISPOSTA *LA DENUNCIA* AL RICORSO DEL DENUNCIANTE

Decisione sulla denuncia 729/2000/OV presentata contro la Commissione europea

Nel maggio 2000 il signor J. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro la Commissione europea relativa al concorso generale COM/A/12/98 cui egli aveva partecipato. Il 30 aprile 1999 il capo dell'unità "Concorsi" ha informato il denunciante che aveva totalizzato 19,867/40 punti nel test a), laddove il punteggio minimo richiesto era 20/40, e che pertanto non era stato ammesso alle prove scritte. Il denunciante ha asserito che la Commissione, onde garantire l'uguaglianza tra i candidati, aveva "neutralizzato" alcune delle domande, tra cui la n. 27 del test a), che si erano dimostrate ambigue. Il denunciante ha fatto presente che la domanda n. 27, ossia quella neutralizzata, a cui tuttavia egli aveva risposto in modo corretto, era inequivocabile e non dava adito alla benché minima ambiguità. Egli riteneva che non fosse giustificato il fatto di non ammetterlo alla fase successiva del concorso per colpa della Commissione (l'eliminazione di una domanda ambigua). In occasione di un precedente concorso generale la domanda non era stata annullata, bensì a tutti i candidati era stato attribuito un punto in più.

Il 13 luglio 1999 il denunciante, agente ausiliario presso la Commissione, ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 90 dello statuto del personale (R 463/99) contro la decisione della Commissione di neutralizzare alcune domande. Il ricorrente ha espresso il proprio punto di vista in occasione di una consultazione interservizi svoltasi il 29 settembre 1999 cui ha partecipato, e ha spiegato il ricorso iniziale in un'ulteriore lettera del 14 ottobre 1999. Il 18 febbraio 2000 l'autorità che ha il potere di nomina ha respinto il ricorso in parola confermando l'esclusione del denunciante dal concorso. Quest'ultimo ha tuttavia affermato che la decisione definitiva dell'autorità che ha il potere di nomina non teneva conto delle informazioni che risultavano dalla consultazione interservizi e dall'ultima lettera da lui inviata. Inoltre, la Commissione non aveva fornito alcuna risposta entro il termine previsto di quattro mesi.

Il denunciante ha pertanto scritto al Mediatore sostenendo che 1) la Commissione aveva eliminato la domanda n. 27 dalla prova di preselezione a) senza seguire una procedura regolare e avrebbe dovuto fornirgli una giustificazione, soprattutto per quanto riguarda il fatto che una domanda simile non era stata cancellata in un precedente concorso generale, 2) la decisione del 18 febbraio 2000 dell'autorità che ha il potere di nomina non prendeva in considerazione le informazioni che risultavano dalla consultazione interservizi e dalla lettera del denunciante del 14 ottobre 1999, e infine 3) che la Commissione non aveva fornito alcuna risposta entro il termine di quattro mesi al ricorso presentato dal denunciante in data 13 luglio 1999.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Per quanto attiene alla prima doglianza relativa alla presunta soppressione non regolare della domanda n. 27 dalla prova di preselezione a), la Commissione ha fatto riferimento alla decisione adottata del Mediatore europeo in merito alla denuncia 761/99/BB presentata contro la Commissione. Questa denuncia, sporta da un candidato che aveva partecipato al concorso generale COM/A/11/98, era simile a quella del denunciante in questione. La Commissione ha pertanto richiamato l'attenzione sul punto 2.3 della decisione del Mediatore, la quale, sulla base delle indagini svolte in merito alla denuncia, stabiliva che "non risulta che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione". La commissione ha fatto presente che la commissione giudicatrice aveva deciso di escludere la domanda n. 27 dalla prova di preselezione a) per tutti i candidati poiché aveva constatato che era ambigua. La Commissione ha aggiunto che ogni commissione giudicatrice è indipendente.

Per quanto riguarda la seconda e la terza doglianza, la Commissione ha dichiarato che il denunciante aveva presentato reclamo all'autorità che ha il potere di nomina ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 dello statuto del personale. Il segretariato generale aveva registrato detto reclamo in data 23 luglio 1999. L'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto del personale stabilisce che "l'autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell'articolo 91".

Il denunciante era stato informato con lettera del 30 novembre 1999 che la sua richiesta era stata respinta con decisione implicita del 23 novembre 1999 e che successivamente gli sarebbe stata inviata la comunicazione ufficiale. Dopo aver ricevuto questa lettera, il denunciante avrebbe potuto decidere di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, possibilità, questa, che egli stesso ha menzionato nella sua lettera del 14 ottobre 1999.

Il ricorso è stato successivamente respinto con decisione esplicita del 18 febbraio 2000. Ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 3, secondo trattino, il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia iniziava nuovamente a decorrere a partire da quella data. Pertanto, se il denunciante riteneva che la risposta fornita dall'autorità che ha il potere di nomina non fosse soddisfacente o completa, poteva di nuovo prendere in considerazione il fatto di presentare ricorso dinanzi alla Corte entro tre mesi dalla data in questione. Il denunciante ha deciso ancora una volta di non agire in tal senso.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante non ha formulato alcuna osservazione in merito al parere della Commissione.

LA DECISIONE

1 Presunta eliminazione non regolare della domanda n. 27 dalla prova di preselezione a)

1.1 Il denunciante ha affermato che la Commissione aveva eliminato la domanda n. 27 dalla prova di preselezione a) senza seguire una procedura regolare e che avrebbe dovuto fornirgli una giustificazione, soprattutto per quanto riguarda il fatto che una domanda simile non era stata cancellata in un precedente concorso generale. La Commissione ha fatto riferimento alla decisione adottata dal Mediatore europeo sulla denuncia 761/99/BB, riguardante un caso simile di un candidato che aveva partecipato al concorso generale

COM/A/11/98, in cui il Mediatore era pervenuto alla conclusione che non si era in presenza di un episodio di cattiva amministrazione.

1.2 Nella decisione relativa alla denuncia 761/99/BB il Mediatore ha ritenuto che, laddove una domanda di una prova si riveli ambigua, la decisione di eliminarla è ragionevole, a condizione che ciò avvenga in modo da garantire di non arrecare pregiudizio agli interessi dei candidati. Sulla base degli elementi di prova sottopostigli, il Mediatore è stato dell'avviso che non sussistesse alcun indizio che facesse supporre che tale condizione non era stata rispettata nel presente caso, in quanto è risultato che la Commissione ha eliminato la domanda pertinente per tutti i candidati.

1.3 Sulla base di quanto esposto in precedenza, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione per quanto riguardava la prima doglianza della denuncia.

2 Presunta omissione di prendere in considerazione le informazioni risultanti dalla consultazione interservizi

2.1 Il denunciante ha affermato che la decisione adottata il 18 febbraio 2000 dall'autorità che ha il potere di nomina non teneva conto delle informazioni che risultavano dalla consultazione interservizi e dalla lettera da lui inviata del 14 ottobre 1999. La Commissione ha fatto presente che se il denunciante riteneva che la risposta fornita dall'autorità che ha il potere di nomina non fosse soddisfacente o completa, avrebbe potuto optare di presentare ricorso dinanzi alla Corte entro tre mesi.

2.2 Dai documenti contenuti nel fascicolo è emerso che il denunciante ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto del personale, in data 13 luglio 1999. Il ricorso è stato registrato il 23 luglio 1999 (R 463/99). Il 29 settembre 1999 il denunciante ha partecipato ad una consultazione interservizi in occasione della quale gli è stata offerta l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista. La consultazione non è stata un episodio isolato: il 14 ottobre 1999 il denunciante ha inviato un'altra lettera per spiegare il ricorso iniziale.

2.3 Il Mediatore ha esaminato in modo approfondito la decisione del 18 febbraio 2000 dell'autorità che ha il potere di nomina. Era vero che la decisione in questione non faceva alcun riferimento alla consultazione interservizi né all'ulteriore lettera del denunciante del 14 ottobre 1999, tuttavia quest'ultima era stata inviata a tre mesi di distanza dalla presentazione del ricorso iniziale.

2.4 Il Mediatore ha richiamato l'attenzione sul fatto che la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina descriveva innanzitutto in modo esaustivo i fatti della denuncia, e poi riportava le affermazioni del denunciante contenute nella lettera del 13 luglio 1999. Infine, seguivano due pagine che illustravano la valutazione legale delle doglianze del ricorrente che l'autorità che ha il potere di nomina aveva svolto prima di decidere di respingere il ricorso. Da quanto esposto, il Mediatore ha ritenuto che la decisione dell'autorità con il potere di nomina fornisse al denunciante tutte le motivazioni necessarie per comprendere il rigetto del suo ricorso. Non è stata pertanto rilevata cattiva amministrazione in merito a questo aspetto della denuncia.

3 Presunta mancata risposta al ricorso del denunciante del 13 luglio 1999

3.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha risposto al suo ricorso del 13 luglio 1999 entro il termine previsto di quattro mesi. La Commissione ha fatto presente che il denunciante era stato informato con una lettera del 30 novembre 1999 che il suo ricorso era stato respinto con decisione implicita del 23 novembre 1999 e che successivamente gli sarebbe stata inviata la comunicazione ufficiale. La Commissione ha dichiarato che, dopo aver ricevuto questa lettera, il denunciante avrebbe potuto presentare ricorso alla

Corte di giustizia. La decisione esplicita di rigetto è stata inviata al denunciante in data 18 febbraio 2000.

3.2 L'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto del personale stabilisce che "l'autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell'articolo 91".

3.3 Nella decisione sulla denuncia 1479/99/(OV)MM, il Mediatore ha ritenuto che, conformemente a quanto disposto dall'articolo summenzionato, l'autorità che ha il potere di nomina deve comunicare alla persona interessata la propria decisione motivata entro quattro mesi. Questa disposizione è conforme ai principi di buona amministrazione. Se l'autorità non agisce in tal senso, vale a dire non segue i principi di buona amministrazione, la persona interessata è tutelata contro un ulteriore ritardo dalla norma in base alla quale la mancanza di risposta equivale ad una decisione negativa. Quest'ultima norma è intesa a dare al cittadino la possibilità di un rimedio giuridico, anche qualora l'autorità non ottemperi ai propri doveri giuridici. Non esenta in ogni caso l'autorità dall'obbligo di rispettare i principi di buona condotta amministrativa.

3.4 Nel caso in parola, il ricorso è stato presentato il 13 luglio 1999. Il 30 novembre 1999, ossia due settimane dopo la scadenza del periodo di 4 mesi di cui all'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto del personale, la Commissione ha informato il denunciante che il suo ricorso era stato oggetto di una decisione implicita di rigetto in data 23 novembre 1999. La decisione esplicita è stata inviata al denunciante solo il 18 febbraio 2000, a oltre 7 mesi di distanza dalla presentazione della denuncia e a oltre 3 mesi dalla scadenza del termine indicato nello statuto del personale. Il Mediatore ha ritenuto che questo ritardo nel rispondere costituisce un episodio di cattiva amministrazione e ha formulato l'osservazione critica riportata in appresso.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore europeo in merito alla terza doglianza della presente denuncia, risulta necessario formulare la seguente osservazione critica:

Ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto del personale, l'autorità che ha il potere di nomina deve comunicare alla persona interessata la propria decisione motivata entro quattro mesi. Questa disposizione è conforme ai principi di buona amministrazione. Se l'autorità non agisce in tal senso, vale a dire non segue i principi di buona amministrazione, la persona interessata è tutelata contro un ulteriore ritardo dalla norma in base alla quale la mancanza di risposta equivale ad una decisione negativa. Quest'ultima norma è intesa a dare al cittadino la possibilità di un rimedio giuridico, anche qualora l'autorità non ottemperi ai propri doveri giuridici. Non esenta in ogni caso l'autorità dall'obbligo di rispettare i principi di buona condotta amministrativa.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non è stato opportuno cercare una soluzione amichevole del caso. Il Mediatore ha deciso pertanto di chiudere il caso.

MANCATA COMUNICAZIONE PER ISCRITTO DELLE RAGIONI

Decisione sulla denuncia 821/2000/GC presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel gennaio 1998, il denunciante, una società portoghese, ha stipulato un contratto per la fornitura di 1.800 tonnellate di olio di semi di girasole all'Angola nel contesto di un'azione di aiuti alimentari dell'UE. Per controllare l'esecuzione del contratto, la Commissione ha incaricato della supervisione una società denominata Socotec. Il versamento della somma fissata nel contratto da parte Commissione era subordinato alla presentazione di un certificato di fornitura rilasciato dalla Socotec. Secondo il denunciante, la Socotec va considerata come rappresentante o agente della Commissione. Per coprire i rischi di perdita, il denunciante aveva dovuto accendere una polizza assicurativa.

Il certificato successivamente rilasciato dalla Socotec indicava che la fornitura era incompleta in quanto mancavano 8.089 cartoni da 12 litri ciascuno (e cioè, 97.068 bottiglie da un litro) per un valore di € 83.820 che la Commissione ha pertanto rifiutato di pagare. Inoltre, la Commissione ha applicato una penale di € 7.916 a causa della incompletezza della fornitura.

Il denunciante asserisce di aver inviato l'intero quantitativo previsto nel contratto. A tal proposito, il denunciante osserva di aver ricevuto bolle di consegna rilasciate dal proprio spedizioniere in Angola e debitamente firmate dai "dipendenti di lavoro del ricevente" in Luanda (dov'era situato uno dei magazzini). Il denunciante asserisce inoltre che l'attività di controllo da parte della Socotec è stata insufficiente. Secondo il denunciante, la Socotec lo ha informato dei quantitativi mancanti solo il 5 maggio 1998 (mentre la consegna dei relativi container era stata effettuata entro il 5 aprile) e il 19 maggio 1998 (mentre la gran parte dei relativi container era stata consegnata nel mese di aprile e un piccolo quantitativo residuo entro il 14 maggio). Ciò ha comportato l'impossibilità per la compagnia assicuratrice di indagare in merito alle cause dell'incompletezza della fornitura. Di conseguenza, la compagnia assicuratrice ha accettato di versare solo € 30.510 relativi ai cartoni mancanti in alcuni container che secondo quanto riferito dalla Socotec erano stati forzati durante il trasporto. Il denunciante sostiene che sia la Socotec sia la delegazione UE in Luanda erano consapevoli del fatto che fosse d'importanza cruciale che la Socotec informasse il denunciante immediatamente.

Il denunciante sostiene che la Commissione dovrebbe corrispondergli la somma ancora dovuta di € 53.310, e rimborsargli la penale che gli è stato chiesto di pagare. Inoltre, il denunciante lamenta il fatto che la Commissione non abbia mai spiegato per iscritto le ragioni del suo rifiuto di pagare, nonostante i numerosi solleciti inviati dal denunciante.

Nella propria denuncia presentata al Mediatore nel giugno 2000, il denunciante asseriva quanto segue:

- (1) la Commissione dovrebbe corrispondergli la somma di € 61.226 ancora dovuta in relazione ad un contratto per la fornitura di olio di semi di girasole all'Angola
- (2) la Commissione non ha fornito spiegazioni scritte in merito alle ragioni del rifiuto di corrispondere la somma in oggetto.

L'INDAGINE**Il parere della Commissione**

Nel suo parere, la Commissione ha così argomentato:

La questione di se e su quale base la Commissione sia effettivamente debitrice nei confronti del denunciante del pagamento di qualsivoglia quantitativo di olio di semi di girasole che non è mai giunto a destinazione ai sensi del contratto dovrà in ultima analisi essere discussa e decisa da un organo giurisdizionale competente. Pertanto, la Commissione

limita le proprie osservazioni alla questione della cattiva amministrazione attribuibile ai suoi servizi.

La Socotec aveva controllato le spedizioni all'arrivo, riscontrando che mancavano circa 102,5 tonnellate, che erano state danneggiate o perse durante il trasporto, oppure non erano state mai spedite. Al denunciante è stato corrisposto il prezzo pieno pattuito nel contratto per la fornitura consegnata, meno una piccola penale per il ritardo e per l'incompletezza della consegna.

La Socotec è stata selezionata dalla Commissione, che la paga per i suoi servizi, ma opera in qualità di fornitore di servizi indipendente, effettuando transazioni commerciali sotto la propria responsabilità professionale. Eventuali errori ed omissioni da parte di questa società nello svolgimento dei propri compiti non sono attribuibili alla Commissione come cattiva amministrazione.

La reazione della Commissione alla richiesta di pieno pagamento presentata dal denunciante è stata oggetto di un fitto scambio di corrispondenza tra le parti. Il punto di vista della Commissione è stato altresì discusso con il rappresentante del denunciante nel corso di un incontro tenutosi il 25 novembre 1999 ed è stato confermato con un fax del 12 maggio 2000.

Le osservazioni del denunciante

Nelle proprie osservazioni in merito al parere della Commissione, il denunciante è dell'opinione che pur ammettendo che la Socotec agisse indipendentemente ai sensi del proprio contratto con la Commissione, essa fosse ciononostante tenuta ad adempiere ai propri compiti di supervisione. Secondo il denunciante, la Commissione ha completamente ignorato il fatto che la Socotec non ha adempiuto a tali compiti. Il denunciante ribadisce inoltre che la Commissione non ha mai comunicato la propria posizione per iscritto né i motivi del rifiuto di corrispondere la somma richiesta.

LA DECISIONE

1 Mancata corresponsione della somma di € 61.226

1.1 Il denunciante, una società portoghese, ha stipulato un contratto per la fornitura di 1.800 tonnellate di olio di semi di girasole all'Angola nel contesto di una azione di aiuti alimentari UE. La merce doveva essere consegnata presso magazzini in Angola. La corresponsione della somma prevista dal contratto era subordinata alla presentazione di un certificato di fornitura rilasciato dalla Socotec, una società di supervisione nominata dalla Commissione. A seguito della relazione della Socotec indicante l'incompletezza della fornitura, la Commissione ha corrisposto al denunciante la somma relativa alle sole quantità fornite secondo il certificato della società di supervisione, meno una penale dovuta all'incompletezza della fornitura. Secondo il denunciante, la Socotec lo avrebbe informato dell'incompletezza della fornitura troppo tardi, il che ha fatto sì che l'assicurazione del denunciante lo rimborsasse solo di una parte dei quantitativi mancanti. Il denunciante sostiene che la Commissione dovrebbe corrispondergli la somma relativa alla parte restante del quantitativo mancante (€ 53.310) e rimborsargli la penale che egli ha dovuto pagare (€ 7.916).

1.2 La Commissione asserisce che la Socotec è stata selezionata dalla Commissione, che la paga per i suoi servizi, ma opera in qualità di fornitore di servizi indipendente, effettuando transazioni commerciali sotto la propria responsabilità professionale. Eventuali errori ed omissioni da parte di questa società non sono pertanto attribuibili a come cattiva amministrazione da parte della Commissione europea.

1.3 Le posizioni espresse nel caso in oggetto riguardano essenzialmente gli obblighi relativi ad un contratto stipulato tra la Commissione e il denunciante.

1.4 A norma dell'articolo 195 del trattato CE, il Mediatore europeo ha facoltà di ricevere denunce "riguardanti casi di cattiva amministrazione nelle azioni delle istituzioni o degli organi comunitari." Il Mediatore ravvisa una situazione di cattiva amministrazione laddove un organo pubblico non agisca in conformità ad una regola o principio avente valore vincolante per esso⁵⁴. Pertanto, una situazione di cattiva amministrazione si può verificare, a differenza di quanto sembra ritenere la Commissione, anche in relazione all'adempiimento di obblighi derivanti da contratti conclusi dalle istituzioni o dagli organi comunitari.

1.5 Tuttavia, il Mediatore fa osservare che l'esame che egli può effettuare in casi simili è necessariamente di portata limitata. In particolare, il Mediatore ritiene che non spetti a lui determinare se qualcuna delle parti abbia violato il contratto, in quanto tale questione può essere affrontata in modo efficace solo da un foro giurisdizionale competente, che abbia la possibilità di sentire le argomentazioni delle parti in causa con riferimento al vigente diritto nazionale e di valutare le prove contrastanti in relazione alle eventuali questioni di fatto contestate.

1.6 Il Mediatore è pertanto del parere che nei casi relativi a dispute contrattuali, egli agisca correttamente nel limitare la propria indagine ad appurare se l'istituzione od organo comunitario gli abbia o meno fornito un resoconto coerente e ragionevole del fondamento giuridico delle proprie azioni e del perché ritenga giustificata la propria visione della posizione contrattuale. In caso affermativo, il Mediatore concluderà che la propria indagine non ha rivelato un caso di cattiva amministrazione. Tale conclusione non limiterà il diritto delle parti di sottoporre la propria disputa contrattuale all'esame e alla decisione autorevole di un foro giurisdizionale competente.

1.7 Nel caso in oggetto, il denunciante sostiene che la società di supervisione nominata dalla Commissione non l'abbia informato in tempo utile dell'incompletezza della fornitura. D'altra parte, la Commissione è del parere che la Socotec sia una società di servizi indipendente che opera transazioni commerciali sotto la propria responsabilità professionale e che eventuali errori ed omissioni da parte di quest'ultima non possano essere attribuiti alla Commissione.

1.8 Il Mediatore ritiene che la posizione adottata dalla Commissione non sia priva di merito.

1.9 Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione da parte della Commissione relativamente alla prima accusa.

2 Mancate spiegazioni per iscritto

2.1 Il denunciante asserisce che la Commissione non gli ha comunicato per iscritto la propria posizione e le ragioni del proprio rifiuto di pagare le somme richieste.

2.2 La Commissione fa riferimento alla corrispondenza relativa alle richieste del denunciante. Essa riferisce inoltre che il punto di vista della Commissione è stato discusso con il rappresentante del denunciante nel corso di un incontro tenutosi il 25 novembre 1999 e che è stato confermato in un fax datato 12 maggio 2000.

2.3 Il Mediatore osserva che tra i vari documenti trasmessigli dalla Commissione figurano solo quattro lettere inviate dalla stessa al denunciante. La prima lettera (datata 22 ottobre 1998) è una lettera interlocutoria. Nella seconda (datata 1 marzo 1999) viene riassunta la posizione della Socotec e si invita il denunciante a contattare tale società. La terza

⁵⁴ Si veda la relazione annuale del 1997, pagg. 22 e seguenti.

(datata 29 giugno 1999) è un'altra lettera interlocutoria. L'ultima lettera, del 12 maggio 2000, dovrebbe essere la risposta della Commissione alla lettera del denunciante dell'8 maggio 2000 con la quale questi chiedeva che gli fosse trasmessa la "decisione definitiva per iscritto" della Commissione. Nella lettera di risposta, la Commissione si limita ad affermare che la propria posizione era stata già espressa in occasione dell'incontro del 25 novembre 1999.

2.4 Il Mediatore conclude che nonostante numerose richieste da parte del denunciante, la Commissione non gli ha fornito una spiegazione scritta dei motivi per i quali ha respinto le sue richieste. La Commissione non ha fornito alcuna spiegazione di quest'omissione.

2.5 E' buona prassi amministrativa che l'amministrazione fornisca spiegazioni scritte laddove riceva una richiesta in tal senso da parte di cittadini o imprese. Il fatto che nel caso in oggetto la Commissione non abbia fornito tali spiegazioni per iscritto costituisce pertanto un caso di cattiva amministrazione, e il Mediatore ha ritenuto necessario formulare una osservazione critica al riguardo.

3 Conclusione

Sulla base dell'indagine del Mediatore europeo sulla denuncia in oggetto, è stato necessario formulare la seguente osservazione critica:

E' buona prassi amministrativa che l'amministrazione fornisca spiegazioni scritte laddove riceva una richiesta in tal senso da parte di cittadini o imprese. Il fatto che nel caso in oggetto la Commissione non abbia fornito tali spiegazioni per iscritto costituisce pertanto un caso di cattiva amministrazione.

Poiché quest'aspetto del caso riguarda procedure relative a specifici eventi passati, e poiché la Commissione ha fornito spiegazioni scritte nel proprio parere, non si è ritenuto appropriato ricercare una composizione amichevole del caso. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ESCLUSIONE DISCRIMINATORIA DA UNA PROCEDU- RA DI GARA D'AP- PALTO

*Decisione sulla denun-
cia 1043/2000/GG pre-
sentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Antefatti

Il denunciante è l'amministratore delegato di un'impresa olandese attiva nel settore ambientale.

Nel 1996 la Commissione aveva invitato a presentare offerte per un contratto relativo alla prestazione di servizi di consulenza nel settore dell'acqua potabile, in particolare in relazione alla direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Al punto 4 dell'allegato tecnico si specificava che il contraente da scegliere doveva dimostrare di possedere "un ampio spettro di conoscenze e competenze nonché esperienza comprovata nel campo dell'idrologia, ivi comprese la microbiologia, la tossicologia, l'ingegneria idraulica e sanitaria". Inoltre, era richiesta una conoscenza approfondita della direttiva e della proposta per una sua revisione. Uno dei criteri di selezione indicati al punto 5 dell'allegato tecnico stabiliva che gli offerenti dovevano dimostrare di possedere "la necessaria esperienza e di aver svolto attività comprovate nel campo dell'idrologia". Il denunciante aveva presentato un'offerta. Il 7 gennaio 1997 la Commissione ha informato il denunciante che la proposta della sua impresa non era stata accettata. Nelle lettere inviate il 13 gennaio, il 31 gennaio e il 15 febbraio 1997, il denunciante ha chiesto spiegazioni in merito.

Il 13 marzo 1997 la Commissione ha informato il denunciante che la sua impresa non si era aggiudicata il contratto, in quanto mancava della necessaria esperienza nel settore dell'idrologia. La Commissione sosteneva di cercare in particolare una società in possesso di "esperienza di ricerca, sviluppo e progettazione di impianti per il trattamento delle acque".

In un'ulteriore lettera del 10 aprile 1997, la Commissione ha sottolineato di cercare un'impresa che potesse dimostrare di possedere *“esperienza diretta di progettazione di impianti per il trattamento delle acque”*.

Nel frattempo il denunciante si era rivolto al Mediatore (denuncia 199/97/PD). La denuncia era stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere, la Commissione sosteneva che avrebbe dovuto essere chiaro che gli offerenti avrebbero dovuto dimostrare di possedere la necessaria esperienza tecnica nel campo dell'ingegneria idraulica e sanitaria relativa al progetto di direttiva. Secondo la Commissione, ciò significava che gli offerenti, ad esempio, dovevano dimostrare di possedere il livello di esperienza richiesto per definire norme tecniche in materia di valori di trialmetani applicabili all'acqua potabile senza compromettere la disinfezione.

Nella sua decisione del 3 dicembre 1997, il Mediatore ha esaminato tre lagnanze che aveva individuato:

(1) *La Commissione aveva erroneamente interpretato i criteri di selezione tenendo conto dell'esperienza nel campo dell'ingegneria idraulica e sanitaria*: il Mediatore ha ritenuto che l'interpretazione della Commissione dei criteri di selezione era accettabile.

(2) *La Commissione aveva ritenuto a torto che il denunciante non fosse in possesso dell'esperienza necessaria*: il Mediatore ha ritenuto che non esisteva alcun elemento a dimostrazione del fatto che la valutazione della Commissione non era stata effettuata in modo corretto.

(3) *La Commissione non aveva osservato il limite di tempo fissato dalla direttiva 92/50*: il Mediatore ha espresso il parere che la direttiva non era applicabile al caso in questione.

La denuncia è stata pertanto respinta.

Il 7 dicembre 1997 e il 20 febbraio 1998 il denunciante ha scritto al Mediatore per chiedergli di riesaminare la sua posizione. Nella sua risposta del 24 marzo 1998, il Mediatore ha respinto le argomentazioni addotte dal denunciante in merito all'interpretazione dei criteri di selezione, riconoscendo tuttavia che la direttiva 92/50 era applicabile e che la Commissione non si era attenuta al limite di tempo fissato da detta direttiva. A suo parere, ciò non giustificava comunque la riapertura del caso.

Il 30 marzo 1998 e il 12 gennaio 1999 il denunciante ha scritto nuovamente per chiedere al Mediatore di rivedere la sua posizione. Il 6 maggio 1999 il Mediatore ha respinto questa richiesta.

La denuncia

Nella sua nuova denuncia presentata nel luglio 2000, il denunciante ha rinnovato la sua richiesta di riapertura del caso da parte del Mediatore, formulando le seguenti asserzioni:

La Commissione aveva applicato illegalmente i criteri di selezione.

La procedura di selezione non era stata trasparente.

Agli offerenti non era stato riservato pari trattamento.

(4) *La Commissione non aveva osservato il limite di tempo fissato all'articolo 12 della direttiva 92/50*.

Il denunciante ha asserito che l'esperto dell'impresa cui era stato assegnato il contratto aveva un ottimo rapporto personale con almeno uno dei funzionari della Commissione responsabili del contratto. Egli ha inoltre affermato che i criteri di selezione e di aggiudicazione utilizzati dalla Commissione per assegnare tali contratti spesso non erano suffi-

cientemente chiari e trasparenti, e che inoltre erano stati applicati in modo arbitrario e non trasparente. Il denunciante ha fornito anche una copia dell'offerta che EDC, uno dei concorrenti della sua società, aveva presentato alla Commissione, e che secondo quest'ultima soddisfaceva i criteri di selezione. Il denunciante ha sostenuto che il documento dimostrava che EDC non possedeva l'esperienza la cui presunta mancanza era all'origine dell'esclusione della sua offerta. Il denunciante ha asserito inoltre che lo stesso valeva per quanto riguarda un altro concorrente, EUNICE, e ha invitato il Mediatore a richiedere una copia dell'offerta di questa impresa.

L'impostazione del caso da parte del Mediatore

Nella sua lettera del 31 agosto 2000, il Mediatore ha informato il denunciante dei risultati del suo esame preliminare della denuncia, ossia:

L'asserzione (1) era già stata esaminata dal Mediatore nel contesto della sua indagine in merito alla denuncia 199/97/PD. Secondo il parere del Mediatore, il denunciante non aveva presentato nuove prove che potessero indurlo a rivedere la sua posizione, per cui non esisteva alcun motivo che giustificasse un riesame della questione.

Anche l'asserzione (4) era stata esaminata dal Mediatore nella sua decisione sulla denuncia 199/97/PD. Al riguardo il Mediatore aveva formulato ulteriori osservazioni nella sua lettera del 24 marzo 1998 inviata al denunciante, e riteneva pertanto che non vi fosse alcun motivo per avviare un'indagine in merito a questa specifica affermazione.

Il Mediatore ha ritenuto tuttavia che un'indagine fosse giustificata per quanto attiene alle asserzioni (2) e (3) contenute nella denuncia.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato che il denunciante non aveva presentato alcun elemento di prova a sostegno della sua affermazione secondo cui la procedura non era stata trasparente. La Commissione ha fatto riferimento alle sezioni pertinenti dell'allegato tecnico e ha sottolineato che la sua applicazione dei criteri di selezione era stata oggetto di esame e approvazione da parte della CCAC (Commissione consultiva per gli acquisti e i contratti). La Commissione ha ritenuto quindi di aver valutato i fattori pertinenti in conformità dei criteri stabiliti ed entro i limiti del suo potere decisionale.

Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui gli offerenti erano stati trattati in modo discriminatorio, la Commissione ha dichiarato che questi non aveva prodotto alcun elemento di prova a sostegno di quanto da lui asserito, ossia che esisteva un ottimo rapporto personale tra le persone che lavoravano per l'offerente risultato vincitore e il personale della Commissione, o che dimostrasse che tale situazione avrebbe inciso sulla parità di trattamento dei partecipanti. La Commissione ha specificato inoltre i motivi per i quali aveva ritenuto che l'offerta presentata dall'impresa del denunciante non soddisfaceva i criteri di selezione.

Per quanto attiene all'offerta sottoposta da EDC, la Commissione ha sostenuto di essere pervenuta alla conclusione che l'esperto proposto da questa società disponeva delle conoscenze e dell'esperienza in tutti i campi richiesti, compreso quello tecnico dell'ingegneria idraulica e sanitaria. Secondo la Commissione, questa conclusione si era basata sulla valutazione della descrizione delle conoscenze, dell'esperienza e della carriera professionale dell'esperto. La Commissione ha sottolineato che l'offerta di EDC faceva riferimento in misura sensibilmente maggiore all'esperienza in settori tecnici quali il trattamento delle acque, compresi studi compiuti sull'inquinamento dei fiumi e sull'acqua potabile ricavata

dai fiumi, valutando le opzioni di controllo delle fonti di inquinamento e di tecnologie per il trattamento più sofisticate.

La Commissione ha asserito inoltre che, dopo un attento esame di tutte le parti dell'offerta, ciò l'aveva indotta a concludere che l'offerta di EDC soddisfaceva i requisiti dei criteri di selezione.

La Commissione ha sottolineato che la stessa conclusione valeva per quanto riguardava l'offerta presentata da Eunice. Le considerazioni presentate dalla Commissione a questo proposito erano praticamente identiche a quelle fornite in merito all'offerta di EDC.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha affermato che il parere della Commissione dimostrava che i criteri di selezione non erano stati applicati in modo trasparente, uniforme, coerente e non discriminatorio. Secondo il denunciante, nell'offerta della sua impresa era chiaramente indicato che nel corso di vent'anni di attività quale esperto in materia di acque potabili aveva dovuto, *inter alia*, valutare ed approvare sistemi di trattamento, esaminare i fornitori di acqua potabile, e così via. Il denunciante riteneva che si trattasse proprio del tipo di attività che richiedeva un'esperienza ed una competenza di carattere tecnico.

Il denunciante ha dichiarato altresì che non era corretta l'argomentazione addotta dalla Commissione secondo cui le qualifiche della sua impresa non corrispondevano a quelle di due altri offerenti, tenuto conto che i criteri qualitativi di selezione non erano intesi a stabilire una classifica tra gli offerenti, ma solo a fissare parametri minimi da soddisfare per avere i requisiti necessari per candidarsi per il contratto.

Secondo il denunciante, dall'offerta presentata da EDC emergeva che l'esperto proposto da questa impresa non aveva alcuna esperienza tecnica. Il denunciante ha affermato che confrontando la sua esperienza e competenza con quella di detto esperto non riusciva a comprendere il motivo per cui la Commissione era giunta alla conclusione che l'offerta di EDC soddisfaceva i criteri, mentre non si poteva dire altrettanto per l'offerta presentata dalla società del denunciante.

Il denunciante ha chiesto quindi al Mediatore di respingere la risposta della Commissione e di concludere che si era trattato di un episodio di cattiva amministrazione. In alternativa, il denunciante ha chiesto al Mediatore di condurre un'indagine approfondita in merito al modo in cui la Commissione aveva valutato tutte le offerte pervenute, sotto il profilo procedurale e sostanziale.

ULTERIORI INDAGINI

Richiesta di ulteriori informazioni

Sulla base degli elementi che precedono, il Mediatore ha concluso che erano necessarie ulteriori informazioni per dare seguito alla denuncia. Egli ha pertanto chiesto alla Commissione (1) di confermare che l'aggiudicatario del contratto doveva dimostrare di possedere "un'esperienza diretta di progettazione di impianti per il trattamento delle acque" e (2) di specificare, sulla base di precisi riferimenti alle parti pertinenti delle offerte, i motivi che l'avevano indotta a ritenere che EDC ed Eunice soddisfacevano questa condizione.

La risposta della Commissione

Nella sua risposta, la Commissione ha confermato che l'aggiudicatario del contratto doveva possedere "un'esperienza diretta di progettazione di impianti per il trattamento delle acque".

La Commissione ha citato inoltre le parti delle offerte di EDC ed Eunice sulla base delle quali aveva ritenuto che queste due imprese soddisfacevano detta condizione. Il testo delle parti in questione è il seguente:

EDC

- “[persona A] ha lavorato per 10 anni per [società X] nel campo della ricerca e della consulenza tecnica in cui la contaminazione e la sicurezza alimentare e la qualità delle materie prime (compresa l’acqua) costituivano un fattore critico.”
- “Il laboratorio ha anche istituito un servizio di emergenza inteso a fornire consulenza alle società di erogazione dell’acqua in caso di incidenti di contaminazione.”
- “[persona A] ha altresì acquisito familiarità con i processi di trattamento utilizzati per l’acqua potabile ...”
- “La fattibilità tecnica del trattamento delle acque al fine di eliminare pesticidi, ...ecc.”

Eunice

- “Consulenza tecnica in merito all’attuazione di varie direttive relative alla qualità dell’acqua.”
- “Assistenza nella preparazione della Conferenza sull’acqua potabile svoltasi a Bruxelles il 23 e 24 settembre 1993, partecipazione alla conferenza e valutazione dei verbali.”
- “Preparazione degli allegati tecnici da includere in una proposta di revisione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità dell’acqua potabile.”
- “Consulenza tecnica e scientifica durante la presentazione di detta proposta al CES e al CdR.”
- “Preparazione della direttiva tecnica di negoziato per la direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.”
- “Consulenza in materia di autorizzazioni per lo scarico delle acque di scolo nelle acque superficiali.”

La Commissione ha informato il Mediatore che dopo aver riesaminato il curriculum vitae del denunciante non aveva rilevato alcun elemento che comprovasse un’esperienza maturata specificamente nel settore dell’ingegneria idraulica o sanitaria, né prove a conferma dell’affermazione secondo cui durante i vent’anni di attività quale esperto di acqua potabile il denunciante aveva dovuto, *inter alia*, valutare ed approvare sistemi di trattamento, esaminare fornitori di acqua potabile, e così via. Secondo quanto sostenuto dalla Commissione, il CV del denunciante indicava quali compiti il “coordinamento e la supervisione a livello nazionale in merito a problemi igienici”.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che dalla risposta della Commissione risultava chiaramente che né EDC né Eunice possedevano un’esperienza diretta nel campo della progettazione di impianti per il trattamento delle acque.

LA DECISIONE

1 Ambito della decisione

1.1 La denuncia riguarda l'aggiudicazione di un contratto per servizi di consulenza in relazione alla direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano per il quale l'impresa del denunciante aveva presentato un'offerta. Il contratto era stato tuttavia aggiudicato a un concorrente della società del denunciante. Il Mediatore aveva già esaminato alcuni aspetti di questo caso nella sua decisione del 3 dicembre 1997 sulla denuncia 199/97/PD.

1.2 Il denunciante ha affermato quanto segue: (1) la Commissione aveva applicato illegalmente i criteri di selezione, (2) la procedura di selezione non era stata trasparente, (3) agli offerenti non era stato riservato pari trattamento e (4) la Commissione non aveva osservato il limite di tempo stabilito all'articolo 12 della direttiva 92/50.

1.3 Il Mediatore riteneva che l'asserzione (1) fosse già stata esaminata nel contesto della sua indagine in merito alla denuncia 199/97/PD. Secondo il Mediatore, il denunciante non aveva presentato nuovi elementi di prova che potessero indurlo a rivedere questa posizione. Non vi era pertanto alcun motivo di riesaminare la questione.

1.4 Anche l'asserzione (4) era stata esaminata dal Mediatore nella sua decisione sulla denuncia 199/97/PD. Al riguardo il Mediatore aveva formulato ulteriori osservazioni nella sua lettera del 24 marzo 1998 indirizzata al denunciante, e riteneva pertanto che non vi fosse alcun motivo per avviare un'indagine in merito a questa affermazione.

1.5 La presente indagine riguarda quindi solo le asserzioni (2) e (3) contenute nella denuncia.

2 Mancanza di trasparenza della procedura di selezione

2.1 Il denunciante sostiene che la procedura di selezione non era stata trasparente, tenuto conto che i criteri di selezione richiedevano alle imprese candidate di dimostrare di possedere "la necessaria esperienza e di aver svolto attività comprovate nel campo dell'idrologia", mentre l'offerta presentata dalla società del denunciante era stata respinta dalla Commissione adducendo come motivo la mancanza di "esperienza diretta di progettazione di impianti per il trattamento delle acque".

2.2 La Commissione ritiene di aver agito in conformità dei criteri fissati ed entro i limiti del suo potere discrezionale nella valutazione dei fattori pertinenti.

2.3 Le procedure delle gare d'appalto devono essere trasparenti. Si ritiene quindi buona prassi amministrativa che in tali procedure l'amministrazione stabilisca nel modo più chiaro possibile le condizioni che i partecipanti devono soddisfare. Nel caso in questione, il criterio decisivo era che i partecipanti dovevano possedere "un'esperienza diretta di progettazione di impianti per il trattamento delle acque". Questo requisito non è espressamente citato in alcuna parte dell'invito a presentare offerte, né risultava ovvio che questo dovesse essere il criterio decisivo per i partecipanti. Omettendo di specificare con chiarezza questo criterio, la Commissione non ha reso la procedura di selezione trasparente come avrebbe potuto e dovuto essere. Questo aspetto costituisce un episodio di cattiva amministrazione. Il Mediatore ritiene pertanto necessario formulare un'osservazione critica al riguardo.

3 Disparità di trattamento degli offerenti

3.1 Il denunciante sostiene che la Commissione non ha riservato lo stesso trattamento a tutti gli offerenti. In questo contesto, egli avanza tre argomentazioni: (1) l'esperto in questione dell'impresa cui è stato aggiudicato il contratto aveva un ottimo rapporto personale

con almeno uno dei funzionari della Commissione responsabili del contratto; (2) l'impresa del denunciante disponeva dell'esperienza necessaria per soddisfare il requisito della Commissione in base al quale i candidati dovevano avere "un'esperienza diretta di progettazione di impianti per il trattamento delle acque" e (3) né EDC né Eunice soddisfacevano detto requisito.

3.2 La Commissione respinge queste asserzioni e ritiene che non esista alcuna prova a sostegno del primo argomento del denunciante. La Commissione sostiene inoltre che non sia corretta l'affermazione del denunciante secondo cui la sua impresa soddisfaceva il criterio in oggetto. Infine, la Commissione afferma che sia EDC che Eunice soddisfacevano tale criterio e sottolinea altresì che il contratto non è stato aggiudicato ad alcuna di queste due società.

3.3 È buona prassi amministrativa che l'amministrazione riservi lo stesso trattamento a tutti gli offerenti. Il Mediatore osserva che il denunciante non ha presentato alcun elemento di prova a sostegno della sua affermazione secondo cui l'esperto dell'impresa alla quale è stato aggiudicato il contratto aveva un ottimo rapporto personale con almeno uno dei funzionari della Commissione responsabili del contratto. Questa accusa non può quindi essere considerata fondata.

3.4 L'asserzione del denunciante secondo cui la sua società soddisfaceva il criterio di cui trattasi si basa su un passaggio contenuto nell'offerta presentata da tale impresa in cui si dice, secondo il denunciante, che egli aveva esperienza nel valutare e approvare sistemi di trattamento. La Commissione nega che il passaggio in questione dimostri che la ditta del denunciante soddisfaceva il parametro che richiedeva alle aziende di avere "esperienza diretta di progettazione di impianti per il trattamento delle acque". Il Mediatore ritiene che non sia insensata l'interpretazione della Commissione dell'offerta presentata dalla società del denunciante.

3.5 Per quanto riguarda EDC ed Eunice, è vero che il contratto non è stato aggiudicato ad alcuna delle due imprese, ma la Commissione aveva ritenuto le rispettive offerte conformi al criterio in questione. In caso contrario, la Commissione non avrebbe riservato lo stesso trattamento agli offerenti come sostenuto dal denunciante.

3.6 Naturalmente spetta innanzitutto all'amministrazione che organizza una gara d'appalto valutare se i partecipanti soddisfano le condizioni fissate nella gara. Il Mediatore non deve sostituire questa valutazione con la propria, ma solo verificare se la valutazione dell'amministrazione è palesemente priva di logica. Il Mediatore ritiene tuttavia che ciò valga proprio per il caso in questione. Secondo il Mediatore, da nessuno dei passaggi dei testi delle offerte presentate da EDC ed Eunice si evinceva che queste aziende avevano "esperienza diretta di progettazione di impianti per il trattamento delle acque". Il Mediatore fa presente che nei passaggi in questione non si fa neppure alcun riferimento alla progettazione di impianti per il trattamento delle acque. In queste circostanze, il Mediatore ritiene che gli elementi di prova sui quali la Commissione si è chiaramente basata non giustificano la conclusione secondo cui queste due imprese soddisfacevano la condizione in oggetto. Il Mediatore conclude pertanto che non risulta che la Commissione abbia riservato lo stesso trattamento agli offerenti. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione, e il Mediatore ritiene necessario formulare al riguardo un'osservazione critica.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, è stato necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:

Le procedure delle gare d'appalto devono essere trasparenti. Si ritiene quindi buona prassi amministrativa che in tali procedure l'amministrazione stabilisca nel modo più chiaro possibile le condizioni che i partecipanti devono soddisfare. Nel caso in questione, il cri-

terio decisivo era che i partecipanti dovevano possedere “un’esperienza diretta di progettazione di impianti per il trattamento delle acque”. Questo requisito non è espressamente citato in alcuna parte dell’invito a presentare offerte, né risultava ovvio che questo dovesse essere il criterio decisivo per i partecipanti. Omettendo di specificare con chiarezza questo criterio, la Commissione non ha reso la procedura di selezione trasparente come avrebbe potuto e dovuto essere. Questo aspetto costituisce un episodio di cattiva amministrazione.

È buona prassi amministrativa che l’amministrazione riservi lo stesso trattamento a tutti gli offerenti. Secondo il Mediatore, da nessuno dei passaggi dei testi delle offerte presentate da EDC ed Eunice si evince che queste aziende avevano “esperienza diretta di progettazione di impianti per il trattamento delle acque”. In queste circostanze, il Mediatore ritiene che gli elementi di prova sui quali la Commissione si è chiaramente basata non giustificano la conclusione secondo cui queste due imprese soddisfacevano la condizione in oggetto. Il Mediatore conclude pertanto che non risulta che la Commissione abbia riservato lo stesso trattamento agli offerenti. Ciò costituisce un episodio di cattiva amministrazione.

Tenuto conto che questi aspetti del caso riguardavano procedure relative a specifici eventi verificatisi nel passato, non era opportuno tentare di pervenire a una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

PROCEDURE CHE LA COMMISSIONE DEVE SEGUIRE NEL TRATTAMENTO DELLE DENUNCE

Decisione sulla denuncia 1194/2000/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

I denunciati, entrambi avvocati dello studio legale SJ Berwin & Co, agendo per conto di un gruppo di armatori francesi a maggioranza di capitale spagnolo, avevano presentato una denuncia formale alla Commissione nel dicembre 1999. Tale denuncia, che faceva riferimento al ruolo della Commissione ai sensi dell’articolo 226 del trattato CE, sosteneva che la normativa francese che prevede quale requisito la cittadinanza francese per potenziali candidati agli incarichi di capitano o primo ufficiale di pescherecci francesi violava il diritto comunitario.

I servizi della Commissione responsabili (DG Occupazione e affari sociali) hanno risposto nel febbraio 2000, indicando che i fatti riportati nella lettera dei denunciati non costituivano una violazione del diritto comunitario e suggerendo ai firmatari di rivolgere il loro quesito direttamente ai tribunali francesi. I denunciati ritenevano che la Commissione non avesse considerato in modo adeguato le loro richieste e che tale istituzione non avesse rispettato la procedura istituita per il trattamento delle denunce formali. Essi hanno nuovamente contattato i servizi competenti della Commissione con lettera del maggio 2000. Nella sua risposta del giugno 2000, la Commissione ha ribadito le proprie precedenti argomentazioni.

Nella loro lettera al Mediatore, i denunciati sostenevano che il trattamento riservato dalla Commissione alla loro denuncia era inadeguato, sia in termini di (i) procedura seguita, che di (ii) motivazioni addotte.

Per quanto riguarda la procedura, i denunciati hanno fatto presente che la loro lettera alla Commissione del dicembre 1999 era stata presentata al Segretario generale della Commissione quale denuncia formale ai sensi dell’articolo 226 del trattato CE, per cui essi supponevano che la loro lettera sarebbe stata registrata come denuncia dai servizi della Commissione ed avrebbe seguito, di conseguenza, l’iter previsto per le denunce presentate dai cittadini. I denunciati hanno sottolineato il fatto che la Commissione, nella sua risposta all’indagine di propria iniziativa del Mediatore sulle procedure amministrative per trattare le denunce (OII 303/97/PD), aveva riconosciuto che tutte le denunce che pervengono alla Commissione sono registrate, senza alcuna eccezione. Essi hanno affermato che

tali condizioni non erano state rispettate nel loro caso, considerando altresì che il Segretariato generale della Commissione, oltre ad inoltrare la loro lettera alla DG Occupazione e affari sociali, avrebbe anche dovuto consultare altri servizi competenti, quali la DG Energia e trasporti o la DG Pesca.

Quanto alle motivazioni addotte dalla Commissione per non avviare un'indagine sui fatti denunciati nella lettera, i denunciati hanno dichiarato che l'istituzione aveva ignorato la giurisprudenza in materia dei tribunali comunitari, aggiungendo che la posizione della Commissione in questo caso discrepava fortemente da quella adottata nel caso dei piloti di aeromobili. Tuttavia, i denunciati hanno sottolineato che tale aspetto del caso non costituiva l'oggetto della loro denuncia al Mediatore.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La Commissione ha in primo luogo spiegato gli antefatti, citando le due doglianze mosse dai denunciati, cioè che i suoi servizi non avevano trattato la loro lettera in modo adeguato, sia in termini di procedura che di motivazioni addotte.

La Commissione ha sottolineato che le argomentazioni addotte dalla DG Occupazione e affari sociali nel presente caso rispecchiavano la posizione costante dell'istituzione al riguardo. In diverse procedure d'infrazione nei confronti di vari Stati membri all'inizio degli anni Novanta, la Commissione aveva sostenuto che qualsiasi restrizione basata sulla cittadinanza nell'assunzione di membri di equipaggi di navi era incompatibile con il principio della libera circolazione dei lavoratori. L'istituzione aveva tuttavia aggiunto che nel corso del procedimento di infrazione contro vari Stati membri, ha sempre sottolineato che tali argomentazioni non dovevano applicarsi agli incarichi di capitano e primo ufficiale. La maggior parte dei relativi procedimenti è stata risolta dagli Stati membri interessati, ad eccezione del caso della Francia che è stato pertanto dinanzi alla Corte di Giustizia. La sentenza del 7 marzo 1996 pronunciata dalla Corte in merito a tale questione ha consentito di rendere nota pubblicamente la posizione della Commissione.

Per quanto riguarda le consultazioni interne di altri servizi, la Commissione ritiene che si tratti di un ambito di sua esclusiva competenza, ma ha aggiunto che altri servizi, in particolare quelli responsabili dell'energia e dei trasporti, sono stati consultati sulla posizione generale della Commissione e nel caso particolare presentato dai denunciati.

Da ultimo, la Commissione ha spiegato che i suoi servizi hanno deciso di non registrare la lettera dei denunciati quale denuncia formale in considerazione del fatto che l'istituzione aveva adottato una posizione inequivocabile e costante sulla questione esposta nella lettera dei denunciati.

Le osservazioni dei denunciati

Nelle loro osservazioni sul parere della Commissione, i denunciati hanno fatto presente che la Commissione non aveva risposto a quanto da loro sostenuto, cioè la mancata registrazione della loro denuncia formale, e hanno aggiunto che tale registrazione comporta diverse garanzie procedurali per il cittadino che, in questo caso, non erano state rispettate.

I denunciati hanno anche contestato la sostanza delle motivazioni addotte dalla Commissione per non avviare un'indagine sulla denuncia, spiegando che tale istituzione aveva applicato criteri dissimili sulle limitazioni ammissibili alla libera circolazione dei lavoratori, a seconda della professione interessata e del servizio della Commissione competente in materia. A loro avviso, la Commissione non ha pienamente valutato, nel caso di capitani di navi, l'applicazione delle deroghe alla libera circolazione dei lavoratori, di cui all'articolo 39, paragrafi 3 e 4, del trattato CE. I denunciati hanno tuttavia fatto presente

che le loro considerazioni sulle motivazioni addotte dalla Commissione erano secondarie e sussidiarie alla loro unica richiesta al Mediatore, vale a dire il trattamento improprio riservato dalla Commissione alla loro lettera di denuncia formale.

LA DECISIONE

1 Procedure da seguire nel trattamento delle denunce

1.1 I denuncianti hanno asserito che la Commissione, nel trattamento riservato alla loro denuncia, non si era attenuta alle procedure istituite in materia. L'istituzione non ha registrato la loro lettera quale denuncia, in violazione degli impegni assunti pubblicamente in seguito all'indagine di propria iniziativa del Mediatore 303/97/PD, ed è mancata una consultazione appropriata tra tutti i servizi della Commissione interessati.

1.2 La Commissione ha spiegato che i suoi servizi hanno deciso di non registrare la lettera dei denuncianti come denuncia formale in quanto ritenevano che l'oggetto della stessa non costituisse una violazione del diritto comunitario. Quanto alla mancanza di consultazione interna, la Commissione ritiene che si tratti di un ambito di sua esclusiva competenza, pur aggiungendo che, nel caso in esame, tale consultazione era effettivamente avvenuta.

1.3 Uno dei compiti fondamentali della Commissione, nel suo ruolo di "custode del trattato" a norma dell'articolo 211 del trattato CE, è quello di vigilare sulla corretta applicazione del diritto comunitario in tutti gli Stati membri. Nell'adempiere a tale compito, la Commissione indaga su eventuali violazioni della legislazione comunitaria, di cui giunge a conoscenza principalmente attraverso le denunce dei cittadini.

Se, in seguito ad un'indagine, la Commissione reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del trattato, ai sensi dell'articolo 226 può avviare una procedura d'infrazione contro lo Stato membro responsabile, e, se del caso, adire la Corte di giustizia delle Comunità europee.

La gravità delle implicazioni di tali adempimenti impone che la loro attuazione rispetti pienamente le regole di sostanza e di procedura applicabili, per tutelare i diritti di tutte le parti in causa.

1.4 Per quanto riguarda le regole procedurali che la Commissione è tenuta ad osservare nel trattare le denunce formali dei cittadini, il Mediatore ha rilevato che i criteri pertinenti erano stati definiti da tale istituzione nella risposta data all'indagine di propria iniziativa del Mediatore sulle procedure amministrative per trattare ricorsi riguardanti le violazioni del diritto comunitario da parte di Stati membri⁵⁵, nonché nell'allegato al modulo appositamente previsto per tali denunce⁵⁶.

Nella sua risposta all'indagine di propria iniziativa del Mediatore, la Commissione aveva assunto il seguente impegno:

"[...] I ricorsi dei singoli [...] godono delle salvaguardie procedurali che la Commissione ha costantemente sviluppato e migliorato [...].

[..T]utti i ricorsi che le pervengono sono iscritti in un registro e [...] non vi sono eccezioni a tale regola. Una volta ricevuto un ricorso, la Commissione ne dà conferma per iscritto al ricorrente tramite un allegato, spiegando i dettagli della procedura d'infrazione".

⁵⁵ Decisione sull'indagine di propria iniziativa 303/97/PD, Relazione annuale 1997 del Mediatore europeo, pag. 282.

⁵⁶ Violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro: formulario per le denunce da presentare alla Commissione europea; GU C 119 del 30.4.1999, pag. 5.

L'allegato al modulo per le denunce da presentare alla Commissione illustra in dettaglio le garanzie procedurali che risultano dalla registrazione di una lettera quale denuncia:

“(a) Dopo che la denuncia è stata registrata presso il segretariato generale della Commissione, [...] le viene attribuito un numero ufficiale. Subito dopo viene inviata al denunciante una lettera attestante la ricezione della denuncia e che comunica il numero attribuito [...].

b) Qualora i servizi della Commissione decidano d'intervenire presso le autorità dello Stato membro contro il quale è stata presentata la denuncia, lo faranno rispettando la scelta del denunciante di cui al punto 15 del presente modulo [riservatezza].

c) [...] La Commissione decide sul merito della pratica [...] entro i dodici mesi successivi alla data di registrazione della denuncia [...].

d) Il servizio competente, qualora intenda proporre alla Commissione di decidere l'archiviazione della denuncia, ne informa previamente il denunciante.”

1.5 Tuttavia, tali garanzie procedurali non incidono direttamente sul carattere delle azioni intraprese dall'istituzione in risposta alle dichiarazioni del denunciante.

Come l'istituzione stessa sottolinea nell'allegato al formulario per le denunce:

“Si precisa inoltre che è facoltà dei servizi della Commissione valutare se dare seguito o meno ad una denuncia, in base alle regole e alle priorità stabilite dalla Commissione stessa per l'avvio e la prosecuzione dei procedimenti d'infrazione.”

Indipendentemente dalle caratteristiche dell'azione eventualmente intrapresa dalla Commissione, l'esistenza di talune garanzie procedurali garantisce il trattamento corretto delle denunce.

1.6 I denunciati hanno presentato alla Commissione una denuncia formale ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE. Nella sua risposta all'indagine di propria iniziativa del Mediatore 303/97/PD, la Commissione si è impegnata a registrare tutte le denunce pervenute all'istituzione, senza eccezioni. Nonostante tale impegno pubblico, i servizi responsabili non si sono attenuti a tale regola nel caso in esame.

Omettendo di registrare la denuncia, la Commissione ha ignorato le salvaguardie procedurali che essa stessa aveva istituito per garantire una procedura corretta.

Il Mediatore ha pertanto ritenuto che tale omissione da parte della Commissione abbia costituito un caso di cattiva amministrazione.

1.7 Per quanto riguarda la presunta mancanza di consultazione tra i diversi servizi della Commissione, il Mediatore ha ritenuto che questioni quali il coordinamento dei vari dipartimenti della Commissione e il grado in cui ciascuno di essi partecipa ad una specifica decisione rientrano, per loro natura, nella competenza organizzativa interna dell'istituzione.

Pertanto, in casi di questo tipo, il Mediatore era dell'avviso che un'indagine si giustificasse solo allorché tali questioni si configurano come causa immediata e diretta del mancato intervento dell'istituzione secondo una norma o un principio vincolanti.

In questo caso è tuttavia risultato che la Commissione aveva di fatto proceduto a una consultazione interna dei servizi. Il Mediatore non ha dunque riscontrato un caso di cattiva amministrazione in merito a questo aspetto del caso in esame.

2 Considerazione delle dichiarazioni dei denunciati

2.1 I denunciati sostenevano che la Commissione non aveva valutato a fondo le dichiarazioni contenute nella loro denuncia formale, in particolare omettendo di tener conto della giurisprudenza esistente. Tuttavia, nelle loro osservazioni, i denunciati facevano presente che la loro opinione sulla validità delle argomentazioni addotte dalla Commissione non costituiva l'oggetto della loro denuncia al Mediatore, bensì era solo un elemento secondario e sussidiario della loro azione.

2.2 Alla luce delle considerazioni che precedono, il Mediatore ha ritenuto che non vi fossero motivi che giustificassero l'avvio di un'indagine in merito a questo aspetto del caso.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore sulla presente denuncia, è risultato necessario formulare la seguente valutazione critica:

I denunciati hanno presentato alla Commissione una denuncia formale ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE. Nella sua risposta all'indagine di propria iniziativa del Mediatore 303/97/PD sulle procedure amministrative per trattare ricorsi, la Commissione si è impegnata a registrare tutte le denunce pervenute all'istituzione, senza alcuna eccezione. Nonostante tale impegno pubblico, i servizi responsabili non si sono attenuti a tale regola nel caso in esame.

Omettendo di registrare la denuncia, la Commissione ha ignorato le salvaguardie procedurali che essa stessa aveva istituito onde garantire una procedura corretta.

Il Mediatore ha pertanto ritenuto che tale omissione da parte della Commissione abbia costituito un caso di cattiva amministrazione.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole del caso. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Nell'ottobre 2001 la Commissione europea ha trasmesso le sue osservazioni sulla valutazione critica del Mediatore.

In primo luogo, essa ha fatto riferimento agli impegni assunti in risposta alle conclusioni del Mediatore nella decisione 995/98/OV (Macedonian Metro Joint Venture)⁵⁷. All'epoca, la Commissione si era impegnata ad elaborare norme uniformi sui rapporti tra denunciante e servizi della Commissione nelle procedure preparatorie di ricorsi ai sensi dell'articolo 226.

L'istituzione ha dichiarato che terrà conto della sostanza della valutazione critica nell'ambito del codice procedurale in fase di elaborazione.

⁵⁷ Si veda la seconda decisione in questa sezione

MANCATO PAGAMENTO DI UN FINANZIAMENTO APPROVATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ECIP

Decisione sulla denuncia 396/2001/ME presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il denunciante ha scritto al Mediatore nel marzo 2001 per conto della società marocchina Suède-Maroc Marzipan. La denuncia riguardava lo European Community Investment Partners (ECIP), uno strumento finanziario gestito dalla Commissione europea ai sensi del regolamento n. 213/96⁵⁸. Il 20 marzo 1998 il denunciante ha richiesto un finanziamento ECIP attraverso il suo istituto finanziario, la Banca BMCE in Marocco, per la creazione di un'industria tessile in Marocco con tecnologia svedese. Il 26 novembre 1998 è stata adottata la decisione di finanziare il denunciante (rif. 3495) e il 15 dicembre 1998 la Commissione ne ha informato l'istituto finanziario, la Banca BMCE.

Secondo il denunciante, nonostante la decisione della Commissione del 26 novembre 1998, il finanziamento non è mai stato erogato. I lavori di costruzione in Marocco avrebbero dovuto iniziare nel giugno 1999, ma a questo punto si trovavano a subire notevoli ritardi. Il denunciante aveva tentato di mettersi in contatto telefonicamente con la Commissione, senza tuttavia ottenere alcuna spiegazione; si è poi rivolto alla Commissione con lettere del 27 gennaio e del 28 marzo 2000, che sono rimaste senza risposta. Il 2 novembre 2000 Suède-Maroc Marzipan ha nuovamente scritto alla Commissione. Il 15 novembre 2000 il denunciante si è rivolto al Mediatore relativamente alla mancata risposta della Commissione (denuncia n. 1467/2000/ME). In seguito all'intervento del Mediatore, la Commissione ha inviato una risposta interlocutoria il 23 novembre e una risposta nel merito in francese il 30 novembre 2000 ed in svedese il 21 dicembre 2000. La Commissione confermava che il progetto era stato ammesso a fruire del finanziamento il 26 novembre 1998, spiegando che tuttavia la Commissione non aveva potuto procedere con il contratto, poiché l'accordo quadro tra la Commissione e l'istituto finanziario, la Banca BMCE, era scaduto nel giugno 1997.

Il 21 novembre e il 4 dicembre 2000 la Commissione ha scritto alla Banca BMCE comunicandole che non vigeva più alcun accordo quadro tra le due parti. Il 15 gennaio 2001 la Banca BMCE ha scritto alla Commissione, dichiarando la propria disponibilità a sottoscrivere un accordo per consentire il finanziamento del progetto del denunciante. Successivamente, il 26 gennaio 2001, il denunciante ha scritto alla Commissione comunicando che la Banca BMCE era disposta a firmare un accordo. Il 9 marzo 2001 la Commissione ha scritto al denunciante e alla Banca BMCE, sottolineando il fatto che il programma ECIP si basava sul regolamento n. 213/96, il quale è scaduto il 31 dicembre 1999. Non esisteva pertanto alcuna base giuridica per consentire alla Commissione di procedere al finanziamento del progetto del denunciante.

Sulla base di questi antefatti, il denunciante ha trasmesso una denuncia al Mediatore, affermando che la Commissione (i) non aveva comunicato all'istituto finanziario, Banca BMCE, che era necessario un accordo con la Commissione, (ii) aveva omesso di inviare alla Banca BMCE un nuovo accordo e (iii) aveva omesso di comunicare al denunciante i motivi del mancato pagamento del finanziamento approvato.

Il denunciante sosteneva che il pagamento doveva essere effettuato.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata inoltrata alla Commissione europea, che nel suo parere ha fatto riferimento al regolamento n. 213/96 quale base giuridica del programma ECIP e al fatto che il regolamento in questione è scaduto il 31 dicembre 1999. Il 22 dicembre 1999 la

⁵⁸

Regolamento (CE) n. 213/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo all'attuazione dello strumento finanziario «EC Investment Partners» destinato ai paesi dell'America Latina, dell'Asia, del Mediterraneo e al Sudafrica, GU L 28 del 6.2.1996, pag. 2.

Commissione ha deciso di non proporre una proroga del regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea, con la conseguenza che il programma ha cessato di esistere. Nell'aprile 2001 è stato approvato un nuovo regolamento⁵⁹, prevedendo esclusivamente il finanziamento della chiusura e della liquidazione di progetti in corso di svolgimento.

Il 20 marzo 1998 Suède-Maroc Marzipan ha presentato domanda per un finanziamento a titolo del programma ECIP (agevolazione 4) attraverso l'istituto finanziario Banca BMCE. In seguito al parere favorevole del Comitato direttivo ECIP del 26 novembre 1998, il 15 dicembre 1998 la Commissione ha notificato all'istituto finanziario, la Banca BMCE, di essere disposta ad erogare al progetto del denunciante l'importo di 150.000 euro. Dall'esame del fascicolo è emerso che la Commissione non poteva procedere alla firma del contratto per il finanziamento, in quanto il necessario accordo quadro tra la Commissione e la Banca BMCE era scaduto il 30 giugno 1997 e non era stato rinnovato. La Commissione non poteva pertanto né firmare il contratto con la Banca BMCE, né decidere di finanziare il progetto presentato da Suède-Maroc Marzipan. Inoltre, poiché il regolamento n. 213/96 era scaduto e non esisteva alcuna base giuridica, non era possibile assumere nessun nuovo impegno finanziario, come comunicato dalla Commissione alla Banca BMCE e a Suède-Maroc Marzipan con lettere del 21 e 30 novembre, del 4 e 21 dicembre 2000 e del 9 marzo 2001.

La Commissione ha sottolineato che l'accordo quadro sottoscritto a norma del regolamento n. 213/96 con l'istituto finanziario non creava alcun vincolo giuridico tra la Commissione e il beneficiario finale, in questo caso il denunciante. Inoltre, l'accordo non attribuiva nessun diritto a favore del beneficiario finale, quale un diritto a ricevere un finanziamento o una compensazione qualora la domanda di finanziamento fosse respinta. La lettera del 15 dicembre 1998 dichiarava esplicitamente che esisteva la riserva dell'approvazione formale della proposta da parte della Commissione e pertanto la lettera non costituiva alcun impegno della Commissione.

Per quanto riguarda la prima allegazione del denunciante secondo cui la Commissione aveva omesso di comunicare alla Banca BMCE che era necessario un accordo tra quest'ultima e la Commissione, la Commissione ha sottolineato che un accordo esisteva, ma era scaduto il 30 giugno 1997. La Commissione ha fatto riferimento all'articolo 13, paragrafo 4 di detto accordo, il quale stabiliva che *"allo scadere del presente accordo, l'istituto finanziario perde la facoltà di presentare nuove azioni"*. La Commissione era dunque del parere che la Banca BMCE, il qualità di istituto finanziario, era a conoscenza del fatto che nessuna domanda di progetto poteva essere accettata in assenza di un accordo in vigore.

Riguardo alla seconda asserzione del denunciante secondo cui la Commissione aveva omesso di inviare alla Banca BMCE un nuovo accordo, la Commissione ha fatto riferimento all'articolo XI dell'accordo, che stipulava: *"il presente accordo entra in vigore nel giorno in cui viene sottoscritto e rimane in vigore fino al 30 giugno 1997. Esso potrà essere rinnovato per successivi periodi di un anno mediante esplicito scambio di lettere tra le parti dell'accordo"*. La Commissione ha dichiarato che la Banca BMCE era pertanto a conoscenza della data di scadenza dell'accordo. La Banca BMCE non ha mai comunicato alla Commissione di desiderare che l'accordo fosse rinnovato. Poiché all'epoca la Commissione gestiva 150 accordi analoghi, essa non ha preso l'iniziativa di rinnovare l'accordo, ma ha ritenuto che tale azione dovesse naturalmente provenire dall'istituto finanziario.

⁵⁹ Regolamento (CE) n. 772/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, riguardante la chiusura e la liquidazione dei progetti approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 213/96 del Consiglio relativo all'attuazione dello strumento finanziario "European Community (EC) Investment Partners" destinato ai paesi dell'America Latina, dell'Asia e del Mediterraneo e al Sudafrica, GU L 112 del 21.4.2001, pag. 1.

Con riferimento alla terza asserzione del denunciante secondo cui la Commissione aveva omesso di comunicare al denunciante i motivi del mancato pagamento del finanziamento approvato, la Commissione ha dichiarato che, secondo l'accordo quadro, essa teneva i contatti con l'istituto finanziario, in questo caso la Banca BMCE, e non con il denunciante (il beneficiario finale).

Dal parere espresso dalla Commissione emerge che essa ha respinto la richiesta di pagamento del denunciante.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia, sottolineando che la lettera della Commissione del 15 dicembre 1998 che approvava il finanziamento non citava il fatto che l'accordo quadro era scaduto. Secondo il denunciante, la Commissione, al ricevimento della domanda, doveva comunicare tempestivamente alla Banca BMCE che l'accordo era scaduto. Il denunciante ha altresì fatto presente che tra gennaio e settembre 2000 ha tentato di mettersi in contatto con il responsabile del programma ECIP, ma la Commissione è intervenuta solo dopo il ricorso al Mediatore. Il denunciante riteneva che la lettera del 15 dicembre 1998 costituisse un contratto giuridicamente vincolante e si aspettava che la Commissione vi si attenesse.

Inoltre, in una conversazione telefonica con il segretariato del Mediatore, il denunciante ha proposto, nel caso di decisione negativa, di valutare la possibilità di finanziare il progetto attraverso un altro programma della Commissione.

Il Mediatore fa notare che non rientra tra le sue funzioni tentare di ottenere finanziamenti per i denunciati per progetti specifici; il denunciante può tuttavia richiedere i finanziamenti direttamente alla Commissione.

LA DECISIONE

1 Mancata comunicazione in merito alla necessità dell'accordo

1.1 Il denunciante ha dichiarato che la Commissione aveva omesso di comunicare all'istituto finanziario, Banca BMCE, che era necessario un accordo tra quest'ultima e la Commissione.

1.2 La Commissione ha sottolineato che un accordo esisteva, ma era scaduto il 30 giugno 1997. La Commissione ha fatto riferimento all'articolo 13, paragrafo 4, di detto accordo, secondo cui *“allo scadere del presente accordo, l'istituto finanziario perde la facoltà di presentare nuove azioni”*. La Commissione era dunque dell'avviso che la Banca BMCE, in qualità di istituto finanziario, era a conoscenza del fatto che nessuna domanda di progetto poteva essere accettata in assenza di un accordo in vigore.

1.3 Il Mediatore rileva che, a norma del regolamento n. 213/96⁶⁰, la Commissione e l'istituto finanziario sottoscrivono un accordo quadro. Con la Banca BMCE era stato stipulato un accordo di questo genere che era scaduto il 30 giugno 1997. La sola presenza della firma avrebbe dovuto indurre la Banca BMCE a pensare che tale elemento fosse indispensabile per la validità dell'accordo in questione. In ogni caso il documento stesso riportava quale clausola l'apposizione della firma a convalida dell'atto. Inoltre, il regolamento non dispone alcun obbligo della Commissione di comunicare la necessità di un accordo.

1.4 Il Mediatore ritiene pertanto che la Commissione non si sia resa responsabile di cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.

⁶⁰

Regolamento (CE) n. 213/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo all'attuazione dello strumento finanziario «EC Investment Partners» destinato ai paesi dell'America Latina, dell'Asia, del Mediterraneo e al Sudafrica, GU L 28 del 6.2.1996, pag. 2.

2 Mancato invio di un nuovo accordo

2.1 Il denunciante ha dichiarato che la Commissione non aveva inviato un nuovo accordo alla Banca BMCE.

2.2 La Commissione ha fatto riferimento all'articolo XI dell'accordo, che stipulava: *"il presente accordo entra in vigore nel giorno in cui viene sottoscritto e rimane in vigore fino al 30 giugno 1997. Esso potrà essere rinnovato per successivi periodi di un anno mediante esplicito scambio di lettere tra le parti dell'accordo"*. La Commissione ha dichiarato che la Banca BMCE era pertanto a conoscenza della data di scadenza dell'accordo. La Banca BMCE non ha mai comunicato alla Commissione di desiderare che l'accordo fosse rinnovato.

2.3 Il Mediatore fa presente che né dal regolamento n. 213/96 né dall'accordo quadro risulta che la Commissione sia tenuta a rinnovare l'accordo, il quale fa riferimento ad un *"esplicito scambio di lettere tra le parti"*. In considerazione di quanto precede, la Commissione non può essere biasimata per non aver inviato un nuovo accordo alla Banca BMCE.

2.4 Il Mediatore ritiene pertanto che la Commissione non si sia resa responsabile di cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.

3 Mancanza di informazioni sul mancato pagamento

3.1 Nella denuncia si asseriva che la Commissione aveva ommesso di comunicare al denunciante i motivi del mancato pagamento del finanziamento approvato.

3.2 La Commissione ha affermato che, a norma dell'accordo quadro, essa teneva i contatti con l'istituto finanziario, in questo caso la Banca BMCE, e non con il denunciante (beneficiario finale).

3.3 Secondo il Mediatore, la Commissione ha una responsabilità non solo nei confronti dell'istituto finanziario, ma anche del denunciante quale beneficiario finale⁶¹. Nel caso in esame, il 15 dicembre 1998 la Commissione ha comunicato alla Banca BMCE che il progetto del denunciante avrebbe potuto essere finanziato in seguito alla firma di un contratto. Il denunciante si è rivolto alla Commissione con lettere del 27 gennaio e 28 marzo 2000. La Commissione ha risposto solo in novembre e dicembre 2000 in seguito ad un'altra lettera del denunciante, del 2 novembre 2000, e all'intervento del Mediatore.

3.4 Il Mediatore riconosce che allo stato attuale la Commissione ha effettivamente comunicato al denunciante, con lettere di novembre e dicembre 2000 e marzo 2001, i motivi del mancato pagamento del finanziamento. Tale comunicazione non è stata tuttavia fatta a tempo debito.

3.5 I principi di buona amministrazione richiedono che le istituzioni e gli organi della Comunità rispondano alle lettere dei cittadini. Nel caso in esame, la Commissione non ha risposto alle lettere del denunciante, omettendo così di comunicargli con la dovuta tempestività gravi difficoltà che potevano verosimilmente ledere i suoi interessi. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore rivolgerà pertanto una valutazione critica alla Commissione.

3.6 In conseguenza di questa decisione, non è stato possibile accogliere la richiesta del denunciante.

⁶¹ Cfr. le "Ulteriori osservazioni" nella decisione del Mediatore europeo del 12 dicembre 2000 sulla denuncia 573/2000/GG contro la Commissione europea, disponibile sul sito del Mediatore: <http://www.euro-ombudsman.eu.int>.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, è necessario formulare la seguente valutazione critica:

I principi di buona amministrazione richiedono che le istituzioni e gli organi della Comunità rispondano alle lettere dei cittadini. Nel caso in esame, la Commissione non ha risposto alle lettere del denunciante, omettendo così di comunicargli con la dovuta tempestività gravi difficoltà che potevano verosimilmente ledere i suoi interessi. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non è stato opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

FORMULAZIONE INGANNEVOLE IN UN BANDO DI GARA

Decisione sulla denuncia 866/2001/GG presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il denunciante, un traduttore, aveva presentato un'offerta in risposta ad un bando di gara (riferimento 2000/S 144-094468 - Traduzioni in tedesco) pubblicato dalla Commissione europea.

L'articolo 2, paragrafo 1, del "capitolato d'oneri" richiedeva che i candidati presentassero una "amtliche Bescheinigung" (certificazione ufficiale) che attestasse che avevano pagato le tasse e i contributi previdenziali nel rispettivo Stato membro. Il denunciante si è rivolto al suo consulente fiscale, il quale gli ha comunicato di non potergli rilasciare un documento "ufficiale". Il denunciante si è allora rivolto all'autorità fiscale del suo luogo di residenza in Germania, che ha dichiarato di non poter emettere documenti di questo tipo a lavoratori autonomi quali il denunciante. L'autorità fiscale ha tuttavia fornito al denunciante un documento recante conferma di questo fatto. Il denunciante ha allegato tale atto alla sua offerta.

Il 29 marzo 2001 il denunciante è stato informato del fatto che la sua offerta era stata respinta, poiché non era stato prodotto il documento richiesto. Il 4 aprile 2001 il denunciante ha presentato ricorso avverso tale decisione, sostenendo che non gli era stato possibile fornire il documento ufficiale richiesto per motivi indipendenti dalla sua volontà, in quanto l'autorità fiscale non era stata in grado di rilasciare un tale certificato e non esisteva nessun'altra autorità che potesse rilasciare attestati di questo genere. Il denunciante ha dichiarato sul suo onore di aver sempre adempiuto ai suoi obblighi di contribuente e di aver sempre pagato le tasse e corrisposto i contributi previdenziali, sottolineando altresì di aver collaborato in qualità di traduttore con la Commissione e con il Centro di traduzione dell'UE per vari anni. La Commissione ha respinto il ricorso il 30 maggio 2001, sottolineando che non aveva richiesto specificamente una certificazione rilasciata dall'autorità fiscale, bensì aveva "sottolineato espressamente che altri documenti (quali una dichiarazione del consulente fiscale) erano ammessi".

Nella denuncia presentata al Mediatore nel giugno 2001, il denunciante ha negato di aver ricevuto tale informazione, aggiungendo che il servizio competente gli aveva comunicato telefonicamente che la traduzione tedesca del bando di gara risultava essere "infelice" e lo aveva incoraggiato a rivolgersi al Mediatore.

Il denunciante ha affermato di essere stato ingiustamente escluso dalla gara.

L'INDAGINE

La denuncia è stata inoltrata alla Commissione affinché esprimesse il proprio parere.

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione ha presentato le seguenti osservazioni:

Nel luglio 2000 il servizio di traduzione della Commissione aveva lanciato un totale di undici gare al fine di costituire nuovi elenchi di traduttori esterni. Il bando relativo alla lingua tedesca era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 29 luglio 2000 con il riferimento 2000/S 144-094468⁶². La documentazione pertinente – il bando di gara, le specifiche tecniche (“capitolato d’oneri”) e una bozza di contratto – erano accessibili al pubblico in formato elettronico attraverso il server *Europa* della Commissione. Inoltre, a coloro che erano già registrati nella base di dati dei traduttori *freelance* che collaborano con la Commissione (tra cui il denunciante) era stata inviata una lettera che li invitava a presentare offerte. Le offerte dovevano pervenire alla Commissione entro il 2 ottobre 2000.

Sono pervenute complessivamente 117 offerte in risposta al bando in questione. Tali offerte sono state valutate con una procedura in due fasi. Nella prima fase, si è provveduto a controllare l’adempimento a determinati requisiti formali. Le offerte che hanno superato la prima fase sono poi state esaminate da una commissione giudicatrice composta di funzionari competenti per verificare che soddisfacessero i criteri e le condizioni stipulate nel bando di gara e nel “capitolato d’oneri”.

L’articolo 2, paragrafo 1, del “capitolato d’oneri” stabiliva i cinque criteri che determinavano l’esclusione delle domande. Per quattro di tali criteri, era sufficiente che i candidati fornissero una dichiarazione, mentre per il quinto il “capitolato d’oneri” prevedeva che i candidati presentassero una “certificazione ufficiale” (“amtliche Bescheinigung”) per dimostrare che avevano adempiuto ai loro obblighi relativi al pagamento delle tasse e dei contributi previdenziali nello Stato membro di competenza. L’espressione “certificazione ufficiale” veniva dunque a giustapporsi al termine “dichiarazione”. Ciò significava che era necessario esibire un attestato rilasciato da un organo competente per dimostrare che gli obblighi citati erano stati adempiuti. Tuttavia, non era specificato quale organo dovesse emettere il documento. Poiché il bando di gara si rivolgeva a candidati di 15 Stati membri, occorreva lasciare ai candidati un certo margine di azione al riguardo.

Il bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale, che costituiva l’unico testo giuridicamente vincolante in caso di controversia, ampliava le possibilità dei candidati al riguardo stipulando che il candidato doveva “dimostrare di aver adempiuto ai suoi obblighi relativi alle tasse e ai contributi previdenziali conformemente alle norme in vigore nel paese in cui risiede” (articolo 14 b).

La commissione giudicatrice aveva ritenuto che, pur essendosi rivolto all’autorità fiscale, il denunciante non aveva fornito gli elementi per dimostrare che aveva pagato le tasse. Il 29 marzo 2001 al denunciante è stato comunicato che la sua domanda era stata respinta. Al contempo veniva tuttavia informato del fatto che poteva presentare ricorso contro tale decisione entro il 30 aprile 2001.

Il denunciante aveva allora telefonato al servizio competente della Commissione per chiedere spiegazioni e manifestare il proprio disaccordo. I servizi della Commissione gli avevano fornito le informazioni necessarie per presentare una richiesta di riesame della sua domanda. Successivamente, con lettera del 4 aprile 2001 il denunciante ha presentato ricorso, che la Commissione ha respinto.

La Commissione ha ritenuto che il denunciante avesse dato un’interpretazione troppo restrittiva dell’espressione “certificazione ufficiale”. Il documento rilasciato dall’autorità fiscale tedesca e presentato alla Commissione dal denunciante confermava che tale amministrazione non poteva rilasciare una “amtliche Bescheinigung”. Tuttavia, ciò non significava che non esistesse un’altra autorità in grado di emettere un attestato di questo genere.

⁶² GU S 144 del 2000.

Secondo la Commissione, il denunciante avrebbe dovuto cercare di ottenere il documento altrove. In questo contesto, la Commissione ha fatto presente che da un esame di 57 offerte sulle 84 accettate emergeva che i candidati ammessi avevano fornito un attestato del loro consulente fiscale, una dichiarazione di un legale o una “Lohnsteuerkarte” (scheda fiscale). La Commissione ha altresì considerato che il denunciante aveva agito troppo tardi, essendosi rivolto all’autorità fiscale solo il 2 ottobre 2000, ultimo giorno utile per presentare le domande. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che il denunciante avesse omesso di consultare il servizio competente che avrebbe potuto fornirgli l’assistenza più adeguata. In questo contesto, la Commissione ha sottolineato che la lettera che invitava i destinatari a presentare offerte aveva indicato che il servizio interessato era a disposizione per fornire ulteriori informazioni sugli aspetti tecnici del bando.

Le osservazioni del denunciante

Non sono pervenute osservazioni del denunciante.

LA DECISIONE

1 Indebita esclusione dalla selezione

1.1 Il denunciante ha presentato un’offerta in risposta al bando di gara pubblicato dalla Commissione (riferimento 2000/S 144-094468 - Traduzioni in tedesco). L’articolo 2, paragrafo 1, del “capitolato d’oneri” richiedeva che i candidati presentassero una “amtliche Bescheinigung” (certificazione ufficiale) che attestasse che avevano pagato le tasse e i contributi previdenziali nel rispettivo Stato membro. Il denunciante si è rivolto al suo consulente fiscale, il quale gli ha comunicato di non potergli rilasciare un documento “ufficiale”. Il denunciante si è allora rivolto all’autorità fiscale del suo luogo di residenza in Germania, che ha dichiarato di non poter emettere documenti di questo tipo a lavoratori autonomi quali il denunciante. La Commissione ha respinto la domanda adducendo come motivazione che il denunciante aveva omesso di fornire il documento necessario. Il denunciante afferma di essere stato escluso ingiustamente dalla selezione.

1.2 La Commissione ritiene che il denunciante abbia dato un’interpretazione troppo restrittiva dell’espressione “certificazione ufficiale”. Essa è altresì dell’avviso che il denunciante abbia agito troppo tardi, essendosi rivolto all’autorità fiscale solo il 2 ottobre 2000, ultimo giorno utile per presentare le domande. Inoltre, la Commissione ritiene che il denunciante abbia omesso di consultare il servizio competente che avrebbe potuto fornirgli l’assistenza più adeguata. In questo contesto, la Commissione sottolinea che la lettera che invitava i destinatari a presentare offerte indicava che il servizio interessato era a disposizione per fornire ulteriori informazioni sugli aspetti tecnici del bando.

1.3 Il denunciante non ha presentato alcuna osservazione in merito al parere della Commissione.

1.4 Prima di esaminare il merito della questione, è opportuno notare che il Mediatore aveva chiesto alla Commissione di presentare un parere sulla denuncia entro un periodo di tre mesi. Il parere assai particolareggiato della Commissione è stato in effetti trasmesso poco più di un mese dopo il ricevimento della denuncia da parte della Commissione, con allegata una serie completa di tutti i documenti pertinenti. Il Mediatore desidera sottolineare che apprezza l’impegno considerevole della Commissione nell’accelerare il trattamento di questa denuncia.

1.5 Il Mediatore rileva che secondo il “capitolato d’oneri” i candidati dovevano presentare una “amtliche Bescheinigung” (certificazione ufficiale) che attestasse che essi avevano adempiuto agli obblighi pertinenti. Sebbene non si specificasse la persona o l’organo abilitato a rilasciare un documento di questo genere, l’espressione usata implica chiaramente che si intendeva un’autorità pubblica o una persona o un organo investito di autorità pub-

blica. Risulta che la Commissione accetti il fatto che il documento rilasciato dall'autorità fiscale tedesca e presentato dal denunciante confermi l'impossibilità di tale autorità a rilasciare una "amtliche Bescheinigung". Tuttavia, la Commissione sostiene che ciò non significa che nessun'altra autorità avrebbe potuto fornire un attestato di questo genere. Secondo la Commissione, il denunciante avrebbe dovuto tentare di procurarsi il documento altrove e, in questo contesto, essa fa riferimento ad altri candidati che hanno presentato un attestato del loro consulente fiscale, una dichiarazione di un legale o una "Lohnsteuerkarte" (scheda fiscale). Un attestato di un consulente fiscale o di un avvocato non può essere classificato come "amtliche Bescheinigung" secondo il significato accettato dell'espressione nella lingua tedesca. Inoltre, risulta che una "Lohnsteuerkarte" può essere rilasciata solo a lavoratori dipendenti, mentre il denunciante è lavoratore autonomo. Il Mediatore conclude pertanto che la Commissione non ha potuto confutare l'affermazione del denunciante secondo cui non gli era stato possibile procurarsi una "amtliche Bescheinigung", che pareva essere un requisito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del "capitolato d'oneri".

1.6 Risponde al vero che il bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale, che costituiva l'unico testo giuridicamente vincolante in caso di controversia, non richiedeva un documento di questo genere, ma poneva come condizione solo che il candidato dimostrasse "di aver adempiuto ai suoi obblighi relativi alle tasse e ai contributi previdenziali conformemente alle norme in vigore nel paese in cui risiede" (articolo 14 b), senza specificare il tipo di documento necessario a tal fine. Tuttavia, nella sua lettera del 29 marzo 2001, la Commissione ha motivato il rifiuto della domanda del denunciante con la mancata presentazione della "amtliche Bescheinigung" prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, del "capitolato d'oneri". Ai fini della completezza, va rilevato che non sono stati apportati elementi a sostegno dell'affermazione della Commissione, contenuta nella sua lettera del 30 maggio 2001, secondo cui essa non aveva insistito che fosse presentato un certificato dell'autorità fiscale, "bensì aveva sottolineato espressamente che altri documenti (quali una dichiarazione del consulente fiscale) erano ammessi"⁶³.

1.7 Il Mediatore rileva che il denunciante non ha presentato un documento che dimostrasse che aveva adempiuto ai suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse e dei contributi previdenziali. Il Mediatore ritiene tuttavia che tale omissione sia da imputare alla formulazione ingannevole del relativo requisito all'articolo 2, paragrafo 1, del "capitolato d'oneri". La stessa Commissione fa presente nel suo parere che sei domande (tra cui quella del denunciante) sono state respinte per la mancata presentazione della "amtliche Bescheinigung". È quindi assai probabile che il denunciante non sia stato l'unico candidato a cui la formulazione ingannevole del requisito in oggetto ha causato problemi.

1.8 È buona prassi amministrativa nelle procedure di appalto che l'amministrazione stabilisca chiaramente le condizioni che i candidati devono soddisfare. Nel caso in esame, la Commissione ha richiesto ai candidati di presentare una "amtliche Bescheinigung" (certificazione ufficiale) per dimostrare che avevano pagato le tasse e i contributi previdenziali nel rispettivo Stato membro. Risulta che per una persona quale il denunciante era impossibile ottenere un documento di questo genere da un'autorità pubblica o una persona o un organo investito di autorità pubblica, come richiedeva la formulazione del requisito. La Commissione ha omesso di chiarire che un attestato rilasciato da altre persone od organi, per esempio un consulente fiscale o un legale, sarebbe stato considerato sufficiente. L'esclusione del denunciante per mancata presentazione di un tale documento costituisce

⁶³ La Commissione ha anche fornito una versione in francese della lettera, in cui il brano citato appare come segue: "Cependant, nous ne demandons pas nécessairement un document délivré par le Finanzamt; d'autres moyens de preuve étaient possibles en ce qui concerne votre situation fiscale, et notamment une déclaration de votre Steuerberater." Se la versione francese è l'originale, di cui la lettera inviata al denunciante sarebbe la traduzione, allora l'iniziativa della Commissione di costituire un elenco di traduttori esterni competenti appare perfettamente comprensibile.

un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore considera pertanto necessario formulare una valutazione critica al riguardo.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, è necessario formulare la seguente valutazione critica:

È buona prassi amministrativa nelle procedure di appalto che l'amministrazione stabilisca chiaramente le condizioni che i candidati devono soddisfare. Nel caso in esame, la Commissione ha richiesto ai candidati di presentare una "amtliche Bescheinigung" (certificazione ufficiale) per dimostrare che avevano pagato le tasse e i contributi previdenziali nel rispettivo Stato membro. Risulta che per una persona quale il denunciante era impossibile ottenere un documento di questo genere da un'autorità pubblica o una persona o un organo investito di autorità pubblica, come richiedeva la formulazione del requisito. La Commissione ha omissso di chiarire che un attestato rilasciato da altre persone od organi, per esempio un consulente fiscale o un legale, sarebbe stato considerato sufficiente. L'esclusione del denunciante per mancata presentazione di un tale documento costituisce un caso di cattiva amministrazione.

Dato che questi aspetti del caso riguardavano procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non è stato opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

3.4.4 Comitato delle regioni

LA DENUNCIA

MANCANZA DI INFORMAZIONI RIGUARDO ALL'ELENCO DI RISERVA

Decisione sulla denuncia 660/2000/GG presentata contro il Comitato delle regioni

Nel maggio 1996 il Comitato delle regioni aveva pubblicato un avviso di posto vacante relativo a un posto di amministratore che avrebbe dovuto svolgere il proprio lavoro sotto l'autorità del Presidente del gruppo Alleanza europea. L'avviso specificava che il vincitore sarebbe stato nominato agente temporaneo di grado A7 e proseguiva: "Gli altri candidati che avranno superato le prove di selezione saranno inseriti in un elenco di riserva. I candidati inclusi in questo elenco saranno presi in considerazione qualora si rendessero disponibili posti di lavoro equivalenti". La denunciante aveva superato il concorso, ma non era stata scelta per il posto. Insieme ad altri candidati risultati vincitori, era stata inserita nell'elenco di riserva stabilito nel 1997. Con lettera del 9 gennaio 1997 il Comitato ha informato la denunciante di questa decisione, affermando: "Tuttavia, ci metteremo senz'altro in contatto con lei non appena si profili una possibilità di assunzione". In seguito la denunciante è stata informata che per l'elenco di riserva non era prevista alcuna data di scadenza e che "la sua domanda verrà riconsiderata nel caso in cui si crei un nuovo posto per il gruppo Alleanza europea o nel caso in cui [il] posto esistente diventi vacante". In questa lettera il Comitato ha fatto riferimento e ha confermato la sua lettera del 9 gennaio 1997.

La denunciante aveva prestato servizio come agente ausiliario presso il Comitato nel periodo compreso tra ottobre 1997 e ottobre 1998.

Nel marzo 2000 la denunciante ha saputo che l'amministratore che era stato scelto aveva lasciato l'incarico. Il 10 aprile 2000 la denunciante ha pertanto scritto al Presidente del gruppo Alleanza europea e al Segretario generale del Comitato delle regioni per esprimere il suo interesse a ricoprire il posto e per sottolineare che il suo nominativo figurava nell'elenco di riserva. La denunciante ha poi scoperto che il posto in questione era già stato occupato dal signor O. il cui nome non era presente nell'elenco di riserva.

Il 19 maggio 2000 la denunciante si è quindi rivolta al Mediatore europeo che il 30 maggio 2000 ha trasmesso al Comitato delle regioni la denuncia presentata dalla signora.

Con lettera del 23 giugno 2000, il Segretario generale del Comitato delle regioni ha informato la denunciante che l'elenco di riserva redatto nel 1997 era scaduto il 20 giugno 2000 e che era stato pubblicato un nuovo avviso di posto vacante allo scopo di ricoprire l'incarico con decorrenza dal 16 ottobre 2000. In base al nuovo avviso (anch'esso datato 23 giugno 2000), le domande sarebbero dovute pervenire entro e non oltre il 12 luglio 2000. La denunciante ha presentato la propria candidatura l'11 luglio 2000.

La denunciante è stata invitata a presentarsi per un colloquio il 25 luglio 2000. Con lettera del 3 agosto 2000, il Segretario generale del Comitato delle regioni ha informato la denunciante che non era stata scelta per il posto.

La denunciante ha espresso le seguenti doglianze:

- 1) Il Comitato delle regioni avrebbe dovuto informare i candidati i cui nomi erano stati inseriti nell'elenco di riserva che il posto era diventato vacante.
- 2) Per ricoprire il posto in questione, il Comitato delle regioni avrebbe dovuto scegliere la persona tra i candidati i cui nomi erano stati inseriti nell'elenco di riserva.
- 3) La data di scadenza dell'elenco di riserva era stata scelta dal Comitato delle regioni in modo arbitrario.
- 4) Il Comitato delle regioni avrebbe dovuto informare le persone i cui nomi erano stati inseriti nell'elenco di riserva prima della scadenza dello stesso.

L'INDAGINE

La denuncia è stata trasmessa al Comitato delle regioni.

Il parere del Comitato delle regioni

Nel suo parere, il Comitato delle regioni ha formulato le seguenti osservazioni:

Il Comitato non aveva l'obbligo di informare le persone i cui nomi erano inclusi nell'elenco di riserva dato che il posto non era stato occupato in modo definitivo, ma solo temporaneamente. Il Comitato aveva quindi la facoltà di scegliere una persona il cui nome non figurava nell'elenco di riserva.

La scelta della data alla quale l'elenco di riserva sarebbe dovuto scadere rientrava nei poteri discrezionali dell'amministrazione. Le persone i cui nomi erano stati inseriti nell'elenco di riserva potevano essere informate della scadenza di tale elenco solo dopo che il 20 giugno 2000 era stata adottata una decisione in tal senso.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni, la denunciante ha espresso sorpresa per il fatto che il posto sarebbe stato ricoperto solo temporaneamente, sostenendo altresì che il Comitato delle regioni aveva avuto molto tempo a disposizione per consultare l'elenco di riserva anziché nominare una persona che non aveva superato il concorso iniziale. La denunciante ha sottolineato che avrebbe potuto assumere l'incarico dal giorno stesso in cui il posto si era reso vacante. A suo avviso, decidendo di chiudere l'elenco di riserva il Comitato aveva agito in modo arbitrario. La denunciante ha affermato che, tenuto conto che l'elenco era ancora valido quando il posto era divenuto vacante verso la fine di marzo 2000, il Comitato avrebbe dovuto consultarlo e informare le persone i cui nomi erano ivi inclusi che si era reso disponibile un posto di lavoro.

Secondo la denunciante, in seguito alle sue obiezioni riguardo alla nomina del signor O. si era proceduto ad organizzare rapidamente la seconda procedura di assunzione, che era risultata più sbrigativa rispetto alla procedura iniziale in quanto era stata basata su un unico

colloquio. Il colloquio della denunciante aveva avuto luogo il 25 luglio 2000, unico giorno destinato a tale scopo. Tuttavia, nel pomeriggio dello stesso giorno si erano svolti colloqui per un altro posto per il gruppo Alleanza europea, e la persona che era stata nominata nel marzo 2000 faceva parte del gruppo che aveva il potere di nomina.

La denunciante ha concluso che la seconda procedura di assunzione era stata attuata in modo artificioso per legittimare una nomina che era già stata effettuata alcuni mesi prima.

ULTERIORI INDAGINI

Richiesta di ulteriori informazioni

Sulla base degli elementi che precedono, il Mediatore ha concluso che per dare seguito alla denuncia erano necessarie ulteriori informazioni. Al Comitato delle regioni è stato pertanto chiesto di spiegare i motivi per cui aveva deciso di far coprire il posto in questione temporaneamente, di specificare secondo quale procedura e in quali tempi la nomina era stata effettuata, di presentare copie dei documenti pertinenti e di informare il Mediatore in merito a chi era stato nominato in seguito all'avviso di posto vacante pubblicato nel giugno 2000.

La risposta del Comitato

Nella sua risposta, il Comitato delle regioni ha fornito le seguenti informazioni:

Il posto in questione era stato ricoperto temporaneamente per rispondere alle richieste del Presidente del gruppo Alleanza europea. All'epoca le esigenze del gruppo erano sostanzialmente cambiate tenuto conto del lungo periodo di tempo trascorso tra la compilazione dell'elenco di riserva (1997) e la vacanza del posto di amministratore (2000). Il gruppo aveva quindi deciso di rivedere le sue disposizioni amministrative e di assumere nel frattempo in tempi brevi una persona che fosse immediatamente operativa.

L'amministrazione del Comitato delle regioni non aveva alcun diritto di interferire con le scelte discrezionali compiute da un gruppo politico allo scopo di assumere un amministratore solo su base contrattuale e per un periodo determinato.

Il membro temporaneo del personale del gruppo Alleanza europea era stato assunto per il periodo compreso tra il 16 marzo e il 15 ottobre 2000 sulla base di un normale contratto. Nonostante la rapidità dell'assunzione, erano state scrupolosamente rispettate le procedure legali.

La persona nominata in seguito all'avviso di posto vacante pubblicato il 23 giugno 2000 era il signor O.

Il Comitato ha allegato copie dei documenti richiesti dal Mediatore. Da tali documenti è emerso che il 21 febbraio 2000 era stata presentata una domanda di nomina del signor O. per il periodo compreso tra il 16 marzo e il 15 ottobre 2000, che il 23 febbraio 2000 tale domanda era stata approvata dal Comitato, che il 1° marzo 2000 l'incarico era stato offerto al signor O. il quale aveva accettato in data 7 marzo 2000.

Le osservazioni della denunciante

La risposta del Comitato alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore è stata trasmessa alla denunciante. Nelle sue osservazioni la denunciante ha ribadito quanto contenuto nella sua denuncia. La denunciante ha sottolineato in particolare che quando il signor O. era stato nominato con decorrenza dal 16 ottobre 2000, il Presidente del gruppo Alleanza europea aveva chiesto che il suo contratto fosse per un periodo indeterminato, tenuto conto che dal 16 marzo 2000 era già stato portato a termine un periodo di prova suf-

ficiente. Secondo il parere della denunciante, questo fatto confermava che il signor O. era stato nominato agente temporaneo a partire da quella data.

LA DECISIONE

1 Mancanza di informazioni riguardo al posto vacante

1.1 Nel maggio 1996 il Comitato delle regioni aveva pubblicato un avviso di posto vacante per un posto di amministratore che avrebbe dovuto svolgere il proprio lavoro sotto l'autorità del Presidente del gruppo Alleanza europea. L'avviso specificava che il vincitore sarebbe stato nominato agente temporaneo di grado A7 e proseguiva: "Gli altri candidati che avranno superato le prove di selezione saranno inseriti in un elenco di riserva. I candidati inclusi in questo elenco saranno presi in considerazione qualora si rendessero disponibili posti di lavoro equivalenti". La denunciante aveva superato il concorso, ma non era stata scelta per il posto. Insieme ad altri candidati risultati vincitori, era stata inserita nell'elenco di riserva stabilito nel 1997. In seguito era stata informata che il Comitato l'avrebbe contattata "non appena si profili una possibilità di assunzione". La denunciante è stata inoltre informata che per l'elenco di riserva non era prevista alcuna data di scadenza e che "la sua domanda verrà riconsiderata nel caso in cui si crei un nuovo posto per il gruppo Alleanza europea o nel caso in cui [il] posto esistente diventi vacante". Tuttavia, quando lo stesso posto si è reso nuovamente disponibile, nel marzo 2000 il Comitato ha nominato il signor O. il cui nome non figurava nell'elenco di riserva. La denunciante ha asserito che il Comitato non l'aveva informata del posto vacante.

1.2 Il Comitato delle regioni ha affermato che non esisteva alcun obbligo di informare le persone i cui nomi figuravano nell'elenco di riserva del 1997 tenuto conto che nel marzo 2000 il posto era stato occupato solo a titolo temporaneo.

1.3 Il Mediatore osserva che il Comitato ha informato la denunciante che la sua domanda sarebbe stata riconsiderata qualora il posto in questione si fosse reso nuovamente disponibile e che sarebbe stata informata "non appena si profili una possibilità di assunzione".

1.4 Il Comitato ha sostenuto che non aveva l'obbligo di informare la denunciante, poiché la nomina era stata effettuata solo a titolo provvisorio. Tuttavia, la lettera del Comitato del 9 gennaio 1997 dichiarava chiaramente che il Comitato l'avrebbe "contattata non appena si profili una possibilità di assunzione". Il Mediatore ritiene che tale possibilità di assunzione sia sorta anche laddove un posto era stato ricoperto a titolo temporaneo. L'eventuale urgenza di occupare il posto non avrebbe dovuto impedire al Comitato di informare la denunciante, considerato che quest'ultima viveva a Bruxelles e che il suo indirizzo era noto al Comitato.

1.5 Sulla base degli elementi che precedono, il Mediatore conclude che omettendo di informare la denunciante non appena il posto di amministratore per il gruppo Alleanza europea era diventato vacante, il Comitato delle regioni era venuto meno alla promessa fatta in tal senso alla denunciante. È buona prassi amministrativa che l'amministrazione rispetti gli impegni che si assume nei confronti dei cittadini. L'omissione da parte del Comitato costituisce quindi un episodio di cattiva amministrazione. Il Mediatore ritiene pertanto necessario formulare a questo proposito un'osservazione critica.

2 Mancata scelta del candidato dall'elenco di riserva

2.1 La denunciante ha sostenuto che per ricoprire il posto vacante il Comitato avrebbe dovuto scegliere la persona dall'elenco di riserva compilato nel 1997.

2.2 Il Comitato ha asserito che nel marzo 2000 il posto era stato occupato solo a titolo provvisorio, che nel giugno 2000 era scaduto l'elenco di riserva e che nel luglio 2000 era

stata effettuata una nuova procedura di selezione che aveva portato alla copertura definitiva del posto vacante.

2.3 Il Mediatore ritiene che l'autorità che aveva il potere di nomina aveva il diritto di coprire il posto a titolo provvisorio laddove vi fossero validi motivi per agire in tal senso. In questo caso, il Comitato ha dichiarato che era diventato urgente ricoprire il posto e che le esigenze del gruppo interessato erano sostanzialmente cambiate nel corso degli oltre tre anni trascorsi dalla compilazione dell'elenco di riserva. Secondo il parere del Mediatore, il Comitato aveva quindi avanzato validi motivi per ricoprire il posto in questione a titolo provvisorio. Dato che questa decisione rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione, il Mediatore non ha facoltà di sostituire la valutazione di quest'ultima con la propria.

2.4 La denunciante ha affermato che la prima nomina non era stata effettuata solo a titolo provvisorio e che la seconda procedura di assunzione era stata attuata artificialmente allo scopo di legittimare una nomina che era già stata assegnata alcuni mesi prima. Il Mediatore ritiene tuttavia che in seguito alle sue indagini non siano emerse prove sufficienti per sostenere queste affermazioni. Va notato in particolare che il contratto del marzo 2000 del signor O. era stato limitato a una durata di sei mesi, fatto questo che era compatibile con l'affermazione del Comitato secondo cui la nomina era stata effettuata a titolo provvisorio.

2.5 Sulla base degli elementi che precedono, non risulta che il Comitato si sia reso responsabile di cattiva amministrazione per quanto riguarda la seconda doglianza della denunciante.

3 Scelta della data di scadenza dell'elenco di riserva

3.1 La denunciante ha sostenuto che la data di scadenza dell'elenco di riserva compilato nel 1997 era stata scelta in modo arbitrario.

3.2 Il Comitato era dell'avviso che questa decisione rientrasse nei poteri discrezionali dell'amministrazione.

3.3 Il Mediatore ritiene che la scelta della data alla quale l'elenco di riserva sarebbe dovuto scadere è in effetti una decisione che rientra nei poteri discrezionali dell'amministrazione. Il Comitato avrebbe presumibilmente superato i limiti di tali poteri in materia se il suo unico scopo fosse stato, come sostenuto dalla denunciante, di attuare una seconda procedura di assunzione allo scopo di legittimare una nomina che era già stata effettuata alcuni mesi prima. Tuttavia, come osservato in precedenza, il Mediatore ritiene che dalle sue indagini non siano emerse prove sufficienti a sostegno di questa affermazione.

3.4 Sulla base degli elementi che precedono, non risulta che il Comitato si sia reso responsabile di cattiva amministrazione per quanto riguarda la terza doglianza della denunciante.

4 Mancanza di informazioni prima della scadenza dell'elenco di riserva

4.1 La denunciante ha affermato che il Comitato avrebbe dovuto informare le persone i cui nomi figuravano nell'elenco di riserva del 1997 prima di decidere di far scadere tale elenco.

4.2 Il Comitato era dell'avviso che poteva informare queste persone solo dopo aver adottato una decisione in merito.

4.3 Il Mediatore non è a conoscenza di alcun ostacolo che avrebbe impedito al Comitato di informare le persone interessate prima di decidere di far scadere l'elenco, e sarebbe stato un atto di cortesia da parte del Comitato fornire questa informazione. Tuttavia, il

Mediatore non è neppure a conoscenza di alcuna norma che obblighi l'amministrazione a informare le persone i cui nomi sono inclusi nell'elenco prima di far scadere tale elenco.

5 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore in merito alla denuncia, è necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:

Omettendo di informare la denunciante non appena il posto di amministratore per il gruppo Alleanza europea era diventato vacante, il Comitato delle regioni era venuto meno alla promessa fatta in tal senso alla denunciante. È buona prassi amministrativa che l'amministrazione rispetti gli impegni che si assume nei confronti dei cittadini. L'omissione del Comitato costituiva quindi un episodio di cattiva amministrazione.

Considerato che questo aspetto del caso riguarda procedure relative a eventi specifici avvenuti nel passato, non è opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore pertanto archivia il caso.

NOMINA IN UN IMPIEGATO SENZA INFORMARE LE PERSONE INSERITE NELLA GRADUATO- RIA DI RISERVA RELATIVA AL POSTO VACANTE

*Decisione sulla denun-
cia 1376/2000/OV
contro il Comitato
delle regioni*

LA DENUNCIA

Nell'ottobre 2000, il sig. I. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito alla nomina nel Comitato delle regioni di un amministratore per il gruppo Alleanza europea. Secondo il denunciante, i fatti si sono svolti nel seguente modo:

Il 10 aprile 2000, nel sito Web del Comitato delle regioni è apparsa notizia della nomina di un amministratore (agente temporaneo) per il gruppo Alleanza europea. Tuttavia, il denunciante sostiene che l'amministratore nominato non figurava nella graduatoria di riserva creata per quella carica il 9 gennaio 1997 per un periodo di tempo indeterminato. Inoltre, i candidati inseriti in graduatoria non erano stati informati che vi fosse un posto vacante.

Il 14 maggio 2000, il denunciante ha scritto al segretario generale del Comitato delle regioni ma non ha ricevuto risposta. Il 23 giugno 2000, il segretario generale ha scritto una lettera al denunciante che non era attinente alla lettera del denunciante del 14 maggio 2000, ma con cui lo informava che la graduatoria di riserva per il posto in oggetto era scaduta il 20 giugno 2000.

Il 9 luglio 2000, il denunciante ha inviato una lettera di risposta al Comitato delle regioni sostenendo che la lettera di quest'ultimo del 23 giugno 2000 non replicava alle sue denunce di irregolarità nella procedura di assunzione. Il Comitato delle regioni non ha risposto alla lettera del denunciante.

Il denunciante ha pertanto scritto al Mediatore il 22 ottobre 2000, sostenendo che:

- 1 nell'aprile 2000, il Comitato delle regioni aveva assegnato l'incarico di amministratore per il Gruppo alleanza europea ad una persona non inclusa nella graduatoria di riserva per tale incarico, creata nel gennaio 1997;
- 2 il Comitato delle regioni non aveva informato il denunciante, che era incluso nella graduatoria di riserva (valida fino al 20 giugno 2000), della succitata disponibilità;
- 3 il Comitato delle regioni non ha risposto alle lettere del denunciante del 14 maggio e del 9 luglio 2000.

L'INDAGINE

Il parere del Comitato delle regioni

La denuncia è stata trasmessa al Comitato delle regioni nel novembre 2000. Riguardo alla prima accusa, il Comitato delle regioni ha asserito di non essere tenuto a informare le persone in graduatoria per il posto vacante, in quanto tale posizione non era stata assegnata in via definitiva, ma solo in via temporanea in attesa di un'assunzione definitiva. Inoltre, poiché non stava procedendo ad un'assunzione definitiva, il Comitato era libero di scegliere una persona non inclusa nella graduatoria.

Per quanto riguarda la seconda accusa, il Comitato riferisce di aver informato il denunciante, con lettera del 9 gennaio 1997, che il suo nome era stato inserito nella graduatoria di riserva. Il Comitato osserva inoltre che la propria scelta di chiudere la graduatoria di riserva non rappresenta una misura arbitraria, ma ricade nell'ambito dei poteri discrezionali dell'autorità che ha potere di nomina, riconosciuta sia dai regolamenti del personale sia dalla giurisprudenza. Il Comitato aggiunge inoltre che le informazioni relative alla scadenza della graduatoria di riserva (recanti data 23 giugno 2000) potevano essere fornite solo dopo che era stata presa la decisione in merito, il 20 giugno 2000. Nella lettera inviata al denunciante il 23 giugno 2000, si riferiva inoltre che sarebbe stato pubblicato l'annuncio di un nuovo posto vacante, per il quale si sarebbero avviate le procedure di assunzione il 16 ottobre 2000.

Per quanto riguarda la terza accusa, il Comitato riteneva che la nuova procedura di assunzione avrebbe consentito al denunciante di ottenere soddisfazione, e pertanto aveva scelto di non rispondere alle lettere del denunciante del 14 maggio e del 9 luglio 2000.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha osservato che il ragionamento del Comitato secondo cui l'assunzione era solo temporanea non è convincente, in quanto non è ciò che risultava dall'annuncio pubblicato sul sito Web. Tale ragionamento pare dunque essere piuttosto un costrutto post facto.

Il denunciante dichiara che poiché la dipartita del precedente amministratore costituiva un avvenimento prevedibile, il fatto che si fosse liberato un posto non era inatteso, e pertanto il Comitato aveva il tempo necessario di consultare la graduatoria di riserva e di rispettare le legittime aspettative delle persone che vi comparivano. Per quanto riguarda queste legittime aspettative, il denunciante rimarca che nella sua lettera del 9 gennaio 1997, il Comitato aveva asserito che avrebbe contattato il denunciante "non appena si presenterà la possibilità di un'assunzione". Il denunciante fa riferimento a tali aspettative legittime anche sulla base di una lettera del Comitato del 17 luglio 1997 in cui si comunicava che poiché egli era stato incluso nella graduatoria di riserva, la sua domanda sarebbe stata ripresa in esame nell'eventualità che si creasse una nuova posizione o se ne liberasse una esistente.

Il denunciante osserva che al momento in cui si è resa vacante la suddetta posizione nel marzo 2000, la graduatoria di riserva era ancora valida e pertanto egli avrebbe dovuto essere consultato. Il denunciante conclude che l'intera sequenza degli eventi dimostra che il Comitato non desiderava seguire la procedura normale, perché intendeva assegnare l'incarico a qualcuno che non aveva preso parte alla prima selezione.

LA DECISIONE

1 La presunta nomina di un candidato non incluso nella graduatoria di riserva

1.1 Il denunciante sostiene che nell'aprile 2000 il Comitato delle regioni ha assegnato l'incarico di amministratore per il gruppo Alleanza europea a una persona che non compariva nella graduatoria di riserva per tale incarico, creata nel gennaio 1997. Nel suo parere, il Comitato delle regioni ha osservato che il posto non era stato assegnato in via definitiva, ma solo temporaneamente, in attesa di un'assunzione definitiva. Poiché non stava procedendo a un'assunzione definitiva, il Comitato si riteneva libero di scegliere una persona non inclusa nella graduatoria di riserva.

1.2 Il Mediatore ritiene che l'autorità che ha il potere di nomina abbia facoltà di assegnare un posto a titolo provvisorio laddove sussistano motivazioni valide. Nel caso in oggetto, il Comitato sostiene che era urgente assegnare la posizione, e che poiché non si trattava di un'assegnazione definitiva, esso era libero di scegliere una persona non inclusa nella graduatoria di riserva. A parere del Mediatore, il Comitato ha quindi presentato una spiegazione ragionevole del motivo per cui aveva assegnato la posizione in via provvisoria. Poiché tale decisione ricade nell'ambito dei poteri discrezionali dell'amministrazione, il Mediatore non ha titolo per formulare una propria valutazione in merito.

1.3 Il denunciante sostiene che l'intera sequenza degli eventi dimostra che il Comitato non intendeva seguire la procedura normale in quanto voleva assegnare l'incarico a qualcuno che non aveva preso parte al primo processo di selezione. Tuttavia, il Mediatore ritiene che il denunciante non abbia portato prove a supporto della sua asserzione. Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di un caso di cattiva amministrazione da parte del Comitato delle regioni in merito a questo aspetto del caso.

2 La presunta mancata informazione delle persone incluse nella graduatoria di riserva

2.1 Il denunciante sostiene che il Comitato delle regioni non l'abbia informato del posto vacante, sebbene egli comparisse nella graduatoria di riserva (valida fino al 20 giugno 2000). Nel proprio parere, il Comitato ha affermato di non essere tenuto a informare del posto vacante le persone incluse nella graduatoria di riserva. Il Comitato ha asserito in secondo luogo che la sua scelta di chiudere la graduatoria di riserva non costituiva una misura arbitraria, ma ricadeva nell'ambito dei poteri discrezionali dell'autorità che ha potere di nomina riconosciuti sia dai regolamenti del personale sia dalla giurisprudenza.

2.2 I principi della buona amministrazione richiedono che le istituzioni e gli organi comunitari rispettino le promesse che fanno ai cittadini. Nel caso in oggetto, il Comitato aveva informato il denunciante con lettera del 9 gennaio 1997 che lo avrebbe contattato non appena si fosse presentata una possibilità di assunzione. Nella sua lettera del 17 luglio 1997, il Comitato ribadiva ancora una volta che la domanda del denunciante sarebbe stata riesaminata nell'eventualità che venisse creato un nuovo posto o se ne liberasse uno esistente. Pertanto, tralasciando di informare il denunciante del posto vacante, il Comitato ha mancato di ottemperare alla promessa fatta. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione e il Mediatore formula l'osservazione critica riportata di seguito.

3 La presunta mancata risposta alle lettere del denunciante del 14 maggio e del 9 luglio 2000

3.1 Il denunciante sostiene che il Comitato delle regioni non ha risposto alle sue lettere del 14 maggio e del 9 luglio 2000. Il Comitato delle regioni, reputando che la nuova procedura di assunzione avrebbe dato al denunciante la possibilità di ottenere soddisfazione, ha preferito non rispondere alle lettere del denunciante del 14 maggio e del 9 luglio 2000.

3.2 I principi della buona amministrazione richiedono che le istituzioni e gli organi comunitari rispondano alle lettere dei cittadini. Nel caso in oggetto, il Comitato delle regioni non ha risposto alle lettere del denunciante del 14 maggio e del 9 luglio 2000. La motivazione adottata dal Comitato, relativamente ad una possibile soddisfazione in occasione di una futura procedura di assunzione non può giustificare la mancata risposta alle lettere del denunciante. Tale mancata risposta costituisce pertanto un caso di cattiva amministrazione e il Mediatore formula l'osservazione critica riportata di seguito.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini compiute dal Mediatore europeo in merito alle parti 2 e 3 della presente denuncia, risulta necessario formulare le due osservazioni critiche qui di seguito.

I principi della buona amministrazione richiedono che le istituzioni e gli organi comunitari rispettino le promesse che fanno ai cittadini. Nel caso in oggetto, il Comitato aveva informato il denunciante con lettera del 9 gennaio 1997 che lo avrebbe contattato non appena si fosse presentata una possibilità di assunzione. Nella sua lettera del 17 luglio 1997, il Comitato ribadiva ancora una volta che la domanda del denunciante sarebbe stata riesaminata nell'eventualità che venisse creato un nuovo posto o se ne liberasse uno esistente. Pertanto, trascurando di informare il denunciante del posto vacante, il Comitato ha mancato di ottemperare alla promessa fatta. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione.

I principi della buona amministrazione richiedono che le istituzioni e gli organi comunitari rispondano alle lettere dei cittadini. Nel caso in oggetto, il Comitato delle regioni non ha risposto alle lettere del denunciante del 14 maggio e del 9 luglio 2000. L'argomentazione sollevata dal Comitato relativamente ad una possibile soddisfazione in occasione di una futura procedura di assunzione non può giustificare la mancata risposta alle lettere del denunciante. Tale mancata risposta costituisce pertanto un caso di cattiva amministrazione.

Poiché questi aspetti del caso riguardano procedure relative a specifici eventi passati, non è stato appropriato cercare di addivenire a una composizione amichevole del caso. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

3.4.5 Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

PRESUNTA DISCRIMINAZIONE NELL'ANNUNCIO DI UN POSTO VACANTE/PRESUNTA VALUTAZIONE INIQUA ED ARBITRARIA

Decisione in merito alla denuncia 705/2000/OV contro CEDEFOP (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale)

LA DENUNCIA

Nel maggio 2000, il sig. T. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo per conto della signora M. (di seguito denominata “la denunciante”), relativamente ad una presunta discriminazione e trattamento iniquo nella conduzione di una procedura di assunzione. Secondo la denunciante, i fatti in oggetto sono i seguenti:

La denunciante ha partecipato ad una selezione per un impiego come centralinista plurilingue negli uffici del CEDEFOP a Salonicco, che era stato annunciato dal CEDEFOP all'inizio del 2000. Nell'annuncio dell'impiego pubblicato sul giornale, comparivano i termini greci “τηλεφωνήτρια” e “υποψήφιας” che in inglese corrispondono ai termini “centralinista di sesso femminile” e “candidate di sesso femminile”. La denunciante osserva che tale restrizione è in contrasto sia col diritto comunitario sia con quello greco. L'esame scritto ha avuto luogo il 27 marzo 2000 e nonostante l'annuncio, tra i candidati figurava anche un uomo.

Negli esiti finali, la denunciante risultava prima nelle prove scritte, mentre il candidato uomo era giunto primo nelle prove orali. Tuttavia, il posto è stato infine assegnato al candidato uomo.

A parere della denunciante, la valutazione dei candidati da parte del CEDEFOP è stata arbitraria e iniqua: il candidato prescelto per il posto aveva ottenuto voti molto bassi nelle prove scritte (2/10 in francese e 0/10 in inglese). La denunciante osserva che, poiché il requisito principale per la posizione era la conoscenza delle lingue straniere, non era accettabile che fosse scelta una persona che aveva ottenuto un punteggio così basso nelle prove scritte di lingua inglese e francese.

Per quanto riguarda la parte delle prove relativa alla valutazione dell'esperienza professionale acquisita dai candidati, la denunciante ha ottenuto un punteggio pari a soli 4/20 nonostante il gran numero di referenze da lei incluso nella propria documentazione e nonostante la sua esperienza in qualità di traduttrice ufficiale per molte aziende. Inoltre, durante la prova orale, alla denunciante sono state poste domande irrilevanti ai fini dell'impiego (ad esempio, i film che aveva visto di recente).

Inoltre, la denunciante fa notare che sono stati commessi molti errori dovuti a negligenza. Ad esempio, la comunicazione del CEDEFOP che notificava i risultati delle prove alla denunciante recava la data del 14 marzo 2000, cioè 13 giorni prima della data in cui le prove si erano effettivamente tenute. Secondo la denunciante, le spiegazioni fornite dal CEDEFOP alle sue domande in merito agli esiti delle prove non erano soddisfacenti. Ella sostiene inoltre di aver ricevuto un'accoglienza particolarmente ostile da parte dei funzionari del CEDEFOP in occasione delle conversazioni telefoniche intercorse, e che questi l'avevano ripetutamente invitata a smettere di sollevare problemi in merito al caso. Il 10 maggio 2000, la denunciante aveva inviato una denuncia scritta al CEDEFOP, ma non ha mai ricevuto risposta.

La denunciante ha infine asserito che, in occasione di contatti intercorsi con il servizio centrale del CEDEFOP a Bruxelles, era stata avvisata del fatto che a causa della sua condotta il suo nome era stato inserito in una lista nera ufficiosa di individui che avevano presentato ricorso contro organi comunitari, il che le avrebbe impedito in futuro di essere assunta da qualsiasi istituzione comunitaria.

Pertanto, la denunciante ha scritto al Mediatore il 25 maggio 2000, formulando le seguenti accuse:

1 Nell'annuncio dell'impiego, sono stati usati i termini “τηλεφωνήτρια” e “υποψήφιας” che in inglese corrispondono ai termini “centralinista di sesso femminile” e

“candidate di sesso femminile”. Ciò è in contrasto sia col diritto comunitario sia con quello greco, che proibiscono qualsiasi discriminazione sulla base del sesso.

2 La valutazione dei candidati da parte del CEDEFOP è stata arbitraria e iniqua: il candidato prescelto per il posto aveva ottenuto un punteggio molto basso nelle prove scritte (2/10 in francese e 0/10 in inglese), mentre la denunciante era giunta prima nelle prove scritte. Per quanto riguarda la valutazione dell’esperienza professionale acquisita dai candidati, la denunciante ha ottenuto un punteggio di appena 4/20 nonostante il gran numero di referenze da lei incluso nella propria documentazione e nonostante la sua esperienza come traduttrice ufficiale per molte aziende.

3 Durante la prova orale, alla denunciante sono state poste domande irrilevanti ai fini del posto per cui concorreva.

4 Il CEDEFOP non ha fornito chiarimenti soddisfacenti alla denunciante in merito agli esiti finali delle prove e non ha mai dato risposta alla denuncia scritta della denunciante del 10 maggio 2000.

5 La notifica dei risultati della selezione era datata 14 marzo 2000, cioè 13 giorni prima della data in cui le prove si erano effettivamente svolte.

L’INDAGINE

Il parere del CEDEFOP

La denuncia è stata trasmessa al CEDEFOP nel giugno 2000. Nel suo parere, il CEDEFOP ha confermato che l’annuncio della selezione comparso nei giornali locali faceva in effetti riferimento a una centralinista di sesso femminile, ma ha spiegato che ciò era dovuto ad un errore della propria segreteria. Tuttavia, ha aggiunto che era piuttosto facile cadere in un simile errore poiché nella lingua greca è sufficiente cambiare la desinenza dei termini in questione per indicare il genere (*τηλεφωνητής/ τηλεφωνήτρια*). Inoltre, il CEDEFOP ha spiegato che poiché in passato il posto era stato occupato da due centraliniste, l’errore era dovuto ad una confusione, e non era certo voluto e intenzionale. Poiché tale descrizione costituiva in effetti una violazione del diritto comunitario e di quello greco, il CEDEFOP aveva l’obbligo di ammettere qualsiasi candidato di sesso maschile alla selezione.

Il CEDEFOP ha riferito che dei 41 candidati iniziali, 12 erano stati ammessi alle prove scritte, che consistevano di un dettato in greco, inglese e francese (con un massimo di 10 punti per lingua, per un totale di 30 punti), mentre per la prova orale era stato stabilito un punteggio massimo di 125 punti, con la possibilità di assegnare ulteriori punti ai candidati che parlassero altre lingue oltre al greco, all’inglese e al francese. Il CEDEFOP ha riferito che le prove vertevano sulle abilità linguistiche dei candidati, le loro competenze informatiche, e la padronanza nella comunicazione orale. D’altro canto, il peso maggiore dato alla componente orale delle prove rifletteva i requisiti pratici del lavoro di centralinista, che dovrebbe: 1) essere in grado di comunicare in modo efficace nel maggior numero di lingue possibile, e quanto meno in greco, inglese e francese, 2) avere un approccio pacato e diplomatico nella comunicazione con gli interlocutori e 3) possedere esperienze professionali pertinenti.

Secondo il CEDEFOP, durante le prove orali, tutti i candidati, oltre a dover rispondere a 5 domande standard sono stati invitati a parlare dei propri interessi (cinema, letteratura, sport) in lingue diverse dalla propria lingua madre. Il CEDEFOP ha sottolineato il fatto che l’impiego di centralinista in qualsiasi organizzazione multiculturale richiede la capacità di comunicare fluentemente e con disinvoltura nel maggior numero possibile di lingue, e la capacità di porsi in modo diplomatico e non conflittuale nei contatti telefonici con gli interlocutori.

A seguito delle prove, il punteggio conseguito rispettivamente dal candidato prescelto e dalla denunciante è stato di 132/155 e di 82,5/155. Il CEDEFOP ha inoltre riferito che vi erano altre due candidate (che avevano ottenuto un punteggio di 120/155 e di 115,5/155) che erano state inserite nella graduatoria di riserva nel caso di future assunzioni. Una di dette candidate aveva partecipato ad una precedente selezione, e aveva presentato denuncia al Mediatore europeo. Nonostante ciò, il centro non aveva adottato un atteggiamento ostile o vendicativo nei suoi confronti, ma al contrario l'aveva inserita terza nella graduatoria per l'impiego come centralinista. Il CEDEFOP cita questo esempio in risposta all'accusa della denunciante di un atteggiamento ostile e arrogante nei confronti dei candidati.

Il CEDEFOP osserva che l'esperienza acquisita nei vari organi comunitari dimostra che molte persone sanno comunicare oralmente in modo altamente efficace in una varietà di lingue senza però possedere una padronanza scritta di tutte queste lingue. Per quanto riguarda il risultato a punteggio 0 conseguito nelle prove scritte dal candidato prescelto, il CEDEFOP ha dichiarato che il sistema di attribuzione del punteggio in queste prove produceva il risultato di 0 punti per qualsiasi parola che presentasse un errore ortografico per quanto piccolo. Il CEDEFOP non accetta il punto di vista secondo cui un punteggio alto nel colloquio orale non è compatibile con un punteggio basso nelle prove scritte, in particolare alla luce della natura dettagliata delle prove orali in oggetto.

Il CEDEFOP fa notare che i requisiti specifici per l'impiego in questione sono la padronanza orale del maggior numero possibile di lingue, e modi cortesi e pacati nei rapporti con il pubblico. Nel caso in oggetto, l'esito del colloquio con il candidato prescelto è stato molto più soddisfacente di quello con la denunciante. In seguito al colloquio con quest'ultima, i membri della commissione esaminatrice sono giunti alla conclusione unanime che a) la candidata possiede una buona conoscenza delle lingue inglese e francese, oltre alla propria lingua madre, b) tutta la sua precedente esperienza professionale, della durata di tre anni, si è svolta nell'ambito di ditte private, esclusivamente in qualità di traduttrice, c) è probabile che il suo piglio alquanto deciso sia poco adatto all'impiego in questione, e infine d) secondo quanto ammesso dalla candidata stessa nel corso del colloquio, l'obiettivo primario della denunciante era di divenire una traduttrice presso il CEDEFOP, il che faceva sorgere qualche dubbio in merito alle sue motivazioni per l'impiego in oggetto. Il colloquio con il candidato prescelto ha dimostrato che egli a) parla molto bene le lingue francese, inglese ed italiana, oltre alla propria lingua madre, b) parla bene lo spagnolo e discretamente il tedesco, c) ha lavorato in istituzioni comunitarie in Lussemburgo dal 1991 al 1995, dove ha acquisito esperienza nella gestione di situazioni analoghe a quelle dell'impiego in oggetto, e che d) egli possiede modi discreti, diplomatici e adatti all'impiego.

Per quanto riguarda la data della lettera di notifica dei risultati alla denunciante, il CEDEFOP ha dichiarato che si trattava di un errore del computer. Il 14 marzo 2000, l'amministrazione aveva trasmesso alla commissione esaminatrice la scheda in cui andava riportato il punteggio ottenuto dalla candidata. Dopo l'inserimento del punteggio finale della candidata, la scheda era stata rinviata via e-mail all'amministrazione, ma il computer non aveva cancellato la data originaria nel documento aggiornato.

Il CEDEFOP fa notare infine che sia il direttore amministrativo del CEDEFOP sia il presidente della commissione esaminatrice hanno ricevuto la denunciante con la debita cortesia e comprensione, informandola delle ragioni della sua esclusione con modi calmi e comprensivi. Il CEDEFOP rimanda al proposito alla "nota per il dossier" che comprova l'effettiva sequenza degli eventi. Il fatto stesso che, anche in tali circostanze la denunciante abbia ricevuto dall'amministrazione documentazione relativa al risultato complessivo del concorso (e non solo al punteggio da lei conseguito) dimostra chiaramente l'intenzione del CEDEFOP di non nascondere nulla ma di spiegare in modo trasparente e aperto qualsiasi circostanza che potrebbe suscitare dubbi nei candidati esclusi. Il CEDEFOP respinge le accuse secondo le quali la denunciante sarebbe stata inserita in una lista nera.

Il CEDEFOP fa riferimento inoltre agli interventi effettuati prima delle prove da due ministeri greci e dall'ufficio del commissario Diamantopoulou al fine di richiamare l'attenzione dell'amministrazione alla domanda presentata dalla denunciante. Interventi simili si sono verificati anche dopo il completamento del concorso e la pubblicazione dei risultati.

Il CEDEFOP si duole sia delle involontarie imprecisioni nell'annuncio del posto di lavoro comparso sui giornali, sia dell'errore nella data di notifica dei risultati.

Le osservazioni della denunciante

La denunciante persiste nella denuncia, osservando che l'errore nell'annuncio dell'impiego poteva essere rettificato semplicemente attraverso la pubblicazione di un nuovo annuncio, e che in ogni caso, una istituzione come il CEDEFOP non dovrebbe compiere errori di questo tipo. La denunciante formula lo stesso commento relativamente alla data errata sulla lettera di notifica degli esiti, anch'essa, secondo quanto riferito dal CEDEFOP dovuta ad un errore.

La denunciante osserva inoltre che, se gli esami scritti non sono altrettanto importanti di quelli orali, secondo quanto implica il parere del CEDEFOP, non si sarebbero dovuti organizzare, e fa notare che il candidato prescelto è stato l'unico a non aver superato le prove scritte.

La denunciante sostiene altresì che il CEDEFOP, in quanto istituzione europea dovrebbe essere obiettivo e attenersi al diritto. Pertanto, il fatto che una persona che aveva presentato denuncia al Mediatore europeo sia stata trattata alla stregua degli altri candidati non dovrebbe essere presentato come prova di imparzialità e di comportamento corretto.

La denunciante conclude di non essere soddisfatta né convinta dalle spiegazioni fornite dal CEDEFOP.

ULTERIORI INDAGINI

L'11 luglio 2001, l'ufficio del Mediatore ha contattato la denunciante per telefono chiedendo copia del bando di concorso. La denunciante ha risposto che l'unico testo in suo possesso era il breve annuncio comparso sul giornale. Lo stesso giorno, l'ufficio del Mediatore ha contattato anche il sig. John Young, il presidente della commissione esaminatrice in questione, con la stessa richiesta del bando di concorso. Il bando di concorso inviato dal CEDEFOP era in effetti uguale all'annuncio comparso sul giornale.

LA DECISIONE

1 La presunta discriminazione nell'annuncio della posizione

1.1 La denunciante sostiene che nell'annuncio della posizione sono stati utilizzati i termini “*τηλεφωνήτρια*” e “*υποψήφιος*” che in inglese corrispondono ai termini “centralinista di sesso femminile” e “candidato di sesso femminile”. Ciò è in contrasto sia col diritto comunitario sia con quello greco, che proibiscono qualsiasi discriminazione sulla base del sesso.

1.2 Il CEDEFOP ha confermato che l'annuncio dell'impiego pubblicato sui giornali locali faceva in effetti riferimento a una centralinista di sesso femminile, ma ha spiegato che ciò era dovuto ad un errore della propria segreteria. Tuttavia, ha aggiunto che era piuttosto facile cadere in un simile errore poiché nella lingua greca è sufficiente cambiare la desinenza dei termini in questione per indicare il genere (*τηλεφωνητής/τηλεφωνήτρια*). Inoltre, il CEDEFOP ha spiegato che poiché in passato il posto era stato occupato da due centraliniste, l'errore era dovuto ad una confusione, e non era certo voluto e intenzionale.

Il CEDEFOP tuttavia ha espresso il proprio rincrescimento per l'errore che ha portato alla pubblicazione sugli organi di stampa di una descrizione imprecisa dell'impiego.

1.3 Il Mediatore rileva che a norma dell'articolo 27 del regolamento del personale, la selezione dei dipendenti avviene senza alcun riferimento a razza, fede religiosa o sesso. Pertanto, gli annunci di procedure di assunzione organizzate da istituzioni e organi comunitari devono essere privi di qualsivoglia riferimento al sesso.

1.4 Nel caso in oggetto, l'annuncio relativo alla posizione faceva riferimento a "centraliniste" (*τηλεφωνήτρια*) e a "candidate" (*υποψήφιες*). Pertanto pare che il CEDEFOP abbia violato il principio di non discriminazione. Nonostante nel parere da esso formulato, il CEDEFOP abbia espresso il proprio rincrescimento per l'errore commesso, esso non ha corretto tale errore pubblicando un nuovo annuncio. Nonostante la persona prescelta fosse di sesso maschile, l'annuncio pubblicato faceva intendere che solo candidate di sesso femminile potessero ragionevolmente presentare domanda per il succitato impiego. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione e il Mediatore formula l'osservazione critica riportata di seguito.

2 La presunta valutazione arbitraria ed iniqua dei candidati

2.1 La denunciante sostiene che la valutazione dei candidati da parte del CEDEFOP è stata arbitraria ed iniqua: il candidato prescelto per la posizione aveva ottenuto un punteggio molto basso nelle prove scritte (2/10 in francese e 0/10 in inglese), mentre la denunciante era giunta prima nelle prove scritte. Per quanto riguarda la valutazione dell'esperienza professionale acquisita dai candidati, la denunciante ha ottenuto un punteggio di soli 4/20 nonostante il gran numero di referenze da lei incluso nella propria pratica e nonostante la sua esperienza in qualità di traduttrice ufficiale per molte aziende.

2.2 Il CEDEFOP ha osservato che era stato fissato un punteggio massimo di trenta punti per le prove scritte, e di 125 punti per la prova orale. Esso ha inoltre asserito che il maggior peso attribuito alla parte orale delle prove riflette i requisiti pratici del lavoro di centralinista. Per quanto riguarda le prove scritte, il CEDEFOP ha osservato che la prova di dettato dava come risultato 0 punti per ogni parola in cui comparisse anche un solo errore ortografico, per quanto piccolo. Il CEDEFOP ha inoltre spiegato i motivi per cui la commissione esaminatrice è giunta alla conclusione che il candidato prescelto fosse più adatto della denunciante per quanto riguarda le competenze linguistiche, l'esperienza professionale pertinente, la motivazione e l'idoneità a ricoprire l'incarico.

2.3 Dall'esame del documento di valutazione dei candidati, il Mediatore rileva che su un punteggio massimo disponibile di 155 punti, 30 sono stati attribuiti alla prova di dettato, rispettivamente nelle lingue greca, francese e inglese (10 punti per ciascuna lingua), e 125 punti sono stati attribuiti alla prova orale, con una suddivisione di 20, 40, 20 e 45 punti per le 5 domande standard, la presentazione, l'esperienza professionale e le 3 lingue obbligatorie, con la possibilità di un punteggio extra per la conoscenza di altre lingue, nella misura di 5 punti ciascuna. Pertanto risulta che le prove orali hanno avuto un peso relativo preponderante ai fini della valutazione. In effetti le prove orali hanno inciso per l'80% nella valutazione dei candidati, mentre quelle scritte hanno inciso solo per il 20%.

2.4 La denunciante ha conseguito 18/30 nel dettato e 64,5/125 nella prova orale, mentre il candidato prescelto ha conseguito 9/30 nel dettato e 123/125 nella prova orale. Sebbene la denunciante abbia conseguito il punteggio più alto nella prova scritta, risulta che 6 dei 10 candidati, tra i quali il candidato poi selezionato per l'impiego, abbiano ottenuto punteggi migliori sia nella prova orale sia nella valutazione finale.

2.5 L'accusa della denunciante secondo cui la valutazione della commissione esaminatrice sarebbe stata arbitraria ed iniqua non appare pertanto giustificata. Non risulta pertanto che si tratti di cattiva amministrazione in relazione a quest'aspetto del caso.

3 Le presunte domande irrilevanti nel corso dell'esame orale

3.1 La denunciante sostiene che nella prova orale le sono state poste, ai fini della valutazione, domande irrilevanti ai fini della posizione e non domande pertinenti in base ai termini del concorso. A titolo d'esempio, la candidata ha citato domande relative ai film che aveva visto di recente. Il CEDEFOP ha osservato che nel corso delle prove orali, tutti i candidati, oltre alle 5 domande standard, sono stati invitati a parlare dei propri interessi (cinema, letteratura, sport) in lingue diverse dalla propria lingua madre.

3.2 Dall'esame dei documenti nel dossier relativo alla prova orale, risulta che ai candidati sono state prima poste 5 domande standard, di cui una relativa ai motivi per cui avevano fatto domanda per il posto, una relativa ai nomi delle istituzioni comunitarie e tre relative ad una ipotetica situazione pratica in cui si rispondeva a una chiamata (20 punti). In secondo luogo, i candidati hanno risposto a domande relative alla propria esperienza professionale (20 punti). Infine, i candidati sono stati valutati per la propria presentazione, (40 punti) sulla base di domande di cultura generale e sui loro interessi. Pare pertanto che la commissione esaminatrice avesse titolo a porre domande relative agli interessi della denunciante come ad esempio il cinema. Non risulta pertanto che si tratti di cattiva amministrazione in relazione a quest'aspetto del caso.

4 La presunta mancata risposta

4.1 La denunciante sostiene che il CEDEFOP non ha fornito spiegazioni soddisfacenti alle sue domande in merito ai risultati finali del concorso né ha mai risposto alla sua obiezione scritta del 10 maggio 2000. Nel proprio parere, il CEDEFOP spiega i motivi del punteggio assegnato sia alla denunciante sia al candidato selezionato. Per quanto concerne la mancata risposta, il CEDEFOP non fornisce osservazioni al riguardo.

4.2 I principi della buona amministrazione richiedono che le istituzioni e gli organi comunitari rispondano alle lettere dei cittadini⁶⁴. Nel caso in oggetto, il CEDEFOP non ha risposto alla lettera della denunciante del 10 maggio 2000. Questa mancata risposta costituisce pertanto un caso di cattiva amministrazione e il Mediatore formula l'osservazione critica riportata di seguito.

5 La data errata nella comunicazione di notifica dell'esito del concorso

5.1 La denunciante sostiene che la comunicazione di notifica dell'esito del concorso portava la data del 14 marzo 2000, cioè 13 giorni prima della data in cui le prove si sono effettivamente tenute. Nel suo parere, il CEDEFOP ha espresso il proprio rincrescimento per la data errata, dovuta ad un errore del computer nella gestione della scheda. La denunciante osserva che un'istituzione come il CEDEFOP non dovrebbe compiere questo tipo di errori.

5.2 Il Mediatore rileva che il CEDEFOP ha espresso il proprio rincrescimento per l'errore commesso, e pertanto non paiono necessarie ulteriori indagini in merito a quest'aspetto del caso.

6 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alle parti 1 e 4 della presente denuncia, pare necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:

L'articolo 27 del regolamento del personale stabilisce che la selezione dei dipendenti debba avvenire senza alcun riferimento a razza, fede religiosa o sesso. Pertanto, gli annunci di procedure di assunzione organizzate da istituzioni e organi comunitari devono essere privi di qualsivoglia riferimento al sesso.

⁶⁴

Si veda l'articolo 13 del Codice di buona condotta amministrativa del CEDEFOP del 15 dicembre 1999.

Nel caso in oggetto, l'annuncio relativo alla posizione faceva riferimento a "centraliniste" (τηλεφωνήτριες) e a "candidate" (υποψήφιες). Pertanto pare che il CEDEFOP abbia violato il principio di non discriminazione. Nonostante nel parere da esso formulato, il CEDEFOP abbia espresso il proprio rincrescimento per l'errore commesso, esso non ha corretto tale errore pubblicando un nuovo annuncio. Nonostante sia stato infine prescelto un candidato di sesso maschile, l'annuncio pubblicato faceva intendere che solo candidate di sesso femminile potessero ragionevolmente presentare domanda per il succitato impiego. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione.

I principi della buona amministrazione richiedono che le istituzioni e gli organi comunitari rispondano alle lettere dei cittadini. Nel caso in oggetto, il CEDEFOP non ha risposto alla lettera della denunciante del 10 maggio 2000. Questa mancata risposta costituisce pertanto un caso di cattiva amministrazione.

Poiché questi aspetti del caso riguardano procedure relative a specifici eventi passati, non è stato appropriato cercare di addivenire ad una composizione amichevole del caso. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

3.4.6 Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro

CONSIDERAZIONE DELL'ETÀ PER L'INQUADRAMENTO DI UN AGENTE LOCALE

Decisione sulla denuncia 1056/2000/JMA presentata contro l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

LA DENUNCIA

Nel giugno 1998 il denunciante è stato assunto come agente locale dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. L'articolo 3 del contratto stabiliva che sarebbero state applicate le disposizioni del regolamento della Commissione che disciplina il regime applicabile agli agenti locali in servizio in Spagna [regolamento relativo al personale locale]. L'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) di detto regolamento prevede che per l'inquadramento iniziale dell'agente locale si deve tener conto della sua età. Il denunciante ha asserito che nel decidere in merito al suo grado e scatto iniziali l'Agenzia non aveva rispettato questo criterio.

Nel dicembre 1999 il denunciante ha presentato, insieme ad altri agenti locali, una nota al direttore dell'Agenzia chiedendo di applicare effettivamente l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento relativo al personale locale per l'inquadramento del suo personale locale e pertanto di riesaminare le decisioni già adottate al riguardo. Nella sua risposta del marzo 2000, il direttore dell'Agenzia ha spiegato che non si poteva tener conto dell'età per il suo inquadramento iniziale, in quanto tale prassi sarebbe stata contraria al diritto spagnolo.

Il denunciante ha chiesto quindi un incontro con il responsabile delle risorse umane dell'Agenzia. Poiché l'Agenzia si è rifiutata di modificare la sua posizione, il denunciante ha presentato un ricorso amministrativo interno, secondo quanto previsto dal regolamento relativo al personale locale. In una nota del 17 aprile 2000, il direttore dell'Agenzia ha respinto la richiesta del denunciante, facendo anche varie considerazioni in merito ai mezzi di ricorso a disposizione del personale locale. La nota precisava altresì che il responsabile delle risorse umane dell'Agenzia aveva fermamente dissuaso il denunciante dal presentare una denuncia al Mediatore europeo ritenendo che tale procedura fosse del tutto inadeguata in questo caso.

In sintesi, il denunciante ha affermato che il suo inquadramento quale agente locale da parte dell'Agenzia non rispettava il regolamento relativo al personale locale, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), in base al quale si deve tener conto dell'età in fase di definizione di grado e scatto iniziali di un agente.

L'INDAGINE

Il parere dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Il parere faceva riferimento innanzitutto alla politica di assunzione dell'Agenzia per quanto riguarda gli agenti locali, nonché alle disposizioni applicabili, spiegando che l'Agenzia aveva avuto la necessità di impiegare agenti locali in quanto il suo piano finanziario prevedeva solo un numero limitato di posti di grado C, che era insufficiente per soddisfare le sue esigenze. L'Agenzia sosteneva che, nel determinare il regime applicabile ai suoi agenti locali, il suo obiettivo era offrire condizioni allettanti. Per questo motivo aveva deciso di applicare il regime vigente applicabile al personale locale dell'Unione europea in servizio in Spagna, come previsto nel regolamento della Commissione europea concernente gli agenti locali impiegati nei suoi uffici in Spagna. Queste disposizioni attuavano il Titolo IV (articoli 79-81) del regime applicabile agli altri agenti della Commissione europea, che consente a ogni istituzione di definire le condizioni di impiego dei suoi agenti locali in conformità delle norme e delle prassi vigenti nel luogo in cui il personale locale espleta i propri compiti.

Per quanto attiene alle decisioni adottate dall'autorità che ha il potere di nomina nell'Agenzia in merito all'inquadramento degli agenti locali, il parere spiegava che non si riteneva opportuno tener conto dell'età dato che questa prassi sarebbe stata in contrasto con il diritto spagnolo. L'Agenzia sottolineava che il regolamento relativo al personale locale è subordinato alla legislazione spagnola, in particolare allo statuto dei lavoratori spagnolo, che sancisce il principio della parità di trattamento quale uno dei suoi fondamenti. Ne consegue che l'applicazione di criteri di inquadramento diversi sulla base dell'età sarebbe discriminatoria e, come costantemente sostenuto dai tribunali spagnoli, contraria al diritto spagnolo. Il parere dell'Agenzia precisava che si doveva tener presente che il regolamento della Commissione relativo al personale locale era in fase di revisione.

L'Agenzia spiegava altresì la sua posizione riguardo ai ricorsi presentati dal denunciante, e in particolare alla denuncia sporta al Mediatore, sottolineando che il denunciante aveva presentato una denuncia senza rispettare la procedura di ricorso di cui agli articoli 29 e 31 del regolamento relativo al personale locale. In base a detta procedura egli avrebbe dovuto presentare una denuncia al direttore dell'Agenzia, per il tramite del suo diretto superiore ed entro tre mesi dalla decisione in merito all'inquadramento. Sebbene i termini previsti per avvalersi di questa procedura interna fossero scaduti, il direttore aveva deciso di rispondere al ricorso del denunciante e di spiegargli il punto di vista dell'Agenzia in merito alla politica di assunzione del personale locale. Egli suggeriva inoltre nella sua risposta che la procedura giuridica da seguire, qualora il denunciante avesse deciso di dare ulteriore seguito alla questione, consisteva nel presentare ricorso dinanzi alla giurisdizione spagnola competente, secondo quanto previsto all'articolo 31 del regolamento relativo al personale locale.

Il direttore dell'Agenzia sottolineava di aver cercato di trattare la questione in modo costruttivo, informando il denunciante sull'iter giuridico adeguato da seguire per risolvere la controversia, segnatamente rivolgersi alla giurisdizione spagnola competente in materia di lavoro. A suo avviso, “[...] per l'Agenzia non esisteva alcun caso di cattiva amministrazione da portare dinanzi all'autorità superiore [il Mediatore europeo]”.

Il parere concludeva con alcune informazioni di base relative al rapporto intercorso tra l'Agenzia e il denunciante durante il periodo di impiego di quest'ultimo, includendo altresì un memorandum con una dettagliata analisi giuridica della pertinente legislazione spagnola in materia di lavoro concernente la discriminazione basata sull'età.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ringraziato il Mediatore per la sua indagine, esprimendo il proprio disaccordo riguardo alle dichiarazioni contenute nel parere dell'Agenzia.

Egli riteneva innanzitutto irregolare che l'Agenzia avesse impiegato agenti locali per compiti non adatti a questo tipo di personale, sottolineando inoltre che la natura temporanea dei contratti faceva sì che gli agenti locali mostrassero una certa riluttanza a procedere contro il rispettivo datore di lavoro in caso di controversie.

Riguardo alla considerazione dell'età per il suo inquadramento iniziale, il denunciante ha spiegato che l'Agenzia aveva scelto di adottare il regolamento della Commissione relativo al personale locale, che veniva allegato ad ogni singolo contratto stipulato con un agente locale. Pur potendo definire un proprio regolamento o modificare quello della Commissione, l'Agenzia aveva tuttavia deciso di non procedere in tal senso. Secondo il denunciante, comportandosi in questo modo l'Agenzia aveva unilateralmente violato i suoi obblighi contrattuali. Egli ha aggiunto che ancora oggi la Commissione applica il proprio regolamento.

Il denunciante ha altresì respinto le dichiarazioni dell'Agenzia relative alla sua prestazione di lavoro, ritenendo che la valutazione negativa della sua carriera professionale da parte dell'Agenzia era intesa a celare il vero problema.

LA DECISIONE

1 Ricevibilità del caso

1.1 Nel suo parere, l'Agenzia ha dichiarato che, sebbene il denunciante non avesse rispettato il termine per la presentazione di un ricorso previsto dalla procedura di cui agli articoli 29 e 31 del regolamento relativo al personale locale, essa aveva risposto al ricorso del denunciante. Nella sua risposta, l'Agenzia consigliava al denunciante di sottoporre la controversia alla giurisdizione spagnola competente in materia di lavoro, informandolo altresì che, a suo avviso, era del tutto inopportuno che il denunciante si rivolgesse al Mediatore europeo.

1.2 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, dello statuto del Mediatore, al Mediatore può essere presentata una denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi comunitari e i loro dipendenti soltanto se l'interessato ha esaurito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo. Era quindi necessario che il denunciante, prima di presentare una denuncia al Mediatore, si avvallesse della procedura di ricorso prevista dal regolamento relativo al personale locale. Sebbene l'Agenzia sostenga che il denunciante non aveva rispettato il termine previsto dalla procedura di ricorso, essa ha esaminato il ricorso del denunciante. Il Mediatore ritiene pertanto che la denuncia soddisfa il requisito di ricevibilità di cui all'articolo 2, paragrafo 8, dello statuto.

1.3 Il Mediatore ritiene ragionevole che l'Agenzia abbia consigliato al denunciante di sottoporre la controversia alla giurisdizione spagnola competente in materia di lavoro una volta esaurita la procedura di ricorso interna. Il Mediatore deplora tuttavia che, a quanto risulta, l'Agenzia abbia cercato di dissuadere il denunciante dall'esercitare il suo diritto di presentare denuncia al Mediatore e abbia descritto l'esercizio di questo diritto "del tutto inadeguato".

2 Mancato rispetto del regolamento relativo al personale locale

2.1 Il denunciante ha asserito che nel decidere in merito al suo inquadramento quale agente locale l'Agenzia non ha rispettato l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regola-

mento relativo al personale locale. L'articolo in questione prevede che quando si stabiliscono il grado e lo scatto iniziali si deve tener conto dell'età dell'agente.

2.2 L'Agenzia sostiene che le disposizioni stabilite nel regolamento relativo al personale locale sono subordinate alla legge spagnola, secondo la quale è illegale considerare l'età quale parametro di inquadramento.

2.3 Il Mediatore fa presente che l'Agenzia ha adottato il regolamento della Commissione relativo al personale locale che disciplina le condizioni di impiego per gli agenti locali in servizio in Spagna. Essa aveva allegato il regolamento, compreso l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), al contratto del denunciante.

2.4 I principi di buona amministrazione richiedono che l'Agenzia agisca secondo la legge e con coerenza. Prima di concludere il contratto con il denunciante, l'Agenzia avrebbe dovuto assicurarsi che il contratto fosse conforme al diritto del lavoro spagnolo. Stipulando un contratto con il denunciante e negandogli in seguito il beneficio di una delle sue disposizioni, l'Agenzia non ha agito con coerenza. Il Mediatore ritiene pertanto che si tratta di un caso di cattiva amministrazione, e all'Agenzia verrà rivolta un'osservazione critica.

2.5 Riguardo alla questione se il denunciante potesse o meno far valere l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento relativo al personale locale contro l'Agenzia come disposizione del suo contratto di lavoro, potrebbe effettivamente pronunciarsi in merito solo un tribunale della giurisdizione competente, che avrebbe la possibilità di ascoltare le argomentazioni delle parti in merito all'interpretazione e all'applicazione della legge spagnola.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, risulta necessario formulare la seguente osservazione critica:

I principi di buona amministrazione richiedono che l'Agenzia agisca secondo la legge e con coerenza. Prima di concludere il contratto con il denunciante, l'Agenzia avrebbe dovuto assicurarsi che il contratto fosse conforme al diritto del lavoro spagnolo. Stipulando un contratto con il denunciante e negandogli in seguito il beneficio di una delle sue disposizioni, l'Agenzia non ha agito con coerenza.

Dato che questi aspetti del caso riguardavano procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non è stato opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

3.5 PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE ACCOLTI DALLE ISTITUZIONI

3.5.1 Parlamento europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO ACCETTA DI CONSENTIRE AI CANDIDATI L'ACCESSO AI PROPRI ELABORATI DI ESAME CORRETTI

Decisione sulla denuncia 25/2000/IP presentata contro il Parlamento europeo

Nota: il Mediatore è giunto alla stessa conclusione in tre altri casi (457/99/IP, 610/99/IP e 1000/99/IP)

LA DENUNCIA

Il 7 gennaio 2000 la signora L. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro il Parlamento europeo concernente la sua partecipazione al concorso generale EUR/C/135 organizzato dall'istituzione medesima.

Una delle sue doglianze riguardava il rifiuto della commissione giudicatrice di consentirle l'accesso ad una copia corretta della sua prova d'esame.

IL PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

Il 27 luglio 2000 il Mediatore, ritenendo a seguito dell'indagine sulla denuncia che il rifiuto del Parlamento di fornire alla denunciante copia dei suoi elaborati di esame corretti costituissero un caso di cattiva amministrazione, ha indirizzato al Parlamento europeo, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello Statuto del Mediatore europeo⁶⁵, il seguente progetto di raccomandazione:

Il Parlamento dovrebbe consentire alla denunciante di avere accesso ai propri elaborati di esame corretti.

Il parere circostanziato del Parlamento

Il Mediatore ha informato il Parlamento che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello Statuto, l'Istituzione doveva trasmettere un parere circostanziato entro il 31 ottobre 2000 e che tale parere poteva essere costituito dall'accettazione del progetto di raccomandazione del Mediatore e dalla descrizione delle misure adottate per darvi attuazione.

Il 27 novembre 2000 il Parlamento ha trasmesso al Mediatore il suo parere circostanziato, nel quale ha comunicato di avere accettato il principio di consentire ai candidati l'accesso agli elaborati corretti e di contare di darvi applicazione nelle seguenti fasi:

Per tutti i concorsi pubblicati a partire dal 1° gennaio 2001, i candidati possono ottenere, dietro richiesta scritta, copia della loro prova a scelta multipla con la soluzione.

Per tutti i concorsi pubblicati a partire dal 1° luglio 2001, i candidati che non hanno superato una prova di redazione possono ottenere, dietro richiesta scritta, copia dello schema di correzione della loro prova elaborato dalla commissione giudicatrice.

Una valutazione dell'impatto delle nuove regole sarà effettuata alla fine del 2000; se necessario, potrebbe essere prevista una terza fase.

Il 28 novembre 2000 il parere circostanziato del Parlamento è stato trasmesso alla denunciante, che non ha inviato osservazioni al riguardo.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo aver esaminato il parere circostanziato del Parlamento, il Mediatore ha ritenuto necessario ricordare l'aspetto sostanziale del progetto di raccomandazione al

⁶⁵ Decisione 94/262 del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

Parlamento⁶⁶. Ha pertanto inviato un'ulteriore lettera all'istituzione in data 8 febbraio 2001 in cui, da un lato, accoglieva favorevolmente la decisione del Parlamento di accettare il principio di consentire ai candidati di accedere alle proprie prove corrette ma, dall'altro, osservava che non era stato dato seguito alla raccomandazione specifica formulata dal Mediatore di fornire alla denunciante una copia dei suoi elaborati di esame corretti.

Dal momento che il Parlamento non ha agito in tal senso, il Mediatore, ritenendo che fosse possibile per l'istituzione attenersi alla raccomandazione, ha chiesto di darvi seguito accogliendo la richiesta della denunciante.

Nella lettera il Mediatore ha ricordato che il 27 luglio 2000 il Servizio giuridico del Parlamento aveva espresso un parere giuridico su talune questioni relative alle procedure seguite dalle istituzioni comunitarie per i concorsi generali. Ha sottolineato che, in mancanza di disposizioni concernenti le procedure di concorso seguite dalle istituzioni comunitarie che prevedano opportune norme per l'accesso agli elaborati corretti, non è possibile, in linea di principio, negare ad un candidato che lo richieda l'accesso al suo elaborato corretto.

Inoltre, il Mediatore ha fatto riferimento alla relazione elaborata dal deputato Herbert Bösch e approvata il 12 ottobre 2000 dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, che ha accolto con favore la relazione speciale del Mediatore al Parlamento europeo a seguito di un'indagine di propria iniziativa sulla segretezza inerente alle procedure di assunzione della Commissione.

Il Mediatore ha infine fatto presente che il 17 novembre 2000 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sulla relazione speciale del 18 ottobre 1999, che conteneva la seguente raccomandazione: "Nei suoi futuri concorsi a scopo di assunzione, e al più tardi a partire dal 1° luglio 2000, la Commissione dovrebbe concedere ai candidati che ne facciano richiesta l'accesso ai propri elaborati d'esame corretti". Nella risoluzione il Parlamento ha raccomandato che i candidati abbiano accesso ai propri elaborati di esame corretti e ha invitato tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione a seguire l'esempio della Commissione europea.

Sulla base degli elementi che precedono, il Mediatore ha inviato il Parlamento a dare seguito al progetto di raccomandazione di cui sopra.

Il 5 aprile 2001 il Mediatore ha ricevuto la risposta del Parlamento alla lettera dell'8 febbraio 2001. Il Parlamento ha sottolineato che la commissione giudicatrice del concorso in questione aveva concluso i lavori il 21 ottobre 1999 e che l'unico parere disponibile era quello espresso nel voto finale. Tuttavia, l'istituzione ha informato il Mediatore di avere accettato il progetto di raccomandazione e di avere incaricato l'unità "Concorsi" di trasmettere una copia dell'originale della prova alla denunciante.

Il Parlamento ha inoltre fatto sapere che l'unità "Concorsi" è pronta a fornire una copia della prova corretta a tutti i candidati che ne facciano richiesta.

LA DECISIONE

Il 27 luglio 2000 il Mediatore ha rivolto al Parlamento europeo il seguente progetto di raccomandazione:

Il Parlamento dovrebbe consentire alla denunciante di avere accesso ai propri elaborati di esame corretti.

⁶⁶

"Il Parlamento dovrebbe consentire alla denunciante di avere accesso ai propri elaborati di esame corretti".

Il 5 aprile 2001 il Mediatore ha ricevuto la risposta del Parlamento alla sua lettera dell'8 febbraio 2001. Il Parlamento ha sottolineato che la commissione giudicatrice del concorso in questione aveva concluso i lavori il 21 ottobre 1999 e che l'unico parere disponibile era quello espresso nel voto finale. Tuttavia, l'istituzione ha informato il Mediatore di avere accettato il progetto di raccomandazione e di avere incaricato l'unità "Concorsi" di trasmettere una copia dell'originale della prova alla denunciante.

Il Parlamento ha inoltre fatto sapere che l'unità "Concorsi" è pronta a fornire una copia della prova corretta a tutti i candidati che ne facciano richiesta.

Le misure descritte dal Parlamento apparivano soddisfacenti, pertanto il Mediatore ha deciso di archiviare il caso.

3.5.2 Consiglio dell'Unione europea

LA DENUNCIA

La denuncia è stata presentata da Statewatch, un'organizzazione privata, nel luglio 2000.

Informazioni di base

Il denunciante aveva chiesto al Consiglio di avere accesso (tra l'altro) agli ordini del giorno del "Gruppo ad alto livello" e della "task force UE-USA" già nel 1997. Il Consiglio ha rifiutato di permettere tale accesso, sostenendo che i documenti in questione erano stati preparati congiuntamente dalla presidenza del Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità USA e pertanto non erano di esclusiva responsabilità del Consiglio. Secondo il Consiglio, si applicava dunque l'articolo 2 (2) della decisione del Consiglio 93/731/CE del 20 dicembre 1993 relativa all'accesso del pubblico ai documenti⁶⁷.

Tale disposizione recita quanto segue:

"La richiesta, qualora l'autore del documento sia una persona fisica o giuridica, uno Stato membro, un'altra istituzione o un altro organo comunitario ovvero qualsiasi altro organismo nazionale o internazionale, non deve essere rivolta al Consiglio bensì direttamente all'autore del documento."

Il denunciante si è quindi rivolto al Mediatore europeo (denuncia 1056/25.11.96/Statewatch/UK/IJH). Nel corso dell'indagine, il Consiglio ha espressamente dichiarato che non considera la sua presidenza come "un'altra istituzione o un altro organo" nell'ambito del significato dell'articolo 2 (2) della decisione 93/731. Nella propria decisione del 30 giugno 1998⁶⁸, il Mediatore aveva espresso l'opinione che né la formulazione di questa disposizione né la giurisprudenza degli organi giurisdizionali convalidassero la posizione del Consiglio secondo cui i documenti di cui esso è coautore ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 (2). Il Mediatore concludeva pertanto che la posizione del Consiglio sembrava basata su un'errata applicazione della decisione 93/731 e formulando un'osservazione critica con la quale invitava il Consiglio a riconsiderare la richiesta del denunciante e a consentirgli l'accesso ai documenti pertinenti, salvo il caso in cui si applicasse una o più delle eccezioni contenute nell'articolo 4 della decisione 93/731.

L'attuale denuncia

Il denunciante ha scritto al Consiglio rinnovando la propria richiesta d'accesso ai documenti il 9 luglio 1998. Il Consiglio ha risposto in data 29 luglio 1998, rilevando che in considerazione del tempo trascorso, avrebbe considerato questa lettera come una nuova richiesta. Nel merito, il Consiglio ribadiva il proprio parere secondo cui si applicavano le disposizioni dell'articolo 2 (2). Il denunciante ha inviato una conferma di richiesta il 27 agosto

⁶⁷ GU 1993 L 340, pag. 43; modificata con decisione 96/705/CE del Consiglio, CECA, Euratom del 6 dicembre 1996 (GU 1996 L 325, p. 19).

⁶⁸ Relazione annuale del Mediatore del 1998, pag. 172.

ACCESSO A
DOCUMENTI DEL
CONSIGLIO
*Decisione in merito
alla denuncia
916/2000/GG contro il
Consiglio dell'Unione
europea*

1998. Nella sua decisione del 28 settembre 1998 in merito a tale richiesta, il Consiglio ha osservato che i progetti di ordine del giorno per le riunioni in questione erano stati redatti dai partecipanti e mantenevano lo status di progetto fino alla loro approvazione. Secondo il Consiglio, gli ordini del giorno sono mai considerati di per sé dal Consiglio e non vengono pertanto né registrati né archiviati sistematicamente negli archivi del Consiglio. Il Consiglio concludeva osservando che tali documenti non sono “in possesso di detta istituzione” nel senso dell’articolo 1 (2) della decisione 93/731 ma solo di funzionari della segreteria generale e pertanto non rientrano nell’ambito di applicazione della decisione 93/731.

Di conseguenza, il denunciante si è rivolto nuovamente al Mediatore, formulando le seguenti accuse:

- 1) Adducendo motivazioni del tutto nuove per il proprio rifiuto di consentire l’accesso ai documenti in questione, il Consiglio ha mancato di ottemperare alla decisione del Mediatore europeo del 30 giugno 1998;
- 2) il Consiglio è in errore nell’asserire che la segreteria generale non sia parte del Consiglio
- 3) mancando sistematicamente di registrare e archiviare i documenti in questione, il Consiglio ha violato il proprio dovere di conservare registri;
- 4) il Consiglio non ha motivato adeguatamente la propria decisione.

L’INDAGINE

La denuncia è stata trasmessa al Consiglio dell’Unione europea che è stato inviato a formulare il proprio parere.

Il parere del Consiglio

Nel proprio parere, il Consiglio ha formulato le seguenti osservazioni:

- 1) il Consiglio non ha mancato di ottemperare alla decisione del Mediatore del 30 giugno 1998.

Come il Mediatore stesso aveva rilevato, l’unica autorità competente a pronunciarsi in via definitiva riguardo all’interpretazione del diritto comunitario è la Corte di giustizia. Certamente, l’opinione del Mediatore può costituire un’utile guida al riguardo per l’istituzione interessata, che, alla luce del parere del Mediatore, di norma riesamina la propria posizione. Nel caso in oggetto, il Consiglio aveva effettivamente rivisto la propria decisione iniziale, e pur lasciando aperta la questione relativa ai documenti di cui il Consiglio è coautore, aveva concluso, dopo un esame accurato, che non dovesse comunque essere consentito l’accesso ai documenti in questione, seppure per motivi diversi da quelli addotti nella prima decisione. La nuova decisione del Consiglio poteva a sua volta essere l’oggetto di una denuncia al Mediatore.

- 2) La segreteria generale non è “parte del Consiglio.”

Questo punto è attualmente all’esame della Corte di primo grado (nel caso T-205/00, Spa Renco v. Consiglio). Fintanto che tale procedimento è pendente, il Consiglio si astiene pertanto dal formulare ulteriori commenti su tale punto in questo contesto.

- 3) L’obbligo di registrare documenti e conservare registri.

Per i motivi meglio dettagliati nella sua risposta in merito alla denuncia 917/2000/GG presentata dallo stesso denunciante, il Consiglio non ritiene necessario né appropriato tenere

un archivio e sistema di registrazione completi e centralizzati per tutti i documenti trattati dai singoli funzionari.

4) Il Consiglio ha fornito ragioni sufficienti della propria decisione.

L'adeguatezza delle ragioni fornite nella decisione è una questione che riguarda la legalità della decisione stessa, il cui riesame non ricade nell'ambito delle competenze assegnate per mandato al Mediatore.

Le osservazioni del denunciante

Nelle proprie osservazioni, il denunciante ribadisce la propria denuncia, e formula i seguenti ulteriori commenti.

Il parere del Consiglio secondo cui questi sarebbe libero di rifiutare l'accesso ai documenti in questione sulla base di nuove motivazioni ed è possibile presentare denuncia in merito a tale nuova decisione, comporta il rischio di creare un processo circolare che potrebbe andare avanti all'infinito e potrebbe potenzialmente mettere a repentaglio il ruolo del Mediatore. Il denunciante non ha alcuna conoscenza del caso T-205/00. E' possibile che il Consiglio stia semplicemente adducendo la stessa motivazione a riguardo di tale caso di quella adottata nel caso in oggetto. Ad ogni modo, è inconcepibile che la Corte decida che la segreteria generale non è parte del Consiglio. Quest'argomentazione del Consiglio può essere pertanto interpretata solo come un tentativo di ritardare la decisione.

Per quanto riguarda il dovere di fornire ragioni, la questione nel caso in oggetto riguarda un caso di cattiva amministrazione per la quale il Mediatore è l'autorità statutaria. Ad ogni modo, è necessario che le istituzioni forniscano sufficienti ragioni per consentire il riesame giudiziario. Nel caso in oggetto, il Consiglio ha ripetutamente mancato di far ciò.

IL PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

Con decisione del 1 marzo 2001, il Mediatore ha inviato un progetto di raccomandazione al Consiglio a norma dell'articolo 3 (6) dello Statuto del Mediatore europeo⁶⁹. Il progetto di raccomandazione si basa su quanto segue:

1 Mancata ottemperanza alla decisione del Mediatore del 30 giugno 1998

1.1 Il denunciante ha chiesto al Consiglio dell'Unione europea di avere accesso ad alcuni documenti (in particolare gli ordini del giorno del "Gruppo ad alto livello" e della "task force UE-USA") a norma della decisione 93/731/CE del Consiglio del 20 dicembre 1993 sull'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio⁷⁰. Inizialmente, il Consiglio ha sostenuto che i documenti in questione non erano stati redatti sotto la sola responsabilità del Consiglio e che pertanto si applicava l'articolo 2 (2) della decisione del Consiglio 93/731 sull'accesso ai documenti. Il denunciante si è rivolto dunque al Mediatore europeo (denuncia 1056/25.11.96/Statewatch/UK/IJH). Nella sua decisione del 30 giugno 1998, il Mediatore esprimeva il parere che né la formulazione dell'articolo 2 (2) della decisione 93/731 né la giurisprudenza dei tribunali comunitari convalidassero la posizione del Consiglio secondo cui i documenti di cui esso è coautore rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 (2). Allorché il denunciante ha successivamente rinnovato la propria domanda d'accesso, il Consiglio lo ha informato che i documenti pertinenti non erano mai stati considerati in quanto tali dal Consiglio ma solo dai funzionari della propria segreteria generale incaricati, che tenevano copie in relazione al proprio lavoro. Su questa base, il Consiglio era del parere che questi documenti non siano "in possesso di detta istituzio-

⁶⁹ Decisione 94/262 del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU 1994 L 113, pag. 15.

⁷⁰ GU 1993 L 340, pag. 43; modificata con decisione 96/705/CE del Consiglio, CECA, Euratom del 6 dicembre 1996 (GU 1996 L 325, p. 19).

ne” nel senso dell’articolo 1 (2) della decisione 93/731 ma solo di funzionari della segreteria generale e pertanto non rientrassero nella sfera d’applicazione della decisione 93/731. Secondo il denunciante, adducendo motivi affatto nuovi per il rifiuto di consentire l’accesso ai documenti in questione, il Consiglio avrebbe mancato di ottemperare alla decisione del Mediatore europeo del 30 giugno 1998.

1.2 Il Consiglio ha rilevato che mentre il parere del Mediatore può fornire orientamenti utili, l’unica autorità competente a pronunciarsi in via definitiva riguardo all’interpretazione del diritto comunitario è la Corte di giustizia. Il Consiglio ha aggiunto di aver effettivamente rivisto la propria decisione iniziale alla luce della decisione del Mediatore del 30 giugno 1998 e di essere giunto alla conclusione che non dovesse comunque essere consentito l’accesso ai documenti in questione, seppure per motivi diversi da quelli adottati nella prima decisione.

1.3 Nella propria decisione del 30 giugno 1998 in merito alla denuncia 1056/25.11.96/Statewatch/UK/IJH, il Mediatore aveva formulato una osservazione critica con la quale invitava il Consiglio a riconsiderare la richiesta del denunciante e a consentirgli l’accesso ai documenti pertinenti, salvo il caso in cui si applicasse una o più delle eccezioni contenute nell’articolo 4 della decisione 93/731. Il Mediatore ritiene che effettivamente il Consiglio, nella sua decisione del 28 settembre 1998, abbia riconsiderato la propria posizione. Sebbene il Consiglio non abbia invocato l’articolo 1 (2) della decisione 93/731 in risposta alla prima richiesta del denunciante di accesso ai documenti in questione, il Mediatore ritiene che la sua decisione del 30 giugno 1998 non impedisse al Consiglio di fare successivamente riferimento a questa disposizione se fosse giunto alla conclusione, a seguito del riesame della propria posizione alla luce dei commenti del Mediatore, che tale disposizione fosse pertinente. Il Mediatore prende atto della preoccupazione del denunciante che ciò possa portare ad un processo circolare che potrebbe andare avanti indefinitamente. A suo parere, i principi della buona amministrazione non consentono ad un’amministrazione di sostituire arbitrariamente le ragioni di una sua decisione con nuove ragioni. Tuttavia, il Mediatore ritiene che non vi siano prove che inducano a ritenere che ciò si sarebbe verificato nel caso in oggetto.

1.4 Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione da parte del Consiglio per quanto riguarda la prima accusa.

2 La posizione della segreteria generale come parte del Consiglio

2.1 Il Consiglio asserisce che i documenti pertinenti non sono mai stati considerati dal Consiglio in quanto tali ma solo dai funzionari della propria segreteria generale incaricati della faccenda, che tenevano copie in relazione al proprio lavoro. Su questa base, il Consiglio è del parere che questi documenti non siano “in possesso di detta istituzione” nel senso dell’articolo 1 (2) della decisione 93/731. Il denunciante sostiene che ciò è inesatto.

2.2 Il Consiglio sostiene che la questione relativa a se la segreteria generale sia un’istituzione “diversa” dal Consiglio è attualmente all’esame della Corte di primo grado (nel caso T-205/00, Spa Renco v. il Consiglio). Fintanto che tale procedimento è pendente, il Consiglio si astiene pertanto dal formulare ulteriori commenti su questo punto in questo contesto.

2.3 L’articolo 1 (3) dello Statuto del Mediatore europeo⁷¹ stabilisce che il Mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi ad un organo giurisdizionale. Ciò significa che il Mediatore non può esaminare o proseguire l’esame di una denuncia laddove i fatti

⁷¹ Decisione 94/262 del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore, GU 1994 L 113, pag. 15.

pertinenti siano stato anche sottoposti all'esame di un organo giurisdizionale⁷². Il Mediatore osserva tuttavia che il caso a cui il Consiglio fa riferimento è relativo ad una serie di eventi diversa, come mostrato dalla sintesi del caso T-205/00 pubblicata nella Gazzetta ufficiale⁷³. E' possibile che in quel procedimento il Consiglio abbia avanzato la stessa argomentazione formulata nel caso in oggetto, e cioè che vada fatta una distinzione tra il Consiglio e la sua segreteria generale ai fini dell'applicazione della decisione 93/731. Tuttavia, il Mediatore non ritiene necessario né appropriato sospendere l'esame della questione fintanto che il succitato procedimento sarà pendente dinanzi alla Corte.

2.4 L'articolo 1 (1) della decisione 93/731 stabilisce che: "Il pubblico ha accesso ai documenti del Consiglio alle condizioni previste dalla presente decisione." Il termine "documento del Consiglio" è definito nell'articolo 1 (2) col significato di "ogni scritto contenente dati esistenti, in possesso di detta istituzione, indipendentemente dal suo supporto, salvo l'articolo 2, paragrafo 2."

2.5 La decisione 93/731 doveva essere vista nel contesto del Codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione⁷⁴ adottato dal Consiglio e dalla Commissione il 6 dicembre 1993, a cui il disposto della decisione 93/731 fa riferimento. Tale Codice di condotta stabilisce, tra l'altro, che "il pubblico avrà il più ampio accesso possibile ai documenti di cui dispongono la Commissione e il Consiglio." Su questa base, la Corte di primo grado è giunta alla seguente conclusione: "La decisione 93/731 ha lo scopo di attuare il principio del più ampio accesso possibile dei cittadini all'informazione, al fine di rafforzare il carattere democratico delle istituzioni nonché la fiducia nel pubblico nell'amministrazione"⁷⁵.

2.6 Il Mediatore ritiene che tale obiettivo non sarebbe raggiunto se si accettasse che i documenti di cui il Consiglio è l'autore (o il coautore) non rientrino nell'ambito di applicazione della decisione 93/731 per il semplice motivo che non sono in possesso del Consiglio stesso ma della sua segreteria generale. Ai sensi dell'articolo 207 (2) del trattato CE, il Consiglio è assistito da una segreteria generale. Tuttavia, il Mediatore non è a conoscenza di alcuna disposizione del trattato o del diritto comunitario che suggerisca che la segreteria generale debba essere considerata alla stregua di un'istituzione o di un organo separati dal Consiglio. La stessa decisione 93/731 attribuisce un ruolo importante alla segreteria generale per quanto riguarda l'accesso ai documenti, invitando i richiedenti a scrivere ai "servizi competenti del segretariato generale" e invitando quest'ultima a trattare tali richieste in primo luogo (cfr. articolo 7 della decisione 93/731). A parere del Mediatore, non vi è dunque alcun elemento che giustifichi la conclusione che la segreteria generale del Consiglio debba essere considerata come "un'altra istituzione od organo comunitario" nell'ambito del significato dell'articolo 2 (2) della decisione 93/731. Pertanto, il Mediatore ritiene che i documenti in possesso della segreteria generale del Consiglio siano documenti "in possesso del Consiglio" ai quali si applica la decisione 93/731. Va ricordato tuttavia, che l'autorità suprema per l'interpretazione del diritto comunitario è la Corte di giustizia.

3 Persistente mancata registrazione e archiviazione dei documenti in questione

3.1 Il denunciante asserisce che mancando sistematicamente di registrare e archiviare i documenti in questione, il Consiglio ha violato il proprio dovere di conservare registri.

3.2 Per i motivi meglio dettagliati nella sua risposta in merito alla denuncia 917/2000/GG presentata dallo stesso denunciante, il Consiglio non ritiene necessario né appropriato

⁷² Cf. articolo 2 (7) dello Statuto del Mediatore che recita: "Allorché il Mediatore, a causa di un procedimento giurisdizionale in corso o concluso sui fatti addotti, deve dichiarare inaccettabile una denuncia o porre fine al suo esame, i risultati delle indagini da lui eventualmente svolte in precedenza sono archiviati."

⁷³ GU 2000 C 285, pag. 19.

⁷⁴ GU 1993 L 340, pag. 41.

⁷⁵ Caso T-174/95, *Svenska Journalistförbundet contro il Consiglio* [1998] Racc. II-2289, paragrafo 66.

tenere un archivio e sistema di registrazione completi e centralizzati per tutti i documenti trattati dai singoli funzionari.

3.3 La questione è stata sollevata anche nella denuncia 917/2000/GG. Sia il Consiglio sia il denunciante hanno formulato commenti dettagliati in merito a tale questione in questa denuncia, e il Mediatore considererà queste argomentazioni al momento di esaminare la denuncia 917/2000/GG. Il Mediatore è pertanto del parere che non vi sia ulteriore necessità di esaminare questa questione nel contesto del procedimento attuale.

4 Mancata formulazione delle ragioni da parte del Consiglio

4.1 Il denunciante asserisce che il Consiglio non abbia motivato adeguatamente la propria decisione, visto anche come ha cambiato la giustificazione per il rifiuto di consentire l'accesso ai documenti in questione nel corso della procedura, e sostiene che le argomentazioni addotte sono inaccettabilmente vaghe e svianti.

4.2 Il Consiglio ritiene che l'adeguatezza delle motivazioni addotte in merito ad una decisione sia una questione che si riferisce alla legalità della decisione, il cui riesame non rientra nell'ambito delle competenze assegnate per mandato al Mediatore.

4.3 L'articolo 195 del trattato CE assegna al Mediatore il compito di esaminare possibili casi di cattiva amministrazione. La nozione di "cattiva amministrazione" non è definita nel trattato CE né nello Statuto del Mediatore. A tal proposito, è utile ricordare che nella sua Relazione annuale per il 1997⁷⁶, il Mediatore aveva dichiarato di considerare appropriata la seguente interpretazione del termine "cattiva amministrazione": *"Si è in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante."* Il Mediatore aggiungeva inoltre⁷⁷ che al momento di indagare se una istituzione od organo comunitario abbia operato conformemente alle norme o ai principi per esso vincolante, il *"il primo e più essenziale compito"* del Mediatore *"dev'essere stabilire se abbia agito legittimamente"*. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione il 16 luglio 1998 che salutava favorevolmente la definizione di cattiva amministrazione. Il Mediatore ritiene pertanto che il suo mandato gli consenta di esaminare denunce in cui si sostenga che una istituzione abbia mancato di motivare adeguatamente la propria decisione.

4.4 Tuttavia, il Mediatore ritiene che le motivazioni addotte dal Consiglio nella sua decisione del 28 settembre 1998 siano sufficienti, in quanto il Consiglio ha asserito chiaramente che il suo rifiuto di consentire l'accesso ai documenti pertinenti è basato sull'articolo 1 (2) della decisione 93/731. La questione se il Consiglio abbia agito appropriatamente nel cambiare le motivazioni su cui si basa il suo rifiuto nel corso della procedura è stata già affrontata (si veda il punto 1.3 supra).

4.5 Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione da parte del Consiglio per quanto riguarda la quarta accusa.

5 Conclusione

Il Mediatore ritiene pertanto che l'atteggiamento del Consiglio nel caso in oggetto abbia dato luogo ad un caso di cattiva amministrazione in quanto esso ha basato il proprio rifiuto di consentire al denunciante di accedere ai documenti pertinenti sull'articolo 1 (2) della decisione 93/731.

Il Mediatore formula pertanto il seguente progetto di raccomandazione al Consiglio, ai sensi dell'articolo 3 (6) dello Statuto del Mediatore:

⁷⁶ Alla pagina 23.

⁷⁷ Alla pagina 24.

Il Consiglio dell'Unione europea dovrebbe riesaminare la domanda del denunciante e consentirgli l'accesso ai documenti richiesti, salvo il caso in cui si applichino una o più delle eccezioni contenute nell'articolo 4 della decisione 93/731.

IL PARERE DETTAGLIATO DEL CONSIGLIO

Il Mediatore ha comunicato al Consiglio che, a norma dell'articolo 3 (6) dello Statuto, il Consiglio avrebbe dovuto inviargli il suo parere dettagliato entro il 30 giugno 2001, e che tale parere dettagliato poteva consistere dell'accettazione del progetto di raccomandazione del Mediatore e di una descrizione di come sarebbe stato attuato.

Nel proprio parere dettagliato, il Consiglio formula i seguenti commenti:

“Il Consiglio prende nota della decisione del Mediatore relativa ai punti primo, terzo e secondo della denuncia (...). Per quanto riguarda la decisione e il progetto di raccomandazione del Mediatore sul secondo punto della denuncia, relativo alla questione se i documenti in possesso di funzionari della segreteria generale che non siano stati distribuiti ai membri del Consiglio o ai loro delegati di uno dei suoi organi preparatori siano da considerarsi o meno documenti del Consiglio, nel senso della decisione 93/731/CE, il Consiglio ha deciso di consentire l'accesso ai documenti in oggetto, in quanto pare che il loro contenuto non rientri nell'ambito di alcuna delle eccezioni contemplate nell'articolo 4 della decisione 93/731/CE.”

Il parere dettagliato del Consiglio è stato trasmesso al denunciante. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha confermato di aver ricevuto i documenti in oggetto. Tuttavia, secondo il denunciante, spetta al Mediatore decidere se il Consiglio abbia ottemperato alla sua raccomandazione, visto che quest'ultimo non ha risposto direttamente al terzo punto della denuncia. Per quanto riguarda il secondo punto della denuncia, il denunciante ritiene che poiché il Consiglio ha applicato la decisione 93/731, si possa dedurre che esso abbia accettato la raccomandazione, pur senza dichiararlo esplicitamente.

LA DECISIONE

1 Il 1 marzo 2001, il Mediatore ha formulato il seguente progetto di raccomandazione al Consiglio a norma dell'articolo 3 (6) dello Statuto del Mediatore:

Il Consiglio dell'Unione europea dovrebbe riconsiderare la richiesta del denunciante e consentirgli l'accesso ai documenti richiesti, salvo il caso in cui si applichino una o più delle eccezioni contenute nell'articolo 4 della decisione 93/731.

2 Il 28 maggio 2001, il Consiglio ha informato il Mediatore della propria decisione di consentire l'accesso ai documenti in oggetto, essendo giunto alla conclusione che il loro contenuto non rientri nell'ambito di alcuna delle eccezioni contemplate nell'articolo 4 della decisione 93/731/CE. Il Mediatore considera pertanto che il Consiglio abbia accolto il suo progetto di raccomandazione. Le misure descritte dal Consiglio con lettera del 28 maggio 2001 sembrano soddisfacenti e soddisfano il denunciante⁷⁸. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

⁷⁸

Come già detto, la terza accusa del denunciante sarà presa in considerazione nella decisione del Mediatore in merito alla denuncia 917/2000/GG presentata dallo stesso denunciante.

3.5.3 LA DENUNCIA

Commissione europea

COPERTURA ASSICURATIVA SUPPLEMENTARE PER GLI AGENTI LOCALI

Decisione sulla denuncia 367/98/(VK)GG presentata contro la Commissione europea

La denuncia è stata presentata nell'aprile 1998 da due agenti locali della rappresentanza della Commissione europea a Vienna (Austria). Questa rappresentanza è subentrata alla delegazione che la Commissione aveva in Austria prima dell'adesione di questo paese alle Comunità europee avvenuta il 1° gennaio 1995. I denunciatori hanno affermato che la Commissione non aveva istituito regimi di assicurazione supplementare per gli agenti locali in servizio nella sua delegazione in Austria.

L'articolo 14 del "Regolamento quadro che stabilisce il regime applicabile agli agenti locali della Commissione delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi" (in appresso denominato il "regolamento quadro"), pubblicato il 22 giugno 1990, prevede quanto segue:

"La Commissione si assume gli oneri sociali che in base alla regolamentazione in vigore nel luogo in cui l'agente locale deve svolgere le proprie mansioni spettano al datore di lavoro.

La Commissione istituisce regimi di assicurazione contro le malattie, gli infortuni sul lavoro o l'invalidità o regimi pensionistici supplementari o indipendenti qualora a livello locale tali regimi non esistano o siano ritenuti inadeguati.

I contributi dovuti dalla Commissione e dagli agenti locali per sostenere i costi di eventuali regimi supplementari o indipendenti vengono determinati dall'autorità che ha il potere di concludere contratti di assunzione".

Il 26 aprile 1994 la Commissione ha adottato il "Regolamento che stabilisce il regime specifico applicabile agli agenti locali con sede di servizio in Austria" (in appresso denominato il "regime specifico") entrato in vigore il 1° maggio 1994.

L'articolo 25, paragrafo 1, di questo regime specifico prevede che, fermo restando il regime di assicurazione legale applicabile in Austria, un agente locale che in seguito a malattia o infortunio risulta inabile al lavoro conserva il diritto alla retribuzione per le prime 6, 8, 10 o 12 settimane, a seconda della sua anzianità di servizio. Dalla 7^a, 9^a, 11^a e 13^a settimana di inabilità rispettivamente, l'agente locale dovrebbe ricevere un importo pari al 50% della sua retribuzione per un periodo supplementare di quattro settimane. Dai periodi di intervento del regime di assicurazione legale e fino al 180° giorno, l'agente locale fruisce di prestazioni di previdenza sociale che danno diritto alla corresponsione di un importo pari al 100% dell'ultima retribuzione di base mensile percepita prima del periodo di inabilità. Conformemente all'articolo 25, i termini di compensazione per la perdita di reddito dovuta ai periodi di inabilità previsti dal regime di assicurazione legale devono essere stabiliti con una compagnia di assicurazioni alla quale è iscritto l'agente locale.

L'articolo 27 del regime specifico prevede che in caso di invalidità permanente o totale dovuta a malattia o infortunio sul lavoro, o in caso di decesso, gli agenti locali hanno diritto a percepire prestazioni in conformità di quanto stabilito nella polizza di assicurazione a tal fine stipulata dalla Commissione.

Ai sensi dell'articolo 28 del regime specifico, un agente locale percepisce una pensione di anzianità in conformità di quanto stabilito nella polizza di assicurazione a tal fine stipulata dalla Commissione.

I contributi da versare per questi regimi di assicurazione sono stabiliti all'articolo 30 del regime specifico. Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, gli agenti locali sono tenuti a versare un contributo pari ad un terzo dei costi dell'assicurazione di cui all'articolo 25. L'articolo 30, paragrafo 3, prevede che per quanto riguarda i rischi di cui agli articoli 27 e 28 del regime specifico, il contributo per la pensione e l'invalidità-decesso è pari al 60% per la Commissione e al 40% per l'agente locale.

L'articolo 38 del regime specifico stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28 "entrano in vigore il giorno in cui ha inizio la decorrenza delle polizze di assicurazione cui si fa riferimento in detti articoli".

Secondo i denunciati, gli sviluppi successivi possono essere sintetizzati nel seguente modo:

Il 5 marzo 1994 gli agenti locali hanno sottoposto all'amministrazione le offerte dettagliate di tre compagnie di assicurazioni. Nel dicembre 1994 l'Unità competente presso la Direzione generale IA⁷⁹ della Commissione ha chiesto alla delegazione della Commissione di trasmettere le dichiarazioni degli agenti locali che avrebbero dovuto essere coperti da assicurazione, nelle quali questi ultimi accettavano di essere coperti dall'assicurazione "malattia-infortunio-inabilità al lavoro" della compagnia Van Breda. Subito dopo gli agenti locali hanno firmato i moduli pertinenti relativi alla garanzia del reddito in caso di inabilità al lavoro e li hanno consegnati all'assistente amministrativo presso la delegazione a Vienna, che a sua volta il 1° giugno 1995 li ha trasmessi alla DG IA.

In una nota del 4 luglio 1995 inviata all'assistente amministrativo presso la delegazione, la DG IA affermava che gli agenti locali in servizio a Vienna non avrebbero dovuto essere coperti dalla polizza di assicurazione offerta da Van Breda. La delegazione era invitata a presentare, insieme alla DG X⁸⁰, nuove proposte alla DG IA e alla DG IX (la Direzione generale incaricata del personale e dell'amministrazione).

In occasione di una riunione con tutti gli agenti locali in servizio a Vienna svoltasi all'inizio di marzo 1996 e in presenza dell'assistente amministrativo presso la rappresentanza, il signor Walker, il capo del personale presso la DG X ha invitato gli agenti locali a sottoporre nuove proposte, le quali si dovevano basare su due opzioni aventi effetto retroattivo rispettivamente dal 1° maggio 1994 e dal 1° gennaio 1996. In una nota del 26 marzo 1996 inviata all'assistente amministrativo presso la rappresentanza, il signor Walker ha affermato che la DG IA non aveva dato ulteriore seguito alla questione delle polizze di assicurazione supplementare tenuto conto del fatto che per quanto riguardava gli agenti locali la responsabilità era stata trasferita alla DG IX e alla DG X. Il signor Walker ha chiesto al destinatario della sua nota di attribuire priorità a tale questione.

Nell'agosto 1996 gli agenti locali in servizio a Vienna hanno sottoposto all'attenzione della rappresentanza tre proposte aggiornate che tenevano conto delle due opzioni citate in precedenza. Nel dicembre 1996 gli agenti locali hanno presentato un confronto tra i servizi offerti dalle tre compagnie di assicurazioni, esprimendo una preferenza per due di queste offerte. Essi hanno chiesto nuovamente la rapida istituzione delle polizze di assicurazione supplementare. Un'ulteriore richiesta in tal senso era stata formulata in una nota che il 21 aprile 1997 gli agenti locali avevano trasmesso alla rappresentanza.

In una nota del 21 aprile 1997 il signor Käfer, capo dell'amministrazione presso la rappresentanza, ha chiesto agli agenti locali di indicargli, entro il 28 aprile 1997, il nome di una sola compagnia di assicurazioni in modo da poter avviare le trattative. Il 24 aprile 1997 gli agenti locali hanno scritto al signor Käfer proponendo di iniziare le trattative sulla base delle offerte presentate da due compagnie. Gli agenti locali ritenevano di non essere in grado di decidere quale offerta dovesse essere scelta e che tale decisione dovesse essere lasciata agli esperti in materia della Commissione. Con nota del 13 maggio 1997, il signor Käfer ha comunicato al signor Walker i nomi delle due compagnie. Nella sua risposta del 16 maggio 1997, il signor Walker ha sottolineato che la rappresentanza doveva decidere in merito alla compagnia assicurativa da scegliere in modo da consentire lo svolgersi della procedura.

⁷⁹ La Direzione generale che (insieme alla DG IB) era competente per le relazioni estere.

⁸⁰ La Direzione generale che era competente per informazione, comunicazione, cultura e audiovisivo.

In una nota del 22 ottobre 1997 inviata al signor Käfer, gli agenti locali hanno proposto di avviare le trattative con una compagnia di assicurazioni denominata BVP, aspetto, questo, cui i servizi della Commissione avrebbero dovuto attribuire priorità.

L'INDAGINE

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione affinché formulasse il proprio parere.

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

Dopo l'adesione dell'Austria all'Unione europea il 1° gennaio 1995, la delegazione della Commissione è diventata una rappresentanza. Ciò ha comportato diversi cambiamenti per quanto riguarda le norme da applicare. In questo contesto, la Commissione stava procedendo a una revisione del regime specifico applicabile agli agenti locali con sede di servizio in Austria. I rappresentanti del personale e l'amministrazione stavano cercando di giungere ad un accordo in merito a tutti questi problemi nel quadro di un gruppo di studio comune. Fino a quando la revisione non è stata portata a termine, è rimasto provvisoriamente applicabile il regime specifico adottato tenendo conto della situazione degli agenti locali in servizio nei paesi terzi.

In base a quanto stabilito dall'articolo 14 del regolamento quadro, l'istituzione di regimi di assicurazione supplementare dipendeva dall'inadeguatezza della copertura offerta dal regime locale. Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento quadro, la Commissione non poteva quindi essere ritenuta responsabile per la mancata applicazione degli articoli 25, 27 e 28 del regime specifico.

Si doveva tenere conto altresì del margine di interpretazione di cui la Commissione disponeva in materia. Considerato che l'istituzione di regimi di assicurazione supplementare era legata alla valutazione negativa del regime locale, la Commissione doveva agire con cautela, in particolare nel caso di uno Stato che aveva aderito all'Unione europea. La creazione di regimi di assicurazione supplementare limitati ad alcuni membri del personale (in questo caso gli agenti locali) costituiva un motivo di potenziale conflitto tra i beneficiari ed altro personale e doveva essere trattata quindi con particolare attenzione.

La Commissione doveva assicurare una transizione che fosse coerente con il regime applicabile in tutti gli altri Stati membri. Per questo motivo e allo scopo di fornire al proprio personale un elevato livello di protezione sociale, la Commissione aveva manifestato l'intenzione di istituire regimi di assicurazione supplementare nella misura più ampia possibile, a condizione che venisse mantenuta l'omogeneità del sistema. Tale intenzione era comprovata dalle iniziative che la Commissione aveva intrapreso già dal 1994. Tuttavia, non era ancora stato possibile raggiungere un accordo riguardo alle condizioni tecniche e finanziarie alle quali i regimi di assicurazione supplementare potevano funzionare.

La Commissione garantiva che gli agenti locali in servizio a Vienna avrebbero beneficiato di regimi di assicurazione supplementare non appena fossero state adottate le nuove norme. La questione relativa alla data in cui tali regimi avrebbero dovuto entrare in vigore e alle loro implicazioni finanziarie era uno degli argomenti di discussione del gruppo di studio citato in precedenza.

Le osservazioni dei denunciati

I denunciati hanno ribadito quanto contenuto nella denuncia e hanno formulato le ulteriori osservazioni riportate in appresso:

Il regime specifico era entrato in vigore in un momento in cui era chiaro alla Commissione e agli agenti locali in servizio a Vienna che l'Austria sarebbe presto entrata a far parte delle

Comunità europee. L'adesione dell'Austria non aveva cambiato il fatto che la protezione sociale offerta dal regime legale fosse inadeguata. Per quanto riguardava gli agenti locali delle delegazioni in Finlandia e Svezia, poco prima dell'adesione di questi paesi erano state concordate prestazioni sociali supplementari, che venivano erogate agli agenti locali della rappresentanza a Stoccolma dal 1° gennaio 1997. Nel caso della rappresentanza a Helsinki, le polizze di assicurazione in questione non erano ancora state stipulate per la sola ragione che gli agenti locali non si ritenevano in grado di fornire il contributo finanziario stabilito nel regime specifico ad essi applicabile. Si trattava quindi di una chiara discriminazione nei confronti degli agenti locali della Commissione con sede di servizio a Vienna.

La concessione di prestazioni supplementari agli agenti locali non avrebbe dato adito a conflitti con gli altri agenti della Commissione in servizio a Vienna, i quali erano dipendenti pubblici che godevano di un grado di protezione sociale di gran lunga superiore a quello di cui beneficiavano gli agenti locali. Era strano che la Commissione avesse sollevato questo ed altri argomenti solo ora.

Il ritardo non era dovuto a problemi tecnici, ma al fatto che i servizi della Commissione non avevano previsto le risorse necessarie nel bilancio. Non era opportuno discutere nuove norme finché quelle precedenti non venivano applicate in modo corretto.

GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER PERVENIRE AD UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

L'analisi del Mediatore delle questioni in discussione

Dopo un attento esame del parere e delle osservazioni, il Mediatore non ha ritenuto che la Commissione avesse risposto in modo adeguato alle richieste dei denunciati.

Gli sforzi del Mediatore per pervenire ad una soluzione amichevole

Il 31 marzo 1999 il Mediatore ha presentato quindi alla Commissione una proposta di soluzione amichevole. Nella sua lettera il Mediatore ha invitato la Commissione a fare tutto il possibile per istituire polizze di assicurazione supplementare con effetto retroattivo.

Nella sua risposta del 1° giugno 1999, la Commissione ha sottolineato che le questioni pertinenti erano state discusse in modo approfondito con gli agenti locali il 16 e 17 marzo 1999. In tale occasione era stata adottata la decisione formale di istituire una polizza di assicurazione supplementare per l'inabilità temporanea al lavoro come previsto nell'articolo 25 del regime specifico. Per quanto riguarda gli altri regimi di assicurazione supplementare, hanno continuato a svolgersi discussioni relative alla questione della retroattività sulla base di offerte concrete presentate da compagnie di assicurazioni. Alla riunione tenutasi in marzo l'amministrazione aveva proposto di definire la questione al più tardi nel luglio 1999.

Nelle loro osservazioni in merito a questa lettera, i denunciati hanno informato il Mediatore che il 4 settembre 1999 la rappresentanza a Vienna aveva inviato una nota ai propri agenti locali nella quale spiegava che non era ancora stata stipulata alcuna polizza di assicurazione supplementare per l'inabilità temporanea al lavoro. Secondo questa nota, era stato chiesto a sette compagnie di assicurazioni di presentare proposte. Sei di tali proposte non si erano rivelate adatte in quanto non coprivano le prestazioni descritte nell'articolo 25 del regime specifico. La restante offerta includeva tali prestazioni, ma non era stata approvata dalla rappresentanza perché avrebbe comportato l'erogazione di prestazioni superiori alla retribuzione di base mensile. Secondo i denunciati, non risultava che fosse stato compiuto alcun passo avanti per quanto riguardava gli altri regimi di assicurazione supplementare.

ULTERIORI INDAGINI

Richiesta di ulteriori informazioni

Sulla base degli elementi che precedono, il Mediatore ha concluso che erano necessarie ulteriori informazioni per definire la denuncia. Ha chiesto quindi alla Commissione (1) di specificare se ritenesse o meno che l'articolo 14 del regolamento quadro, da solo o in combinato disposto con gli articoli 25, 27 e 28 del regime specifico, la obbligasse a fornire polizze di assicurazione supplementare agli agenti locali in servizio in Austria, (2) di informare il Mediatore in merito alle misure adottate per dare attuazione alla decisione del marzo 1999 per stipulare una polizza di assicurazione supplementare per l'inabilità al lavoro come previsto nell'articolo 25 del regime specifico, (3) di fornire informazioni sugli sviluppi delle discussioni in merito alle prestazioni supplementari relative a pensioni di anzianità, invalidità e decesso verificatisi dopo la lettera della Commissione del 1° giugno 1999 e (4) di fornire un chiaro calendario per ulteriori azioni in materia.

La risposta della Commissione

Nella sua risposta, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

L'articolo 14 del regolamento quadro, anche se considerato alla luce degli articoli 25, 27 e 28 del regime specifico, non comportava un obbligo automatico, tenuto conto che l'istituzione di regimi di assicurazione supplementare dipendeva dal carattere inadeguato della copertura offerta dal regime locale. La Commissione ha ribadito la sua intenzione di istituire regimi di assicurazione supplementare per gli agenti locali nella misura più ampia possibile, a condizione che venisse mantenuta una certa omogeneità del sistema in tutti gli Stati membri. Per quanto riguarda gli agenti locali in servizio a Vienna, la Commissione aveva già deciso che essi avrebbero potuto beneficiare di regimi di assicurazione supplementare.

Quanto alla polizza di assicurazione supplementare per l'inabilità temporanea al lavoro, nessuna delle principali compagnie di assicurazioni presenti sul mercato austriaco era stata in grado di offrire prestazioni conformi alle disposizioni stabilite nell'articolo 25 del regime specifico. Tuttavia, grazie ai ripetuti sforzi dell'amministrazione, la compagnia Merkur era riuscita alla fine a presentare un'offerta idonea che era stata trasmessa alla rappresentanza a Vienna l'8 marzo 2000 allo scopo di ottenere l'accordo preventivo degli agenti locali. Il 5 aprile 2000 dieci degli undici agenti locali avevano espresso il loro accordo in merito alla proposta, a condizione che venissero fornite le risposte alle domande contenute nella nota del signor Leicht del 26 aprile 2000. La compagnia Merkur aveva risposto a tutte le domande il 16 maggio 2000, e lo stesso giorno le risposte erano state trasmesse agli agenti locali. Nonostante diversi solleciti, tuttavia, gli agenti locali non avevano ancora espresso il loro accordo riguardo all'offerta presentata dalla compagnia Merkur.

In seguito a una nuova missione dei servizi competenti a Vienna il 16 e 17 maggio 2000, gli agenti locali avevano espresso il desiderio che venisse effettuato un nuovo studio di mercato allo scopo di individuare le compagnie di assicurazioni che potevano offrire polizze di assicurazione supplementare relative a invalidità, decesso e pensione conformi alle condizioni stabilite nel regime specifico. Questa proposta era stata accettata. Lo studio di mercato sarebbe stato condotto dall'amministrazione. È opportuno ricordare che agli agenti locali era stato chiesto più volte di indicare la loro preferenza sulla base di un elenco di cinque nominativi di compagnie assicurative. Era anche stato deciso di destinare, subordinatamente alla disponibilità di bilancio, una somma di 1 500 euro allo scopo di fornire ai servizi un esperto in materia assicurativa, come richiesto dagli agenti locali in servizio a Vienna. Sulla base dei risultati dello studio di mercato, entro breve termine sarebbe stata presentata una proposta definitiva agli agenti locali. La Commissione non ha potuto tuttavia fornire date precise per le sue azioni future, poiché alcuni elementi, quali le risposte delle compagnie di assicurazioni, erano indipendenti dalla sua volontà.

Le osservazioni dei denunciati

Nelle loro osservazioni i denunciati hanno sottolineato che per quanto riguarda la polizza di assicurazione supplementare per l'inabilità temporanea al lavoro, in una nota dell'8 giugno 2000 la Commissione aveva chiesto alla sua rappresentanza a Vienna di confermare che gli agenti locali approvavano l'assicurazione supplementare offerta dalla compagnia Merkur. La rappresentanza in questione aveva trasmesso la nota agli agenti locali il 15 giugno 2000. Secondo i denunciati, in una nota del 15 giugno 2000 gli agenti locali avevano quindi confermato di essere d'accordo riguardo a detta offerta. Uno degli agenti si era espresso per un accordo condizionato, mentre un altro aveva dichiarato di voler rinunciare a questa assicurazione.

In merito alle polizze di assicurazione supplementare relative a invalidità, decesso e pensione, i denunciati hanno sottolineato che già nel maggio 1994 gli agenti locali avevano presentato tre offerte dettagliate di compagnie di assicurazioni, e che già nella loro nota del 22 ottobre 1997 avevano indicato il nome della compagnia di assicurazioni per la quale optavano.

I denunciati hanno sottolineato che il loro interesse principale era che i regimi di assicurazione supplementare venissero istituiti il più rapidamente possibile e che tali regimi avessero valore retroattivo.

IL PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

Sulla base degli elementi forniti, il Mediatore è pervenuto alla conclusione che la mancata istituzione da parte della Commissione di regimi di assicurazione supplementare per gli agenti locali in servizio nella sua delegazione (dal 1° gennaio 1995: rappresentanza) in Austria, secondo quanto previsto dal regime specifico, costituiva un episodio di cattiva amministrazione. Dato che non è stato possibile addivenire a una soluzione amichevole, il Mediatore, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello Statuto del Mediatore europeo, ha formulato il seguente progetto di raccomandazione:

La Commissione europea deve fare tutto il possibile per assicurare che per i suoi agenti locali in servizio in Austria vengano istituiti appena possibile regimi di assicurazione supplementare conformi a quanto previsto dal "Regolamento che stabilisce il regime applicabile agli agenti locali con sede di servizio in Austria", adottato dalla Commissione il 26 aprile 1994, e aventi effetto retroattivo.

Nel suo parere circostanziato, la Commissione ha fatto riferimento a una decisione che aveva adottato nel 2000, in base alla quale avrebbe dovuto essere stipulato con la compagnia Merkur un contratto di assicurazione in conformità delle disposizioni dell'articolo 25 del regime specifico. Due terzi dei contributi sarebbero stati a carico della Commissione e un terzo a carico degli agenti locali. Nel suo parere circostanziato, la Commissione ha dichiarato che questo contratto era già stato stipulato e che, considerata la natura del rischio assicurato, non era necessario prevedere la retroattività.

Quanto alle polizze di assicurazione supplementare relative a invalidità, decesso e pensione, la Commissione ha spiegato che compagnie di assicurazioni locali avevano presentato le rispettive offerte. Queste offerte sarebbero state ora esaminate da un esperto indipendente a spese della Commissione. Sulla base di tale esame, sarebbe stata scelta l'offerta più adeguata e per ognuna delle polizze di assicurazione in questione sarebbe stato sottoposto un progetto di contratto agli agenti locali per ottenerne la relativa approvazione. Secondo quanto stabilito dal progetto di raccomandazione del Mediatore, le polizze di assicurazione avrebbero avuto effetto retroattivo. In conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, del regime specifico, i costi derivanti dal carattere retroattivo delle polizze di assicurazione fino al 1° gennaio 1995 sarebbero stati ripartiti tra la Commissione (60%) e gli agenti locali (40%). Le modalità pratiche di pagamento di tali costi sarebbero state stabilite al

momento della definizione dei contratti in collaborazione con gli agenti locali e la compagnia di assicurazioni scelta.

Nelle loro osservazioni i denunciati hanno sottolineato che per quanto ne sapevano, e contrariamente a ciò che la Commissione aveva asserito, non era ancora stata istituita alcuna polizza di assicurazione supplementare per l'inabilità temporanea al lavoro. Essi hanno tuttavia espresso la speranza che questa assicurazione entrasse in vigore appena possibile.

In merito alle polizze di assicurazione supplementare relative a invalidità, decesso e pensione, nel febbraio 2001 gli agenti locali si erano accordati riguardo alla compagnia di assicurazioni da scegliere. A quell'epoca non era tuttavia ancora pervenuta alcuna risposta alle richieste scritte dei denunciati inviate alla direzione della rappresentanza a Vienna riguardo a tale aspetto. I denunciati non hanno potuto quindi formulare ulteriori osservazioni in merito allo stato attuale della questione. Prevedevano tuttavia che i regimi di assicurazione non sarebbero entrati in vigore prima di varie settimane o addirittura mesi. I denunciati hanno quindi chiesto al Mediatore di esortare la Commissione a istituire i regimi di cui trattasi al più presto.

LA DECISIONE

1 Mancata istituzione dei regimi di assicurazione supplementare

1.1 I denunciati, due agenti locali della rappresentanza della Commissione a Vienna, hanno affermato che la Commissione non aveva istituito regimi di assicurazione supplementare per gli agenti locali in servizio nella sua delegazione (dal 1° gennaio 1995: rappresentanza) in Austria, facendo riferimento al "Regolamento che stabilisce il regime specifico applicabile agli agenti locali con sede di servizio in Austria" (in appresso denominato il "regime specifico") adottato dalla Commissione il 26 aprile 1994. In base a questo specifico regolamento, avrebbero dovuto essere istituiti regimi di assicurazione supplementare per quanto riguarda l'inabilità temporanea al lavoro (articolo 25), l'invalidità e il decesso (articolo 27), nonché la pensione (articolo 28). Secondo i denunciati, non ne era ancora stato istituito alcuno.

1.2 La Commissione ha affermato che l'adesione dell'Austria all'Unione europea ha comportato diversi cambiamenti relativi alle norme da applicare. Secondo la Commissione, essa era ancora impegnata nel processo di revisione del regime specifico applicabile agli agenti locali con sede di servizio in Austria. La Commissione ha fatto anche riferimento al "Regolamento quadro che stabilisce il regime applicabile agli agenti locali della Commissione delle Comunità europee con sede di servizio in paesi terzi" (in appresso denominato il "regolamento quadro") sulla cui base è stato adottato il regime specifico. L'articolo 14 del regolamento quadro prevede che la Commissione istituisca regimi di assicurazione contro le malattie, gli infortuni sul lavoro o l'invalidità o regimi pensionistici supplementari e indipendenti qualora a livello locale tali regimi non esistano o siano ritenuti inadeguati. La Commissione ha sostenuto di non poter quindi essere ritenuta responsabile per la mancata applicazione degli articoli 25, 27 e 28 del regime specifico, affermando che, tenuto conto del fatto che l'istituzione di regimi di assicurazione supplementare era legata a una valutazione negativa del regime nazionale, doveva agire con cautela, in particolare nel caso di un paese che successivamente aveva aderito all'Unione europea. La Commissione ha sottolineato tuttavia che intendeva istituire regimi di assicurazione supplementare nella misura più ampia possibile, a condizione che venisse mantenuta l'omogeneità del sistema. Tuttavia, non era ancora stato possibile giungere a un accordo riguardo alle condizioni tecniche e finanziarie alle quali tali regimi potessero funzionare. Infine, la Commissione ha fatto presente il suo margine di interpretazione in materia, affermando che l'istituzione di regimi di assicurazione supplementare

limitati ad alcuni agenti locali costituiva un motivo di potenziale conflitto tra i beneficiari e altro personale.

1.3 Il Mediatore ha osservato che la Commissione aveva riconosciuto che il regime specifico continuava ad essere applicabile agli agenti locali in servizio a Vienna fino alla sua sostituzione con nuove norme. In questo caso erano quindi *queste* norme che avrebbero dovuto essere esaminate. Il Mediatore ha ritenuto pertanto che la dichiarazione formulata dalla Commissione nel suo parere secondo cui essa garantiva che gli agenti locali in servizio a Vienna avrebbero beneficiato di regimi di assicurazione supplementare non appena fossero state adottate *nuove* norme era irrilevante ai fini dell'esame della presente denuncia.

1.4 La Commissione ha sottolineato a ragione che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento quadro, avrebbero dovuto essere istituiti regimi di assicurazione supplementare laddove non esistesse alcun regime locale o tale regime fosse ritenuto inadeguato. Il Mediatore concordava anche sul parere della Commissione secondo cui essa disponeva di un margine di valutazione in materia e che doveva procedere con cautela, in particolare nel caso di un paese che successivamente aveva aderito all'Unione europea. Il Mediatore era tuttavia dell'avviso che tali argomenti non risultavano pertinenti nel contesto attuale. Nel regolamento sul regime specifico approvato nel 1994, la Commissione aveva accettato che gli agenti locali in servizio in Austria beneficiassero dei regimi di assicurazione supplementare stabiliti agli articoli 25, 27 e 28 di tale regolamento. È risultato pertanto che la discrezione di cui la Commissione disponeva in materia conformemente all'articolo 14 del regolamento quadro sia stata esercitata nel senso che la Commissione aveva deciso che era necessario istituire regimi di assicurazione supplementare. Era difficile capire i motivi per cui tali disposizioni avrebbero dovuto essere stabilite se la Commissione avesse considerato il regime legale applicabile in Austria sufficiente per garantire il livello di protezione sociale che riteneva appropriato per il suo personale locali. Un esame dell'articolo 25 del regime specifico ha rafforzato questa conclusione. Tale disposizione illustrava in modo chiaro e dettagliato le prestazioni che la Commissione intendeva riconoscere ai suoi agenti locali in caso di inabilità temporanea al lavoro senza lasciare alcuno spazio significativo all'esercizio del potere discrezionale da parte della Commissione. Per inciso, dalla sua risposta alla richiesta del Mediatore di ulteriori informazioni sembrava emergere che la Commissione non negasse più di avere l'obbligo di istituire i regimi in questione.

1.5 Sebbene la Commissione non abbia invocato direttamente l'articolo 38 del regime specifico in base al quale le disposizioni degli articoli 25, 27 e 28 "entrano in vigore il giorno in cui ha inizio la decorrenza delle polizze di assicurazione cui si fa riferimento in detti articoli", il Mediatore ha ritenuto utile sottolineare che questo articolo non poteva essere interpretato nel senso che la Commissione aveva la facoltà di decidere se e quando istituire i regimi di assicurazione pertinenti. Tale interpretazione priverebbe infatti di qualsiasi effetto utile gli articoli 25, 27 e 28. Si doveva quindi presumere che tale disposizione fosse intesa a garantire che la Commissione disponesse di un termine di tempo sufficiente entro il quale istituire detti regimi di assicurazione supplementare.

1.6 Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non avesse dimostrato le ragioni per cui l'istituzione di regimi di assicurazione supplementare avrebbe costituito un motivo di conflitto potenziale con altri agenti. L'affermazione dei denunciati secondo cui questi altri agenti erano dipendenti pubblici che godevano di un grado di protezione sociale di gran lunga superiore a quella degli agenti locali era plausibile e non era stata contestata dalla Commissione.

1.7 Il Mediatore ha osservato inoltre che il fatto che la mancata istituzione da parte della Commissione dei regimi di assicurazione supplementare per gli agenti locali in servizio in Austria non fosse dovuta all'adesione di questo Stato all'Unione europea e ai cambiamenti che essa comportava sembrava essere confermato dall'atteggiamento della Commissione nei confronti degli agenti locali in servizio in Svezia. I denunciati hanno spiegato, senza

essere smentiti dalla Commissione, che agli agenti locali in servizio presso la delegazione di Stoccolma erano state concordate prestazioni sociali supplementari poco prima dell'adesione della Svezia all'Unione europea e che le medesime erano state concesse dal 1° gennaio 1997.

1.8 In tali circostanze, il Mediatore ha concluso che il regime specifico entrato in vigore il 1° maggio 1994 obbligava la Commissione a istituire, entro un termine di tempo ragionevole, regimi di assicurazione supplementare per gli agenti locali in servizio in Austria. Il Mediatore ha espresso il parere che un periodo di oltre sei anni superava di gran lunga ciò che poteva essere ritenuto ragionevole, a meno che non vi fossero circostanze particolari che giustificassero tale ritardo.

1.9 Nel suo parere la Commissione sembrava far riferimento a difficoltà tecniche e finanziarie. Il Mediatore ha ritenuto tuttavia che la Commissione non avesse stabilito che il ritardo eccessivo che si era verificato fosse dovuto a tali difficoltà. L'unico esempio concreto fornito dalla Commissione riguardava una nota dalla stessa redatta a metà del 1999 secondo la quale le offerte di sei delle sette compagnie di assicurazioni non erano risultate adatte in quanto non conformi alle disposizioni del regime specifico. Era tuttavia opportuno sottolineare che questo esempio riguardava solo uno dei regimi di assicurazione supplementare interessati, ossia quello previsto all'articolo 25 del regime specifico. Tenuto conto che le relative offerte erano pervenute solo nel 1999, il Mediatore ha ritenuto inoltre che la mancanza di adeguatezza di tali offerte non potesse spiegare il ritardo verificatosi già prima del 1999.

1.10 La Commissione sembrava anche lasciar intendere che il ritardo nell'istituzione dei regimi di assicurazione supplementare fosse imputabile, almeno in parte, alla mancanza di cooperazione da parte degli agenti locali in servizio in Austria. Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non avesse presentato alcuna prova concreta a sostegno di tale conclusione. Al contrario, il Mediatore ha osservato che gli agenti locali non solo avevano chiesto alla Commissione, in varie occasioni, di trattare la questione come prioritaria, ma avevano anche formulato quelle che apparivano essere proposte costruttive, in particolare nel maggio 1994 (quando erano state presentate offerte specifiche da parte di alcune compagnie di assicurazioni) e nell'ottobre 1997 (quando gli agenti locali avevano informato l'amministrazione riguardo alla compagnia di assicurazioni per la quale optavano).

1.11 La conclusione del Mediatore è stata quindi che la Commissione non aveva istituito regimi di assicurazione supplementare per gli agenti locali in servizio nella sua delegazione (dal 1° gennaio 1995 rappresentanza) in Austria, in conformità del regime specifico, e che questo costituiva un episodio di cattiva amministrazione.

2 Conclusione

2.1 Sulla base delle indagini svolte, il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione nel quale suggerisce alla Commissione di impegnarsi a fondo per istituire i pertinenti regimi di assicurazione e renderli applicabili con effetto retroattivo. Nel suo parere circostanziato, la Commissione ha informato il Mediatore che aveva deciso di stipulare con la compagnia Merkur un contratto che prevede una polizza di assicurazione supplementare per l'inabilità temporanea al lavoro, e che di conseguenza questo contratto era stato stipulato. La Commissione ha inoltre informato il Mediatore che sarebbero state istituite polizze di assicurazione supplementare relative a invalidità, decesso e pensione, e che queste polizze di assicurazione avrebbero avuto effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 1995.

2.2 Il Mediatore ritiene che la Commissione abbia quindi accettato il suo progetto di raccomandazione e che le misure adottate o da adottare da parte della Commissione appaiano soddisfacenti. Sebbene sembrasse che le polizze di assicurazione relative a invalidità, decesso e pensione (e forse anche la polizza di assicurazione supplementare per l'inabilità temporanea al lavoro) non fossero ancora state stipulate alla fine di marzo 2001 quando i

denuncianti hanno presentato osservazioni sul parere circostanziato della Commissione, il Mediatore non ha motivo di presumere che tali polizze di assicurazione non vengano istituite nel prossimo futuro. Il Mediatore ritiene quindi che sia giustificato archiviare il caso. Sottolinea tuttavia che i denuncianti hanno la facoltà di rinnovare la denuncia se, contrariamente al parere del Mediatore, la Commissione non dovesse istituire i pertinenti regimi di assicurazione nel prossimo futuro.

2.3 Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

**RIFIUTO DELLA
COMMISSIONE DI
CONCEDERE PIENO
ACCESSO A DUE
STUDI RELATIVI A
PROCEDURE PER
INADEMPIMENTO**

Decisione sulle denunce 271/2000/(IJH)JMA e 277/2000/(IJH)JMA presentate contro la Commissione europea

LE DENUNCE

Il denunciante aveva chiesto alla Commissione di ottenere copie di due diverse relazioni, redatte da un consulente indipendente su richiesta della Commissione, riguardanti il rispetto da parte del Regno Unito e di Gibilterra di due direttive comunitarie relative ai rifiuti (direttiva 75/442/CEE) e ai rifiuti pericolosi (direttiva 91/689/CEE), nonché della direttiva “Habitat” (92/43/CEE).

Nell'agosto 1998 il denunciante ha scritto ai servizi della Commissione chiedendo una copia della relazione sul rispetto da parte del Regno Unito e di Gibilterra delle direttive relative ai rifiuti e ai rifiuti pericolosi. Nella loro risposta del gennaio 1999, i servizi della Commissione hanno acconsentito a fornire solo parti selezionate del documento, adducendo come motivazione che alcune delle informazioni contenute nella relazione erano coperte dall'eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico (controlli e indagini) prevista dal codice di condotta sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (decisione 94/90/CE). Nel documento trasmesso al denunciante, le informazioni che presumibilmente rientravano nell'eccezione erano state cancellate dalla relazione originale. Nel febbraio 1999 il denunciante ha presentato una richiesta di conferma. Nel marzo 1999 il Segretario generale della Commissione ha ratificato la decisione adottata dai servizi competenti (DG Ambiente) con la motivazione che le informazioni escluse facevano parte delle indagini preliminari condotte dalla Commissione in merito al rispetto del diritto comunitario da parte di uno Stato membro, e che avrebbero potuto quindi portare all'avvio di procedure per inadempimento.

Nel gennaio 1999 il denunciante ha rivolto una seconda richiesta ai servizi della Commissione riguardo all'accesso alla relazione sul rispetto da parte del Regno Unito e di Gibilterra della direttiva “Habitat”. La risposta della DG Ambiente del marzo 1999 accoglieva la richiesta, anche se solo in parte. Alcuni paragrafi del testo fornito erano stati cancellati con la motivazione che le informazioni erano coperte dall'eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico (controlli e indagini) prevista dalla decisione 94/90/CE. Nel maggio 1999 il signor Trojan ha ratificato la decisione adottata dai servizi competenti (DG Ambiente).

Nelle denunce presentate al Mediatore, il denunciante sosteneva quindi che le decisioni della Commissione di respingere in parte le sue richieste di accesso ai due documenti erano illegittime.

Il denunciante ha formulato le seguenti osservazioni:

(i) L'eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico non si dovrebbe applicare a un documento indipendente e oggettivo di terzi. Le relazioni indipendenti non possono essere considerate documenti interni della Commissione, e le eccezioni previste nella decisione 94/90/CE non dovrebbero quindi essere applicate a questo tipo di documenti. Per fare in modo che la Commissione risponda del suo operato nel suo ruolo di custode del trattato, il pubblico dovrebbe avere accesso al parere indipendente che la Commissione ha ricevuto.

(ii) I documenti richiesti non riguardavano una specifica “indagine”, ma erano tutt’al più la premessa ad una possibile indagine. Ne consegue che le relazioni non erano state redatte ai soli fini di una specifica indagine e che non si trattava di documenti interni relativi all’indagine su una causa pendente dinanzi a un tribunale. A sostegno della sua posizione, il denunciante ha invocato la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-92/98 (*Interporc Im- und Export GmbH/Commissione*, Raccolta della giurisprudenza del 1999, pag. II-3521, punto 40), in base alla quale il Tribunale aveva fornito un’interpretazione restrittiva della nozione di documenti legati all’eccezione relativa ai procedimenti giurisdizionali limitandoli a quei documenti redatti dalla Commissione ai soli fini di specifici procedimenti giurisdizionali. Per analogia, il denunciante ha asserito che, per essere coperta dall’eccezione relativa alle indagini, una relazione avrebbe dovuto essere redatta dalla Commissione ai soli fini di una specifica indagine.

(iii) Tenendo conto della natura dei documenti, la Commissione avrebbe potuto cercare di negare l’accesso a parti di essi solo facendo riferimento all’eccezione basata sulla necessità di tutelare la riservatezza delle procedure dell’istituzione. In questo caso, la Commissione doveva procedere a una valutazione degli interessi in causa prima di prendere posizione riguardo alla richiesta del denunciante.

(iv) La Commissione non ha fornito sufficienti argomentazioni, in quanto non ha informato il denunciante in merito ai motivi per cui il materiale cancellato riguardava il possibile avvio di una procedura per inadempimento o all’argomento cui si riferiva il materiale cancellato.

(v) La Commissione ha agito in violazione della Convenzione di Aarhus sui diritti dei cittadini in materia ambientale firmata dall’istituzione nel giugno 1998. L’articolo 4 (4), lettera c), della Convenzione contiene una definizione molto ristretta dell’eccezione relativa alle indagini condotte da un’autorità pubblica.

L’INDAGINE

I pareri della Commissione

Nei suoi pareri la Commissione ha innanzitutto illustrato il contesto nel quale si inseriscono entrambi i casi.

Ha giustificato le sue decisioni di concedere solo un accesso parziale alle due relazioni oggetto di richiesta nel seguente modo:

(i) Applicazione di eccezioni a un documento indipendente e oggettivo di terzi: la Commissione ha ritenuto che i documenti oggetto di richiesta erano stati commissionati e pagati dalla Commissione e in quanto dovevano essere considerati documenti redatti dalla Commissione. Se l’istituzione avesse ritenuto che le relazioni erano documenti di terzi, l’accesso sarebbe stato negato in conformità delle disposizioni della decisione 94/90/CE.

(ii) Le relazioni non riguardavano specifiche “indagini”: la Commissione ha ribadito il fatto che le relazioni erano relative a indagini specifiche, ossia la corretta applicazione da parte del Regno Unito e di Gibilterra delle direttive relative ai rifiuti e ai rifiuti pericolosi, nonché della direttiva “Habitat”. In seguito alla conclusione di questi documenti, e in larga misura in conseguenza di essi, i servizi della Commissione hanno avviato tre indagini di propria iniziativa che avrebbero potuto portare a procedure per inadempimento.

Per quanto attiene alle informazioni specifiche cancellate dalle relazioni, la Commissione ha sottolineato che esse riguardavano il rispetto del diritto comunitario da parte di uno Stato membro, precisando che erano state avviate tre casi di propria iniziativa (B-1998/2391, B-1998/2392 e B-1999/2119) per effettuare un’ulteriore valutazione in merito all’attuazione delle direttive relative ai rifiuti e ai rifiuti pericolosi, nonché della direttiva

“Habitat” nel Regno Unito e a Gibilterra. Le relazioni facevano parte di indagini che avrebbero potuto portare all'avvio di procedure per inadempimento ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE.

A sostegno della sua posizione l'istituzione ha fatto riferimento alla giurisprudenza dei giurisdizioni comunitarie, citando la causa T-105/95 (*WWF UK/Commissione*), nella quale il Tribunale di primo grado ha ritenuto che la riservatezza che gli Stati membri hanno il diritto di attendersi dalla Commissione in tali circostanze giustifica, a motivo della protezione dell'interesse pubblico, il diniego di accesso ai documenti relativi alle indagini che potrebbero eventualmente sfociare su una procedura per inadempimento. La Commissione ha anche citato la causa T-309/97 (*Bavarian Lager Co./Commissione*), nella quale il Tribunale ha ritenuto che il divulgare documenti relativi alla fase delle indagini, nel corso dei negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato, potrebbe pregiudicare il corretto svolgersi del procedimento per inadempimento. Allo scopo di salvaguardare questo obiettivo, la Commissione è quindi del parere di dover negare l'accesso a un documento preparatorio relativo alla fase di indagine della procedura ai sensi dell'articolo 226 del trattato.

(iii) Necessità di una valutazione degli interessi in causa: le decisioni adottate dall'istituzione che negavano pieno accesso ai documenti oggetto di richiesta erano basate solo sull'eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico. L'istituzione ha sottolineato che per negare l'accesso ai documenti oggetto di richiesta non è stata invocata l'eccezione che riguarda la tutela della riservatezza delle procedure dell'istituzione.

(iv) Mancanza di sufficienti argomentazioni: secondo il parere della Commissione, fornire informazioni più dettagliate sulle parti cancellate di ogni documento avrebbe richiesto di rivelarne il contenuto, e in tal modo lo scopo delle decisioni dell'istituzione sarebbe stato vanificato.

(v) Violazione dell'articolo 4 della Convenzione di Aarhus: la Commissione ha sottolineato che il suo rifiuto di concedere pieno accesso alle relazioni era stato adottato sulla base della decisione 94/90/CE. La Commissione ha spiegato di aver firmato la Convenzione di Aarhus nel giugno 1998, azione, questa, che è stata accompagnata da una dichiarazione nella quale le istituzioni comunitarie hanno accettato di applicare la Convenzione nel quadro delle loro normative esistenti e future in materia di accesso ai documenti. Inoltre, la Commissione ha precisato che la Convenzione non riconosce un diritto assoluto di accesso alle informazioni in materia ambientale, ma prevede motivi di interesse pubblico e privato in base ai quali possono essere respinte richieste di accesso a dette informazioni. Essa ha infine sottolineato che la Convenzione non è ancora stata ratificata.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ribadito le doglianze espresse nelle denunce iniziali.

A suo parere, la Commissione non poteva ritenere lo studio parte di un'indagine, ma tutt'al più una sua eventuale premessa. Il denunciante ha sottolineato che la Commissione non ha indicato le date dell'indagine o non ha dichiarato che lo studio costituiva la base di tale indagine. Il denunciante ha ritenuto che un'indagine possa essere solo successiva ai risultati dello studio. Caratterizzando tutto quanto fatto nell'espletamento del suo ruolo come Guardiana dei trattati come 'indagine' anche quando non esisteva alcuna corrispondenza o negoziato tra Commissione e Stato membro, l'istituzione ha cercato di sottrarre il suo operato ad un esame pubblico.

ULTERIORI INDAGINI

Allo scopo di verificare il contenuto delle relazioni, nel giugno 2000 due membri del personale del Segretariato del Mediatore hanno preso visione dei documenti in questione presso la sede della Commissione.

IL PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

1 Natura delle relazioni elaborate da terzi

1.1 Il denunciante ha chiesto alla Commissione di ottenere copie di due diverse relazioni elaborate da un consulente indipendente su richiesta della Commissione. Le relazioni vertevano sul rispetto da parte del Regno Unito e di Gibilterra di due direttive comunitarie relative ai rifiuti (direttiva 75/442/CEE⁸¹, modificata dalla direttiva 91/156/CEE⁸²) e ai rifiuti pericolosi (direttiva 91/689/CEE⁸³), nonché della direttiva “Habitat” (92/43/CEE⁸⁴).

Poiché i documenti oggetto di richiesta erano stati redatti da terzi, il denunciante contestava l'applicazione della decisione 94/90/CE da parte della Commissione. Il denunciante ha ritenuto che le relazioni indipendenti non possono essere definite documenti interni della Commissione, e che pertanto le eccezioni previste nella decisione 94/90/CE non dovrebbero essere applicate a questo tipo di documenti.

1.2 La Commissione ha sottolineato che i documenti oggetto di richiesta sono stati commissionati e pagati dall'istituzione, e in quanto tali dovrebbero essere considerati documenti redatti dalla Commissione. Inoltre, l'istituzione ha aggiunto che se avesse concluso che le relazioni erano documenti di terzi, l'accesso sarebbe stato negato in conformità delle disposizioni della decisione 94/90/CE.

1.3 Il Mediatore ha osservato che la Commissione aveva la responsabilità primaria per quanto riguarda la stesura, l'uso e la valutazione dei documenti oggetto di richiesta. L'istituzione aveva scelto il consulente e commissionato le relazioni. I suoi servizi erano i destinatari esclusivi del lavoro finale. È emerso altresì che la società di consulenza che ha redatto le relazioni non poteva fornire tali documenti senza il consenso preventivo della Commissione.

Data la natura dei documenti, e il ruolo della Commissione, era quindi ragionevole considerare queste relazioni documenti della Commissione, ai quali dovrebbero essere applicate le disposizioni della decisione 94/90/CE⁸⁵.

1.4 Il Mediatore ha ritenuto quindi che riguardo a questo aspetto del caso non si configurasse un episodio di cattiva amministrazione.

2 Rifiuto di concedere l'accesso sulla base della protezione dell'interesse pubblico

2.1 Il denunciante ha contestato l'applicazione da parte della Commissione dell'eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico (controlli e indagini) come giustificazione della mancata divulgazione di parti delle relazioni. A suo parere, i documenti ogget-

⁸¹ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

⁸² GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

⁸³ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

⁸⁴ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁸⁵ Il Mediatore aveva espresso una posizione simile sulla base del ruolo svolto dalla Commissione nell'elaborazione di un documento nella sua decisione sulla denuncia 1045/21.11.96/BH/IRL/JMA contro la Commissione europea; Relazione annuale 1998 del Mediatore europeo, pag. 160.

to di richiesta non riguardavano una specifica “indagine”, ma erano tutt'al più una premessa ad una possibile indagine.

2.2 La Commissione ha ritenuto che le parti cancellate delle relazioni riguardassero il rispetto del diritto comunitario da parte di uno Stato membro, come illustrato dal fatto che sulla base dei risultati di tali relazioni la Commissione aveva avviato tre casi di propria iniziativa contro il Regno Unito. L'istituzione ha sottolineato che le relazioni facevano parte di un'indagine che avrebbe potuto portare all'avvio di procedure per inadempimento.

2.3 Allo scopo di valutare la portata dell'eccezione basata sulla protezione dell'interesse pubblico, era apparso necessario innanzitutto caratterizzare il diritto di accesso ai documenti quale è sancito nella decisione 94/90/CE, e la natura delle possibili eccezioni al suo esercizio.

La decisione 94/90/CE sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione ha lo scopo di attuare il principio del più ampio accesso possibile dei cittadini all'informazione, al fine di rafforzare il carattere democratico delle istituzioni nonché la fiducia del pubblico nell'amministrazione. La decisione 94/90/CE è una misura che conferisce ai cittadini diritti legali di accesso ai documenti di cui dispone la Commissione ed è intesa ad essere applicata in generale alle richieste di accesso a documenti.

2.4 L'accesso a un documento della Commissione può essere rifiutato dall'istituzione solo sulla base delle eccezioni elencate nel codice di condotta allegato alla decisione. Queste eccezioni si riferiscono alla protezione dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudiziari, controlli e indagini), dei singoli e della vita privata, del segreto commerciale e industriale, degli interessi finanziari della Comunità e della riservatezza.

Secondo l'interpretazione delle giurisdizioni comunitarie, tali eccezioni devono essere interpretate e applicate in senso restrittivo, in modo da non pregiudicare l'applicazione del principio generale di fornire al pubblico “il più ampio accesso possibile ai documenti di cui dispone la Commissione”⁸⁶.

2.5 Nell'interpretare i concetti di controlli e indagini, le giurisdizioni comunitarie hanno giustificato l'uso di questa specifica eccezione quando il documento oggetto di richiesta riguarda indagini che possono sfociare su una procedura per inadempimento⁸⁷. In questi casi la fase delle indagini è stata identificata con il periodo dei negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato⁸⁸. Tale procedura ha luogo dopo che la Commissione ha concluso che lo Stato membro non applica in modo corretto il diritto comunitario.

2.6 Un'interpretazione della portata dei termini “controlli e indagini”, quale suggerita dalla Commissione, avrebbe potuto precludere la divulgazione al pubblico di qualsiasi documento di cui dispone l'istituzione che potrebbe essere pertinente ai fini del suo ruolo

⁸⁶ Cause riunite C-174/98P e C-189/98P, *Regno dei Paesi Bassi e Van der Wal/Commissione*, Raccolta della giurisprudenza 2000, pag. I-1, punto 27; causa T-20/99, *Denkavit Nederland/Commissione*, del 13.9.2000, Raccolta della giurisprudenza 2000, pag. II-3011, punto 45.

⁸⁷ Causa T-105/95, *WWF UK/Commissione*, Raccolta della giurisprudenza 1997, pag. II-0313, punto 63.

⁸⁸ Causa T-309/97, *Bavarian Lager Co./Commissione*, Raccolta della giurisprudenza 1999, pag. II-3217, punto 46. Le giurisdizioni comunitarie hanno fatto ricorso a diverse norme per valutare se un documento comporti o meno l'applicazione di una delle eccezioni relative alla protezione dell'interesse pubblico. La norma giuridica applicata ai documenti da usare nei procedimenti giurisdizionali è quindi che la Commissione deve aver redatto il documento ai soli fini di particolari procedimenti giurisdizionali (cfr. causa T-92/98, *Interporc Im- und Export GmbH/Commissione*, Raccolta della giurisprudenza 1999, pag. -II-3521, punto 40).

di custode del trattato ai sensi dell'articolo 211 del trattato CE⁸⁹. Ne consegue che intere categorie di documenti il cui contenuto riguarda il rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri, e che possono quindi fornire alla Commissione elementi di fatto o di diritto allo scopo di valutare l'avvio di procedure per inadempimento in futuro, avrebbero potuto essere escluse dall'accesso al pubblico.

Avrebbe anche potuto essere messo in discussione l'accesso al pubblico a uno dei più efficaci strumenti di controllo dell'applicazione della normativa comunitaria in materia ambientale: le relazioni della Commissione e degli Stati membri sull'attuazione di talune direttive relative all'ambiente⁹⁰. La pubblicazione e la vasta divulgazione di questi documenti tra il pubblico era stata ampiamente lodata dalla Commissione⁹¹, anche se il loro contenuto riguarda la valutazione del rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri e, quindi, avrebbe potuto indurre la Commissione ad avviare procedure per inadempimento.

2.7 Il Mediatore ha pertanto ritenuto che l'eccezione basata su controlli e indagini dovrebbe essere applicata solo quando i documenti oggetto di richiesta sono stati redatti nel corso di un'indagine legata a una procedura per inadempimento.

In questo caso le due relazioni erano state commissionate prima di qualsiasi indagine, e al solo scopo di valutare le opzioni a disposizione della Commissione. Inoltre, nel momento in cui il denunciante ha presentato le sue richieste di accesso alle relazioni, non risultava che la Commissione avesse intrapreso alcuna procedura per inadempimento ai sensi dell'articolo 226 del trattato, né che avesse avviato alcuna delle sue fasi preliminari.

2.8 Il Mediatore ha concluso che la Commissione ha a torto rifiutato l'accesso ai documenti della Commissione con la motivazione che i documenti in questione erano legati a controlli e indagini. Tale azione costituisce un episodio di cattiva amministrazione.

2.9 Nelle lettere inviate al Mediatore, il denunciante aveva anche indicato alcuni ulteriori motivi. Poiché il Mediatore ha concluso che la Commissione ha a torto rifiutato l'accesso ai documenti oggetto di richiesta e che dovrebbe riconsiderare le decisioni adottate in questo caso, non era necessaria un'ulteriore valutazione di tali motivi.

Tenuto conto di quanto precede, e conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello Statuto del Mediatore europeo, il Mediatore ha formulato il seguente progetto di raccomandazione alla Commissione:

La Commissione dovrebbe riconsiderare le richieste del denunciante del 16 febbraio 1999 e del 17 maggio 1999 e concedere l'accesso ai documenti oggetto di richiesta, a meno che non si applichino le eccezioni contenute nella decisione 94/90/CE.

La Commissione e il denunciante sono stati informati di questo progetto di raccomandazione. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 6, dello Statuto del Mediatore europeo, alla Commissione è stato chiesto di inviare un parere circostanziato entro il 30 giugno 2001. Il parere circostanziato potrebbe consistere nell'accettazione del progetto di raccomandazione del Mediatore e in una descrizione delle misure adottate per la sua attuazione.

⁸⁹ Il Mediatore ha ritenuto degno di nota il fatto che la Commissione abbia applicato un criterio diverso nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (documento COM(2000) 30 def./2). Il regolamento proposto non assimila i documenti relativi a una procedura per inadempimento a quelli redatti nel corso di controlli e indagini, definendo invece due categorie distinte, nell'ambito dell'eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico, che riguardano rispettivamente controlli e indagini e procedure d'infrazione.

⁹⁰ Cfr. direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente; GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

⁹¹ Tredicesima relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario - 1995; GU C 303 del 14.01.1996, pag. 48.

Il parere circostanziato della Commissione

Nel maggio 2001 la Commissione ha trasmesso al Mediatore il suo parere circostanziato in cui spiegava di aver accolto il progetto di raccomandazione del Mediatore. L'istituzione aveva quindi scritto al denunciante, accludendo alla sua lettera una copia completa degli studi oggetto di richiesta.

Le osservazioni del denunciante sul parere circostanziato della Commissione

Al fine di assicurare che la richiesta del denunciante fosse stata soddisfatta in maniera adeguata dalla Commissione, il Segretariato del Mediatore ha contattato il denunciante, il quale ha confermato che la Commissione gli aveva trasmesso gli studi richiesti nella loro interezza. Il denunciante ha anche espresso la sua soddisfazione per l'efficace azione intrapresa dal Mediatore in questo caso.

LA DECISIONE

1 Il 12 marzo 2001 il Mediatore ha formulato il seguente progetto di raccomandazione alla Commissione:

La Commissione dovrebbe riconsiderare le richieste del denunciante del 16 febbraio 1999 e del 17 maggio 1999 e concedere l'accesso ai documenti oggetto di richiesta, a meno che non si applichino le eccezioni contenute nella decisione 94/90/CE.

2 Il 21 maggio 2001 la Commissione ha comunicato al Mediatore di avere accolto il progetto di raccomandazione e lo ha informato in merito alle misure che aveva adottato per la sua attuazione. Le misure descritte dalla Commissione sono state ritenute soddisfacenti e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

3.6 CASI CONCLUSI A SEGUITO DI UNA RELAZIONE SPECIALE

ABUSO DELLE NORME SULLA PROTEZIONE DEI DATI - IL PARLA- MENTO EUROPEO ADOTTA UNA RISOLUZIONE FAVOREVOLE ALLA RACCOMANDAZIO- NE DEL MEDIATORE

*Decisione sulla denun-
cia 713/98/(IJH)/GG
presentata contro la
Commissione europea*

Nel luglio 1998 un cittadino britannico ha presentato una denuncia contro la Commissione europea relativa al rifiuto della Commissione stessa di fornirgli una determinata informazione concernente la denuncia P/93/4490/UK che egli aveva presentato a detta istituzione.

Il 23 novembre 2000, in seguito ad un'indagine approfondita relativa alla denuncia, il Mediatore ha presentato al Parlamento europeo una relazione speciale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore europeo, di cui è stata inviata una copia alla Commissione. Nella relazione speciale, il Mediatore ha raccomandato che la Commissione comunicasse al denunciante i nominativi dei delegati della *Confédération des brasseurs du marché commun* che avevano partecipato ad una riunione organizzata dalla Commissione l'11 ottobre 1996 e di società e persone nelle 14 categorie, individuate nella richiesta originale di accesso a documenti presentata dal denunciante, che aveva presentato documenti alla Commissione con il riferimento di fascicolo P/93/4490/UK.

Il 27 novembre 2001 la commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha approvato una relazione (riferimento A5-0423/2001) in cui appoggiava la relazione speciale del Mediatore e ha presentato un progetto di risoluzione a tal fine. La relazione era stata elaborata dall'on. Jean Lambert, deputato al Parlamento europeo.

L'11 dicembre 2001 il Parlamento europeo ha votato a favore della risoluzione sulla relazione speciale del Mediatore. Nella risoluzione, il Parlamento europeo ha considerato che la Commissione debba fornire al denunciante le informazioni richieste. Il Parlamento europeo ha anche raccomandato l'adozione di ulteriori misure, quali l'elaborazione di codici modello per stabilire norme volte a prevenire l'abuso della protezione dei dati.

Dato che il Parlamento europeo ha concluso l'esame della sua relazione speciale e ne ha appoggiato le conclusioni, il Mediatore ha chiuso il fascicolo.

3.7 INDAGINI DI PROPRIA INIZIATIVA DEL MEDIATORE

RITARDI DI PAGAMENTO

*Decisione sull'indagine
di propria iniziativa
OI/5/99/(IJH)/GG relati-
va alla Commissione
europea*

IL CONTESTO

La posizione della Commissione

La Commissione ha definito il pagamento in ritardo dei suoi creditori un problema persistente. Nel maggio 1991 la Commissione ha fissato per i pagamenti da effettuare una scadenza generale di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di una fattura. Questi 60 giorni sono composti da 40 giorni a disposizione dell'ordinatore per convalidare e ordinare il pagamento e 20 giorni per l'approvazione da parte del controllo finanziario e per la verifica e l'esecuzione del pagamento da parte dell'ufficio contabilità⁹².

Nel giugno 1995 la Commissione si è posta il traguardo del 95% dei pagamenti da effettuare entro 60 giorni precisando che in linea di massima nessun pagamento avrebbe richiesto in alcun caso più di 90 giorni. Inoltre, gli ordinatori sono stati incaricati di informare il beneficiario del pagamento entro 25 giorni laddove sussistesse il rischio di un superamento, per qualsiasi motivo, della scadenza dei 60 giorni⁹³.

La Commissione è ritornata sulla questione dei pagamenti in ritardo in una comunicazione in data 27 marzo 1996⁹⁴. Una successiva comunicazione in data 10 giugno 1997 riconosceva però che la situazione non era migliorata. Vi si annunciava peraltro che, a decorrere dal 1° ottobre 1997, la Commissione avrebbe corrisposto interessi in caso di superamento della scadenza dei 60 giorni. Il periodo dei 60 giorni è sospeso se la Commissione ritiene che il creditore non abbia fornito la documentazione necessaria o che siano oppor-

⁹² SEC(91) 1172.

⁹³ SEC(95) 1122.

⁹⁴ SEC(96) 564.

tune ulteriori verifiche. Inoltre, gli interessi sono da corrispondere solo nel caso delle relazioni contrattuali in cui l'appaltatore fornisce un servizio chiaramente identificabile⁹⁵.

Denunce presentate al Mediatore europeo

Sin dall'inizio del suo primo mandato, il Mediatore europeo ha ricevuto denunce riguardanti i pagamenti in ritardo da parte della Commissione. Queste denunce hanno riguardato non soltanto spese e onorari, ma anche altri pagamenti contrattuali, come pure sovvenzioni e sussidi. Il numero di denunce e gli altri casi sottoposti all'attenzione del Mediatore da parte di membri del Parlamento europeo indicano che esiste la sensazione diffusa che il ritardo nei pagamenti da parte della Commissione continuano a costituire un problema non indifferente.

Gli effetti dei pagamenti tardivi

Il settimo considerando della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali⁹⁶ descrive gli effetti negativi dei ritardi nei pagamenti nel seguente modo:

“I periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni. Inoltre tali problemi costituiscono una tra le principali cause d'insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro”.

Queste considerazioni si applicano anche alla Commissione. In aggiunta, i ritardi di pagamento per colpa della Commissione ne danneggiano la reputazione e, più in generale, nuocciono alle relazioni tra i cittadini e le istituzioni e gli organi dell'Unione. Queste considerazioni si applicano non soltanto alle operazioni commerciali, ma anche ai pagamenti di sovvenzioni e sussidi⁹⁷.

Il Mediatore ha rilevato che dall'ottobre del 1997, anche se a talune condizioni, la Commissione è disposta a corrispondere interessi ai creditori laddove la scadenza dei 60 giorni venga superata. Questa misura riduce certamente per molti appaltatori le conseguenze dei ritardi nei pagamenti. Tuttavia, alcune imprese più piccole potrebbero non riuscire a superare i problemi di liquidità di cassa causati dai ritardi nei pagamenti, mentre altre potrebbero riuscirci solamente accendendo prestiti a tassi di interesse più elevati di quelli corrisposti dalla Commissione. Il Mediatore ha rilevato altresì che la corresponsione degli interessi sposta l'onere finanziario causato dai ritardi nei pagamenti dagli appaltatori al bilancio comunitario e quindi ai contribuenti. Non era quindi scontato che la disposizione relativa alla corresponsione degli interessi sproni i vari servizi della Commissione ad effettuare i pagamenti in tempo debito.

In generale sembra pertanto che, sebbene gli interessi possano ridurre – anche se non eliminare – le conseguenze negative dei ritardi nei pagamenti, questo accorgimento non consente in alcun modo di individuare o di affrontare la o le cause soggiacenti.

L'INDAGINE

Nel dicembre 1999 il Mediatore ha deciso quindi di aprire un'indagine di propria iniziativa relativa al problema del ritardo nei pagamenti da parte della Commissione.

Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di informarlo delle misure da essa adottate per individuare e affrontare le cause dei ritardi nei pagamenti da effettuare agli appaltatori e ai

⁹⁵ SEC(97) 1205.

⁹⁶ GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 35.

⁹⁷ Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo sui danni causati dalla Commissione a seguito dei ritardi nei pagamenti, GU C 341 del 1998, pag. 379.

beneficiari di sovvenzioni e sussidi. Il Mediatore ha anche sottolineato che sarebbe stato utile che la Commissione presentasse un'analisi delle persistenti cause del problema dei ritardi nei pagamenti, insieme a un'analisi dei possibili modi in cui risolverlo. Infine, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di informarlo delle procedure di impugnazione aperte agli appaltatori in caso di controversia con la Commissione circa l'adeguatezza delle prestazioni dell'appaltatore o della documentazione fornita da quest'ultimo. Il Mediatore ha chiesto altresì alla Commissione di dichiarare se a suo avviso le procedure di impugnazione sono sufficientemente rapide ed efficaci o se possono essere presi in considerazione dei miglioramenti.

Osservazioni di terzi

In risposta al suo invito a presentare osservazioni riguardo alla sua decisione di avviare un'indagine di propria iniziativa, il Mediatore ha ricevuto un numero rilevante di osservazioni di terzi. L'azione intrapresa dal Mediatore è stata accolta con estremo favore in generale, e molti dei terzi hanno scritto fornendo esempi di casi in cui i ritardi nei pagamenti da parte della Commissione avevano causato problemi. Alcuni dei terzi hanno sottolineato di ritenere necessarie norme giuridicamente vincolanti per affrontare il problema.

Il parere preliminare della Commissione

Nel suo parere preliminare, la Commissione ha informato il Mediatore che era stato commissionato uno studio esterno e che nel settembre 1998 lo studio di periti contabili Grant Thornton aveva presentato una relazione.

Lo studio è disponibile sul sito web del Mediatore (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>). Le principali raccomandazioni formulate dai consulenti possono essere sintetizzate nel seguente modo:

- le domande di pagamento dovrebbero essere ricevute e registrate a livello centrale nelle unità finanziarie;
- le liste di controllo per esaminare le domande di pagamento dovrebbero essere rivedute e la loro utilizzazione estesa ai servizi operativi e finanziari in tutte le Direzioni generali (DG);
- in ogni Direzione generale dovrebbe essere designato un funzionario competente a garantire l'osservanza dei termini di pagamento;
- per tutti i servizi della Commissione dovrebbe essere elaborato e introdotto un modulo standard che elenchi in dettaglio tutti i documenti giustificativi da fornire a sostegno della domanda di pagamento, da includere nei contratti e nelle convenzioni;
- per seguire l'iter delle domande di pagamento dal ricevimento della richiesta fino all'esecuzione del pagamento stesso da parte della banca dovrebbe essere sviluppata un'applicazione informatica indipendente;
- l'obiettivo futuro, a medio termine, dovrebbe essere quello di ridurre il termine da 60 a 45 giorni.

La Commissione ha anche sottolineato che nel dicembre 1999 era stato costituito un gruppo *ad hoc* all'interno della Commissione cui è stato assegnato il seguente mandato:

“Alla luce delle raccomandazioni formulate dalla società Grant Thornton nel suo studio sui ritardi nei pagamenti da parte della Commissione, gli obiettivi del gruppo saranno:

- *elaborare una tipologia di pagamenti della Commissione per individuare le categorie di transazioni alle quali va applicata la regola dei 60 giorni;*

- *definire, per quanto riguarda il trattamento delle pratiche di pagamento, le specifiche responsabilità delle unità “operative” e delle unità “finanziarie” all’interno delle Direzioni generali ordnatrici, e proporre eventuali modifiche delle disposizioni contrattuali perché esse rispecchino chiaramente questa separazione delle responsabilità;*
- *fissare, per tutte le categorie di pagamenti che richiedono un controllo della scadenza, una data chiara e inequivocabile dalla quale far decorrere il termine;*
- *proporre misure relative all’organizzazione amministrativa e/o informatica che permettano di ridurre i termini constatati e di agevolarne il controllo;*
- *stilare una comunicazione per la Commissione con le conclusioni dei lavori del gruppo e con raccomandazioni per i servizi”.*

La Commissione era dell’avviso che i risultati dei lavori del gruppo, uniti alle raccomandazioni contenute nello studio svolto dalla società Grant Thornton, avrebbero dovuto stimolare una riorganizzazione interna secondo una serie di orientamenti. Una delle misure sarebbe consistita nella nomina, all’interno di ogni Direzione generale, di un “funzionario competente per i ritardi di pagamento” che avrebbe dovuto riferire regolarmente alla Direzione generale in merito alla situazione relativa a tali ritardi. Questa persona avrebbe anche avuto l’incarico di trattare in primo luogo qualsiasi denuncia riguardante eccessivi ritardi nei pagamenti.

Il parere definitivo della Commissione

Nel suo parere definitivo, la Commissione ha fatto riferimento alla comunicazione “Orientamenti relativi ai termini di pagamento della Commissione” approvata dalla Commissione nella sua riunione del 19 luglio 2000. Questo documento è disponibile anche sul sito web del Mediatore.

In merito alla questione dei ritardi nei pagamenti la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

1 Misure adottate dalla Commissione per individuare i motivi dei ritardi nei pagamenti da erogare agli appaltatori e ai beneficiari di sovvenzioni e per porvi rimedio

La Commissione aveva esaminato il problema dei termini di pagamento in diverse occasioni.

Nel maggio 1991 la Commissione ha fissato per i pagamenti da effettuare una scadenza generale di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di una fattura (o di altra richiesta di pagamento equivalente).

Nel 1995 la Commissione si è posta il traguardo del 95% dei pagamenti da effettuare entro un termine di 60 giorni precisando che in linea di massima nessun pagamento avrebbe richiesto in alcun caso più di 90 giorni. La Commissione ha incaricato inoltre gli ordinatori di informare i beneficiari dei pagamenti entro 25 giorni laddove sussistesse il rischio di un superamento, per qualsiasi motivo, della scadenza dei 60 giorni. I Direttori generali sono stati invitati a verificare mensilmente i loro termini di pagamento per garantire l’osservanza dei relativi obiettivi.

Nel giugno 1997 la Commissione ha deciso di modificare la sua politica in materia di contratti, introducendo una clausola che stabilisce il termine massimo di 60 giorni entro il quale deve essere eseguito il pagamento, e che prevede inoltre la possibilità di pagare ai creditori, su loro richiesta, interessi di mora per i pagamenti effettuati in ritardo, tranne nel caso in cui il termine sia stato sospeso su iniziativa della Commissione.

Nell’aprile 2000 la Commissione ha incluso nel piano d’azione contenuto nel Libro bianco sulla riforma della Commissione una dichiarazione secondo la quale “La politica della

Commissione prevede che tutte le fatture regolari siano pagate entro 60 giorni. Attualmente, per vari motivi, questo termine è rispettato soltanto per il 60% dei pagamenti. L'obiettivo della riforma è di aumentare questa percentuale al 95% entro il 2002".

Nel luglio 2000, infine, la Commissione ha inserito nella sua proposta di rifusione del regolamento finanziario (articolo 77) il principio delle scadenze per i pagamenti e della corresponsione di interessi in caso di pagamenti effettuati in ritardo, i cui dettagli saranno specificati nelle modalità di applicazione.

Per individuare i motivi dei ritardi nei pagamenti da effettuare e porvi rimedio sono stati svolti due studi, di cui uno da parte della società Grant Thornton e l'altro da parte di un gruppo *ad hoc* interno alla Commissione.

2 Analisi delle persistenti cause del problema dei ritardi nei pagamenti, insieme a un'analisi dei possibili modi in cui risolverlo

Il regolamento di una richiesta di pagamento spesso consisteva in una procedura di rimborso spese che richiedeva un esame approfondito e la presentazione di numerosi documenti giustificativi. Ora veniva proposto di semplificare le clausole finanziarie contenute nei contratti e di ridurre il numero dei documenti giustificativi da presentare a sostegno delle domande di pagamento fissando importi forfettari per determinate categorie di spesa quali quelle di viaggio.

Molti pagamenti erano subordinati all'approvazione di una relazione tecnica o di un rendiconto delle spese. Questa situazione ha dato luogo a denunce riguardo al ritardo nei pagamenti, poiché nei contratti non emergeva con sufficiente chiarezza quale fosse l'inizio del termine di pagamento dei 60 giorni e quali fossero per le due parti gli obblighi in merito alle informazioni da fornire.

Ora veniva proposto:

- di introdurre nei contratti una chiara distinzione fra "termine d'approvazione" (della relazione) e "termine di pagamento" (della fattura) e di specificare nei medesimi che i servizi della Commissione hanno l'obbligo di reagire rapidamente se la relazione non è giudicata soddisfacente o se la richiesta di pagamento non è ammissibile; i limiti di tempo per l'approvazione dei diversi tipi di relazioni devono essere fissati, per cui le richieste di pagamento sono ammissibili a meno che il termine d'approvazione sia stato sospeso dalla Commissione tramite comunicazione formale all'appaltatore;
- di assicurare che gli allegati tecnici dei contratti, che definiscono ciò che l'appaltatore deve fornire alla Commissione nelle varie fasi del progetto, siano redatti con maggiore precisione e possano essere verificati da entrambe le parti;
- di definire nei contratti le menzioni obbligatorie che dovranno figurare nelle richieste di pagamento.

Gli strumenti e le procedure informatiche della Commissione dovevano essere migliorate. La Commissione aveva fissato alcune scadenze per l'installazione di strumenti che

- consentissero ai servizi di controllare in modo più rigoroso i loro termini di pagamento;
- mettessero a disposizione dei servizi un sistema comune di registrazione e di controllo delle fatture.

La Commissione aveva anche incaricato i suoi servizi di semplificare le norme in materia di rimborso spese per le riunioni degli esperti e di migliorare gli strumenti a disposizione dei servizi ordinatori per assisterli nella procedura completa di rimborso. Lo scopo era di decentrare totalmente tali spese alle DG operative.

La DG Bilancio avrebbe adottato misure che permettessero l'apertura dell'esercizio di bilancio al più presto e consentissero di ridurre il termine necessario alla ripresa, all'inizio dell'esercizio, degli impegni dell'esercizio precedente ancora da liquidare.

Tutte le misure citate in precedenza erano di carattere amministrativo. L'unica misura che richiedeva l'intervento del legislatore comunitario era la proposta di rifusione del regolamento finanziario per fissare i termini di pagamento e i diritti dei creditori alla corresponsione degli interessi in caso di ritardo nel pagamento.

3 Procedure di impugnazione aperte agli appaltatori in caso di controversia con la Commissione

In caso di controversie riguardanti la qualità dei servizi forniti dagli appaltatori, questi ultimi potevano in primo luogo contattare i direttori e quindi presentare le loro denunce al Direttore generale. Gli appaltatori avevano inoltre la possibilità di informare il Commissario responsabile o addirittura il Presidente della Commissione. Queste diverse possibilità consentivano quindi agli appaltatori di far esaminare le loro denunce ai massimi livelli all'interno dell'istituzione. Infine, essi potevano intraprendere adire i tribunali indicati nei contratti come competenti a decidere in merito a eventuali controversie.

Osservazioni finali di terzi

Al Mediatore sono pervenute tre osservazioni di terzi, dei quali due accoglievano positivamente le misure adottate dalla Commissione. Uno di essi sottolineava tuttavia di ritenere troppo lunghe le procedure di attuazione dei provvedimenti proposti e chiedeva alla Commissione di valutare la possibilità di istituire procedure di definizione di denunce e controversie. Gli stessi terzi proponevano inoltre che la Commissione e i consulenti istituissero un gruppo di lavoro comune per discutere possibili misure volte a semplificare le procedure. Infine, veniva proposto di semplificare le procedure di fatturazione, in particolare quelle relative ai costi rimborsabili – ad esempio ricorrendo più spesso al rimborso di somme fissate forfettariamente – nella prospettiva di alleggerire gli oneri amministrativi connessi al trattamento delle fatture sia per la Commissione sia per il contraente. I restanti terzi hanno espresso dubbi riguardo alle misure adottate dalla Commissione, sostenendo di non essere stati informati quando i pagamenti ad essi dovuti erano stati ritardati o sospesi.

LA DECISIONE

1 Problema dei ritardi nei pagamenti da parte della Commissione

1.1 Il Mediatore europeo ha avviato un'indagine di propria iniziativa in merito al problema dei ritardi nei pagamenti da parte della Commissione europea. L'adozione di questa misura è stata decisa tenuto conto del crescente numero di denunce nelle quali era stata sollevata la questione e in seguito alla valutazione degli effetti dannosi dei ritardi nei pagamenti, in particolare sulle imprese di piccole e medie dimensioni, che aveva indotto il Mediatore a ritenere che fosse opportuna e necessaria un'indagine approfondita in materia. Secondo il parere del Mediatore, era chiaro che si configurava un caso di cattiva amministrazione laddove un'amministrazione non riusciva di norma a effettuare i pagamenti entro i termini previsti. Questo parere era sostenuto da un numero rilevante di terzi interessati che avevano formulato osservazioni.

1.2 Il Mediatore ha ritenuto che fosse auspicabile consentire al pubblico di partecipare per quanto possibile all'indagine. Le organizzazioni di rappresentanza sono state quindi informate dell'indagine che era stata avviata. Inoltre, tutti i principali documenti scambiati tra il Mediatore e la Commissione nel corso di questa procedura sono stati resi disponibili sul sito web del Mediatore e tutti coloro che fossero interessati sono stati invitati a presentare le loro osservazioni al Mediatore stesso.

1.3 La Commissione ha presentato un parere circostanziato e documenti giustificativi nei quali ha riconosciuto il problema e ha descritto le misure che aveva già adottato o stava per adottare allo scopo di porvi rimedio.

1.4 La più importante di queste misure sembrava consistere in una semplificazione, chiarimento e miglioramento generale delle procedure della Commissione allo scopo di assicurare che i pagamenti venissero effettuati nel più breve tempo possibile.

1.5 Il Mediatore ha espresso il parere che le misure proposte o già adottate dalla Commissione, se attuate in modo corretto, avrebbero potuto rappresentare un importante passo avanti sul versante della questione dei ritardi nei pagamenti da parte della Commissione. Il Mediatore ha ritenuto quindi che l'indagine di propria iniziativa avesse conseguito un risultato soddisfacente.

1.6 Il Mediatore ha riconosciuto che i pareri espressi da uno dei terzi interessati che hanno formulato osservazioni sul parere della Commissione erano molto più critici. Tuttavia, il Mediatore ha osservato che nessun altro cittadino o organismo aveva espresso pareri simili. I pareri critici dei terzi interessati sembravano inoltre riguardare un caso specifico (che il Mediatore stava esaminando nel quadro di un'indagine distinta). Tuttavia, come il Mediatore ha precisato all'inizio di questa procedura, la presente indagine era intesa a concentrarsi sul problema generale dei ritardi nei pagamenti senza trattare singoli casi. Il Mediatore si aspettava inoltre che la Commissione avrebbe tenuto conto delle osservazioni formulate dai terzi interessati riguardo al suo parere definitivo per migliorare, ove necessario, le misure già adottate o da adottare. Infine, si doveva tener conto che sarebbe stato necessario attendere qualche tempo prima che le riforme della Commissione giungessero a compimento. Il Mediatore era pertanto dell'avviso che fosse giustificato archiviare la presente indagine di propria iniziativa, tenuto conto che le misure adottate e da adottare da parte della Commissione andavano nella giusta direzione e sembravano poter affrontare in modo adeguato il problema dei ritardi nei pagamenti. Se tuttavia in futuro si dovesse constatare che, nonostante queste misure, i ritardi nei pagamenti da parte della Commissione continuano a porre gravi problemi, il Mediatore valuterebbe la possibilità di riaprire l'indagine.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, risulta che per affrontare il problema dei ritardi nei pagamenti la Commissione europea ha adottato misure che sembrano essere soddisfacenti. Le indagini del Mediatore non hanno quindi riscontrato cattiva amministrazione nella gestione di questa iniziativa. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

INDAGINE DI PROPRIA INIZIATIVA SULLA GESTIONE DEL CCR A ISPRA

*Decisione di chiusura
dell'indagine di propria
iniziativa
OI/3/2001/SM*

I MOTIVI DELL'INDAGINE

Ai sensi dell'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea, il Mediatore europeo può condurre indagini di propria iniziativa riguardo a possibili casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari.

Il Centro comune di ricerca (CCR) è una Direzione generale della Commissione cui è affidato il compito istituzionale di fornire un sostegno scientifico e tecnico volto alla formulazione, allo sviluppo, all'attuazione e al controllo delle politiche dell'Unione europea: in sintesi, la finalità consiste nel fornire un supporto scientifico alla definizione delle politiche.

Le attività scientifiche del CCR sono strutturate in tre pilastri, ossia (i) prodotti alimentari, prodotti chimici e salute, (ii) ambiente e sostenibilità e (iii) sicurezza e sicurezza nucleare, a loro volta sostenuti da tre competenze complementari orizzontali: prospettiva tecnologica, materiali di riferimento e misure, sicurezza pubblica e lotta antifrode. Il CCR

dispone di un organico di 2100 unità, di cui 1500 scienziati. L'attività scientifica si svolge in sette istituti distribuiti in cinque diverse sedi in Europa.⁹⁸

A Ispra, Italia, ha sede la direzione Risorse del CCR, che ha la responsabilità di assicurare che gli istituti ricevano il sostegno logistico necessario per lo svolgimento dei loro compiti, oltre alla funzione di garantire una gestione corretta ed efficace delle risorse assegnate al CCR e un'applicazione coerente delle procedure fondamentali per conseguire gli obiettivi del CCR.⁹⁹

Il Mediatore europeo ha esaminato diverse denunce presentate contro il CCR di Ispra, in seguito alle quali sono state formulate sei osservazioni critiche.¹⁰⁰ Il Mediatore ha pertanto deciso di esercitare il suo potere di avviare un'indagine di propria iniziativa allo scopo di verificare se esiste un problema di carattere più generale, e in tal caso di promuovere una soluzione efficace.

L'INDAGINE

Con lettera del 25 giugno 2001, il Mediatore ha informato la Commissione della sua indagine di propria iniziativa. Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di valutare se è necessario offrire al personale una consulenza e un orientamento più efficaci o apportare modifiche al quadro amministrativo al fine di evitare in futuro casi di cattiva amministrazione.

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione ha informato il Mediatore delle misure intraprese per migliorare la gestione della direzione Risorse del CCR a Ispra. Secondo il parere, i sei casi archiviati che hanno dato origine alle osservazioni critiche sono stati esaminati in modo approfondito dal CCR, il quale ha adottato due misure correttive: (i) la clausola relativa alla revisione del contratto generale del CCR è stata modificata e (ii) sono state impartite istruzioni per evitare ritardi ingiustificati nel rispondere alle domande di partecipazione a gare d'appalto presentate dai candidati.

Per quanto riguarda i ritardi nelle risposte, il CCR ha introdotto un sistema computerizzato interno (Adonis) che controlla le scadenze per le risposte alla corrispondenza. Al personale è stata inoltre impartita l'istruzione di attenersi rigorosamente al Codice di buona condotta adottato dalla Commissione, e a tale scopo avranno luogo seminari interni. Il compito del nuovo Direttore generale, il sig. McSweeney, consiste nell'adeguare le attività del CCR alle esigenze dei suoi utenti. In questo contesto e alla luce della riforma proposta dal Vicepresidente Kinnock, il CCR intende migliorare le procedure amministrative attuando il Codice di buona condotta della Commissione e la "Charte des ordonnateurs et des nouveaux circuits financiers". Nel 1998 il CCR ha introdotto un sistema di gestione della qualità totale, che da allora viene regolarmente attuato. Allo scopo di migliorare in concreto l'efficacia delle attività del CCR si svolgono seminari interni per il personale.

Il CCR sta inoltre istituendo una procedura di ricorso decentrata, che sarà avviata nell'autunno 2001 e contempla vari elementi quali la tenuta di un registro obbligatorio, l'obbligo di informare il direttore responsabile di un particolare settore, il rispetto di rigidi termini di scadenza per le risposte e, infine, la verifica su base regolare del funzionamento della procedura.

⁹⁸ Geel, Belgio (Istituto dei materiali e misure di riferimento); Ispra, Italia (Istituto per la protezione e la sicurezza dei cittadini, Istituto per l'ambiente e la sostenibilità e Istituto per la salute e la protezione dei consumatori); Karlsruhe, Germania (Istituto dei transuranici); Petten, Paesi Bassi (Istituto per l'energia); Siviglia, Spagna (Istituto di prospettiva tecnologica).

⁹⁹ Cfr. il sito web del CCR su <http://www.jrc.cec.eu.int/index.asp>.

¹⁰⁰ Caso 1479/99/(OV)MM; caso 878/96/TT/it/PD e 905/96/AGS/it/PD (indagine congiunta); caso 1057/97/PD; caso 855/97/PD; caso 307/2000/IP; caso 922/2000/IP.

Visita a Ispra da parte del personale dei servizi del Mediatore

Il 27 settembre 2001 due membri dell'organico dei servizi del Mediatore, il sig. Ian HARDEN e la sig.ra Ida PALUMBO, hanno visitato la sede del CCR a Ispra, Italia, in risposta a un invito rivolto al Mediatore dal Direttore generale del CCR, il sig. Barry McSWEENEY. Durante la visita sono stati informati dai funzionari responsabili, fra i quali il sig. McSWEENEY, il Vicedirettore generale del CCR, sig. Hugh RICHARDSON, e il capo dell'Unità "Audit interno", sig. F. DEZEURE, dei cambiamenti recenti e di quelli in atto nella gestione del CCR. Il sig. HARDEN e la sig.ra PALUMBO hanno inoltre partecipato a una riunione della direzione nel corso della quale ai capi unità del CCR sono stati presentati l'introduzione di una procedura di ricorso interna e del sistema computerizzato per la gestione di documenti e corrispondenza (Adonis).

Poiché le informazioni ottenute in occasione della visita sono risultate utili per l'indagine di propria iniziativa, al fascicolo sono stati aggiunti la relazione sulla missione e diversi documenti interni del CCR, compresa la relazione intermedia del Direttore generale del 30 giugno 2001.

Secondo le informazioni fornite dal CCR al Mediatore, l'Unità "Audit interno" del CCR ha proceduto a un controllo dei circuiti finanziari allo scopo di individuare in quale modo fosse possibile migliorare la gestione dei pagamenti nell'ambito del CCR. Entro la fine di ottobre 2001, il CCR dovrebbe istituire un sistema di controllo finanziario decentrato, compresa una struttura di sottodelegazioni, conferendo in tal modo maggiori responsabilità alla direzione. Ne consegue che il ruolo della direzione Risorse a Ispra viene riorientato ponendo l'accento sul sostegno, con particolare riguardo per la definizione di chiare procedure scritte e il controllo della loro corretta applicazione. Il CCR procederà a un controllo del sistema finanziario e della sua attuazione subito dopo il 1° ottobre 2001, sottoponendo inoltre i circuiti finanziari a una revisione dopo sei mesi di funzionamento. Le procedure finanziarie così riesaminate saranno inserite nella Guida alla gestione del CCR¹⁰¹.

LA DECISIONE

1 Informazioni sui cambiamenti nella gestione del CCR

1.1 In seguito a sei casi in cui il Mediatore ha rilevato che il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione si è reso responsabile di cattiva amministrazione, il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa nella quale ha chiesto alla Commissione di esaminare se fosse necessario offrire al personale una consulenza e un orientamento più efficaci o apportare modifiche al quadro amministrativo al fine di evitare in futuro casi di cattiva amministrazione.

1.2. Nel suo parere, la Commissione ha informato il Mediatore di due azioni correttive adottate in risposta alle osservazioni critiche formulate dal Mediatore: (i) una clausola relativa alla revisione del contratto generale del CCR è stata modificata e (ii) sono state impartite istruzioni per evitare ritardi ingiustificati nel rispondere alle domande di partecipazione a gare d'appalto presentate dai candidati.

1.3 Inoltre, secondo il parere della Commissione e le informazioni fornite dal CCR al Mediatore, il CCR ha introdotto un sistema computerizzato interno (Adonis) che controlla le scadenze per le risposte alla corrispondenza. Al personale è stata inoltre impartita l'istruzione di attenersi rigorosamente al Codice di buona condotta adottato dalla Commissione. Il CCR sta altresì istituendo una procedura di ricorso decentrata, che sarà avviata nell'autunno 2001.

¹⁰¹ Relazione intermedia del direttore generale del CCR, 30.6.2001, pag. 8.

1.4 Il Mediatore prende atto che la procedura di ricorso e il sistema Adonis sono stati presentati ai capi unità del CCR in occasione di una riunione della direzione del CCR tenutasi il 27 settembre 2001.

1.5 Il CCR ha altresì informato il Mediatore dell'attività della sua Unità "Audit interno" e della sua intenzione di istituire un sistema di controllo finanziario decentrato, conferendo in tal modo maggiori responsabilità alla direzione. Ne consegue che il ruolo della direzione Risorse a Ispra viene riorientato ponendo l'accento sul sostegno, con particolare riguardo per la definizione di chiare procedure scritte e il controllo della loro corretta applicazione.

2 La valutazione del Mediatore in merito ai cambiamenti nella gestione del CCR

2.1 Il Mediatore accoglie con favore le misure adottate dalla Commissione e dalla direzione del CCR e prende atto che la procedura di ricorso del CCR dovrebbe essere operativa nell'autunno 2001. Il Mediatore osserva altresì che il sistema Adonis comprende registrazioni dell'attribuzione della corrispondenza e un sistema automatico che segnala l'avvicinamento e il superamento delle scadenze e tiene conto dei termini stabiliti nel Codice di buona condotta amministrativa della Commissione.¹⁰²

2.2 Il Mediatore accoglie inoltre con favore il fatto che la direzione del CCR consideri l'introduzione della procedura di ricorso e del sistema Adonis elementi fondamentali per apportare un cambiamento nella filosofia di gestione del CCR. Il Mediatore ritiene altresì che l'introduzione di un sistema di controllo finanziario decentrato, conferendo maggiori responsabilità alla direzione, potrebbe favorire e consolidare cambiamenti nella gestione del CCR, aspetto, questo, che potrebbe contribuire a prevenire in futuro casi di cattiva amministrazione.

2.3 Sulla base degli elementi che precedono, il Mediatore ritiene che la Commissione e la direzione del CCR abbiano risposto in modo positivo e costruttivo all'indagine di propria iniziativa e che le misure adottate possano contribuire a prevenire in futuro il verificarsi di casi di cattiva amministrazione.

3 Conclusione

Alla luce dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione nella sua risposta all'indagine di propria iniziativa. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

¹⁰² Cfr. GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 32, e http://www.europa.eu.int/comm/secretariat_general/code/index_it.htm.

3.8 RELAZIONI SPECIALI AL PARLAMENTO EUROPEO

DISCRIMINAZIONE BASATA SUL SESSO NELLE NORME DELLA COMMISSIONE PER IL DISTACCO DI FUNZIONARI NAZIONALI

*Relazione speciale del
Mediatore europeo al
Parlamento europeo a
seguito del progetto di
raccomandazione della
Commissione europea
concernente la denun-
cia 242/2000/GG*

La denunciante, impiegata del Regno Unito, ha preso conoscenza di un avviso di posti vacanti pubblicato dalla Commissione europea per la copertura di posti di esperti nazionali distaccati che avrebbero lavorato presso la Direzione generale VII (Trasporti) della Commissione. Avendo precedentemente lavorato nel settore dei trasporti, la denunciante ha presentato la sua candidatura. Il servizio presso cui lavorava ha acconsentito ad appoggiare la sua candidatura e a corrisponderle la sua retribuzione per la durata del distacco.

La denunciante ha un figlio che all'epoca aveva 11 mesi e per tale motivo desiderava lavorare a tempo parziale. Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 1, del regime della Commissione europea applicabile agli esperti nazionali distaccati presso la Commissione prevede che questi ultimi lavorino "a tempo pieno per tutta la durata del loro distacco". Stando così le cose, la denunciante ha dovuto ritirare la sua candidatura.

La denunciante ha ritenuto che la norma contraria al lavoro a tempo parziale costituisca una discriminazione basata sul sesso dato che era suscettibile di colpire una percentuale maggiore di donne che non di uomini, poiché in genere le donne sono più impegnate degli uomini nella cura dei figli.

Il Mediatore ha svolto un'indagine approfondita su questi fatti, giungendo alla conclusione che la norma in esame era effettivamente di natura discriminatoria.

Il 31 gennaio 2001 il Mediatore ha quindi presentato una proposta di soluzione amichevole alla Commissione. Nella sua lettera il Mediatore ha suggerito che la Commissione abolisse la sua norma che vietava agli esperti nazionali distaccati presso la Commissione di lavorare a tempo parziale. Nella sua risposta del 22 marzo 2001 la Commissione ha comunicato al Mediatore che prevedeva nell'ambito del suo processo generale di riforma la soppressione della norma che faceva divieto agli esperti nazionali distaccati presso la Commissione di lavorare a tempo parziale.

Il Mediatore ha preso atto che la Commissione prevedeva di abolire la norma che vieta agli esperti nazionali distaccati di lavorare a tempo parziale. Tuttavia, non veniva fornita nessuna data concreta. Ciò significava che la Commissione intendeva continuare ad applicare la regolamentazione in questione senza fornire una spiegazione del motivo per cui il cambiamento suggerito dal Mediatore dovesse essere ritardato. Il Mediatore ha ritenuto che ciò non fosse soddisfacente. Il 10 maggio 2001 il Mediatore ha pertanto rivolto un progetto di raccomandazione alla Commissione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo, chiedendo alla Commissione di abolire la norma discriminatoria entro e non oltre il 30 settembre 2001.

Poiché la Commissione evidentemente non aveva ottemperato ai termini del progetto di raccomandazione, il Mediatore ha deciso di presentare il caso al Parlamento europeo. Nella sua relazione speciale del 15 novembre 2001, il Mediatore ha formulato la seguente raccomandazione:

La Commissione europea dovrebbe abolire il prima possibile la sua norma che vieta agli esperti nazionali distaccati presso la Commissione di lavorare a tempo parziale.

ACCESSO AI DOCUMENTI DEL CONSIGLIO - ANCORA UNA VOLTA

Relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione al Consiglio dell'Unione europea concernente la denuncia 917/2000/GG

La denunciante, un'organizzazione privata (Statewatch), ha affermato che il Consiglio dell'Unione europea non ha (1) fornito determinati documenti presentati in varie riunioni del Consiglio di settembre 1998 e gennaio 1999 e (2) tenuto un elenco di tutti i documenti presentati in tali riunioni.

Il Mediatore ha ritenuto che il principio di apertura obbligava il Consiglio a fornire accesso a tutti i documenti che esso prende in considerazione, a meno che non si applichi una delle eccezioni previste dalla decisione 93/731. Tuttavia, tale accesso è possibile solo se i cittadini sanno o sono messi in grado di reperire quali documenti sono stati presi in considerazione dal Consiglio. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che i principi di buona amministrazione impongono al Consiglio di tenere un elenco di tutti i documenti presentati e ha altresì osservato che risultava che il Consiglio, nel decidere sulla richiesta di accesso presentata dalla denunciante, non avesse considerato tutti i documenti del caso.

Considerando quanto precede, il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione, chiedendo al Consiglio (1) di riesaminare la richiesta della denunciante e (2) di tenere un elenco o registro di tutti i documenti presentati al Consiglio e mettere a disposizione dei cittadini tale elenco o registro.

Nel suo parere circostanziato, il Consiglio ha comunicato al Mediatore di avere accettato entrambi i progetti di raccomandazione

Tuttavia, il Mediatore ha ritenuto che nella pratica il Consiglio non avesse ancora pienamente dato attuazione al suo primo progetto di raccomandazione di dare accesso alla denunciante a tutti i documenti richiesti. Il Mediatore ha pertanto deciso di presentare il caso al Parlamento europeo.

Il Mediatore ha accolto con favore il fatto che il Consiglio abbia accettato il secondo progetto di raccomandazione, ma ha rilevato che le considerazioni esposte nel testo del parere del Consiglio suscitavano dei dubbi per quanto riguarda l'effettiva attuazione del progetto di raccomandazione. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione¹⁰³, stabilisce ormai che queste tre istituzioni devono rendere accessibile un registro di documenti. Il Mediatore ritiene inoltre che tale regolamento possa essere interpretato nel senso che debba essere accordato l'accesso a tutti i documenti che sono stati presentati al Consiglio perché quest'ultimo ne tenga conto o li esamini. Stando così le cose, il Mediatore ritiene che non sia necessario ed opportuno proseguire la sua indagine su questo aspetto della denuncia.

Il 30 novembre 2001, il Mediatore ha presentato una relazione speciale al Parlamento europeo in cui rivolgeva la seguente raccomandazione al Consiglio:

Il Consiglio dell'Unione europea dovrebbe riesaminare la richiesta della denunciante e dare accesso ai documenti richiesti, a meno che non siano applicabili una o più delle eccezioni previste all'articolo 4 della decisione 93/731.

¹⁰³ GU L 145 del 2001, pag. 43.

4 RELAZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

4.1 IL PARLA- MENTO EUROPEO

Il 17 gennaio il sig. SÖDERMAN si è incontrato con il sig. Enrico BOARETTO e il sig. Heinz-Hermann ELTING, del segretariato della commissione per le petizioni. La riunione verteva su vari aspetti della collaborazione tra il Mediatore e la commissione per le petizioni.

Il 12 febbraio il sig. SÖDERMAN ha presentato il Codice di buona condotta amministrativa alla commissione giuridica e per il mercato interno. È intervenuto alla riunione anche l'on. Roy PERRY, relatore della commissione per le petizioni in merito allo stesso argomento. Facendo riferimento alla sua relazione speciale presentata al Parlamento nell'aprile 2000, il sig. SÖDERMAN ha spiegato le ragioni per cui tutte le istituzioni e gli organismi comunitari dovrebbero adottare un codice uniforme. Alla presentazione ha fatto seguito un ampio dibattito cui hanno partecipato l'on. Jean-Maurice DEHOUSSE, relatore della commissione per la relazione speciale, l'on. Ana PALACIO, presidente della commissione, e numerosi altri membri della commissione.

Il 10 aprile il sig. SÖDERMAN ha presentato alla commissione per le petizioni la sua relazione per l'anno 2000.

Il 5 maggio il sig. SÖDERMAN si è incontrato con l'on. Kathalijne Maria BUITENWEG, relatrice sul bilancio per il 2002, allo scopo di discutere sul bilancio del Mediatore per il 2002. Alla riunione ha inoltre partecipato il sig. João SANT'ANNA, capo del Dipartimento amministrativo e finanziario.



L'onorevole Herbert Bösch, deputato al Parlamento europeo, e il sig. Söderman discutono la relazione del Mediatore per l'anno 2000.

Il 9 luglio il sig. SÖDERMAN ha partecipato ad una riunione della commissione per le petizioni tenutasi a Bruxelles, presieduta dall'on. Nino GEMELLI, in occasione della quale è stato discusso il progetto di relazione della commissione sulla relazione annuale del Mediatore del 2000. Il sig. SÖDERMAN ha avuto uno scambio di opinioni con i membri della commissione, tra cui il relatore incaricato di elaborare la relazione della commissione, on. Herbert BÖSCH, e ha risposto alle domande che gli sono state rivolte.

Il 4 settembre il Mediatore ha offerto una cena i coordinatori della commissione per le petizioni in occasione della presentazione della sua relazione annuale 2000. Alla cena hanno partecipato anche il sig. Enrico BOARETTO, capo del segretariato della commissione per le petizioni, il sig. Jean-Claude EECKHOUT, Direttore del Segretariato generale della Commissione europea e il sig. Ian HARDEN e il sig. João SANT'ANNA dell'ufficio del Mediatore.

Il 2 ottobre il sig. SÖDERMAN si è incontrato con il sig. Julian PRIESTLEY, Segretario generale del Parlamento europeo. Tra gli argomenti discussi sono stati affrontati lo statuto del Mediatore europeo e lo statuto del futuro garante europeo della protezione dei dati.

Il 4 ottobre il sig. SÖDERMAN ha partecipato a un pranzo di lavoro con l'on. Michael CASHMAN, membro della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni. Anche il sig. Ian HARDEN ha preso parte all'incontro nel corso del quale sono state trattate questioni relative all'aumento della trasparenza, all'accesso ai documenti e ai diritti dei cittadini europei.

Il 24 ottobre il sig. SÖDERMAN ha avuto uno scambio di opinioni con il sig. Gregorio GARZÓN CLARIANA, giureconsulto del Parlamento europeo.

4.2 LA COMMISSIONE EUROPEA

Il 9 luglio il sig. SÖDERMAN si è incontrato a Bruxelles con il sig. Michel PETITE, Direttore generale del Servizio giuridico della Commissione, e il sig. Allan ROSAS, vicedirettore generale. Il sig. SÖDERMAN era accompagnato dal sig. HARDEN. Il sig. SÖDERMAN e il sig. PETITE hanno discusso in merito alle possibilità di garantire un controllo più efficace sull'applicazione del diritto comunitario negli Stati membri al fine di rendere effettivi i diritti dei cittadini conformemente alla legislazione comunitaria.

Il 27 settembre il sig. SÖDERMAN si è incontrato con il Segretario generale della Commissione europea, il sig. David O'SULLIVAN. Il sig. SÖDERMAN ha ringraziato il sig. O'SULLIVAN per la cooperazione della Commissione e ha sottolineato che tale cooperazione è essenziale per consentire al Mediatore di trattare le denunce dei cittadini con efficacia e rapidità. Le questioni sollevate dal Mediatore e discusse con il Segretario generale comprendevano l'indagine di propria iniziativa sull'applicazione del limite di età nelle assunzioni, la Carta dei diritti fondamentali e il Codice di buona condotta amministrativa, la libertà di espressione dei funzionari, il diritto dei cittadini alla tutela giuridica conformemente al diritto comunitario e il progetto di statuto per il garante europeo della protezione dei dati.

Il 27 settembre il sig. Ian HARDEN e la sig.ra Ida PALUMBO hanno visitato il Centro comune di ricerca della Commissione (CCR) a Ispra, in Italia, e hanno incontrato i funzionari responsabili, tra cui il sig. Barry McSWEENEY, Direttore generale del CCR, il sig. Hugh RICHARDSON, vicedirettore generale, e il sig. Freddy DEZEURE, capo dell'Unità "Audit interno". Essi hanno anche partecipato a un incontro di carattere gestionale in occasione del quale il sig. McSWEENEY ha presentato alcuni programmi intesi a introdurre cambiamenti nella gestione del CCR, quali l'istituzione di un sistema interno per le denunce e un sistema computerizzato per gestire i documenti e la corrispondenza (ADONIS). Il sig. HARDEN ha illustrato il ruolo del Mediatore europeo e ha spiegato i principi generali del trattamento concreto delle denunce. Nel corso della visita presso il CCR il sig. HARDEN e la sig.ra PALUMBO sono stati inoltre informati dal personale tecnico dei tre istituti che hanno sede ad Ispra (Istituto per la protezione e la sicurezza dei cittadini; Istituto dell'ambiente e la sostenibilità e Istituto per la salute e la tutela dei consumatori) in merito a cinque progetti in corso.

Il 24 ottobre il sig. SÖDERMAN ha partecipato ad una cena di lavoro con il sig. Jérôme VIGNON del Segretariato generale della Commissione europea, cui è stato affidato temporaneamente l'incarico di curare le relazioni con l'ufficio del Mediatore dopo il pensionamento dell'ex Direttore Jean-Claude EECKHOUT.

Il 13 dicembre il sig. Ian HARDEN e il sig. João SANT'ANNA si sono incontrati con il sig. Andrea PIERUCCI e il sig. Philippe GODTS del Segretariato generale della Commissione e hanno discusso in merito alle procedure relative alle risposte della Commissione alle indagini del Mediatore europeo.

5 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E ORGANI CORRISPON- DENTI

Il 10 aprile il sig. SÖDERMAN, accompagnato dal sig. HARDEN e dal sig. VERHEECKE, si è recato presso l'ufficio dei Difensori civici federali belgi a Bruxelles dove ha incontrato il sig. WUYTS, il Difensore civico fiammingo, assistito dalla sig.ra Myriam FAGNOUL. Il sig. SÖDERMAN e il sig. WUYTS hanno discusso del seminario con i Difensori civici nazionali e regionali in programma per settembre 2001 e hanno avuto uno scambio di opinioni e informazioni su aspetti relativi alla cooperazione tra Difensori civici in Europa.

Il 20 e 21 settembre si è svolto a Bruxelles un seminario per i Difensori civici nazionali e regionali dell'Unione europea dal titolo "Difensori civici contro la discriminazione" organizzato congiuntamente dal Mediatore europeo e dai Difensori civici federali e regionali del Belgio (cfr. paragrafo 6.1).

5.1 RELAZIONI CON I DIFEN- SORI CIVICI NAZIONALI E REGIONALI

5.2 LA RETE DI COLLEGAMENTO

La rete di collegamento è stata creata nel 1996 per promuovere il libero flusso di informazioni sul diritto comunitario e la sua applicazione e rendere possibile la trasmissione delle denunce all'organo più idoneo per il loro trattamento.

Grazie a seminari, bollettini d'informazione e contatti quotidiani la rete di collegamento si è costantemente sviluppata ed è diventata un efficace strumento di collaborazione per i Difensori civici nazionali e i rispettivi organici in tutta l'Unione europea. I membri della rete hanno condiviso le esperienze e le migliori prassi onde fornire un servizio più adeguato ai cittadini. In particolare sono state discusse questioni relative all'applicazione del diritto comunitario a livello degli Stati membri.

Verso la fine del 2000 è stata realizzata la versione on-line della rete di collegamento chiamata EUOMB-National al fine di agevolare ulteriormente la comunicazione tra i membri della rete stessa. EUOMB-National è un sito web e un forum su Internet che ospita dibattiti interattivi e consente di condividere documenti.

Nel novembre 2001 è stata creata una nuova sezione del forum intitolata "Notizie quotidiane del Mediatore". Questo giornale virtuale ha riscosso un enorme successo tra i membri della rete di collegamento e ha consentito a ciascuno di loro di tenersi informato sulle attività dei Difensori civici e degli organi corrispondenti in tutta l'Europa e in altri paesi. Attualmente oltre la metà dei membri della rete di collegamento consulta con regolarità la sezione "Notizie quotidiane". Ciò consente ai vari membri di venire a conoscenza della procedura seguita da altri organi per trattare questioni che potrebbero dover affrontare a propria volta.

5.3 RELAZIONI CON I DIFEN- SORI CIVICI LOCALI

Calvià, Isole Baleari

Nell'ambito della visita alle Isole Baleari (cfr. 6.2) il sig. SÖDERMAN è stato invitato a visitare l'ufficio del Difensore civico cittadino, Antonio PALLICER, nella città di Calvià, che si trova nel sud-est di Maiorca, in Spagna. Tra il sig. SÖDERMAN e il Difensore civico locale vi è stato un interessante scambio di opinioni.

5.4 RELAZIONI CON I DIFEN- SORI CIVICI NAZIONALI NEGLI STATI CANDIDATI ALL'ADESIONE

Incontro tra la delegazione del Difensore civico rumeno e il Mediatore europeo

Il 18 gennaio il sig. Micea MOLDOVAN e la sig.ra Lucia NEGOITĂ dell'ufficio del Difensore civico rumeno hanno fatto visita al Mediatore europeo a Strasburgo. All'incontro hanno partecipato il sig. Jacob SÖDERMAN, il sig. João SANT'ANNA e la sig.ra Ida PALUMBO. L'on. Astrid THORS, membro del Parlamento europeo e presidente della delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Romania ha partecipato alla fase finale della riunione.

Il principale argomento discusso durante l'incontro è stato il programma del seminario dei Difensori civici per i paesi candidati all'adesione all'Unione europea organizzato dall'ufficio del Difensore civico rumeno in cooperazione con la Presidenza svedese e previsto per il 23 e 24 aprile 2001.



Riunione con una delegazione dell'ufficio del Difensore civico rumeno e la deputata al Parlamento europeo sig.ra Astrid Thors, il 18 gennaio.

Incontro tra la delegazione del Difensore civico polacco e il Mediatore europeo

Il 15 marzo il sig. Rafael PELC e la sig.ra Joanna PISARCZYK dell'ufficio del Difensore civico polacco hanno reso visita all'ufficio del Mediatore europeo a Strasburgo. Faceva parte della delegazione anche il sig. Filip JASINSKI dell'ufficio della commissione per l'integrazione europea. Hanno partecipato alla riunione il sig. SÖDERMAN, il sig. SANT'ANNA, il sig. Peter BONNOR e la sig.ra Ida PALUMBO.

Seminario "I Difensori civici e il diritto dell'Unione europea"

Il 23 e 24 aprile il sig. Jacob SÖDERMAN e la sig.ra Ida PALUMBO hanno preso parte al seminario "I Difensori civici e il diritto dell'Unione europea" che si è svolto a Bucarest, in Romania. L'evento, che dava seguito al seminario tenutosi in Slovenia nel 1999 e rivolto ai Difensori civici nazionali dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, è stato organizzato dall'ufficio del Difensore civico rumeno in cooperazione con il Mediatore europeo e la Presidenza svedese dell'Unione.

Al seminario hanno partecipato Difensori civici, rappresentanti degli uffici dei Difensori civici o funzionari delle ambasciate di Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Malta, Polonia, Slovenia, Bulgaria, Ungheria e Romania.

Il seminario è iniziato il 23 aprile presso il Centro per le conferenze internazionali all'interno del palazzo del parlamento, con una cerimonia di apertura presieduta dal sig. Paul

MITROI, Difensore civico rumeno, il quale ha dato il benvenuto ai partecipanti. Erano inoltre presenti il sig. Valer DORNEANU, presidente della Camera dei deputati, S.E. Nils REVELIUS, ambasciatore di Svezia in Romania, l'on. Astrid THORS, membro del Parlamento europeo e presidente della delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Romania, la sig.ra Kristina RENNERSTEDT, Segretario di Stato al ministero svedese della Giustizia, la sig.ra Kerstin ANDRÉ, Mediatore parlamentare svedese, e il sig. André LYS, capo della delegazione della Commissione europea in Romania.



Seminario "I Difensori civici e il diritto dell'Unione europea", svoltosi il 23 e 24 aprile a Bucarest. Il sig. Söderman, Mediatore europeo, il sig. Paul Mitroi, Difensore civico rumeno, la sig.ra Lucia Negoita, Consigliere presso l'ufficio del Difensore civico rumeno, e il sig. Joseph Sammut, Difensore civico di Malta.

La sig.ra RENNERSTEDT ha preso la parola durante la prima sessione di lavoro. Il suo intervento è stato incentrato su "Lo sviluppo della giustizia e degli affari interni nell'Unione europea" ed è stato seguito da una discussione aperta. Più tardi nel pomeriggio l'on. THORS si è espressa in merito alla "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea".

Il 24 aprile il sig. SÖDERMAN ha tenuto un discorso sul tema "Cosa si intende per buona amministrazione? Il Codice di buona condotta amministrativa del Mediatore europeo". Ha inoltre illustrato il suo ruolo e le sue competenze quale Mediatore europeo.

Più tardi nella mattinata il Presidente della Romania, Ion ILIESCU, ha avuto un incontro con i partecipanti presso il palazzo della presidenza.

La sessione finale è stata incentrata su "I Difensori civici nei paesi candidati e i loro specifici strumenti per garantire la tutela dei diritti umani". La sig.ra ANDRÉ ha presentato un documento in merito.

6 RELAZIONI PUBBLICHE

6.1 PRINCIPALI EVENTI DELL'ANNO

ASSEGNAZIONE DEL PREMIO ALEXIS DE TOCQUEVILLE 2001 AL MEDIATORE EUROPEO

Il premio Alexis de Tocqueville 2001 è stato conferito al Mediatore europeo, Jacob SÖDERMAN.

Il premio, che prende nome dal Conte Alexis de Tocqueville (1805-1859), viene conferito ogni due anni dall'Istituto europeo di amministrazione pubblica (IEAP) a una o più personalità il cui lavoro e impegno abbiano contribuito in misura rilevante a migliorare l'amministrazione pubblica in Europa. Tra coloro che hanno ricevuto negli anni passati questo premio si annoverano il professore italiano Sabino Cassese e il professore spagnolo Eduardo García de Enterría, due eminenti studiosi di diritto pubblico e amministrativo ai quali il premio è stato conferito rispettivamente nel 1997 e nel 1999.

La decisione di assegnare l'ottavo premio Alexis de Tocqueville al Mediatore europeo è stata presa dal Consiglio scientifico e dal Consiglio di amministrazione dello IEAP che hanno scelto Jacob Söderman per *“il suo instancabile lavoro volto a rendere migliore e più agile l'accesso agli atti amministrativi per i cittadini europei e per il progresso della trasparenza nel funzionamento delle istituzioni europee. Mediatore europeo sin dal 1995, Jacob Söderman ha contribuito a rafforzare i diritti dei cittadini nei confronti nell'amministrazione pubblica europea favorendo nel contempo una migliore conoscenza delle istituzioni dell'UE. Le sue relazioni rappresentano inoltre un elemento importante della scienza amministrativa europea.”*

La cerimonia della premiazione si è svolta a Maastrich, presso il palazzo della Provincia, il 21 novembre 2001.

Il sig. Jan VOSKAMP, Segretario generale del Consiglio di amministrazione dello IEAP e maestro di cerimonie, ha porto il benvenuto ai partecipanti e ha dato la parola al Commissario della Regina per la provincia di Limburgo, il Barone Berend-Jan VAN VOORST TOT VOORST, che ha tenuto il discorso di apertura. Il Prof. Gérard DRUESNE, Direttore generale dello IEAP, ha pronunciato parole di encomio per il vincitore del premio e il sig. Henning CHRISTOPHERSEN, presidente del Consiglio di amministrazione dello IEAP, ha consegnato il premio al sig. SÖDERMAN.

Nell'esprimere i suoi ringraziamenti il sig. SÖDERMAN si è congratulato con lo IEAP per il suo ventesimo anno di attività e per l'attività volta a promuovere i valori della buona amministrazione. In conclusione del suo intervento il sig. SÖDERMAN ha citato l'analisi di de Tocqueville relativa al principio di eguaglianza che considera espressione dell'esenza della cittadinanza europea:

“Il graduale sviluppo del principio di eguaglianza è pertanto un processo provvidenziale. Esso ne possiede tutte le principali caratteristiche: è universale, duraturo, elude ineluttabilmente qualsiasi interferenza umana, nondimeno tutti gli eventi e tutti gli uomini contribuiscono al suo progresso”.

LA PUBBLICAZIONE “EV 50” DELLA EUROPEAN VOICE

Il 4 dicembre il sig. SÖDERMAN ha partecipato a Bruxelles alla cerimonia per la consegna dei premi della pubblicazione “EV 50 - The Europeans of the year”. Il Mediatore è stato nominato nella categoria “Campaigner of the year” per il suo impegno nel difendere la causa dei cittadini nei confronti delle istituzioni europee. Tra i candidati al premio “The European of the year” vi erano inoltre il Primo ministro britannico Tony Blair e il Commissario competente per le relazioni esterne Chris Patten. L'evento è stato organizzato dalla European Voice e alla cerimonia della premiazione ha fatto seguito una cena di gala.

LE GIORNATE A PORTE APERTE A BRUXELLES E A STRASBURGO

Nel contesto della “Festa dell'Europa” l'ufficio del Mediatore europeo ha preso parte all'evento “porte aperte” che il Parlamento europeo organizza ogni anno e che si è svolto

CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO ALEXIS DE TOCQUEVILLE



(fotografie: Henny Snijder - EIPA)



Il sig. Henning Christophersen, Presidente del Consiglio dei governatori dell'EIPA (Istituto europeo di amministrazione pubblica), consegna il premio Alexis de Tocqueville al sig. Söderman.



Il sig. Gérard Druesne, Direttore generale dell'EIPA, il sig. Söderman, e il sig. Jean-Claude Eeckhout, Consigliere speciale del Presidente della Commissione europea, al ricevimento organizzato a seguito della cerimonia di consegna del premio Alexis de Tocqueville.

a Bruxelles il 5 maggio e a Strasburgo l'8 e 9 maggio. Lo stand del Mediatore ha registrato una rilevante affluenza di visitatori, tra cui la Presidente Fontaine, presente all'iniziativa di Strasburgo. Il personale degli uffici di Bruxelles e di Strasburgo ha fornito informazioni di carattere generale sull'attività del Mediatore e ha distribuito opuscoli e relazioni annuali.



Cittadini in visita allo stand del Mediatore europeo in occasione della giornata "Porte aperte" del Parlamento europeo a Strasburgo, l'8 maggio.

LA RELAZIONE ANNUALE 2000

La relazione annuale del Mediatore europeo per il 2000 è stata presentata al Parlamento europeo nella seduta plenaria del 6 settembre 2001. In questa occasione sono state oggetto di dibattito anche altre due relazioni, ossia la relazione speciale del Mediatore europeo su un Codice di buona condotta amministrativa da adottare nelle istituzioni e negli organismi comunitari e la relazione sulla modifica dell'articolo 3 dello statuto del Mediatore. La sessione era presieduta dal Vicepresidente Renzo IMBENI.

Nel discorso pronunciato in seduta plenaria il sig. SÖDERMAN ha ringraziato il relatore, l'on. Herbert BÖSCH, per il lavoro svolto e ha riconosciuto la necessità di ridurre al minimo i tempi del trattamento delle denunce. Facendo riferimento alla difficoltà della commissione per le petizioni di ottenere le informazioni necessarie per trattare in modo efficiente le petizioni dei cittadini, problema sollevato nella relazione dell'on. BÖSCH, il sig. SÖDERMAN ha proposto di rafforzare la cooperazione con la commissione per le petizioni soprattutto per quanto riguarda le petizioni su violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri. Ha inoltre espresso l'auspicio che la relazione elaborata dall'on. Roy PERRY, membro del Parlamento europeo, sulla relazione speciale del Mediatore sul

Codice di buona condotta amministrativa sia seguita in tempi brevi dall'approvazione di un regolamento. Per quanto riguarda la relazione sulla modifica dell'articolo 3 del suo statuto, il Mediatore ha ringraziato la relatrice, l'on. ALMEIDA GARRETT, per il lavoro svolto e ha sottolineato la necessità di maggiore trasparenza al fine di conquistare la fiducia del pubblico e promuovere una cultura amministrativa moderna a livello comunitario.

L'on. Herbert BÖSCH, MPE, intervenuto a nome della commissione per le petizioni e relatore sulla relazione annuale del Mediatore, si è congratulato con quest'ultimo e con il suo organico per il lavoro svolto nel 2000. Tutti gli altri oratori, tra cui i deputati Roy PERRY, Luciana SBARBATI, Rainer WIELAND, Proinsias DE ROSSA, Andrew DUFF, Heidi HAUTALA, Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Eurig WYN, hanno commentato l'attività e i risultati del Mediatore. Il Commissario signora Loyola de PALACIO ha espresso le opinioni della Commissione in merito alle questioni sollevate.

IL SEMINARIO PER I DIFENSORI CIVICI NAZIONALI E REGIONALI DELL'UNIONE EUROPEA

Quale seguito delle riunioni tenutesi a livello nazionale a Strasburgo (1996) e a Parigi (1999) e, a livello regionale, a Barcellona (1997) e a Firenze (1999), il 20 e 21 settembre 2001 si sono riuniti a Bruxelles i Difensori civici nazionali e regionali e organi corrispondenti dell'Unione europea, nel quadro di un seminario intitolato "I Difensori civici contro la discriminazione". Il seminario è stato organizzato sotto la Presidenza belga dell'Unione europea congiuntamente dai Difensori civici regionali e federali del Belgio e dal Mediatore europeo con il sostegno della Commissione europea.

All'incontro sono intervenuti quasi 100 partecipanti compresi i Difensori civici nazionali e regionali o i presidenti delle commissioni per le petizioni di tutti gli Stati membri.

I discorsi di apertura del seminario sono stati pronunciati dal sig. Herman DE CROO, Presidente della Camera dei deputati del Belgio, dalla sig.ra Loyola DE PALACIO, Vicepresidente della Commissione europea, e dal sig. Herman WUYTS, Difensore civico federale del Belgio e Vicepresidente regionale in Europa dell'International Ombudsman Institute (IOI- Istituto internazionale dell'Ombudsman).



Sessione di apertura del seminario dedicato ai Difensori civici nazionali e regionali, il 20 settembre. Il sig. Herman De Croo, Presidente della Camera dei rappresentanti belga, la sig.ra Loyola de Palacio, Vicepresidente della Commissione europea, e il sig. Herman Wuyts, Difensore civico federale belga nonché Vicepresidente regionale per l'Europa dell'Istituto internazionale dei difensori civici (IOI – International Ombudsman Institute). (fotografia: Commissione europea)

Nella sessione del mattino del 20 settembre il sig. António CAVACO SERVINHO, capo di Gabinetto del Commissario Vitorino, è intervenuto in merito alla *Carta dei diritti fondamentali* e il sig. Bernard STASI, Difensore civico francese, ha parlato del *principio di non discriminazione*. Nel pomeriggio il sig. Adam TYSON, amministratore dell'Unità "Lotta contro la discriminazione, diritti sociali fondamentali e società civile" della DG "Occupazione e affari sociali" della Commissione europea, ha pronunciato un discorso su *Direttive comunitarie sulla non discriminazione*.

Il 21 settembre i Difensori civici nazionali e regionali hanno partecipato a sessioni distinte. Tra gli oratori della sessione riservata ai Difensori civici nazionali sono intervenuti il sig. Henrique RODRIGUES NASCIMENTO, Difensore civico portoghese (*Il Mediatore e le carceri*), il sig. Ewald STADLER, Difensore civico austriaco (*Il Mediatore e i diritti degli stranieri*), il sig. Roel FERNHOUT, Difensore civico olandese e il sig. Giovanni BUTTARELLI, Segretario generale dell'Autorità italiana garante per la protezione dei dati personali (*Trasparenza e protezione dei dati*).

Alla sessione riservata ai Difensori civici regionali sono intervenuti il sig. Ian HARDEN, capo del Dipartimento giuridico dell'ufficio del Mediatore europeo (*Rapporto tra diritto europeo e regionale*), il sig. Anton CAÑELLAS, Difensore civico della Catalogna e Presidente dell'Istituto europeo dell'Ombudsman (EOI) (*Il Mediatore e i diritti umani e la non discriminazione*) e il sig. Ullrich GALLE, Difensore civico regionale del Land tedesco Renania-Palatinato (*Il Mediatore e i diritti socioeconomici*).



Partecipanti al seminario dedicato ai Difensori civici nazionali e regionali.
(fotografia: Commissione europea)

Tutti i partecipanti si sono riuniti per la sessione di chiusura in occasione della quale il sig. DIAMANDOUROS, Difensore civico greco, si è espresso sulle attività dei Difensori civici nazionali e il sig. GALLE è intervenuto in merito ai Difensori civici regionali. Il sig. Pierre-Yves MONETTE, Difensore civico federale del Belgio, ha presentato la risoluzione finale del seminario approvata dai Difensori civici. Il sig. Jacob SÖDERMAN ha pronunciato il discorso conclusivo del seminario.

6.2 CONFERENZE E INCONTRI

FINLANDIA

Il 9 gennaio il sig. Jacob SÖDERMAN ha tenuto una conferenza su *Come rendere più trasparente l'amministrazione dell'Unione europea* ai responsabili dell'informazione finlandesi di tutti i ministeri. L'incontro, che si è svolto nel salone del Consiglio di Stato di

Finlandia a Helsinki, è stato organizzato dalla sig.ra Sanna KANGASHARJU, funzionario dell'informazione dell'UE presso l'ufficio del Primo ministro. Ai partecipanti sono stati distribuiti materiale informativo sulle attività del Mediatore europeo e documenti relativi al suo lavoro.

Il 12 gennaio il sig. Jacob SÖDERMAN ha tenuto una conferenza sulla "Trasparenza nell'amministrazione nell'Unione europea" nel quadro del 33° Congresso annuale dell'Associazione nazionale degli avvocati di Finlandia. Il congresso, che si è svolto ad Aulanko, vicino alla città di Hämeenlinna, in Finlandia, è stato aperto dal Presidente dell'associazione, il sig. Thomas LINDHOLM. Tra gli invitati vi erano i presidenti delle Corti supreme, il Cancelliere di giustizia e il Mediatore parlamentare. Il pubblico, composto da un numero cospicuo di giuristi ed esperti del settore, ha avuto inoltre la possibilità di ascoltare gli interventi del presidente della commissione consultiva degli ordini forensi della Comunità Europea (CCBE), Rupert WOLF, e dell'on. Matti WUORI, membro del Parlamento europeo.

Il 3 settembre il sig. SÖDERMAN ha tenuto una conferenza su *Trasparenza e Unione europea* al convegno nordico dell'Istituto internazionale della stampa. Svoltasi a Sanomatalo, Helsinki, la conferenza è stata presentata dal sig. Janne VIRKKUNEN, editore capo del giornale Helsingin Sanomat. Sono intervenuti inoltre il sig. Per-Erik LÖNNFORS e il sig. Jon BING. I partecipanti, che rappresentavano quasi 40 dei principali mezzi di informazione, provenivano da Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia. Ha partecipato all'evento anche il direttore dell'Istituto internazionale della stampa, il sig. Johann P. FRITZ.

BELGIO

Bruxelles

Conferenza "De Ombud - la Médiation publique"

Il 15 gennaio il sig. Olivier VERHEECKE ha partecipato alla conferenza "De Ombud - la Médiation publique" organizzata congiuntamente dall'Associazione fiamminga per le scienze pubbliche e l'amministrazione, dall'Associazione francofona di Amministrazione e scienze di gestione pubblica e dall'Istituto belga di scienze amministrative. La conferenza si è incentrata su vari aspetti pratici del funzionamento dei Difensori civici nazionali, regionali, locali e settoriali.

La conferenza è stata aperta ufficialmente dal sig. Herman DECROO, Presidente della Camera dei deputati. Hanno partecipato, tra gli altri, il sig. Herman WUYTS e il sig. Pierre-Yves MONETTE del Collegio dei Difensori civici federali, il sig. Bernard HUBEAU, Difensore civico fiammingo, e il sig. Frédéric BOVESSE, Difensore civico della regione vallona. Hanno inoltre preso parte alla riunione il Difensore civico delle telecomunicazioni, il Difensore civico delle poste, il Difensore civico delle pensioni, il Difensore civico delle ferrovie nonché vari Difensori civici cittadini. Hanno partecipato alla conferenza anche il sig. V. DECROLY e il sig. L. GOUTRY, rispettivamente presidente e vicepresidente della commissione per le petizioni, diversi membri del Parlamento europeo e numerosi docenti universitari.

Il discorso introduttivo della conferenza è stato pronunciato dal Prof. Geert BOUCKAERT dell'Università di Lovanio. Il Prof. Rudolf MAES, dello stesso ateneo, ha incentrato il proprio intervento sui problemi pratici sollevati dall'istituzione della figura del Difensore civico in Belgio. Ai discorsi introduttivi ha fatto seguito un dibattito tra i vari Difensori civici. Nel pomeriggio il sig. Olivier VERHEECKE ha pronunciato un discorso sull'attività e sulle esperienze del Mediatore europeo richiamando in particolare l'attenzione sulle indagini di propria iniziativa, il Codice di buona condotta amministrativa e la Carta dei

diritti fondamentali. Il Prof. William LAMBRECHTS dell'Università di Anversa ha esposto le conclusioni finali della conferenza.

Congresso "Di nuovo insieme, Europa"

Il 1° marzo la sig.ra BROMS ha partecipato ad un congresso sull'allargamento intitolato *Di nuovo insieme, Europa*. Il congresso è stato organizzato dall'Associazione europea delle piccole e medie imprese del Partito popolare europeo. Tra gli oratori sono intervenuti il Primo ministro della Repubblica slovacca, sig. Mikuláš DZURINDA, il Presidente del parlamento lituano, sig. Vytautas LANDSBERGIS e il membro del Parlamento europeo ed ex Presidente della Commissione europea, Jacques SANTER.

Audizione pubblica "Governance europea: verso un miglior uso della sussidiarietà e della proporzionalità"

Il 16 marzo il sig. Olivier VERHEECKE ha partecipato all'audizione pubblica organizzata dalla Commissione su *"Governance europea: verso un miglior uso della sussidiarietà e della proporzionalità"*. All'audizione, che si è svolta nell'edificio Charlemagne della Commissione europea, erano presenti circa 400 persone. Si sono tenute tre tavole rotonde dedicate ai seguenti temi: 1) ruoli degli attori politici ai diversi livelli; 2) disciplina dell'espletamento dei ruoli e 3) promozione di una migliore interazione tra gli attori politici a diversi livelli di governo. In occasione dell'audizione il sig. Olivier VERHEECKE ha distribuito un documento con il parere del Mediatore sulla posizione dei cittadini conformemente alla procedura ex articolo 226 CE. Il sig. Jérôme VIGNON, consigliere principale del Presidente Prodi sulla *governance* europea, ha comunicato al sig. VERHEECKE che la Commissione avrebbe esaminato nei mesi successivi tale documento nell'ambito del suo Libro bianco.

Tra gli oratori sono intervenuti il sig. Frans ANDRIESEN, ex Commissario e Vicepresidente della Commissione, il sig. BOCKLET, ministro degli Affari europei della Baviera, il Prof. Kalypso NICOLAIDIS dell'Università di Oxford, il sig. Jeremy SMITH, direttore del Local Government International Bureau, l'on. Andrew DUFF, MPE, il Prof. Gráinne DE BÚRCA dell'Istituto universitario europeo di Firenze, il sig. Anntti PELTOMÄKI, Sottosegretario di Stato presso l'ufficio del Primo ministro finlandese, il sig. Jack McCONNELL, ministro dell'Istruzione, Europa ed Affari esteri della Scozia, il sig. Jean-Louis QUERMONNE dell'Institut d'Etudes Politiques di Grenoble, il sig. Detlev SAMLAND, ministro degli Affari europei della Renania settentrionale-Vestfalia, il Prof. Renaud DEHOUSSE dell'Institut d'Etudes Politiques di Parigi, il sig. DELEBECQUE, vicepresidente degli affari europei della Communauté Urbaine de Lille. Le tavole rotonde sono state presiedute rispettivamente dal sig. Jérôme VIGNON, dal sig. Philippe DE SCHOUTHEETE, consigliere del Commissario Barnier ed ex rappresentante permanente del Belgio all'Unione europea e dal sig. Jean-Louis DEWOST, Direttore generale del Servizio giuridico della Commissione.

Conferenza per il 10° anniversario dell'ECAS

Il sig. Jacob SÖDERMAN ha tenuto un discorso programmatico su *"La battaglia per la trasparenza nell'Unione europea"* durante la conferenza per il 10° anniversario dell'ECAS che si è svolta a Bruxelles il 21 marzo 2001. Hanno preso parte alla conferenza ONG, rappresentanti delle autorità locali, studi legali ed esperti di comunicazione. La conferenza si è incentrata sui tre elementi principali della *governance* europea: consultazione, comunicazione e denunce dei cittadini.

La conferenza è stata aperta dal sig. Jérôme VIGNON, Consigliere principale per il Libro bianco sulla *governance* europea della Commissione europea, ed è stata seguita da un tempo delle interrogazioni in cui sono intervenuti l'on. Mary BANOTTI, l'on. Michael CASHMAN e l'on. Heidi HAUTALA, membri del Parlamento europeo.

Hanno inoltre partecipato il sig. Andrew CROOK, dirigente ECAS, il sig. Martin KRÖGER del Segretariato generale della Commissione europea, la sig.ra Anne-Marie SIGMUND del Comitato economico e sociale, il sig. Richard UPSON, consulente ECAS, la sig.ra Agnès HUBERT della Commissione europea, il sig. Tony VENABLES e il sig. Bernardus SMULDERS dell'ufficio del Presidente Prodi. Le conclusioni sono state esposte dal Prof. Deirdre CURTIN dell'Università di Utrecht.

Seminario "Cittadinanza europea: oltre i confini, attraverso le identità"

Il 24 aprile il sig. Ian HARDEN ha partecipato a un seminario dal titolo "Cittadinanza europea: oltre i confini, attraverso le identità", organizzato dalla Direzione generale "Ricerca" della Commissione europea a Bruxelles nell'ambito del programma di lavoro della Commissione sulla *governance* nell'Unione europea. Il sig. Harden ha illustrato il ruolo svolto dal Mediatore europeo nel promuovere e tutelare i diritti dei cittadini dell'Unione. Hanno inoltre partecipato al seminario il Prof. P. SCHMITTER dell'Istituto universitario europeo, il sig. Haitze SIEMERS della DG "Commercio" della Commissione europea, e la sig.ra Susannah VERNEY dell'ufficio del Difensore civico greco.

Conferenza annuale dell'Agenzia europea dell'ambiente

Il 27 e 28 settembre il sig. MARTÍNEZ ARAGÓN del Segretariato del Mediatore ha partecipato alla conferenza annuale dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA). L'AEA è la più ampia federazione di ONG attive nel settore ambientale in Europa. A seguito della pubblicazione del Libro bianco della Commissione l'incontro si è incentrato sul tema della *governance*.

Il sig. MARTÍNEZ ARAGÓN è intervenuto durante la sessione dedicata al miglioramento della *governance* per l'adozione di politiche efficaci in materia di ambiente. Ha parlato del ruolo svolto dal Mediatore per quanto attiene al controllo del trattamento da parte della Commissione delle denunce relative all'ambiente nella prospettiva di migliorare la buona amministrazione e la trasparenza. I vari interventi hanno sottolineato la necessità di migliorare i controlli sulla Commissione in materia di direttive ambientali comunitarie e sollevato la questione relativa alla possibilità che altri organismi a livello nazionale o dell'Unione europea apportino il proprio contributo in questo settore. Il dibattito del gruppo è stato incentrato sui passi da intraprendere per attribuire ai cittadini un ruolo di maggior rilievo in questa procedura.

Europa 2004: Il grande dibattito: stabilire il calendario e definire le opzioni

Il 15 e 16 ottobre il sig. José MARTÍNEZ ARAGÓN del Segretariato del Mediatore ha partecipato alla conferenza annuale di professori Jean Monnet organizzata dalla DG "Istruzione e cultura" della Commissione. Il convegno, che si è svolto a Bruxelles, era rivolto alla riforma dei trattati nel 2004 e ad alcuni aspetti connessi. Tra gli argomenti di discussione sono emersi la necessità di una costituzione scritta per l'Unione europea, la struttura istituzionale e la ripartizione dei poteri, lo status della Carta dei diritti fondamentali e il Libro bianco della Commissione sulla *governance*.

Il Commissario signora Vivian REDING e l'on. José María GIL-ROBLES, MPE, hanno aperto la sessione durante la quale il sig. Jacques DELORS, ex Presidente della Commissione europea, ha pronunciato un discorso programmatico. Hanno partecipato tra gli altri l'on. Giorgio NAPOLITANO, MPE, l'Avvocato generale TIZZANO e il sig. Michel PETITE, capo del Servizio giuridico della Commissione.

Conferenza annuale sui progressi del diritto della concorrenza dell'Unione europea

Il 15 e 16 novembre la sig.ra Sigyn MONKE ha partecipato all'ottava conferenza annuale sui progressi del diritto della concorrenza dell'Unione europea organizzata dall'IBC

Global Conferences a Bruxelles. Un gruppo costituito dai maggiori esperti del settore ha aggiornato i partecipanti sui principali sviluppi del diritto della concorrenza dell'Unione europea registrati negli ultimi 12 mesi.

ECAS: discussione sulla Carta dei diritti fondamentali

Il 29 novembre il sig. Ian HARDEN ha partecipato a una discussione sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea organizzata dall'European Citizen Action Service (ECAS). Il sig. HARDEN ha illustrato le iniziative del Mediatore volte a promuovere il rispetto dei diritti menzionati nella Carta. Sono inoltre intervenuti l'on. Andrew DUFF, MPE, e il sig. Alain BRUN della Direzione "Giustizia e affari interni" della Commissione.

FRANCIA

Nainville-Les-Roches

Il 7 e 8 marzo il sig. SÖDERMAN, accompagnato dal sig. Olivier VERHEECKE, ha partecipato al seminario "L'avenir de l'Europe: L'Union européenne face à ses défis administratifs, institutionnels et citoyens" organizzato dalla *Direction de la recherche et de la formation permanente* dell'*Ecole Nationale d'Administration* (ENA). Il seminario si è svolto presso l'"Institut National d'Etudes de la Sécurité Civile" a Nainville-Les-Roches ed è stato organizzato dai responsabili dei viaggi all'estero e degli studenti internazionali del "Cycle de Promotion et de Réorientation des Fonctionnaires (CPRF 2000-2001)". Amministrazioni e ministeri di diverse parti del mondo hanno inviato loro rappresentanti.

Il sig. SÖDERMAN ha tenuto una conferenza su "Diritti fondamentali e amministrazione nell'Europa di domani". Tra gli oratori sono intervenuti il sig. Claude CHENE, consigliere principale del Vicepresidente della Commissione europea, responsabile della task force "Riforme amministrative", la sig.ra Simone VEIL, ex ministro ed ex Presidente del Parlamento europeo, il sig. Yves-Thibault DE SILGUY, ex Commissario europeo, e il sig. Luigi CARBONE, membro del Consiglio di Stato italiano.

Strasburgo

Il 28 giugno si è tenuto a Strasburgo un seminario di formazione per il personale del Mediatore europeo. Durante la sessione del mattino il sig. Piet VERLEYSEN e il sig. Ives REMACLE della DG "Personale e amministrazione" della Commissione europea hanno illustrato il regime comunitario dell'assicurazione malattia.

Nel pomeriggio il personale del Dipartimento amministrativo e del Dipartimento giuridico hanno preso parte a sessioni distinte.

Il sig. Carl Otto LENZ, ex Avvocato generale della Corte di giustizia, ha parlato del ruolo e della missione dell'Avvocato generale della Corte di giustizia e il sig. Alfonso MATTEIRA, Direttore generale aggiunto della DG "Mercato interno" della Commissione, ha tenuto una conferenza sulle procedure di violazione al personale del dipartimento giuridico.

Il sig. François-Xavier CAMENEN, amministratore principale alla DG "Studi" del Parlamento europeo, ha tenuto una conferenza per il personale del Dipartimento amministrativo relativa agli sviluppi nel processo di unificazione dell'Unione europea e la sig.ra Gerda POSTELMANS del Segretariato generale della Commissione ha illustrato la procedura amministrativa seguita dalla Commissione nel trattamento delle denunce trasmesse dal Mediatore.

Seminari per gli assistenti parlamentari

Il 3 luglio il Mediatore ha tenuto presso il suo ufficio di Strasburgo un ricevimento e un briefing per gli assistenti dei parlamentari europei britannici e irlandesi. Hanno partecipa-

to all'evento oltre 40 assistenti. Il sig. SÖDERMAN ha posto l'accento sull'attività dell'ufficio e il collegamento tra il suo ruolo, il lavoro degli assistenti parlamentari e il cittadino. L'on. PERRY, vicepresidente della commissione per le petizioni, ha fatto una breve presentazione e ha spiegato la differenza tra il lavoro del Mediatore e quello della commissione per le petizioni. I membri del personale presenti hanno parlato con gli assistenti per fornire informazioni sull'attività del Mediatore, rispondere alle domande e discutere alcuni casi. È stato messo a disposizione degli assistenti materiale da distribuire a Bruxelles e nelle loro circoscrizioni nazionali.

Il 13 novembre il Mediatore ha tenuto a Strasburgo un seminario per gli assistenti parlamentari tedeschi e austriaci. Scopo del seminario era informare gli assistenti dei vari canali disponibili per trattare le denunce dei cittadini europei. L'evento è iniziato con una presentazione multimediale tenuta dal sig. Ben HAGARD, responsabile delle comunicazioni Internet del Mediatore europeo, che ha posto in evidenza i legami tra il Mediatore europeo, la commissione per le petizioni del Parlamento europeo, i Difensori civici nazionali e organi corrispondenti in Germania e Austria. È seguita una presentazione dell'on. Herbert BÖSCH del ruolo della commissione per le petizioni del Parlamento europeo. Il sig. João SANT'ANNA ha illustrato il lavoro del Mediatore europeo. Il sig. Ewald ZIMMERMANN ha spiegato il ruolo della commissione per le petizioni del Bundestag tedesco, mentre l'attività dei Difensori civici austriaci è stata presentata dal sig. Michael MAUERER. Hanno partecipato al seminario oltre venti assistenti. È seguito un buffet che ha offerto l'occasione per una discussione informale tra assistenti, oratori e rappresentanti dell'ufficio del Mediatore. È stato messo a disposizione degli assistenti materiale da distribuire a Bruxelles e nelle loro circoscrizioni nazionali. Agli assistenti che non avevano compilato il modulo di richiesta per la documentazione durante il seminario ne è stata inviata una copia.

Il 14 novembre il Mediatore ha tenuto a Strasburgo un seminario analogo per gli assistenti parlamentari francesi, italiani, belgi e lussemburghesi. Il sig. Ian HARDEN ha illustrato il lavoro del Mediatore europeo. Il presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, l'on. Vitaliano GEMELLI, ha presentato l'attività della sua commissione. Il sig. Philippe BARDIAUX ha spiegato il ruolo del Difensore civico francese, mentre il lavoro dei Difensori civici federali belgi è stato presentato dal sig. Philippe VAN DE CASTEELE. Infine la sig.ra Isabelle BARRA ha presentato il ruolo della commissione per le petizioni in Lussemburgo. Ha inoltre preso parte al seminario l'on. Jacques SANTER, MPE ed ex Presidente della Commissione europea. Durante il buffet gli assistenti hanno avuto l'opportunità di rivolgere domande agli oratori e ai rappresentanti dell'ufficio del Mediatore e di approfondire la discussione.



Seminario dedicato agli assistenti dei deputati al Parlamento europeo provenienti dalla Francia, dal Belgio, dal Lussemburgo e dall'Italia, il 14 novembre.

AUSTRIA

Vienna

Nella mattina del 16 marzo il Mediatore europeo si è recato in visita ufficiale all'Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Vienna. Il sig. SÖDERMAN è stato ricevuto dalla sig.ra Monika STRASSER, Vicecapo dell'Ufficio, con la quale ha avuto uno scambio di informazioni.

Nel pomeriggio dello stesso giorno il sig. SÖDERMAN si è incontrato con il Direttore della rappresentanza della Commissione europea a Vienna, Wolfgang STREITENBERGER.

Il 17 marzo il sig. SÖDERMAN ha partecipato alla conferenza per il 20° anniversario della European Law Students Association (ELSA). Il tema generale della conferenza, cui hanno partecipato oltre 600 giuristi, era "Visioni dell'Europa". L'intervento del sig. SÖDERMAN era intitolato "Promuovere lo Stato di diritto per i cittadini europei". Tra i partecipanti sono intervenuti il sig. David IBOLYA, ministro della Giustizia ungherese; il Prof. Gorazd TRPIN del dipartimento giuridico di amministrazione pubblica dell'Università di Lubiana, Slovenia; la sig.ra Christine MOSER, vicecapo degli Affari generali e istituzionali e ministro degli Esteri austriaco; il sig. Jonathan FENBY, editore del *BusinessEurope.com*, e il sig. Michael SULLIVAN, presidente dell'ELSA. Ai partecipanti sono stati distribuiti fascicoli informativi in varie lingue sul Mediatore europeo.

PAESI BASSI

Eindhoven

Il 6 aprile il sig. Olivier VERHEECKE ha partecipato alla "Settimana europea di Eindhoven – Unità nella diversità", una conferenza internazionale organizzata dagli studenti dell'Università di Tecnologia di Eindhoven dal 2 al 6 aprile 2001. Alla conferenza hanno partecipato 450 studenti dell'Europa centrale ed orientale e degli Stati membri dell'Unione europea.

Il dibattito del 6 aprile dal titolo "L'influenza degli azionisti dell'Unione europea" è stato presieduto dal sig. Henk BEEREBOOM, Direttore della rappresentanza della Commissione all'Aia. Il sig. Olivier VERHEECKE ha tenuto un discorso sui compiti e sulle esperienze del Mediatore europeo. Tra gli altri oratori figuravano S.E. B. R. BOT, rappresentante permanente dei Paesi Bassi al Parlamento europeo, l'on. Lousewies van der LAAN, MPE, la sig.ra Marijke KORTEWEG, amministratore principale dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMA), il sig. Patrizio FIORILLI, responsabile stampa del Comitato delle regioni, e il sig. Bart SCHELFHOUT, della società Philips.

Maastricht

Conferenza dell'EIPA sulla trasparenza

L'8 ottobre il Capo del Dipartimento giuridico, Ian HARDEN, è intervenuto sul tema "Il Mediatore dell'Unione europea: sforzi per aumentare la trasparenza" nell'ambito della conferenza "Trasparenza sul calendario: il calendario della trasparenza", organizzata dall'Istituto europeo di pubblica amministrazione a Maastricht l'8 e 9 ottobre.

Alla conferenza ha inoltre partecipato la sig.ra Rosita AGNEW, addetta stampa del Mediatore europeo.

Ha aperto la conferenza il sig. Veerle DECKMYN, capo dei servizi informazione, documentazione e pubblicazioni dell'EIPA. Tra gli altri oratori vi erano il sig. Steve PEERS del dipartimento giuridico dell'Università di Essex, il sig. Dennis ABBOTT, editore capo di

European Voice, la sig.ra Caroline NAÔME, referendaria presso la Corte di giustizia e il sig. Mark MAES, amministratore principale del Segretariato generale della Commissione (Unità: “Trasparenza, accesso ai documenti, relazioni con la società civile”).

Conferenza sull'informazione europea

Il 19 e 20 novembre la sig.ra Rosita AGNEW, addetta stampa del Mediatore europeo, ha partecipato ad una conferenza intitolata “Un'informazione europea sempre attuale”. La conferenza è stata organizzata dall'Istituto europeo di amministrazione pubblica e dall'Associazione europea dell'informazione e si è svolta a Maastricht.

La sig.ra Veerle DECKMYN, capo dei servizi di informazione, documentazione e pubblicazioni dell'EIPA, ha ufficialmente aperto la conferenza. Tra i relatori vi erano il sig. Ian THOMSON, dirigente del Centro di documentazione europea presso l'Università di Cardiff (Regno Unito), editore capo di KnowEurope, presidente dell'Associazione europea dell'informazione, la sig.ra Lea VATANEN dell'Unità “Trasparenza, accesso ai documenti e relazioni con la società civile”, Segretariato generale, Commissione europea, il sig. Tony VENABLES, direttore dell'ECAS di Bruxelles, e il sig. Philippe LEBAUDE dell'OPOCE.

SVEZIA

Lund

Il 5 e 6 aprile il sig. Jacob SÖDERMAN e la sig.ra Maria ENGLESON hanno partecipato alla conferenza “Accesso ai documenti ufficiali e agli archivi” organizzata dall'Archivio di Stato della Svezia e svoltasi all'Università di Lund. Il sig. SÖDERMAN ha pronunciato il discorso programmatico della conferenza. Il primo giorno è stato incentrato sull'aspetto democratico dell'accesso pubblico ai documenti mentre nel secondo giorno è stato trattato l'aspetto culturale e di ricerca. Alla conferenza hanno partecipato circa 200 persone di 23 paesi europei.



La sig.ra Marita Ulvskog, Ministro svedese della cultura, e il sig. Söderman ad una conferenza svoltasi il 5 aprile a Lund.

il 5 aprile alla cerimonia di apertura sono intervenuti e hanno pronunciato discorsi il sig. Erik NORBERG, direttore generale dell'Archivio di Stato della Svezia, la sig.ra Marita ULVSKOG, ministro svedese della Cultura e il sig. Bernard SMITH, capo dell'Unità della Direzione generale della Commissione europea “Società dell'informazione”.

Nella sessione plenaria presieduta dal sig. Erik NORBERG, il sig. Jacob SÖDERMAN ha pronunciato un discorso programmatico sull'accesso ai documenti nell'Unione europea. È seguito l'intervento del sig. Hans-Eric HOLMQVIST, Sottosegretario di Stato del ministero svedese di Giustizia, che ha rivolto un particolare ringraziamento al sig. SÖDERMAN per aver impresso nuovo impulso con il suo importante lavoro alla tradizione finlandese e svedese di trasparenza.

Nel corso della giornata si sono svolte tre sessioni parallele. La prima, dedicata a "Sviluppo dell'amministrazione nell'era delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" e presieduta dal sig. Peter ANDERSEN, Archivio di Stato della Scozia, ha avuto come oratore il sig. Knut REXED, direttore generale dell'Agenzia svedese per lo sviluppo amministrativo. Il tema della seconda sessione, presieduta dal sig. Claes GRÄNSTRÖM, Archivio di Stato della Svezia, era "L'importanza delle attività di archiviazione per la democrazia" in merito al quale è intervenuto il sig. Peter SEIPEL, professore di diritto all'Università di Stoccolma. L'ultima sessione infine, presieduta dal sig. Lorenz MIKOLETZKY, Archivio di Stato dell'Austria, riguardava la "Gestione dei documenti: importanza per la trasparenza e la responsabilità nell'amministrazione", argomento che ha avuto per oratore il sig. Philippe BARBAT, Archivio di Stato della Francia.

Il 6 aprile si è tenuta una sessione plenaria presieduta dalla sig.ra Daria NALECZ, Archivio di Stato della Polonia. I discorsi programmatici sono stati pronunciati dal sig. Richard J. EVANS, professore di storia all'Università di Cambridge, e dal sig. Hartmut WEBER, direttore generale del *Bundesarchiv* tedesco.

Nello stesso giorno si sono svolte tre sessioni parallele. La prima era intitolata "Presentazione dei progetti per gli archivi dell'Unione europea" ed era presieduta dal sig. Josef ZWICKER, *Staatsarchiv* di Basilea, Svizzera. Sono intervenuti la sig.ra Inge SCHOUPS, Archivio municipale di Anversa, Belgio, e il sig. Göran KRISTIANSSON, Archivio di Stato della Svezia. La seconda sessione, presieduta dal sig. Raimo POHJOLA, Archivio di Stato della Finlandia, era incentrata su "Modi per risolvere i problemi di registrazione e catalogazione degli Archivi". Sono intervenuti il sig. Alan BORTHWICK, Rete degli Archivi scozzesi e il sig. Per-Gunnar OTTOSSON, Archivio di Stato della Svezia. Infine, la terza sessione, presieduta dal sig. Björn LINDH, Consiglio del Patrimonio nazionale, era dedicata a "Cooperazione nell'archiviazione con biblioteche e musei per soluzioni comuni a problemi comuni". Sono intervenuti il sig. John HERSTAD, Archivio di Stato della Norvegia, il sig. Justin FROST, RE:SOURCE, Londra, e la sig.ra Patricia MANSON, Commissione europea.

La sig.ra Trudy HUSKAMP PETERSON, ACNUR, Ginevra, ha sintetizzato il contenuto della conferenza.

Nell'ambito della sua visita a Lund, il sig. Jacob SÖDERMAN ha inoltre tenuto una conferenza agli studenti del Raoul Wallenberg Institute dell'Università di Lund che seguivano un corso post laurea sui diritti umani. Il sig. SÖDERMAN ha parlato del suo lavoro di Mediatore europeo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il 6 dicembre la sig.ra Maria ENGLESON ha tenuto una conferenza su "Il Mediatore europeo all'opera" al Raoul Wallenberg Institute dell'Università di Lund, Svezia. La conferenza faceva parte di un ciclo intitolato "Il ruolo delle istituzioni nazionali indipendenti nella tutela e promozione dei diritti umani", un programma di formazione regionale rivolto a partecipanti dell'Europa orientale, del Caucaso e dell'Asia centrale.

Malmö

Il 5 aprile il sig. Jacob SÖDERMAN ha tenuto una conferenza all'organizzazione sindacale "Statstjänstemannaförbundet" che ha organizzato speciali giornate d'istruzione sulla trasparenza. Il discorso del sig. SÖDERMAN è stato seguito da una conferenza stampa.

Göteborg

L'8 maggio il Mediatore europeo ha illustrato i suoi compiti e le sue attività in occasione di un incontro presso la biblioteca pubblica di Angered, Göteborg.

Il 9 maggio il sig. SÖDERMAN ha parlato del proprio ruolo durante un incontro nella principale biblioteca pubblica nel centro di Göteborg. I cittadini hanno inoltre avuto la possibilità di rivolgergli domande in privato riguardo alle possibilità di presentare denuncia al Mediatore europeo. La sera del 9 maggio il sig. SÖDERMAN ha tenuto un discorso alla *Folkuniversitetet* sul tema "Unione europea, amica o nemica?". Questi eventi sono stati oggetto di attenzione da parte della stampa regionale e della radio.

Conferenza sul diritto europeo, Stoccolma

Il 12 giugno il sig. SÖDERMAN ha presentato un documento intitolato "Il cittadino, lo Stato di diritto e la trasparenza" alla conferenza di diritto europeo che si è svolta a Stoccolma dal 10 al 12 giugno. La conferenza è stata organizzata dal VJS, l'Istituto svedese per l'aggiornamento degli avvocati, a nome del Parlamento svedese e del Governo. Sono intervenuti tra gli altri il ministro svedese della Giustizia, Thomas BODSTRÖM; il portavoce del Parlamento svedese, Birgitta DAHL; il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee, Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS; il Presidente del Tribunale di primo grado, Bo VESTERDORF; l'ex Presidente della Corte di giustizia Ole DUE e l'ex Commissario Anita GRADIN. Il sig. SÖDERMAN era accompagnato alla conferenza dal sig. HARDEN e dal sig. SANT'ANNA.

GRECIA

Seminario su "Il ruolo del Mediatore nella protezione dell'ambiente"; Atene, 18-19 maggio 2001

Il 18 e il 19 maggio il Difensore civico greco, in collaborazione con la Commissione europea, ha ospitato un seminario ad Atene cui hanno partecipato i rappresentanti degli uffici dei Difensori civici dell'Unione europea compresi quelli di sei paesi candidati e del Mediatore europeo. Il sig. MARTÍNEZ ARAGÓN ha partecipato alla riunione a nome del Mediatore europeo. L'incontro si proponeva uno scambio di esperienze maturate nel trattamento delle denunce in materia ambientale e l'analisi di possibili strumenti per migliorare tale procedura.

Nel corso del seminario il rappresentante della Commissione ha proposto una rete per lo scambio di informazioni e denunce relative all'ambiente da istituire con la partecipazione della Commissione, del Mediatore europeo e dei Difensori civici nazionali od organi corrispondenti. Si è concordato di lavorare sulla proposta al fine di definirne meglio l'ambito e di compiere i passi necessari per la sua futura attuazione.

SPAGNA

Palma di Maiorca

Il 28 maggio il sig. Jacob SÖDERMAN ha tenuto una conferenza su "Il diritto fondamentale alla buona amministrazione" offrendo il proprio sostegno all'istituzione di un Difensore civico regionale nelle Isole Baleari. La conferenza, che si è svolta nella sala principale del parlamento regionale delle Isole Baleari, è stata introdotta dal sig. Maximilià MORALES, portavoce del parlamento regionale. Vi hanno partecipato giudici, personale e membri del parlamento e del governo regionale, nonché studenti universitari e cittadini. Ai partecipanti sono stati distribuiti documenti informativi sulle attività del Mediatore europeo.



Il sig. Maximilià Morales, Presidente del Parlamento regionale delle Isole Baleari, introduce la conferenza del sig. Söderman, il 28 maggio.

Madrid

Conferenza sul Difensore civico spagnolo: passato, presente e futuro

L'8 e 9 ottobre 2001 a Madrid il Difensore civico spagnolo e il Centro spagnolo di Studi costituzionali e politici hanno organizzato congiuntamente una conferenza in occasione del ventesimo anniversario dell'istituzione del Difensore civico spagnolo. Il sig. SÖDERMAN ha preso parte alla prima tavola rotonda dedicata al ruolo dei Difensori civili quali garanti dei diritti umani. Tra gli esperti vi erano Antón CAÑELLAS, Difensore civico regionale della Catalogna, e il sig. Fernández MIRANDA, ex Difensore civico spagnolo. Nel suo discorso il sig. SÖDERMAN ha illustrato il mandato del Mediatore europeo e ha sottolineato l'importanza dei diritti umani in quanto parte essenziale del suo lavoro.

Nel contesto della sua missione il sig. SÖDERMAN ha inoltre visitato l'ufficio del Difensore civico spagnolo dove è stato ricevuto dal Difensore civico sig. MÚGICA, dal suo primo e secondo vice, dalla sig.ra Cava de LLANO e dal sig. Aguilar BELDA, nonché dal Segretario generale dell'istituzione, sig. AZNAR. Si è inoltre recato in visita alle rappresentanze del Parlamento europeo e della Commissione europea in Spagna.

GERMANIA

Magdeburgo - Berlino

Il Mediatore europeo, Jacob SÖDERMAN, si è recato in Germania dal 17 al 20 giugno 2001. Era accompagnato dal sig. Gerhard GRILL, consigliere giuridico principale presso l'ufficio del Mediatore.

Il 17 e 18 giugno il Mediatore ha partecipato a Magdeburgo alla riunione che si svolge due volte all'anno dei presidenti e dei vicepresidenti delle commissioni per le petizioni in Germania.



Riunione dei presidenti e dei vicepresidenti delle commissioni per le petizioni in Germania, svoltasi il 17 e 18 giugno a Magdeburgo. In prima fila (da sinistra a destra) il sig. Heinz-Hermann Elting (funzionario della commissione per le petizioni del Parlamento europeo), il deputato al Parlamento europeo Nino Gemelli (presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo), il sig. Gerhard Grill (ufficio del Mediatore) e il sig. Söderman.

Il 19 giugno il Mediatore europeo ha partecipato alla riunione della commissione per le petizioni dell'*Abgeordnetenhaus* di Berlino e ha tracciato una panoramica del suo lavoro e del suo mandato ai membri della commissione. Nella sera dello stesso giorno il Mediatore ha pronunciato un discorso su *“Trasparenza quale principio fondamentale dell’Unione europea”* e ha successivamente risposto a numerose domande all’Università Humboldt di Berlino. Il Mediatore era stato invitato dal Prof. Dr. Ingolf PERNICE, amministratore delegato del Walter-Hallstein-Institute per il diritto costituzionale europeo.

Nella mattina del 20 giugno il Mediatore europeo ha partecipato alla riunione periodica della commissione per le petizioni del Bundestag tedesco e ha informato i membri della commissione in merito al suo lavoro sottolineando l’importanza della cooperazione tra i vari Difensori civili e le commissioni per le petizioni.

Più tardi nella mattina il Mediatore europeo ha reso una visita di cortesia al Dr. SEITERS, uno dei vicepresidenti del Bundestag.

Nel primo pomeriggio il Mediatore europeo ha tenuto una conferenza stampa all’Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Berlino. Erano presenti i giornalisti di sei organi di stampa tra giornali e agenzie stampa.

La visita del Mediatore in Germania si è conclusa con un forum di discussione con i cittadini. Il Mediatore, la on. Margot KESSLER, MPE e membro della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, e la sig.ra Claudia KELLER, consigliere municipale della Commissione europea in Germania, si sono rivolti ad un pubblico di oltre 70 persone.



*Forum di discussione con i cittadini, svoltosi il 20 giugno a Berlino.
(fotografia: Doriane Gaertner)*

Treviri - Accademia europea di diritto

Il 12 e 13 luglio la sig.ra Ida PALUMBO ha partecipato a un seminario su “Il diritto dei cittadini di accedere ai documenti nell’Unione europea” organizzato dall’Accademia europea di diritto (ERA). Tra i partecipanti al seminario vi erano rappresentanti delle istituzioni dell’Unione europea, del Consiglio d’Europa, dell’Autorità di controllo dell’EFTA, di università nonché dei ministeri di Giustizia, dell’Istruzione e degli Esteri dei vari Stati membri.

Tra gli aspetti affrontati in sede di seminario vi sono stati: Il nuovo codice di accesso: pari istituzionali; Il cittadino dell’Unione europea e un nuovo codice di accesso: la posizione della società civile; Prospettive nazionali di selezione e accesso ai documenti quale principio del diritto.

Il seminario è stato ufficialmente aperto dal sig. Wolfgang HEUSEL, presidente dell’ERA. Sono intervenuti il sig. MAES (Commissione europea), il sig. Jiménez FRAILE (Consiglio dell’Unione europea), l’on. Astrid THORS e l’on. Heidi HAUTALA, membri del Parlamento europeo, il sig. Pedro CABRAL (Corte di giustizia), il sig. BUNYAN (Statewatch).

Forum dei giuristi europei a Norimberga

Il sig. Gerhard Grill ha partecipato al 1° Forum dei giuristi europei che si è svolto a Norimberga dal 13 al 15 settembre 2001.

La conferenza è stata aperta dal Prof. Hans-Jürgen RABE, l’organizzatore dell’evento. Sono inoltre intervenuti il Prof. Dr. Herta DÄUBLER-GMELIN, ministro federale di Giustizia della Germania, la sig.ra Marylise LEBRANCHU, ministro di Giustizia della Repubblica francese, il Dr. Edmund STOIBER, Primo ministro della Baviera, il sig. Ludwig SCHOLZ, sindaco di Norimberga, il Prof. Dr. Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS, Presidente della Corte di giustizia europea, e il Commissario António VITORINO.

Durante la conferenza sono stati affrontati tre diversi temi: 1) il cittadino nell’Unione; 2) attività imprenditoriali nella Comunità e 3) cooperazione giudiziaria nell’Unione.

La sessione che trattava il primo argomento era presieduta dal Prof. Dr. Spiros SIMITIS dell'Università di Francoforte. Il Prof. Dr. Stefano RODOTÁ (Roma), uno dei membri della Convenzione, ha parlato della Carta dei diritti fondamentali. Il Prof. Dr. Grainne DE BURCA (Firenze) si è quindi soffermato sull'ulteriore sviluppo della cittadinanza nell'Unione europea. Il sig. GRILL è intervenuto durante la discussione per presentare una panoramica del ruolo e del mandato del Mediatore. Il Prof. Dr. Antoine LYON-CAEN (Parigi), relatore generale, ha riassunto i risultati della discussione.

Potsdam

L'8 e 9 ottobre il sig. Gerhard GRILL e il sig. Alessandro DEL BON hanno partecipato a un simposio su "Libertà di informazione e protezione dei dati nell'Unione europea allargata". La conferenza è stata organizzata a Potsdam dal sig. Alexander DIX, commissario per la protezione dei dati e l'accesso all'informazione dello Stato di Brandeburgo (Germania). Il sig. GRILL ha illustrato il ruolo del Mediatore in un discorso dal titolo: "Accesso ai documenti a livello europeo - Prospettiva del Mediatore europeo".

Saarbrücken

Il 19 ottobre il sig. Jacob SÖDERMAN, accompagnato dalla sig.ra Maria ENGLESON, ha reso visita al Centro europeo dell'informazione di Saarbrücken, Germania, dove ha parlato ad un gruppo di studenti del suo lavoro di Mediatore europeo.

Più tardi nella giornata il sig. SÖDERMAN è stato il principale oratore della conferenza "Trasparenza e vicinanza del cittadino in Europa - strade verso questo obiettivo" organizzata dalla FIME (Fédération Internationale des Maisons de l'Europe) alla *Europäische Akademie Otzenhausen*, Germania. Ha presieduto la sessione il presidente della FIME, sig. Arno KRAUSE.

REGNO UNITO

Università di Birmingham

Il sig. Gerhard GRILL dell'ufficio del Mediatore europeo ha partecipato ad un seminario su "Legittimità e responsabilità nell'Unione europea del dopo Nizza", organizzato dall'Institute of European Law presso l'Università di Birmingham e tenutosi il 5 e 6 luglio 2001.

Tra gli oratori del seminario sono intervenuti il sig. Philippe ROLAND dell'Ambasciata belga di Londra (che ha illustrato le priorità della Presidenza belga dell'UE), il Prof. Alan DASHWOOD dell'Università di Cambridge (intervenuto su "Processo decisionale nell'UE dopo Nizza: il quadro giuridico"), il Prof. Jörg MONAR dell'Università di Leicester (intervenuto su "Processo decisionale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia"), il Prof. Anthony ARNULL dell'Università di Birmingham (intervenuto sullo Stato di diritto nell'UE) e la Prof. Evelyn ELLIS dell'Università di Birmingham (intervenuta sulle nuove direttive contro la discriminazione). Una delle sedute di lavoro è stata presieduta dall'Avvocato generale Francis JACOBS della Corte di giustizia delle Comunità europee.

University College, Londra

L'11 ottobre il sig. Ian HARDEN, capo del Dipartimento giuridico, ha tenuto una conferenza presso lo University College di Londra, dal titolo "Quale futuro per l'applicazione centralizzata del diritto comunitario?", vertendo sull'azione del Mediatore a favore della trasparenza nella procedura ex articolo 226, attraverso cui la Commissione adempie al proprio ruolo di custode del trattato nei confronti degli Stati membri. La conferenza è stata

presieduta da Lord HOFFMANN, lord giurista, e gli atti saranno pubblicati nella serie Current Legal Problems, diretta dal Prof. Michael FREEMAN.

CIPRO

Dal 12 al 16 settembre il sig. SÖDERMAN ha partecipato al Seminario internazionale sui difensori civici tenutosi a Nicosia (Cipro). Il Mediatore europeo ha pronunciato un discorso su “Prospettive e sfide per il XXI secolo”. Sono inoltre intervenuti il sig. Michael BUCKLEY, commissario parlamentare per la pubblica amministrazione (Regno Unito), in merito a “Efficacia del Difensore civico nel controllo della condotta amministrativa di organismi pubblici”; il sig. Nikiforos DIAMANDOUROS, Difensore civico greco, che ha affrontato il tema “Democrazia, responsabilità e l’istituzione del Difensore civico”; il sig. Pierre-Yves MONETTE, Difensore civico federale del Belgio, che ha presentato un documento su “Il passaggio da approcci antagonisti ad approcci non antagonisti: un approccio contemporaneo all’attività del Mediatore”. Il sig. Lauri LEHTIMAJA, Mediatore parlamentare finlandese, è intervenuto sul “Ruolo proattivo, preventivo e pedagogico del Difensore civico”; la sig.ra Kertin ANDRÉ, Mediatore parlamentare svedese, ha illustrato un documento su “Il ruolo del Difensore civico nell’equilibrare l’esercizio e la responsabilità del potere governativo”. Difensori civici ed esperti dei 15 Stati membri dell’UE e dei paesi europei candidati e non all’adesione hanno partecipato al seminario organizzato dalla sig.ra Eliana NICOLAU, commissario per l’amministrazione pubblica cipriota. Il Presidente della Repubblica di Cipro, i ministri della Giustizia e degli Esteri ed il sindaco di Paphos hanno fatto da anfitrioni in occasione di vari eventi sociali. Il Mediatore europeo è stato accompagnato dal sig. Alexandros KAMANIS.

ANDORRA

Secondo congresso statutario dell’Associazione dei Difensori civici dei paesi di lingua francese

Dal 14 al 18 ottobre il sig. Jacob SÖDERMAN, accompagnato dal sig. Olivier VERHEECKE, ha partecipato al “Secondo congresso statutario dell’Associazione dei Difensori civici dei paesi di lingua francese” (2^{ème} Congrès Statutaire de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie, AOMF) ad Andorra La Vella (Andorra). Il titolo del congresso era “Tutelare i diritti umani ed essere vicini ai cittadini: le prerogative del Difensore civico” (Protection des Droits de l’Homme et proximité avec le citoyen: les prérogatives de l’Ombudsman et du Médiateur).

Il congresso è stato aperto ufficialmente la mattina del 16 ottobre, in presenza delle autorità di Andorra. Il giorno prima il sig. Bernard STASI, Difensore civico francese, e la sig.ra Maria Grazia VACCHINA, Difensore civico della Regione Valle d’Aosta, sono stati eletti rispettivamente Presidente e Segretaria generale dell’Associazione.

Il 17 ottobre il sig. SÖDERMAN ha tenuto una conferenza sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sugli ultimi sviluppi relativi all’adozione, da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, di un Codice di buona condotta amministrativa. Il 15 ottobre il sig. VERHEECKE ha partecipato al seminario di formazione per collaboratori dei difensori civici.

La delegazione congressuale, composta da 70 rappresentanti di 26 paesi, è stata ricevuta dal sig. Dominique LASSUS, Ambasciatore francese ad Andorra, da Sua Eccellenza Monsignor Joan MARTÍ ALANÍS, co-principe e vescovo di Andorra, dal sig. Marc FORNÉ MOLNÉ, Capo del governo, e dal sig. Francesc ARENY CASAL, Presidente del Parlamento.

L'Assemblea generale dell'AOMF ha approvato sei nuove adesioni, segnatamente i Difensori civici della Repubblica del Congo, della Catalogna, della Moldavia, del Comune di Parigi, della Repubblica ceca e del Cantone di Vaud (Svizzera).

SVIZZERA

Il 7 novembre il sig. Ian HARDEN ha fatto un intervento su “Cittadinanza europea, il Mediatore europeo ed il diritto di accesso ai documenti” all'incontro su “Integrazione europea: storia e prospettive”, organizzato dall'Istituto svizzero di diritto comparato e dalla Fondation Jean Monnet pour l'Europe a Losanna (Svizzera). Tra gli altri oratori presenti vi erano il Prof. J. F. AUBERT (Neuchâtel), il Prof. R. BIEBER (Losanna), il Prof. V. CONSTANTINESCO (Strasburgo), il Prof. Th. COTTIER (Berna), il sig. P. DANKERT, ex Presidente del Parlamento europeo, il Prof. R. L. HOWSE (Michigan, USA), il sig. E. LANDABURU, Direttore generale della DG Allargamento della Commissione, il sig. Ph. LÉGER, Avvocato generale della Corte di giustizia, il Prof. J. NERGELIUS (Lund), l'on. J. POOS, MPE, il Prof. G. REICHEL (Vienna) e il Prof. H. RIEBEN, Presidente della Fondation Jean Monnet pour l'Europe. L'allocuzione finale è stata pronunciata dal sig. Jacques DELORS, ex Presidente della Commissione europea.

ITALIA

Nella mattina del 23 novembre è stata presentata e discussa una tesi di dottorato sul Mediatore europeo presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università LUISS di Roma. La commissione esaminatrice era composta dal Mediatore europeo, il sig. Jacob SÖDERMAN, dai professori: sig.ra Angela DEL VECCHIO, presidente; sig. Paolo DE CATERINI; sig. Alfonso MATTERA; sig. Ugo VILLANI; sig. Jean CARLO; sig. Antimo VERDE; sig. Alfonso MASUCCI; sig. Ermanno BOCCHINI; sig. Roberto VIRZI. La sig.ra Serena CINQUEGRANA ha discusso la sua tesi intitolata “Il Mediatore europeo quale garante dei diritti dei cittadini contro la cattiva amministrazione delle istituzioni e degli organismi comunitari”. Il Prof. Alfonso MATTERA ed il Prof. Alfonso MASUCCI erano rispettivamente relatore e corelatore.

Nel pomeriggio del 23 novembre si è svolta una tavola rotonda su “La tutela dei cittadini e degli operatori economici rispetto alle istituzioni comunitarie” organizzata congiuntamente dal Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” e dall'Osservatorio sulle istituzioni internazionali e comunitarie dell'Università LUISS. Vi hanno partecipato il sig. Jacob SÖDERMAN, Mediatore europeo, il sig. Alberto DE ROBERTO, Presidente del Consiglio di Stato, l'on. Vitaliano GEMELLI, presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, il sig. Alfonso MATTERA, Direttore generale aggiunto della DG “Mercato interno” della Commissione europea, nonché i professori: Gregorio ARENA, dell'Università di Trento; Sabino CASSESE, dell'Università La Sapienza; Mario CHITI ed Enzo CHELI, dell'Università di Firenze; Marcelo CLARICH, dell'Università LUISS. In entrambe le occasioni sono stati distribuiti ai partecipanti fascicoli informativi sulle attività e sul ruolo del Mediatore europeo.

6.3 ALTRI EVENTI

Il 16 gennaio ha reso visita al sig. SÖDERMAN una delegazione del Consiglio nordico, guidata dal sig. Jesper T. SCHWARZ, consigliere principale, e di cui faceva parte la sig.ra Jonna SANDOE, segretaria. Uno dei vari punti discussi ha riguardato la riunione tra il Mediatore europeo e il Comitato europeo del Consiglio nordico, prevista per il mese di marzo a Strasburgo.

Il 17 gennaio il sig. José MARTÍNEZ ARAGÓN ha tenuto una conferenza a un gruppo di studenti dell'*Institut des Hautes Etudes Européennes* dell'Università Robert Schuman di Strasburgo.

Il 26 gennaio la sig.ra Maria ENGLESON ha partecipato ad una conferenza tenuta dal sig. Richard WHISH, docente presso il King's College di Londra, sul tema "Diritto comunitario della concorrenza: tendenze e sviluppi recenti". La riunione è stata organizzata dall'Istituto europeo presso l'Università di Zurigo (Svizzera).

Il 7 febbraio, nel contesto della Settimana del Parlamento europeo, il sig. José MARTÍNEZ ARAGÓN ha tenuto una conferenza sul ruolo del Mediatore europeo a un nutrito gruppo di studenti internazionali dell'*Institut d'Etudes Politiques* dell'Università Robert Schuman di Strasburgo. Molti di loro partecipavano al programma comunitario *Erasmus*.

Il 14 febbraio l'on. Thierry CORNILLET, MPE, e il sig. Claude BRULANT, della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini del Parlamento europeo, si sono incontrati con il sig. Jacob SÖDERMAN e la sig.ra Maria ENGLESON negli uffici del Mediatore a Strasburgo. Hanno discusso questioni relative ai diritti fondamentali nel diritto comunitario, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza, la proposta di un Codice di buona condotta amministrativa e casi trattati dal Mediatore, tra cui presunte violazioni di diritti fondamentali.

Il 15 febbraio il sig. Timo MÄKELÄ, capo dell'ufficio della Commissione europea a Helsinki, ha reso visita al Mediatore.

Lo stesso giorno il sig. SÖDERMAN ha pronunciato un discorso sul proprio ruolo di Mediatore europeo davanti ad un gruppo di studenti dell'Università danese di giornalismo. Lo accompagnava il sig. Peter BONNOR che ha illustrato agli studenti il ruolo del Mediatore rispetto all'apertura ed alla trasparenza dell'Unione europea. Dopo la presentazione, il sig. SÖDERMAN ha risposto a numerose domande interessanti.

Sempre il 15 febbraio il sig. João SANT'ANNA ha partecipato ad un seminario sull'importanza della mediazione organizzato per studenti del "DESS" (Diplôme d'études supérieures spécialisées) dall'Università Marc Bloch di Strasburgo. L'incontro si è svolto nel Palais Universitaire di Strasburgo. Oltre al sig. SANT'ANNA, rappresentante del Mediatore europeo, sono intervenuti quali oratori il sig. Gérard LINDBACHER, il sig. Mohammed CHEHHAR, la sig.ra Reine DANGEVILLE, il sig. Jean-louis KIEHL, la sig.ra Marie-Reine MULLER e la sig.ra Nadine REITER, delegati del Difensore civico francese.

Il 26 febbraio la sig.ra BROMS ha tenuto una conferenza sul ruolo del Mediatore europeo a un gruppo di ricercatori giuridici della Scuola di ricerca della Facoltà di giurisprudenza di Turku (*Turun Oikeustieteen tutkijakoulu*), in Finlandia.

L'8 marzo la sig.ra BROMS ha tenuto una conferenza sul ruolo del Mediatore europeo nel migliorare la trasparenza dell'amministrazione dell'Unione europea a un gruppo di membri dell'Ordine degli avvocati finlandese.

Il 15 marzo il sig. SÖDERMAN ha pronunciato un discorso a Strasburgo al Comitato europeo del Consiglio nordico, composto di parlamentari danesi, finlandesi, islandesi, norvegesi e svedesi. Il sig. SÖDERMAN ha illustrato il proprio ruolo di Mediatore europeo, sottolineando alcuni aspetti relativi alla trasparenza, all'apertura e all'accesso ai documenti. Il discorso è stato seguito da domande poste dai membri del Consiglio nordico.

Il 15 marzo il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e sull'attività del Mediatore europeo a un gruppo di 30 studenti del *Fremdspracheninstitut* di Monaco, sotto

la guida del sig. Klaus GLOCKZIN e della sig.ra Odile SCHINNER. Questa visita era organizzata dalla *Bayerische Staatskanzlei* che ha sede a Monaco.

Il 15 marzo il sig. Olivier VERHEECKE ha ricevuto la sig.ra Fotini AVARKIOTI, studentessa del Collegio d'Europa, a Bruges, che sta preparando una tesi sul Mediatore europeo.

Il 20 marzo il sig. Olivier VERHEECKE ha ricevuto la sig.ra Kelly BROUGH, membro dell'American Marshall Memorial e direttrice del "Rocky Mountain leadership programme" presso l'Università del Colorado, alla quale ha illustrato le attività del Mediatore europeo.

Il 21 marzo il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e sull'attività del Mediatore europeo a un gruppo di sette giudici dell'*Amtsgericht Bingen* sotto la guida del sig. Dieter KERNCHEN, direttore dell'*Amtsgericht* (giurisdizione distrettuale).

Il 22 marzo il sig. SÖDERMAN ha incontrato a Strasburgo un gruppo di giornalisti nordici, guidati dal sig. Geo STENIUS della società radiotelevisiva finlandese YLE. La visita è stata inserita nell'ambito di un seminario organizzato dal *Nordisk Journalistcenter* di Århus (Danimarca). Il sig. SÖDERMAN ha presentato il proprio lavoro e ha risposto alle domande rivoltegli dai giornalisti.

Il 28 marzo il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e sull'attività del Mediatore europeo, a un gruppo di 20 alunni dell'*Holbein-Gymnasium* di Augusta guidato dalla dottoressa Eva-Maria HEINLE. La visita è stata organizzata dalla *Bayerische Staatskanzlei* con sede a Monaco.

Il 4 aprile il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e sull'attività del Mediatore europeo a un gruppo di 35 studenti e adulti del *Politischer Jugendring Dresden* guidato dal sig. Michael HEIDRICH.

Il 26 aprile la sig.ra Helle DEGN, commissario del Consiglio degli Stati baltici, ha fatto visita al sig. SÖDERMAN, con il quale ha avuto uno scambio di opinioni sui loro ruoli rispettivi e ha discusso le possibilità di un'ulteriore cooperazione.

Il 26 aprile il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e sull'attività del Mediatore europeo a un gruppo di 60 persone provenienti da una dozzina di paesi europei, nell'ambito di un seminario organizzato dall'*International Kolping Society*. Il seminario era presieduto dal sig. Anton SALESNY, responsabile per gli affari europei presso l'*International Kolping Society*.

Il 15 maggio il Mediatore europeo ha tenuto una conferenza sul proprio lavoro a un gruppo di visitatori svedesi provenienti dalla regione dell'Östergötland.



Il sig. Söderman parla con visitatori provenienti dalla Östergötland Region, il 15 maggio.

Il 15 giugno una delegazione di avvocati della Confederazione sindacale centrale della Finlandia ha fatto visita al sig. SÖDERMAN. La delegazione, composta da giuristi in rappresentanza di numerosi sindacati di categoria, era guidata dal sig. Heikki SIPILÄINEN.

Il 21 giugno il sig. Alessandro DEL BON ha tenuto una conferenza sul ruolo e sull'attività del Mediatore europeo a un gruppo di 43 insegnanti tirocinanti tedeschi che partecipavano ad un seminario sull'Unione europea organizzato dalla Europäische Akademie Bayern. Il gruppo era guidato dal sig. Rolf KIMBERGER.

Il 2 luglio il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e sull'attività del Mediatore europeo a un gruppo di circa 45 studenti dell'università di Ratisbona (Germania). Il gruppo era stato invitato su richiesta della Bayerische Staatskanzlei.

Il 5 luglio il sig. Peter BONNOR ha tenuto una conferenza sul ruolo e sull'attività del Mediatore europeo per due gruppi tedeschi. Un gruppo era composto da 29 studenti dell'Università di Erlangen-Norimberga ed era accompagnato dal sig. FISCHER della Bayerische Staatskanzlei, mentre l'altro era formato da 40 insegnanti tirocinanti ed era accompagnato dalla sig.ra Alke BÜTTNER, della Europäische Akademie Bayern.

Il 6 settembre il sig. SÖDERMAN ha incontrato a Strasburgo il Vicepresidente del Parlamento andino, la sig.ra Jhannett MADRIZ. La riunione ha riguardato vari aspetti delle attività, del mandato e dello statuto del Mediatore europeo ed altre questioni di mutuo interesse. La sig.ra MADRIZ era giunta da Caracas nell'ambito di una missione che porterà ad istituire un Difensore civico a livello della comunità andina ed era accompagnata dal suo assistente, il sig. José GÓMEZ.

Il 19 settembre la sig.ra Maria MADRID ha tenuto una conferenza sul ruolo e sulle funzioni del Mediatore europeo a un gruppo di 19 funzionari che partecipavano ad un seminario organizzato dalla Bundesakademie für öffentliche Verwaltung im Bundesministerium des Innern (Brühl, Germania).

Il 21 settembre il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e sull'attività del Mediatore europeo a un gruppo di una trentina di studenti della Bosporus-Gesellschaft di Bonn, guidati dalla sig.ra Sachka STEFANOVA, responsabile di progetto.

Il 27 settembre il sig. SÖDERMAN ha tenuto a Bruxelles una conferenza rivolta a capi unità e consulenti delle istituzioni dell'Unione europea. L'incontro, organizzato dalla sig.ra Anja EK, ha conseguito un risultato positivo sotto il profilo della partecipazione e i presenti hanno ricevuto una documentazione informativa sulle attività del Mediatore europeo.

L'11 ottobre la sig.ra Maria MADRID ha tenuto una conferenza sul ruolo e sulle attività del Mediatore europeo a un gruppo di 29 studenti di medicina sociale e sanità pubblica dell'Università di Magdeburgo (Germania).

Il 12 ottobre il sig. Jacob SÖDERMAN, la sig.ra Maria ENGLESON e la sig.ra Sigyn MONKE hanno incontrato a Strasburgo il sig. Martin BRANDORF, il sig. Roger J. KARLSSON e il sig. Erik NORLANDER del Servizio di ricerca del Parlamento svedese. Il sig. SÖDERMAN ha illustrato il suo lavoro e gli ultimi sviluppi, rispondendo alle domande postegli dai presenti.

Il 19 ottobre il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e sull'attività del Mediatore europeo a un gruppo di una ventina di impiegati statali della Germania. La visita è stata organizzata dalla *Bundesakademie für öffentliche Verwaltung* di Brühl.

Il 23 ottobre il sig. Tony VENABLES, direttore dell'ECAS (European Citizen Action Service - Servizi di orientamento per i cittadini europei) ha fatto visita al Mediatore europeo. Tra gli aspetti discussi sono stati affrontati l'offerta di pari servizi ai cittadini, le azioni di pressione da parte dei cittadini e il finanziamento di un migliore accesso delle persone ai loro diritti. L'incontro, tenutosi a Strasburgo, ha anche considerato la partecipazione del sig. SÖDERMAN al Forum e dibattito dei cittadini europei organizzato dall'ECAS a Bruxelles il 29 novembre 2001.

Il 21 novembre il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e sull'attività del Mediatore europeo a un gruppo di una trentina di dipendenti statali della Francia.

Il 27 novembre il sig. Olivier VERHEECKE ha tenuto una conferenza sulle attività del Mediatore europeo e sugli sviluppi recenti relativi al Codice di buona condotta amministrativa alla Rappresentanza del Tirolo a Bruxelles.

Il 4 dicembre il sig. Giovanni BUTTARELLI, Segretario generale dell'Autorità italiana garante per la protezione dei dati, ha fatto visita al Mediatore europeo. Sono stati discussi argomenti di mutuo interesse.

6.4 RELAZIONI CON I MEZZI D'INFORMA- ZIONE

Il 23 gennaio il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista alla sig.ra Eva NYBERG della finlandese *Ålands Radio*.

Il 12 febbraio il sig. SÖDERMAN e alcuni suoi collaboratori sono stati intervistati dalla sig.ra Anne PASTOR nell'ambito di un programma radiofonico intitolato *Les Bâtisseurs de l'Europe*, trasmesso su *France Inter* il 24 marzo.

Il 13 febbraio la sig.ra Kristina HELENIUS ha intervistato il sig. SÖDERMAN per l'emittente radiotelevisiva finlandese *YLE - TV1*.

Il 13 marzo il Mediatore europeo è stato intervistato dalla televisione tedesca *ARD* in merito all'indagine di propria iniziativa sulla libertà di espressione dei funzionari dell'UE. Stralci dell'intervista dovevano essere trasmessi nel telegiornale della sera di quel giorno.

Il 16 marzo, durante una visita ufficiale a Vienna, il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dalla sig.ra Margaretha KOPEINING per il quotidiano austriaco *Kurier*.

Il 17 marzo, la sig.ra Inger ARENANDER e il sig. Tomas RAMBERG hanno intervistato, a Vienna, il sig. SÖDERMAN per il programma *Ekots lördagsintervju* della *Sveriges Radio*.

Il 23 marzo il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista alla sig.ra Metka CELIGOJ, produttrice dei programmi in sloveno del *BBC World Service*.

Il 26 marzo dalla sig.ra Aija-Leena LUUKKANEN ha intervistato il sig. SÖDERMAN per la rivista *Socius*, pubblicata dal ministero finlandese della Sanità e degli Affari sociali.

Il 30 marzo il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista telefonica al sig. Lars STRÖMAN, direttore di *Europa-Posten*, per l'edizione di aprile di tale pubblicazione della Rappresentanza della Commissione europea in Svezia che era dedicata alla trasparenza.

Il 2 aprile il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dalla sig.ra Marja JOHANSSON per il giornale svedese *Nya Ludvika Tidning*.

Il 3 aprile il sig. Joonas ROMPPANEN ha intervistato il sig. SÖDERMAN per il giornale finlandese *Keski-Uusimaa*.

Il 4 aprile il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dal sig. Javier PASTORIZA per il giornale spagnolo *Faro de Vigo*.

Il 5 aprile, nell'ambito della sua visita in Svezia, il sig. Jacob SÖDERMAN è stato intervistato dalla sig.ra Matilda HANSSON per il quotidiano svedese *Sydsvenskan* e dal sig. Niklas LINDSTEDT per il giornale sindacale svedese *SKTF-tidningen*.

Il 10 aprile, in occasione della presentazione da parte del Mediatore europeo della sua relazione annuale 2000 alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, si è tenuto a Bruxelles un briefing per la stampa per presentare tale relazione ai giornalisti finlandesi. All'incontro hanno partecipato la sig.ra Anna KARISMO, un giornalista di *Helsingin Sanomat*, la sig.ra Katja BOXBERG di *Kauppalehti*, il sig. Risto JUSSILA di *STT*, la sig.ra Marit INGVE-BACIA di *Hufvudstadsbladet*.

Il briefing è stato seguito da una colazione per la stampa nel corso della quale il sig. SÖDERMAN ha presentato la sua relazione annuale 2000 ai seguenti giornalisti: il sig. Olivier JÉHIN dell'*Agence Europe*, il sig. Brian BEARY di *European Report*, il sig. Denis MCGOWAN ed il sig. Ben JONES di *Commission en Direct*, la sig.ra María GARCÍA BUSTELO di *Aquí Europa*, il sig. Paul HOFHEINZ de *The Wall Street Journal Europe*, la sig.ra Cornelia BOLESCH della *Süddeutsche Zeitung*, il sig. Erik RYDBERG de *Le Matin*, la sig.ra Marisandra OZOLINS del *Tageblatt*, il sig. Rolf FREDRIKSSON della *Sveriges Television* ed il sig. David HOWARTH de *The Daily Telegraph*.

Il 26 aprile il sig. Ian HARDEN si è incontrato con un gruppo di giornalisti svedesi del *Pressinstitutet* di Stoccolma in visita a Bruxelles, guidati dalla sig.ra Ulla KINDENBERG, e ha illustrato l'attività del Mediatore europeo riguardo al trattamento delle denunce dei cittadini relative alla cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari.

Il 27 maggio, durante una visita a Palma di Maiorca, il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista al giornale *Ultima Hora*, importante testata delle isole Baleari.

Il 28 maggio il sig. SÖDERMAN ha tenuto una conferenza stampa nella Sala gialla del Parlamento delle Baleari. La visita del Mediatore europeo è stata oggetto di un'ampia eco da parte della stampa.

Il 26 giugno il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista alla sig.ra Véronique LEBLANC per il quotidiano belga *La Libre Belgique*.

Il 4 settembre il Mediatore europeo ha concesso un'intervista telefonica al sig. John SHELLEY della *European Voice*, esprimendo le proprie riserve sul Libro bianco della Commissione sulla *governance* e delineando una serie di settori in cui i diritti dei cittadini nell'UE possono essere migliorati.

Il 5 settembre la televisione tedesca *Südwestfunk* ha intervistato il sig. SÖDERMAN in merito alla sua relazione annuale 2000. Il sig. SÖDERMAN ha illustrato i progressi compiuti nel 2000 nel trattare le denunce e nel migliorare il funzionamento delle istituzioni. Il Mediatore ha anche concesso un'intervista sullo stesso argomento alla sig.ra Åsa NYLUND per l'emittente in lingua svedese TV1 (Finlandia).

Sempre il 5 settembre il Mediatore europeo ha offerto una cena per la stampa per sottolineare l'importanza del Codice di buona condotta amministrativa. L'on. Roy PERRY (Regno Unito, PPE), relatore del Parlamento europeo sul Codice, ne ha spiegato in dettaglio il contenuto, mentre l'on. Jean-Maurice DEHOUSSE (Belgio, PSE) ha spiegato il parere della commissione giuridica del Parlamento europeo. I giornalisti presenti erano il sig. Olivier JÉHIN (*Agence Europe*), la sig.ra Véronique LEBLANC (*La Libre Belgique*), il sig. Klaas BROEKHUIZEN (*Het Financieele Dagblad*), la sig.ra Pauliina PULKKINEN (*Helsingin Sanomat*), la sig.ra Elisabetta JUCCA (*Reuters*) ed il sig. Denis ROUSSEAU (*Agence France Presse*).

Il 6 settembre il sig. Olivier VERHEECKE ha concesso un'intervista alla sig.ra Elke MEEÛS dell'agenzia di stampa Belga (Belgio), illustrando il ruolo del Mediatore europeo e la natura delle denunce di cui si occupa.

Il 20 settembre il Mediatore europeo è stato intervistato dal sig. TALKE, del giornale tedesco *Bocholter Borkener Volksblatt*. L'intervista si è incentrata sul ruolo svolto dal Mediatore, soprattutto nell'ambito della discriminazione.

In conclusione del seminario tenutosi a Bruxelles il 20 e 21 settembre, intitolato "I Difensori civici contro la discriminazione", il sig. SÖDERMAN ha tenuto una conferenza stampa insieme al Mediatore parlamentare belga. Il Mediatore europeo ha illustrato lo scopo del seminario e ha pronunciato l'allocuzione conclusiva; ha poi risposto alle domande dei giornalisti sul suo ruolo nella lotta alla discriminazione.

Il 21 settembre il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dalla sig.ra Eva BLÄSSAR, redattrice capo di *Eurolang*. L'intervista ha riguardato principalmente il ruolo del Mediatore europeo e, in particolare, la sua attività nel campo della discriminazione e della tutela delle lingue minoritarie nell'UE.

Il 26 settembre il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dal sig. Geo STENIUS per il programma in lingua svedese *OBS*, della TV1 (Finlandia).

Il 13 novembre il Mediatore europeo ha concesso un'intervista al sig. Willy SILBERSTEIN, per la televisione svedese.

Il 14 novembre il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista al canale di lingua finlandese della televisione svedese, affrontando questioni relative alle attività del Mediatore e al panorama delle minoranze europee all'interno dell'Unione. L'intervista si è svolta nello studio televisivo del Parlamento europeo a Strasburgo. L'intervistatore era il sig. Veli RAASAKKA.

A fine novembre 2001 il Mediatore europeo ha concesso un'intervista per l'edizione di dicembre della rivista della Federazione spagnola delle autorità provinciali e locali. Fra i temi principali coperti dall'intervista vi erano il ruolo del Mediatore europeo, la sua attività a favore della trasparenza e il Codice europeo di buona condotta amministrativa, di recente approvazione.

6.5 COMUNICAZIONE NE VIA INTERNET

Nel 2001 la presenza su Internet del Mediatore europeo ha registrato l'aumento più rilevante finora avuto. Il sito web del Mediatore è stato arricchito di numerose nuove sezioni, mentre quelle esistenti sono state aggiornate ed ampliate.

Modulo elettronico per le denunce

Forse lo sviluppo più significativo è stato l'inserimento nel sito, nell'aprile 2001, di una versione del modulo per le denunce, in dodici lingue, che si può inoltrare per via elettronica. Da quella data una percentuale sempre maggiore di denunce è stata presentata con questa procedura. Il principale vantaggio del modulo elettronico rispetto alle denunce inviate per posta o mediante e-mail ordinarie è che esso può essere inviato solo se è stato compilato correttamente. Se campi obbligatori del modulo sono rimasti in bianco, il computer non accetta l'invio ed avvisa invece l'utente riguardo a quali sezioni deve ancora compilare. Ciò significa che il Mediatore ha una maggiore probabilità di disporre degli elementi necessari per trattare una denuncia presentata seguendo questa procedura.

Con il continuo aumento dell'uso di Internet in tutta Europa, non desta sorpresa il fatto che il numero di cittadini che entrano in contatto con il Mediatore via e-mail sia ulteriormente aumentato nel 2001. Attualmente le denunce trasmesse via Internet rappresentano oltre un terzo del totale delle denunce pervenute al Mediatore, rispetto a poco meno di un quarto nel 2000 e appena un sesto nel 1999. La crescita è dovuta in parte all'introduzione sul sito del modulo di denuncia che si può inoltrare elettronicamente, ma è in aumento anche il numero di denunce inviate per e-mail ordinaria.

Ma l'aumento di maggiori proporzioni riguarda il numero di richieste di informazione ricevute per e-mail nel 2001. Nel complesso, nel 2001 alla principale casella di posta elettronica del Mediatore europeo sono pervenute 2335 richieste di questo tipo, rispetto alle 1260 nell'anno precedente.

Nuove sezioni del sito web

Nel 2001 il sito web del Mediatore europeo è stato arricchito di nuove sezioni importanti. Ad ottobre è stata aggiunta una sezione statistica mensile con dettagli sui tipi di denunce ricevute e sulle azioni intraprese in conseguenza. È stata creata una sezione bibliografica con riferimenti di tesi, libri ed articoli sul Mediatore europeo. Sono stati aggiunti collegamenti a siti di Difensori civici regionali e organi corrispondenti nei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, nonché alla pagina della commissione per le petizioni del Parlamento europeo. Un calendario aggiornato su base regolare fornisce dettagli di eventi in preparazione a cui è prevista la partecipazione del Mediatore europeo. Una nuova sezione, intitolata "In breve", contiene informazioni generali sul ruolo del Mediatore europeo. Da ultimo, sono state poste in rilievo le due principali pubblicazioni del Mediatore europeo nel 2001: la relazione annuale 2000 e il Codice europeo di buona condotta amministrativa.

Nell'ottobre 2001 è stata avviata una campagna via e-mail, in undici lingue, intesa ad informare i cittadini del loro diritto di presentare denunce al Mediatore europeo. L'ufficio del Mediatore europeo ha inviato oltre 2000 e-mail a destinatari scelti in modo mirato, pregandoli di inoltrare a loro volta l'e-mail a tutti coloro che, a loro avviso, potevano essere interessati. In tal modo si auspica che l'e-mail sia giunta a un ampio numero di persone che seguono le questioni dell'Unione europea e potrebbero quindi avere una denuncia da presentare al Mediatore.

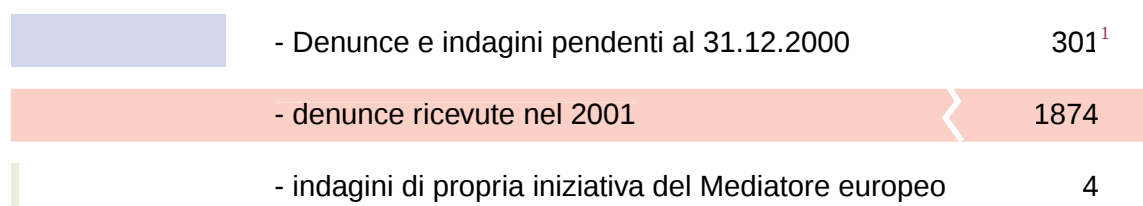
Al fine di garantire che il sito del Mediatore europeo rimanga in primo piano tra i siti UE, l'ufficio del Mediatore ha partecipato per tutto il 2001 ai lavori del comitato di redazione interistituzionale per Internet.

7 ALLEGATI

A STATISTICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE EUROPEO DAL 1.01.2001 AL 31.12.2001

1 CASI TRATTATI NEL 2001

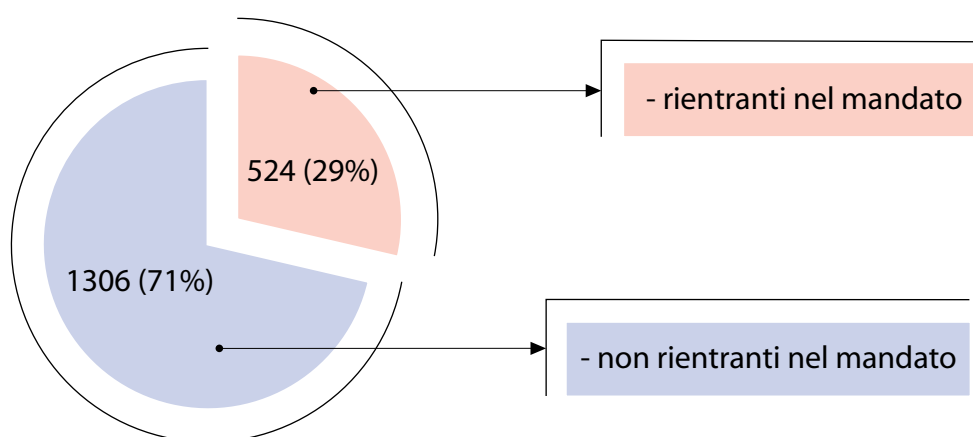
1.1 NUMERO DEI CASI ESAMINATI IN TOTALE NEL 2001 2179



1.2 ESAME DELLA RICEVIBILITÀ/IRRICEVIBILITÀ CONCLUSO 92%

1.3 CLASSIFICAZIONE DELLE DENUNCE

1.3.1 Rispetto al mandato del Mediatore europeo



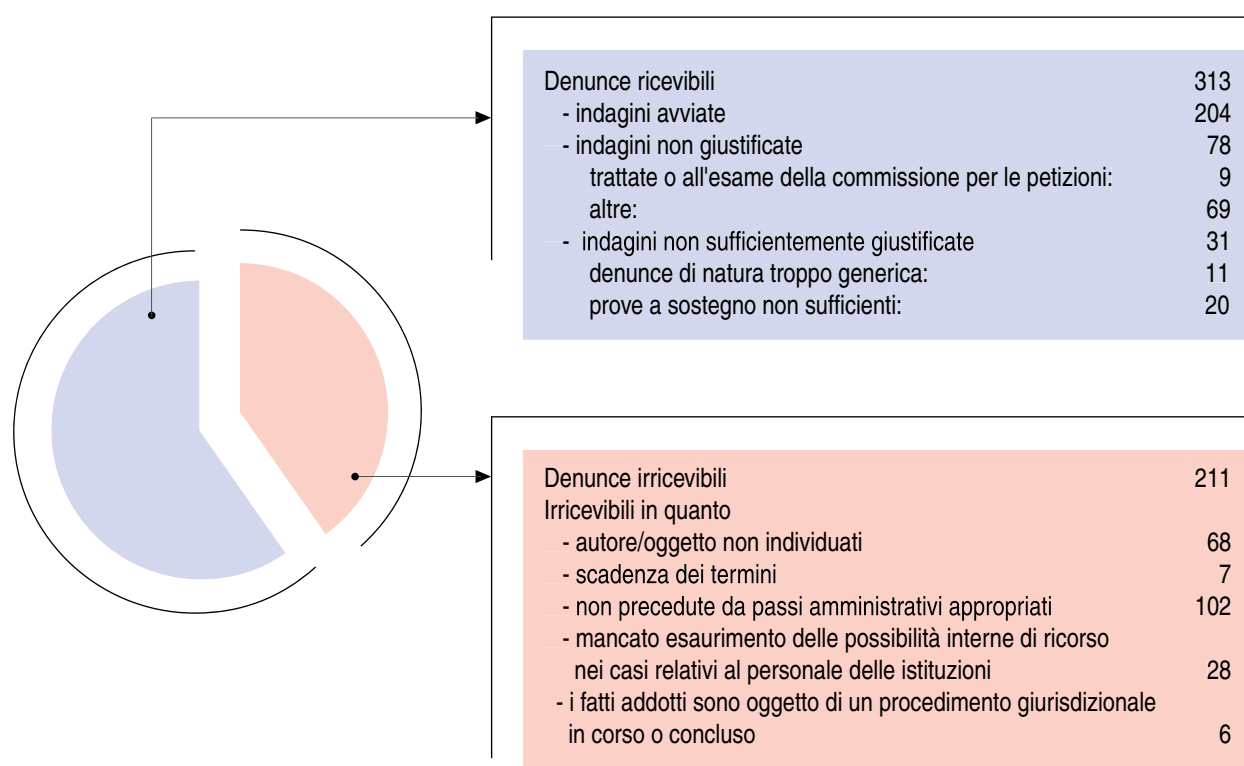
¹

Di cui 3 proprie iniziative del Mediatore europeo e 177 denunce ricevibili.

1.3.2 Motivi per cui una denuncia esula dal mandato

- denunciante non autorizzato	22
- non riguarda un'istituzione o un organo comunitario	1227
- non concerne un caso di cattiva amministrazione	55
- riguarda la Corte di giustizia o il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali	2

1.3.3 Analisi delle denunce che rientrano nel mandato

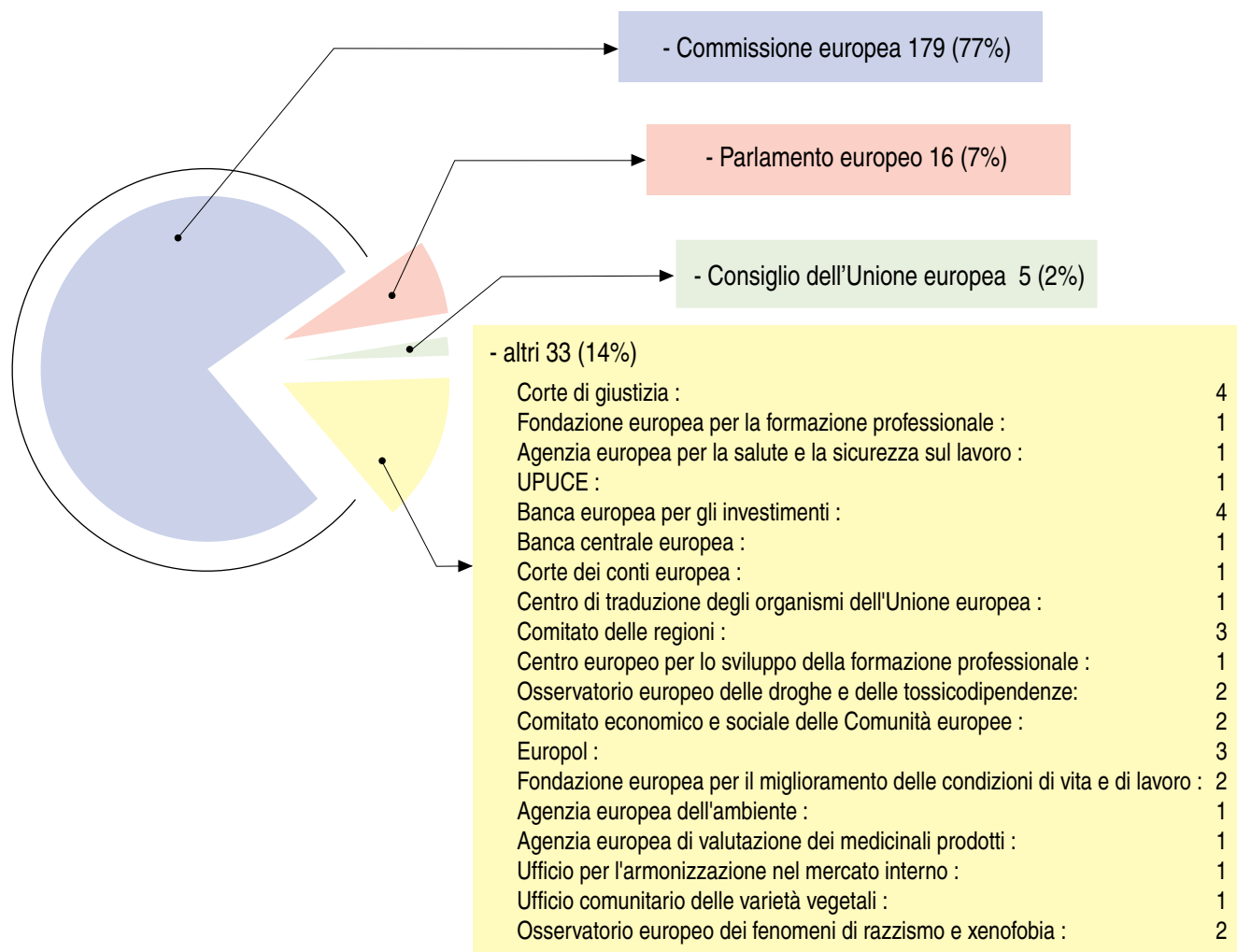


2 INDAGINI AVVIATE NEL 2001

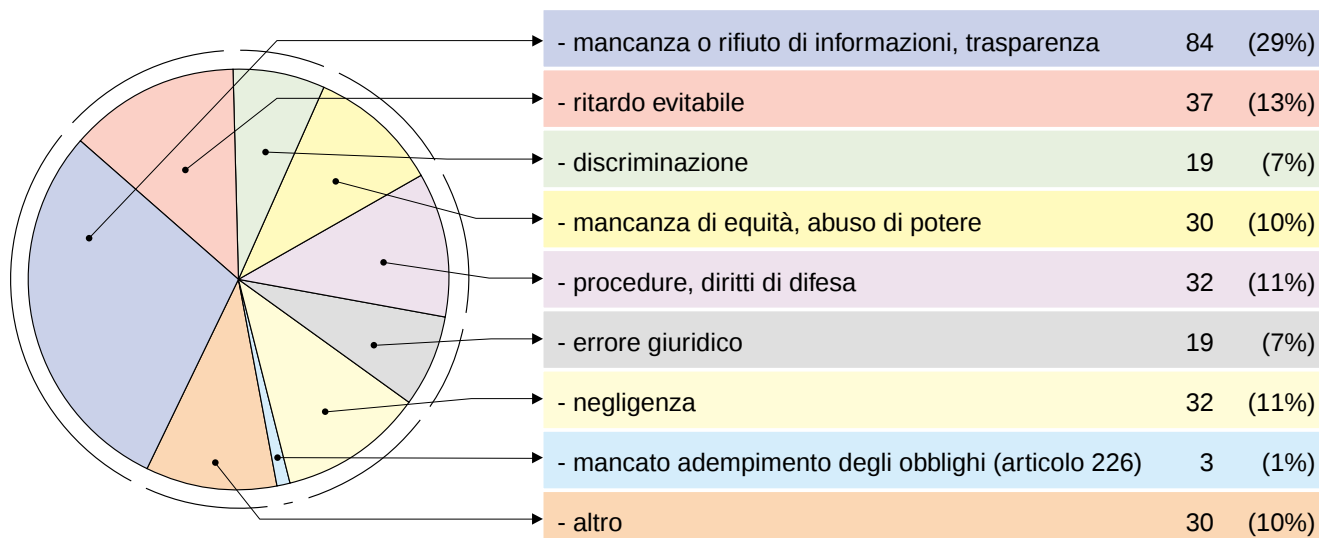
208

(204 denunce ricevibili e 4 indagini di propria iniziativa del Mediatore)

2.1 ISTITUZIONI E ORGANI SOTTOPOSTI A INDAGINE²



2.2 TIPI DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE DENUNCIATI



²

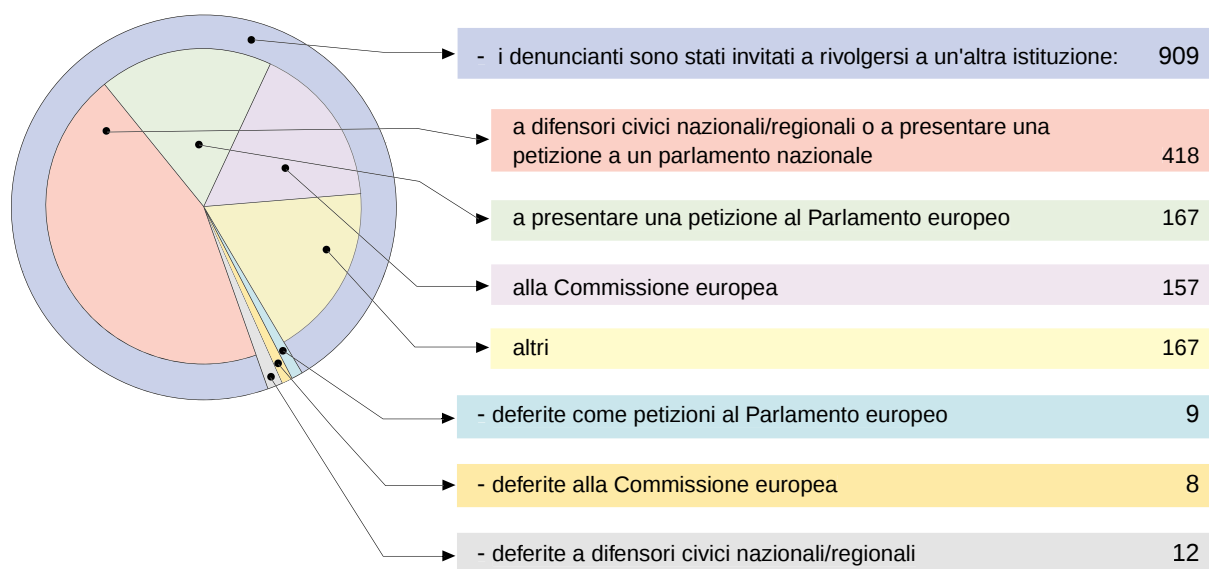
Alcuni casi interessano 2 o più istituzioni od organi.

3 DECISIONI CHE HANNO CONDOTTO ALLA CHIUSURA DEL FASCICOLO RELATIVO A UNA DENUNCIA O ALLA CONCLUSIONE DELL'INDAGINE

1879

3.1 DENUNCE CHE ESULANO DAL MANDATO

1306



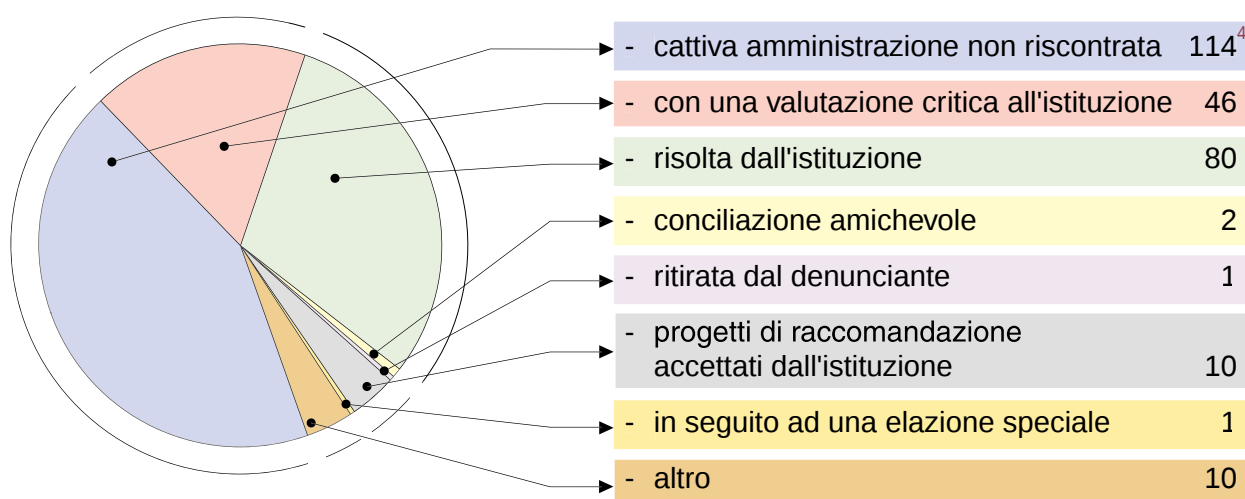
3.2 DENUNCE CHE RIENTRANO NEL MANDATO, MA IRRICEVIBILI

211

3.3 DENUNCE CHE RIENTRANO NEL MANDATO, RICEVIBILI, MA INDAGINI NON GIUSTIFICATE

109

3.4 INDAGINI CHIUSE CON DECISIONE MOTIVATA

253³

³ Di cui 4 indagini di propria iniziativa del Mediatore.

⁴ Di cui 3 indagini di propria iniziativa del Mediatore.

4 PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE PROPOSTI NEL 2001 E RELAZIONI SPECIALI AL PARLAMENTO EUROPEO

- indagini dalle quali è emersa cattiva amministrazione con progetti di raccomandazione 13

- presentazione di una relazione speciale al Parlamento europeo 2

5 PROVENIENZA DELLE DENUNCE REGISTRATE NEL 2001

5.1 ORIGINE DELLE DENUNCE

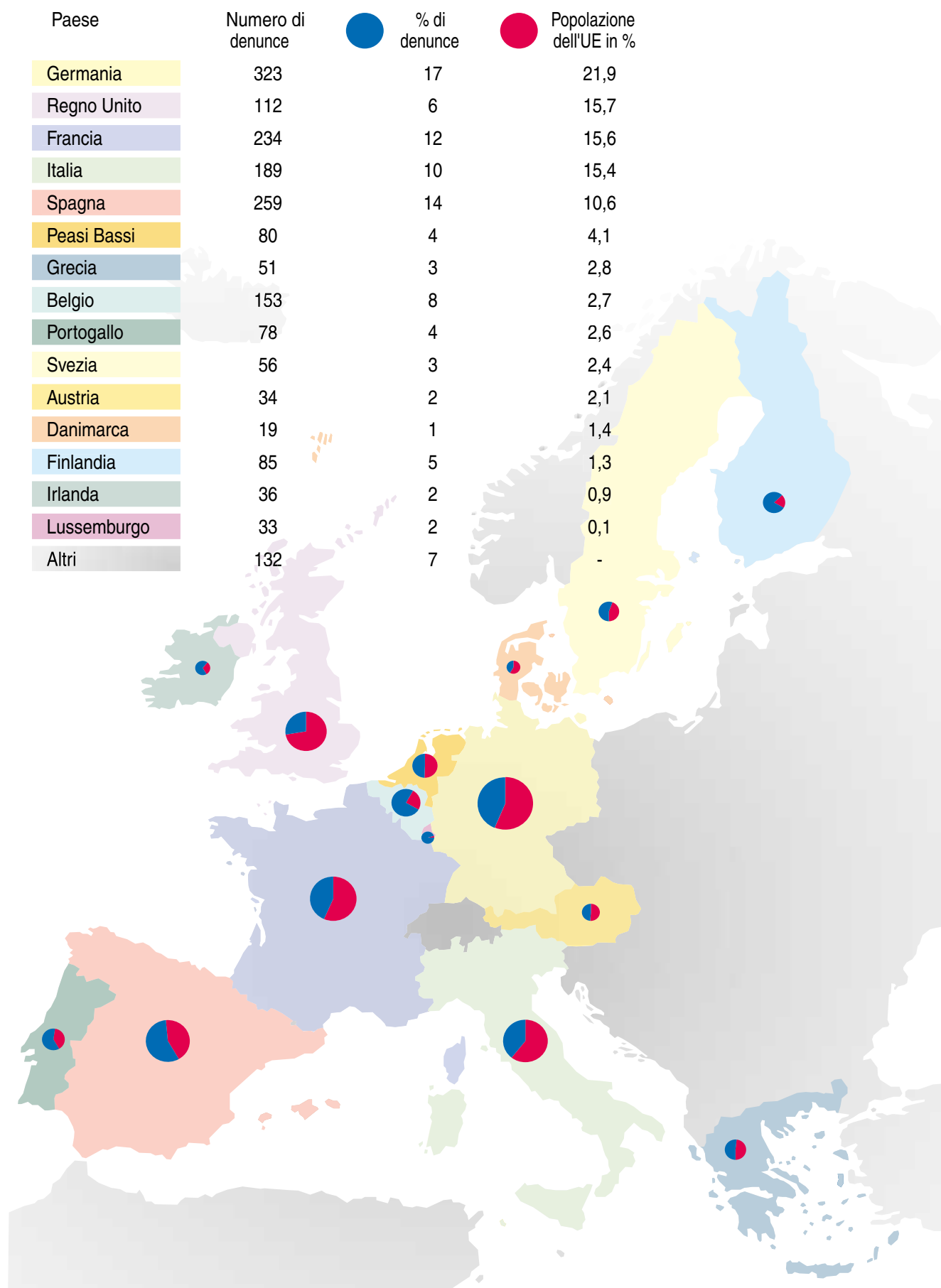
	- inviate direttamente al Mediatore europeo	1863
da:	singoli cittadini	1694
	imprese	86
	associazioni	83

- trasmesse da un deputato del Parlamento europeo 4

- trasmesse da difensori civici nazionali/regionali 5

- petizione deferita al Mediatore europeo 2

5.2 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE DENUNCE



B IL BILANCIO DEL MEDIATORE

Un bilancio indipendente

Lo statuto del Mediatore europeo stabiliva originariamente che il bilancio del Mediatore figurasse nell'allegato sezione I (Parlamento europeo) del bilancio generale dell'Unione europea.

Nel dicembre 1999 il Consiglio ha accettato una proposta volta a far sì che il bilancio del Mediatore fosse indipendente ed ha apportato le necessarie modifiche al Regolamento finanziario, con validità a decorrere dal 1° gennaio 2000⁵. Il bilancio del Mediatore è ora una sezione indipendente (sezione VIII) del bilancio dell'Unione europea.

In seguito a tale modifica del Regolamento finanziario, il Mediatore europeo ha avviato la procedura per sopprimere gli articoli 12 e 16 del suo statuto che erano divenuti obsoleti. Il Parlamento europeo ha approvato in una relazione le modifiche necessarie, che entreranno in vigore non appena il Consiglio avrà dato il proprio assenso.

Struttura del bilancio

Il bilancio del Mediatore si suddivide in tre titoli. Il titolo 1 comprende gli stipendi, le indennità e le altre spese connesse al personale. Tale titolo comprende anche le spese di missione sostenute dal Mediatore e dal suo effettivo. Il titolo 2 del bilancio riguarda immobili, materiale e spese varie di funzionamento. Il titolo 3 comprende un unico capitolo che finanzia le adesioni alle organizzazioni internazionali di Difensori civici.

Cooperazione con il Parlamento europeo

Per evitare inutili doppioni di personale amministrativo e tecnico, molti dei servizi necessari al Mediatore sono forniti da o attraverso il Parlamento europeo. I settori in cui il Mediatore fa assegnamento, in misura più o meno ampia, sull'assistenza dei servizi del Parlamento comprendono:

- materie relative al personale, inclusi contratti, stipendi, indennità e sicurezza sociale
- controllo finanziario e contabilità
- preparazione ed esecuzione del titolo 1 del bilancio
- traduzione, interpretazione e stampa
- sicurezza
- informatica, telecomunicazioni e trattamento della corrispondenza.

La cooperazione tra il Mediatore e il Parlamento europeo ha consentito notevoli risparmi in termini di efficienza nel bilancio comunitario. In effetti, in virtù di tale cooperazione, il personale amministrativo del Mediatore non ha subito sostanziali incrementi. Secondo le stime, i servizi forniti dal Parlamento e pagati dal Mediatore sono equivalenti a quelli che sarebbero ottenuti mediante 5,5 posti aggiuntivi nell'organigramma del Mediatore.

Nei casi in cui i servizi forniti al Mediatore comportano una spesa diretta aggiuntiva da parte del Parlamento europeo, si effettua un addebito il cui pagamento viene eseguito attraverso un conto di collegamento. La locazione degli uffici e i servizi di traduzione sono le principali voci di spesa trattate con questo sistema.

Il bilancio 2001 comprendeva un onorario forfettario per coprire i costi sostenuti dal Parlamento europeo relativi alla fornitura di servizi consistenti unicamente in ore di lavoro, quali l'amministrazione di contratti, stipendi e indennità del personale e una serie di servizi informatici.

⁵ Regolamento del Consiglio 2673/1999 del 13 dicembre 1999, GU L 326, pag. 1.

La cooperazione tra il Parlamento europeo e il Mediatore è stata avviata da un Accordo quadro del 22 settembre 1995, completato dagli Accordi sulla cooperazione amministrativa e sulla cooperazione del bilancio e finanziaria siglati il 12 ottobre 1995. Tali accordi dovevano scadere alla fine del mandato del Parlamento eletto nel 1994.

Nel luglio 1999 il Mediatore e la Presidente del Parlamento europeo hanno firmato un accordo che prolungava gli originari accordi di cooperazione fino alla fine del 1999.

Nel dicembre 1999 il Mediatore e la Presidente del Parlamento europeo hanno sottoscritto un accordo che rinnovava gli accordi di cooperazione, con alcune modifiche, per l'esercizio 2000, e prevedeva un rinnovo automatico per il periodo successivo.

Il bilancio 2001

Nel 1999, su invito della Presidente del Parlamento europeo, il Mediatore aveva presentato un piano d'azione per la ristrutturazione dell'ufficio, compresa la separazione dell'attività giuridica da quella amministrativa mediante la creazione di dipartimenti distinti. Il bilancio 2000 ha sbloccato gli stanziamenti necessari all'assunzione di un nuovo funzionario A3, il che ha consentito di porre in essere questa nuova struttura. La tabella dell'organico del Mediatore prevedeva nel 2001 un totale di 26 posti.

Nel 2001, durante la procedura di adozione del bilancio per l'esercizio 2002, il Mediatore ha chiesto all'Autorità di bilancio di rivedere la sua decisione del 1999 riguardo al piano di azione per la trasformazione dei posti temporanei nell'organigramma in posti permanenti. Nel dicembre 2001, in occasione dell'adozione del bilancio per l'esercizio 2002, l'Autorità di bilancio ha approvato la posizione del Mediatore secondo cui tutti i posti di grado A del Dipartimento giuridico dovrebbero essere temporanei ad eccezione di due posti di livello A4 che saranno permanenti. D'altro lato, i posti nel Dipartimento amministrativo e finanziario dovrebbero di norma essere permanenti.

L'importo totale degli stanziamenti disponibili nel bilancio del Mediatore per il 2001 era di 3.902.316 €. Il titolo 1 (Spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione) ammontava a 3.111.390 €. Il titolo 2 (Immobili, materiale e spese varie di funzionamento) ammontava a 787.926 €. Il titolo 3 (Spese risultanti dall'esecuzione da parte dell'istituzione di compiti specifici) ammontava a 3.000 €.

La seguente tabella indica le spese effettive nel 2001 in termini di stanziamenti disponibili impegnati.

Titolo 1	€	2.965.799,50
Titolo 2	€	647.340,12
Titolo 3	€	1.336,53
Totolo	€	3.614.476,15

Le entrate sono costituite principalmente da trattenute effettuate sulle remunerazioni del Mediatore e del suo personale. In termini di pagamenti ricevuti, il totale delle entrate nel 2001 era di 362.475,25 €.

Il bilancio per il 2002

Il bilancio per il 2002, elaborato nel corso del 2001, prevede una tabella dell'organico di 27 persone, ovvero un posto in più rispetto alla tabella dell'organico del 2001.

L'importo totale degli stanziamenti per il 2002 corrisponde a 3.912.326 €. Il titolo 1 (Spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione) ammonta a 3.197.181 €. Il titolo 2 (Immobili, materiale e spese varie di funzionamento) ammonta a 712.145 €. Il titolo 3 (Spese risultanti dall'esecuzione da parte dell'istituzione di compiti specifici) ammonta a 3.000 €.

Il bilancio per il 2002 si riferisce a un'entrata complessiva pari a 406.153 €.

C PERSONALE

MEDIATORE EUROPEO

Jacob SÖDERMAN

SEGRETARIATO DEL MEDIATORE EUROPEO

STRASBURGO

DIPARTIMENTO GIURIDICO

Ian HARDEN

Responsabile del Dipartimento giuridico
Trasferito a Bruxelles dall'1.12.2001
Tel. +32 2 284 3849

José MARTÍNEZ ARAGÓN

Consigliere giuridico principale
Tel. +33 3 88 17 2401

Gerhard GRILL

Consigliere giuridico principale
Tel. +33 3 88 17 2423

Ida PALUMBO

Giurista
Tel. +33 3 88 17 2385

Alessandro DEL BON

Giurista
Tel. +33 3 88 17 2382

Maria ENGLESON

Giurista
Tel. +33 3 88 17 2402

Peter BONNOR

Giurista
(Agente ausiliario fino al 30.09.2001)
(Agente temporaneo dall'1.10.2001)
Tel. +33 3 88 17 2399

Sigyn MONKE

Giurista
(Agente temporanea dal 5.06.2001)
Tel. +33 3 88 17 2429

Laurent BUI-DINH

Giurista
(Agente ausiliario fino al 31.07.2001)

Murielle RICHARDSON

Assistente del Responsabile del Dipartimento giuridico
Tel. +33 3 88 17 2388

Hans CRAEN

Tirocinante (fino al 30.06.2001)

Mette Lind THOMSEN

Tirocinante (fino all'8.03.2001)

Marjorie FUCHS

Tirocinante (dal 15.02.2001)
Tel. +33 3 88 17 4078

Berni FERRER JEFFREY

Tirocinante (dal 3.09.2001)
Tel. +33 3 88 17 2542

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO**João SANT'ANNA**

Responsabile del Dipartimento amministrativo e finanziario

Tel. +33 3 88 17 5346

Ben HAGARD

Responsabile per le comunicazioni su Internet

Tel. +33 3 88 17 2424

Rosita AGNEW

Addetto stampa

(Agente temporanea dal 7.06.2001)

Tel. +33 3 88 17 2408

Xavier DENOËL

Amministratore

(Agente ausiliario fino al 28.02.2001)

Nathalie CHRISTMANN

Assistente amministrativa

Tel. +33 3 88 17 2394

Alexandros KAMANIS

Assistente per le questioni finanziarie

Tel. +33 3 88 17 2403

Marie-Claire JORGE

Assistente informatico

(Agente temporanea fino al 31.05.2001)

Juan Manuel MALLEA

Assistente del Mediatore

Tel. +33 3 88 17 2301

Isabelle FOUCAUD-BOUR

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 2540

Isabelle LECESTRE

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 2393

Félicia VOLTZENLOGEL

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 2422

Isgouhi KRIKORIAN

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 2391

Evelyne BOUTTEFROY

Segretaria

(Agente ausiliaria dal 15.02.2001)

Tel. +33 3 88 17 2413

Rachel DOELL

Segretaria

(Agente ausiliaria dal 17.03.2001)

Tel. +33 3 88 17 2398

Séverine BEYER

Segretaria

(Agente ausiliaria fino al 31.10.2001)

Julie MERCIER

Segretaria

(Agente ausiliaria fino al 31.12.2001)

Charles MEBS

Usciere

Tel. +33 3 88 17 7093



Il Mediatore e lo staff del suo ufficio di Strasburgo.

BRUXELLES**Benita BROMS**

Capo dell'Antenna di Bruxelles
Consigliere giuridico principale
Tel. +32 2 284 2543

Olivier VERHEECKE

Consigliere giuridico principale
Tel. +32 2 284 2003

Vicky KLOPPENBURG

Giurista
Tel. +32 2 284 2542

Evanthia BENEKOU

Giurista
(Agente ausiliaria fino al 31.03.2001)

Maria MADRID

Assistente
Tel. +32 2 284 3901

Anna RUSCITTI

Segretaria
Tel. +32 2 284 6393

Ursula GARDERET

Segretaria (fino al 30.04.2001)

Alexandros TSADIRAS

Tirocinante (dal 3.09.2001)
Tel. +32 2 284 3897



Lo staff dell'ufficio di Bruxelles del Mediatore.

D INDICE DELLE DECISIONI

1 PER NUMERO DI CASO

1998

0367/98/GG	212
0713/98/GG	228
0960/98/PB	114
0995/98/OV	122
1338/98/ME	63

1999

0471/99/ME	71
0511/99/GG	126
0579/99/JMA	29
0664/99/BB	58
0860/99/MM	98
0863/99/ME	92
1033/99/JMA	135
1267/99/ME	140
1275/99/IJH	34
1278/99/ME	144
1298/99/BB	40
1364/99/OV	73
1393/99/BB	45
1554/99/ME	48
OI/5/99/GG	228

2000

0025/2000/IP	203
0081/2000/ADB	77
0206/2000/MM	112
0227/2000/ME	48
0242/2000/GG	238
0271/2000/JMA	221

0277/2000/JMA	221
0327/2000/PB	32
0374/2000/ADB	150
0423/2000/JMA	79
0469/2000/ME	80
0493/2000/ME	152
0562/2000/PB	82
0634/2000/JMA	52
0660/2000/GG	184
0705/2000/OV	193
0729/2000/OV	157
0780/2000/GG	101
0821/2000/GG	161
0833/2000/BB	84
0916/2000/GG	205
0917/2000/GG	239
1043/2000/GG	164
1056/2000/JMA	199
1139/2000/JMA	86
1194/2000/JMA	171
1250/2000/IJH	105
1376/2000/OV	189
1591/2000/GG	88

2001

0396/2001/ME	176
0457/2001/OV	89
0866/2001/GG	180
OI/3/2001/SM	234

2 PER ARGOMENTO

Agricoltura (PAC)

1298/99/BB40

Diritti del cittadino

0713/98/GG228

1194/2000/JMA171

Contratti

0960/98/PB114

0995/98/OV122

0471/99/ME71

0511/99/GG126

1364/99/OV73

OI/5/99/GG228

0081/2000/ADB77

0562/2000/PB82

0634/2000/JMA52

0780/2000/GG101

0821/2000/GG161

0833/2000/BB84

1043/2000/GG164

1591/2000/GG88

0457/2001/OV89

0866/2001/GG180

Cooperazione allo sviluppo

0374/2000/ADB150

0396/2001/ME176

Istruzione, formazione professionale e gioventù

0664/99/BB58

Ambiente

1338/98/ME63

0271/2000/JMA221

0277/2000/JMA221

0374/2000/ADB150

0493/2000/ME152

Libera circolazione delle merci

1554/99/ME48

0227/2000/ME48

Politica industriale

0860/99/MM98

Regolamento interno dell'istituzione

OI/3/2001/SM234

Istituzioni

1250/2000/IJH105

Varie

1278/99/ME144

Accesso pubblico

0713/98/GG228

0271/2000/JMA221

0277/2000/JMA221

0327/2000/PB32

0374/2000/ADB150

0916/2000/GG205

0917/2000/GG239

Salute pubblica

0423/2000/JMA79

Ricerca e tecnologia

1393/99/BB45

Personale

- Assunzioni

0579/99/JMA29

1033/99/JMA135

0025/2000/IP203

0206/2000/MM112

0242/2000/GG238

0660/2000/GG184

0705/2000/OV193

0729/2000/OV157

1056/2000/JMA199

1376/2000/OV189

- Altre questioni

0367/98/GG212

0863/99/ME92

1275/99/IJH34

0469/2000/ME80

1139/2000/JMA86

Disposizioni fiscali

1267/99/ME140

3 PER TIPO DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE ADDOTTA

Trasporti

0995/98/OV122

Abuso di potere

0960/98/PB114

Ritardo evitabile

0367/98/GG212

0995/98/OV122

0471/99/ME71

0664/99/BB58

1267/99/ME140

1364/99/OV73

OI/5/99/GG228

0423/2000/JMA79

0469/2000/ME80

0562/2000/PB82

0729/2000/OV157

0780/2000/GG101

1591/2000/GG88

0457/2001/OV89

Infrazione dei diritti di Difesa

0995/98/OV122

1250/2000/IJH105

Discriminazione

0579/99/JMA29

0664/99/BB58

0863/99/ME92

1393/99/BB45

0206/2000/MM112

0242/2000/GG238

0705/2000/OV193

1043/2000/GG164

1056/2000/JMA199

Errore nella procedura dell'Articolo 226

0995/98/OV122

1554/99/ME48

0227/2000/ME48

0493/2000/ME152

Carenza o rifiuto di informazioni

0713/98/GG228

0995/98/GG122

0471/99/ME71

0664/99/BB58

1278/99/ME144

0206/2000/MM112

0271/2000/JMA221

0277/2000/JMA221

0327/2000/PB32

0374/2000/ADB150

0821/2000/GG161

1376/2000/OV189

0396/2001/ME176

OI/3/2001/SM234

Errori di procedimento

0960/98/PB114

0025/2000/IP203

0374/2000/ADB150

0833/2000/BB84

1194/2000/JMA171

0396/2001/ME176

OI/3/2001/SM234

Motivazione inadeguata

0995/98/OV122

0664/99/BB58

0327/2000/PB32

0729/2000/OV157

0833/2000/BB84

Mancanza di trasparenza

0995/98/OV122

0025/2000/IP203

0327/2000/PB32

0916/2000/GG205

0917/2000/GG239

1043/2000/GG164

1376/2000/OV189

Ingiustizia

0511/99/GG	126
0860/99/MM	98
1275/99/IJH	34
1393/99/BB	45
0081/2000/ADB	77
0660/2000/GG	184
0705/2000/OV	193

Altri casi di cattiva amministrazione

1338/98/ME	63
0860/99/MM	98
0374/2000/ADB	150

COME CONTATTARE IL MEDIATORE EUROPEO

STRASBURGO

- Per posta

Mediatore europeo

1, av. du Président Robert Schuman

B.P. 403

F - 67001 Strasbourg Cedex

STRASBURGO

- Per telefono

+33 3 88 17 2313

- Per fax

+33 3 88 17 9062

- Per posta elettronica

euro-ombudsman@europarl.eu.int

BRUXELLES

- Per telefono

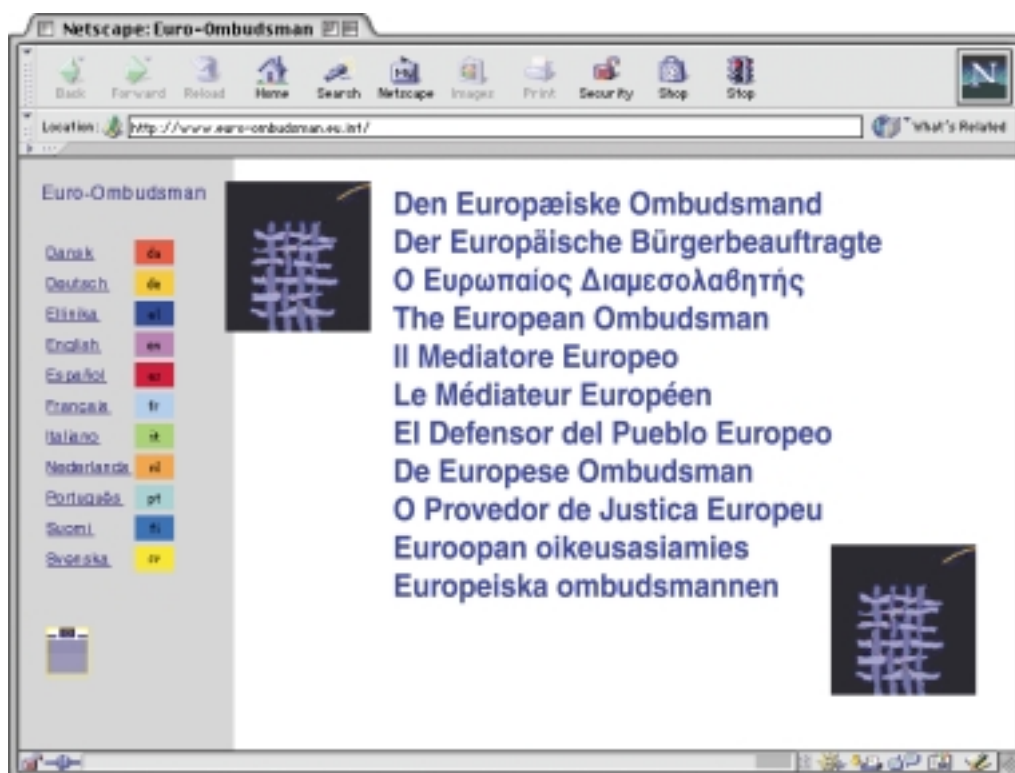
+32 2 284 2180

- Per fax

+32 2 284 4914

- Indirizzo Internet

<http://www.euro-ombudsman.eu.int>





Prezzo in Lussemburgo (IVA esclusa): EUR 10



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 LUSSEMBURGO

ISBN 92-95010-21-3



9 789295 010215 >